

ANNO TREDICESIMO — 1896

ATTI E MEMORIE

DELLA

SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA

E

STORIA PATRIA

VOLUME XII.

PARENZO

PRESSO LA SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA

Tip. Gaetano Coana

1897.

DB

327

56

112

30.4.57

30.4.57

INDICE DEL VOLUME XII



FASCICOLO 1.^o e 2.^o

Documenta ad Forumjulii, Istriam, Goritiam, Tergestum spectantia.	
— Direzione (<i>continua</i>)	pag. 1
Pergamene dell'archivio di Classe in Ravenna, riguardanti il Monastero di S. Maria (del Canneto) e di S. Andrea apostolo nell'isola di Serra, in Pola. — Direzione (<i>fine</i>)	» 21
Gli esami dei „Pedotti“ d' Istria. — Aldo Parenzo	» 37
Senato Mare. — Cose dell'Istria. — Direzione (<i>continua</i>)	» 57
Nel Medio Evo. — Pagine di storia istriana — Capitolo IV — Bernardo dott. Benussi (<i>continua</i>)	» 113
Fontes Rerum Austriacarum. — Cose dell'Istria. — Francesco Salata (<i>continua</i>)	» 193
Giuseppe Tartini nel secondo centenario della sua nascita. — Marco dott. Tamaro	» 217
Mons. Paolo Deperis. — Necrologia. — Direzione	» 255

FASCICOLO 3.^o e 4.^o

Rogatorum pro factis Istriæ. — Direzione (<i>continua</i>)	» 259
Nel Medio Evo. — Pagine di storia istriana — Capitolo IV — Bernardo dott. Benussi (<i>continua</i>)	» 309
Senato Mare. — Cose dell'Istria. — Direzione (<i>continua</i>)	» 397
Nel terzo centenario della morte di Francesco Patrizio — VII febbraio MDCCCXCVII — Francesco Salata	» 455


Atti della Società.

Elenco dei doni pervenuti al Museo archeologico provinciale ed alla Biblioteca sociale durante l'anno 1896	» 485
Elenco dei Soci iscritti alla Società istriana di archeologia e storia patria per l'anno 1896	» 489



DOCUMENTA

ad Forumjulli, Istriam, Goritiam, Tergestum spectantia



(Cont. vedi vol. XI, fasc. 3.^o e 4.^o)

S. I. — V. 4.

1317 — 19.

Franciscus de Iustinopoli hic confinatus possit stare in Foroiulii per II menses.

Iohannes de Flori conestabilis cassatus restituatur ut prius.

S. I. — V. 8.

1317 — 19.

Fatius Zupparius, non obstante consilio de Ystrianis possit Iustinopolis esse ad soldum si videbitur potestati.

S. I. — V. 102.

1317 — 19.

Laņcelotus frater et filius recipiantur ad soldum pedestrem in Iustinopoli, si alique poste vacant.

S. I. — V. 140.

1317 — 19.

Liusinus et Almericus Bertaldini (de Iustinopolis) sint a confinibus absoluti.

S. I. — V. 151.

1317 — 19.

Iohannes et Gabriel Bono veneti habitantes quandoque Iustinopolis pro mercato absolvantur a factionibus Iustinopolis et faciant hic ut alii cives.

S. I. — V. 153.

1317 — 19.

Bernardus q. Gabrielis de Iustinopoli possit habere et tenere quandam suam canipam.

S. I. — V. 158.

1317 — 19.

Franciscus q. Odorici de Iustinopoli possit redire.

S. I. — V. 183.

1317 — 19.

Iohannis filius Vitalis de Roma, qui fuit iudeus accipiatur ad soldum equestrem in Iustinopoli.

S. I. — VII. 19, 31.

1317 — 19.

Tisius Lugnanus de Iustinopoli absolvatur a confinibus.

S. I. — VII. 34.

1317 — 19.

Fiat cava in circuitu castris et terre Iustinopolis ubi est palus et putei castris aptentur.

S. I. — V. 49.

1317 — 19.

Artuicus de Spalato confinatus hic possit redire Iustinopolim.

S. I. — V. 73-74.

1317 — 19.

Potestas Iustinopolis mutuet illis XV, qui habent equos insufficientes libr. XXX gross. sibi datas ut recuperent equos et dent pleçariam.

Casset insufficientes equos.

S. I. — V. 74.

1317 — 19.

De equis mercatorum de masnata pedestri de soldaderiis campanilis, de armis, de barchis custodie in Iustinopoli.

S. I. — V. 77.

1317 — 19.

Bernardus Nardi restituatur ad soldum cum una posta.

S. I. — V. 91.

1317 — 19.

Iohannes Minio habeat in Iustinopoli soldum V gross. in mense.

N. 108.

1320 6 ianuarii.

Mag. Iohannes not. qui fuit notarius Potestatis Montone possit esse not. ser Federici Cornario nunc ituri Potestatis.

Fr. 20.

1320 13 ianuarii.

Potestas eligendus et iturus Parentium recedat infra XV dies postquam promiserit.

N. 109 e Fr. 30.v

1320 17 ianuarii.

Potestas Parentii nunc fiendus habeat libr. den. CC de salario de Com. Ven. in anno, pro hoc anno tantum, ultra illud quod habere consuevit; conditione quod habeat secum socium cum beneplacito d. ducis, Consil. et Capitem XL qui socius ponatur ad bussolos inter eos et habeat duas partes congregatorum: teneat etiam famulum ultra illos, quos habere consuevit, et possit III mensibus continuis in anno ire et stare in Istria, dimittendo suum socium Parentii cum parte sue familie et det eidem socio libr. C parv. de salario in anno. Commitatur Potestatibus Parentii quod non permittant aliquo modo aliquod corpus sepeliri in dicta civitate nec citra archas versus ipsam civitatem.

N. 111.

1320 22 ianuarii.

Fiat gratia Hermachore de Umago pro quadam levi causa condemnato in sold. C per n. v. ser Paulum Faletro Potestatem Umagi et forbannito sub pena quod incideretur ei lingua, quod absolvatur a pena corporali, sed solvat pecuniam.

N. 115.

1320 22 februarii.

Ariento f. Iohannis de Murano detur Port. Taiamenti per II annos cum si eo fuerit hucusque.

N. 115.

1320 23 februarii.

Veneto Gallo et Marcoardo Vitali ambax. Potest. et Com. Pirani fiat gratia quod pro reparacione lobie dicte Com. et palatii extrahant de Veneciis sine dacio lignamen sold. XL gross. et IV mill. cupporum.

N. 115.v

1320 26 februarii.

Gratia fratri Flabiano ministro fratrum per unione (?) Slavonie quod conducat Piranum pro eorum dormitorio construendo lignamen sine datio.

N. 116.v

1320 6 martii.

Licentia Comuni Iustinopolis deferendi illuc pro laborerio Terre MD petras coctas cum datio.

Fr. 34.

1320 15 martii.

Ad supplicationem Comunis et hominum Parentii propter paupertatem hominum dicte terre in qua multissimi mortui sunt et moriuntur ex corruptione aeris ipsius terre, concedatur eidem Comuni quod de XX equis, quos tenent pro Paysanatico deminuantur VIII, ut sublevantur in aliquo a tanto gravamine et expensis.

Insuper quia Com. Parentii solvebat omni anno libr. LXV parv. pro domibus capitanei et stipendiariorum Paysanatici et imo capitaneus illuc vadat, et si venit modicum stet, non

astringetur Com. Parentii decetero solvere dictum futrum pro toto anno nec tenere domos paratas per totum annum sed quoties illuc venerit capitaneus, assignetur ei domus opportuna pro eo et stipendiariis eius.

N. 118.v

1320 25 martii.

Marcus Ursus S. Vitalis sit adhuc per annum extimator in Grado.

N. 119.v

1320 3 aprilis.

Iohanni Taiapetra s. Severi, compaciendo eidem de infortunio quod sibi hoc anno incurrit de II suis maranis uno caricato lignis alio lapidum de Istria, qui tempestate maris veniendo Venetias in mari fuerunt dirupti et perdit, et familiam suam et tres suas filias maritandas valeat sustentare, fiat gratia quod extrahere possit de Aquilea salmas M frumenti.

N. 119.

1320 3 aprilis.

Ser Marinus Michael Potestas Insule possit exire domum non habendo salarium.

Ser Marinus Bembo electus Potestas Insule hebeat terminum recedendi.

Fr. 35.v

1320 29 aprilis.

Cum homines et Com. Pirani acceperint mutuo a n. v. Marsilio de Cervara de Padua libr IX millia den. gross. ad terminum annorum et promiserint restituere eas in IV terminis cum prode, prout in instrumento scripto manu Andree Dotto Cancellarii et plebani S. Marine, et pro predictis Com. Ven. se pleçium substituit, addatur in commissione Potestatis Pirani quod teneatur singulis terminis compellere homines et Com. Pirani ad reddendum quantitatem pecunie.

N. 123 et Fr. 37.

1320 22 mai.

Elongetur terminus ser Angelo Baoçi (Baroçi?) electo Consuli Pole, eundi ad consulatum usque ad S. Petrum.

N. 126

1320 5 iunii.

Ser Petrus Geno Comes Gradi sit absolutus de veniendo Venetias ad faciendas rationes cum suo precessore, quas hic faciet aliquis suorum.

Fr. 41.

1320 5 iunii.

Iniungatur in commissione Comitum Gradi quod possint facere aliquas minutas expensas solitas fieri per predecesores, que ascendunt in annum libr. XXII parvorum et si ultra ex penderent non possint recipi in suis rationibus.

N. 127.

1320 19 iunii.

Cum n. v. Iohanninus de Canali sit pro suis bene meritis de gratia factus castellanus Belfortis per II annos, detur ei nunc salarium anni integri.

Fr. 42.v

1320 24 iunii.

Potestat Iustinopolis eligendus, eligatur per IV manus etc: et est captum per V conciliariis, XXVI de XL, et duas partes M. C.

N. 128.

1320 29 iunii.

Cum ser Angelus Baoçi sit electus consul Pole et timeat non posse ibi sanus permanere propter corruptionem aeris, fiat gratia ei quod loco consulatus Pole habeat lignum Riperie per menses VI ad complementum Donati Faletro.

Fr. 43.v

1320 1 iulii.

Electio rectoris Arbi fiat per IV manus sicut facta pridie fuit electio Potestatis Iustinopolis.

N. 128.v

1320 22 iulii.

Marcus Trivixano de Ven. habitator Iustinopolis possit conduci facere illuc pro suo laborerio milliaria X lapidum coctorum et quartam calcis cum datio.

Iacobus Thealdini possit gratia conducere Iustinopolim star. C fabe veteris quam non potuit expedire Venetiis propter eius vetustatem.

N. 129.

1320 22 iulii.

Andreolus Fuscarenò consul Pole possit venire Venetias sine salario.

Ser Perinus Barbadico vicedominus Aquilegie possit venire Venetias per unum mensem dimittendo, loco sui, Michaelietum filium.

Fr. 44.^v

1320 24 iulii.

Addatur in commissione consiliariorum Iustinopolis quod nullo modo possint exire civitatem eandem sine licentiam Potestatis.

N. 130.

1320 25 iulii.

Gratia Marco Impeça bechario pro tribus bestiis quas conduxit ad bechariam et occiderat in Parencio.

Fr. 45.

1320 29 iulii

Comes Gradi possit expendere pro complemento murorum Gradi usque ad libr. IV gross. de introitu Com. Ven., qui ibi recipitur.

Fr. 45.^v

1320 31 iulii.

Elongetur terminus nob. v. Petro Corario, electo Potestati Pirani, eundi ad suum regimen ad XV dies.

N. 131.^v

1320 2 augusti.

Gratia n. v. Nicolao Savonerio Potestati Pirani quod completo termino sui regiminis sit absolutus ita ut possit recedere non obstante quod successor illuc non applicuerit.

N. 131.^v

1320 3 augusti.

Restituantur gratia Matheo de Maiorica de Pirano segetes III riboli, que fuerunt circa amph. XII et dimidium.

N. 132.v

1320 19 augusti.

Elongetur terminus eundi nob. v. Petro Corario ituro Potestati Pirani, usque ad I diem septembris, occasione infirmitatis fratris sui.

N. 132.v et Fr. 47.

1320 19 augusti.

Commitatur officialibus Rationum de extra quod recipiant rationes Bompledi Grisoni olim castellani Belfortis et rationes castellanorum futurorum.

N. 132.v

1320 19 augusti.

Nob. v. Nasinguerra de Castro Pole habeat licentiam conducendi Polam pro laborerio sue domus milliaria XXV lapidum coctorum, cum dacio.

N. 133.

1320 23 augusti.

Com. Iustinopolis possit gratia extrahere de Aquilea star. IV millia frumenti pro usu dicte terre.

N. 134.v

1320 11 septembris.

Fiat gratia Lombarde relicte et soli commissarie Nicolai Signolo, qui tempore guerre Triesti multa damna passus est, quod possit extrahere de Foroiulio star II millia surgii pro sua paupertate.

N. 135.

1320 14 septembris.

Ser Andreas Contareno electus consiliarius Iustinopolis gratia absolvatur a dicto regimine.

Fr. 50.v

1320 16 septembris.

Quedam barcha caricata frumento que venit Piranum et cui Capitaneus Riparie precepit quod veniat Venetias, remaneat ibi pro usu et necessitate hominum Pirani, sicut requisiverunt.

N. 136.

1320 2 octobris.

Quidam de Pirano nominatus Sorcellus quem posuit in carcere nob. v. Nicolaus Savonario Potestas olim Pirani, occasione unius condemnatione sold. XL gross. relaxetur, solvendo sold. XX.

N. 136 et Fr. 52.v

1320 8 octobris.

Nob. v. ser Gabriel Barbadico electus Comes Gradi qui tenebatur infra unum mensem redire Venetias et recipere rationes sui precessoris, sit absolutus propter tempus hyemis ab ipsa via et mittat quaternos rationum et faciat fieri rationes per suum propinquum cum aliquo ex propinquis dicti predecessoris, sicut factum fuit alias in simili casu.

N. 137.

1320 14 octobris.

Occasione mali temporis, quod est, elongetur terminus eundi ser Gabriel Barbadico Comiti Gradi, et ser Francisco de Meço ituro in Consiliariam Iustinopolis.

N. 138 et Fr. 53.

1320 30 octobris.

Ser Andreolus Bono Potestas Emonie habeat terminum eundi ad regimen usque ad medium mensem decembris.

N. 138.

1320 2 novembris.

Gratia Iohanni ab Arctuso de Pirano cui accepta fuerunt II amphoras et dimidia ribolii per iustitios veteres.

N. 138^v et Fr. 54.

1320 9 novembris.

Potestas Parentii qui debet fieri, fiat cum salario familia et conditionibus quibus fuit ser Nazarius Foscareno.

N. 138.v

1320 9 novembris.

Marcus Bellegno qui est portulanus ad portum S. Martini de Iustinopoli possit habere unum puerum coadiutorem qui sit pro armis et placeat Potestati.

N. 138^v et Fr. 54

1320 9 novembris.

Potestas Parentii fiendus, eat infra XV dies.

N. 139 et Fr. 55.

1320 23 novembris.

Ser Marcus Lauredano Capitaneus Paysanatici possit retinere secum in regimine notarium qui fuit cum suo precessore.

N. 139.

1320 23 novembris.

Ser Perinus Barbadico vicedominus Aquilegie qui venit Venetias occasione infirmitatis possit exire domum et stare Venetiis ad unum mensem.

N. 139.^v

1320 27 novembris.

Fiat gratia ser Nicolao Bredani quod staria circa CC frumenti veteris de Apulia quasi putridi possit de Venetiis conducere in Istriam.

N. 140.

1320 30 novembris.

Terminus ser Marci Lauredano Capit. Paisanatici, cundi prorogatur.

N. 140^v et Fr. 55.^v

1320 21 decembris.

Potestas Insule eligendus eat infra XV dies.

S. I.-VI. 38.

1320 — 21.

Thomas Çane sit portulanus ad portam Buçardagam (Iustinopolis) biennio.

S. I.-VI. 39.

Domus de novo (Iustinopolis) hedificata per Laurentium Calderucio non possit sibi accipi.

Gradus VI. 39.

1320 — 21.

Comes Gradi faciat extimari vinum cum maciis vel meliori modo.

S. I. - VI 90.

1320 — 21.

Confinati Iustinopolis, quando de licentia nostra vadunt in Ystriam vel alio, non habeant elymosinam que datur eis, sed solum residentes.

S. I. — VI 99.

1320.

Iudices mittendi pro questionibus Insule et Pyrani sint duo, habeant libr. III gross. si factum compleverint.

S. I. — VI, 39.

Bertucius filius Laurencii Calderarii habeat una suorum domorum pro sua habitatione.

S. I. — VI. 104.

Petrus Bono S. Georgii habitator Iustinopolis non habeat soldum in Iustinopoli.

S. I. — VI. 121.

Henrighetus de Valle cassatus a soldo Iustinopolis per d. Ioh. de Molino restituatur ad soldum, eo faciente remissionem de sold. XLV grossorum.

C. I. — VI. 140.

Livisinus de Iustinopolis et Almericus de Bertaldino sint a confinio absoluti.

S. I. — VI. 74.

Scriptum fuit ser Francisco Dandulo Potestati (Iustinopolis) quod circa impositiones equorum, de quibus conqueritur Bertucius Copadella et alii, faciat quod sibi iustum videbitur et possit etiam imponere de novo.

N. 141.^v

1321 11 ianuarii.

Gratia nob. v. Petro Manolesso electo Potestati Insule quod possit stare octo diebus hic.

Concedatur notario Potestatis presentis quod remaneat cum dicto d. Petro.

N. 142.

1321 17 ianuarii.

Nob. v. Petrus Corrarior Potestas Pyrani possit venire et manere Venetias per unum mensem perdendo salarium et dimittendo personam ydoneam loco sui.

N. 142.

1321 17 ianuarii.

Gratia ser Gabriel Barbadico Comiti Gradi quod possit pro nupciis filii sui hic stare XV diebus.

N. 142.

1321 17 ianuarii.

Gratia Abbati et Conventui S. Nicolai de Litore quod pro opere sue ecclesie S. Nicolai; que est in Iustinopolis que vadit in ruinam, nisi cito reparetur, possint illuc conducere sine datio XX mill. lapidum, X mill. cupporum et quartas IV calcine cum habeatur per Pot. Iustinopolis quod bene indigeat dicta ecclesia tanta quantitate et majori rerum predictarum.

N. 143.

1321 19 februarii.

Gratia nob. v. ser Henrico Michaeli ituro Potestati Triesti quod possit pro suo usu conduci facere libere illuc modia III inter frumentum farinam et leguminum et amphoras III vini sine datio.

N. 143.^v

1321 21 februarii.

Gratia Menego Bolhemo qui caricavit in sua barcha III millia cupporum, VIII millia lapidum pro conducendo Pyranum pro ecclesia fratrorum minorum de Pirano et inventus fuit in portu Vince muratae antequam buleta esset facta.

N. 143.v

1321 21 februarii.

Gratia Marulo Ursii de Insula condemnato per Potestatem Pirani, quia percussit quendam puerum ipsum molestantem.

N. 143.v

1321 21 februarii.

Gratia vicario nob. v. ser Marini Manolesso olim Pot. Insule et aliis III de Insula condemnatos in libr. L pro quolibet per ser Nic. Tavonerio olim Pot. Pirani pro eo quod cum esset in districtu Insule interfectus quidam puer de Insula, ipsi persecuti fuerunt quendam scientem de hoc maleficium usque in districtum Pirani et captus fuit.

N. 144.v

1321 24 februarii.

Gratia Gualterio Raynaldi de S. Cassiano condemnatus quia inventus portare sine bulleta in Istriam II sacchos plenos lino et unam storiā cum stopa.

N. 148.

1321 7 aprilis.

Cum terra nostra Emonie sicut notum est et sicut expositum est nobis per Potestatem eius sit in debili statu propter parcham quantitatem gentis, que ibi remansit, ita quod expense salarii Potestatis nequit solvere more solito, in libr. D ad XXX den. pro gross. et imponere eis collectas pro dicta solucione esset causa dishabitandi ipsam terram, captum quod dicte terre ne in totum desoletur subveniatur annuatim de libr. IV gross. per nostrum Com. usque ad IV annos.

N. 149.v

1321 14 maii.

Gratia nob. v. ser Petro Corratio Potestati Pirani quod pro multis suis agendis Venetiis absolvatur a regimine.

N. 154.

1321 18 iunii.

Elongetur terminus nob. v. Catarino Venerio Pot. Umagi per unum mensem eundi illuc.

N. 154.v

1321 29 iunii.

Guido notario qui fuit anno preterito not. nob. v. ser Francisci Baduario Pot. Rubinii possit nunc esse ibi cum nob. v. ser Ioanne de. . . ituro Pot. Rubinii.

N. 159.

1321 4 augusti.

Cum Berutacius Apolonio de Pirano exposuerat quod quidam d. Iohannes de Ponta mercator in Duo Castelli misit ei barcham cum star XL frumenti de suo reddito ut ipsum venderet Pirani vel Insule, ut est consuetudo, et haberet litteram a d. Angelo Bembo tunc Capit. Pansenatici de eo ad dictas terras conducendo, sed per Capit. Riparie fuit condemnatus, absolvatur.

N. 160.v

1321 18 augusti.

Nob. vir Fantinus Superancio ituro Pot. Mugle pro usu sue familie possit conducere illuc mod. IV frumenti et IV bladi ab equis.

N. 364.v Fr. 81.

1321 27 septembris.

Potestas Parentii nunc iturus sit conditionibus qualibus fuit olim ser Rogerius Fuscarenno.

N. 164.v et Fr. 83.v

1321 19 octobris.

Commissio Potestatis Insule revocetur in tantum quod vinum de Insula possit conduci ad alias terras Ystrie pro suo usu, sicut factum fuit pro illis de Pirano. Et Potestates Insule et Pirani rescribant omni mense quantitatem vini, que sic extracta fuerit et ad quas terras portata fuerit.

N. 168.v

1321 20 decembris.

Elongetur terminus cundi ser Thome Barbadico capitaneo Pisanatici.

Nept. 170 et Fr. 86.v

1322 23 februarii

Capitaneus Riparie Ystrie fiat per electionem nunc et decetero in M. C. cum salario sold. XX gross. in mense et sit per III menses.

Nept. 175.

1322 30 martii.

Iohannes Contareno Pot. Parentii, qui citatus est per binam (?) ad Curiam ferinsecorum (?) possit venire Venetias per unum mensem dimittendo ibi vicarium; et est captum per XXX de XL.

Nept. 177.

1322 9 maii.

Gratia Dominico de Marano quod restituatur ei suum maranum intromissum pro uno carico lapidum de Istria per eum conducto Maranum pro suo laborerio domus.

Nept. 177.

1322 9 maii.

Elongetur terminus gratia ser Stephano Magno de staria MD. bladi minuti de Paduana conducendi in Istriam et Sclavoniam.

Nept 179.

1322 25 maii.

Ser Franciscus Baduario electo Pot. Umagi occasione gravis infirmitatis absolvatur a regimine.

Nept. 180.v

1322 3 iulii.

Cum in commissione Vicedomini Aquilegie contineatur quod Vicedominus possit pro sua sanitate ire ad standum extra Aquilegiam, in qua terra voluerit de Foroiulio IV menses in anno et nob. v. ser Raynerius Premarino vicedominus timeat ire ad terras predictas Foroiulii propter malas conditiones partium illarum, captum quod per III menses, loco IV, stet in Grado.

Nept. 182.

1322 8 iulii.

Gratia Philippo de Mugla quod restituantur ei amphoras circa V ribolii intromissi per iusticiarios dicentes quod fuerat afaitatum.

Nept. 182.

1322 8 iulii.

Gratia Iohannino Buffo de Clugia habitatori Ven. quod restituantur sibi V mill. cupporum et barca cum C alei sibi accepta in partibus Istrie.

Item Egidio Cariola de Clugia.

Nept. 184.

1322 22 iulii.

Gratia Nicolao Taiapetra S. Mauricii qui pridie perdidit suum maranum cum quo serviebat litori adducendo lapides de Istria quod pro fatiando alio marano mutuentur sibi libr. XII gross, conditione quod solvat eas conducendo per VI annos lapides ad littus.

Nept. 184.v

1322 22 iulii.

Licentia nob. v. Andreolo Contareno electo consiliario Crete quod habeat Potestariam Parentii pro uno anno per incambium Consiliarie, conditione qua fuit ser Iohannes Contareno, qui modo est ibi.

Nept. 186.v

1322 7 augusti.

Ser Raynerius Permarino viced. Aquilegie possit venire Venecias et per tempus quod sibi concessum est stare extra partes Aquilegie.

Nept. 186.v

1322 17 augusti.

Gratia Comuni Rubinii quod pro reparatione palatii et habitationis Potestatis et pro reparatione ecclesie S. Eufemie dicti loci possint conducere sine dacio tabullas CCXX de taiola, XXV trabes, C çauronos, V mill. de cuppis et V mill. lapidum coctorum.

Fr. 95.

1322 18 augusti.

Potestas iturus Parentium sit conditionibus quibus fuit ser Iohannes Contareno qui nunc fuit ibi Potestas.

Nept. 188.

1322 19 augusti.

Ser Nicolaus Marango extimator in Grado habeat salarium de anno futuro, dando pleçariam de restituendo.

Nept. 188.

1322 19 augusti.

Gratia Nicolao habitatori Pole, qui pridie accepit bulletam de certa quantitate speciarie et merçarie, et de doçenis XV cultelinorum et de façolis parvi valoris non acceperat bulletam.

Nept. 189.

1322 19 augusti.

Gratia Andree Capello S. Symeonis de datio ribolii quod recuperavit a naufragio quod passus fuit supra Caprulis.

De denariis condemnationis et refusurarum stipendiariorum Iustinopolis concedatur mutuo libr. IV gross. Petrucio de Novis et Novo eius filio stipendiariis equestribus.

Nept. 190.

1322 19 augusti.

Gratia Marino de Murano cui intromissi sunt duo burchi onerati frumenti et sale per contrebannos, quos mittebat cum litteris ad partes Aquilegie eo quod inventa fuit in eo certa quantitas candellarum de sepo parvi valoris absque littera.

Nept. 190.^v

1322 26 augusti.

Ser Marcus Storlado comes Gradi possit hic stare occasione sue infirmitatis, usque ad medium septembrem.

Nept. 190.v

1322 28 augusti.

Absolvatur Franciscus de Rena qui caricavit in una barcha star. XX circa ciceris conducenda in Ystriam.

Nept. 191.

1322 29 augusti.

Potestas iturus Parencium sit cum salario et condicionibus, quibus fuit ser Iohannes Contareno nunc Potestas.

Nept. 186. et Fr. 95.v

1322 30 augusti.

Comes Gradi possit expendere de pecunia Com. Ven. usque ad sold XX gross. pro cooperiando Palatium Gradi et alio laborerio ipsius necessario.

Nept. 191.v

1322 9 septembris.

Gratia nob. v. ser Bertucio Polani Pot. Rubinii quod propter eius infirmitatem absolvatur a dicto regimine.

Nept. 192.

1322 18 septembris.

Gratia star. II mill. surgit de Foroiulii facta d.^c Lombarde Signolo elongetur.

Nept. 193.

1322 18 septembris.

Licentia ser Marco Storlato Comiti Gradi standi hic occasione infirmitatis usque ad medium octobrem.

Nept. 193 et Fr. 96.

1322 18 septembris.

Elongetur terminus nob. v. ser Petro Barbadico electo Potestati Parentii cundi ad regimen usque ad VIII dies.

Nept. 193 et Fr. 96.v

1322 23 (18?) septembris.

Girardus Çaparello mittatur cum ligno Riparie Istrie Ragusium cum paga lignorum culfi per totum mensem Octobris

et denarii dicte page ipse Girardus accipiat, et sint scilicet lib. CL gross. denariis missis d. Maino Mauroceno Comiti Ragusii pro facto Baiamontis proditoris: residuam adducat in reditu lignum predictum.

Capitaneus Culfi stet per totum octobrem ad custodiam.

Nept. 194 et Fr. 97.

1322 10 septembris.

Cum consilium captum a. 1288 et positum in commissione Potestatis Iustinopolis sc. quod non possit accipere soldatum loco alicuius deficientis sine licentia Solutorum de supra relationibus Istrie, quo tempore stabat unus Solutor in Istria et postquam ibi non fuit Solutor, et Potestates semper accipiant soldados loco deficientium, captum quod capitulum predictum revocetur.

Nept. 195.

1322 7 octobris.

Ser Marcus Venerio iturus Consiliarius Iustinopolis, possit conducere equum quem emit pro libr. III gross.

Nept. 196.v

1322 9 octobris.

Gratia frumenti Apulie Oraphine uxori q. Marini Gambele qui mortuus fuit in partibus Quarnarii et spoliatus pluribus bonis suis ad valorem libr. XXXVII gross. navigando cum barcha per dictas partes; pro sustentatione eius et IV orphanorum suorum.

Fr. 99.

1322 16 octobris.

Elongetur terminis nob. v. Rafael de Mugla electo Potestati Rubinii eundi ad regimen usque ad XV dies post alium terminum sibi datum.

Nept. 196 v et Fr. 99.

1322 16 octobris.

Comes Gradi iturus possit dimittere pro se aliquem suum propinquum, qui recipiat rationes a suo precessore.

Nept. 196.v

1322 10 octobris.

Elongetur terminus eundi nob. v. Raphaeli de Mugla electo Pot. Rubinii.

Nept. 199.

1322 14 novembris.

Elongetur terminus eundi nob. v. d. Francisco Dandulo ituro Capitano Paysanatici ad Kal. marcii.

Nept. 200.v

1322 14 decembris.

Gratia nob. v. Thome Barbadico Pot. S. Laurentii et Capit. Paysanatici quod pro suis agendis absolvatur a dicto regimine, dimittendo loco sui personam que placeat dominationi.

Nept. 201.

1322 18 decembris.

Concedatur Marco Selvo Pot. Humagi licentia veniendi et standi per XV dies.

(Continua).





PERGAMENE

dell'Archivio di Classe in Ravenna, riguardanti il Monastero di S. Maria (del Canneto) e di S. Andrea apostolo, nell'Isola di Serra, in Pola

(Cont. vedi vol. XI, fasc. 3.^o e 4.^o)

Anno 1182, 24 maggio.

Rainerio Priore della Chiesa di S. Maria in porto, col consenso dei Fratelli della stessa Chiesa, concede per contratto, o patto, a Martino Abate del Monastero di S. Adelberto, ed ai suoi successori, la metà di una Cappella, intitolata a S. Maria in Fabriaco, con tutte le offerte dei vivi e dei morti, e con tutto ciò che appartiene alla di lei integrità. Concede inoltre al suddetto Abate ciò che detiene nel predetto fondo di Fabriaco maggiore, e minore, e ciò che ha nel fondo di decimello, di casa maggiore, e di casa Gualandi, ed altrove, fra cui un fondo che si denomina Sambucita maggiore e minore. Concede ancora tutto ciò che ha il detto Abate di diritto dei Monasteri di S. Maria di Cerito, e di S. Andrea nell'Isola di Serra nelle parti dell'Istria, e che gli fu concesso da Sippoto Abate col consenso di Papa Anastasio, e di Rodolfo Vescovo Polense, e di altri Chierici, come si deduce da carta relativa.

Tutte le suddette terre, vigne, campi, selve, arbusti, alberi ecc. sono situati nel Territorio Faentino, nella plebe di S. Pietro fra le selve, e saranno da aversi, tenersi e possederli per lo spazio di ottanta anni dal giorno del contratto, verso corresponsione annua di dodici denari di Lucca, facendosi eccezione però della predetta cappella; ed a titolo di «calceario» si dovranno poi sborsare dieci libbre di denaro di Lucca nel tempo della rinnovazione.

Die vigesimo quarto mensis madii. Indictione quinta decima . in suburbio rauenne . in mense . in mansione sancti lohannis marmorati.

Ego dominus Rainerius prior ecclesie sancte Marie in porta cum consensu fratrum meorum eiusdem ecclesie facio contractum pacti . tibi domino Martino Abbati monasterii sancti Adelberti pro te tuisque fratribus . et successoribus . predicti Monasterii. Idest medietatem de una capella que uocatur sancta Maria in fabriaco cum omnibus oblacionibus uiuorum et mortuorum . et omnibus ad ipsam integritatem plebe que est posita in fundo de fabriaco. Et similiter concedo tibi tuisque fratribus . et succesoribus. Id quod habetis in predicto fundo fabriaco maiore et minore . et in fundo qui uocatur cipulinus maior ac minor . et mansum unum integrum positum in fundo decimelli . et concedo uobis quod habetis et detinetis in fundo qui uocatur casa maior . et casa gualandi . et in fundo qui uocatur armentaria . et in fundo qui uocatur donicallia . et in fundo qui uocatur casalgodo . et in fundo qui uocatur sanbusita maiore et minore.

Et insuper quicquid habetis de iure monasterium sancte Marie de cerito et sancti Andree de Insula serra . de partibus Istrie que nobis concessit Syppotus Abbas cum consensu domini Anastasii pape . et Rodulfi polensis episcopi . et aliorum clericorum sicut in carta exinde facta continetur . hec omnia cum terris uineis campis siluis arbustis arboribus et cum omnibus eisdem . pertinentibus constituta territorio faentino . plebe sancti petri intra siluas . habendum tenendum possidendum. In annis aduenientibus octoaginta a die dicta (et) pensio pro omnibus predictis possessionibus . duodecim denariorum lucensium excepto pro predicta capella.

Pro calceario decem libras denariorum lucensium in *tempore* renouationis . . . auctorizare pena duas libras auri . . .

Iohannes de guasscone caussidicus . presbyter bonus/filius . presbyter Ugo. Iohannes de bonaldo . Cincius . Iohannes . Iohannes de Seuerio . truncolus . boni filius de aldo . Iohannes de foronpopuli . phylippus . Ugolinus conuentus . Siluertus ad omnia suprascripta domini Iohannis inuestitoris.

Anno 1212, 18 ottobre.

Leone Priore della Canonica di S. Maria in Porto concede ad Alessandro, che chiede in enfiteusi per sè, e pei suoi figliuoli e nipoti, quattro tornature e mezza di terra, ed un vigneto, anticamente possedute da un certo Pietro « de Bunga », di diritto di S. Maria, e di S. Andrea dell' Istria colle terre, vigne, campi, arbori ecc., poste nel Territorio Faentino, e nel plebato di S. Pietro fra le selve coi noti confini, nei quali è pure compresa la Chiesa di S. Michele. Tutti questi beni sono da tenersi, possedersi, e da migliorarsi, verso l'annua pensione di tre denari di Ravenna, pagabili nel mese di Marzo. — In seguito, morti che siano tutti gl' investiti, i beni predetti dovranno ritornare alla Canonica, la quale ne ha il diritto e la proprietà. Sotto il nome, poi, di « calceari » si dovrà corrispondere alla Canonica sunnominata dieci soldi di Ravenna.

In nomine domini . anno ab incarnatione eius Millesimo . ducesimo . duodecimo die XVIII mensis octobris . indictione XV , rauenne. Peto a te domino leone priore canonice sancte Marie in portu cum consensu fratrum tuorum . Uti mihi presenti Alexandro petitori pro me meisque filiis et nepotibus. Per enphiteusim concedis nobis. Idest quatuor tornaturas . et mediam terre et uinee quam olim detinuit petrus de bunga auus tuus iure meo sancte Marie et Sancti Andree de Istria cum terris uineis campis arbustis arboribus et cum introitu et exitu suo atque cum omnibus sibi pertinentibus constitutam in runco rosato . et in massa de nepote territorio faentino . plebe sancti petri inter siluas . a primo latere pecie posite in

runcō rosato de qua concedis nobis medietatem via percurrente a secundo egomet . a tercio . Iohannes Onfloxī . a quarto ecclesia sancti Michaelis . et Ugolini Ugonis belli omnes uestro iure . a primo latere alterius pecie posite in suprascripta massa unde concedis nobis similiter medietatem percurrente . a secundo latere egomet . uestro iure dominii superius notato petitori seu filiis et nepotibus meis diuina gracia in hac luce iusserit permanere uitam concedisti et confirmasti nobis prefatam rem . habendum tenendum possidendum defensandum meliorando . et pensionem inde vobis dare debeamus omni anno in mense martii uel infra in dicto . tres . denarios . rauenne . ita tamen ut post transitum meum meorumque filiorum . et nepotum munimine expleto quando domino placuerit tunc prefata res cum omni melioracione ibi facta deueniat dicte Canonice uestre cuius est ius et proprietas. Pro eo quia exinde do uobis nomine . calcearii decem solidos rauenne. Si quis uero partis contra hanc petitionem iuerit tunc det pars parti fidem seruanti nomine pene . XV . solidos rauenne et soluta pena hec peticio maneat firma.

testes rogati interfuerunt forte guerra . Iohannes russus . Andreas Scarito . russus . bonbullus . Ad omnia suprascripta.

Quam uero paginam petitionis ego gerardus dei gracia rauenne tabellio scripsi ut superius legitur.

Anno 1223, Febbraio, Indizione XI.

Bolla aurea, colla quale Federico II Imperatore dei Romani e Re di Sicilia, prende sotto la sua reale protezione la Chiesa, ed il Monastero di S. Maria in Porto, assieme ai Canonici che convivono nel Monastero, conferma tutti i privilegi e le immunità, che le furono conceduti dall'Augusto suo Avo Federico Imperatore, ed il possesso di tutti i beni presenti e futuri, fra i quali sono menzionati anche quelli acquistati dai Monaci, o Canonici, dall'Abate di S. Andrea nelle parti dell'Istria.

Hoc est quoddam transcriptum sumptum de autentico priuilegio sigillato cum sigillo Illustrissimi domini Friderici

secundi romanorum Imperatoris semper augusti regis Scicilie inclitissimi cuius tenor talis est.

In nomine Sancte et indiuidue trinitatis Federicus secundus diuina fauente clemencia imperator semper augustus Romanorum et Rex Scicilie Transitorii regni dignitas et imperialis potestas . ac sublimitas . ad hoc potissimum ab omni regum domino nobis concessa est . ut per uos militesque Chryxpti quos propria uoluntas propter amorem dei omnipotentis inopes facit existere . atque in presenti seculo abiectos remanere . attentius debeamus deffendere . et sub nostra imperiali protectione congruis honoribus refouere. Hoc etenim si fecerimus cum regnum terenum transeundo defecerit . celestis indeficientis regni culmina procul dubio sublimiter obtinere non anbigimus. Quo circa omnium chryxpti regnique fidelium nouerit induxtria . qualiter nos interuento et petitione venerabilis ac dilecti principis nostri Alberti Sancte magderburgensis Ecclesie Archiepiscopi tunc imperii sacri legati. Ecclesiam uidelicet sancte Marie in portu . cum omnibus suis obedienciis ad instar diue memorie avi nostri Friderici Romanorum Imperatoris Augusti quod ipsius priuilegio eidem ecclesie concesso solempniter declaratur . sub nostre auctoritatis deffensione . et imperialis dignitatis tuicione et mundiburdio suscepimus. Statuentes ut quascunque possessiones seu iura possessionum . quecumque bona in presenciarum possidet . aut in futurum largitione Imperatorum . aut Regum . concessione . pontificum principum . Marchionum . oblatione aliorum quorumlibet fidelium . seu aliis quibuslibet iustis et legitimis modis . poterit adipisci . nostra Imperiali auctoritate confirmata ac corroborata usibus memorate ecclesie in fratribus ibidem deo pro tempore famulantibus proficiant. Ex quibus quedam propriis duximus exprimenda uocabolis. Insulam scilicet in qua ipsa ecclesia . fundata est . que est iuxta litus maris ex altera insulam que est posita ultra flumen bidentis . primum latus bidens . secundum latus badalenum . tercium latus classitellus . descendes a uia que est iuxta murellos de ciuitate classis in eodem badaleno . quartum latus eadem uia usque ad portum Cesaris . quintum latus a portu Cesaris usque in bidentem . et locum qui uocatur corrigolus . cum

terris . vineis . siluis . pratis . pascuis . aquis . piscationibus
uiis . in uiis . et omnibus sibi pertinentibus. Siluam quam
habent in comitatu comaclensi . ab Episcopo et comuni terre
et quicquid aquisierunt ab Abbate Sancti Andree ex partibus
Ystrie siue in banocaballo . siue in aliis locis . et quicquid
habent apud gattulam. Quicquid eciam habent in ciuitate
Rauenne . et in eius exarchatu. Cesene . Ceruie . fauentie .
popiliensi . Liuiensi . Ariminensi . pesaurensi . fanensi . Se-
nagalliensi . et in monte de Cruce . a Federico et Guarnerio .
Marchionibus . seu ab aliis Ferrariensi . Bononiensi . man-
toano . et paduano . tam in ciuitatibus quam in earum epi-
scopatibus . seu in quibuslibet aliis locis . cum domibus .
casis terris siluis . vineis . pascuis . carectis . aquis . palu-
dibus . piscationibus . uiis . in uiis . et omnibus sibi perti-
nentibus. Addimus eciam et Imperiali beneficio perpetuo dono
concedimus ut sit libera facultas hominibus Sancte Marie in
portu omnibus temporibus de siluis medicine ligna pro resta-
uratione domorum Suarum . et necessitate ignis accipere
quocienscunque uoluerint . sine omnium hominum conditione.
Preterea concedimus et Imperiali auctoritate decernimus ut
supradicte ecclesie fratres liberam facultatem habeant a quo-
libet adipiscendi possessiones . et recuperandi . uidelicet si
possessiones quoquo modo pertinentes ab aliquo uel ab ali-
quibus iniuste detineantur . et tercio a fratribus uel ab aliis
ex nomine sepedicte ecclesie. Vel *etiam* uno peremptorio edicto
a nostro Iudice commonitus . si iusticiam facere noluerit .
liceat fratribus eiusdem ecclesie Imperiali priuilegio munitis
cum omni iusticia . et iure . nulla lege contradicente ipsas
ingredi possessiones. Insuper indulgemus et Imperiali edicto
statuimus . ut nulla prescriptio nisi centum annorum eis ap-
ponatur. Ad hec decernimus . et Imperiali lege inreuocabiliter
sancimus . vt nulli clerici nulli layci . canonice sancte Marie
in portu . neque cuiuscunque sue obediencie per se . aut per
suos aduocatos syndicos uel yconomos de cetero in quacumque
controuersia iusiurandum compellantur aliqua ratione subire .
sed nostra Imperiali lege ab omni iuramento omnes perpetuo
immunes existant non obstante lege de iure iurando edita
qua cauetur. Sacramentum calumpnie debere prestari . et non

posse remitti. Sed ipsa ecclesia cum suis obedientiis ab omni infestatione siue molestia immunis . existans . nec ciuitati . nec alicui potestati colectas . fodrum . albergariam persoluat . siue ad muniendam ciuitatem seu castrum edificandum. Sed nec pro aduentu Imperiali uel Regali uel eciam alicuius principis nulla denique grauamina alicuius occasionis obtentu senciant. Nec in tota insula in qua est ecclesia neque in toto portu persona aliqua capiatur nec res alicuius uiolenter auferatur . prout circumdatur a fluminibus. Candiano scilicet bidento Badaleno . et mari nec ipsorum litoribus nisi in mare seu a litoribus fluminum ad unum miliarium. Preterea ex nostra gratia speciali hoc indulgendum duximus fratribus antedictis . vt fructus possessionum suarum quocumque loco fuerint. Ciuitatibus . castris . uel villis . ad Ecclesiam suam uel quocumque uoluerint sine omni datione et sacramenti prestatione libere defferrant et secure . non obstante ciuitatis alicuius iurisdictione . priuilegio . uel statuto. Hec autem omnia sepedicte ecclesie . et suis obedienciis . et fratribus ibidem deo pro tempore seruientibus omni contradictione procul remota . usibus proficere eternaliter statuentes Imperiali auctoritate iubemus et sub pena centum librarum auri purissimi prohibemus. Vt nullus archiepiscopus . Episcopus . dux . marchio . Comes . uicecomes . Capitaneus . Valuassor . Consul . Rector . Set nec aliqua ciuitas . aut potestas . nullaque Regni nostri . magna seu parua persona de hiis omnibus aliquid infringere uel diminuere presumit . Sed si quis quod absit presumpserit contra Imperiali banno subiaceat . et centum libras auri purissimi componat . medietatem camere nostre . et alteram partem sepedicte ecclesie persoluat. Quod ut ratum et inconcussum omni tempore in posterum permaneat . presentem paginam sigilli nostri impressione iuximus communiri. Adhibitis testibus . quorum nomina hec sunt . Rodulfus patriarcha ierosolimitanus. Albertus tridentinus episcopus. Bernardus panormitanus Archiepiscopus . Albertus tridentinus episcopus . Bertoldus brissiensis episcopus . henricus garmasiensis episcopus. Corradus hildensemansis episcopus . Engalardus nurenbernensis episcopus. Gernandus brandeburgensis episcopus . Maynardus ymolensis episcopus . Iohannes Rex

ierosolimitanus . Robertus magister templi ierosolimitani . henricus de euersten comes. Comes Guido de modiliana . comes thadeus de carpegno . Guillelmus marchio montis ferrati . diopuldus Marchio de uobur . Comes thadeus de monte feltrano.

Hec acta sunt apud capuam . in anno dominice incarnationis . Millesimo ducentesimo uigesimo tertio . ex tercio anno Imperii eius Mense Februarii . Indictione . XI.^a

Signum domini Frederici II. Romanorum Imperatoris semper.

Scicilie

Augusti et Regis Inuictissimi

Ego Borgogninus quondam Ser Nicolai Ciuis rauenne Imperiali auctoritate Notarius constitutus in presencia Reuerendi Viri domini Bonencontri Vicarii venerabilis patris domini Rainaldi diuina gratia Archiepiscopi rauenne sedentis pro tribunali mandantis hoc transcriptum insinuari cum autentico sigillato uero sigillo Illustris domini Federici secundi romanorum Imperatoris semper Augusti... et regis Scicilie inuictissimi bullato bulla aurea pendente cum cordula sirici uiridis et sanguinei . et *in* margine unius lateris autem sculpta erat Ciuitas Roma cum litteris sic dicentibus. Roma caput mundi regit orbis frena rotundi . ab alterius uero lateris margine sculpta erat ymago Imperatoris cum literis sic dicentibus. Fridericus dei gratia Romanorum Imperator semper Augustus electus Rex Scicilie . prout in ipso autentico cum infrascriptis notariis marchio Ser Iohannis tabellionis. Francischo Ser Iohannis Chrypstiani . et Gregorio aldreuandi notarii qui subscripti sunt et passim testibus literatis infrascriptis scilicet domino Iacobo benencase Iudice Ser Fantebono notario. Filippo filio domini Iacobi predicti . et Antonio de Artusinis Notariis . vidi legi ac continue recognoui . nichil addens detraens mutans . uel minuens . propter quod mutetur . seu uitietur *substantia* siue sensus ita bona fide sine fraude transcripsi et in publicam formam redegei . et signum meum consuetum propria manu aposui . ad perpetuam rei memoriam et fidem plenariam adhibendam tanquam ipsius auctoritas cui insinuationi et transcripto . dictus dominus Bonencontrus Vicarius

dicti domini Rainaldi Archiepiscopi rauenne sedens pro tribunali in Archiepiscopatu rauenne in loco ubi ius reditur , suam et dicti domini Archiepiscopi ac Archiepiscopatus rauenne auctoritate interposuit decretum . mandans predictis notariis ut se predictae Insinuationi subscribant . possessiones suprascriptas testibus domino Iacobo Ser Fantebono . Filippo et Antonio . sub annis Domini a natiuitate eiusdem Millesimo tercentesimo undecimo . Indictione nona . die XXII^o . mensis Aprilis . in Archiepiscopatu rauenne . Tempore pontificatus sanctissimi patris domini Clementis pape. Quinti.

Ego Marchus Ser Iohannis Tabelionis de Rauenne . Imperiali auctoritate Notarius Insinuationi huius exempli cum originali suo integro et incorupto lecti et abscultati pariter per infrascriptos Franciscum et Gregorium notarios et me coram Reuerendo viro domino Bonancontro Vicario supradicto presens fui . Et quoniam ipsum exemplum cum dicto originali suo legendo et abscultando inueni plenarie concordare et in nullo discordare quod sensus mutet uel intellectum. Ideo de mandato dicti domini Vicarii ad hoc ut eidem exemplo detur de cetero plena fides me in testem subscripsi et signum meum apposui . sub dictis annis Indictione die et loco et testibus suprascriptis presentibus.

Ego franciscus Ser Iohannis Chryxptiani notarius de rauenna Imperiali auctoritate notarius Insinuationi huius exempli cum originali suo integro et incorupto lecti et abscultati pariter per suprascriptum Marchum et Infrascriptum Gregorium Notarios et me Notarium coram Reuerendo Viro domino Bonencontro Vicario supradicto presens fui Et quia ipsum exemplum cum dicto originali suo legendo et abscultando inueni plenarie concordare et in nullo discordare quod sensum mutet uel intellectum Ideo de mandato dicti domini Vicarii ad hoc ut dicto exemplo detur de cetero plena fides me in testem subscripsi . et signum apposui sub dictis annis Indictione die et loco et testibus suprascriptis presentibus:.

Et Ego Gregorius . filius quondam Aldreuandi Magistri Blundi Imperiali auctoritate Iudex ordinarius et notarius. Insinuationi huius exempli cum orriginali suo integro et incorupto lecti et abscultati pariter per suprascriptos Marchum et

Franciscum Notarios et me Notarium coram Reuerendo Vicario supradicto presens fui. Et quia ipsum exemplum cum dicto originali suo legendo et abscultando inueni plenarie concordare et in nullo discordare quod sensum mutet uel intellectum. Ideo de mandato dicti domini Vicarii ad hoc ut eidem exemplo detur de cetero plena fides me in testem subscripsi . et signum proprium apposui sub dictis annis. Indictione die et loco et testibus suprascriptis presentibus.

Anno 1223,

Nota delle pensioni ricevute da Giovanni Abbate del Monastero di S. Maria e S. Andrea Apostolo nell' Isola di Serra.

Ego Iohannes presbyter atque Abbas Monasterii Sancte Marie et Sancti Andree apostoli in insula Serra accipi in presenti a te Abbate de sancto uitali dinarios LXII . pro indictione VIII. Aldus tabellius dinarios IIII , bonizo fabro dinarios VIII . heredes albo dinarios XII . bonito de grimaldo pro se et pro suis dinarios VIII. Grimizo quondam qui uocatur de lolio dinarios VI. Dominicus de leone dinarios II. Iohannes de Stephano denarios II . faentia dinarios I pio dinarios III. Martinus de sexto dinarios VIII. Romaldus dinarios IIII. Vbertus filius Iohannis de Ubertis . dinarios III. Liucius filius condam enrici dinarios VI. Michahel medicus dinarios . II . Ugo filio *singiro* de constantino dinarios I . filius severo dinarios VI . martinus de stephano dinarios II . Ar us de reda dinarios III. Iohannes teophilus dinarios IIII. Michahel dinarios I . I . Gvisla dinarios II . bal A cum filiis suis dinarios c. I . liucius pensator dinarios V . Sancta Maria que uocator in pomposia dinarios . VII. *de rag i neri* dinarios IIII . honesto dinarios III . soror eius dinarios III. Artizono cum consortibus *suis* dinarios II. Sancta Maria in Creso dinarios II. Tethaldo cum fratribus suis dinarios XXIII . et duo mod o dinarios III timo forat Iohannes Rusticus filius *San cio* dinarios VII . Iohannes Magafredo dinarios II . tebaldu dinarios II. Vguozonor de stephanus . tabellius dinarios X. Martinus de

benedicta dinarios III. Axo de budrio dinarios II. Artixono dinarios II. Albertus filius Iohannis de Alberto dinarios IIII. Gerardo besantio dinarios . I. Azo de guido denarios . II. Rocio cum consortibus suis dinarios II. . . .

Et Ego Iohannes Abbas Monasterii Sancte Marie et Sancti Andree Apostoli accepi pensionem pro indictione X. dominicus de leone dinarios II. Guido de Casamarxi dinarios II. Iohannes et ineldruda dinarios II. V Abbas de Sancto uitali dinarios XII. Aldus tabellius denarios IIII. bonixo fabro dinarios IIII. Martinus de presbitero gerardo denarios VI. Rusticus filius uitalis detericio dinarios VI. Martinus de benedicta dinarios III. Romaldus filius quondam romaldi . dinarios III. Iohannes de stephanus dinarios II. Bona domna et nepotibus eius dinarios III. Sancta Maria que uocatur in palazolo dinarios IIII. Tobaldus dinarios II. petrus de ferro dinarios IIII. Martinus de stephano dinarios II. Iohannes de Marina dinarios II. honesto dinarios III. Soror eius dinarios III. — Liucius filius quondam enrici dinarios . VI. dominicus caualla dinarios XII. bonixo de grimaldo pro se et pro suis dinarios VIII. Archipresbiter Adam dinarios IIII. petrus de anna dinarios III. Vquo de *finchino* et fratri suo dinarios II. *d(Pro)* Sancta Maria que uocatur in pomposia dinarios VIII. (*p*) Abbas de fossa dinarios VI. Grimixo qui uocatur de luonone dinarios VI. . . .

Anno 1223, 1 luglio.

Altra ricevuta del suddetto Abbate di pensioni arretrate, pagate dal Priore della Chiesa di S. Maria in Porto.

In nomine domini anno ab Incarnacione eius Millesimo . CC . XXIII . die primo mensis iulii indictione . XV . rauenne. Ego dominus Iohannes Abbas Monasterii sancte Marie et sancti Andree in istriensis partibus confiteor me accepisse nomine dicti Monasterii mei pensionem *atte* presente domino Matheo priore canonice sancte Marie in portu ravenne retentam a uobis . dicto monasterio meo . per triginta annos preteritos . scilicet . quinquaginta *solidos* denariorum rauenne .

pro omnibus possessionibus quas dicta canonica tua detinet iure prefati monasterii mei . In raffanaria . et in runco doplo . et aliis diuersis locis et fundis territorio rauenne . et fauentie plebe sancti petri inter siluas . et aliis plebibus . et territorijs vestris pro me meisque successoribus . facio finem definicionem refutationem . et pactum de non petendo tibi prefato priori tuisque successoribus in perpetuum de pensione instrumenti . a meis antecessoribus . tuis antecessoribus facti . si de pena aliqua . pro ipsa pensione a vobis retenta nobis in aliquo tenebamus nel teneri poteritis ipsam penam vobis penitis remitto et relaxo . Item similiter confiteor me accepisse pensionem suprascripto monasterio meo a te dicto priore soluendo pro ipsa canonica tua . pro prefatis . possessionibus quas dicta ecclesia tua detinet iure dicti monasterii mei in prefatis locis et territorio et plebe alios quinquaginta . soldos denariorum rauenne . pro XL . aliis futuris annis . et si in uestro aut nostro instrumento . plus presens uel maior continentur illam penitus uobis remitto et relaxo . et his XL . annis expletis . deinde tenearis tunc . et tui successores dare mihi . et meis successoribus . nomine penssionis pro omnibus suprascriptis . possessionibus omni anno in mense marcio . tres denarios Rauenne in uenecia apud ecclesiam sancte Marie caritatis . tantum . et confiteor me accepisse a te totam dictam pecuniam et eam me expensasse in curia romana pro causa quam habeo pro ipso monasterio meo cum dominico menolo . et renuncio exceptioni remunerationis seu accepte pecunie . et incontinenter dictus prior dedit et numerauit dictam pecuniam dicto domino Abbati . et ipse Abbas promisit pro se suisque successoribus . hec omnia habere firmam et ratam.

hoc autem factum est in presencia testium ad hoc rogatorum . rainerii vgonis . medici . melioris medici atque Arenzierii . presbiteri martini . richielis successoris Abbatis . ac mei Gerardi tabellionis rauenne qui presens interfui, et insuper pactum scripsi ut superius legitur et interlineauit . annis.

Anno 1228, 5 marzo.

Il Conte Malviziano di Bagnacavallo, ed il Conte Malviziano di Castello d' Imola, chiedono in enfiteusi a Matteo Priore della Canonica di S. Maria in Porto al lido del mare di Ravenna, per sè, e pei loro figli e nipoti, diversi terreni, fra i quali anche quelli di derivazione di S. Maria di Ceredo, e di S. Andrea di Serra nelle parti dell' Istria, come si contiene il tutto nell'antico contratto enfiteotico.

In nomine domini anno ab incarnatione . Eius Millesimo CC.º XX.º octauo . tempore Gregorii pape imperatore uero domino Frederico die quinto exeunte Marzio in die prima. apud canonicam sancte Marie in portu de litore maris rauenne . petimus a te domino matheo priore ipsius canonice ordinatore de voluntate et consensu fratrum tuorum . vti nobis presentibus comiti maluisino da bagnacauallo . et comite maluizino de castello . equaliter petitoribus pro nobis nostrisque filiis et nepotibus . per petitionem Enphyteosis nobis concedis . Idest fundum vnum terre qui uocatur guarno a duobus lateribus . cuiusdam . uie publice ab alio curia que uocatur cartularese ubi edificatum est castrum bagnacaualli . a quarto uia da flumine que petit per braidas comitum . tum concedis nobis eodem modo fundum vnum qui uocatur salinbiceus . et quandam contradam que uocatur abbatissa . et vtrida . cum suis pertinentiis ex una parte . via que est inter ipsam abbatissam . et curtem greecam . usque ad *tribum* Sancti Blasii . a parte inferiori . monasterium Sancti laurencii et monasterium sancte Marie in cosmedin . a parte superiori..... nos *metipsi* iure uestre ecclesie . a quarto flumen hec omnia nobis integraliter concedis et ea que infra hoc *later* continentur . cum terris . uineis . arbustis . arboribus suis pratis pascuis . siluis . et cum introitibus et exitibus eorum atque cum omnibus eius pertinentibus uel subiacentibus aliquo modo . uel iure . posita et constituta . in locis predictis, territorio et plebe . sancti petri inter siluas . Item concedis nobis eodem modo . ceretum

cum introitu et exitu suo . atque cum omnibus suis pertinentibus uel subiacentibus constitutum territorio corneliense in plebato sancte Marie de Castro ymole . ab una latere riuus . ex alio limies . ex parte superiori strata . ex latere inferiori stradella . Item similiter nobis concedis . vnam possessionem que uocatur fartulina . cum omnibus suis infra se et supra se pertinentibus positam territorio et episcopatu bononiensi ex una parte via pereurrente . ex altera riuus qui venit da Scaiuilla ex duobus aliis nos metipsi ex hereditario quondam Arardi Fantulini . que omnia nos nostrique predecessores . habuimus et detinuimus olim de iure sancte Marie de Ceredo . et sancti Andree de Serra (partibus Istriensibus) ut continetur in antica enphyteosi . hec omnia ut predictum est . cum omnibus et pertinentiis . terris uincis . arbustis . arboribus suis . pratis . pascuis . siluis . paludibus . aquis . aquiductis . ripis et inaquariis et in sculis . usis . et abusis et cum ingressibus et regressibus eorum . atque cum omnibus eis prouenientibus supra se et infra se subiacentibus . sita . in locis territorio . et plebibus predictis *dum* nobis nominatis petitoribus seu filiis et nepotibus nostris diuina gracia in hac luce iusserit permanere uitam concedis et confirmas nobis *petentibus* predictas ad habendum . tenendum . possidendum . defenxandum . restaurandum . et in omnibus meliorandum . et nostra auctoritate . *possessiones* . *procupandum* et *promouendum* sub *pensione* quam nos nostrique filii et nepotes dare debeamus iam dicte uestre ecclesie portuensi omni anno in mense marzii nel infra *inidictos* tres denarios puri argenti . uidelicet de denariis crovis rauenne nuper factis . pro eo quia exinde tibi dedimus nomine calzearii quinque soldos denariorum puri argenti . itam tamen ut per *pertam* iuxtum uestrorum nostrorumque filiorum et nepotum . expleto munimine quando domino placuerit tunc res predictae meliorate restaurate . iam dicte ecclesie portuensi . cuius est . ius . modis omnibus reuertantur. Si quis uero partis nostre contra hanc petitionem ire . uel agere seu contendere uoluerit a *die prefinitum* tempus *quod* uidelicet . superius . tunc det pars parti fidem seruanti . nomine pene . duplum calzeariam . *suprascriptorum* . qua pena soluta uel *comissa* hec peticio permaneat firma.

Quibus interfuere testes Rogati dominus Iohannes de rosa . dominus henricus orlandi . martinus russus . rubaldinus . frater matheus . Iohannes cristianus . dominicus . et Iohannes canamele.

. . . . Quam vero paginam Emphyteosis . Ego Guido imperialis notarius et rauenne tabellio scripsi et compleui . ut videlicet superius.

Anno 1267, 30 maggio.

Cristoforo Abate del Monastero di S. Michele del Monte in Pola, Procuratore, Sindaco ed Attore di Guglielmo Vescovo di Pola, rilascia ricevuta al venerabile Avancio Priore della Canonica Portuense di Ravenna, a nome del detto Vescovo, Procuratore di Marino Abate del Monastero di S. Maria « de Ceredo », di cinque soldi di Ravenna pel Censo del presente anno, e di un Bisanzio pagato per le terre che la detta Canonica detiene nel Territorio di Bagnacavallo al Monte di S. Maria « de Ceredo ».

In nomine domini nostri Iesu chixti . anno nativitatis ipsius Millesimo . ducentesimo . sexagesimo septimo . decima Indictione . die penultimo mensis Maii. In presentia mei Notarii et testium subscriptorum . Dompnus Chrystophorus Abbas Monasterii Sancti Michaelis de Monte Pole missus . Procurator . Syndicus et Actor Venerabilis patris domini Guillelmi polensis Epicopi prout continetur in quodam publico Instrumento facto manu Raynaldi sacri palacii notarii a me infrascripto notario uiso diligenter et lecto confessus et manifestus fuit se recepisse a Venerabili patre domino auancio priore canonice Sancte Marie de portu Rauenne . nomine et vice dicti domini Episcopi missi procuratoris . Syndici et actoris dompni Marini Venerabilis Abbatis Monasterii Sancte Marie de Ceredo prout continebatur *in altero instrumento* facto manu dicti Raymundi notarii . quinque solidos . de Rauenna pro in censo presentis anni pro uno bisantio quem pro terris quae tenet dicta Canonica in Territorio Bagnacavali a monte Sancte Marie de Ceredo

predicto tenetur ut dicitur soluere annuatim exceptis Renunciandis non tradite . non numerate sibi pecunie supradicte promittens per stipulacionem solemnem obligatione subnixa de predicta solutione dictum dominum priorem et eius Successores dictamque canonicam indemnes perpetuo conseruare . et non ulterius per se uel per summissam personam uel alio quoque modo ipsos ulterius impeti seu etiam causari . Actum est hoc sub parlatorio Canonice memorate . presentibus domino Rarano priore classensi . fratre Benvenuto Camerario classensi . Thosolino et daniele familiaribus dicte canonice ibi uocatis testibus et rogatis.

Ego Nicolaus de Zochis sacri Imperii notarius publicus predictis uocatis interfui et rogatus scripsi.

FINE.



GLI ESAMI DEI „PEDOTTI“ D'ISTRIA



Anzi tutto credo opportuno spiegare a dirittura il significato di « pedotta », vocabolo che per molti lettori, appunto perchè molto vecchio e caduto in disuso, può sembrare tutt'affatto nuovo. « Pedotta » null'altro significa che « pilota ». Di fatti una scrittura che ho avuto occasione di esaminare per la compilazione di questo studio dice che « l'ufficio sostenuto dal « pedotta » s'è quello di tradurre dal mar d' Istria, sin dentro i porti della Dominante li navigli sì privati che pubblici, foresti e nazionali per questo brevissimo ma altrettanto difficile tratto di mare..... ».

Ora che mi sembra di aver spiegato chi si fossero i « pedotti » d' Istria, aggiungerò qualche notizia, breve, però, sulla loro origine. Una supplica presentata al senato dai « pedotti » verso la fine del' sec. XVIII diceva che la loro « professione » risaliva fin dal sorgere della republica. Faccio notare che la parola « professione » è usata nella supplica nel senso di corporazione. Quanto si asserisce nella detta supplica non è esatto, perchè solo nel 1450 ¹⁾ essi si unirono in « professione » ed ebbero una matricola.

¹⁾ *Archivio di Stato di Venezia.* – Parte del Consiglio dei Dieci – 2 settembre 1450.

La magistratura che soprintendeva ai « pedotti » era quella dei « cattaveri » ¹⁾, i quali poi talvolta dovevano agire di conserva con i « savi agli ordini » ²⁾.

Ora che ho date queste nozioni generali intorno ai « pedotti » ed alle magistrature che ad essi erano preposte, cercherò di illustrare, del mio meglio, una pagina poco nota della storia civile di Venezia relativa agli esami che dovevano sostenere coloro che aspiravano al grado di « pedotti » o che desideravano essere promossi di categoria.

Sembrerà a qualcuno, giudicando aprioristicamente, che non valga la pena di occuparsi di tale lieve argomento, ma, davvero, io non potrò mai dividere tale opinione, poichè ho la ferma convinzione che solo illustrando con brevi monografie i singoli provvedimenti e le leggi che il governo della repubblica andava prendendo e promulgando, solo allora si potrà avere ampio e lucido il quadro della storia civile di un governo che per secoli e secoli fu modello a tanti altri. Da questo grande quadro analitico si potrà trarre quella sintesi necessaria per la filosofia della storia.

Coloro i quali vogliono il contrario, a me sembra sieno in errore, perchè non ho mai saputo che per costruire un edificio prima lo si costruisca e poi si esamini se il materiale adoperato era atto o meno all'opera; surrogiamo ai pali ed alle pietre il documento ed all'edificio una storia sintetica, ed il paragone reggerà benissimo.

Un altro scopo, poi, mi spinse ad occuparmi di questo argomento ed è quello di dimostrare una volta di più che in

¹⁾ *Cattaveri*. — Magistratura composta di tre patrizi, ed istituita nel 1280 all'oggetto d'invigilare alla preservazione e al ricuperamento degli *averi del Comune*: per legge 1355 si dichiara illegale qualsivoglia adunanza del Maggior Consiglio, cui non avesse assistito uno almeno dei Cattaveri. Successivamente furono essi incaricati di soprintendere eziandio ai piloti, alle eredità vacanti, al ricuperamento della roba trovata in mare, e d'invigilare contro l'usura degli Ebrei. — Cfr. *Mutinelli — Lessico Veneto* pag. 98. — Venezia 1851.

²⁾ I *savi agli ordini* erano cinque, scelti fra i sedici che componevano il collegio dei savi, ed erano specialmente incaricati della tutela delle cose di mare.

quell'epoca — tanto calunniata da poco patriottici scrittori che provano un'acre voluttà nel vilipenderla — cravi ancora chi pensava al progressivo benessere dello stato. Sfortuna volle che per l'altrui tradimento e più ancora per la fatalità del tempo — che tutto finisce col travolgere — gli sforzi di tanti saggi, forti, onesti ingegni andassero frustrati. Restano, però, ancora le vestigia delle benemerite opere loro, che pur non sono meno importanti di quelle che ebbero per campo i gabinetti di diplomatici, o l'aperta campagna, o l'equoreo piano marino varcato da navi portanti il leone trionfatore.

Fino dal 1526 i « cattaveri » cominciarono ad occuparsi del metodo da esaminare i « pedotti » trovando essere tale argomento di somma importanza in quanto che i magistrati esaminatori non potevano recarsi sempre, in occasione d'esami, nei singoli porti e giudicare, così, *de visu* della perizia dei candidati. Si sentì dunque la necessità di escogitare un nuovo metodo di esame che togliesse ai magistrati la noja delle trasferte e che pur desse serie garanzie contro le frodi ed i disordini che si andavano verificando ¹⁾. I decreti e le terminazioni che dal 1526 si susseguirono fino al dicembre 1783 sono uno splendido esempio del principio evolutivo di perfettibilità. Di questi provvedimenti parlerò quando mi si porgerà il destro, poichè è mia intenzione occuparmi piuttosto diffusamente della controversia insorta a proposito di questi esami nel 1783 fra i magistrati al « cattaver » ed i « savi agl'ordini ».

Una terminazione dei « cattaveri » in data 21 maggio 1624 stabiliva che coloro i quali volevano essere iscritti nell'elenco dei « pedotti » presso la magistratura, dovevano aver esercitata tal professione almeno per sette anni in qualità di « pedotti » di rispetto ²⁾ o di garzoni di qualche « pedotta ». Detta terminazione prescriveva inoltre che coloro i quali erano garzoni o « pedotti » di rispetto, dovessero iscriversi in un libro speciale

¹⁾ Cfr. Parte dei Pregadi 27 luglio 1440 e Terminazione del Magistrato al « cattaver » 21 maggio 1629. — *Arch. di Stato*.

²⁾ Il « *pedotta di rispetto* » era il « pedotta » di riserva.

presso il magistrato e stabiliva pure « per il corso d'anni sette dovessero aversi sempre esercitato in tal professione, e non altrimenti, e per sicurezza di ciò capitar dovessero li capitani in detto Ecc.^{mo} Mag.^{to} a portar in persona Fede con loro giuramento di essere stato quel tale sopra il suo bastimento nel viaggio d'Istria a Venezia, qual fede debba per il nodaro esser registrata in un libro a ciò deputato e sottoscritta da uno de S.S. E.E. ». I garzoni ed i piloti di rispetto dovevano navigare almeno due volte all'anno ed adempiere le formalità prescritte. La terminazione ordinava che nessuno potesse venir nominato « pedotta » se non aveva compiuti i 17 anni di età, e ciò si doveva provare presentando la fede di nascita.

I veri « pedotti » — trascurando quelli di riserva che non erano « pedotti » autentici — si dividevano in due categorie; « pedotti grandi » e « pedotti piccoli ». La nomina a « pedotti piccoli » avveniva dopo sette anni di tirocinio, a grandi solo dopo cinque anni dalla prima nomina e dopo aver data prova di aver esercitata la professione durante questo periodo di tempo mediante il metodo di prova usato anche dai piloti garzoni e di riserva, cioè, mediante le fedi dei capitani e dei padroni dei navigli. In forza, poi, alle terminazioni 17 febbraio 1526, 5 marzo 1533 e 22 marzo 1540 erano « irremissibilmente obbligati tutti i pedotti niuno eccettuato, portar di tempo in tempo nel med.^o Ecc.^{mo} Mag.^{to} fedi giurate di aver scandagliati li porti di Lido, Malamocco, e Chiozza due volte all'anno, con espressa dichiarazione del mese, e giorno, che fossero andati a scandagliare, quali debbano esser registrate, e sottoscritte come le altre.... per Lido e Malamocco dagl'Armiraagli, e per Chiozza dal ministro deputato. Mancando, poi, all'adempimento di così necessari requisiti non possono esser in modo alcuno provati ad alcuna ballottazione si de « Pedotti grandi » come piccoli, nè possano dalle sopradette condizioni essere dispensati, se non per via di grazia, e con li due terzi delle ballotte di questo Ecc.^{mo} Collegio al numero che sarà ridotto [*riunito*]. ».

Però, ad onta di tutte queste precauzioni, si verificarono sempre nuovi abusi e per parte dei « pedotti » e per parte dei padroni, capitani, o *parcenevoli* di barche e di navigli.

Ora si denunciavano viaggi non fatti, ora si davano attestazioni di prestato servizio, mentre il « pedotta » di rispetto o garzone era rimasto per tutto il viaggio colle mani alla cintola, oppure si davano certificati di abilità a persone perfettamente inette al mestiere. Riunitisi i « cattaveri » Alessandro Maria Vianol, Marc'Antonio Falier e Girolamo Corner ed i savì agl'ordini Giovanni Emo, Pietro Lando e Marc'Antonio Bragadin nell'anno 1705 unanimi convennero che le leggi fino allora esistenti non davano sufficienti garanzie di abilità della classe dei « pedotti » e non pervenivano a reprimere abusi e frodi, e deliberarono di sottoporre ad esami tutti coloro che aspiravano al grado di « pedotti » o che desideravano passare dalla categoria dei piccoli a quella dei grandi. Le regole per gli esami vennero fissate, la commissione esaminatrice doveva esser composta dai due ammiragli di Lido e di Malamocco, da tre « pedotti grandi » di scelta « degli Ecc.^{mi} S.S.^{ri} Cattaveri per tale effetto [*scelti*] quali sieno approbati almeno da anni cinque in su, quali debbano dar i quesiti, et interrogazioni necessarie in loro coscienza avanti l'Ecc.^{mo} Collegio di cattaver, dovendo, prima di devenir all'esame, prestar giuramento in mano di S.S. E.E. di doverli interrogar rettamente senza alcuna parzialità o collusione, e non aver notificato a quelli, che devono esser esaminati li punti sopra quali devono interrogarli..... ». come pure dopo averli interrogati dovevano nuovamente giurare sulla loro coscienza se essi erano idonei o meno ad esercitare il pilotaggio e ciò al fine che la « professione stessa s'eserciti con rettitudine e s'assicuri la vigilanza del pte Ecc.^{mo} Collegio della salvezza dei bastimenti sì pubblici che privati, cosa della maggiore, e più considerabile importanza » ¹⁾. Questa provvida disposizione che dava seria garanzia di aver buoni piloti venne confermata dal senato il 23 gennaio 1705.

Nel 1740 e nel 1742 vennero dai « cattaveri » presi altri provvedimenti ancora per evitare gli abusi tanto da parte

¹⁾ *Arch. di Stato*. Capitolare del Cattaver. Vol. V^o B. 3, carta 76 tergo.

dei « pedotti » quanto da parte dei capitani e padroni di bastimenti, ma l'astuzia che i « pedotti » mettevano nel commettere gli abusi e le frodi resero necessari nuovi provvedimenti. Gli abusi più gravi erano quelli che si verificavano negli esami, perchè ora gli esaminatori erano d'una eccessiva indulgenza, ora d'una severità grandissima e ciò a seconda degli interessi privati o di campanile che detti esaminatori avevano da sostenere.

Una riforma nel metodo d'esame, dunque, s'andava sempre più imponendo, tanto che il 15 marzo 1783, riunitisi i « cattaveri » Alvise Giustinian, Domenico Gritti ed Aurelio Venier nonchè i « savì agl'ordini Francesco Bembo, Giacomo Valaresso, Anzolo Giustinian ed Antonio Loredan, stabilirono di non far più esaminare i candidati direttamente dagli ammiragli di Lido e di Malamocco e dai tre « pedotti grandi ». Ecco le nuove regole per gli esami che la terminazione 15 marzo stabiliva ¹⁾: Fatti i proclami d'invito o *stridori* — come si dicevano allora — ed affissi nei luoghi soliti ²⁾ a Venezia, nonchè a Parenzo e a Rovigno, residenze dei « pedotti », nel giorno degli esami dovevano venire « estratti a sorte dall'urna preparata li numeri delli quesiti da farsi agl'esaminandi alla presenza » dei « cattaveri ». I numeri dei quesiti dovevano esser quattro e venivano « estratti dal maggiore d'età delli N. N. H. H. componenti la magistratura al cattaver ». La terminazione continuava disponendo che « ad ogni estrazione del numero sarà fatta la lettura del quesito a chiara ed intelligibil voce da uno delli ministri del Mag.^o al cattaver, alla presenza di questo collegio, dell'esaminando, e delli due Ammiragli di Lido e di Malamocco, e del gastaldo della professione de' pedotti d'Istria che verranno a tal effetto introdotti, e sarà tenuto l'esaminando di rispondere precisamente et adeguatamente al quesito proposto. »

« Sarà debito del fedel Nodaro del Mag.^o al cattaver di scrivere colle stesse espressioni proferite dall'esaminato le di

¹⁾ *Archiv. di Stato.* Ufficiali al Cattaver. B, 282.

²⁾ I bandi, i proclami e tutte le parti prese che dovevano esser portate a conoscenza del pubblico venivano affissi al palazzo ducale ed a Rialto.

lui risposte per rassegnarle in seguito, uscito che sia l'esaminato, colla nuova lettura delli quesiti a loro Ecc.^o.... » Dopo un accurato esame delle risposte del candidato — confrontate con quelle preparate unitamente ai quesiti dagli ammiragli e dai « pedotti » — si deveniva alla votazione e l'esaminato non poteva entrare nella classe dei « pedotti » se non aveva ottenuta « la pluralità dei voti ». Se ai magistrati, poi, fosse rimasto qualche dubbio o per imperizia tecnica nel giudicare di certe cose o perchè l'esaminato avesse data qualche risposta ambigua e non perfettamente comprensibile, allora prima di votare dovevano chiedere delucidazioni ai suddetti ammiragli ed al gastaldo dei « pedotti » « onde rimanesse assicurato » il loro voto.

Ho già accennato che unite ai quesiti v'erano le risposte relative e ciò era stato fatto allo scopo di assicurarsi che anche i « cattaveri », che non erano persone di speciale competenza, perchè ai « pedotti » essi soprintedevano solo in via morale ed amministrativa, potessero esaminare senza ricorrere direttamente ai tecnici, i quali prima avevano già loro approntata ogni cosa.

Di fatti i due ammiragli ed i « pedotti » componenti la commissione all'uopo delegata dovevano preparare 60 quesiti colle relative risposte. I magistrati confrontando i verbali d'esame estesi dal notajo del collegio colle risposte preparate, null'altro facevano che un controllo che si poteva fare da qualunque persona di mediocrissima intelligenza e che mai si fosse dedicata ad operazioni di pilotaggio nei porti dello Stato veneto. Però la trovata di questo metodo d'esami fu — per vero dire — ingegnosa assai e tale da mettere una forte diga ad ogni frode tanto da parte degli esaminandi quanto da parte degli esaminatori.

Gli ufficiali al « cattaver » inviarono questa terminazione al Doge Renier il giorno 17 marzo 1783 accompagnandola con una scrittura ¹⁾ nella quale si esponevano le ragioni che li aveva indotti a modificare la terminazione 11 settembre 1705,

¹⁾ *Arch. di Stato. Senato Mar. Filza 1199.*

chiedendo l'approvazione del senato e confidando che questa fosse per essere « analoga ai dettami d'equità e di giustizia in una materia interessante la gelosa presservazione affidata all'abilità, cognizione ed esperienza delli componenti la professione delli pedotti d' Istria. »

Il Senato trovando giustissime le modificazioni proposte dai magistrati al « cattaver » con Decreto 29 marzo 1783 ¹⁾, — pur lasciando in qualche sua parte in vigore la terminazione 1705, — decretava si ritenesse quella del 15 marzo 1783 « in ogni sua parte approvata, onde dalla sua esecuzione trarre se ne possano gli effetti contemplati a preservazione, e vantaggio della pubblica e privata navigazione. »

Le magistrature dei « cattaveri » e dei « savî agl'ordini » avevano così ottenuta quella piena vittoria che spetterebbe sempre a chi sostiene principî di equità, di onestà e di giustizia.

Com'era da prevedersi ai « pedotti » non garbò punto la terminazione del 15 marzo, e il giorno 24 aprile inviarono una supplica al Doge protestando la loro obbedienza e la loro sottomissione allè magistrature, ma anche lagnandosi dei nuovi rigori introdotti negli esami, sostenendo — non saprei con qual criterio — che il risultato di queste innovazioni sarebbe stato quello di veder la professione correre « il pericolo di annientarsi e di perire » perchè « lo studio di soggezione » non avrebbe di certo dati buoni risultati. Dopo aver asserito ciò senza aver dimostrata la ragione degli asserti, concludeva, la scrittura, dicendo che la professione dei « pedotti » sola responsabile dell'educazione e della capacità dei suoi individui — cosa davvero molto discutibile — si affidava alla pubblica clemenza al fine che alla terminazione del 15 marzo, « ne proven-gano quelle modificazioni e regolazioni che fossero credute le più conformi. . . . »

Questa supplica rimase senza risposta perchè nè senato nè magistrati volevano darsi la zappa sui piedi e mutare, prima

¹⁾ Questo decreto non si trova registrato — come dovrebbe esserlo — all'*Archivio di Stato*, nel Registro N. 241 del Senato Mar, ma si trova nella corrispondente filza N. 1199. Si comprende che per una svista non fu ricopiato nel registro.

di sperimentare, quello che avevano fatto. I « pedotti » però non si persero d'animo e poco tempo dopo ritornarono alla carica con una allegazione la quale era concepita press'a poco in questi termini: Da loro non si sarebbe di certo biasimato il metodo nuovo d'esami se esso fosse stato veramente utile, anzi avrebbero dimostrata « la più sensibile gratitudine dovuta » ed avrebbero benedetta « l'instancabile attenzione » del collegio, ma temevano piuttosto che tale innovazione potesse « riuscire una provvidenza non tendente a conseguir il sodisfacimento dei voti comuni e del buon essere della professione.

Questa volta i « pedotti » divisero la loro scrittura in otto paragrafi che credo opportuno di brevemente riassumere.

La terminazione 15 marzo non diceva se i quesiti sarebbero rimasti sempre quelli oppure se si sarebbero rinnovati ad ogni sessione d'esami, e questo punto fu il fulcro della scrittura dei « pedotti ». In fattó, essi facevano osservare in primo luogo che era facile la diffusione dei quesiti e che molti avrebbero potuto esser in grado di procurarseli e di studiarne le risposte, inconveniente, questo, che avrebbe portato « il totale abbandono delle pratiche osservazioni per il pubblico e privato servizio. » Se anche, poi, le risposte ai quesiti fossero per venire in possesso dei candidati, allora il male sarebbe divenuto ben più grave. Si osservava, poi, che molte volte le risposte dei candidati non avrebbero potuto essere conformi a quelle preparate in precedenza dalla commissione e pure la ragione avrebbe potuto esser dalla parte degli esaminati, poichè le risposte potevano facilmente variare in « rapporto alle pratiche osservazioni, dalla tortuosità del cammino marittimo, dalla profondità dell'acque, dall'innalzamento delle sabbie » cose tutte oscillanti ed incerte « a misura delle quotidiane variazioni ». La prova di questo doveva risultare anche da tutte le leggi di disciplina marittima e dalle due terminazioni del 1705 e del 1783 che stabilivano si dovessero scandagliare per quattro volte all'anno i porti e ciò per osservare « le variazioni dei fondi, e delle acque nelli porti, e nelle fuose [*canali*] ». I « pedotti » facevano anche osservare: che i quesiti « comandati da detta terminazione non avranno da esser posti in pratica, che dopo un quinquennio, così esigendo le contumacie da

farsi dai pedotti piccoli per anni cinque prima di poter concorrere a divenir pedotti della prima classe » ed allora probabilmente molti dei quesiti preparati sarebbero stati inutili date le continue variazioni del suolo marino. Ragionando colla logica poco logica dei « pedotti » le loro proteste avevano un certo aspetto di verità e di serietà, ma poi esaminando bene le premesse del sillogismo si trova che una è errata totalmente, poichè nè terminazione, nè decreto fanno cenno che i quesiti si dovessero preparare cinque anni prima e poi perchè la commissione che doveva prepararli — composta di persone tutte competenti in materia di pilotaggio — avrebbe tenuto conto di tutte le variazioni e mutamenti accennati. Del resto, poi, il decreto confermando la terminazione 15 marzo doveva avere un' applicazione immediata, poichè certamente anche nel 1783 un certo numero di « pedotti di rispetto » avrebbero potuto aver compiuti gli anni di tirocinio necessari per poter aspirare ad entrare nella categoria dei « pedotti piccoli » e qualcuno di questi avrebbe potuto aver i titoli necessari per presentarsi all' esame di promozione a « pedotti grandi ». Come ben si vede, i « pedotti » o s'erano ingannati nell' interpretazione della terminazione o di deliberato proposito cercavano d' ingarbugliare la matassa.

I « pedotti » sempre appoggiandosi alla errata premessa, che ho, più sopra, accennata, proseguirono nello svolgimento della loro allegazione dimostrando che in un certo lasso di tempo tutti i quesiti si sarebbero svolti, e che così i nuovi esaminandi avrebbero saputo su quali questioni essi vertevano ed avrebbero potuto inoltre essere facilmente edotti delle risposte che ad ogni singolo quesito si dovevano dare. Il danno derivante da tal metodo sarebbe stato grandissimo perchè se il candidato, dati gli accennati mutamenti, « rispondesse colla verità, ma difforme della risposta scritta, incontrerebbe immeritevolmente il pericolo di essere riprovato quantunque capace, e l' incapace rispondendo colla forma scritta forse acquisterebbe l' opinione di capacità, dal che si può riconoscere che non risponderebbe l' esperienza del pedotta ma la macchina del uomo ». Un altro danno sarebbe derivato dal fatto che non avendo i « pedotti grandi » più da intervenire agli esami, non

si sarebbero ormai più curati di cercar nuovi quesiti, di ampliare le nozioni loro, di stabilire nuovi confronti, di studiare le tante cause degli accidenti di mare. In fine, nel paragrafo ottavo, si diceva che quand'anche nessuno degli accennati inconvenienti fosse stato per verificarsi, pure non si avrebbe mai avuta dai magistrati la prova provata della capacità pratica dei candidati.

L'allegazione si chiudeva con una calda perorazione ai « cattaveri » ed ai « savì agl'ordini » affinchè si facessero intercessori presso il senato per ottenere la revoca del decreto 15 marzo, da loro proposto, ed il ripristino del metodo d'esami stabilito dalla terminazione del 1705.

A questo punto si verifica un fatto veramente curioso e non frequente negli annali della storia. La terminazione del 15 marzo 1783 fu combinata d'amore e d'accordo dai « savì agl'ordini » e dai « cattaveri » ed anzi furono questi che colla scrittura 17 marzo dello stesso anno trasmisero la terminazione al senato per l'approvazione, sostenendola caldamente con le parole che ho più addietro riportate; orbene in seguito a non so quali riflessi i « cattaveri » mutarono parere e si dichiararono fautori delle ragioni dei « pedotti » che erano in aperta e patente contraddizione con la terminazione da loro firmata ed appoggiata. La questione divenne subito grossa perchè i « savì agl'ordini » non trovarono nè giusto, nè logico, nè opportuno recedere dalla presa deliberazione ed anzi di fronte alla supina debolezza dei « cattaveri » si mostrarono più che mai decisi a non cedere.

I « pedotti » imbalanziti dell'appoggio dei « cattaveri » chiesero che fosse loro concesso un ascolto ¹⁾, e difatti il senato con decreto 8 maggio diede tale assenso. I « cattaveri » i « savì agl'ordini » ed il rappresentante dei « pedotti » avvocato Rodella, si riunirono il giorno 1 settembre in conferenza.

¹⁾ Quando una Terminazione veniva trovata da qualche corporazione lesiva i diritti di libertà concessi, allora veniva chiesto l'*ascolto* che altro non era che una riunione dei magistrati, che avevano proposta la Terminazione, alla quale interveniva un rappresentante della parte lesa, che sosteneva le ragioni munitanti contro le prese deliberazioni.

Il Rodella ebbe per primo la parola e difese le ragioni dei suoi patrocinati sostenendo punto per punto quanto era stato esposto nell'allegazione. Parlò poscia il « cattaver » Alvisè Giustinian il quale avvalorò quanto aveva detto il Rodella « difendendo la professione dei pedotti, magnificandone i suoi meriti, e protestando non esser mai fin allora, e fin da tanti secoli arrivate doglianze del suo esercizio, ne alcun reclamo » ¹⁾ tanto da parte di navigli nazionali quanto esteri. Questa asserzione del Giustinian non è esatta, perchè io stesso rovistando fra le carte dell'Archivio degli « ufficiali al cattaver » trovai parecchi rapporti intorno ad incagli di navi dovuti all'imperizia dei « pedotti ».

Il Giustinian continuò la difesa — non saprei con qual altro nome chiamarla — dei « pedotti » sostenendo che i giuramenti degli ammiragli e dei « pedotti » anziani dovevano essere sufficiente garanzia per le votazioni del magistrato e che, appunto com'era già stato detto, in causa delle variazioni del fondo del mare non potevano « regger sempre i proposti quesiti ». In quanto poi alla terminazione 15 marzo egli « si giustificò di averla sottoscritta distinguendo il giudice non informato, dal giudice informato, (?!) asserendo di essersi condotto a sottoscriverla perchè erangli apparsi scrupolosi timori di disordini » come il N. U. s. Giacomo Giustinian aveva resi evidenti in una scrittura colla quale eccitava i « cattaveri » a mettere un riparo a tanti disordini. Egli, Alvisè Giustinian, ampiamente dichiarava che dopo aver udite le ragioni esposte dall'avvocato Rodella, i timori « gli si sfatarono intieramente e che in coscienza si sentiva spinto a sostenere le parti dei « pedotti ». Gli altri due « cattaveri » nulla dissero in proposito, solo dichiararono di rimettersi a quanto aveva detto il Giustinian; credo valga veramente la pena di riportare il brano di verbale della conferenza che li riguarda, perchè esso dà un'idea chiara di qual razza d'imbecilli fossero codesti due magistrati: « Aurelio Venier confessò la pochezza dei suoi

¹⁾ *Arch. di Stato. Senato Mar. — Verbale dell'ascolto. Filza 1199 (inserta).*

talenti, e l'inesperienza della sua lingua, ciocchè il fè pubblicamente persuadere a rimettersi al Zustinian che precedentemente a lui parlò come il più informato della materia ».

« Domenico Gritti ut supra ».

Il savio s. Alvisè Bragadin si dichiarò subito fautore della terminazione 1783, la quale pur conservando tutti i requisiti utili e buoni di quella dell'anno 1705 non fece altro che aggiungere nuove garanzie. Dimostrò come la magistratura del « cattaver » « sottoscrisse concorde la terminazione 1783, che abbracciò l'ecitamento, et applaudì al decreto: che tutto era sforzo dei pedotti onde conservarsi nel dispotissimo [*dispotismo*] assoluto di far dipendere l'elezione dai loro maneggi » e che per togliere ogni questione intorno alle mutabilità delle coste e dei canali si avrebbe potuto « dar licenza anche a' pedotti, ed ammiragli di far alcuna delle loro ricerche agli esaminandi ».

Zuane Bolani, altro savio, si manifestò della medesima opinione del Bragadin, ma — dice il sopra citato verbale — « avea incominciato a parlare, ed a produrre moltissimi riflessi in difesa della terminazione 1783, ma l'eccessiva trepidazione gli attraversò l'esercizio della lingua » e dovette smettere non facendo certo la migliore delle figure.

Prese quindi la parola il giovane patrizio Marco Molin che aveva ormai date molte prove di pronto e vigoroso ingegno e che doveva poi figurare come uno dei più culti e serî uomini della sua epoca. Esordì dicendo che si sentiva preso da un forte timor panico pensando alla sua età giovanile ed alla poca competenza che ancora aveva della materia intorno alla quale verteva la conferenza, ma che d'altronde la chiarezza dell'argomento per se stesso lo animava a parlare. Con fine e stringente e logica argomentazione dimostrò che l'artificiosa arringa dell'avvocato Rodella si poteva restringere « a tre soli capi obbligati » che s'aggiravano « unicamente sopra se medesimi » cioè il giuramento dei pedotti esaminatori, le continue variazioni che rendevano inutili i quesiti sopra teorie costanti, e finalmente con dette teorie la « distruzione... della subordinazione dei pedotti e piccoli e grandi ». Soggiunse poi che « il giuramento olim istituito per confermare una cosa che avesse avuto bisogno di prove, senza altri mezzi più forti,

era un atto cui ognuno prestava intiera fede » ma che ormai aveva, coll'abuso, perduto quel religioso rispetto che in altri tempi inculcava. Dunque non dando il giuramento quelle garanzie che da esso si potevano aspettare, erano giustificati pienamente i mezzi suggeriti dall'ultima terminazione che conservava in se tutto quello di buono che in quella del 1705 si conteneva.

I quesiti si potevano variare di volta in volta a seconda di quello che l'esperienza poteva suggerire e perciò questo motivo di protesta cadeva da se. Dunque la terminazione ultima doveva conservarsi ed i magistrati non dovevano recedere dalla presa determinazione: questa era la sua opinione che credeva giusta, perchè quanto erasi fatto di nuovo non ledeva menomamente gl'interessi ed i diritti dei « pedotti », anzi dava maggior vigore e serietà alla corporazione che poteva contare su nuovi elementi esperti e pratici.

Replicò, quindi, Alvise Giustinian ripetendo su per giù quanto aveva detto antecedentemente ed aggiungendo che il magistrato al « cattaver » avrebbe estesa una scrittura sostenendo le ragioni dei « pedotti », scrittura, questa, che sarebbe stata presentata ai « savì agl'ordini » affinchè ne estendessero una in contradditorio; il senato, poi, avrebbe deciso sulla controversia.

Il Molin, rispondendo al Giustinian, si limitò a far rilevare quanto illogica fosse la condotta dei « cattaveri » i quali sottoscrivendo la terminazione in questione erano venuti implicitamente a confessare che esistevano disordini nella corporazione dei « pedotti » e tali da doversi rimuovere con provvide leggi.

Il Molin deplorò inoltre di trovarsi in così aperta contraddizione coi « cattaveri » e dichiarò che era suo vivo desiderio di divenire ad un accomodamento piuttosto che sostenere ad oltranza la propria opinione, e che ben volentieri avrebbe deposta la veste dell'oppositore per indossare quella del mediatore, e così « esebire all'Ecc.^{mo} Mag.^{to} l'espedito di dar facoltà al Mag.^{to} medesimo di estrar dall'urna i quesiti proposti dalla terminazione 1783, onde esser conscio legittimamente dell'abilità dell'esaminando, e dopo lasciar un'intera libertà ai

pedotti grandi ed ammiragli di far all'esaminando quante altre ricerche nel loro tipico frasario che più loro piacesse, a norma di ciò che venne anticamente suggerito e stabilito nella terminazione 1705 e con ciò lasciando la professione scevra di timore, che venghino offesi i loro diritti, e pregiudicata la subordinazione . . . » Egli, il Molin, sperava che con questa sua proposta si potesse ottenere quel ravvicinamento d'opinioni tanto desiderabile ed avere così una legge provvida, organica, conseguente.

Il Giustinian lodò molto il Molin, accolse la proposta, promise non solo di studiarla ma anche di presentare ai « savì agl'ordini » una scrittura concepita in guisa tale da riescir loro di pieno aggradimento.

Quella cima d'uomo che era il « cattaver » Aurelio Venier intestardito nella sua idea cominciò a parlar contro il progetto Molin e concluse dicendo che qualora un esaminando avesse risposto bene ai quesiti del magistrato e male alle domande degli ammiragli e dei « pedotti » allora sarebbe stato necessario « far decidere la pendenza del giudizio da un bossolo » ¹⁾.

Il Giustinian divenuto ormai strenuo difensore della proposta Molin rispose dicendo che i quesiti si potevano benissimo dividere, tenendo fermi pel magistrato quelli teorici e lasciando agli ammiragli ed ai « pedotti grandi » quei pratici.

Così ebbe fine la conferenza nella quale la voce della ragione fu quella che prevalse, cosa davvero non troppo comune; almeno, ai nostri tempi! Passata la prima impressione prodotta dalla giudiziosa parola del Molin, non si sa per quali nuove evenienze i « cattaveri » tornarono a farsi di nuovo i paladini dei « pedotti ». Difatti il 24 settembre 1783 inviarono al senato una scrittura ²⁾ nella quale sostenevano le ragioni dei loro patrocinati chiedendo la revoca del decreto approvante la terminazione del 15 marzo « in vista d'una intiera professione supplicante » ragione ben poco valida, a meno che i

¹⁾ *Bossolo*, vaso nel quale si tenevano le *balle* per la *ballotazione* (votazione). La frase del Venier significa: rimettersi alla sorte.

²⁾ *Arch. di Stato*. Senato Mar. Filza N.º 1199 (inserta).

« cattaveri » non avessero avuto paura della massa dei malcontenti.

I « savì agl'ordini » di fronte al contegno dei « cattaveri » inviarono anch'essi una scrittura al senato il giorno 25 settembre 1783, dicendo esser dispiacenti per la differenza dei loro pareri da quelli « del Mag.^{to} Ecc.^{mo} al Cat.^r e del doppio incomodo che ne risulta(va) per conseguenza all'Ecc.^{mo} Senato » per la noia di dover leggere due scritture.

Con questa scrittura i « savì agl'ordini » Lunardo Donà, Alvise Antonio Bragadin, Marco Molin ed Alvise Querini — l'altro savio, Andrea Gritti, era assente — rispondevano ed alla supplica dei « pedotti » ed alla scrittura del magistrato al « cattaver »; difatti essa è divisa in otto capi come la supplica suddetta e confutando e combattendo le ragioni addotte dai « pedotti » si confutavano e si combattevano quelle anche dei « cattaveri » tanto che si può proprio dire che si batteva, in quel caso, la sella per non battere il somaro.

Alla prima obbiezione mossa alla terminazione del 15 marzo i savì rispondevano che i quesiti e le loro risposte non si sarebbero diffusi e resi di pubblica ragione, se chi li conosceva, cioè i magistrati, gli ammiragli ed i « pedotti » avessero mantenuto il giuramento dato di non propalarli. Questi quesiti dovevano poi essere custoditi sotto chiave e « levati al solo caso degli esami nel quale veniva ancora a maggior sicurezza del giudice » data facoltà di mutarli. Ma per aumentare questa sicurezza i « savì agl'ordini » suggerivano che « i quesiti proposti [*fossero*] precisamente rinnovati ad ogni occasione d'esami, ordinati otto soli giorni innanzi, presentati il giorno medesimo di tali esami con bollo della professione e tratti sempre dal corpo di tutta la scienza, ad effetto di chiudere ogni via alla collusione, d'impedire il disordine che nascerebbe colla varietà nei fondi del mare e dei porti » e così mutando sempre i quesiti gli esaminandi avrebbero dovuto studiar la materia per essere pronti a rispondere alle « improverse novità delle domande ». Dal cambiamento dei quesiti per le continue modificazioni del fondo del mare, e dalla esatta conoscenza di tali mutamenti il candidato poteva dar prove al magistrato di un sapere ben maggiore che presentando certificati di

viaggi e di eseguiti scandagli, spesse volte poco veritieri e poco sinceri.

Non essendo nella terminazione 15 marzo 1783 determinato il periodo di tempo che doveva passare fra una sessione d'esami ed un'altra, era ben naturale che si intendesse che gli esami si dovevano indire dai magistrati ogni qual volta se ne fosse mostrata la necessità « non potendosi stabilire per le diverse occasioni nelle quali si iniziano i pedotti di rispetto — primo gradino della professione — e non potendo per conseguenza tutti compire nel punto istesso i sette anni di scuola » che i « pedotti di rispetto », in base alla terminazione del 1705, dovevano fare. I savì osservavano inoltre che non si sarebbe mai verificato il caso di incompetenza dei magistrati, addotto dai « pedotti » nella loro supplica, perchè, preparando i quesiti soli otto giorni prima degli esami, nessun mutamento poteva accadere nelle condizioni dei porti e dei canali ed il candidato rispondendo anche in base a recentissime osservazioni, fatte sui luoghi, sarebbe per esser certo che il senso delle sue risposte non sarebbe stato mal compreso, poichè i magistrati sarebbero stati resi edotti di ogni più recente mutamento avvenuto, dunque cadeva anche l'obbiezione che l'esaminando non potesse « rispondere idoneamente alla scritta domanda ed insieme alla circostanza del momento ». La scrittura dei « savì » dimostrava anche che era assolutamente assurdo il sostenere che la professione avrebbe avuto gran danno dalla nuova maniera colla quale erano stati disciplinati gli esami e che per nulla la disciplina della professione ne sarebbe rimasta scossa, anzi tutt'altro, perchè i suoi componenti avrebbero procurato di osservare le regole registrate nel capitolare loro ed avrebbero fatto sempre del loro meglio — in vista dei nuovi rigori — « per comparire perfettamente scienti del loro mestiere ed a prestarsi con più vantaggio al publico e privato servizio in faccia al Collegio..... che li ha da balottare ».

Neppure si poteva dire che per le nuove regole si dovessero arrestare gli studj dei « pedotti grandi » ma anzi essi che avevano parte dell'incarico di compilare i quesiti per gli esaminandi, dovevano studiare con maggiore diligenza la materia e stabilire nuovi raffronti e nuovi studj promuovere.

I candidati, poi, con tal metodo di esami, sarebbero stati nella necessità di studiare la materia in tutta la sua estensione dovendo sempre esser pronti a dar la soluzione dei quesiti estratti a sorte « ...risultando sempre la responsabilità del loro profitto dall'educazione loro prestata dalla professione ».

Così rispondevano i « savî » sostenendo l'opera loro giusta ed utile, distruggendo con una logica stringente e persuasiva le obbiezioni mosse dai « pedotti » spalleggiati dai « cattaveri » che mutavano d'opinione come le bandieruole mutano lato

a lo spirar di léve brezza

e che sembravano non aver altra cura che quella di distruggere quanto di buono avevano fatto. In vista a queste considerazioni i « savî agl'ordini » credevano opportuno che il senato non revocasse il decreto confermando la terminazione del 15 marzo 1783, ma riconoscevano che in qualche sua parte la terminazione poteva dar luogo ad equivoci e proponevano che se ne modificasse qualche parte, specialmente quelle relative ai quesiti e cioè facendo « estrarre da tutta la scienza della professione i proposti quesiti otto soli giorni innanzi gli esami, facendoli presentare il giorno istesso, in cui gli esami si eseguis(sero), sigillati ed accompagnati dal giuramento della professione » queste modificazioni, secondo i « savî » erano tali da « insinuare maggiori stimoli negli alunni ad istudiare il loro mestiere ed assicurar il miglior publico servizio ».

La scrittura dei « savî » si chiudeva con vive espressioni di rincrescimento per dover contraddire i magistrati al « cattaver » ma d'altronde, essi savî, dicevano di non poter violentare le loro coscienze e di voler sostenere fin all'ultimo le sane leggi che erano convinti fossero necessarie per porre margine a tanti lamentati abusi e render così vane « la condotta della « professione » e le sue mire » che mostravano ad evidenza a qual mala fede fossero ispirati i lagni contro la terminazione del 15 marzo 1783.

Il senato tornò dunque sull'argomento e lette le scritture dei magistrati ed il verbale della conferenza d' « ascolto » del

giorno 18 dicembre 1783 ¹⁾ si dichiarava concorde nel riconoscere che era necessario « assicurare con sode provvidenze, e metodi la disciplina, e idoneità nelle figure componenti la professione, alla cui esperienza, e cognizione (stava) affidata la sicurezza delli sudditi ed esteri bastimenti nella loro navigazione dall' Istria a questi porti », per la qual ragione trovava giusto che gli esami dei « pedotti » fossero fatti in guisa tale « da rendere provata la loro capacità e che concor(ressero) nei medesimi le necessarie teorico-pratiche cognizioni ».

E poichè i disordini che derivavano dal metodo d' esame fin allora tenuto dimostravano ad evidenza il bisogno di adottare nuovi provvedimenti sostituendo all' esame orale i quesiti scritti, così si poteva giudicare provvidenziale quanto veniva stabilito nella terminazione del 15 marzo.

Però, bisognava convenire che detta terminazione dava qualche appiglio a quelli che ad essa erano contrari, così si reputava dal senato, per togliere questi punti facilmente vulnerabili della terminazione, « utile ed opportuno... l' espediente, con savio avvedimento proposto dalli savî agli ordini » di preparare di volta in volta i quesiti da proporsi ai candidati in numero di 60 per i « pedotti grandi » ed altrettanto per i « piccoli ». Per questi motivi il senato decretava che : « ferme dovendo rimanere le discipline e providenze, stabilite nella prefatta terminazione 15 marzo s' incarica il collegio al cattaver di aggiungere alla stessa la suesposta modificazione, eliminando ciò che a' la medesima fosse opponente, persuaso il senato che il loro zelo non lascerà di sollecitamente verificare con il solito conosciuto impegno questa pubblica volontà, che farà poi pubblicare ad universale intelligenza e che è diretta a conseguire oggetti così importanti alle viste pubbliche, quali sono quelle della sicurezza della navigazione dei pubblici e privati bastimenti, della vita, e sostanza de' sudditi, e dei pubblici preziosi capitali ».

Con questo decreto venne definitivamente regolata la questione che si dibattè intorno agli esami dei « pedotti » d' Istria

¹⁾ *Arch. di Stato. Senato Mar* — Filza 1199.

e le norme in esso fissate rimasero immutate fino al giorno in cui la repubblica cadde.

Non v'ha dubbio che la terminazione del 15 marzo 1783 era un po' deficiente e dava adito a disparate interpretazioni ed opera buona fecero i « savî » nel proporre che venisse modificata ed opera ottima fece il senato veneto nell'accettare il consiglio dei « savî » dando prove di una resipiscenza alla quale ora, purtroppo, non siamo abituati. Questo esempio nobile dei senatori e magistrati veneti, a me sembra, dovrebbe essere imitato dalle nostre classi dirigenti, le quali spesso errano, ma piuttosto che confessare l'errore, in questo ingenerosamente permangono portando danni non lievi e disgusto e malcontento nelle popolazioni sì che talvolta s'è costretti ad esclamare: Per carità, torniamo all'antico!

ALDO PARENZO.





SENATO MARE

COSE DELL' ISTRIA

(Cont. vedi vol. XI. — Fasc. 1.^o e 2.^o)

Registro 50 — (1589).

1589 — 28 marzo. — Avendo gli abitanti della Comunità di Dignano chiesto alla Sig.^{ria} l'uso dei pascoli esistenti nel Tisone e territorio, e spettando questa concessione al Provveditore nell'Istria, gli si commette di esaudire i supplicanti o meno, secondo crede opportuno, dichiarando in ogni caso che la concessione s'intenda a beneplacito della Signoria, la quale potrà in seguito disporre di quei terreni anche per farli ridurre a coltura — (carte 15 tergo.)

1589 — 12 aprile. — Avendo la Comunità di Parenzo, senza averne l'autorità, concesso a Giorgio Poropatich e ad altre famiglie di morlacchi, venuti ad abitare in quella villa, i terreni della fratta, a scopo di coltura, si annulla tale concessione, rimettendo il diritto di farla al nostro Provv.^{re} nell'Istria (carte 20 t.^o).

1589 — 10 giugno. — Si da ordine al Podestà di Rovigno che lasci estrarre da quella terra una barca di pietre per la fabbrica della Santa Casa di Loreto — (carte 45.)

1586 — 24 giugno. — Che il Podestà sudd. lasci estrarre da Rovigno, a richiesta del Nunzio di Sua Santità, una barca di pietre per i bisogni della Città di Fermo, pagando gli agenti di questa il dazio consueto — (carte 48 tergo).

1586 — 24 giugno. — Trovandosi l'isola di Corfù in continua penuria di frumento è necessario istituire una nuova carica che vi provveda, come fu fatto negli anni passati per l'Istria, coll'elezione di un Provveditore, ed essendo ora questa Provincia assai migliorata, si stabilisce che il nuovo Provveditore da eleggersi per la stessa si porti invece a Corfù, e vi resti per 2 anni, o finchè crederà la Signoria; compito questo tempo passerà nell'Istria se vi fossero negozi importanti da finire, dovendo durante i due anni il Capitano di Raspo dare spedizione a quelle controversie tra Polesani ed altri abitanti, che spetterebbero al Provv. suddetto — (carte 50.)

1589 — 1 settembre. — Che il Capitano di Raspo deva giudicare inappellabilmente, in luogo del Provv.^{te} nell'Istria, circa l'assegnamento alla Comunità di Dignano dei pascoli di cui la parte 28 marzo an. corr. (carte 73 tergo.)

1589 — 2 settembre. — In seguito a supplica della città di Capodistria presentata dall'amb.^{te} Giovanni Vitorio, si stabilisce che nel primo incanto che si farà del dazio di quell'osteria, il capitolo, che obbliga tutti i venditori di vino al minuto di quella città a pagare al conduttore il terzo del danaro che ricavano, sia regolato così, *che ogn'uno che vorà vender li suoi vini a minuto sia obligato per ragione del Terzo pagar ad esso conduttor soldi trenta dell'orna, et non altro con questa espresa dichiarazione chel sia del tuto prohibito al conduttor il poter incanear vini per venderli a minuto* — (carte 75.)

1589 — 6 ottobre. — Avendo il Podestà di Capodistria scritto ai capi del Cons. dei X *in materia del gravame che senteno quelli poveri Cittadini della Provincia dell'Istria, per conto de carizi, et delle carattà che si gettano per la conduttura delli Legnami per servitio dell'Arsenal nostro*, e dichiarando ancora il suddetto che *questa materia è ridotta in mercantia di diverse persone, le quali aggravando per questa via quelli miserabili attendono al loro proprio interesse con molto danno et ruina di essi poveri sudditi*, si commette ai Sindaci ed Avogadori di

Comun in Terra Ferma e nell' Istria che giunti in questa provincia procurino di conoscere la verità in tale materia e. proposti i rimedii opportuni, ne inviino regolare scrittura alla Signoria, che farà le provvisioni necessarie — (carte 83 t.^o).

1589 — 21 novembre. — Si concede alla Comunità di Umago di poter far tagliare nel bosco di Fernè, giurisdizione di Buie, cinquanta roveri per costruire i fari di quel porto, com' erano prima, a sicurezza dei vascelli, che vi giungono, e deva a questo taglio intervenire uno dei Proti dell' Arsenale — (c. 99 t.^o).

1589 — 21 novembre. — Tornando assai presto in rovina per la frequenza della gente, da cui è praticato, il ponte di legno, che unisce Capodistria alla Terraferma e che già più volte fu ricostrutto, ed essendo giusto provvedere che i sudditi di quella terra non siano costretti a continuare la strada principata sopra paludi, con pericolo di malattie per la malaria, e con rischio di attirare le scorrerie dei nemici, si mandano al Pod. di quella terra ducati cinquecento per *rifare a volto di pietre colte il ponte di quella Città, il quale sia fabricato per lunghezza di 93 passa dalla Città fino al Castello, et per 3. et un piede di larghezza sopra quei pilastri, che si trovano al presente in esser sufficientissimi a sostener tal peso*: si provveda, secondo il ricordo di Giulio Savorgnano, che sian lasciati tre archi per sovrapporre dei ponti levatoi, e sia dovere di quei sudditi prestare l' opera e procurare l' acqua, la sabbia, le pietre e gli altri materiali necessarii — (carte 101 t.^o).

1589 — 22 dicembre. — Che Gio. Batta. Caracciolo, governatore delle ordinanze d' Istria, vada colla stessa carica a Marano, e sia sostituito in Istria dal governatore di Cerigo Orazio Longo — (carte 115.)

1589 — 22 dicembre. — Hanno fatto istanza i Rettori di Montona, Raspo e Grisignana perchè le sentenze da loro pronunciate contro quelli che regolarmente citati e condannati restano assenti, non siano sospese o modificate con suffragio di appellazione, che dal Reggimento di Capodistria viene facilmente concesso, ed, essendo ciò contrario al tenore delle leggi, si proibisce al Pod. di quest' ultima terra di concedere più oltre il suffragio suddetto a favore dei banditi assenti — (carte 117 tergo.)

1589 — 25 gennajo m. v. — Si conferma la elezione fatta da Bertucci Bondimier, capitano di Raspo, della persona di Ruggiero di Verze alla carica di contestabile di 20 cavalli di quella compagnia, in luogo del padre defunto Giacomo di Verze — (carte 128 t.^o)

1589 — 22 febbrajo m. v. — Per gratificazione verso il Nunzio Pontificio si commette al Podestà di Capodistria la continuazione e spedizione del processo iniziato dal Pod. di Portole contro gli uccisori di Pre Giovanni Pozzeco, parroco della Chiesa di quest'ultima terra — (carte 149.)

1589 — 24 febbrajo m. v. — Trovandosi nell'Istria più di mille roveri tagliati per l'arsenale di Venezia e che marciscono sul terreno, si commette alle cariche di Capodistria e di Raspo che provvedano all'imbarco degli stessi per questa città, dovendo poi quelli che eseguiscano il lavoro essere ricompensati, conforme alla decisione e *carità* che sarà stabilita dai sindici incaricati all'uopo colla parte 6 ott. a. c. — (c.^{te} 150.)

Registro 51 — (1590).

1590 — 10 marzo. — Trovandosi nell'Istria la nave Nana reduce da Soria con merci e che ha sofferto delle avarie, si permette che tali merci siano, per la parte necessaria, caricate su altri vascelli — (carte 1.)

1590 — 27 marzo. — Si conferma la elezione fatta dal Precessore dell'attuale Podestà di Capodistria nella persona di Santo Gavardo fu Giulio alla carica di capitano di schiavi di quella giurisdizione in luogo del defunto Giovanni Manzuolo — (carte 6.)

1590 — 10 aprile. — Avendo i dazieri della beccaria di Dignano riferito il danno che patiscono per la mala abitudine introdottavi di vendere le carni ad un soldo per lira non solo a quei Rettori, ma anche ai loro curiali, si stabilisce che per *l'avvenire li rettori di Dignano solamente, et non altri, nè suoi curiali, possano haver dalli Datiari, che leveranno il Datio della Beccaria lira una di carne per bocca ogni giorno, per la sua*

persona, et per quelli, che saranno della sua propria famiglia a soldo uno la lira potendo tuor, per quanto importeria un terzo del peso di quanto fu limitato dal Cap. di Raspo addi 7 novembre 1572, tanti nomboli, Bresuole et lengue a suo beneplacito; non polendo oltre tal quantilà limitata astrenzer essi datieri a darli all'istesso pretio alcuna quantità di più di esse robbe. ma volendone maggior quantità devano pagare il soprappiù al prezzo comune. Et in caso, chel sop.^{to} Rettor, per qualche accidente non tolesse alcuno delli giorni ordinarij la sop.^{ta} carne limitata, non possa poi astrenzer il beccaro, o daliaro a darli cosa alcuna, se non un soldo la lira di quella, che non havesse tolta, giusta la limitation, et per tante teste come di sopra — (carte 12 t.^o)

1590. — 19 maggio. — Che si mandino altri settecento-settantasei ducati al Podestà di Capodistria per la costruzione di quel ponte, e ducati sessantatre lire quattro per acquisto e noleggio di materiali; si presti ancora dai patroni all'arsenal per tale fabbrica una burchiella a quattro remi ed altri oggetti — (carte 23 tergo).

1590. — 14 giugno. — Che si mandino al Podestà di Rovigno dodici remi nuovi perchè li consegnì al sopracomito Giovanni Capello, dal quale ritirerà quelli rotti — (carte 29).

1590. — 29 giugno. — Si concede a Facina d'Apolonio, conduttore del dazio della nuova imposta sui sali in Capodistria, che possa pagare entro tre anni prossimi il debito di ducati 400 circa contratto verso la Sig.^{ria} durante gli anni decorsi 1587-1588 — (c.^{te} 37).

1590. — 6 agosto. — Avendo esposto l'Amb.^{re} della Comunità di Capodistria la penuria di viveri in cui si trovano quegli abitanti, si dispone a loro profitto di trecento staja di miglio, che restituiranno nel termine di un anno: si accordano duecento staja di frumento e trecento staja di altra biada a loro scelta purchè li paghino con denaro proprio, e si dà loro comodità di poter acquistare certa quantità di riso — (carte 57).

1590. — 25 agosto. — Essendosi fino dal 1565 abolita certa gravezza di legne, che a titolo di regalìa il Pod. di Parenzo esigeva dai contadini di Villanova, e avendo l'attuale Pod. di quel luogo rimessa in vigore la pretesa contro gli abitanti della

villa di Monfoscolin. Simone Filippin ed altri del territorio, si stabilisce che sia tolta del tutto ai predetti tale imposizione spettando solo a questo Consiglio lo stabilire gravanze — (c.^{te} 65 t.^o).

1590. — 15 settembre. — Che si mandino al Pod. di Capodistria sedici dei cento remi destinati per il Capitano in golfo, affinché li consegnì al sopracomito Gritti, che si trova in quelle acque — (carte 73 t.^o).

1590. — 15 settembre. — Considerata la grande povertà in cui si trovano gli abitanti d'Isola, si stabilisce che siano mandati a quel Rettore ducati cinquecento di prestito, che i deputati investiranno in biade delle più necessarie — (carte 73 t.^o).

1590. — 15 settembre. — Che i patroni all'arsenal mandino in Istria alla fusta Gradeniga un *arboro*, et un *ventame con il suo sartame*, et un *trinchello a cambio*, dei quali oggetti abbisogna — (car. 74 t.^o).

1590. — 22 settembre. — Per la grande penuria di viveri, da cui è oppressa la comunità di Rovigno, si concede a quella terra un prestito di ducati cinquecento, da essere investiti in tante biade, il quale danaro sarà restituito entro il termine di un anno — (carte 77).

1590. — 25 settembre. — Che siano pagate Lire seicentotantacinque, soldi quattordici, piccoli nove ad Antonio Cigogna per finale pagamento del debito che incontrò la Sig.^{ria} verso lo stesso mentre era Capitano di Raspo — (carte 79).

1590. — 8 ottobre — Che si mandino al Podestà di Montona ducati cinquanta da lire sei, soldi quattro, per il ristauero di quella muraglia rovinata dalle piogge. — (carte 83).

1590. — 25 ottobre. — Per la grande penuria di viveri da cui è oppressa la comunità di Dignano, si concede alla stessa un prestito di duc. cinquecento, da essere investiti in tante biade. il quale denaro sarà restituito entro il termine di un anno — (carte 91).

1590. — 10 novembre. — Si concede ai marinai Chioggiotti *di poter con le loro barche estrarer da stati alieni di sottovento vini, grani, ogli et ogn'altra sorte di vittuarie, et quelli condur liberamente nella Dalmatia, et Istria di quel modo istesso, che fanno*

le barche Istriane, Dalmatine et forestiere. Intendendosi però, che il libero transito et la navigazione con questi vini, et vittuarie sij concessa dal quarner in là sopravento, et da Ravenna in là sottovento; et non di qua de questi termini verso Venetia in alcun conto — (carte 95).

1590. — 16 dicembre. — Si mandano al Podestà di Capodistria lire millecentoventinove e soldi sedici di piccoli da impiegarsi nelle riparazioni necessarie al Palazzo del Podestà di Cittanova — (carte 106).

1590. — 6 dicembre. — Per la grande penuria di viveri da cui è oppressa la terra di Cittanova, si stabilisce di farle un prestito di ducati trecento da impiegarsi in tante biade, il quale denaro venga restituito per la fine di agosto prossimo — (carte 132).

1590. — 14 giugno. — In seguito a parecchi inconvenienti successi, si ordina al Pod. di Pola ed agli altri Rettori dell'Istria che impediscano fino a nuovo ordine l'estrazione da quelle terre di *scaglia da far calcina* — (carte 132 t.^o).

Registro 52 — (1591).

1591. — 14 marzo. — Che siano messe all'ordine due galee nuove, *delli sestì non più navigati*, per i sopracomiti Marco Michiel e Marc'Antonio Molin, che manderanno a prenderle e fattele condurre in Istria, si trasferiranno colle stesse presso il loro capo — (carte 7 tergo).

1591. — 21 marzo. — Essendo stata nell'ottobre decorso condotta a Rovigno dal sopracomito Nicolò Foscari una barca di legname proveniente da Fiume, della quale era padrone Rinaldo da Rimini, trovata e trattenuta in porto di Veruda, e non avendo quel Podestà ancora mandate le informazioni necessarie in proposito, per gratificare il Nunzio del Pont. si stabilisce che scaricato il legname, intorno al quale si delibererà in appresso, sia lasciato libero il vascello di andare al suo viaggio — (carte 12 t.^o).

1591. — 28 detto. — Essendosi consumato da quei di Rovigno tutto l'orzo scaricato in quel fondaco e che era destinato dal Capitano in golfo a questa città di Venezia, si commette a quel Pod. che, non ostante l'ordine datogli di restituire il carico, deva invece pagarne subito al padrone il prezzo totale — (carte 24 t.^o).

1591. — 6 aprile. — Essendosi osservato che gli ultimi Cap. di Raspo impiegano per le spese occorrenti in quella terra non solo il ricavato dei dazi, ma benanco altro denaro in quantità, di cui tornano dal reggimento creditori della Sig.^{ria}, si stabilisce che in avvenire deva il ricavato dei dazi, che d'anno in anno s'affittano, bastare alle necessità, essendo tenuto il Cap. di quella terra a dare avviso di ogni altra spesa che intendesse fare — (c. 27).

1591. — 1 giugno. — Fu deliberato addì 29 maggio 1584 di far catasticare i territorij Padovano, Visentino, Trevisano, Feltrino, Istriano ed altri, e non avendo sino ad ora tale deliberazione avuto effetto che per il Trevisano e Padovano, mentre con pregiudizio dell'arsenale avvengono molte frodi e contraffazioni in materia di roveri, si stabilisce che dovendo Cristoforo Venier conferirsi a Claut per mettere i confini di certi boschi, deva poi continuare la esecuzione di quanto dispone la parte 29 mag. 1584. sudd. — (carte 45).

1591. — 1 giugno. — Si conferma la elezione fatta dal Capitano di Capodistria nella persona di Cristoforo Sereni alla carica di avvocato fiscale della Provincia Istriana in luogo del defunto Giuseppe Verona — (carte 46).

1591. — 8 giugno. — Si estende all'Albania e Dalmazia la deliberazione presa da questo consiglio di far osservare in Terra Ferma e nell'Istria la parte 8 giugno decorso, relativa al *capparrar formenti, et concambij di biave* — (carte 55).

1591. — 13 luglio. — Si mandano al Podestà di Capodistria due suppliche presentate dai morlacchi venuti ad abitare in quel di Parenzo, i quali si lagnano di*aggravì loro imposti dai vecchi abitanti di questa terra, e si commette alla carica sudd. che deva far giustizia in tale proposito — (c.^{te} 61 tergo).

1591. — 16 agosto. — Assicurando il Rettore di Cattaro che sarebbe facilmente provvista di biade quella Comunità

quando qualche galea scortasse i vascelli che le trasportano. si ordina al sopracomito Giulio Contarini, che trovasi a Rovigno. di portarsi presso quella carica ed obbedire ai suoi ordini in proposito — (carte 75 t.^o).

1591. — 25 agosto. — Che le cariche di Caorle, Rovigno e Parenzo intimino a quei sopracomiti, che si trovano vicini alle loro giurisdizioni, di portarsi presso al Cap. contro Usocchi. a cui è affidata per ora la custodia del Golfo — (carte 79).

1591. — 28 agosto. — Si delega al Capit. di Capodistria l'esame di una sentenza pronunciata dal Rettore di Parenzo contro i morlacchi abitanti in quel territorio calunniati dai Canonici e Comunità pur di Parenzo, la quale sentenza consistente nelle pene di bando e danari fu tagliata dagli Avogadori di Comuni. — (carte 84 tergo).

1591. — 13 settembre. — Permesso ai Provv. all'Arsenale di far tagliar quattromila roveri nei boschi pubblici di Valle, di Montona, Montello, etc. — (c.^{te} 89 t.^o).

1591. — 12 ottobre. — Non avendo il Podestà di Parenzo peranco obbedito agli ordini di questo consiglio 13 luglio e 28 decorsi, ma continuando ad opprimere con nuove sentenze quei poveri morlacchi, si ordina allo stesso di non inframmettersi punto nelle cause di questi, e di eseguire subito gli ordini suddetti — (carte 106).

1591. — 16 novembre. — Si prendono varii provvedimenti perchè, malgrado le parti 17 sett. 1552, 23 dic. 1558 e 18 marzo 1583, le galee, anzichè restare presso i loro capi, vanno in Istria, a Chioggia ed altrove cogliendo a scusa ogni genere di pretesto — (carte 122).

Registro 53 — (1592).

1592. — 12 marzo. — Si conferma la elezione fatta dal Podestà di Capodistria di Francesco Brando da Bassano alla carica di cavallaro di quella terra in luogo di Battista Marconato morto ultimamente — (carte 3).

1592. — 21 maggio. — Si accordano a Facina d'Apolonio di Capodistria, assuntore del dazio della nuova imposta in

quella terra, condotto in suo nome da Antonio del Bello e finito nel luglio decorso, anni tre di tempo per poter pagare il debito contratto colla Signoria di ducati millenovecentotrenta — (carte 23).

1592. — 23 maggio. — Che sia eletto un Capitano della Compagnia di ordinanze di Montona, la quale sino al presente fu comandata dal Governatore di tutte le ordinanze d'Istria, ora destinato a Marano, essendo anche opportuno che non dipenda quella compagnia dai governatori perchè risiedendo questi in Capodistria non possono tenerla disciplinata come è necessario — (c.^{1c} 25).

1592. — 18 giugno. — Continuando le oppressioni esercitate sui poveri Morlacchi del territorio di Parenzo da quegli abitanti, ed essendo necessario anche per la coltivazione di quei luoghi dar modo ai suddetti di potersi difendere davanti ai giudici ed in luogo sicuro, si stabilisce che *tutte le difficoltà così civili, come criminali tanto principiate fin' hora a trattare davanti li Podestà nostri di Parenzo, Cittanova, et altri lochi nell' Istria, quanto quelle, che nell' avvenire si potessero principiare; et così ogni difficoltà vertente sopra dispensationi di Terreni, o qual si voglia altro atto così di cognitione, come di executione, dove si tratti l' interesse de Morlacchi, et loro fameglie, siano commesse, et delegate tutte al Cap.^o nostro di Raspo . . .* che avrà la medesima autorità, che avevano li Provv. nostri nell' Istria — (carte 34.)

1592. — 18 giugno. — Si ordina ai Podestà di Parenzo, Cittanova e Rovigno che rimettano alla carica di Raspo la trattazione di tutte le cause relative ai morlacchi già iniziate o che insorgessero in appresso (carte 34 t.^o).

1592. — 24 giugno. — Avendo il Pod. di Capodistria domandato alcune armi e munizioni per uso di quelle ordinanze e a difesa della terra si mandano allo stesso i seguenti oggetti: *Archibusi con le sue casse trecento cinquantadoi d.^{ti} 480. L. Fiaschi ottantaotto — d.^{ti} 15 — Fiaschini dodeci duc.^{ti} — L. 4 soldi 6 — Corni trentaquattro — d.^{ti} 10. — Ducati 515. Lire 4. soldi 6 —* carte 37 t.^o)

1592. — 29 giugno. — Che il Podestà di Rovigno ordini coll'autorità del Senato a qualunque capo da mar o sopracomito

si portasse nella sua giurisdizione di passare subito agli ordini del Provv.^r General in Golfo contro gli Uscocchi * (c.^{te} 44).

(Simile Commissione fu data alle cariche di Parenzo, Umago, Pirano, Pola, Cittanova, Capodistria).

1592. — 29 giugno. — In seguito a supplica della nazione Cipriotta, venuta ad abitare in quel di Pola nei tempi passati, si stabilisce di ripristinare la carica del Provv.^r in Istria, il quale avrà gli stessi obblighi e compensi che i suoi predecessori — (c. 45 t.^o).

1592. — 6 luglio. — Che i Provv.^{ri} alle Artiglierie mandino al Podestà di Capodistria per uso di quelle ordinanze i seguenti oggetti: Polvere fina L. 1000 — Polvere grossa L. 1000 — Corda da stoppino L. 500 — (carte 48).

1592. — 27 luglio. — Avendo Giorgio Filippino ed altri Morlacchi presentata una supplica alla Sig.^{ria} per non essere in appresso soggetti alle vessazioni di quei di Parenzo, che non vogliono riconoscerli per cittadini, si commette al Cap. di Raspo che ascolti le ragioni d'ambidue le parti, e riconosciuto che i sudd. Morlacchi siano veramente da comprendersi nel numero dei nuovi abitanti, faccia in modo che possano godere di tutti i benefizi loro stabiliti per legge — (carte 60 t.^o).

1592. — 29 settembre. — Sono comparsi dinanzi alla Sig.^{ria} Jure Filippino ed altri Morlacchi, abitanti nel territorio di Parenzo, *pretendenti far dellegar alli X Savij del Senato la causa, che hanno con li Canonici di quella Chiesa Cathedrale sopra la sententia contra essi per absentia fatta dal Podestà di Capodistria sotto li 19 febbraio passato*, ed hanno presentato lettere del Capitano di Raspo del 23 corr. *per risposta de citatione fatta ad essi Canonici per occasione di detta deligatione*; ma avendo pure allegati due Monitorii di quel Vescovo fatti ad essi Morlacchi ed a quelli della Villa di Abrega, nei quali sta l'intimazione di pagare entro sei giorni la decima, sotto pena di scomunica, si commette al Cap. di Raspo che mandi apposita persona, a nome della Sig.^a a quel Prelato, per fargli conoscere che, *essendo stata dellegata la causa vertente fra quelli Canonici et quelli della Villa di Abriga in contraddittorio giudizio davanti la Sig.^{ria} Nostra alli X Savij del Sen., et essendo corsa la citazione delli medesimi Canonici ad instantia del sopradetto*

Jure filippino et altri Morlacchi, sopra la quale saranno presto ispediti dalla detta Sig. No. quando cascherà il tempo della citazione, non doveva esso procedere all'atto pregiudiziale surriferito, e che la Sig.^{ria} spera che non vorrà per ora dar seguito alla intimazione — (carte 89).

1592. — 7 novembre. — Si annulla la deliberazione presa irregolarmente dal Cons. di Muggia in favore di Antonio Senese, Andrea Landi e Giovanni Vittorio, che, tenendo l'amministrazione di quel fondaco, si fecero debitori verso la Sig.^{ria}, e si ordina al Pod. della terra sudd. di eseguire la terminazione 16 nov. 1590 fatta contro i sudd. dai Sindici nostri, la quale li condanna al bando ed alla pena del 20 % se entro il mese pross. non soddisferanno intieramente al loro debito — (carte 102).

1592. — 28 dicembre. — Si approva la parte presa nel Consiglio di Pirano di aumentare il salario di quel Podestà da ducati 20 a ducati 36 per mese — (c.^{te} 117 t.^o).

Registro 54 — (1594).¹⁾

1593. — 14 maggio. — Che si mandino al Podestà di Grisignana trecento ducati per il ristauro del Palazzo, del luogo dei « tinazzi » e di un pezzo di muraglia di quella terra — (carte 31 t.^o).

1593. — 14 maggio. — Che il sopracomito Nicolò Foscari, venuto a bella posta a Rovigno, passi a Poveglia per mutare la sua galea con altra nuova — (carte 37).

1593. — 16 settembre. — Si conferma la elezione fatta dal Podestà di Capodistria nella persona di Giacomo Brutti fu Antonio, nobile di Dolcigno, alla carica di Cap. degli schiavi di quella terra, in luogo del defunto Gavardo, dovendo l'eletto

¹⁾ D'ora in poi le parole riportate testualmente dall'originale, anzichè sottolineate, verranno rinchiuse tra virgole « — ».

sobbarcarsi a tutti gli obblighi imposti ai predecessori e ricevere un salario mensile non maggiore di lire settantanove di piccoli — (carte 70 t.^o).

1593. — 4 ottobre. — Tornando a danno della giurisdizione di Raspo che il Cap. di Capodistria vi si trasferisca per la rassegna di quelle cerne, si commette alla carica di Raspo suddetta che ordini al sergente maggiore del Sig.^r Gio. Batta. del Monte di portarsi in quella terra per eseguire la rassegna stessa alla presenza di essa carica, dandone poi contezza al Senato — (c. 83).

1593. — 4 ottobre. — Che il Capitano di Capodistria avverta il sergente maggiore del generale delle fanterie di eseguire la rassegna delle cerne di Raspo alla presenza della carica di questa terra — (c. 83).

1593. — 9 ottobre. — Si approva la parte relativa ai conferimenti di nobiltà presa dal Cons. di Pola addì 13 febr. passato — (c. 85).

NB. — (Il tenore di tale parte si rileva dalla supplica seguente tolta da Filza N. 121 Sen. Mare).

« Serenissima Signoria.

Per levar gli inconvenienti, che nascevano, et potevano da novo occorrer, così in proposito di elegger Nobili della Città di Pola, come nell' essercitare l' officio dell' Avvocato la Communità di Pola ha preso parte nelli suoi consegli, che non si faccia elettione di Nobile alcuno, se non nelli giorni, che si creano li Magistrati et con li doi terzi delle ballotte, et medesimamente in materia d' Avocati ha preso, che non sia ammesso alcuno, che non sia habitante nella Città, salvo, che nelle cause importanti, et desiderando essa Communità che le sopradette parti siano confermate da vostra sublimità: Però io Bortolamio de Capitani Ambasciator di detta comunità supplico riverentemente vostra subl.^{ta}, che si degni confirmar le sopradette due parti fatte sotto de dì 13 Febraro 1593 prosimamente passato, affine che esse siano inviolabilmente osservate; et alla subl.^{ta} vostra humilmente si raccomandamo ».

1593 — adi 3 aprile.

Che alla sopradetta suppl.^{ne} risponda il Podestà et Cap.^o di Capodistria, et ben informato delle cose in essa contenute,

visto, servato, et considerato quanto si conviene dica l'opinione sua con giuramento, et sottoscrizione di mano propria, iuxta la forma delle leggi. Et l'istesso faccia il conte de Puola. (firmati sei Consiglieri) »

1593. — 26 ottobre. — Che si mandino al Podestà di Capodistria per uso delle cerne e bombardieri di quella terra L. 1000 di polvere fina, L. 1000 di polvere grossa, L. 500 di corda corta per stoppini, e 500 palle da moschetto — (carte 89).

Registro 55 — (1594-1595).

1594. — 12 marzo. — Si concede a Bartolomeo Magiaron, daziere della nuova imposta dei sali a Muggia, di poter pagare entro tre anni prossimi il debito contratto colla Signoria — (carte 6 t.^o).

1594. — 14 marzo. — A riscontro di varie lettere del Cap. di Raspo, relative ai legnami tagliati e fatti condurre alla marina, ed alle difficoltà che su tale proposito sono insorte tra la carica sudd. e quella di Capodistria, si commette ad esso Cap. di Raspo che pronunci le sue sentenze lasciando che poi passino in appellazione al Cap. di Capodistria: quanto all'argomento dei « carizi » che interessa molto a quel popolo, si attendono notizie per procedere alla deliberazione (carte 7).

1594. — 15 marzo. — Che i Podestà di Parenzo, Rovigno e Pirano comandino a tutti i sopracomiti, che si trovano nelle loro acque oziosi, di portarsi subito nei luoghi di guardia loro destinati (carte 8).

1594. — 30 marzo. — Trovandosi le ordinanze dell'Istria da molti mesi senza governatore, si elegge a tale incarico Cattarin Carriero collo stipendio solito per i governatori di ducati duecento quaranta all'anno — (c. 12 tergo).

1594. — 30 marzo. — Che si mandino duecento ducati al Cap. contro Uscocchi perchè possa mettere ad ordine le sue barche e far tagliar remi a Pirano e Capodistria — (carte 13).

1594. — 28 maggio. — Che si diano ducati millecinquecento quarantanove all'ufficio sopra camere per il pagamento di seicento moschetti ad uso delle ordinanze Istriane — (c. 31).

1594. — 8 giugno. — Si approva la parte presa nel consiglio della Comunità di Due Castelli relativa all'aumento di salario di quel Podestà e suoi curiali — (carte 35 t.^o).

1594. — 4 giugno. — (non data in tempo). Essendo necessario chiudere le bocche di alcuni fiumi per impedire i contrabbandi di sale, che si commettono nelle vicinanze di Pirano, si dà facoltà ai Provv. all'Arsenal di far tagliare seicento «tolpi» nei boschi di particolari, da adoperarsi nelle palificate suddette, secondo il parere di Antonio Longo, mandato provv.^{te} in Istria — (carte 41 t.^o).

1594. — 30 luglio. — Si mandano al Podestà di Capodistria ducati centocinquanta per il ristauero del palazzo, ove risiede il Podestà di Portole — (c. 53 t.^o).

1594. — 20 agosto. — Essendosi inteso che i confini stabiliti nel 1587 ai territorii d' Isola e di Pirano furono violati dagli abitanti di quest' ultima terra, si rimette al Cap. di Raspo la decisione inappellabile di tutte le differenze insorte — (c. 60 t.^o).

1594. — 20 agosto. — In seguito a supplica presentata da Laura figlia del fu Nicolò Giroldo da Capodistria e consorte di Marco Antonio Paruta fu Fantino, si concede che quella parte solamente, che fu confiscata dal Pod. di Capodistria per mancanza di discendenti maschi dei Giroldi, ed è rimasta alla Signoria, dei beni feudali di S. Andrea di Calisedo, detti la Geroldia, « sia per autorità di questo Cons.^o concessa in ragion, et per feudo retto, et legale a Fantin, et Nicolò fig.^{li} legittimi, et naturali della soprascritta D. Laura, et Marco Antonio Paruta per loro, et altri fratelli loro, se ne saranno, et per li loro figlioli et discendenti mascoli, legittimi et naturali con tutte le utilidade et rendite di detti beni, con tutti li carchi et oblighi debiti per natura, et ragion di proprio, et vero feudo et iusta in tutto le leggi nostre feudali, et obliigo, secondo la forma del giuramento di fedeltà solito prestarsi iusta li ordeni nostri ». Dovranno ancora ogni anno nel giorno di S. Marco presentare un cero bianco di due lire di peso, e l'investitura sarà fatta per questa volta dalla Signoria ed in seguito di volta in volta dal Cap.^o di Capodistria — (carte 61).

1594. — 24 settembre. — Che il Podestà di Grisignana permetta agli agenti di Gio. Battista del Monte, generale delle Inferie di estrarre da quella terra settecento staia di avena per uso della stalla che tiene in Padova. — (carte 69).

1594. — 5 novembre. — Si concede agli abitanti di Capodistria, debitori della Signoria per decime di sali, tre anni di tempo per soddisfare in rate annuali al loro dovere — (carte 85).

1594. — 17 novembre. — Si concede ad Andrea Bembo, conduttore del dazio della nuova imposta sui sali a Capodistria, di poter pagare entro quattro anni il debito di ducati centottanta contratto col Mag.^{lo} al Sal — (c. 90).

1594. — 19 novembre. — Avendo inteso la Signoria che il Podestà di Parenzo non usa le dovute cautele nell'accogliere vascelli provenienti da luoghi infetti, si ordina allo stesso di obbedire intieramente quanto hanno prescritto in proposito i Prov.^{ri} alla Sanità — (carte 90 t.^o).

1594. — 7 dicembre. — Avendo il Podestà di Dignano dichiarato di non voler pronunciare giudizio nella causa vertente tra Giovanni Priuli, suo predecessore in quella carica, e Mengolino Cesareo, che fu conduttore di quel fondaco durante l'anno decorso, si commette il giudizio stesso al Podestà di Capodistria — (carte 94 t.^o).

1594. — 9 dicembre. — Essendosi inteso che Francesco Roncali, conduttore del dazio sui sali a Muggia principiato nel giugno 1591, per non essergli stata fatta costante provvisione di quel genere, come prescrivono i capitoli d'incanto, è rimasto debitore alla Sig.^{ria} di ducati duemiladuecentosettantadue, grossi sette, piccoli ventiquattro, si accorda al suddetto anni quattro di tempo per soddisfare in rate semestrali al suo debito — (carte 98).

1594. — 31 dicembre. — Che il Capitano di Raspo dia il suo giudizio sulla querela mossa, in proposito dei roveri, ai fratelli morlacchi Giorgio e Matteo Ruggianovich, ultimamente venuti in quel di Parenzo, spettando al sudd. il giudicare sopra tali vertenze, ed essendosi il Pod. di quest' ultima terra mostrato sfavorevole ai fratelli suddetti — (c. 107).

1594. — 25 gennaio m. v. — Che i Podestà di Parenzo, Pirano, Rovigno e Pola impongano a quelle galee che si trovano

nelle loro giurisdizioni di portarsi subito agli ordini del Cap. in Golfo — (c. 112).

1595. — 5 aprile. — Che si mandino al Pod. di Capodistria le seguenti munizioni: lire mille di polvere fina, mille di polvere grossa, cinquecento di corda da fuoco, duecento di piombo, e « dui moschetti da uno in luogo delli due inutili..... inviati all'Arsenale » — (carte 131).

1595. — 13 maggio. — Essendo stati conferiti al Cap.^o di Raspo tutti i poteri che spettavano al Provv.^{re} nell'Istria, relativamente ai nuovi abitanti di questa Provincia, si commette al Pod. di Parenzo e ad altri rappresentanti di quella terra che in nessun modo devano essere rifiutati alla carica di Raspo gli aiuti che ricerca. Perciò il Pod. di Parenzo le rimetterà il processo originale relativo a Giorgio e Matteo Rupenovich (sic), e farà proclamare certi individui, ed il Conte di Pola farà la consegna degli atti pertinenti ai Cipriotti e depositerà certi danari degli stessi nella Cancelleria di Pinguente — (c. 134).

1595. — 13 maggio. — Si avverte il Cap. di Raspo che, in seguito alla noncuranza con cui alcuni rappresentanti dell'Istria risposero alle sue ricerche, fu mandato agli stessi ordine espresso circa il modo nel quale è loro dovere comportarsi in questa bisogna — (c. 134 t.^o).

1595. — 10 giugno — Ordine al Pod. di Parenzo di far proclamare « quel Padre del Scoglio » conforme al volere espresso dal Capitano di Raspo — (c. 142).

1595. — 10 giugno. — Non avendo il Conte di Pola, malgrado gli ordini ripetuti della Sig.^{ria}, permesso ai curiali del Cap. di Raspo l'esercizio del loro ufficio, relativamente ai nuovi abitanti dell'Istria, che anzi li colpì di bando, ed avendo ancora prorogato al Cancelliere del suo predecessore il termine fissatogli per depositare certi danari di Cipriotti, si ripete ad essa carica di Pola che deva in ogni occasione acconsentire agli ordini del Cap. di Raspo, che si riferiscono agli abitanti suddetti — (c. 142).

1595. — 29 luglio. — Avendo il Cap. di Raspo pronunciato addì 8 marzo p. p. una sentenza in favore dei nuovi abitanti della Villa di Rovigno, appartenente a quella terra, contro la comunità della Villa stessa, si stabilisce che la causa sia

nuovamente discussa dinanzi ai dieci Savi del Senato, che ne decideranno — (c. 152).

1595. — 29 luglio. — Essendo insorta vertenza tra i morlacchi della contrada di Vincuran, posta nel territorio di Pola, e Francesco Gobbo, cittadino di quella località, per la investitura fatta delle terre di quella contrada ad ambidue le parti da Giac. Renier, attuale Capit. di Raspo, si delega a giudicare su detta lite Almorò Tiepolo già eletto a succedergli nella Capitaneria anzidetta — (c. 152 t.^o).

1595. — 26 agosto. — Ordine ai Podestà di Rovigno, Pirano e Parenzo che, al giungere nei loro porti delle navi Dalmatine, le facciano passare subito in questa città per disarmare — (c. 161).

1595. — 28 settembre. — Che, attese le benemerenze acquistate da Giorgio Filippino, capo dei Morlacchi di Parenzo, nella coltivazione di quel territorio, tostochè avrà condotto, a sue spese, come promise, cinque famiglie di altra giurisdizione ad abitare nella Prov. dell' Istria, sia concessa a lui ed ai figli esenzione da tutte le gravezze reali e personali — (c. 173).

1595. — 14 ottobre. Avendo il Podestà di Capodistria fatto sapere che molte terre di quella Provincia non contribuiscono nelle occorrenze i galeotti dovuti, si ordina una descrizione di tutti gli uomini, che ivi si trovano dai diciotto ai cinquanta anni perchè la Sig.^{ria} possa servirsene al bisogno — (c. 178).

1595. — 15 novembre. — Essendo conveniente che il Pod. di Capodistria faccia vendere da quella Camera fiscale tutti quei beni, che per sentenza del suo predecessore Vincenzo Morosini passarono alla Signoria, si commette al suddetto di far eseguire la polizza d' incanto d'essi beni ed inviarla a tutti i Rettori di quella provincia perchè detto incanto possa seguire nel modo dovuto — (c. 192 t.^o).

1595. — 30 novembre. — Si approva la elezione fatta dal predecessore dell'attuale Podestà di Capodistria alla carica di estimatore di vini « di fuori di quella città » nella persona di Antonio Stelio fu Gasparino in luogo del defunto Demostene « carerio » — (carte 206).

1595. — 3 febbraio m. v. — Si ordina alle cariche di Pola e Dignano che, non potendo i fondachi delle località ad essi

commesse acquistare i frumenti ed altre biade spettanti a quei Vescovi, devano permettere agli agenti degli stessi di estrarli e venderli in altri luoghi del Dominio — (c. 226 t.^o).

1595. — 14 febbraio m. v. — In seguito all'esposizione fatta da Nicolò Cococich delle molestie, che arrecano gli abitanti di Rovigno alle famiglie da lui condotte nella Provincia dell'Istria, si commette al Cap. di Raspo di far osservare, in proposito, la giustizia, come si conviene — (carte 229 t.^o).

Registro 56 — (1596).

1596. — 19 marzo. — Che si mandino ducati ottanta al Podestà di Capodistria, perchè li spenda nel ristauero della torricella costrutta sopra le mura di quella città e destinata a contenere le munizioni da guerra, essendo imprudente che queste si tengano nei magazzini delle Artiglierie siti nel centro della città — (carte 9).

1596. — 6 aprile. — Si delega il Capitano di Raspo ad esaminare la sentenza pronunciata dal Pod. di Buje contro Vincenzo Vitturi, in seguito al taglio di alcuni «tolpi» da lui eseguito d'ordine di Antonio Longo, provveditore al sale nell'Istria, allo scopo di usarne per le saline di Pirano — (carte 19 t.^o).

1596. — 9 aprile. — Che si mandino al Pod. di Capodistria per uso di quelle milizie lire mille di polvere fina, lire cinquecento di polvere grossa e lire trecento di corda da fuoco (carte 10.)

1596. — 11 maggio. — Si concede a Stefano Rodoicovich, già suddito turco, ora abitante nell'Istria, che, attesa la sua numerosa famiglia, goda l'esenzone da ogni gravezza reale e personale — (carte 37 tergo.)

1596. — 27 maggio. — Essendo ancora pendente dinanzi alla Sig.^{ria} una supplica dei morlacchi, abitanti nell'Istria, colla quale ricercano che « sia delegati alli X Savij del Senato, un spazzo seguito in loro assentia a favor di quella Communità (Rovigno) di sententia fatta dall'ultimo Cap.^{io} di Raspo »

per la quale è voluto che questi nuovi abitanti sieno esenti dal « pagar angarie et altre regalie » e tuttavia avendo il Pod. di Rovigno in questo tempo proclamato trentasei bandi contro detti morlacchi perchè non gli somministrarono le legna pretese, si ordina a questa carica di sospendere qualunque sua esecuzione contro i suddetti — (carte 44 t.^o).

1596. — 1 giugno. — Avendo riferito Benedetto dal Folo « monitionero in Capodistria » che il salario di dieci lire al mese gli è sufficiente appena per la pulitura delle armi, si stabilisce di aggiungervi un ducato mensile — (c. 49.)

1596. — 1 giugno. — Essendo necessario che il Capitano di Raspo conduca a termine le vertenze esistenti tra quelli di Rovigno ed i morlacchi circa i terreni, posti sul monte delle Arche e già assegnati ad essi morlacchi dal Nob. Giacomo Renier, si commette al Pod. di Rovigno di coadiuvare allo scopo la carica di Raspo, conoscendo la Signoria che tutte le liti, ora mosse ai nuovi abitanti, sono allo scopo di costringerli a partire dall'Istria, il che è contro il volere della Sig.^{ria} stessa — (carte 49 t.^o).

1596. — 1 giugno. — In seguito alle continue difficoltà mosse da quei di Rovigno ai morlacchi colà condotti dal Con. Nicolò Clocovich, ed agli impedimenti che il Podestà di quella terra oppone alla spedizione di tali cause, per evitare che i nuovi abitanti risolvano di partire dall'Istria, si manda alla carica di Raspo copia delle lettere oggi spedite al Pod. di Rovigno, e le si commette di ascoltare le ragioni accampate da quelli di detta terra, assegnando però agli stessi il limite opportuno per non impedire ai nuovi abitanti la semina del miglio, che deve farsi nell'anno presente, e pronunciando quanto prima la sentenza che troverà giusta — (carte 49 t.^o).

1596. — 12 giugno. — Avendo il Capitano di Raspo richiesto al Pod. di Rovigno di far citare, dietro istanza di alcuni di Villanova, l'esattore di « carrizi » nella giurisdizione di Rovigno stessa, e non essendo stato esaudito, si ordina al podestà di questa terra che dia subito esecuzione a quanto gli fu prescritto — (carte 56 tergo.)

1596. — 6 luglio. — Che si mandino al Pod. di Capodistria ducati cento per far acconciare il palazzo del Podestà d'Isola — (carte 63 tergo.)

1596. — 11 luglio. — Essendo le condizioni della Podestaria di Parenzo ridotte a tale che nessuno più si ritrova, il quale accetti quella carica, si stabilisce che in avvenire, invece di ducati dieci al mese di salario, siano assegnati alla stessa ducati ventidue, e che sia rimessa in vigore la regalia delle quattro carra di legna per ogni paio di « animali grossi » imposta ai soli vecchi abitanti — (carte 65.)

1596. — 21 settembre. — Avendo il Cap. di Capodistria ingiustamente tolto a Luca Raffa da Faenza certe majoliche, che non costituivano materia di contrabbando, poichè « il contrabbando nasce dall'essere condotte in questa città a pregiudizio delle arti, e non dall'essere navigate per altre parti » si ordina a quella carica di far restituire al sudd. tutte le majoliche di sua pertinenza, e compensarlo con denaro di quelle che non si potessero recuperare — (c. 93 t.^o).

1596. — 29 settembre. — Che il Cap.^o di Capodistria ammonisca il Podestà di Due Castelli, ribelle all'autorità del Cap.^o di Raspo, in quanto spetta ai nuovi abitanti nell'Istria affidati a quest'ultimo — (carte 97 t.^o).

1596. — 5 ottobre. — Che si mandino al Pod. di Capodistria per uso di quelle milizie due « migliara » di polvere fina, lire cinquecento di polvere grossa e lire trecento di corda da fuoco — (carte 101 t.^o).

1596. — 7 novembre. — Che si mandino ducati trecento al Pod. di Capodistria perchè faccia restaurare la residenza della carica di Parenzo — (carte 107 tergo.)

1596. — 16 gennaio m. v. — Essendo opportuno procedere alla divisione dei beni, che già furono dei Giroidi, posti in S. Andrea di Calisedo, e che, confiscati da Vincenzo Morosini mentre era podestà di Capodistria, passarono nella Sig.^{ria} per sentenza di Francesco Capello, altro Pod. di quella terra, si stabilisce di mandare all'uopo due periti, i quali, tolte le misure a spese degli interessati, presente la carica di Capodistria estraggano a sorte quale delle parti aspiranti deva prima eleggere la sua porzione, e così di seguito, come si usa in tali casi. Essendosi ancora lagnato il commesso del denunziante secreto da parte del suo principale, perchè questi non fu posto tra i partecipanti alla detta divisione per non essere

comparso nel tempo prescritto dai proclami del Capello, si ordina ai periti sudd. che devano assegnarli la quarta parte di tutti i beni di quel fondo, meno quelli spettanti ai ministri della Camera. Il Pod. di Capodistria coadiuverà detti periti — (carte 133 tergo).

1596. — 15 febb. m. v. — Si approva un contratto concluso tra i patroni all'Arsenal ed il tagliapietra Bonfante di Stefano Torre circa alcuni lavori da eseguirsi in pietra di Rovigno — (carte 22 t.^o)

Registro 57 — (1597)

1597. — 11 marzo. — Che si mandino a Capodistria trecentottantasei archibugi e ventinove fiasche coi relativi fiaschini in cambio di altre simili munizioni divenute inservibili — (carte 5).

1597. — 31 marzo. — Si accorda a Stanizza Vratovich, ora abitante nell'Istria, ed ai suoi figli, vita loro durante, esenzione da ogni gravezza reale e personale, e ciò in compenso delle benemerienze acquistate dal sudd. specialmente quando nell'ultima guerra fu ferito e preso dai Turchi mentre portava ai Rettori di Zara lettere del Conte di Nona — (carte 10 tergo).

1597. — 12 aprile. — Essendo rimasta in estrema miseria la casa di Nicolò e Pietro Semitecolo per la perdita dei beni che tenevano in Cipro, consistenti nella « Collateria di Famagosta » ed in una casa e sette magazzini atterrati dai Rettori di Corfù per l'edificazione di quella nuova cittadella, si concede ai sudd. Nicolò e Pietro la Punta di Ubas nel territorio di Albona dovendo essi per l'uso della stessa versare dodici ducati all'anno nell'ufficio delle legna — (c. 11 tergo).

1597. — 5 aprile. — Si intese dai marinai della marciliana Pigna ultimamente presa ed abbruciata dagli Uscocchi che avendo essi recuperato « alcune periere, ancore et altri armizzi del detto vassello » giunti a Pola furono dai ministri di quel

Conte obbligati alla consegna di tali oggetti, sotto pretesto di utilità spettanti a quella carica, ed essendo ciò contrario al volere della Sig.^{ria}, si ordina la restituzione di quanto fu trattenuto — (c. 13).

1597. — 5 aprile. — Avendo naufragato nelle acque di Rovigno la nave di Girardo Bramester, proveniente dal viaggio d'Amburgo con frumenti destinati a questa città, ed avendola il parcenevole venduta ad alcuni di Rovigno perchè divenuta inetta alla navigazione, fu dato ordine dai cinque savì sopra la mercanzia a quel Pod. di farne la consegna ai compratori, comprese le artiglierie, ancore, ed altri attrezzi relativi, al quale scopo furono depositate le pieggiarie a garanzia delle spese di ricupero; ma non avendo detto Pod.^a eseguita la commissione per la pretesa di essere prima soddisfatto di tali spese, si ordina allo stesso di eseguire subito il disposto della Signoria — (carte 13 tergo).

1597. — 20 maggio. — Che si mandino ducati centocinquanta al Podestà di Capodistria perchè faccia riparare i danni subiti dalle muraglie di quella città e del Castel Leone — (c. 24 t.^o).

1597. — 7 giugno. — Che si diano alcuni arnesi ad prestito a Tribuno Memo e Giov. Antonio Soderino per il ricupero di una loro nave naufragata nel porto di Rovigno — (carte 31).

1597. — 10 giugno. — Si stabilisce di fare un prestito di ducati quattrocento a Rizzardo e Ruggero di Verzi preposti alle due compagnie di cavalleggeri di Raspo, allo scopo che possano sostenere le spese necessarie per la conservazione ed il miglioramento di una loro razza di cavalli, che dà animali utilissimi non solo per quelle compagnie, ma anche per altri sudditi del Dominio Veneto — (carte 31 tergo.)

1597. — 25 giugno. — Essendosi nei passati giorni mandato ai Rev.^{di} Succollettori di Pola e Capodistria l'elenco dei debitori delle X^{me} dovute al Clero, esortandoli a procedere all'esazione di questi diritti coll'imposizione di sequestri, si commette a quei rappresentanti di sollecitare i succollettori stessi all'esecuzione, cominciando dall'entrate di quei Vescovi — (carte 36 tergo).

1597. — 12 luglio. — Si accorda un imprestito di ducati centocinquanta a Matteo Agapito, Ragionato dei Cipriotti, perchè se ne serva alla liberazione di una figlia fatta prigioniera dai Turchi al tempo della perdita di Cipro. i quali ducati verranno restituiti da esso Matteo e da suo figlio col rinunciare per il tempo necessario alla quota loro spettante. siccome una delle cinquanta famiglie beneficate, che da Cipro passarono ad abitare in quel di Pola — (carte 41.)

1597. — 21 agosto. — Si dà lode a Marc'Antonio Erizzo, provveditore al Sal nell'Istria, per il suo zelo nel pubblico servizio, gli si commette che per meglio combattere i banditi ed i contrabbandieri si valga per quindici o venti giorni di dodici o quindici uomini diretti da un capo abile, e non trovandone, o non credendo di levarli da quella provincia, scriva ai Provv.^{ri} al Sale che glieli procureranno; quanto ai due dazi della nuova imposta sui sali in Capodistria e Muggia, faccia l'incanto consueto; finalmente dirà al conduttore di una barca di sali proveniente da Cervia e diretta a Trieste che non deva portarsi a quest'ultimo luogo, ma tornare indietro — (carte 51.)

1597. — 3 agosto. — Affinchè la Comunità di Rovigno sia munita contro le insolenze degli Usocchi, si stabilisce di mandarle ducati trecento per il ristauo di quella muraglia. Ancora si mandano colà cento archibusi, trenta moschettoni, cinquanta alabarde ed altrettanti morioni, le quali armi siano tenute sempre ad ordine da Girolamo Burla, custode delle munizioni di Rovigno, ma siano consegnate alla carica di detta terra, che dovrà rispondere di ogni mancamento delle stesse, e di volta in volta farne consegna al successore — (carte 54 tergo.)

1597. — 17 ottobre. — Attestando il Capitano di Raspo che Rinaldo Gavardo osserva veramente l'impegno assunto della conservazione di una importante razza di cavalli, si stabilisce che il salario fissatogli in ducati quaranta all'anno sia accresciuto in guisa che percepisca in appresso ducati sei al mese — (carte 72).

1597. — 17 ottobre. — Che si mandino al Podestà di Parenzo una gomena ed un ferro « da sorzer » per uso della

galea, sopracomito Marino Gradenigo, colà giunta, dopo aver patita grande fortuna — (carte 72 t.^o).

1597. — 14 novembre. — Che i cinque Savi alla Mercanzia mettano in libertà la nave di Girolamo Gobbo, proveniente da Trieste, con sei barili di chiodi ed altri materiali, dovendosi questi vendere in Venezia, oppure dovendo esso Gobbo dar pegno sufficiente, qualora intendesse venderli in Istria e Dalmazia — (carte 81).

1597. — 27 novembre. — Si concede alla Comunità di Capodistria di poter pagare entro anni venti prossimi il resto, di cui va debitrice alla Signoria per un sovvenimento avuto nell'anno 1554 — (carte 85).

1597. — 7 febbraio m. v. — Avendo riferito il Podestà di Parenzo quanto successe in quella città e nello stesso suo palazzo durante l'asportazione degli oggetti recuperati dalla marciliana di Marchio Arzentese da Venezia, si commette al Provv. general da Mar in golfo che, formato in proposito diligente processo lo invii agli Avogadori di Comun. — (98 tergo).

1597. — 17 febbraio m. v. — Avendo il Senato udito il ricorso fatto da Giorgio Filippino e Pietro Radonich contro la sentenza in materia criminale pronunciata dal Podestà di Montona, si commette a questa carica che, trattandosi di morlacchi, rimetta il processo al Cap.^o di Raspo cui spetterà il giudizio — (carte 104 t.^o).

Registro 58 — (1598)

1598. — 28 marzo. — A compenso dei premurosi servigi prestati e sulle galee ed in diverse città della Signoria da Rocco dei Brignoli di Brescia, ora capo dei bombardieri di Capodistria, si accresce il suo salario di lire trentatre mensili, in modo che riscuota ducati ottanta all'anno — (carte 10).

1598. — 15 aprile. — Che si mandino al Podestà di Albona con obbligo di custodirle per uso di quei sudditi le seguenti armi e munizioni: Archibugi forniti 50, armi d'asta

cioè spuntoni e di altra sorte in tutto 100, polvere fina barili 2, polvere grossa barili 1, palle da tre 50, piombo lire 200, corda da fuoco lire 200 — (carte 12 tergo).

1598. — 23 maggio. — Che si mandino al Pod. e Cap. di Capodistria le armi e materie sottoscritte, per compensare detta terra delle munizioni cedute a quei di Pirano e per provvedere alle altre ordinanze della provincia istriana. Inoltre quella carica abbia cura che il piombo, la polvere etc. non si dispensino che a quelli i quali veramente partecipano alle mostre prescritte.

Ecco le armi e munizioni di cui sopra: Archibugi 300 con i loro fornimenti, polvere fina lire 1000, piombo lire duecento, corda da fuoco lire centocinquanta — (carte 26 tergo).

1598. — 27 giugno. — Si accorda a Lorenzo di Giovanni da Capodistria, daziere in quella città della nuova imposta di 5 soldi per staio di sale, che possa pagare alla Signoria entro due anni prossimi in rate semestrali il debito contratto di circa mille ducati — (carte 41 tergo).

1598. — 18 luglio. — Avendo inteso la Signoria che dai predecessori dell'attuale Capitano di Raspo furono fatte varie concessioni di terreni esistenti nel territorio di Valle a sudditi arciducali del contado di Pisino, i quali non abitando « loco et foco » nello Stato della Signoria trasportano tutti i raccolti di detti terreni in altro dominio, si ordina l'annullamento di tali concessioni con proibizione di farne in appresso — (carte 50).

1598. — 24 luglio. — Essendosi inteso che il Podestà di Capodistria comprese nella descrizione delle ordinanze istriane anche gli abitanti di quella città, ed avendo questi supplicato di esserne esenti, come fu sempre fatto e come si usa per tutte le principali città dello Stato, attese anche le particolari fazioni e gravezze, a cui sono astrette, si commette al Pod. suddetto di eseguire quanto richiedono i supplicanti — (carte 54).

1598. — 22 agosto. — Che si mandino nell'Istria al sopracomito Pietro Venier per uso della sua nave un albero ed « un manto da ghindar » — (c. 60).

1598. — 1 settembre. — Che il Podestà di Capodistria, valendosi dei danari di quella Camera, spenda fino a ducati centocinquanta per restaurare il palazzo del Podestà di Buie — (c. 71 t.^o).

1598. — 17 settembre. — Avendo gli Ambasciatori della Com.^{ia} di Capodistria esposto quanto sia loro di danno la sentenza pronunciata da quella carica, colla quale restano confiscati i beni che essi lungamente possederono, ma di cui non tengono investiture nè conferme di possesso, attesa la povertà degli abitanti dell'Istria, e lo zelo per il pubblico servizio dei cittadini supplicanti, trattandosi anche di materia che deve essere molto studiata, si stabilisce che la parte 1 ottobre 1595 del sudd. Podestà sia sospesa, e che il Collegio del Senato deva ascoltare le ragioni degl'interessati e deliberare in proposito — (carte 77 t.^o).

1598. — 3 ottobre. — Si stabilisce che il disposto della parte 2 settembre 1589. circa la vendita del vino al minuto in Capodistria, si estenda ora anche ai « Comuni, ville, et in tutto il territorio di Capodistria, nè in alcuno di detti luoghi possano esser venduti vini a minuto, a maggior prezzo di quello, che di tempo in tempo si venderanno nell'istessa città » — (c. 92 t.^o).

1598. — 21 novembre. — Essendosi inteso il bisogno di ristauo che ha il palazzo del Podestà di Valle, si ordina ai Provv.^{ti} sopra le fortezze che mandino alla carica di Capodistria i materiali necessari all'uopo, e duecento ducati, o meno, se è possibile — (carte 110).

1598. — 16 gennaio m. v. — Che si mandino al Podestà di Capodistria per quelle ordinanze lire mille di polvere fina e lire cinquecento di corda cotta — (c. 138).

1598. — 12 febbraio m. v. — Si commette al Capitano di Raspo che consegna alle comunità di Rovigno, Parenzo e Pirano, per loro difesa in caso di bisogno, parte delle munizioni mandategli in Capodistria a tale scopo — (c. 144 t.^o).

1598. — 13 febbraio m. v. — Essendo caduta una torre del castello di San Lorenzo cosicchè ognuno vi può entrare e non sono sicure neanche le prigioni, si commette al Capitano di Capodistria che mandi un perito sul luogo e se la spesa per la riparazione non superasse settanta od ottanta ducati la faccia subito eseguire — (c. 148).

Registro 59 — (1599).

1599. — 11 marzo. — Si commette al Provv.^r general da mar in golfo che se la città di Parenzo abbisogna veramente di ristauero alle sue porte, e la spesa è leggera, vi provveda tosto — (c. 4 tergo).

1599. — 11 marzo. — Che si mandino 20 remi alla galea Almorò Corner, che si trova in Istria incapace di proseguire per la fortuna di mare patita nel Quarnero — (c. 5 tergo).

1599. — 17 aprile. — Si conferma la elezione di Gio. Maria Del Bello da Capodistria alla carica di « cavalloroto » in Retimo — (c. 23 tergo).

1599. — 3 luglio. — Avendo il Podestà di Umago e quello di Buie pronunciate sentenze contro Martino Villanovich e Paolo Glamovich, ed essendo questi due del numero dei nuovi abitanti, si commette alle cariche suddette d'invviare tosto i processi relativi al Capitano di Raspo, a cui spettano tali giudizî — (c. 47).

1599. — 3 luglio. — Si avverte il Capitano di Raspo dell'ordine dato alle cariche di Umago e di Buie (vedi parte precedente) — (carte 47 t.^o).

1599. — 8 luglio. — Essendosi inteso il bisogno di munizioni che hanno il castello di Pinguente e quelli del Carso, si mandano al Capitano di Raspo le materie ed armi seguenti perchè le distribuisca nel modo indicatogli :

Per il castello di Pinguente: quattro « periere » da quattordici, e dieci da dodici coi loro requisiti, due « cазze » da sei, due « cазze » da falconetti da tre, dodici « modoli et calcadori » un pezzo de « menal » quattro aste da dieci piedi, due « mascoli per una periera infassata di ferro da venti ».

Per gli altri castelli, cioè per Dragucci: otto moschetti, venticinque archibugi, ventiquattro armi d'asta, ventiquattro corazze: — per Colmo: altrettante armi eguali: — per Rozzo: dieci moschetti, quaranta archibugi, trentasei armi d'asta, cinquanta corazze.

Per tutti i castelli suddetti: sei barili di polvere fina, quattro barili di polvere grossa, quattrocento lire di piombo in palle da $\frac{3}{4}$, trecento mazzi corda cotta — (carte 52).

1599. - 8 luglio. In seguito a lettere del Podestà di Rovigno ed all'esposizione fatta in Collegio da Giovanni De Vescovi, nunzio di quella terra, circa il bisogno di munizioni e di ristauero alle mura di Rovigno stessa, nonchè circa l'inopportunità che si mandi il denaro per i lavori al Capitano di Raspo, si stabilisce d'inviarlo a chi altri crederanno i provveditori alle fortezze. Accomodate le mura si manderanno a Rovigno due falconetti da tre, tre periere da dodici con tutti i loro fornimenti e quattrocento lire di polvere grossa, inoltre si eleggerà un abile bombardiere, al quale saranno affidati perchè apprendano la professione dieci cittadini tolti da Rovigno. Da ultimo si stabilisce che per le occasioni presenti si mandino colà cento lire di polvere fina, duecento di piombo, e cento di corda cotta — (carte 54).

1599. — 12 agosto. Ordine al sopracomito Memo che si trova in Istria di venire a Chioggia per ricevervi certa somma di denaro che consegnerà al Provv.^r general in Golfo. — (carte 74).

1599. — 9 novembre. — Si confermano i capitoli di un accordo seguito, per mezzo del Pod. Galeazzo Dolfìn, tra i cittadini di Montona ed il popolo di quella terra addì 10 agosto 1598. (Vedi quanto segue).

In Christi nomine Amen, ac Beate Virginis Mariae Dic vero Beati Laurentij Martiris x Augusti Ind.^c XI.^{ma}.

1598.

Actum in practorio Clarissimi Domini Pottestatis. Essendo per il spettabile Cons.^o de Cittadini de questa Magn.^{ca} Comunità il giorno de 19 luglio prossimo passato stato per parte presa in esso, datto autorità al Signor Camillo Barbo Giud.^e et al Signor Gaspero Pamperga agente, di poter con il Clar.^{mo} Sig.^r Galeazzo Dolfìn Mer.^{mo} Podestà de Montona, trattar, et deffenir le defficolta, che vertiscono tra la sodetta Magn.^{ca} Comunità, et li popolari, et quelle deffinite, et terminate poter far confermar nell'Ecc.^{mo} Senato, et l'istesso essendo il

predetto giorno stato fatto nel spett.^{lc} consiglio de Popolari, havendo quelli per tal causa eletto il Signor Benetto de Tomaz et il Signor Giulio Pamperga con l'authorità sopradetta, et come più diffusamente nelle sudette parte se legge; Però con la presente scrittura se farà particolar dechiaratione del modo della conventione sodetta, et prima.

p.^o Che tutti tanto Cittadini, quanto popolari debbano far le guardie eccettuati tutti quelli che dell' una, et l'altra parte sono, et per tempora saranno in officio come è giusto, et conveniente.

2.^{do} Che sopra la Regola di esse guardie sia inviolabilmente eseguita, et da tutti li Clar.^{mm} Rettori fatta eseguir la terminatione del Clar.^{mo} Lando 1566. 16 zugno.

al p.^o et al 2.^o In proposito delle guardie, dicemo, che per l'avvenire siano fatte tanto da Cittadini quanto da Popolari, (eccettuati però quelli, che per l'avvenire saranno in officio così de Cittadini, come del Populo). Et perciò sia eseguita la Terminatione 16 zugno 1566 del Nob. Homo ser Piero Lando olim Podestà di Montona.

3.^o Che per il Consiglio de Cittadini sianno fatti due Popolari, quali siano agionti al Collegio delle Biave, et quelli in occorrenza de reddutione de detto Collegio chiamati come si fanno tutti li altri, che hora vi sonno li quali habbiano a durar per il medesimo tempo delli duoi Provv.^{ti} del fontico, et in luoco loro andarne de tempo in tempo facendo sempre doi altri nel modo detto di sopra.

4.^o Che redotto esso Collegio debbi il Clar.^{mo} Pedestà far che sia inviolabilmente eseguita la terminatione 1566. 6 zugno sopra ciò disponente qual habbi da esser letta per il Canc.^f che per tempore sarà.

al 3.^o et 4.^o In proposito della elettione di quelli al Collegio delle Biave. Dicemo, che si contentiamo della elettione proposta. Dovendosi per ciò essequire la deliberatione delli sindaci di Terraferma de 6. zugno 1566 in questo proposito.

5.^o Che nel Consiglio de Cittadini non possa esser posta alcuna parte dannosa a Popolari se non verrà ad esser del medesimo gravame a Cittadini.

6.^o Che nel Consiglio dei Cittadini sianno per l'avvenir eletti doi governatori del Santissimo Sacramento un Cittadino, et un popolare.

al 5.^o et al 6.^o Che nel Consiglio de Cittadini non sia posta parte dannosa à Popolari, et che nella Scola del S.S. Sacramento sia eletto un Cittadino, et un popolare. Dicemo che siano confirmati, come stano et giaceno.

7.^o Che sia osservata in tutte le sue parti la terminatione del Ill.^{mo} et Rev.^{mo} Cardinal Valier visitator apostolico.

al 7.^o In proposito della Scola della Charità sia risposto : Che si contentamo, che quella sia eretta, et governata, come vien fatto delle altre scole d' Istria, et Dalmatia da Cittadini, et Populo a tempo, per beneficio dei poveri fratelli, con quelli ordeni, che li saranno dati hora, et nell'avvenire da nostri rappresentanti, acciochè li beni di essa scola, et le elemosine non siano convertite in proprio uso da chi le maneggiano, ma dispensate alli poveri di quella, come è giusto, et ragionevole. Et da mo sia preso, che il presente Rettor di Montona debba lui essaminar, et regolar li Capitoli della Scola sopradetta ordinando di essi la essecutione con l'auttorità di questo Cons.^o Et li successori debbano farli eseguire per lo avvenire, per servitio de poveri, et honor del nostro Signore. Non toccando parola di quello fusse stato fatto per lo passato da visitatore Apostolico in quella provintia.

8.^o Che per l'avvenire non possano senza il voler dei Patroni esser tolto da Cittadini li Cavalli de Popolari dei quali servendosi gli debbano pagar il suo nollo.

l'ottavo. In proposito del pagamento de Cavalli; volemo che sia esso Capitolo, come sta, et giace.

9.^o Che in occorrenza de Galeotti sia osservato l'ordine tenuto l'anno 1570 sotto il Cl.^{mo} Signor Alvise Bon.

Al nono. In proposito del dar galeotti nelli bisogni alla Sig.^{ria} Nostra sia osservato l'ordine dato dal Nobil homo ser Alvise Bon fu Podestà di Montona, sotto di 5 april 1570 per essecutione de lettere della S. N. de ultimo marzo precedente, quando si fecero descriver galeotti ottanta per le galee grosse, che si armorono a quel tempo.

X.^o Et salve le cose premesse siano sopite, et terminate tutte, et qualunque pretensioni che hanno ai piedi de Sua Serenità porto l'intervenienti de Popolari nella loro supplicatione con Capitoli de li 20 Marzo 1597 insieme con tute le altre pretensioni, ationi, et immaginationi che quovismodo per l'avvenire li potessero comperire, o suggerire; Volendo che la presente scrittura fatta con l'autorità sopradetta ponghi fine, et silentio perpetuo alle litti, controversie, et dispareri che fra le sodette parti vertiscono, o vertir potessero niuna ecettuata, ma tutte comprese, alla quale si sottoscriveranno tutti li sopradetti, et il Clar.^{mo} Signor Pod.^a sodetto promottor, et di comune consenso terminator della quiete, et pace sud.^a; et ponerà a essa la sua authorità, et giudicial decreto.

Io Camillo Barbo Giud.^e et Deputato affermo come di sopra. Io Gaspero Pamperga Agente, et Deputato affermo come di sopra. Benetto de Tomaz Deputato affermo, ut supra. Giulio Pamperga Deputato affermo come di sopra.

Die 11 Augusti 1598.

Clarissimus Dominus Galeatius Delphino pro Ser.^{mo} Ducali Dominio Venetiarum Montonae suique districtus Pottestas Merittissimus volens, et intendens quod ullo unquam tempore nemo possit aliquid dicere, vel contendere super supplicatione, et capitulis productis coram Serenis.^{mo} Dominio Venetiarum parte, et nomine Populariorum huius loci sub die 20. Maij 1597; ultrascriptae scripturae, et Capitulis in ea insertis suam, et qua fungitur Communis Montonae auctoritatem pariterque iudiciale decretum interposuit mandans sic annotari.

Antonius Capello Canc.^s Praetorius Montonae scripsit, et sign.^{it} m.^{ro}

X.^o Dovendo con questa regulatione de Capitoli, et ordini, che si dano a quel Rettor nostro, esser posto fine, et silentio a tutte le differentie passate tra quelli fedelissimi Cittadini, et Popolo di Montona a noi carissimi; et perciò sopite et terminate tutte le cose, che erano presentate alla Sig. Nostra dalli intervenienti del populo con sua supplicatione de 20 Mazo 1597

acciocchè habbino occasione. di viver in quiete, et comodo proprio, per servitio della Rep.^{ca} nostra. Et della presente deliberatione sia mandata copia a quel Rettor nostro, et alli successori per la sua debita essecutione.

+ 123 — 0 — 11. — —

NB. Nella filza esistono anche i Capitoli relativi alla istituzione della Scuola della Carità.

1599. — 21 dicembre. — Si concede a Facina d'Apollonio conduttore, sotto il nome di Francesco Landi, del dazio della nuova imposta sui sali in Capodistria, che, attesi i pagamenti da esso fatti nei due ultimi anni, malgrado i danni subiti per l'inferire della pestilenza, abbia due anni di tempo per pagare altri milleduecento ducati di cui resta debitore — (c. 117).

1599. — 22 gennaio m. v. — Si concede a Bartolomeo Busin di Cittanova, garante di Sebastiano Parenzan, amministratore di quel fondaco, che, atteso il fallimento del suo principale, e la mancanza di un altro garante, possa pagare, entro tre anni prossimi, lire miltrecentottantacinque, di cui è debitore alla Signoria — (carte 133).

1599. — 19 febbraio m. v. — Che il Provv.^r Generale in Golfo si serva della carica di Capodistria per procurarsi certa quantità di remi — (carte 140).

1599. — 19 febbraio m. v. — Si commette al Pod. di Capodistria che usi ogni diligenza per procurare al Provv. Gen. in Golfo e Dalmazia i remi di cui abbisogna — (c. 140 tergo).

Registro 60 — (1600).

1600. — 23 marzo. — Si approva l'elezione fatta dal Podestà di Capodistria nella persona di Angelo Bigaglia fu Vincenzo da Murano a contestabile di quella terra in luogo del defunto Andrea Colombina — (carte 6 tergo).

1600. — 15 aprile. — Essendo necessaria nell'Istria la presenza di persona abile ad aggiustare le armi di quelle ordinanze, si dà autorità al Collegio del Senato di eleggere

all'uopo un armajuolo, che sarà pagato dai Provv.^{ti} sopra le Camere. dipenderà dal Cap. di Raspo e si fermerà in quella Provincia finchè resterà in carica nella stessa il colonnello Ramussati — (c. 13 tergo).

1600. — 15 aprile. — Avendo il Colonnello Leone Ramussati accettato di portarsi alle dipendenze del Cap. di Raspo, si stabilisce che parta domani a sera e tenga sempre con sè quattro lance spezzate ed un sergente — (c. 14).

1600. — 22 aprile. — Si approva certo contratto per acquisto di pietre vive lavorate da Rovigno conchiuso tra i Provveditori all'Arsenal e Melchisedecco di Baldassare Longhena tagliapietra — (c. 20).

1600. — 13 maggio. — Che si mandino a Capodistria per i bisogni di quella città duemila lire di polvere grossa, mille di polvere fina, mille di corda cotta, e mille di piombo — (carte 23).

1600. — 25 maggio. — Che si prestino ducati trecento alla Comunità di Due Castelli perchè proceda subito alle riparazioni, di cui abbisogna quella muraglia — (carte 25 t.^{ta}).

1600. — 31 maggio. — Si aggiungono duecento ducati per anno ai seicento che riscuote di stipendio il Colonnello Leone Ramussati, e ciò per la sollecitudine con cui accettò l'incarico affidatogli nell'Istria — (c. 30).

1600. — 12 giugno. — Che si mandino due bombardieri al Cap. di Raspo, i quali servano in Pinguento sotto il capo che ivi si trova, abbiano uno stipendio annuo di ducati cinquanta e, finito il primo anno, s'intendano licenziati se non avranno nuovo ordine — (c. 34 tergo).

1600. — 27 giugno. — Comparvero dinanzi alla Signoria i poveri Istriani dichiarandosi molto danneggiati per le gravezze ognora più crescenti, a cui soggiacciono e nel pagare i salari ai Rettori, e nei trasporti degli oggetti spettanti ai Reggim.^{ti}, il quale danno proviene principalmente « perchè la description « de novi habitanti alle volte abbraccia persone, che possono « con loro artificij in varie maniere contravenire alla mente del « Senato, o perchè siano discesi da vecchi habitanti, et habbino « forse anco beni nella provincia, et consequentemente siano « obligati a non si separare sotto altri pretesti, ne farsi essentare

« dalle fattioni, che devono lor esser comuni con gli altri del
« paese, o perchè seben siano venuti di aliena giuridittione al
« beneficio de novi habitanti. ingiustamente nondimeno occupino
« li terreni, che li sono assignati, non habitando in effetto nella
« Provincia, ma riducendosi con li frutti delli raccolti fuori dello
« stato nostro. dove hanno le naturali habitationi, et le famiglie
« loro, con defraudare a proprij habitatori dell'Istria li commodi.
« che da essi deveno esser goduti ». Mossa la Signoria a tali
riflessioni commette al Cap.^o di Raspo che conoscendo di poter
soddisfare in proposito ai sudditi di Valle e delle altre giuris-
dizioni Istriane non manchi di farlo subito, ed abbia in appresso
grande cautela nella dichiarazione dei nuovi abitanti (c. 44 t.^o).

1600. — 3 luglio. — Non essendo stati bastanti per il
ristauro del palazzo in cui abita il Pod. di Valle i duecento
ducati spediti, se ne mandano all'uopo altri centocinquanta
alla carica di Capodistria — (c. 49).

1600. — 1 settembre. — Ordine al sopracomito Contarini,
che si trova a Pirano, di mandare subito le sue barche armate
verso S. Giovanni di Duino, trovandosi quelle rive infestate da
corsari — (c. 67 t.^o).

1600. — 7 settembre — Essendosi stabilito di mandare
in Istria cento archibugi, e non trovandosene in pronto nel-
l'arsenale più di quelli destinati per il levante, si stabilisce che
dal numero di questi si tolgano i cento per l'Istria, dovendosi
subito rimettere al completo la provvisione per il levante —
(carte 74 tergo).

1600. — 26 ottobre. — Si approva la elezione fatta da
Bernardo Contarini, Cap.^o di Raspo, nella persona di Alessandro
Verci da Capodistria alla carica di contestabile di quella com-
pagnia di cavalleggeri, in luogo del defunto Ruggero Verci —
(c. 95 tergo).

1600. — 29 novembre. — Avvertenza alle cariche d'Istria
e Dalmazia che non devano impedire a chicchessia la condotta
di frumenti a Venezia — (c. 110 t.^o).

1600. — 11 dicembre. — Essendo stato trasferito Pietro
Paolo Bizarini dal governo delle ordinanze Candiote a quello
delle Istriane si affidano le prime a Paolo Conte — (c. 114 t.^o).

1600. 13 dicembre. Essendosi smarrite le bollette dei pagamenti fatti alla milizia Istriana che ammontano a seimille ducati, si manda detta somma al Provv.^{re} sopra i confini di quella provincia con ordine che spedisca subito una seconda copia delle bollette stesse alla Sig.^{ria} — (c. 117).

Registro 61 — (1601).

1601. — 8 marzo. — Attesi i danni arrecati dalla peste che infierì nei paesi arciducali, e da altre cause al dazio della nuova imposta in Capodistria, si concede a Marco Antonio Volpe, conduttore di esso dazio, che resti diminuito di mille Lire il debito che ha colla Signoria — (carte 2 tergo).

1601. — 7 aprile. — Essendo persuasa la Signoria che si possa fare nell'Istria buona provvista di biada per la cavalleria di terraferma si commette al Prov.^r Corner deputato alla custodia dei confini di quella Provincia, che ne provveda fino a duemila staia da pagarsi col deposito dell'ufficio sopra camere esistente in Zecca — (c. 8 t.^o).

1601. — 10 aprile. — Si concede alla Comunità di Capodistria di poter col denaro che riscuoterà dalle condanne pecuniarie soddisfare il debito contratto colla Signoria pei frumenti avuti nell'anno 1554, potendosi così divenire alla totale estinzione anche prima dei venti anni assegnati dalla Sig.^{ria} nel 1597. Perciò verranno poste di volta in volta nella Camera di Capodistria le condanne pecuniarie, che ivi si esigeranno come ha proposto di fare Ottonello di Belli ambasciatore di quella Comunità — (c. 11).

1601. — 1 giugno. — Essendosi addossato a Benedetto dal Follo da Salò, che da molti anni è sopramassaro e custode delle munizioni in Capodistria, anche il servizio di Raspo e di tutta l'Istria, come pure del Provv.^{re} sopra quei confini, attesa l'età già avanzata, si aumenta il suo salario di un ducato al mese — (carte 24 t.^o).

1601. — 2 giugno. Si approva la elezione fatta dal Podestà di Capodistria nella persona di Michele Remer fu Giuseppe alla carica di « cavallaro » di quella terra, in luogo di

Francesco de Claudi, che durante dieci mesi decorsi dalla elezione non è mai comparso all'esercizio del suo ufficio — (c. 25 tergo).

1601. — 12 giugno. Essendosi inteso che in Trieste ed altri paesi arciducali è scoppiata la pestilenza, si commette alle cariche di Capodistria e Raspo di attenersi strettamente agli ordini che loro impartiranno i Provv.^{ri} alla Sanità fintantochè si porterà nell'Istria Francesco Giustinian eletto provv.^{re} in quella provincia allo scopo anzidetto (carte 30 tergo).

1601. — 12 giugno. — Atteso il manifestarsi della pestilenza nei paesi arciducali confinanti coll'Istria, si stabilisce di eleggere un Provv.^{re} in quella Provincia sopra la sanità, che parta entro tre giorni. Deva esser ajutato da quei Rettori potendo usare della Cavalleria di Pingente, delle ordinanze Istriane e degli ufficiali addetti ai Reggimenti; abbia ogni potere di punire i trasgressori anche con pena capitale: resti in carica quanto tempo crederà questo Consiglio e si valga di ogni sorta di danaro della camera di Capodistria. Abbia per tutte le spese sue e di famiglia ducati duecento, di cui non sia obbligato render conto alla Sig.^{ria} e gli siano inanzi la partenza dati duc.^{ti} trecento di sovvenzione e cento in dono perchè si metta in assetto; altri cento ducati si diano al Segretario della Cancelleria che partirà con lui — (c. 31).

1601. — 18 giugno. — Essendo necessario che il Provv. alla Sanità destinato in Istria abbia presso di se una persona capace di apparecchiare i processi criminali, si stabilisce che conduca seco un Cancelliere, al quale saranno dati, perchè si metta in assetto, i ducati cento fissati per il segretario — (c. 33).

1601. — 18 giugno. — Riferendo Francesco Corner, ritornato dalla carica di Provv.^{re} ai confini in Istria, di aver ivi lasciato una quantità di frumento, da cui si possono ricavare ducati tremilaseicento circa, si commette alla carica di Capodistria che con tale prezzo soddisfi alle richieste del nuovo eletto a Provv. alla Sanità in quella terra — (c. 33 tergo).

1601. — 22 giugno. — Ordine ai sopracomiti Morosini, Pasqualigo e Molin, che si trovano a Rovigno, di portarsi presso al Provv.^r Generale tostochè la galca Pasqualigo avrà ricevuta l'antenna di cui abbisogna. — (c. 35).

1601. 17 luglio. — Sono assai fruttuosi i servizi di Marco di Giacomo da Brescia, bombardiere nel castello di Pingente, il quale ha ben provveduto alla difesa di detto castello e di altri circostanti nei passati accidenti cogli Usococchi, ha ordinato tutte le artiglierie di quei luoghi e per di più si assunse la custodia e pulitura di quelle armi e munizioni; laonde si stabilisce che in appresso anzichè ducati cinque ne abbia sette ad ogni paga, ed invece di quattro ducati, che gli vengono pagati ogni anno per l'affitto di casa, ne riceva a tale scopo otto — (carte 48 tergo).

1601. — 20 luglio. — Attesi i danni sofferti da Facina d'Apollonio, conduttore dei due dazi della nuova imposta sui sali in Capodistria, e dei vini in Muggia, per la proibizione fatta dagli arciducali ai loro sudditi di venirsi a provvedere nelle terre della Signoria, « per tre mesi delli... anni 1599, 1600 » si accorda al suddetto di poter pagare entro anni quattro prossimi in rate uguali e puntualmente il debito contratto colla Signoria — (carte 49).

1601. — 21 agosto. — Si commette al Provv.^{re} in Istria Giustinian che non faccia difficoltà nell'ammissione delle fedi, che l'ufficio della Sanità di qui concede alle persone che vanno in quella Provincia — (carte 64).

1601. — 21 agosto. — Si porta da quindici a venti ducati per ogni paga lo stipendio di Ricciardo Verci da Capodistria, e ciò a compenso dei servigi prestati dalla sua famiglia e in ispecie da esso, che avendo cominciato ad adoperarsi nell'ultima guerra Turchesca, siccome alfiere della Compagnia di cavalli in Dalmazia, fu poi per vent'anni Capitano dei cavalleggeri di Raspo, carica che copre ancora al presente, e sostenne negli ultimi tempi la luogotenenza del Provv.^r Corner sopra i confini dell'Istria (carte 65).

1601. — 25 agosto. — Avendo la flotta grande bisogno di « grisi » per far vesti agli uomini e tende da galea, si commette al Provv.^r in Istria Giustinian, che ne provveda da quei sudditi non meno di sessantamila braccia convenendo sul prezzo e modo di trasporto a Venezia — (c. 67).

1601. — 20 ottobre. — Essendosi rivolti alla Sig.^{ria} il Nunzio Pont.^{cio} ed il Segretario imperiale chiedendo la liberazione di

certa barca carica di ferramenta, che partita da Trieste era diretta ad Ancona e fu trattenuta a Rovigno, si commette alla carica di quest'ultima località che mandi subito a Venezia particolari e complete notizie sul fatto dovendo nel frattempo procedere al riacquisto di quanto si fosse venduto. (c. 86).

1601. — 3 novembre. — Allo scopo di togliere le vertenze tante volte insorgenti tra il Cap.^o di Raspo e le altre cariche Istriane circa i nuovi abitanti di quella Provincia, dalle quali vertenze deriva che non si ottiene il vantaggio sperato dalla coltivazione ed abitazione di quelle terre, si stabilisce che « nell'avvenire non possa alcun Rettore nostro dell'Istria contraverir a qual si voglia ordine, suffragio, o mandato, che dal Cap.^o nostro di Raspo fusse fatto a favor di alcun novo abitante che fosse venuto o venisse nell'avvenire da luoghi alieni, e non avesse beni di sorte alcuna nella Prov. dell'Istria prima di quelli, che per l'habitatione, et coltivazione li saranno stati concessi; et meno per alcun caso Civile o Criminale, ingerirsi nelle persone, robbe o beni di simili veramente Novi abitanti; ma stiano per il tempo delle loro concessioni immediatamente sotto 'l Regg.^{to} di Raspo ». Gli altri poi che essendo già vecchi abitanti dell'Istria si procurassero nuovi terreni per coltivarli, nelle cause circa questi terreni ed animali ed attrezzi rurali relativi avranno a solo giudice, durante il tempo delle esenzioni e privilegi accordati ai nuovi abitanti, il Cap.^o di Raspo; quanto alle altre cause i propri Rettori. Finalmente deva il Cap.^o di Raspo, per togliere gli abusi, investigare se i nuovi abitanti osservino le condizioni delle loro investiture -- (carte 92).

1601. -- 3 novembre. -- Si partecipa al Cap.^o di Raspo la deliberazione oggi presa circa le differenze insorgenti tra esso e le altre cariche Istriane in proposito ai nuovi abitanti di quella Provincia -- (c. 93).

1601. — 3 novembre. — Si dà lode al Cap.^o di Raspo per le provvisioni fatte onde preservare quella terra dalla pestilenza, e per la sollecitudine con cui attende al buon andamento di quelle milizie ed alla custodia delle munizioni: si ordina che il danaro, di cui sono creditori gli stipendiati, sia pagato questa

volta dai Provv.^{ti} sopra le camere, dovendo in seguito provvedervi i Regolatori delle Entrate Pubbliche: perchè poi siano compensati con dodici soldi al giorno i sei soldati straordinari collocati a difendere i passi pericolosi per l'importazione del contagio, si commette al Provv. Giustinian che continui a somministrare ad essa carica di Raspo il danaro necessario: si dà facoltà infine alla stessa di restaurare per questa volta i molini della Sig.^{ria} impiegando fino a cento ducati, ma in appresso devano i conduttori provvedere alle riparazioni di cui abbisognano (carte 93 tergo).

1601. — 3 novembre. — Che il Provv.^{te} in Istria somministri al Cap.^o di Raspo quanto gli fa d'uopo per il pagamento delle sei ordinanze straordinarie — (c. 94 — Vedi parte ant.).

1601. — 27 dicembre. — Si manda nell'Istria Ottavio Eugenio da Montesanto perchè resti al governo di quelle ordinanze fintantochè vi ritorni Pietro Paolo Bizarnio recatosi in terraferma al servizio del Provv.^r General — (c. 118).

1601. — 8 febbraio m. v. — Che si mandino a Capodistria per uso di quelle milizie due « miara » di polvere grossa, un « migliaro » di fina, uno di corda cotta, ed uno di piombo — (carte 133 t.^o).

1601. — 15 febbraio m. v. — Essendosi inteso con dispiacere che nell'Istria non si eseguisce il disposto della parte 3 novembre decorso, si ordina alle cariche di Capodistria, Pirano, Parenzo, Grisignana, Rovigno, Cittanova, Dignano, Buie, Muggia e S. Lorenzo che non devano più oltre contravvenire agli ordini del Cap.^o di Raspo circa i nuovi abitanti — (c. 135 t.^o).

1601. — 15 febbraio. — Si partecipa al Cap.^o di Raspo la lettera oggi inviata alle altre cariche d'Istria circa la giurisdizione sui nuovi abitanti — (carte 136).

1601. — 28 febbraio m. v. — Essendo conveniente provvedere al ritorno in Venezia di Francesco Giustinian, provv.^{te} nell'Istria, per la sua malferma salute e per altre cause, e convenendo pure che sia custodita quella Provincia dai pericoli d'infezioni pestilenziali, si stabilisce di eleggere subito altro nobile a quella carica — (carte 139).

1601. — 28 febbraio m. v. — Che i Camerlenghi di Comun restituiscano a Paolo Longo, Podestà di Rovigno, ducati

cinquantaquattro, piccoli ventiquattro versati per conto di «soldi due per lira de contrabandi» dovendo detto denaro esser consegnato all'ufficio dei cinque savì alla Mercanzia — (carte 140).

Registro 62 — (1602).

1602. — 2 marzo. -- Essendo necessario che per eseguire la consegna all'ufficio dei cinque savì alla mercanzia, ordinata a Paolo Longo, Pod.^à di Rovigno, addì 12 gennajo dec., del tratto dalle ferramenta esistenti sulla barca di Francesco Rocco da Trieste e vendute siccome materia di contrabbando, siano restituiti i due quarti dell'importo pagati all'ufficio dei dazi, si commette a quest'ultimo la restituzione al suddetto Longo di lire millecentosessantatre e soldi dieci perchè siano consegnate ai cinque Savì alla Mercanzia — (carte 2).

1602. — 30 marzo. — Si stabilisce che in gratificazione al Sig. Arciduca Ferdinando sia restituita a Geremia di Leo da Trieste la barca di sua proprietà, che carica di ferramenta e diretta alla volta di Ancona fu trattenuta a Pirano e poi inviata per ordine del Senato ai cinque Savì alla Mercanzia; devano essi cinque Savì procurare che siano dati a Nicolò Calucci da Pirano cento ducati che esborsò per conto della barca sudd. i quali siano tolti dalla somma che depositò nel loro ufficio Paolo Longo, Pod.^à di Pirano; e delle vertenze che in appresso potessero insorgere tra i predetti Leo e Calucci devano pure essi savì giudicare; infine sia assolto Paolo Longo dalla condanna di duecento ducati che gl'inflisse il Provv.^{re} in Istria, e ciò, attesa la prontezza con cui versò tutto il denaro pervenuto nelle sue mani per conto della barca di cui sopra — (c. 16 t.^o).

1602. — 30 marzo. — Attesa la supplica presentata dall'Amb.^{re} di Capodistria Antonello del Bello, nella quale si deplora come per lo scarso salario non si trova più in quella terra il precettore ed anche il medico ricusa di continuare il suo servizio, si aumentano i loro compensi in modo che il primo anzichè sessanta ducati ne riceva cento all'anno ed il

secondo anzichè centoventi ne riceva duecento -- (carte 16 tergo).

1602. — 27 aprile. — Ricordando il Nunzio Pont.^{cio} che la ferramenta trovata sulla barca diretta ad Ancona fu venduta per un prezzo così basso da esserne molto danneggiati quelli che ne avevano interesse, ed essendo ancora pendente la sospensione comandata in tale materia da Francesco Giustinian, si commette al Pod. di Rovigno di ordinare che i compratori della ferramenta sudd. devano restituirla agl' interessati tostochè questi renderanno loro il denaro ricevuto — (carte 21).

1602. — 2 maggio. — Che si provveda subito ai bisogni della barca destinata al servizio del Provv.^{re} Venier in Istria — (carte 23.)

1602. -- 9 maggio. — Si concede a Borisi Bernardo, capitano delle ordinanze di Montona che possa portarsi a Constantinopoli per interessi di casa sua, lasciando nel frattempo in sua vece Marco Verzi — (carte 29.)

1602. — 18 maggio. — Che si diano a Giovanni da Montona fu Giorgio lire quattrocentodiecinove di cui è creditore per il servizio prestato siccome « Aguzzino » sulla galea Gio. Batta. Pasqualigo — (carte 33 tergo.)

1602. — 18 maggio. — Si commette al Capitano di Raspo che scriva se ivi trovisi persona atta ad acconciare la polvere guasta, di cui riferì, nel qual caso gli si manderanno le lire trecento di salnitro richieste; altrimenti, spedisca alla Sig.^{ria} la polvere stessa che gli verrà cambiata con altrettanta buona: deva ancora provvedere al ristauero di quel bastione, che dice non aver potuto eseguire per difetto di danaro, e riceverà l'importo dalla Sig.^{ria} tostochè avrà inviato il conto delle spese — (carte 36.)

1602. — 18 maggio. — Che si mandino al Cap.^o di Raspo i seguenti oggetti: dodici zappe di ferro, ventiquattro badili doppi, due pali di ferro, due mazze varie, dodici carruole fornite, un palo grande di ferro con l'unghia per far « liviera », due letti con quattro ruote e due assi per falconi da sei, e tre letti con sei ruote e tre assi per falconetti da tre — (carte 37.)

1602. — 18 maggio. — Atteso il grave danno sofferto in causa della pestilenza da Gio. Batta Grisoni di Capodistria, conduttore in quella città del dazio dei due soldi per secchia sul vino condotto all'estero, gli si concede di pagare in due rate il debito contratto con la Sig.^{ria} — (carte 38.)

1602. — 23 maggio. — Si commette ad Alvise Tron so-
pracomito, il quale trovasi in Istria, che persistendo il Chiaus a voler esser condotto fino in Venezia sulla sua galca, continui il viaggio fino « dentro dei castelli » dove lo faccia discendere e ritorni poi subito in Istria — (carte 39.)

1602. — 1 giugno. — Ordine che Marco Verzi sia pagato collo stipendio dovuto al Capitano dei cavalleggeri di Pingente, per il corso di tempo che coprì tale carica, in luogo di suo padre occupato nel servizio del Provv.^r in Istria Corner — (c. 45.)

1602. — 22 giugno. — Si manda al governo delle ordi-
nanze istriane Annibale Baglione — (carte 54.)

1602. — 3 luglio. — Che si mandino a Capodistria per uso di quelle milizie millecinquecento lire di polvere fina e cinquecento di corda cotta — (c. 58.)

1602. — 5 luglio. — In gratificazione al Signor Arciduca Ferdinando si commette al Capitano di Capodistria che faccia eseguire la restituzione agl'interessati di certa quantità di sale che si trovò in una barca diretta a Trieste ed arrestata dagli Albonesi mentre era provv.^{re} nell'Istria Francesco Giustinian — (c. 60 t.^o).

1602. — 18 luglio. — Si avverte il Cap.^o di Raspo di quanto fu scritto alla carica di Rovigno circa una supplica presentata dal Conte Nicolò Clococo, e lo si esorta a non mancare di ogni ajuto ad esso petente e agli altri nuovi abitanti perchè non vengano esclusi dai possessi loro conferiti nell'Istria — (c. 63.)

1602. — 18 luglio. — Essendosi inteso con dispiacere che da alcuni di Rovigno sono occupati i terreni, di cui furono veramente investiti Nicolò Clococo ed altri nuovi abitanti da esso condotti nell'Istria, si commette alla carica di quella terra che deva curare la restituzione ai predetti dei loro possessi — (carte 63.)

1602. — 20 luglio. — Si stabilisce che per il miglior governo delle cerne Istriane si mandi presso al governatore di quelle ordinanze un sergente -- (carte 67 tergo.)

1602. — 24 agosto. — Essendo detto nella parte 3 novembre decorso che gli abitanti vecchi dell'Istria, ai quali furono dati nuovi possessi da coltivare, siano soggetti alla giurisdizione del Cap.^o di Raspo, solo in quanto concerne dette terre. si commette a questa carica di lasciare che Giovanni e Matteo Chechvich, abitanti di Montona, rei di certo delitto, siano giudicati dal Rettore di questa terra — (car. 85 t.^o).

1602. — 14 settembre. — Essendosi accordata al Co. Alvisè Chrisantich d'Almissa di poter condurre più di sessanta famiglie straniere alla coltivazione ed abitazione dell'Istria, si manda al Cap.^o di Raspo copia della deliberazione del Senato in proposito, acciochè eseguisca a suo tempo quanto converrà — (carte 102.)

(Ex margine) « Non sia data copia nè mostrate ».

1602. — 25 settembre. — Per le fruttuose azioni sempre operate da tutta la famiglia ed in ispecie da Pietro Gavardo di Capodistria, si stabilisce a quest'ultimo un compenso di ducati tre al mese in vita, che gli pagherà la Camera di Raspo — (carte 19 t.^o).

1602. — 17 ottobre. — Ordine al provv.^{re} dell'armata che commetta a tutti i sopracomiti e genti di galea di non danneggiare più oltre, quando vanno in Istria, le peschiere del Vescovo di Parenzo — (carte 122.)

1602. — 14 novembre. — Non avendo ancora potuto i revisori e regolatori dell'entrate pubbliche provvedere al rimborso di lire milleseicentotrentatre, soldi tredici, piccoli dieci versati dal Cap.^o di Raspo per compenso a quei salariati ed altre spese, alla quale somma ora si aggiungono tutte le paghe date posteriormente alla milizia ed ai provvisionati, si stabilisce che l'importo totale suindicato sia tolto dal Deposito dell'ufficio sopra Camere, dovendo per l'avvenire i revisori sudd. stabilire l'assegno necessario per gli stipendij della milizia e salariati pubblici di Raspo — (carte 134 tergo.)

1602. — 15 febbraio m. v. — In conformità a quanto fu altre volte fatto si stabilisce che fino a tanto avranno i revisori delle entrate pubbliche stabilito l'assegnamento per gli stipendiati e le milizie di Raspo, supplicano i Provv.^{ti} dell'ufficio sopra Camere alla parte di tali spese che la Camera di Raspo non può sostenere — (carte 184 t.^o).

1602. — 25 febbraio m. v. — Si approva l'elezione fatta dal Pod.st di Capodistria nella persona di Gio. Batta. del Bello alla carica di avvocato fiscale di quella Camera in luogo di Cristoforo Sereni — (carte 192.)

Registro 63 — (1603)

1603. — 11 aprile. — Potendosi ritenere che Vincenzo Chiuichel riuscirà, come promette, a condurre trenta famiglie straniere all'abitazione e coltivazione di quei terreni soggetti alla giurisdizione di Umago, dei quali fu a tale scopo investito dal Cap.^o di Raspo, si commette a questa carica che, per dar modo a dette famiglie, giunte che siano in Istria, di provvedersi di animali bovini, siano dati a ciascuna ducati trenta, obbligando i capi di esse ed il loro conduttore alla restituzione entro il tempo e nel modo che sarà stabilito: dopo la venuta poi di esse famiglie, siano anche assegnati sei ducati mensili in vita al predetto Chiuichel — (carte 12)

1603. — 1 maggio. — Ricercando la giustizia che si tenga conto della supplica presentata dagli abitanti del vicinato di Momiano contro i Conti di detto luogo, si commette al Cap.^o di Capodistria che formi subito diligentissimo processo su tutti i particolari contenuti nella supplica anzidetta, e lo invii poscia agli Avogadori di Comun, che pronuncieranno il loro giudizio — (carte 24 tergo.)

1603. — 27 maggio. — Volendo il Cap.^o Alessandro Verzi aggiungere all'attitudine di cui è fornito per la professione militare l'esperienza del combattere, gli si concede di poter

andare alla guerra, senza che gli sia sospeso lo stipendio e restando al governo delle ordinanze Istriane il suo sergente — (carte 43 tergo.)

1603. — 28 giugno. - Che si mandino a Capodistria per uso di quelle ordinanze due « migliara » di polvere fina, e cinquecento lire di corda cotta — (carte 53 tergo.)

1603. — 22 luglio. — Che il Cap.^o di Raspo possa condurre a termine certa vertenza non ultimata dal suo predecessore insorta tra la Comunità di Umago e Vincenzo Chiuchiel circa alcuni terreni consegnati a quest'ultimo per i nuovi abitanti — (carte 71 tergo.)

1603. — 26 luglio. — Attese le informazioni che manda il Cap.^o di Raspo sullo stato delle munizioni ivi custodite, come pure sull'opportunità di far riparare le stanze destinate a contenerle, si mandino a detta carica i legnami necessari: Si ordina ai Provv.^{ri} all'Arsenal che al giungere delle armi inutili inviate da quella terra ve ne mandino altrettante di buone aggiungendo per le munizioni di Pinguento dodici secchie da acqua impeciate e quindici mazzi di corda cotta: infine i Provv.^{ri} alle artiglierie manderanno a Raspo lire trecento di salnitro per acconciar la polvere ivi andata a male, due migliara di polvere fina ed un pajo di « Tambuchi » — (carte 78.)

1603. — 11 agosto. Essendo volere della Sig.^{ria} che le milizie Istriane siano tali da poter soddisfare alle esigenze che potessero insorgere, si commette alle cariche di Capodistria e Raspo che devano trasferirsi di luogo in luogo con quel governatore e con uno dei sergenti maggiori del Cap.^o Generale delle fanterie, che all'uopo andrà in Istria, e prendere vera cognizione anche delle singole ordinanze, licenziando le inutili e non permettendo in alcun tempo che desistano dai loro esercizi: dovranno le stesse cariche riferire il tutto alla Sig.^{ria} — (carte 88 t.^o).

1603. — 11 agosto. — Si commette al sopracomito Morosini che trovasi in Istria di portarsi fino a Chioggia per levare Agostino da Canal, destinato Cap.^o di Corfù, e condurlo presso al Provv.^r General in Dalmazia ed Albania — (carte 89).

1603. — 28 agosto. — Avendo il Podestà di Umago bandito per sei anni da quella terra Martino Villanovich, che per essere nuovo abitante dipende dalla giurisdizione del Cap.^o di Raspo, ed avendogli ancora mutato il bando in pena pecuniaria, gli si ordina la restituzione del denaro ricevuto intimandogli che non s'intrometta più oltre nelle cause relative ai nuovi abitanti — (carte 92 t.^o).

1603. — 13 settembre. — Atteso quanto fu scritto alla Sig.^{ria} circa lo spopolarsi di Parenzo ed il disfarsi di quelle case, come pure circa l'ardimento di Vincenzo Bratti Capodistriano, abitante in Parenzo, che, essendo stato bandito dalla carica di S. Lorenzo, ruppe il confine assegnatogli e resta tuttora in quella città, dove ha distrutto una casa del comune assieme ad altri sbandati che gli danno favore, si commette al Cap.^o di Raspo che quanto alle fabbriche dia gli ordini che crederà opportuni per quelli che volessero riuscire al loro intento con violenza; quanto poi al sudd. Bratti proceda con ogni severità per averlo tra mani e farne giustizia — (c. 102 t.^o).

1603. — 16 settembre. — Considerato il beneficio che ricavava lo stato della Signoria dalla razza di cavalli allevata in Raspo, e che la stessa andò a male per la recente mortalità subita dagli equini, si stabilisce che a Rizzardo ed Alessandro Verzi, capitani dei cavalleggeri di Raspo siano dati quattrocento ducati da impiegarsi nel ristabilimento e miglioramento della razza predetta, il quale denaro restituiranno mediante una ritenuta annua sul loro stipendio di ducati centoventi — (carte 103 tergo).

1603. — 6 dicembre. — Ordine ai Provv.^{ti} alle biade che quando la Comunità di Capodistria avrà fatto l'intera restituzione del miglio avuto in tempo di gran bisogno, le siano restituiti i ducati quattrocentonovantadue, lira una, soldi otto che depositò per cauzione nel sett. 1597 — (carte 126 tergo).

1603. — 30 dicembre. — Si dà potere al Cap.^o di Raspo di spendere fino a ducati centoventiquattro dei danari delle condanne pecuniarie inflitte nel suo reggimento, provvedendo con essi alle riparazioni necessarie al palazzo ove risiede il Pod.^à di Portole — (carte 137 tergo).

1603. — 10 gennaio m. v. — Commissione al Capitano di Capodistria che intimi a Girolamo del Bello di togliere l'imposizione, detta Prauda, colla quale oppresse in parecchi tempi ed anche al presente opprime i contadini di Topolovaz, che lavorano nelle sue terre e gli tributano altri censi: Deva ancora esso Cap.^o prendere in nota gli animali ed altri oggetti tolti ai suddetti contadini per causa della tassa stessa, non dovendosi permettere simili balzelli — (carte 145).

1603. — 22 gennaio. — Che si mandino a Capodistria per quelle ordinanze lire millecinquecento di polvere fina e lire cinquecento di corda cotta — (carte 147).

Registro 64 — (1604).

1604. — 9 marzo. — Avendo riferito Nicolò Donà che fu Provv.^r generale in Dalmazia ed Albania come alcuni dei nuovi abitanti da lui mandati in Istria si dolsero fortemente delle vessazioni a cui sono soggetti ed accennarono a volersi portare nella Puglia, si commette al Cap.^o di Raspo che punisca i colpevoli e che faccia godere agli anzidetti nuovi abitanti le esenzioni loro concesse — (carte 2 t.^o).

1604. — 31 marzo. — Si avverte il Cap.^o di Raspo che fu ammonito il Co. di Pola a non ingerirsi nella questione relativa a Tomaso Curlavich, che, per essere nuovo abitante, dipende dalla giurisdizione di Raspo — (c. 11 tergo).

1604. — 31 marzo. — Avendo il Co. di Pola pronunciato sentenza contro Tomaso Curlavich per una rissa avuta con suo fratello, non curando l'ordine del Cap.^o di Raspo d'invviare a lui il processo relativo, dacchè il Curlavich è nuovo abitante, come appare dalla investitura di certo terreno posto nella Villa Castagna, si ordina alla carica di Pola sudd. che ritenendosi del tutto nulla la sua sentenza invii il processo richiesto al Capitano di Raspo, che ne giudicherà — (carte 12).

1604. — 18 maggio. — Per la supplica di Girol. Del Bello da Capodistria, il quale accenna al danno cagionatogli dalle

lettere di questo cons. 10 genn. decorso dirette a quel Podestà, si stabilisce che annullate le medesime, s'intendano d'ora in poi « delegate al cap.^o di Raspo tutte le controversie vertenti et che potessero vertire per lo avvenire tra esso Gir.^{mo} del Bello et li contadini di Topolovaz per causa di « praude » et affitti soliti pagarsi (come asserisce) da loro contadini » — (carte 42 t.^o).

1604. — 3 giugno. — Che si mandino a Capodistria per quelle milizie lire millecinquecento di polvere fina e lire cinquecento di corda cotta — (c. 48).

1604. — 3 luglio. — Che si mandino a Raspo quindici archibugi da « ruoda » lunghi per quella cavalleria che li pagherà con trattenute sui proprii stipendi — (c. 64).

1604. — 7 luglio. — Non potendo la camera di Raspo supplire agli accrescimenti di stipendio accordati ai due sergenti delle ordinanze di Dignano ed Albona ed a quattro tamburi, nè potendo pagare ai quattro capi di cento i ducati sei per ciascuno all'anno, come pure dovendo astenersi « dal tirar 2 volte all'anno il palio ordinato », si stabilisce che i Provv.^{ri} sopra Camere mandino annualmente alla camera, di cui sopra, ducati centocinquantacinque, lire cinque, soldi sedici, importo necessario per le spese anzidette — (carte 64 tergo).

1604. — 7 luglio. — In seguito alle giuste osservazioni fatte dal Cap.^o di Raspo si stabilisce che in avvenire le ordinanze del Marchesato devano restar unite alla compagnia di Pinguente — (carte 66).

1604. — 8 luglio. — Che il Cap.^o di Raspo possa eseguire le riparazioni necessarie alla muraglia di Pinguente servendosi dei danari che rendono le condanne di quel Reggimento — (carte 67 t.^o).

1604. — 10 luglio. — Stimando la Sig.^{ria} che deva essere utile per la coltivazione dell'Istria la condotta di cinquanta famiglie turchesche, che ad istanza del parroco di San Maurizio di questa città Don Girolamo Vendramin e di suo fratello Federico, si propone di eseguire il carambassà Milos Zuppanovich, venendo detti nuovi abitanti ospitati nei terreni concessi ad essi Vendramin, si commette al Cap.^o di Raspo che dia favore

a tale negozio, e che spenda fino a cinquecento ducati per costruire un casone e scavare un pozzo in tale località, i quali ducati s'intenderanno come dati a prestito ai nuovi sudditi — (carte 60).

(Ex margine) — « Non sia data copia, nè siano mostrate ad alcuno ».

1604. — 10 luglio. — In proposito alla condotta in Istria di cinquanta famiglie straniere cristiane si stabilisce che quando saranno imbarcate sia dato a Milos Zuppanovich salvocondotto per lui e per quelli che saranno in sua compagnia, sicchè possano portarsi in qualsiasi parte dello Stato Veneto senza che siano molestati: allo stesso carambassà siano assegnati duc. 10 al mese perchè, quando gli sarà comandato, raccolga una guardia di centocinquanta fanti tolti da sudd. stranieri — (carte 69 t.^o).

(Ex margine) — « Non sia data copia, nè siano mostrate ad alcuno ».

1604. — 20 agosto. — Che si mandino a Montona per i bisogni di quella terra cinquecento lire di polvere fina, e cinquecento di grossa -- (carte 89 t.^o).

1604. — 13 settembre. — Essendo necessario che nel territorio di Raspo sia data esecuzione alle pene nelle quali incorrono i disobbedienti agli ordini pubblici, i dazieri che mancano ai patti convenuti e gli altri delinquenti, si avverte il Cap.^o di Raspo che per ottenere lo scopo sudd. sia accresciuto di quattro ducati al mese lo stipendio di quel « Cavalliero » e gli siano aggiunti tre o quattro uffiziali con tre ducati mensili in compenso — (c. 112 t.^o).

1604. — 6 ottobre. — Incontrando difficoltà il Parroco di Grado a riscuotere dalla Comunità di Capodistria il beneficio dovutogli di ducati trentasei annui, per il quale fu stabilita una speciale gabella detta « la sproconaria » si commette alla carica della città sudd. che, anche per desiderio del Patriarca di Venezia, deva in avvenire imporre un nuovo capitolo all'appaltatore di quella gabella, obbligandolo a provvedere annualmente dei ducati trentasei il parroco a cui competono — (carte 127.)

1604. — 6 ottobre. — Non potendo il Cap.^o di Raspo provvedere coi danari delle condanne di quel Reggimento al ristauero del Palazzo ove risiede la carica di Portole, gli si commette di eseguire ciò non ostante il lavoro, che verrà pagato dalla Signoria — (carte 128.)

1604. — 16 ottobre. — Si commette al Cap.^o di Raspo che Marc'Antonio Pola, bandito dal dominio della Sig.^{ria}, mantenendo la promessa di condurre in Istria alcune famiglie di Morlacchi sudditi arciducali, vorrà trattare con lui su tale proposito, esso Cap.^o deva comportarsi come era già stato prescritto al precessore in quella carica con altro scritto della Sig.^{ria} non mai pervenutogli, e di cui ora s'inchiude copia -- (c. 133.)

1604. — 20 novembre. — Che il Provv.^{re} all'Armata non permetta ad alcun sopracomito, meno nei casi di somma urgenza, di portarsi in questa città, nè a Chioggia, nè in Istria — (c. 144.)

1604. — 23 novembre. — Che il Capitano di Raspo mandi persona perita a Parenzo per eseguire i ristauri necessarî al palazzo di quel Podestà — (carte 145.)

Registro 65 — (1605)

1605. — 21 aprile. — Si concede al Vescovo di Capodistria (F. Girolamo Contarini) che per lo spazio di trent'anni nessuno all'infuori di lui, possa dare alle stampe nè vendere un libro da esso scritto ed intitolato «Summa totius orbis» --- (c. 26 t.go.)

1605. — 4 maggio. — In seguito al disordine avvenuto sulla galea Antonio Loredan, si stabilisce che deva subito portarsi in Capodistria un Avogador di Comun coi ministri che gli saranno necessarî per formare diligente processo circa ogni particolare del fatto e riferire poi a questo consiglio, che delibererà sul da farsi — (carte 31 tergo.)

1605. — 4 maggio. — Che il Provv.^l General in Dalmazia ed Albania comandi subito al Cap.^o contro Usocchi che passi a Capodistria, e ricevuto il danaro che si trovava nella galea Loredana e che era destinato al Commissario in Levante, lo porti a tale carica prendendo seco due galee che doveano far viaggio assieme alla Loredan — (carte 32)

1605. — 4 maggio. — Ducale alle cariche d'Istria e Dalmazia perchè procurino a Carlo Foscarini, avogador di Comun, che va a Capodistria tutte le informazioni ed ajuti che gli abbisogneranno — (c. 32 t.^o).

1605. — 4 maggio. — Ducale al sopracomito Gio. Maria Mudazzo perchè conduca in Istria l'Avogadore Carlo Foscarini — (c. 33.)

1605. — 4 maggio. — Commissione al Capitano della guardia contro Usocchi di portarsi a Capodistria per ricevere il danaro destinato al Commissario in Levante — (c. 33.)

1605. - 4 maggio. — Nella speranza che il Provveditor Generale a Palma e le cariche di Udine, Monfalcone, Raspo etc. avranno già messo ogni sollecitudine per raccogliere le notizie più sicure circa quei delinquenti della nave Loredan, che, uccisi il capo, l'aguzzino ed alcuni « scapoli » costrinsero gli altri a condur via la nave stessa benchè abbiano poi dovuto abbandonarla, e circa i denari che portarono seco, si fa raccomandazione ai sudd. rappresentanti di usare ancora ogni diligenza in proposito — (c 33 t.^o).

1605. — 7 maggio. — Che il Cap.^o di Capodistria faccia passare a Venezia le galee del sopracomito suo figlio colle genti che si trovano in essa, non essendo opportuno che resti più a lungo in quel porto, e se dette genti non basteranno al servizio per il viaggio, vi provveda — (c. 34.)

1605. — 17 maggio. — Che i Consiglieri di Capodistria facciano intimare al sopracomito Antonio Loredan, se ivi si troverà, altrimenti al palazzo del Pod. suo padre, che entro otto giorni deva comparire dinanzi agli Avogadori di Comun per iscolparsi di non aver atteso alla custodia della sua galea occasionandone così l'ammutinamento. (c. 38.)

1605. — 27 maggio. — Si comanda la proclamazione di tutti quelli che promossero l'ammutinamento della galea Loredan in Capodistria, o che vi presero parte (c. 38 t. 60.)

1605. — 4 giugno. — Essendo necessario che non si combatta più oltre dagl'Istriani la venuta di nuovi abitanti nella loro provincia, e che i rappresentanti pubblici diano a questi ogni favore, si stabilisce che il Cap.^o di Raspo, udite le ragioni accampate dai particolari sui terreni assegnati ai nuovi sudditi, pronunci il suo giudizio che sarà valido come se pronunciato da questo consiglio, sì che sia tolta d'ora innanzi la causa d'importune appellazioni; a maggiore sollevamento, essi nuovi sudditi siano liberi da tutte le spese d'investiture, cavalcate e perticazioni dovendo però pagare quelle per copie di atti che richiederanno a loro uso particolare. Durante poi il tempo che per decidere delle cause suddette dovrà esso Cap.^o restar lontano da Raspo, abbia quattro ducati di più al giorno per le spese occorrenti — (c. 46.)

1605. — 1 luglio. — Si avverte il Podestà di Albona che per i restauri necessari alle muraglie ed ai torrioni di quella terra furono mandati dalla Signoria cinquecento ducati alla carica di Raspo — (c. 62.)

1605. — 1 luglio. — Si mandano al Cap.^o di Raspo ducati cinquecento perchè l'impieghi nei restauri delle muraglie e dei torrioni d'Albona, riuscendo altrimenti sprecati anche gli altri mille già spesi in quei lavori — (c. 62.)

1605. — 1 settembre. — A compenso dei molti meriti di Alessandro Verci, Cap.^o di una compagnia di cavalleggeri di Raspo, si aumenta il suo salario di cinque ducati per paga, cosichè ne riscuota venti anzichè quindici decorrendogli sempre otto paghe all'anno — (c. 96 t.^o).

1605. — 11 settembre. — Che siano messi in libertà, con assoluzione dal debito che hanno verso la Sig.^{ria}, alcuni galeotti che non presero parte all'ammutinamento avvenuto nella galea Loredan a Capodistria — (carte 102 tergo.)

1605. — 17 settembre. — Essendosi intesa la morte crudele fatta subire a fra' Marco Eremita, che abitava sopra lo scoglio di Veruda, territorio Polano, allo scopo di derubarlo,

del quale reato furono imputati Cristoforo fu Nicolò Cipriotto, detto Cogo, nuovo abitante, un altro nuovo abitante e tre di quelli vecchi, ed essendo pur noto che i suddetti continuano ad infestare i territori di Pola, Parenzo, Montona, San Lorenzo, si commette al Capitano di Raspo che faccia proclamare i suddetti malfattori, potendoli anche castigare colla pena di morte: Quanto poi alle cause dei nuovi abitanti si commette alla carica sudd. che siano esclusivamente ad essa deputate avendosi ora speciale riguardo a quella relativa ad Andrea Oplanich e Nicolò Pinesich — (c. 105 t.^o).

1605. — 17 settembre. — Si comunica alle cariche di Parenzo, Montona, Grisignana etc. la commissione data oggi al Capitano di Raspo, invitandole a prestargli tutti gli aiuti necessari — (c. 106.)

1605. — 27 settembre. — Si stabilisce che in sostituzione di Annibale Baglioni vada al governo delle ordinanze Istriane Girolamo Manelli che sta per ritornare da Cattaro — (c. 105 t.^o).

1605. — 19 novembre. — In seguito a supplica presentata da « Gavardo et Antonio fratelli di Gavardi, et altri di Capo d'Istria al numero di otto proclamati dalli Rettori nostri di Padoa come giudici delegati dalla S. N. sotto li 9 luglio pross.^o passato per imputatione dell' homicidio commesso nella sodetta Città di Capo d'Istria nella persona del fedel Christoforo Verzi, di ferita data al fedel Antonio Zaroti, et di delatione d'arcobusi » si stabilisce che tale causa anzichè ai Rettori di Padova sia delegata al Capitano di Raspo — (140 t.^o).

1605. — 20 gennaio m. v. — Non potendo il Capitano di Raspo attuale far eseguire i lavori necessari alle mura di Albona e per la stagione avanzata e per doversene ritornare in Venezia, gli si commette che consegna il denaro mandatogli allo scopo al suo successore, che dovrà eseguire gli ordini già dati dalla Sig.^{ria} — (carte 162.)


1605. — 20 gennaio m. v. — Si commette al Conte di Pola che recuperate le mercanzie e gli attrezzi del « Berton » Stefano Vuro, naufragato in quelle acque negli scorsi giorni, e riscossa l'utilità di legge in ragione di due per cento, faccia consegnare il tutto agl'interessati — (c. 162 t.^o).

1605. — 9 febbraio m. v. — Che il Conte di Pola non metta altro impedimento alla venuta in Venezia della nave Perastana — (carte 169 t.^o).

1605 — 23 febbraio m. v. — A compenso dei servigi prestati in Istria e Dalmazia da Simeone Sodich, capitano dei Croati, nelle fazioni contro gli Uscoeci, gli si concede un salario di ducati tre al mese per il tempo che sarà lasciato in riposo, dovendo però accorrere ad ogni chiamata che per occasioni insorgenti gli fosse fatta dai pubblici rappresentanti — (c. 180.)

(Continua).





NEL MEDIO EVO

Pagine di storia istriana



(Cont. vedi vol. XI, fasc. 3.^o e 4.^o)

CAPITOLO IV.



Comuni.

Il papato e l'impero sono come il perno su cui si aggira la vita politica nel medio evo, rappresentato il primo da un numeroso clero ordinato in gerarchia, potente per autorità religiosa, per privilegi e possedimenti territoriali, rappresentato il secondo dai margravî, conti e baroni, e da quel numeroso stuolo di feudatarî e di vassalli, che avevano dalla loro parte la forza materiale ed il dominio. Ma il feudalismo e la gerarchia, benchè predominanti, non costituivano la sola base delle istituzioni politiche istriane nei tempi di mezzo, nella stessa guisa che la storia dei vescovi, dei conti e dei margravî non comprende tutta la storia istriana. Al disotto di quelle istituzioni mantenevansi altre idee, altri sentimenti, altri istituti, esisteva un'altra società, soffocata, ma non spenta, dal sovrapporsi delle forme gerarchico-feudali, la quale ne sottominava le basi, lentamente sostituendosi ad entrambi nella vita pubblica. E questa nuova società era quella del comune.

L'importanza dell'argomento e la necessità di seguire l'intero svolgimento del comune, ci costringono in quest'ultimo capitolo a risalire sino all'origine ed allo sviluppo dei municipi istriani durante l'epoca romana: tanto più che « studiando le origini del comune, veniamo a ricercare quasi, come scrive il Villari, le origini del nostro proprio essere civile ».

§. I.

1. L'antica stirpe istriana, mista di *Veneti* e di *Celti* ¹⁾, abitava divisa in piccoli gruppi nei **castellieri** ²⁾, vale a dire

¹⁾ BENUSSI, L'Istria sino ad Augusto. Trieste 1881, cap. III. A questo mio lavoro rimando quelli che desiderassero maggiori schiarimenti o maggiori prove storiche riguardo all'epoca che precedette l'impero romano.

Interessante è qui di rilevare il fatto che, mentre io asseriva nel summenzionato studio, pubblicato dal 1878-81, [quando erano appena iniziati nella nostra provincia gli scavi preistorici], guidato da minuziose investigazioni storiche e da comparazioni filologiche, esservi esistito nell'Istria antica un doppio strato di popolazione, vale a dire il *veneto*, più antico, venuto ai nostri lidi dall'Oriente attraverso la penisola balcanica, ed il *celtico*, più recente, giungesse alla stessa conclusione il dott. Marchesetti, appoggiandosi specialmente alle ricche scoperte preistoriche da lui fatte negli ultimi quindici anni. — Cfr. DOTT. MARCHESETTI, Scavi nella necropoli di S. Lucia presso Tolmino. Trieste 1893 (Bollettino della Società Adriatica di scienze naturali, vol. XV, pag. 314 e seg.).

Gli scavi praticati dal dott. Marchesetti nella grotta di Gabrovizza, in quella di S. Canziano (v. la nota seg.) ed in altre grotte istriane, dimostrarono che, prima dei castellieri ed in parte contemporaneamente ad essi, la maggior parte delle *grotte* di cui è ricca la provincia, servissero di abitazione all'uomo (troglodita), e che l'animale più frequente di quelle grotte fosse l'*Ursus spelaeus*. Vi si rinvennero inoltre avanzi del Felis spelaea (il leone delle caverne), del Lupus speleus, del Gulo sp., del Cervus elaphus e del Cervus capreolus; inoltre grandi quantità d'ossa di animali domestici, in ispecie di capre, ed una massa di altre ossa, dalle quali era stato estratto il midollo. Fra i manufatti litici ivi raccolti, v'erano: coltelli, cuspidi, ascie, cote; fra gli oggetti d'osso: puntueruoli, coltelli ecc.; quindi grande varietà di stoviglie grossolane.

²⁾ Cap. R. F. BURTON, Notes on the Castellieri or prehistoric ruins of the Istrian peninsula. Trieste 1874; — A. DOTT. AMOROSO, I Castellieri

in villaggi fortificati, posti nell'alto dei colli, che numerosi si elevano in ogni parte della penisola, e viveva unita in associazioni maggiori soltanto lungo la spiaggia del mare. Gli abitanti dell'interno ritraevano di preferenza i mezzi di sostentamento dalla pastorizia e dalla caccia, poichè allora dense foreste, popolate da cervi e d'altra selvaggina ³⁾ coprivano, oltrechè l'altipiano della Carsia, anche buona parte della regione pedemontana ⁴⁾: quelli al mare vivevano inoltre del commercio marittimo, e della pirateria.

istriani e la necropoli di Vermo (Atti e Memorie della Società istriana d'arch. e storia patria I. a. 1884, pag. 53).

Sulle condizioni dell'Istria durante l'epoca preistorica, alla quale appartengono in massima parte i nostri castellieri, si possono consultare le seguenti pubblicazioni: — C. DOTT. MARCHESETTI, Sugli oggetti preistorici scoperti a S. Daniele del Carso. Trieste 1878 (Boll. della Soc. Adriatica di scienze nat. v. IV, pag. 93); — La necropoli di Vermo. Trieste 1884 (Boll. v. VIII, p. 265). — C. MOSER, Ueber die Necropole v. Vermo (Sitzungs B. der k. k. Ak. der Wiss. a. 1884). — P. ORSI, Scoperte archeologiche nell'Istria (Bull. di corr. a. 1885); — Sopra le recenti scoperte nell'Istria e nelle Alpi Giulie (Bull. di paletn. italiana. a. 1885). — DOTT. MARCHESETTI, Nuove ascie-martelli di pietra levigata. Trieste 1885 (Boll. v. IX, p. 174); — La necropoli di S. Lucia presso Tolmino. Trieste 1886 (Boll. v. IX, p. 94). — DOTT. AMOROSO, Le necropoli preistoriche dei Pizzugghi. Parenzo 1889 (Atti e Mem. della Soc. istriana, v. V.). — DOTT. MARCHESETTI, Ricerche preistoriche nelle caverne di S. Canziano. Trieste 1889 (Boll. v. XI, pag. 1); — La caverna di Gabrovizza presso Trieste (Atti del Museo di Storia nat. vol. VIII). Trieste 1890; — La caverna di Gabrovizza. Trieste 1891 (Boll. v. XIII); — Nuova località dell'ursus spelaeus. Trieste 1892 (Boll. v. XIII, p. 199); — Scavi nella necropoli di S. Lucia presso Tolmino. Trieste 1893 (Boll. v. XV, p. 3). — Prof. VIERTHALER, Analisi di alcuni oggetti preistorici (Boll. v. XV, p. 335) Trieste 1893.

³⁾ DOTT. MARCHESETTI, La grotta di Gabrovizza, p. 160: « L'insieme degli animali ritrovati ci presenta i caratteri di una fauna mista di prato e di bosco, che richiedeva condizioni di suolo e di clima ben poco differenti dalle odierne, eccetto una maggiore estensione delle selve. Ciò viene ancor maggiormente avvalorato dalle reliquie del cervo tanto diffuso pel nostro Carso.

⁴⁾ Il DOTT. MARCHESETTI, Op. cit. pag. 173, attribuisce la distruzione dei nostri boschi alle capre che in grande numero venivano allevate. — Cfr. anche in tale riguardo: EUG. PAVANI, Del Carso e delle

Da Taranto venivano le navi a commerciarvi ⁵⁾. Lo stagno e l'ambra che qui giungevano o dalla valle del Pò, o dal Settentrione attraverso i varchi delle Giulie, le anfore che arrivavano da Corcira, o dall'Italia meridionale, e gli schiavi, erano i principali articoli di questo commercio.

2. Divisi per cantoni con proprî capi, tutti gl'Istriani riconoscevano l'autorità di un solo *re*. L'ultimo di questi, e l'unico di cui la storia ci abbia tramandato il nome, fu il **re Epulo** ⁶⁾.

La fertilità del suolo, il vivo commercio, e la pirateria cui erano dediti gli abitanti delle coste, favorivano nell'Istria la esistenza di una fitta popolazione ⁷⁾, agiata più di quanto era solita tale fatta di gente ⁸⁾.

3. Gelosi della loro libertà ed indipendenza, e ben comprendendo il pericolo che li minacciava dall'estendersi della potenza romana sui lidi dell'Adriatico settentrionale, gl'Istriani accorsero nel 221 colle loro navi in aiuto di Demetrio di Faro; si allearono nel 190 cogli Etoli; e negli anni 183-181 impedirono con frequenti assalti che si fondasse la colonia di Aquileia.

Si fu allora che Roma decise di schiacciare questa ardua opposizione, e di occupare la penisola istriana. Ma nel 178, per un intero anno, le legioni romane capitanate dal console Manlio Vulsona, e rinforzate da un corpo di Galli, indarno tentarono di superare il Carso triestino, chè gl'Istriani contrastarono loro palmo a palmo il terreno, anzi riescirono una volta a sorprenderne il campo ed a saccheggiarlo: e neppure

sue selve (Bull. della Soc. Adriatica di Scienze naturali v. IX, a. 1885, pagina 24).

⁵⁾ FLORO, I, 18: Tarentus Lacedaemoniorum opus in omnes terras, Histriam, Illyricum.... vela dimittit.

⁶⁾ LIVIO XL, 59, 4; — BENUSSI, Op. cit. pag. 215 e 261.

⁷⁾ Il DE FRANCESCHI nelle sue Note storiche pag. 49, basandosi sulle perdite fatte dagli Istriani nella guerra del 178-77, valuta a 160.000 l'antica popolazione dell'Istria — Anche il DOTT. MARCHESETTI la calcola superiore ai cento milla, pigiata in oltre 500 castellieri.

⁸⁾ LIVIO XLI, 11, 8: Praeda, ut in gente inopi, spe maior fuit.

l'arrivo di un secondo esercito consolare, sotto il comando di Giunio Bruto, potè mutare, in quell'anno, le sorti della guerra. Ambedue i consoli dovettero ripiegarsi su Aquileia, e svernarvi, senza riescire nel loro intento di debellare gl' Istriani.

Nell'anno susseguente i Romani apersero le ostilità già al cominciare della primavera, e prima che il nemico fosse pronto alla difesa. Si fu per tal modo che i due consoli poterono superare senza ostacoli il Carso triestino, e penetrati nel cuore dell'Istria, vincere in accanita e sanguinosa battaglia l'esercito di Epulo, che inseguirono e chiusero nella munita *Nesazio*. Gl'Istriani opposero anche qui valida resistenza, dapprima a Vulson e a Bruto, quindi al console Claudio Pulcro ⁹⁾, che con nuovo esercito era venuto a continuare la guerra. Stretti però da ogni lato dalle legioni romane, quando videro deviato il corso d'acqua che offriva loro l'unico mezzo per dissestarsi, e serviva in pari tempo di forte difesa, perduta ormai ogni speranza di salvezza, gl'Istriani uccisero le mogli e le figlie, onde sottrarle all'imminente schiavitù; e quando il Romano, rovesciato ogni ostacolo, superava le mura, Epulo stesso si toglieva di propria mano la vita. Le fiamme di *Nesazio*, e quelle di *Mutilla* e di *Faveria*, annunziarono agl'Istriani che la loro indipendenza era finita ¹⁰⁾.

4. Ma se Roma rendeva omaggio al valore del vinto nemico, tenendo la guerra istriana come degna di poema ¹¹⁾, essa era non meno decisa di prevenire e domare con tutte le sue forze ogni tentativo di rivolta degli abitanti. La provincia rimase quindi per varî anni militarmente occupata, vennero saccheggiati i campi dai legionari romani, e poi in gran parte confiscati a profitto del vincitore. Quando nel 129

⁹⁾ Nel 1888 fu scoperto un frammento, nel 1892 l'altro frammento dei fasti trionfali relativi agli anni 576-579 di Roma e che ricordano il trionfo di Claudio Pulcro sugli Istri. Vi si legge all'anno 577, 24 febbraio:

L. CLAUDIUS ap. f. p. N. PVLCHER · COS · ANN · DLXXVL · DE HISTREIS et LIGVRIBVS ·

¹⁰⁾ LIVIO XLI; — BENUSSI, Op, c. pag. 216-233.

¹¹⁾ Il poeta OSTIO scrisse un'epopea, intitolata « De bello Istrico ». — MACROBIO, Saturn. VI, 3; — WEICHERT, de Hostio poeta.

la provincia ritornò a ribellarsi, fu nuovamente vinta e domata dal console Sempronio Tuditano ¹²⁾.

Allora il senato decise che fossero fondate nell'Istria due **colonie** militari ¹³⁾, l'una a Trieste, l'altra a Pola, le quali tenessero stabilmente occupato il paese, e ne impedissero nuove insurrezioni.

5. Frattanto altre generazioni erano succedute a quelle che avevano pugnato nella difesa di Nesazio, e cooperato alla rivolta del 129; e queste generazioni, nate e cresciute sotto il dominio di Roma, lontane dalle primiere tradizioni di libertà e d'indipendenza, si erano fatte meno restie a piegarsi alla necessità dei tempi, e ad usufruire, colla rinuncia ad un ideale non più realizzabile, di quei numerosi benefici coi quali il vincitore sapeva ricompensare il vinto della perduta indipendenza.

D'altro canto, se Roma si era dovuta servire del ferro e del fuoco per assoggettare la provincia ed impedire nuove sollevazioni, ben diversi e più potenti della forza erano i mezzi di cui sapeva usare per legare a sè stabilmente la fatta conquista. Ritornavano l'ordine e la sicurezza fra le popolazioni, fonte di benessere materiale, spargevasi il seme di una nuova vita politica e sociale, e di pari passo colla diffusione della lingua, estendevasi anche la civiltà latina. Il ponte di passaggio erano le città ¹⁴⁾. Favorite dai Romani nel loro sviluppo anche nell'Istria, esse divennero poscia il perno dell'amministrazione provinciale, ed i centri dai quali irradiavasi nel paese la nuova cultura e civiltà.

6. L'Istria fu divisa ¹⁵⁾, da principio, in una serie di *cantoni* (populi), ognuno dei quali aveva il suo centro politico (forum, conciliabulum) in una località maggiore, ove tenevasi il mercato, celebravansi le feste comuni, facevasi la leva dei soldati, ed ove

¹²⁾ PLINIO, III, 19, 29; — BENUSSI, op. cit. pag. 270.

¹³⁾ BENUSSI, Op. c. pag. 324-329.

¹⁴⁾ MARQUARDT, Röm. Staatsverwaltung, I, 12, 354, 359; II 510; — WALTER, Geschichte des röm. Rechtes, I, 27, 237; — Kuhn, die städtische und bürgerliche Verfassung des röm. Reiches, I, 30 e 227.

¹⁵⁾ PLINIO III, 20; — MADVIG, die Verfassung und Verwaltung des röm. Staates II, 65; — BENUSSI, Op. cit. pag. 314 e 321.

sedevano i magistrati eletti dal cantone (magistri) per decidere su questioni di minore importanza. Questi centri cantonali erano i luoghi predestinati a divenire più tardi città e municipi.

A capo dell'intera provincia istriana stette con potere dispotico sino al 42 il luogotenente (proconsole, eletto per la Cisalpina ¹⁶).

7. Nelle guerre civili l'Istria, benchè appartenesse alla luogotenenza di Giulio Cesare, parteggiò contro di lui per Pompeo, e nell'estate del 49 gl'Istriani facilitarono colla loro cooperazione agli ammiragli pompeiani Ottavio e Libone la vittoria su C. Antonio nel canale di Farasina, e la resa dei legionari accampati sull'isola di Veglia ¹⁷).

Morto Cesare, seguirono il partito dei repubblicani contro i triumviri; ma dopo la battaglia di Filippi, l'Istria divenne dal 42-40 una delle province del triumviro Antonio. Si fu appunto nell'anno 42 av. Cr. che, essendo stata aggiunta la Cisalpina all'Italia, venne stabilito a confine orientale di questa il fiume Formione, l'odierno Risano ¹⁸). Nel trattato di Brindisi (a. 40) l'Istria fu assegnata ad Ottaviano. Questi spedì al principio dell'anno susseguente (a. 39) contro la riottosa provincia Asinio Pollione ¹⁹) affinchè l'assoggettasse all'autorità triumvirale; e d'allora in poi rimase a lui subordinata sino al cominciare dell'Impero.

8. Quando Ottaviano Augusto, diventato solo signore di Roma, riordinò nell'anno 27 av. Cr. l'Italia e le province, aggiunse anche l'Istria all'Italia ²⁰), formando dell'Istria e della Venezia una sola unità politica la «*decima regione italica*» col titolo di „**Venetia et Histria**“; ed allora il confine orientale

¹⁶) BENUSSI, Op. c. pag. 294-308.

¹⁷) LUCANO, Fars, IV; — DIONE XLI, 4; — FLORO, IV, 2; — BENUSSI, Op. c. p. 276-279.

¹⁸) PLINIO III, 127: Formio amnis anticus auctae Italiae terminus nunc vero Histriae. — MOMMSEN. C. I. Lat. V, pag. 1; — MARQUARDT, Röm. Staatsv. I, 20; — BENUSSI, Op. cit. p. 308.

¹⁹) VIRGILIO, Egl. VIII, 6; — BENUSSI, Op. cit. pag. 289.

²⁰) PLINIO III, 46; — STRABONE VII, 5, 3; — BENUSSI, Op. cit. pag. 309-312.

dell'Italia, e così anche quello dell'Istria, venne trasportato dal Risano all'Arsa ²¹⁾.

L'Istria romana all'epoca dell'Impero comprendeva tutta la regione fra il Timavo e l'Arsia, fra l'Adriatico e le Giulie: e più precisamente ²²⁾, il suo confine seguiva dall'Arsia, che la divideva dalla Liburnia, il corso della Bogliunsizza ²³⁾, ed attraversato il Monte Maggiore arrivava alla catena dell'Albio (l'odierno Nevoso) ²⁴⁾, d'onde procedeva verso il settentrione, e lungo la sommità delle Giulie, fra le nostre terre e le pannoniche, andava a Longatico (Oberloitsch), saliva la selva Piro, e per Zoll scendeva al Frigido (Vipacco) e quindi al Timavo ²⁵⁾.

9. L'aggregazione dell'Istria all'Italia per opera dell'imperatore Augusto fu uno dei fatti più importanti della nostra storia provinciale, siccome quello che la rese non solo partecipe delle esenzioni e dei diritti per i quali gl'Italici andavano distinti dai provinciali, ma che inalzò anche le città istriane, formatesi nel periodo della dominazione romana, al grado di municipi perfetti.

Gl'Istriani non si dimenticarono mai di quanto dovevano ad Augusto ed alla sua famiglia, e gli tributarono il massimo onore che un popolo sapesse allora rendere ad un sovrano. Innalzarono ad Augusto uno splendido tempio nella loro capitale, Pola ²⁶⁾, come simbolo di quell'altare di gratitudine che gli avevano già eretto nei loro cuori: i collegi degli Augustali sorsero

²¹⁾ BENUSSI, Op. cit. p. 309.

²²⁾ MOMMSEN, Corp. Insc. Lat. III, « Raetia, Noricum, Pannonia »; — BENUSSI, Op. c. pag. 212.

²³⁾ Qui trovavasi *Finale*, l'odierno Bogliuno.

²⁴⁾ ANONIMO RAVENNATE, Cosm. IV, 37: Qui eccelsi montes... dividunt inter Carontanos et Italiam, inter patriam Carnium et Italiam: quae jugum Carnium ab antiquis Alpibus Iulia. Qui montes finientes ipsam Italiam, descendunt ex parte ad mare Adriaticum, non longe a civitate Tarsatico provinciae Liburniae, in loco qui dicitur Phanas.

²⁵⁾ VELL. PATERCOLO II, 109; — MOMMSEN, Corp. Insc. Lat. III, I, 483; — DOTT. GREGORUTTI, L'antico Timavo (Arch. triest. v. XVIII, p. 57).

²⁶⁾ Il tempio era dedicato a Roma e ad Augusto.

numerosi nella provincia ²⁷⁾, in guisa che in nessuna parte dell'Impero se ne annoveravano relativamente tanti, quanti nell'Istria ²⁸⁾.

10. Come dicemmo più sopra (n. 4), erano state fondate nell'Istria nel 129 av. Cr., due colonie romane, l'una a Trieste, l'altra a Pola: la prima destinata alla custodia e difesa del paese a settentrione del Quieto ²⁹⁾, la seconda a difesa di quella parte della provincia, che è posta a mezzogiorno di esso fiume. La colonia di Trieste fu saccheggiata dai Giapidi nel 52 a. Cr., ma poi rinforzata di mura e di torri nel 33 da Ottaviano, sotto la cui giurisdizione trovavasi allora l'Istria. La colonia di Pola fu probabilmente distrutta, durante la guerra civile, dagli Istriani insorti contro i soldati di Cesare che la presidiavano; poscia venne rinnovellata essa pure nel 33 dal triumviro Ottaviano, che la nominò « Pietas Iulia » ³⁰⁾. Lo stesso Ottaviano, dopo la battaglia di Azio, mandò una colonia di legionari anche a Parenzo; onde il suo nome di « Iulia Parentium » ³¹⁾.

11. Non sappiamo con precisione come venisse divisa l'Istria, allorquando, tolta nel 27 av. Cr. ad ogni subordinazione verso il luogotenente provinciale ed aggregata all'Italia, si resse da sè; ma tutto induce a credere che fosse spartita in

²⁷⁾ MARQUARDT, Röm. Staatv. I, p. 512, — III, p. 449; — HENZEN, Die Augustalen, 1848.

²⁸⁾ I Sex viri Aug. li troviamo a Trieste (Mommsen, Corp. Inscr. lat. V, n. 513, 552, 555, 557, 559, 560), a Capodistria (484), a Cittanova (378), a Parenzo (334, 386, 338, 340), a Rovigno, a Pola (67, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 8142, 8144).

²⁹⁾ Forse con questa primiera giurisdizione della colonia tergestina estesa sul paese a settentrione del Quieto, sta in un qualche rapporto il fatto che alla tribù Pupinia, alla quale appartenevano i Triestini, erano ascritti presso che tutti i cittadini che dimoravano in questo tratto dell'Istria.

Cfr. MOMMSEN, Corp. Inscr. Lat. V, 1, p. 39; — KUBITSCHKE, Imperium romanum tributum descriptum. Vienna 1889, pag. 114.

³⁰⁾ APPIANO, Bellum Illyr. 18; — CESARE, De bello gallico VIII, 24; — PLINIO III, 19; — MOMMSEN, Corp. Inscr. Lat. V. 53 e V, 3; — BENUSSI, Op. c. pag. 326 — 333.

³¹⁾ MOMMSEN, Corp. Inscr. Lat. V, n. 335; — ORELLIUS n. 3729; — KANDLER, Cenni su Parenzo, pag. 5.

quattro grandi circondari, segnati dalla stessa conformazione del suolo, e conservati poscia nelle antiche diocesi istriane ³²⁾. Ogni circondario faceva capo ad un municipio.

Questi circondari erano: 1. quello fra l'Arsa ed il Leme ³³⁾ subordinato alla colonia (municipio) di Pola; — 2. quello fra il Leme ed il Quietò soggetto al municipio di Parenzo: — 3. quello fra il Quietò e la Dragogna assegnato al municipio di Emonia ³⁴⁾: — 4. e, da ultimo, quello fra la

³²⁾ KANDLER, Dei comuni ecclesiastici (Istria, a. III, 1848, n. 70, p. 281).

³³⁾ Onde il suo nome di Leme da Limen. Anticamente la diocesi polense comprendeva anche Rovigno. — BENUSSI, Storia documentata di Rovigno 1889, pag. 43.

³⁴⁾ Molti posero in dubbio l'esistenza nell'Istria di un'antica città « Emonia »: alcuni opinarono che l'odierna Cittanova avesse ricevuto il nome di Emona o Emonia quando i vescovi di Lubiana (Emona), distrutta la loro città dai barbari, ivi trasferirono la residenza (MOMMSEN, Corp. Inscr. Lat. V, pag. 39); altri perchè, al tempo dell'istituzione del vescovato, le venne posto erroneamente il nome di Emonia da chi, non sapendo ove la vera Emonia fosse esistita, la scambiarono con questa città dell'Istria (SCHÖNLEBEN, Aemona vindicata. Salisb. 1674. Cap. IV, 1, pag. 95).

Nessuna di queste opinioni è però attendibile per i motivi qui brevemente esposti.

È bensì vero che della Emonia istriana non trovasi menzione in nessuno degli antichi scrittori, non in Plinio, non in Tolomeo, non negli Itinerari, e neppure in nessuna delle iscrizioni cittanovesi. A Parenzo però fu scoperta una lapide, dedicata dal senato e dal popolo parentino a Vibio Vero Cassiano, triumviro capitale, tribuno della settima legione gemina, patrono delle colonie di Aquileia, Parenzo, Oderzo ed Emona (MOMMSEN, Corp. Inscr. Lat. V, 331; — KANDLER Syl. n. 373) — Sorse questione fra i dotti se quest'ultima città fosse realmente l'Emona carniolica, ricordata in numerose altre iscrizioni (MÜLLNER, Emona. Arch. Studien aus Krain. Lubiana 1879): ma contro l'identità militerebbe, se non fosse altro, la probabilità che Vibio Vero fosse patrono di città fra loro vicine ed appartenenti alla medesima regione italica, quali erano Oderzo, Aquileia, Parenzo e la nostra Emonia, anzichè della Emona pannonica. (Il dott. GREGORUTTI fu tratto in errore quando scrisse negli Atti e Mem. v. IV. p. 454 che nella summenzionata lapide parentina fosse l'HEMONENS colla sillaba *niens* in nesso). Si aggiunge che le lapidi scoperte presso Cittanova confermano la presenza di decurioni, di edili, di coloni, di seviri augustali,

Dragogna ed il Timavo dipendente dalla colonia (municipio di Trieste ³⁵). Al municipio di Trieste fu attribuita da Augusto pur anco tutta la regione abitata dai Carni e dai Catali sino alle Giulie ³⁶), il cui confine, come fu già ricordato, andava dal Vipacco attraverso la selva Piro sino a Longatico, e da qui per le Giulie sino al Nevoso ed al Terstenick, monte che col suo nome ricorda ancor oggi l'antico confine dell'agro municipale tergestino.

Oltre a questi territori dei Carni e dei Catali, l'Istria montana comprendeva pure il cantone dei Secussi ch'ebbe il suo centro a Pedena, più a settentrione quello dei Subocrini col centro a Pinguente (Piquentum), ed in fine sul Carso di Matteredia e Castelnuovo, quello dei Menocaleni ³⁷).

di legionari e di altre famiglie romane (MOMMSEN, Op. cit. V, n. 376; — n. 377; — n. 378; — n. 375; — n. 379-85, n. 392, n. 8191), nonchè di statue innalzate agli imperatori (Atti e mem. cit. IV, p. 449), cose tutte che, assieme al Campo Marzio ivi esistente, concorrono a confermare essersi colà trovato un antico municipio e colonia romana.

I nostri storici non sono tutti della stessa opinione. Mentre il CARLI (dell'antico vesc. emoniese, nel vol. XV delle sue Opere complete, pag. 317) la combatte, il KANDLER (Istria, a. II, n. 5 — e 58) sostiene l'esistenza dell'Emonia istriana.

Riguardo poi alla translazione del vescovato di Lubiana nella nostra Emonia cfr. la nota 88.

³⁵) Sta forse in relazione con questo fatto la dichiarazione del 1350 colla quale s'intendevano compresi fra i paesani di Trieste anche i Piranesi? *Ordinamus quod paysani Civitatis Tergesti sunt et intelligentur esse a terra Pirani et a civitate Aquilegie ac etiam a Waldis citra versus Tergestum, computatis etiam in hiis Civitas Aquilegie et dicta terra Pirani.* — KANDLER, Dell'antico agro tergestino. (Istria, a. III, 1848, n. 17, p. 65 e n. 64, pag. 254).

³⁶) KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 213; — MOMMSEN, Corp. Inscr. Lat. V, 532: *impetrando ut Carni Catalique attributi a divo Augusto... reipublicae nostrae.*

³⁷) PLINIO 3, 20: *Alpium et gentium Alpinarum. Incolae Alpium multi populi, sed illustres a Pola ad Tergestis regionem Secusses. Subocrini, Catali, Menocaleni.*

BENUSSI, Op. cit. pag. 315; — sui Secussi pag. 151, sui Subocrini pag. 153, sui Catali e Menocaleni pag. 152.

La nostra Albona, aggregata allora alla Liburnia, formò anch'essa un municipio: Fianona ottenne poi il *ius italicum*³⁸, per il quale era pareggiata alle città italiche.

12. Pola, sede del convento giuridico degli Istriani durante la repubblica, mantenne anche nell'epoca imperiale una certa supremazia sugli altri municipi. Ivi si eresse il tempio a Roma e ad Augusto³⁹), risiedette il flamen Augustorum, s'innalzarono statue agli imperatori, e si costruì per le feste provinciali quella meraviglia dell'arte che è l'anfiteatro.

Nel territorio di Pola estesi erano pure i possedimenti della famiglia imperiale.

13. Questi **municipi**, quasi piccole repubbliche, i cui cittadini erano membri del popolo sovrano, godevano allora della massima autonomia, con forma di governo eminentemente popolare, sotto la direzione di un consiglio di decurioni eletto dal popolo stesso.

La sede dell'autorità stava nei **comizi** popolari, i quali, divisi in curie (*comitia curiata*), eleggevano i magistrati, e direttamente od indirettamente partecipavano alla legislazione, alla giudicatura ed all'amministrazione⁴⁰). La sfera d'azione

³⁸) Dalle iscrizioni ivi scoperte sappiamo che Albona fu municipio (n. 3047) ch'ebbe decurioni (n. 3055), duoviri (n. 3047, 3054-56) ed edili (n. 3047, 3054-57) e che gli Albonesi erano ascritti alla tribù Claudia (n. 3047, 3052, 3054, 3055, 3059, 3060). L'iscrizione n. 3049 parla della « *republica Alboniensium* » — Cfr. MOMMSEN, *C. Ins. Lat.* 3, p. 390; — ISTRIA, a. II, n. 67-75; — LUCIANI, Albona, 1879, p. 8. — PLINIO 3, 139: *Conventum scardonitanum... ius italicum habent eo conventu Flanates a quibus sinus nominatur.*

³⁹) BENUSSI, *Op. c.* pag. 319. — MARQUARDT, *Röm. Staatsv.* I, pag. 366... *Der Zweck dieser Landtage (comunia) war ein doppelter. Zuerst war das comune provinciae eine Festgemeinschaft, welche nunmehr ihren Mittelpunkt in dem Cultus des Kaisers erhielt... Zu Lebzeiten des Augustus concentrirte sich dieser Cult an einer ara Romae et Augusti.* — KANDLER, *Istria*, a. III, 1848, n. 65.

⁴⁰) MARQUARDT, *Röm. Staatsv.* I, p. 165; — MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I, p. 424; — KUHN, *Die städtische Verf. des röm. Reiches*, I, pag. 469; — SAVIGNY, *Storia del diritto romano*, cap. 2, pag. 27.

di questi magistrati, oltre che sulla città, si estendeva anche su tutto l'esteso *agro municipale* che le era subordinato, e formava con essa un solo tutto politico ⁴¹⁾, suddiviso a sua volta in vici e pagi con propri presidi (magistri).

14. Alla **curia** ⁴²⁾ (consiglio decurionale) composto solitamente di 100 decurioni ⁴³⁾ a vita, eletti e completati dai quinquennali, spettava la direzione dell'intero governo municipale. Essi avevano la potestà consultiva e deliberativa, mentre ai magistrati spettava l'esecutivo. Si deliberava a maggioranza di voti, presenti due terzi dei curiali convocati, e presieduti da uno dei duoviri.

I **duo viri iure dicundo** ⁴⁴⁾, eletti dai comizi per un anno, formavano la suprema autorità del municipio, il magistratus, il quale giudicava in prima istanza tutte le cause delle persone sottoposte alla giurisdizione del municipio. Il magistratus teneva la presidenza del consiglio decurionale e dell'adunanza popolare. In assenza dei duoviri, questi erano sostituiti da un praefectus ⁴⁵⁾.

Seguivano in ordine di dignità i **duo viri quinquenales** ⁴⁶⁾, eletti per 5 anni, cui era affidata la direzione suprema dell'amministrazione finanziaria del municipio, la

⁴¹⁾ L. 30 ad municip. (50, 1): Qui ex vico ortus est, eum patriam intelligitur habere cui reipublicae vicus ille respondet. — HEGEL, Storia della cost. munic. romana I, 1, 24 e seg. — KUHN, Die städt. Verfassung des röm. Reiches, I, pag. 30: Stadt und Land waren in dem Alterthume zu einer organischen Einheit verbunden und bildeten nicht wie bei uns einen Gegensatz.

⁴²⁾ Della presenza della curia abbiamo testimonianza in Trieste (Kandler Syll. n. 23, 29, 1, 15, 19), in Emonia (416), in Parenzo (369, 370, 364, 373), in Pola (279, 134, 176, 177, 182, 184), in Albona (531).

⁴³⁾ Il Kandler nei suoi manoscritti, per dimostrare che anche nell'Istria il numero dei decurioni era di 100, porta il seguente frammento trovato a Pola: $\overline{\text{C}}$. dec. au.

⁴⁴⁾ A Trieste (MOMMSEN, Corp. Inscr. lat. V, n. 544, 545, 546, 549), a Parenzo (238, 335, 337), a Pola (47, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 63, 47, 51, 54, 56, 62, 64), in Albona (Op. c. III, n. 3047, 3054, 3055, 3056).

⁴⁵⁾ MOMMSEN, Corp. Inscr. lat. V, n. 544, a Trieste: praef. i. d. II. vir.

⁴⁶⁾ A Trieste (MOMMSEN, O. c. n. 544, 546 e 8202); a Pola (n. 49, 52, 59, 63),

riscossione delle rendite, l'imposizione di contributi per pubblici lavori, il preventivo delle spese, la registrazione dei cittadini sulla base del censimento, e l'eventuale nomina dei decurioni. Nell'anno lustrale i quinquennali erano investiti anche della suprema autorità duumvirale.

Gli **edili** ⁴⁷⁾, l'ultima delle cariche onorifiche del municipio, curavano la sicurezza e comodità pubblica, avevano l'ispezione sui mercati, sugli edificî, sulle vie, sui bagni pubblici, la sorveglianza sull'annona, e davano i giuochi pubblici.

Talvolta la dignità duumvirale e l'edilicia andavano divise in due collegi, talaltra erano unite in un collegio solo. Quest'ultimo caso ricorre più di frequente nel municipio di Pola, è costante in quello di Albona, insolito nel municipio di Trieste. Il trovare a Cittanova ricordata soltanto la potestà edilicia, e non mai la duumvirile, potrebbe indicare il grado inferiore di questa colonia e la sua parziale subordinazione alla tergestina, alla cui tribù appartenevano anche i Cittanovani.

Ai **questori** era commesso il civico erario e la contabilità relativa.

15. Possedendo l'Istria il pieno diritto di cittadinanza romana, i suoi liberi abitatori erano iscritti in una delle **tribù** di Roma ⁴⁸⁾: i Polesi nella Vellina, i Parentini nella Lemonia ⁴⁹⁾, i Tergestini nella Pupinia, alla quale pare fossero ascritti anche i Capodistriani ⁵⁰⁾ e gli Emoniesi ⁵¹⁾; quei di Albona nella Claudia ⁵²⁾.

⁴⁷⁾ Trieste (MOMMSEN, O. c. V n. 558) Cittanova (377), Pola (47, 49, 50, 52, 59, 62, 63, 51, 53), Albona (III, 3047, 3054, 3055, 3056), Trieste (550).

⁴⁸⁾ MOMMSEN, Corp. Insc. Lat. V ai titoli corrispondenti.

⁴⁹⁾ MOMMSEN, Corp. Inscr. Lat. VI, n. 2477: L. Taciti L. f. Lem. Dubitati, e. p. . . . L. Tacitus L. f. Secundus Parentio c. coh. II pr. — Il KUBITSCHKEK, Imp. rom. tr. descr. p. 113, cita questa lapide per provare che Parenzo apparteneva alla tribù Lemonia.

⁵⁰⁾ MOMMSEN, Op. c. V, n. 483, 487, 499.

⁵¹⁾ MOMMSEN Op. c. V. n. 377, 381, 384.

⁵²⁾ Troviamo inoltre a Trieste la Pomptina (531), la Maecia (533); a Capodistria la Romilia (479) e la Voltinia (486); a Rovigno la Polia (8185); a Visinada la Voltinia (402); a Villanova la Pupinia (413) ed a Pola anche la Camilia (51), la Publilia (95), l'Arniense (4).

16. Pacificato ormai tutto l'impero dal Danubio ai deserti libici, dall'Atlantico all'Eufrate, non essendovi più minacce o pericoli di guerra, gli abitanti poterono cogliere i frutti della pace ed ingentilirsi colle arti. « Le misurate gabelle, scrive l'Hegel, facevano liete le città di condizioni ordinate e fiorenti. Con denari propri potevano esse adornarsi di edifici sontuosi, di templi, teatri, terme e basiliche pubbliche; rendere la vita più comoda agli abitanti con strade, mura, canali, acquedotti, e più sicura e gradita al popolo con provvisioni di granaglie, con medici, giuochi, sofisti e rettori. Tenue il dispendio per l'amministrazione e la giustizia, avvegnachè gli uffici pubblici fossero coperti da uomini non pagati perchè ricchi di sostanze proprie, i lavori pubblici eseguiti dagli schiavi del municipio, e per tutto ciò possibile che le rendite dei possessi municipali, dei capitali, delle tasse, fossero impiegate nei pubblici godimenti, nel sostentamento dei poveri e nell'adornamento del municipio stesso ».

17. Poche province possono mostrare tanti monumenti raccolti in sì breve confine di paese, testimoni della sua prosperità, quanto l'Istria. Quell'ardente amore per la terra natale che nell'aspra lotta combattuta contro Roma aveva armato il braccio dei nostri padri a difesa della libertà e dell'indipendenza, educato ora e nutrito agli insegnamenti ed all'esempio di Roma, diresse l'attività degli Istriani al prosperamento della cosa pubblica: i municipi si abbellirono di molteplici opere di pubblica e privata comodità, i più facoltosi cittadini andarono a gara nel rendersi benemeriti al loro municipio.

E questo operoso e sentito patriotismo, di cui erano animati i nostri progenitori, ebbe la sua più nobile ed elevata espressione nella deificazione dell'Istria. L'Istria ebbe in quel tempo dai suoi figli culto divino, ebbe are e templi ⁵³).

18. Sotto l'egida di Roma si svilupparono l'agricoltura ed il commercio, favorito questo dalle speciali condizioni dell'impero. Il vino e l'olio dell'Istria, ed i suoi crostacei

⁵³) MOMMSEN, Corp. Inscr. lat. V. Rovigno, n. 308 e 309 (Histriae Fanum); — Parenzo n. 327 (Histriae terrae v. s. l. m.).

divennero ben presto ricercati nella stessa capitale: abbondante la produzione dei cereali, superiore al consumo locale; numerose le pecore ed estesa la tessitura di panni greggi ⁵⁴). Pola era il centro di tutto il commercio marittimo con Aquileia, Ravenna e la Dalmazia ⁵⁵). Vivo commercio manteneva pure Trieste colle province alpine per la strada di Nauporto, e con Tersatica (Fiume) per la via consolare lungo l'alto Timavo (Reca). La via Flavia ⁵⁶), opera dell'imperatore Vespasiano, percorreva l'Istria in tutta la sua lunghezza da Trieste a Pola: un'altra strada si partiva per Pinguente, per il passo di Monteaurata, ed attraverso l'Ocra (la Carsia) andava a congiungersi colla via Aquileia-Tersatica.

19. Grazie alla straordinaria floridezza di cui godette l'Istria, e per l'impulso stesso delle idee romane favorevoli ad un più stretto aggruppamento di popolazione, altri centri abitati, altre città e borgate sorsero, o si aggrandirono, già nel primo secolo dell'impero: nell'interno, Pedena (Petina) ⁵⁷), capo luogo dei Secussi; Pinguente (Piquentum) ⁵⁸), capoluogo dei Subocrini; alla costa, Pucinum era già celebre per il suo vino ⁵⁹) che s'imbandiva sulla mensa dell'imperatrice Livia, la consorte di Augusto; sull'isola di Capris, Egida ⁶⁰) (l'odierna Capodistria)

⁵⁴) BENUSSI, O. c. pag. 338.

⁵⁵) ANONIMO RAVENNATE, V, 24; — BÖCKING, Not. diz.; — BENUSSI, Storia doc. di Rovigno, pag. 31.

⁵⁶) MOMMSEN, Corp. Insc. Lat. V, pag. 933. Viae publicae Galliae cisalpinae.

⁵⁷) La sua esistenza ed importanza lo si deduce dall'essere stata essa nei secoli posteriori sede vescovile — «Theodorus episcopus Petinensis» è firmato quale testimonio in una donazione dell'arcivescovo di Ravenna S. Massimiano fatta il 21 febbraio 547.

⁵⁸) Piquenton è ricordata da TOLOMEO III, 1, 28, e da una lapide trovata in quelle vicinanze. (MOMMSEN, Corp. Insc. lat. V, n. 428).

⁵⁹) PLINIO XIV, 6, 59: castellum nobile vino Pucinum; — DIOSCORIDE, Comm. 5, 7; — DOTT. MARCHESETTI, Del sito dell'antico castello Pucino e del vino che vi cresceva (Arch. triest. V, a. 1878); — PICHLER, Il castello di Duino, §. 7.

⁶⁰) Il MOMMSEN vorrebbe si scrivesse *Agidam* e non *Aegidam* (Corp. insc. lat. V, pag. 49: *Agidam ita libri scripti boni, Aegidam deteriores et editi*) — KANDLER, Dell'antico agro giustinopolitano (Istria, a. III, 1848, n. 57, pag. 227 e seg.).

diveniva « oppidum civium romanorum »⁶¹), limitando così al Risano l'agro del municipio di Trieste; Albona e Fianona ricevevano, quasi a compenso del loro distacco dall'Istria, questa il *ius italicum*⁶²), quella i pieni diritti municipali⁶³).

Nel secolo successivo altre borgate sorgevano o si allargavano, specialmente lungo la costa⁶⁴): Lauriana (Lovrana) così denominata dai suoi boschi di lauro: Arsia presso il fiume omonimo, confine dell'Istria e della Liburnia; Nesazio presso l'odierno porto di Badò, riedificata dopo l'incendio di Cl. Pulcro; Vistro ove sarebbe nato S. Massimiano arcivescovo di Ravenna; Rovigno su d'uno scoglio, non lungi dalla sommersa isola di Cissa; Umago circondata da ubertosi campi di biade; Sipar su breve isola denominata negl' Itenerari Sepomaia; Silvo (Salvore), il punto più occidentale della penisola e faro ai naviganti; Pirano all'estremità meridionale del golfo tergestino; Abdecissim (ad Vigessimum), forse l'odierno Prosecco⁶⁵); e molte altre località, pagi e vici alla spiaggia e nell'interno, i cui nomi non ci sono conservati dagli scrittori di quel tempo, ma che servirono di nucleo alle varie borgate posteriori.

20. Nuovi **coloni** vennero mandati dagli imperatori nei municipi istriani: a Pola specialmente, la città prediletta dei

⁶¹) PLINIO III, 129. *Oppida Histriae civium romanorum Aegida, Parentium, colonia Pola.*

Scriv. MOMMSEN, *Corp. Insc. Lat. V*, p. 49 in tale proposito: *De antiquo Capodistriae nomine non satis constat. Nam quod Plinius 3. 129 inter Parentium et Formionem amnem in ora collocat oppidum civium romanorum Agidam, solent quidem referre ad Capodistriam: sed eorum iure verba referri possunt ad Cittanova Umagum Isolam et tutius erit decantatam illam Aegidam in incerto relinquere. . . . Denique ne ullum genus hic incertitudinis desit, ipsi tituli Capodistriae reperti magna ex parte videntur eo allati esse medio aevo, quo tempore oppidum florebat, ex ora vicina.*

⁶²) MOMMSEN, *Corp. Inscr. lat. III*, pag. 389.

⁶³) MOMMSEN, *Corp. Inscr. lat. III*, pag. 390: — T. LUCIANI, Albona.

⁶⁴) ANONIMO RAVENNATE, *Cosm. V*, 14.

⁶⁵) MOMMSEN, *Corp. insc. lat. V*, n. 8139 — KANDLER nella Provincia XI a. 1868 n. 4; — e nelle *Notizie storiche di Pola*, pag. 124. — GREGORUTTI nell'*Arch. triest. IV*, pag. 110.

Flavi, la quale al suo nome di Pietas Iulia aggiunse quello di Pollentia in onore della madre di Vespasiano, e poscia l'altro di Herculanea in onore di Comodo.

Le iscrizioni sepolcrali dissotterrate in tutte le parti della provincia ricordano un sottoprefetto della flotta ravennate, dodici tribuni delle legioni, due tribuni delle coorti, un prefetto della coorte pretoriana, due centurioni, un decurione di ala, cinque veterani, nove legionari e tre pretoriani.

21. Gl'imperatori che susseguirono, cercarono di rendere sempre più stretto il vincolo che legava le singole terre dell'agro municipale al municipio stesso, affinchè questo tanto più se ne giovasse. Antonino Pio concesse nel 213 che quelli dei Catali e dei Carni che avevano coperta nel municipio di Trieste l'edilità, venissero ascritti al Consiglio (Curia), e ottenessero così il pieno diritto di cittadinanza romana ⁶⁶).

22. Numerose **corporazioni** con proprie divinità, proprie feste religiose, propria cassa, propri presidi (magistri) diffondevano e mantenevano nel popolo sempre desto lo spirito di associazione nei rapporti religiosi, nei mestieri e nel mutuo soccorso. Fra queste corporazioni, la più importante era quella degli artieri, che tenevano un posto di mezzo fra i cittadini o possidenti, e gli schiavi; e quella degli Augustali aperta anche ai liberti.

23. Fattosi sempre più assoluto il potere imperiale, ne andò di pari passo ristretta anche quell'ampia autonomia, che i municipi avevano sino allora goduta, e vennero aboliti un po' alla volta quei privilegi, per i quali gl'Italici erano distinti dai provinciali. Le irregolarità e gli abusi introdottisi nell'amministrazione della giustizia e delle finanze comunali giustificavano sino ad un certo punto questi provvedimenti restrittivi.

Adriano istituì provvisoriamente quattro supreme corti di giustizia per l'Italia con a capo i **consolari**: Marco

⁶⁶) ut Carni Catalique... per aedilitatis gradum in Curiam nostram admitterentur ac per hoc civitatem romanam apiscerentur. — KANDLER, Cod. dipl. istr. 1 nov. 213; — MOMMSEN, Corp. insc. lat. V, n.

Aurelio, nel dare stabilità a questa istituzione, sostituì ai consolari i **giuridici**, limitando però la loro sfera d'azione agli affari civili, e rimettendo i criminali al prefetto pretorio ⁶⁷⁾. La giurisdizione dei magistrati municipali fu assoggettata a questi giudici supremi come a tribunale regolare.

La decima regione italica, vale a dire la Venezia e l'Istria, ebbe il tribunale comune con quelli dell'alta Italia, presieduto dal « iuridicus regionis Transpadanae » ⁶⁸⁾.

24. Fatto così il primo passo, il secondo non si fece attendere a lungo, e già in sul finire del secolo terzo, i giuridici dovettero cedere il posto ai **correttori** ⁶⁹⁾. La potestà attribuita ai nuovi magistrati era tanto ampia, che di poco differiva da quella dei luogotenenti nelle province. Non solo era di loro competenza la giudicatura civile e criminale, ma anche il supremo controllo sull'intera amministrazione. Per l'Istria e la Venezia fu nominato uno speciale correttore. Il suo titolo era: « Corrector Venetiae et Istriae » ⁷⁰⁾.

25. Nè la riforma si arrestò ai tribunali supremi. Per togliere i disordini che avvenivano nella gestione finanziaria delle singole comunità, gl'imperatori delegarono appositi **curatori** ⁷¹⁾.

⁶⁷⁾ MARQUARDT, Röm. Staatsv. I, pag. 71; — HEGEL, Storia della cost. dei municipi italiani, II, pag. 33; — MOMMSEN, Röm. Staatsrecht, II, pag. 104.

⁶⁸⁾ MARQUARDT, Röm. Staatsv. I, pag. 74, n. 5; — Archeogr. triest. I, pag. 47.

⁶⁹⁾ MARQUARDT, Röm. Staatsv. I, pag. 77; — MOMMSEN, Rom. Staatsrecht, II, pag. 1005.

⁷⁰⁾ CARLI, Ant. ital. III, pag. 45, 46 58 e 59; — KANDLER, Syll. n. 3, 5, 6, 7, 12; — ORELLI n. 1050, 2285, 3191 3764; — MOMMSEN, Corp. Inscr. lat. V, 2818, 4327, 4328; I n. 2618.

⁷¹⁾ MARQUARDT, Rom. Staatsv. I, pag. 487; — KUHN, Die bürg. Staatsv. I, pag. 36; — HEGEL, O, c. II pag. 41.

Per le città istriane havvi memoria d'un C. Veratio cur. Ilir. et Histriae — CARLI, Ant. ital. II p. 327; — MOMMSEN, Röm. Staatsr. II, pag. 1002.

Dopo Diocleziano i curatori non vengono più eletti dall'imperatore fra i senatori o fra i cavalieri di altra provincia, ma il consiglio decurionale della città propone il candidato, scelto fra i concittadini, all'imperatore che lo confermava; laonde MOMMSEN, Rom. Staatsr. II, pag. 1006 scrive: die Curatores... waren also fortan nichts als von der Regierung bestätigte Bürgermeister.

la cui sfera d'azione si estendeva alle città di una o più province, e le cui attribuzioni corrispondevano in generale a quelle sino allora esercitate dai quinquennali.

26. Ma se gl'imperatori romani limitarono l'autorità dei municipi e delle magistrature liberamente elette dai cittadini, subordinandoli sempre più agl'impiegati imperiali, succedette anche nei municipi stessi al periodo di patriotismo, in cui tutte le forze attive spontaneamente si offrivano al servizio del bene pubblico, un periodo d'indifferenza e di decadimento; tanto più che scopo precipuo dei magistrati municipali non era più, pel governo centrale, quello di provvedere al benessere del comune e del suo circondario, ma bensì di sopportare i pesi dello stato. Le cariche, divenute per ciò quanto mai onerose, non erano più ambite dai migliori: mancando i candidati alle civiche magistrature, cessarono le elezioni per mezzo dei comizi del popolo, e le curie non furono più completate coi magistrati che uscivano di carica, ma esclusivamente coi più ricchi possidenti. Così, per l'importanza che derivava dall'essere i primi della città, perchè membri della curia e maggiori censiti, i ricchi possidenti pervennero al possesso di tutte le cariche; anzi, a rovescio del periodo precedente, non si passava più dalle magistrature alla curia, ma si eleggevano i magistrati fra i membri stessi della curia, e magistrato non poteva divenire se non colui ch'era membro della curia. Di questa guisa l'intero governo nei municipi passava nelle mani dell'aristocrazia decurionale, costituita dai più ricchi e ragguardevoli possidenti ⁷²).

27. Quando poi al cadere del terzo secolo l'Italia perdetto, oltre alla autonomia municipale, anche i privilegi

⁷²) HEGEL, O. c. I, 5, pag. 107; — MARQUARDT, Rom. Staats. I, pag. 510; — PAULO, Dig. 50. 2; — KUHN. Op. c. I p. 233.

Scrivete nella Storia del diritto romano il SAVIGNY cap. II, pag. 28: Il senato civico, che prima dirigeva gli affari alla giornata, entrò da quest'epoca nel possesso di tutto il potere interno; e tanto più esso merita di essere attentamente considerato, in quanto che a tal epoca giustamente può rannodarsi la durata nel medio evo delle costituzioni romane,

dell'esenzione dalla imposta fondiaria (prediale o jugatio) e dal testastico (capitatio), si addossarono ai decurioni anche gli affari censuali, e con questi la responsabilità della esazione intera delle imposte dai municipali, la quale eglino dovevano garantire col loro proprio patrimonio. D'allora l'ufficio decurionale divenne ereditario nelle famiglie, ed i decurioni rimasero legati coi loro beni alla carica decurionale.

In tal modo si era mutato da cima a fondo il carattere della curia municipale, ed il decurione non fu più, quale membro di un consiglio consultivo, l'opposto del magistrato, ma addirittura un impiegato, e precisamente un impiegato dello stato ⁷³⁾.

28. Tristi giorni riservava ai municipi anche l'imperatore Costantino, allorchando non tanto, come alcuni dissero, per arricchire le chiese ed il clero cattolico, quanto per sopperire alle ingenti spese richieste dal suo esercito, dalla pompa della sua nuova capitale, dallo sfarzo della sua corte e dalla prodigalità dei suoi favoriti, egli dava per il primo l'esempio di privare le città dei loro beni ⁷⁴⁾. È bensì vero che l'imperatore Giuliano ordinava poscia la restituzione dei dazi e dei fondi appartenuti alle città ⁷⁵⁾; ma l'esempio di Costantino ebbe pur troppo successivamente frequenti imitatori. Laonde i cittadini dovettero venire gravati da nuove imposte per coprire i bisogni del municipio; mentre altre contribuzioni s'imponevano loro per sopperire alle enormi spese delle milizie e della corte, tanto che non di rado le rendite dei fondi erano superate dall'ammontare delle imposte.

⁷³⁾ In origine si disputava a chi toccasse l'onore di sedere in senato: appresso, chi dovesse andar salvo da tale sciagura. — I posti senatoriali essendo ereditari, la nascita era il primo titolo di ammissione: stava il secondo nella scelta libera del senato, alla quale ogni cittadino si doveva sottomettere. — Cfr. SAVIGNY, Storia del diritto romano, c. 2, pag. 32.

⁷⁴⁾ MANSO, Constantin's Leben, pag. 228.

⁷⁵⁾ AMMIANO MARCELLINO XXV, 4, 15: *vectigalia civitatibus restituta cum fundis*. — In un'ordinanza di GIULIANO c. 1. C. Th. de locatione fundorum 10, 3 si legge: *Possessiones publicas civitatibus iubemus restitui*.

29. È noto qualmente Costantino, completando l'opera di Diocleziano, dividesse ⁷⁶⁾ l'impero in quattro grandi **prefetture**, suddivise in diocesi, e queste in province, comprendenti ciascuna un certo numero di città coi rispettivi territorî municipali, e come egli separasse l'autorità militare dall'amministrazione civile. A capo di ogni prefettura pose un prefetto al pretorio, al quale erano sottoposti i vicarî nelle diocesi, i luogotenenti nelle province. A questi impiegati commise soltanto l'amministrazione civile e la giurisdizione, affidando invece il potere militare, in ogni prefettura, ad un maestro dei soldati (*magister militum*) cui sottostavano i *comites* ed i *duces*. Da queste cariche superiori dipendeva una serie di altre minori, conciossiachè quasi tutto il governo e l'amministrazione fossero passati dalle mani dei liberi cittadini in quelle degl'impiegati imperiali.

30. La Venezia e l'Istria continuarono anche all'epoca di Costantino a formare una sola circoscrizione politica, retta da un **consolare** subordinato al vicario per l'Italia, il quale a sua volta dipendeva dal prefetto al pretorio per l'Italia ⁷⁷⁾. Nelle cause giudicate in prima istanza dai magistrati municipali, si appellava al consolare, e da questo al vicario.

Come fu altrove accennato ⁷⁸⁾, l'imperatore Costantino, probabilmente nella circostanza della nuova divisione dell'impero, allargò il confine orientale dell'Istria dall'Arsia alla Tarsia (Fiume), restituendo così alla provincia le città di Albona e Fianona, ascritte da Augusto alla Liburnia.

31. E poichè gl'impiegati governativi si rendevano di sovente colpevoli d'ingiustizie e di angherie verso le città e le popolazioni, tanto se chiamati a controllare le deliberazioni municipali, quanto nell'assegnare o riscuotere le imposte, accrescendo col loro arbitrario procedere il peso delle gravezze

⁷⁶⁾ E. BOCKING, *Notitia dignitatum in partibus Orientis et Occidentis*. Bonna 1839.

⁷⁷⁾ BOCKING, *Notitia dign. occid.* cap. I Sub dispositione spectabilis vicarii Italiae A) Consulares: 1. Venetiae et Histriae.....; — MARQUARDT *Röm. Staatsv.* I, pag. 81.

⁷⁸⁾ Cfr. *Intr.* §. 3, 36.

pubbliche incumbenti ai cittadini, gl'imperatori Valentiniano e Valente istituirono nel 364 i **difensori** (defensores plebis o civitatum - ai quali commisero ⁷⁹⁾ la difesa del municipio e del popolo contro le usurpazioni e le ingiustizie dei luogotenenti imperiali, e dei loro impiegati subalterni. Il difensore occupava il primo posto fra i magistrati municipali, ed aveva il diritto di ricorrere alle supreme autorità dell'impero. Era il rappresentante della cittadinanza, ed il suo ufficio durava cinque anni. Veniva eletto, non dalla curia, ma dalle persone più ragguardevoli del municipio, fra le quali erano annoverati specialmente i membri del clero, e sopra tutti il vescovo ⁸⁰⁾, fatti ricchi da Costantino di privilegi, di diritti e possedimenti, ed entrati a formare parte principale dell'aristocrazia municipale, siccome particolarmente protetti dall'imperatore, e portati altresì dal favore e dalla fiducia del popolo.

32. Riepilogando, delle cariche municipali, oltre la curia, troviamo nel quinto secolo il difensore che ne è la prima autorità, i duumviri, ai quali era rimasta la giurisdizione municipale e la presidenza della curia, e da ultimo il curatore che amministrava il patrimonio e le rendite del comune, ed era per così dire la continuazione del curator reipublicae dei secoli precedenti.

33. Altra e non meno fatale conseguenza del despotismo e delle rovinose condizioni economiche in cui versava l'impero, si fu il discendere dei liberi affittaiuoli e del piccolo proprietario della campagna alla condizione di coloni e di servi della gleba.

In quella guisa che i curiali dovevano garantire sul loro patrimonio per l'intera somma delle imposte assegnata al municipio, ed erano perciò divenuti una specie di casta

⁷⁹⁾ HEGEL, Storia della cost. dei municipi, I. 3., pag. 69; — SAVIGNY, Storia del diritto romano, c. 2, pag. 51.

⁸⁰⁾ Nell'ordinanza del 409 riguardante l'elezione del difensore, l'imperatore Onorio (c. 8. c. I, De defens.) nomina tra gli elettori prima i vescovi ed i sacerdoti, poi gli onorati, da ultimo i possidenti ed i curiali. — Vedi anche Cap. II, §. 1, 2.

ereditaria legata alla curia; che i soldati erano obbligati già per la loro nascita alla milizia, e formavano quindi una specie di casta militare ereditaria; e che il proprietario dei fondi doveva raccogliere e garantire all'erario tutte le imposte aggravanti i coltivatori iscritti sotto il suo nome nei ruoli delle contribuzioni: nella guisa medesima anche i coltivatori che erano obbligati a contribuire stabilmente al padrone una determinata quantità di frutti, o di denaro, o quelli e questo assieme, finirono col rimanere legati al fondo che coltivavano, e venire con questo vincolo in dipendenza ereditaria del padrone della terra ⁸¹⁾).

Le grandi tenute, dapprima coltivate da schiavi, si erano lentamente frazionate in una quantità di piccoli possessi prediali lavorati da semiliberi coloni, i quali formavano quasi un'appendice del fondo stesso (membra terrae). Ma come il coltivatore non poteva abbandonare il fondo, così neppure il padrone aveva il diritto di staccarlo da quello; e quando il fondo passava in proprietà altrui, vi passava con esso anche il coltivatore e la di lui famiglia.

34. Le condizioni sconsolanti in cui trovavasi allora l'impero bizantino cooperarono ad estendere sempre più il

⁸¹⁾ HEGEL, Storia della cost. dei municipi I, 3, pag. 67 conchiude: In quella maniera nella quale i curiali, per mezzo dell'oppressione del dispotismo e della necessità dei tempi, divennero una casta legata ereditariamente allo stato, mentre prima formavano un'aristocrazia municipale ragguardevole, per quello stesso modo per il quale altre società orrevoli divennero collegi obbligati a servire, per la stessa ragione puossi senza dubbio ammettere che i pigionanti e gli affittaiuoli liberi della campagna (inquilini et coloni) sieno divenuti col passar del tempo sotto le stesse condizioni e per gli stessi influssi, *coloni* nel senso posteriore della parola; e forse dapprima sui beni del fisco e sui camerali dei municipi, poi anche sui beni privati. — Sui « servi vel coloni adscriptitiae conditionis » conseguenza già della legge di Costantino il grande per la quale ciascuno doveva essere legato alla sua « conditio », cfr. ZACHARIA V. LINGENTHAL, Gesch. des griech.-röm. Rechts, §. 57, pag. 227. — Vedi anche KUHN, Stadt. Verf. des röm. Reiches, I pag. 258 e seg.; — MARQUARDT, Röm. Staatsv. II, pag. 232; — LEO, Storia d'Italia, I, Intr. §. 3.

colonato e ad aumentare il numero dei coloni. Molti individui, nati liberi, oppure proprietari di piccole tenute, dovettero cercare rifugio nel colonato, quale unico mezzo per sottrarsi all'oppressione dei più facoltosi, od all'estrema miseria. La legge stessa favoriva con speciali determinazioni l'entrata di queste persone nel colonato, nell'interesse dell'agricoltura, tutelandole dall'arbitrio del padrone, ma imponendo loro nello stesso tempo l'obbligo di non abbandonare il fondo ⁸²⁾ sul quale lavoravano.

§. 2.

Intanto si preparava lentamente a danni dell'impero romano quella grande trasmigrazione di popoli, che doveva por fine alla sua esistenza e mutar faccia alla società, sostituendo all'autonomia municipale il feudalismo, alla libera partecipazione del popolo nel governo, l'assoluta padronanza del proprietario della terra.

1. Già al tempo di Marco Aurelio, l'Istria deve avere sofferto non poco spavento, allorchè nel 169 le orde dei Marcomanni e Quadi, vinte le legioni di Marco Vindice, si spinsero attraverso le Alpi sino alla Piave, distrussero Oderzo (Opitergium), e tentarono un colpo di mano su Aquileia, mettendo tutto il circostante paese a ferro e fuoco. Ma questa fu una invasione di breve durata, tosto respinta da M. Aurelio.

Nel secolo susseguente si combattè la lotta, nelle vicinanze dell'Istria, fra l'usurpatore Massimino e gl'imperatori Massimo e Balbino. Le truppe dell'Istria non saranno probabilmente mancate ad accorrere in aiuto degl'imperatori, ed a prendere parte nel 235 all'eroica difesa di Aquileia ⁸³⁾, che costò la vita all'usurpatore.

⁸²⁾ Nov. Valentin. III, tit. 30, §. 5; — L. 18, c. 1, de agrar. non autem habere facultatem terra derelicta in alia loca migrare. L. 18, c. 1 de agric. L. 23, §. 1.

⁸³⁾ HERODIANUS, VIII, 2-7.

2. Al principiare del quarto secolo avvenne quella memoranda guerra fra Massenzio e Costantino, decisa al ponte Milvio presso Roma, e che ebbe per conseguenza l'editto di Milano, col quale Costantino dava nel 313 ai Cristiani libertà di culto, e che segnò il primo passo a quella serie successiva di concessioni, mercè le quali il cristianesimo divenne in breve la religione dominante dell'impero.

3. Il **cristianesimo** si era diffuso nell'Istria già nel primo secolo dell'impero per opera di S. Ermagora, discepolo dell'apostolo S. Marco. Le prime comunità cristiane fondaronsi anche qui nei centri più popolati, ossia nelle città, che ebbero propri vescovi e martiri durante il periodo delle persecuzioni, cessate con quella di Diocleziano, che fu l'ultima e la più spietata ⁸⁴).

Conceduta da Costantino ai seguaci di Cristo la libertà di culto, e diffusosi rapidamente il loro numero, sorsero già verso la fine del IV secolo a Trieste, a Parenzo, a Pola, le **basiliche** cristiane, i cui mirabili avanzi sono ancora visibili, specialmente a Parenzo ⁸⁵). E come fu costume generale di quei tempi, la chiesa cattolica regolò anche nell'Istria la propria circoscrizione territoriale in corrispondenza alla politica. In ogni municipio

⁸⁴) Questo è dimostrato dalle scoperte di antichità cristiane fatte nell'ultimo decennio in vari luoghi dell'Istria, ma in particolar modo in Parenzo, ove si è potuto constatare la esistenza di una basilica cristiana, formatasi sull'area ampliata d'un oratorio privato, risalente ai primi secoli del cristianesimo.

Vedi sulle nostre basiliche: P. TEDESCHI, Cenni sulla storia dell'arte cristiana nell'Istria (nella Porta orientale p. 310); S. Vincenzo in Prato e le basiliche istriane (nella Provincia a. 1881, n. 4). — PUSCHI, Relazione sul restauro della cattedrale di S. Giusto (Arch. triest. v. XV, a. 1889, p. 166). — Mons. CLEVA, Notizie storiche del duomo di Pola (Atti e mem. della Soc. istriana, v. I, a. 1884). — A. AMOROSO, Le basiliche cristiane di Parenzo (Atti e mem. v. VI, a. 1890, p. 489). — L'antico cimitero cristiano di Parenzo (Atti e mem. v. X, a. 1894, p. 504). — Mons. P. DEPERIS, Il duomo di Parenzo ed i suoi mosaici (Atti e mem. v. X, a. 1894, p. 191). — O. MARUCCHI, NUOVO Bull. di Archeol. crist. a. II, Roma 1896.

⁸⁵) Cfr. anche gli Atti dei martiri Fermo e Rustico (riguardo alla « ecclesia semper Virginis Dei genitricis Mariae » di Capodistria) nella Storia diplomatica del MAFFEI, pag. 303.

sedette un vescovo, ed ogni municipio col suo agro giurisdizionale, formò una diocesi ⁸⁶⁾. Così a Trieste, a Parenzo, ed a Pola, cui si aggiunsero verosimilmente più tardi le sedi vescovili di Capodistria ⁸⁷⁾, Emonia ⁸⁸⁾ (Cittanova), e Pedena ⁸⁹⁾. Quella di

⁸⁶⁾ Cfr. anche KANDLER, Dei comuni ecclesiastici (Istria, a III, 1848, n. 70, pag. 281).

⁸⁷⁾ Eccetto le parole di Plinio (3, 129): « Oppida Histriae civium Romanorum Aegida, Parentium, colonia Pola », le quali ci lasciano incerti a quale località sita fra Trieste e Parenzo questo nome di Egida debba essere riferito, nessuna memoria ci è rimasta della città di Capodistria nell'epoca dell'impero; essendo che di lei non si fa menzione alcuna presso nessuno degli scrittori dei primi secoli ed in nessuna lapide di quei tempi. Anche Tolomeo (3, 1, 27), il quale stabilisce la posizione geografica di Trieste, Parenzo e Pola, non ci dà quella di Egida, benchè determini il punto geografico delle foci del fiume Formione (Risano). Nè di Egida fanno parola gli Atti dei martiri S. Fermo e S. Rustico, nè le più antiche cronache venete, ma parlano sempre di Capris.

Ciò poi non vorrebbe ancora significare che la nostra Capris non abbia potuto avere dai Romani anche il nome di Egida, e che questo secondo nome, perchè meno comune, non sia ben presto andato in disuso per essere sostituito dal primo più popolare, e già usato sempre accanto a quello di Egida. Un esempio consimile lo abbiamo con Pola, ove i nomi di Pietas Iulia, Erculiana, Pollentia cedettero ben presto il posto all'antico nome primitivo di Pola.

Quello che si deve invece rilevare, perchè in rapporto stretto colla questione del vescovato, si è che nessuna lapide romana della città o del territorio, eccetto le due dei coniatorores, faccia menzione d'alcuna di quelle cariche che sono indizio sicuro di municipalità; anzi quelle poche lapidi che le vengono attribuite derivano probabilmente da altre parti della provincia. Dagli Atti però di S. Fermo e Rustico è accertata l'esistenza alla fine del IV secolo dell' « ecclesia semper Virginis Dei Genitricis Mariae in oppido Capris ». L'essere la chiesa dedicata alla Vergine è indizio sicuro di basilica e forse di sede vescovile. Il Kandler ritiene di Capodistria quel Massimiliano, vescovo scismatico, di cui parla il pontefice Pelagio nelle sue Epistole (cfr. Intr. §. 4, 3, nota 215, 219, 220). È certo che quando il pontefice Stefano III consacrò nel 755 a vescovo di Capodistria Giovanni e quindi Senatore (cfr. Intr. §. 5, 2, nota 266), nessuno degli interessati protestò contro tale innovazione, come nessuno protestò nel 1186. Questo proverebbe che si era mantenuta nella chiesa la memoria di un antico vescovato in Capodistria. Ma d'altro canto sorprende che nè il Dandolo nella sua Cronaca all'anno 755, nè il solenne

Capodistria non durò a lungo, forse a motivo della povertà della diocesi, occasionata dalle incursioni barbariche. Rivisse per

Atto di fondazione del 1186, facciano menzione di un diritto, per il quale il nuovo vescovato si sarebbe collegato a quello esistente durante l'epoca dello scisma istriano.

Della Epistola del pontefice S. Gregorio Magno (IX, 97) agli « habitatoribus Capreae insulae Histriae Provinciae consistentibus » ho già parlato nell'Introduzione 4, 13 alla nota 239, dimostrando come questa Epistola non vada riferita alla nostra Capodistria, ma alla città di Caorle nell'estuario veneto.

⁸⁸⁾ Riguardo alla presunta translazione (cfr. n. 34) del vescovato di Lubiana nella nostra Emonia, è da notarsi che l'ultimo scrittore, il quale ricordi l'esistenza di Emona (Lubiana) si fu ZOSIMO nel cap. V, 29 delle sue *Historiae*, ove ci narra che Alarico re dei Visigoti s'accampò presso questa città nel 408, lorquando si preparava a scendere in Italia. Dopo di lui nessuno ne fa più menzione; laonde si deve concludere ch'essa venne a cessare dopo il detto anno 408. Ma in che tempo precisamente? — e per mano di chi?

Alcuni opinano (MÜLLNER, Emona, p. 195) che fosse distrutta dagli Avari e Sloveni dopo il 568; altri (DIMITZ, *Gesch. Krains*, pag. 45) dagli Unni di Attila ancora nel 452: questi però ammettono che dopo la distruzione per mano degli Unni, Emona (Lubiana) sia stata rifabbricata, ed abbia continuato ad esistere sino alla venuta degli Avari e Sloveni dai quali sarebbe stata poi completamente spianata al suolo: DIMITZ, *Op. cit.* pag. 117). Laonde, concesso pure che il vescovo d'Emona siasi rifugiato già nel 452, all'irrompere degli Unni, nella nostra Cittanova, dopo la morte di Attila sarà ritornato (come avvenne di tanti altri vescovi) nella sua sede primitiva: e ciò è ammesso implicitamente dagli stessi storici carniolici, che considerano come presuli di Lubiana tutti quei vescovi del V e VI secolo che trovano firmati coll'indicazione « *episc. emoniensis* », compreso lo stesso Patricio intervenuto al sinodo di Grado nel 579.

Ma qui si domanda: se l'Emona carniolica ebbe propri vescovi, sino dopo il 579, quel « *Germanus ep. emoniensis* », che si firma (KANDLER, *Cod. dipl. istr.* 21 gennaio 547), assieme a Frugiferus Tergestinus, ad Isacius Polensis, a Teodorus Petenensis, quale testimonio nella donazione fatta dall'arcivescovo di Ravenna S. Massimiano nel 547 alla chiesa di S. Maria Formosa in Pola, può essere stato un vescovo di Lubiana? Cosa aveva da fare egli, il vescovo di Lubiana, fra vescovi tutti istriani, in cose riguardanti un'abbazia polese?

Inoltre, essendo avvenuto il traslocamento della sede vescovile in questione dopo il 579, o 599, o appena verso l'800, come vuole lo Schönleben, quindi in un'epoca relativamente a noi vicina, e quando

brevi anni al tempo dei Longobardi (a. 755-56); fu ripristinata dal pontefice Alessandro III nel 1186, e da quest'epoca

l'Istria era già da lunga pezza di tempo divisa in diocesi, e ciascuna di esse aveva proprio vescovo, si avrebbe dovuto per il fuggiasco presule di Lubiana creare nella nostra provincia una nuova diocesi con porzione di quella di Trieste (o di Capodistria). E come mai si può pensare che nelle memorie della chiesa tergestina, o cittanovese, non sarebbesi conservata memoria della creazione di questa nuova diocesi estesa dal Quieto alla Dragogna, e che avrebbe limitati notevolmente i confini delle diocesi vicine?

Questo mutamento nelle chiese istriane non avrebbe potuto effettuarsi senza l'espresso consenso del patriarca di Grado e del pontefice romano, come avvenne p. e. nell'istituzione del vescovato di Capodistria nel 755. Ed allora, la cronaca altinate o la veneta, il Dandolo o Paolo Diacono, che ci conservano memoria di tanti altri fatti avvenuti in quegli stessi anni nelle chiese istriane, le lettere pontefice in generale, quelle di S. Gregorio Magno in particolare, che si di sovente s'occupano delle questioni ecclesiastiche della nostra provincia, come mai avrebbero obliato un avvenimento tanto notevole nei fasti ecclesiastici, ove esso fosse realmente avvenuto?

Qualcuno, confondendo nomi e luoghi, attribui alla nostra Cittanova — e questo credo si fosse il primo ed il massimo incentivo a supporre una translazione di vescovato dalla Carniola nell'Istria — quanto si legge in una lettera di S. Gregorio Magno del 599, in cui si racconta d'un certo vescovo Giovanni, il quale dalla Pannonia trasferì in quel torno di tempo la sua sede nel castello Ad Novas (S. GREGORII, Epist. IX, 10: Gregorius Mariniano Episcopo Ravennae. Latores ad nos praesentium, viri clarissimi Vicedominus et Defensor venerunt, asserentes quia *in castello quod Novas dicitur, Episcopus quidam, Iohannes nomine, de Pannoniis veniens fuerit constitutus, cui castello eorum insula, quae Capritana dicitur, erat quasi per dioecesim conjuncta*). E come in questo castello di Novas si credette di vedere la Neapolis dell'Anonimo ravennate, vale a dire l'odierna Cittanova, così in quel vescovo Giovanni si volle scoprire quello dell'Emona carniolica, che sarebbe pertanto sceso alla riva dell'Adriatico nel 599. Ma il Castello Ad Novas, di cui le lettere del pontefice S. Gregorio, non è la nostra Cittanova, bensì il castello « Delle nove » presso Caorle nell'estuario veneto, (CAPPELLETTI, Le chiese d'Italia, IX, pag. 495), come l'Insula capritana delle lettere gregoriane non è Capodistria, ma Caorle (cfr. Intr. 4, 13, nota 239).

Se il castellum quod Novas dicitur della surricordata epistola pontificia fosse la nostra Cittanova, si dovrebbe includere nella sua diocesi l'isola Capritana (quae erat quasi per dioecesim conjuncta), il che starebbe in contradizione con tutta la nostra storia ecclesiastica.

durò sino al 1832. in cui fu riunita, assieme a quella di Cittanova. (che venne soppressa nel 1831, alla diocesi tergestina.

Erroneamente quindi scrive il DIEHL, *Etudes*, pag. 48, n. 5: Il est préférable, sans tourmenter les textes, de chercher l'insula Capritana dans l'Istrie proprement dite. Or l'anonyme de Ravenne mentionne précisément un endroit nommé Capris. Le castellum ad Novas serait alors la ville de Neapolis (auj. Cittanova), et où se réfugièrent en e)jet les évêques d'Aemona de Pannonie.

Ricordo da ultimo come argomento non privo d'importanza, che la curia romana, per quanto mons. Tommasini (*Comm.* III, 2, pag. 184) ne fu assicurato dal cardinale Barberino, considerò sempre S. Massimo qual vescovo di Emonia nell'Istria; ed anche quel Maximus Emoniensis che intervenne al concilio aquileiese nel 381, lo ritiene per vescovo della nostra provincia.

La translazione del vescovato lubianese a Cittanova avrebbe avuto per conseguenza una certa corrispondenza nel culto dei santi fra le due chiese. Invece nulla di tutto questo si riscontra. Gli scrittori carniolici attribuiscono alla loro Emona anche il S. Pelagio del quale il *Passionario* dice: « S. Pelagius Emons natus », figlio d'un certo Pelosio (o Pedolo) e d'una Clara (o Hilaria), e che soffersse il martirio sotto Numeriano nel 283. Ma come mai puossi ritenere per vero tale asserto se di questo S. Pelagio non rimase nessuna memoria nella chiesa di Lubiana, se a questo santo non si eressero colà nè chiese, nè cappelle, nè altari nel duomo antico e nel moderno, nè in suo onore si nomina confraternita alcuna? All'incontro antico ed onorato è il culto di questo S. Pelagio non solo nella città e nell'agro cittanovano, ma anche in varie altre terre dell'Istria; e la chiesa, già cattedrale di Cittanova, si vantava e si vanta di possedere sino da tempo immemorabile (*TOMMASINI, Comm.* III, 34, p. 313; — *KANDLER, Istria*, a. II, n. 56, pag. 228) il vero corpo di S. Pelagio figlio di Pelosio e di Clara: novella prova che S. Pelagio è santo istriano e non pannonico, cittanovano e non lubianese.

Se questi argomenti, dedotti dalla storia della nostra provincia e da quella delle province contermini, valgono a persuaderci che il vescovato di Cittanova esistette prima del settimo secolo, questa persuasione potrebbe forse essere scossa dalle seguenti parole che si leggono nella donazione fatta il 7 agosto 929 da Ugo re d'Italia a Rodoaldo vescovo di Trieste: . . . episcopum nostram exorasse clemenciam quatenus episcopatus Sipariensis sive Humago plebs ipsius episcopi fuit Cuius petitionibus assensum prebentes predictum Sipariensem episcopatum qui olim plebs ipsius sancte tergestine ecclesie fuit . . .

Prescindendo dall'episcopato Sipariense, che come tale non è mai esistito, e che se esisteva come choroepiscopato doveva aver già cessato

La sede vescovile di Pedena, caduta già da lungo tempo in estrema miseria, cessò ancora nel 1788, e fu incorporata alla diocesi di Trieste.

4. Se l'imperatore Costantino fu tanto generoso verso la chiesa da meritarsi l'applauso degli scrittori ecclesiastici, non fu invece nelle sue relazioni famigliari meno barbaro e crudele dei peggiori sovrani che lo precedettero⁸⁹⁾. E lo

di esistere per cedere il posto alla corrispondente chiesa plebanale, resta però da questo documento accertato che la chiesa plebanale di Sipar-Umago, prima d'essere attribuita al vescovo di Cittanova, dipendeva dalla chiesa vescovile di Trieste. Ma questa dipendenza può essere derivata dal semplice fatto, d'altronde anche molto probabile, che il vescovato di Trieste fosse d'istituzione anteriore all'emoniese, e che quindi, essendo stato l'agro municipale tergestino esteso un tempo sino al Quietto, il vescovo di Trieste avesse avuto da prima sotto la sua giurisdizione tutto il paese a settentrione di questo fiume. Ma quando fu bisogno di creare il vescovato di Emonia, si dovette limitare la diocesi triestina, e fu allora subordinato al nuovo vescovo emoniese anche Sipar-Umago, vale a dire il territorio dal Quietto alla Dragogna, già territorio della colonia emoniese sorta in quest'ultimo lembo dell'agro triestino nei primi secoli dell'Impero (cfr. la nota 34).

Lorquando poi, nei secoli successivi, i vescovi di Trieste poterono contare sulla protezione dei sovrani italici, ne approfittarono per rivendicare alla loro cattedrale quelle chiese che un tempo vi dipendevano, ed assieme anche le decime che vi andavano congiunte: e la plebania di Umago fu per molti secoli il pomo di discordia fra i due vescovati (BENUSSI, Statuti d'Umago, negli Atti e memorie v. VIII, a. 1892, pag. 229 e seg.). Tutto ciò si svolse per il naturale e regolare succedersi degli avvenimenti, senza che nulla vi avesse a fare nè il vescovo, nè il vescovato di Lubiana.

⁸⁹⁾ Sarebbe da ricordare ancora l'opinione di coloro che vollero esservi esistito nell'Istria il vescovato di Cissa-Rovigno. Ma nella mia Storia documentata di Rovigno (Appendice IX, pag. 332 e seg.) ho dimostrato che questa credenza si fondava su di un errore di amanuense, il quale ai vescovi Vindemio del 579 ed Ursino del 679 appose il titolo di «*episcopus cessensis*» invece di *ep. cenetensis*; ed ho in pari tempo comprovati insostenibili tutti gli altri argomenti addotti in suffragio di tale supposizione. — Cfr. anche Introd. §. 4. 10, nota 231.

⁹⁰⁾ BURCKHARDT, Die Zeit Constantin des Grossen, VIII, p. 338 scrive: In der That waren die Constantiner ein verworfenes Geschlecht ohne Treu und Glauben.

seppe il suo primogenito Crispo da lui relegato presso la città di Pola, e quivi ucciso per vano sospetto, nel 326, per ordine dello stesso padre ⁹¹⁾, spintovi, come corse voce, dalle calunnie della moglie Fausta, matrigna a Crispo.

Un altro dei Cesari fu condotto a morire nell'Istria; e questi si fu Gallo, esiliato e poi ucciso ⁹²⁾ nel 354, per ordine di Costanzo Augusto.

5. Nel 340 si combattè non lungi da Aquileia fra le truppe di Costantino II e quelle di Costanzo, figli ambidue di Costantino il grande.

Quando nel 361 Giuliano si ribellò allo zio Costanzo, i provinciali si dichiararono contro di lui ⁹³⁾; ma morto quest'ultimo, riconobbero Giuliano a loro signore.

⁹¹⁾ CHONICON PASCHALE, p. 525, a. 325: *Constantinus Victor Augustus ex a. d. XIV Kal. Oct. feliciter confecto bello, Crispum Caesarem filium suum calumniis appetitum sustulit.* — AMM. MARCELLINI, *Rer. gest. libri. XIV, 11, 20*: *Et inopinum carpento privato impositum ad Istriam duxit prope oppidum Polam ubi quondam peremptum Constantini filium accepimus Crispum.* — ZOZIMO, *Hist. II, 29, 3*, ricorda il fatto senza menzione del luogo; — e SIDONIO APOLLINARE, *Epist. V, 8*, dice soltanto: *Augustus idem fere temporibus extinxerat coniugem Faustam calore balnei, filium Crispum frigore veneni.* — Lo ripete GREGORIO DI TOURS, *Hist. Franc. I, c. 36*: *Hic Constantinus Crispum filium veneno, Faustam coniugem calentem balneo interfecit.*

BURCKARDT, *Die Zeit Constantius des Grossen, VIII, p. 335*, opina che, assieme a Crispo sia stato ucciso a Pola anche l'undicenne Liciniano.

⁹²⁾ AMMIANI MARCELLINI, *Rerum gest. libri XIV, II, 20*: (Giunto Gallo a Petovio, città del Norico, Barbazio capo delle sue guardie domestiche) *palatium armatis omne circumdedit ingressusque obscuro iam die, ablatiis regiis indumentis Caesarem tunica texit et paludamento comuni, . . . et inopinum carpento privato impositum ad Histriam duxit prope oppidum Polam, ubi quondam peremptum Constantini filium accepimus Crispum, et cum ibi servaretur artissime terrore propinquantis exitii iam praesepultus, accurrit Eusebius cubiculi tunc praepositus Pentadiusque notarius et Mallobandes armaturarum tribunus iussu imperatoris compulsuri eum singillatim docere, quam ob causam quemque apud Antiochiam necatorum iusserat trucidari . . . et misso Sereniano, Pentadio quin etiam notario et Apodemio agente in rebus, eum capitali supplicio destinavit, et ita conligatis manibus in modum noxii cuiusdam latronis cervice abscesa ereptaque vultus et capitis dignitate cadaver est relictum informe paulo ante urbibus et provinciis formidatum.*

⁹³⁾ AMMIANO MARCELLINO, *XXI, 11 e 12*.

Forse l'ara inalzata da uno dei coloni polesi alla Bora ⁹⁴ la dobbiamo alla battaglia combattuta fra Arbogaste e l'imperatore Teodosio il 6 settembre 391 ai piedi della Selva Piro, presso Aidussina, la quale fu decisa a danno di Arbogaste dall'improvviso e terribile infuriare di questo vento aquilone ⁹⁵).

6. Queste guerre fra i vari pretendenti all'impero non furono di conseguenza dannosa alle condizioni materiali del nostro paese, sia perchè combattute a lunghe distanze di tempo, e sia per la ragione che avvennero fuori dei confini della provincia. Certo però che anche l'Istria se ne sarà risentita a cagione delle aumentate contribuzioni di legionari e di denaro, di cui ciascuna volta sarà stata onerata.

Ma allorquando sul finire del quarto secolo l'imperatore Valente fu sconfitto ad Adrianopoli dai Visigoti, e dopo avere saccheggiato quasi tutto l'Oriente, essi si stanziarono nell'Ilirico e nella Pannonia al confine della Venezia e dell'Istria, la notizia di questi avvenimenti dovette scuotere le nostre città nella fiducia del mantenimento di quella lunga pace e tranquillità, che avevano sino allora goduto. Il nemico era accampato alle porte dell'Italia.

Le sinistre previsioni delle sorti riservate all'Istria ed all'intera penisola italiana, non tardarono infatti ad avverarsi. Nel 403 i **Visigoti**, con a capo Alarico, irrupero per i varchi delle Giulie nella Venezia, e da qui saccheggiando si spinsero sino entro il Piemonte. Per fortuna dell'Italia, Stilicone poté sconfiggerli presso Pollentia, e ricacciarli nella Pannonia.

Ma la loro ritirata non fu che una tregua di breve momento; chè solo cinque anni più tardi essi calarono nuovamente in Italia, e senza trovarvi resistenza, assediaron e saccheggiarono Roma. Si spinsero poscia sino nelle Calabrie.

⁹⁴) Evancelus colonorum Polensium Boriae v. s. l. m. — MOMMSEN, Corp. Inscr. lat. V, 7; — KANDLER n. 172.

⁹⁵) A. MORPURGO, Arbogaste e l'impero romano dal 379-394 (Progr. del ginnasio com. Trieste 1883).

d'onde, rifatta la strada d'Italia, andarono a stabilirsi nella Gallia meridionale, nei dintorni di Tolosa.

7. Tuttochè l'Italia e la nostra provincia andassero salve dall'occupazione visigota, lo stabilirsi in questo periodo di tempo di popolazioni germaniche nelle province alpine arrestava d'un tratto il vivo commercio reciproco esistente da secoli fra le contrade situate su ambo i versanti delle Giulie, preparando così la rovina economica del nostro paese.

8. Ma ormai un nuovo uragano di guerra si andava addensando al Tibisco, per scatenarsi poi sulla Venezia: gli **Unni** sotto Attila « il flagello di Dio ». Quando costui, tristamente famoso per le orribili devastazioni che accompagnavano il suo passaggio, penetrò nel 451 dal Tibisco, dove stava accampato, per la Germania nelle Gallie, i nostri salutarono con giubilo la sua disfatta sui campi di Chalons, sperando scongiurato il pericolo di nuove invasioni. Ma la gioia fu di breve durata; queste orde selvagge si rinversarono nell'anno successivo, senza che alcuno le frenasse nella loro rapida corsa, superando le Giulie ⁹⁶), sulla Venezia, e saccheggiando e distruggendo giunsero sotto le mura di Aquileia, il secolare baluardo del confine orientale d'Italia. Tre mesi durò il memorando assedio: ma rovesciate infine le mura, la città fu presa ed orribilmente devastata ⁹⁷).

E quelli dovettero essere giorni di terrore anche per gl'Istriani; imperciocchè, mentre una parte degli Unni stringeva di assedio Aquileia, altri scorrevano sui loro celeri cavalli il paese tutto all'intorno, apportando dovunque morte e rovina. Nè è improbabile che qualche drappello di scorridori sia penetrato anche nell'Istria, e che essa pure abbia parzialmente sofferto di qualche passeggera depredazione.

Varie ragioni, e forse non ultima la parola ispirata del santo pontefice Leone I, persuasero Attila, mentre si preparava

⁹⁶) PROSP. AQUIT. p. 672: Attila Italiam ingredi per Pannoniam intendit, nihil duce nostro prospiciente, ita ut ne clausuris quidem alpium, quibus hosti prohiberi poterant, uteretur.

⁹⁷) IORNANDES, De Gothorum origine, c. 52; — PROCOPIO, De bello vandalico I, 4; — Historia miscella XV.

a passare il Po, a ritornarsene al suo campo oltre le Alpi, e per fortuna d'Italia egli morì già nell'inverno successivo.

9. Gli anni susseguenti furono per l'impero romano occidentale ⁹⁸⁾, ristretto ormai alla sola Italia, un triste periodo di dissoluzione ed anarchia.

Questo impero finiva nell'agosto 476 per opera di **Odoacre**, duce delle truppe mercenarie degli Eruli e Rugi, il quale, non avendo ottenuto le terre promesse a lui ed ai suoi soldati, si ribellava all'imperatore Romolo Augustolo. Marciò su Roma, fece prigioniero il giovane sovrano, e relegollo nella Campania.

Odoacre non prese il nome d'imperatore, ma s'intitolò, come credono i più, soltanto re d'Italia. Così terminava l'impero di Roma dopo cinque secoli d'esistenza: perdurava però ancora quello di Costantinopoli.

10. Il breve dominio di Odoacre e dei suoi Eruli (476-489) non arrecò cangiamento alcuno nella costituzione politica dei nostri municipî, ove rimase inalterata l'antecedente forma di governo ⁹⁹⁾. Forse ne avranno sofferto i possedimenti della camera imperiale, dei municipî, e quelli dei più facoltosi decurioni ¹⁰⁰⁾, i quali avranno servito, probabilmente, a ricompensare i soldati del nuovo re, sapendosi dalla storia che Odoacre tolse un terzo dei terreni italici, per dividerli fra i suoi compagni d'armi ¹⁰¹⁾.

11. Seguendo gl'impulsi della propria ambizione e gli eccitamenti dell'imperatore greco Zenone, Teodorico, re degli **Ostrogoti**, scese dalla Pannonia nel 489 per le Giulie, e per la valle del Vipacco, nella Venezia.

⁹⁸⁾ L'imperatore Teodosio aveva nel 395 diviso l'impero fra i suoi due figli, Arcadio ed Onorio; al primo aveva assegnato l'Oriente, al secondo l'Occidente. Quest'ultimo comprendeva oltre all'Italia le provincie dell'Illirio, Pannonia, Norico, Rezia, Vindelicia, Gallia, Britannia, Spagna ed Africa.

⁹⁹⁾ SICKEL, Die Reiche der Völkerwanderung (Westd. Zeitschrift für Gesch. vol. IX, fasc. 13).

¹⁰⁰⁾ C. TANZI, Un papiro perduto dell'epoca di Odoacre (Arch. Triest. XV, a. 1889, pag. 413).

¹⁰¹⁾ PROCOPIO, de bello gothico I, 1.

Aquileia non sbarrava più la via agli eserciti nemici, che dalle Alpi orientali scendevano a conquistare l'Italia. Vi accorse Odoacre coi suoi Eruli, per impedire a Teodorico il passaggio dell'Isonzo; ma fu ivi il 1 aprile intieramente sconfitto ¹⁰²). Abbandonata al nemico la Venezia e l'Istria, battè in ritirata, e tentò nuovamente la sorte delle armi prima all'Adige, poi all'Adda. Vinto ripetutamente, Odoacre cercò rifugio, per ultimo, a Ravenna; dovette però arrendersi, dopo tre anni di assedio, al vincitore. Così l'Italia venne tutta, nel 492, in potestà degli Ostrogoti.

12. I due popoli che abitarono allora sul suolo italico, i Goti ed i Romani, rimasero affatto fra loro divisi per costituzione, e religione: i primi, in possesso esclusivo delle armi, governati secondo la costituzione goto-militare; i secondi disarmati e retti secondo la costituzione romano-civile; quelli ferventi ariani, questi fanatici cattolici. Si può dire pertanto che sul medesimo suolo esistessero contemporaneamente due stati aventi ciascuno lingua, leggi, costumi ed usi propri, ed in tutto diversi l'uno dall'altro, fuorchè nella sottomissione alla stessa autorità sovrana ¹⁰³). Laonde, se anche il regno ostrogoto mantenne i principî fondamentali della costituzione romana, ossia la divisione fra il potere civile ed il militare, l'amministrazione del censo e della giustizia, e la sorveglianza sul commercio e sull'industria ¹⁰⁴), un cangiamento radicale

¹⁰²) Cronaca di Cassiodoro compendiata da IORNANDES (*Gothica* 57) a. 489: Probinus et Eusebius. His. Coss. felicissimus atque fortissimus D. N. Rex Theodoricus intravit Italiam, cui Odoacer ad Isontium pugnam parans victus cum tota gente fugatus est. — ANONIMO VALERIANO (ritenuto frammento di una cronica di Massimiano vescovo di Ravenna 546-556; -- MURATORI *Rer. Ital. Scrip* 24, p. 636)... Cui (Theodorico) occurrit venientis Odoacere ad fluvium Sontium et ibi pugnans... — PAOLO DIACONO, *Hist. Longob* 15. Theodoricus per Sirmium Pannoniasque iter faciens ad Italiam venit. Ac primum juxta Sontium flumen, qui non longe ab Aquileia labitur, castra componens.... — CASSIODORO, *Variarum*. I, ep. 18.

¹⁰³) LEO, *Storia degli Stati italiani*. Firenze 1842, *Intr.* pag. 23.

¹⁰⁴) GLÜDER, *Das römische Recht im ostgothischen Reich*. 1843, p. 44 e seg.; — MANSO, *Geschichte des ostgothischen Reiches in Italien*.

era stato tuttavia introdotto colla esclusione dei Romani dalla milizia, e colla creazione di un esercito intieramente goto, ai quali Goti i Romani dovettero cedere un terzo delle loro terre. Però, come al tempo di Odoacre, queste terre furono prese di preferenza ai grandi possidenti e decurioni, che vennero spogliati di parte dei loro beni a vantaggio dei nuovi dominatori ¹⁰⁵.

13. Le città ed i territori ad esse subordinati continuarono a reggersi anche sotto i sovrani ostrogoti colle forme municipali, quali esistevano negli ultimi tempi dell'impero. La curia costituiva anche allora una casta ereditaria, la corporazione obbligata a servire ai bisogni dello stato, a raccogliere e garantire il versamento delle imposte dell'intero territorio municipale ¹⁰⁶), e dalla quale si eleggevano le magistrature cittadine. La curia trattava ancora, mediante i suoi presidenti, alcuni affari riguardanti il censo e la giurisdizione ¹⁰⁷): il difensore ed il curatore erano sempre le principali magistrature dei municipi; la loro elezione ed il controllo della loro attività era affidato al vescovo ed ai più ragguardevoli della città. Il difensore ¹⁰⁸), ora confermato dal re, doveva tutelare i cittadini contro l'applicazione oppressiva delle leggi, e regolare il prezzo dei viveri in modo che non ne derivasse carestia. Il curatore, molte volte eletto dal sovrano stesso ¹⁰⁹), aveva la sorveglianza della curia, affinchè le sue decisioni fossero conformi alle leggi, ed intente a promuovere nel migliore modo il benessere dei cittadini. Il preside della provincia (iudex ordinarius, cognitor) aveva il controllo in seconda istanza su tutta l'amministrazione provinciale ¹¹⁰); egli doveva

Breslau 1824, pag. 258; — HEGEL, Storia della costituzione dei Municipi italiani (tr. Fr. Conti) Milano 1861, IV, p. 76 e seg.; — SAVIGNY, Storia del diritto romano, c. V, pag. 190.

¹⁰⁵) MANSO, Geschichte des Ostgothischen Reiches, pag. 80.

¹⁰⁶) CASSIODORO, Var. IX, 2; VII, 17; — MANSO, Op. cit. pag. 105.

¹⁰⁷) Le prove in HEGEL, O. c. I, 4, pag. 82 e I, 5, pag. 107.

¹⁰⁸) CASSIODORO, VII, 11.

¹⁰⁹) CASSIODORO VII, 12.... honor est qui nostra electione confertur — COHN, Die Stellung der byz. Statthalter, pag. 3.

¹¹⁰) BETHMANN-HOLWEG, Gerichtsverfassung p. 66.

una volta all'anno visitare ogni città della provincia a lui sottoposta, e raccogliere le lagnanze dei cittadini ¹¹¹): da lui potevasi appellare al prefetto in Roma od al vicario, secondo la rispettiva dipendenza delle province. Sua residenza era la capitale della provincia.

14. A lato di queste autorità romane, incaricate dell'amministrazione civile, vi stava ¹¹²) il **conte** goto (comes Gothorum, detto anche tribunus provinciae), il quale era il luogotenente militare nella provincia, ed il giudice delle questioni insorgenti fra i Goti.

Le liti fra un Goto ed un Romano venivano giudicate anch'esse dal conte goto, ma sempre coll'assistenza di un giurisperito romano ¹¹³).

E come vi erano i conti goti a capo delle province, altri conti stavano a capo delle città abitate dai goti, con le medesime attribuzioni militari e giudiziarie, limitate però alla sola cerchia della città ed al territorio a quella subordinato.

Con questi provvedimenti, Teodorico ed il di lui celebre prefetto al pretorio, Cassiodoro, procurarono di assicurare sollecita ed imparziale l'amministrazione della giustizia a tutta la popolazione indistintamente, fosse essa gota o romana, ai maggiori censiti ed ai meno abbienti.

Le armi, affidate ai soli Goti, dovevano mantenere poi la sicurezza e tranquillità nelle singole province.

15. L'Istria conserva una preziosa testimonianza ¹¹⁴) del come i Goti sapessero mantenere imparzialmente la giustizia

¹¹¹) CASSIODORO, Variarum, VI, 21; VII, 2; V, 14: Iudex vero Romanus propter expensas provincialium, quae gravare pauperes suggerunt, per annum in unumquodque municipium semel accedat.

¹¹²) MANSO, O. c. Appendice VIII. pag. 342 e seg.

¹¹³) CASSIODORO, Variar. VII, 3.... adhibito sibi prudente romano.... aequabili ratione distringere. — MANSO, O. c. pag. 96; — SAVIGNY, Diritto romano, c. V, pag. 191.

¹¹⁴) CASSIODORO, Variarum IV, 44. — Questo decreto di Teodorico lo riportò anche il Kandler nel Cod. dipl. istr. assegnandogli l'anno fra il 518-526. Per quanto scrisse il DOTT. TANZI {nel suo studio sulla cronologia dei libri Variarum di Cassiodoro (nell'Archeografo triestino vol. XIII a 1887 pag. 12), l'anno del succitato decreto dovrebbe essere il 510-511.

anche di rimpetto agli stessi vescovi. Alcuni dipendenti (homines) della chiesa polese, presieduta in quel tempo dal vescovo Antonio, tenevano da nove mesi occupata, come sembra col di lui appoggio, una casa appartenente ad un certo Stefano, contrariamente alla sentenza dei magistrati municipali (despecto civitatis ordine)¹¹⁵). Il querelante si rivolse al re Teodorico, e questi ordinò al vescovo di restituire immediatamente la casa al supplicante, se la cosa stava nei termini da lui esposti, poichè, scriveva egli, al « vescovo convenire riparare al male commesso dai suoi famigliari; se riconoscesse invece di essere dalla parte della ragione, esaminata dapprima con ogni diligenza la questione, mandasse persona giurisperita al nostro tribunale (ad comitatum nostrum), dinanzi al quale¹¹⁶) si riprenderebbe il processo e si finirebbe la lite ».

16. Sotto il di lui pacifico e ben ordinato governo si accrebbe notevolmente la prosperità materiale della nostra provincia, tanto più ch'essa aveva poco sofferto dalle precedenti invasioni e guerre, e conservato vivo e fiorente il proprio commercio marittimo sull' Adriatico, nel Mar nero e nelle coste dell' Africa, di cui una lontana eco sarebbero gli atti dei martiri S. Fermo e Rustico¹¹⁷).

¹¹⁵) Il Kandler nel Cod. dipl. ist. traduce queste parole despecto civitatis ordine = senza osservare le forme civili.

¹¹⁶) CASSIODORO, l. c. . . . tractato prius deligenter inspectoque negotio, instructam legibus ad Comitatum nostrum destinate personam ubi qualitas negotii agnosci debeat et finiri. — Cfr. anche MANSO, O. c. pag. 147.

¹¹⁷) MAFFEI, Storia diplomatica pag. 303: Quidam vir gentilis erat in provincia Histria nomine Terentius *in civitate Capris* nobili quidem oriundus genere, ac locuples valde, qui dum terrenis crebro negotiis insisteret, mercimoniis diversis navi super impositis, saepe maris discrimina volitabat. — In Preconeso provincia di Cartagine egli comperò i corpi dei martiri veronesi Fermo e Rustico data pretiorum multitudine. . . . Perveniens igitur ad oppidum Capris condiderunt corpora sanctorum in ecclesia semper Virginis Dei genitricis Mariae. . . . In questa chiesa stettero sino a che il vescovo di Verona, Annone, li ricuperò dato argenti et auri pondus immensum, e li trasportò nella sua città verso il 758.

È noto anche ¹¹⁸⁾ che il re Teodorico ordinasse la costruzione di mille dromoni e di altre navi leggere per ragioni di commerci e per la tutela delle coste, e disponesse, allo scopo di aumentare il numero dei marinai, di comperare a spese dello stato queglii schiavi che fossero abili alla marineria, e di dare un premio di 5 soldi ad ogni libero che si dedicatesse al servizio navale. Vi escluse i pescatori soltanto, dovendo essere questi riservati alla pesca ed al servizio di costiera.

17. Cassiodoro, prefetto al pretorio del re Vitige, in una sua lettera ¹¹⁹⁾ agl'Istriani nel 536/37, ci descrive l'Istria « coperta d'olivi, abbondante di biade, copiosa di viti, d'onde come da tre mammelle abbondantissimo fluisce con invidiabile fecondità ogni prodotto. La quale meritamente vien detta la Campania di Ravenna, la dispensa della città reale, voluttuoso e delizioso diporto... Le sue baie ed i suoi stagni nutriscono molti crostacci e sono in fama per l'abbondanza dei pesci. Numerose si vedono le piscine di mare, nelle quali anche cessando l'industria nascono spontanee le ostriche... Crederesti — continua egli — i palazzi da lontano ed ampiamente splendenti, essere disposti a guisa di perle, per i quali è manifesto quanto bene giudicassero questa provincia i maggiori nostri, se la ornarono di tanti fabbricati. Essa fornisce di tutto l'occorrente la milizia comitatense, adorna l'impero d'Italia, è delizia ai ricchi, dà vitto ai mediocri » ¹²⁰⁾.

¹¹⁸⁾ CASSIODORO, Var. V, 16-20; — MANSO, O. c. pag. 121.

¹¹⁹⁾ CASSIODORO, Epist XXII, 22. Il Kandler nel Cod. dipl. istr. le assegna il 538; più esattamente il TANZI nello Studio sui libri Var. di Cassiodoro (Arch. Triest. v. XIII a. 1887, pag. 31) l'attribuisce all'anno 536-537.

¹²⁰⁾ Est enim (Istria provincia) olivis referta, segetibus ornata, vite copiosa, ubi quasi tribus uberibus, egregia ubertate largitis, omnis fructus optabili foecunditate profluxit. Quae non immerito dicitur Ravennae Campania, urbis regiae cella penaria; voluptuosa nimis et delitiosa digressio.... Habet et baias suas.... Haec loca et garismatia pluria nutriunt, et piscium ubertate gloriantur. Numerosae conspiciuntur piscinae neptuniae, quibus etiam cessante industria, passim ostrea nascuntur iniussa.... Praetoria longe lateque lucentia in margaritarum speciem putes esse dispositas, ut hinc appareat qualia fuerint illius provinciae

18. Per quanto Cassiodoro, magnificando il paese ed i suoi prodotti, abbia voluto solleticare la vanità degl'Istriani all'intento di attenuare l'impressione della nuova quota d'imposta in natura ¹²¹⁾ da lui attribuita alla provincia al principio dell'indizione, e di rendere gli abitanti meno restii all'obbligo loro imposto di vendere tutto il superfluo delle derrate alla camera di Ravenna al prezzo da questa stabilito, e per quanto si voglia ammettere anche che Cassiodoro usi fare della rettorica nei suoi scritti, non si potrà tuttavia ritenere che in quello scritto diretto agl'Istriani egli dicesse cose non affatto conformi alla verità.

Delle splendide opere architettoniche, ammirate da Cassiodoro, alcune esistono ancora, e destano l'ammirazione del mondo civile: di molte altre rimasero abbondanti ruderi, che accennano alla loro originaria bellezza artistica. Teodorico stesso teneva in alto pregio i monumenti antichi, e molto spesso si adoperò per la loro conservazione ¹²²⁾. Considerisi anche che dal tempo in cui gl'imperatori d'Occidente, abbandonata la capitale, preferirono di chiudersi nella forte città di Ravenna, l'Istria aumentò d'importanza, siccome quella che per la sua vicinanza e per le facili comunicazioni marittime, non soggette ad interruzioni anche qualora l'alta Italia fosse

maiorum iudicia, quam tantis fabricis constat ornatam... Reficit plane comitatenses excubias, Italiae ornat imperium, primates delitiis, mediocres victualium pascit expensis.

¹²¹⁾ CASSIODORO o. c. ... et ideo memoratas species in tot solidos date pro tributaria functione, quae vobis de presenti prima indictione reputentur.

Il significato della prima parte di questo passo è molto oscuro. Il KANDLER traduce: « e perciò darete questi prodotti in tanti zecchini corrispondenti alla quota annua imposta, che vi viene commisurata ecc. » — Dall'intero contenuto, e dallo spirito di questo decreto, sembra invece che interessasse al prefetto di avere non tanto denari, ma le corrispondenti provvigioni. — Così l'intende anche il MANSO, *Gesch. des ostgothischen Reiches*, pag. 104, n. 1. — Nei FRAGM. VALES, si legge: LX modii tritici in solidum ipsius tempore fuerunt, et vinum XXX amphoras in solidum. — Cfr. anche GIBBON, *Storia ecc.* v. VII, c. 39, pag. 236.

¹²²⁾ CASSIODORO, *Var.* I, 21; III, 30; IV, 51. — MANSO, *O. c.* pag. 124.

invasa da oste nemica, era principalmente chiamata ad assicurare l'approvvigionamento della nuova sede imperiale ¹²³). Questo stato di cose non mutò con Odoacre, che si mantenne per tre anni in Ravenna contro Teodorico: e durò egualmente sotto il dominio degli Ostrogoti, i cui sovrani da Teodorico in poi continuarono a tenere ivi la propria residenza.

19. Quando Cassiodoro scriveva la surricordata lettera agl'Istriani, gli Ostrogoti, guerreggiati dai Bizantini, avevano perduta l'Italia meridionale: laonde l'approvvigionamento di Ravenna era circoscritto alle contrade più settentrionali, ed in particolar modo all'Istria. E poichè essa era stata in quegli anni felicitata da raccolti abbondanti, così da potere soddisfare non solo ai bisogni della popolazione ed alle imposizioni in natura stabilite dal governo, ma da poterne altresì asportare in grande copia, vennero mandati da Ravenna nell'Istria appositi commissari ¹²⁴) coll'incarico di comperare il superfluo delle derrate a prezzo anticipatamente fissato dal governo ¹²⁵). In pari tempo veniva ordinato ai Tribuni della Venezia marittima ¹²⁶) di trasportare colle loro navi queste derrate a Ravenna ¹²⁷).

•

¹²³) CASSIODORO, Var. XXII, 22... et quod illic nascitur, pene totum in urbe regia possidetur. — GIBBON. Storia della decadenza dell'impero romano, v. VII, cap. 39: Dalla parte dell'Adriatico erasi formata una nuova Campania nella bella e fertile provincia dell'Istria, la quale comunicava col palazzo di Ravenna mediante una facile navigazione di cento miglia.

¹²⁴) CASSIODORO, Variar. XXII, 23; Laurentio Viro Expertissimo Senator Praef. Praet.

¹²⁵) CASSIODORO, Var. XXII, 22;... Nunc procurate quae iussa sunt. Pretia vero vobis moderata sequenti iussione declaramus...

¹²⁶) CASSIODORO, Epist. XII, 24; Tribunis marittimorum Senator Praef. Praet.

¹²⁷) Nè si conchiuda da ciò che gl'Istriani mancassero d'una flotta mercantile sufficiente a portare le loro derrate a Ravenna. Siccome il trasporto di queste provvigioni del governo doveva essere fatto gratuitamente. — unde naulorum praebitione non gravamus, — Cassiodoro trova giusto di addossare questo incarico agli abitatori della Venezia marittima che erano esenti da quelle imposizioni in natura, di cui venivano gravati gl'Istriani.

20. Sappiamo inoltre da Cassiodoro (Ep. XXII, 22) che l'Istria manteneva interamente le **truppe comitatensi** — *refecit plane comitatenses excubias*.

Il Manso opina ¹²⁸⁾ che queste truppe comitatensi debbansi riferire alla divisione dell'esercito romano fatta da Costantino. Ma è noto ¹²⁹⁾ che questo imperatore dividesse le sue legioni nelle due categorie: dei palatini e comitatensi; e dei limitanei e ripensi. I primi, al dire del Marquardt, corrispondevano all'antico esercito di cittadini; mentre i limitanei e ripensi avevano stabili dimore ed assegnamento di terreni al confine dell'impero. Ne verrebbe quindi di conseguenza che le *comitatenses excubiae* di Cassiodoro sarebbero state quelle milizie che venivano arruolate nell'Istria fra gl'Istriani, e che in tempo di pace stanziavano nella provincia, per essere mandate poi in tempo di guerra dove il bisogno lo richiedeva. Ma come si concilia l'arruolamento e la presenza di truppe istriane, col disarmo ¹³⁰⁾ della popolazione avvenuto sotto i Goti?

Il Manso, quasi prevedendo questa obbiezione, aggiunge: « a meno che la parola adoperata di *excubiae* non si riferisca alle truppe del palazzo »; cioè a quelle ch'erano addette alla personale custodia e difesa del re.

Certo ¹³¹⁾ che le truppe del palazzo non stavano tutte riunite in un solo luogo od in un solo accampamento, ma che venivano in parte assegnate ai conti nelle province, motivo per cui poteva darsi benissimo il caso che un certo numero di esse si trovasse stanziato anche nell'Istria. Ma per quale ragione Cassiodoro non ha chiamato queste truppe

¹²⁸⁾ MANSO, Op. cit. pag. 118.

¹²⁹⁾ MANSO, *Leben Constantins des Grossen*, pag. 53; — MARQUARDT, *Röm. Staatsverw.* II, 590; — KUHN, *Verf. des röm. Reiches*, I, pag. 139.

¹³⁰⁾ Lo stesso MANSO scrive a pag. 111: *Von der unter den Kaisern üblichen Eintheilung des Heeres ist keine Spur, und eben so wenig irgend eine vom Aufgebothe, Zusammenziehen und Aufbrechen Römischer Krieger.* — ENNODIO, *Panegyricus Theod. regi dictus*, 19; — CASSIODORO, I, 40; V, 23; V, 50.

¹³¹⁾ CASSIODORO *O. c.* V. 14; IX, 13.

acquartierate nell'Istria col nome di « Domestici », il solo da lui costantemente usato ciascuna volta parla dei soldati addetti alla persona reale, se anche assegnati ai conti nelle province?

Tenendo conto del fatto che allorquando Cassiodoro scriveva la lettera succitata, erano aperte già da due anni le ostilità dei Bizantini contro i Goti, ed era quindi temibile un colpo di mano da parte dei primi sull'Istria, opiniamo che le *comitatenses excubiae* fossero quelle schiere di Goti, alle quali era affidata sul cominciare della guerra coi Bizantini la difesa dell'Istria, ed alle quali, quando si trovavano sotto le armi, i provinciali erano obbligati ¹³²⁾ a somministrare i viveri necessari.

21. Per quanto il governo di Teodorico avesse diritto alla gratitudine dei sudditi per le costanti cure da lui rivolte al benessere materiale, alla sicurezza ed all'ordine publico, tuttavia quel governo fu generalmente invisato alle popolazioni, che vedevano in Teodorico il barbaro conquistatore che le aveva disarmate e tenevale soggette, ed il nemico della loro fede religiosa. Troppo spesso il popolo ritornava col suo pensiero alla città eterna, venerata per tanti secoli come unica fonte legittima di ogni autorità civile, ed il cui nimbo si era vie più ingrandito, dacchè era divenuta la sede del sommo Pontefice. Non per nulla gl'Istriani avevano fatto parte per sei secoli dello stato romano: non per nulla dovevano essi alla signoria di Roma i secoli di maggiore prosperità e floridezza: non per nulla sorgevano, infine, ancora nella provincia i monumenti che parlavano con eloquente linguaggio ai tardi nepoti di un tempo felice, il cui ritorno era ardentemente desiderato.

Nessuna meraviglia quindi se allo scoppiare della guerra dei Bizantini contro gli Ostrogoti, gl'Istriani affrettassero coi loro voti la vittoria delle armi greche, ed accogliessero con giubilo le schiere di Vitalio nel 539, gli eserciti di Belisario nel 544, e di Narsete nel 552.

¹³²⁾ Sugli obblighi dei provinciali verso i soldati in tempo di guerra cfr. il MANSO, O. c. pag. 119.

§. 3.

1. Il titolo di « santa Republica » col quale gl'Istriani solevano appellare, con eloquente espressione, il governo greco ¹³³), rende testimonianza del come i nostri antenati vedessero nella religione cattolica e nell'autogoverno i cardini fondamentali del vivere sociale.

La più splendida manifestazione di questo sentimento allora dominante noi la troviamo nella erezione delle **basiliche** tanto numerose nell'Istria, da meritare al nostro paese il nome di « terra delle basiliche ». L'inalzamento di queste basiliche era l'espressione del sentimento di gratitudine verso la divinità che aveva liberata la provincia dal giogo dei Goti ariani, e ristabilita la santa Republica. E se pure si vuole che qualche spinta alla loro costruzione fosse venuta dalla smodata brama di Giustiniano per le nuove fabbriche ¹³⁴), lo splendore delle basiliche, e la eccezionale loro ricchezza nei marmi e nei mosaici, erano dovuti unicamente al generoso concorso del clero e del popolo istriano, i cui tesori, accumulati dagli avi nei lunghi secoli di pace e di prosperità, non erano ancora passati nelle mani rapaci dei Longobardi, degli Avari e degli Sloveni, che saccheggiarono più tardi la provincia.

2. Per opera del vescovo Eufrasio sorse in quel torno di tempo a Parenzo, sulle fondamenta di altra precedente

¹³³) I vescovi scismatici della Venezia terrestre scrivevano nel 591 all'imperatore Maurizio:.... Deinde nec oblitus sumus *Sanctam Rempublicam vestram* sub qua olim quieti viximus, et adiuvente Domino redire totis viribus festinamus.... RUBEIS, Mon. Eccl. Aquil. XXXI, 274.

¹³⁴) GFRÖRER, Byzantinische Geschichten. II, 19, pag. 329. — GIBBON, Storia della decadenza dell'impero rom. v. IX c. 47, p. 77: « Empiè di monumenti della sua religione la capitale e le provincie, e quantunque al suo gusto per le arti ed alla sua ostentazione riferire si possa la maggior parte di que' sontuosi edifici, probabilmente il suo zelo era animato da un sentimento di gratitudine verso (i santi) suoi invisibili benefattori ».

basilica della fine del IV secolo, demolita da lui perchè crollante ¹³⁵, la basilica presente, splendida di marmi e di preziosi mosaici, il più insigne monumento dell'arte cristiana del VI secolo che ancora rimanga. Il Ferstel la chiama ¹³⁶ una delle più splendide opere dell'arte antica cristiana. Ancor oggi, sopra la cattedra vescovile, risplende la croce colle aste dagli apici appuntiti, che la caratterizza dei tempi di Giustiniano.

Frugifero, vescovo di Trieste, inalzò, accanto alla basilica Marianna, il sacello per le reliquie di S. Giusto e S. Servolo, e ristaurò fors'anche la primitiva basilica, appartenendo il mosaico che vi fregia la volta alla scuola bizantina. Il mosaico fu probabilmente eseguito contemporaneamente alla larga fascia che chiude il margine della nicchia ¹³⁷. Alla metà del VI secolo sorse il duomo di Pola ¹³⁸, ed a Cittanova si hanno pure avanzi della basilica del medesimo secolo, rifabbricata poscia col battistero, nel secolo IX ¹³⁹. S. Massimiano, arcivescovo di Ravenna, costruì a Pola, sua patria, la basilica di S. Maria Formosa (detta anche del Caneto)

¹³⁵) AMOROSO, Le basiliche cristiane di Parenzo 1891. — KANDLER, La Basilica di Parenzo (Istria a. II, 1847, pag. 183); — L. LOHDE, Der Dom von Parenzo. Berlino 1850.

¹³⁶) H. FERSTEL, Der Dom von Parenzo. Vienna 1881. — Il cav. PULGHER, Il Duomo di Parenzo (Atti della Soc. d'ingegneri ed arch. in Trieste, v. IV, a. 1881) pag. 8 conchiude che il duomo di Parenzo presenta nella decorazione generale e nella tecnica costruttiva grande rassomiglianza colle affini costruzioni del VI secolo, ed in ispecie con S. Vitale di Ravenna. — Cfr. anche CAPRIN, Marine istriane. Trieste 1889, pag. 240.

¹³⁷) P. TEDESCHI, Cenni sull'arte cristiana nell'Istria, pag. 310; — PUSCHI, Relazione sul ristauo della Cattedrale di S. Giusto (Arch. tr. XV, pag. 166).

¹³⁸) RAF. CATTANEO, L'architettura in Italia dal sec. VI al mille circa. Venezia 1888, pag. 179.... « Il duomo di Pola dovette sorgere nel secolo VI e somigliare alla basilica parentina e alle ravennati.... Una serie di sculture provano ad evidenza che se non tutta intera la basilica, certo la sua abside e la cappella posteriore ricevettero nel secolo IX un radicale ristauo, » — P. TEDESCHI, Op. cit. p. 316; — Mons. CLEVA, Notizie storiche del Duomo di Pola. Parenzo 1885.

¹³⁹) P. TEDESCHI, Op. e l. cit.

« mira pulchritudine », come scrive il cronista ¹⁴⁰), tutta splendida di marmi e di mosaici ¹⁴¹). La basilica era diroccata già prima del 1636, in cui il Senato fece trasportare a Venezia 14 colonne, che furono in parte collocate nella chiesa della Madonna della Salute allora in costruzione.

3. E col sentimento religioso fioriva altresì la cultura in tutte le città dell'Istria. Molte persone insigni per pietà e sapienza furono chiamate ad alte cariche nella gerarchia ecclesiastica, e taluna persino all'onore degli altari.

Sulla cattedra di Ravenna sedette dal 546-552 Massimiano, da Pola ¹⁴²), o come vuole la tradizione, da Vistro, piccola terra dell'agro polese. Morto, fu venerato come santo. Ianuario, uno degli uomini più eruditi nelle cattoliche discipline, e Laurenzio, entrambi da Pola ¹⁴³), furono patriarchi di Aquileia, il primo

¹⁴⁰) V. cap. III, nota 5; — KANDLER, Della basilica di S. Maria Formosa in Pola (Istria, v. II, a. 1847, n. 2, e VI, p. 204); — P. TEDESCHI, O. c. pag. 314 scrive: « Certo la somiglianza di molti edifizî, e specialmente del monumento di Galla Placidia nella capitale dell'esarcato, con questo di Pola, accenna o ad artefici ravennati in Istria o ad istriani in Ravenna ».

¹⁴¹) P. TEDESCHI, Op. cit. pag. 31; In Pirano surse probabilmente nel 633 antica basilica, e di questa si conserva ancora il modello in legno nella sacrestia dell'attuale collegiata; — KANDLER, Il duomo di Pirano (Istria, I, a. 1846, pag. 202).

¹⁴²) AGNELUS, Liber Pontificalis, pars. II. Vita S. Maximiani (Cfr. il capit. III, nota 4); — STANCOVICH, Biografia degli uomini distinti dell'Istria (Capodistria 1888) n. 96; — TEDESCHI, Cenni sull'arte cristiana nell'Istria.

¹⁴³) CHRONICON VEN. (altinate) p. 38. Nomina Aquilegensium patriarcharum: Ianuarius fuit natione Pullanus Istrie urbis; Maurecius fuit natione urbis Pole.

DANDOLO, Chron. V, 2, 3: Ianuarius Episcopus ordinatus est anno Domini CDXLIII. Hic in Pola civitate Istriae ortus, et Catholicis disciplinis eruditus, Episcopus factus, sua prudentia et doctrina populum sibi subditum propter instantes persecutiones multis angustiis circumseptum ab erroribus conservavit illaesum. In cuius laudem Leo papa sic ait: Lectis Fraternitatis tuae literis vigorem fidei tuae, quam olim noveramus, agnovimus, congratulantes tibi, quod ad custodiam gregum Christi pastoralem curam vigilantes exequaris, ne lupi, qui sub specie

dal 444-447. il secondo dal 534-539. Marciano, nativo da Pirano ¹⁴⁴), Epifanio da Umago, erudito nelle scritture divine ¹⁴⁵), Cipriano da Pola, celebre per purità di mente ed illibatezza di costumi ¹⁴⁶), Stefano da Parenzo ¹⁴⁷), Agatone da Capodistria ¹⁴⁸), Cristoforo da Pola, persona caritatevole verso i poveri e studioso d'inalzare nuove chiese ¹⁴⁹), Giovanni da Trieste, e Fortunato,

ovium subintraverunt, bestiali saevitia simplices quoque dilacerent. — Chron. V, 2, 9: Laurentius Episcopus qui alio nomine Maurus dictus est, confirmatus fuit a. D. 534. Hic in Pola Urbe Istriae natus hoc tempore hunc Praesulatum obtinuit. — Cfr. anche STANCOVICH, Biografie, n. 105 e 106.

¹⁴⁴) DANDOLO, Chron. VI, 3: Marcianus novae Aquilegiae Patriarcha ordinatus est a. 607 Hic ex Pirano oppido Istriae ortus; — STANCOVICH, Biogr. n. 107.

¹⁴⁵) DANDOLO, Chron. VI, c. 5: Epiphanius Gradensis Episcopus laudatus est a. D. 615. Hic natione Istriae de oppido Humaghi vir Catholicus et Scripturis divinis satis eruditus, Presbyter et Notarius huius sedis ab Helia Patriarcha factus, in Concilio Gradense officium sibi commissum sufficienter exercuit, et a Severo Patriarcha postea Primitivus Notariorum constitutus est, nunc vero ab Episcopis Clero et Populo qui in devotione Romanorum existebant Patriarcha in Grado electus et consecratus est. — STANCOVICH, Biog. u. 108.

¹⁴⁶) DANDOLO, Chron. VI, c. 6: Ciprianus Gradensis Patriarcha electus est a. 616. Hic in Pola civitate Istriae natus puritate mentis et integritate corporis, hoc tempore huic sedi praepositus est. — STANCOVICH, Biogr. n. 109.

¹⁴⁷) DANDOLO, Chron. VI, c. 9: Stephanus Secundus Patriarcha creatus est a. D. 670. Hic Parentio civitate Istriae natus, ab Episcopis, Clero, et Populo novae Venetiae et Istriae qui a Longobardorum iugo exempti erant, Patriarcha electus et consecratus est. — STANCOVICH, Biogr. n. 110.

¹⁴⁸) DANDOLO, Cron. VI c. 10: Agatho Patriarcha gradensis factus est a. D. 675. Hic in Iustinopoli Civitate Istriae natus, his diebus electus Patriarcha a Suffraganeis suis nove Venetiae et Istriae consecratus est. — STANCOVICH, Biogr. n. 11.

¹⁴⁹) DANDOLO, Chron. VI, c. 11: Christophorus Patriarcha Gradensis intronizatus est a. 685. Hic natione Polanus, vir in pauperes pius, et in fabricandis Ecclesiis studiosus. — STANCOVICH, Biogr. n. 113.

Il LEO, Storia d'Italia III, 2, 2; — il ROMANIN, Storia di Venezia, I, c. 6, ed altri storici, sulle tracce del MOROSINI, attribuiscono al patriarca Cristoforo il merito principale della rivoluzione accaduta a Venezia l'anno 697 e della conseguente elezione del primo doge Paoluccio Anafesto.

suo nipote, pure da Trieste ¹⁵⁰), furono patriarchi di Grado ¹⁵¹: Marciano dal 607-610, Epifanio dal 615-616; Cipriano dal 616-631, Stefano dal 668-673, Agatone nel 675, Cristoforo dal 685-717, Giovanni dal 766-802, Fortunato dal 802-810. Severino istriano, Massimo da Pola, Diodato da Capodistria, furono vescovi di Torcello ¹⁵²), ed un Domenico da Pola fu vescovo di Olivoli ¹⁵³). Molte famiglie, che dall'Istria passarono ad abitare nell'estuario veneto, vennero ivi chiamate a coprire alte cariche dello stato. Ci sono ricordati i Cabani da Capodistria ed i Tyeri da Trieste « magni bellatores », che furono tribuni ad Eraclea ¹⁵⁴). E sopra tutti va ricordata la nobile famiglia polese dei Trandonico ¹⁵⁵), che trasportatasi da

¹⁵⁰) DANDOLO, Chron. VII, c. 12, 2: Ioannes Patriarcha natione tergestinus sedit annis 36. Hic vir pius et Catholicus. — STANCOVICH, Biogr. n. 114.

DANDOLO, Chron. VII, c. 14, 24: Fortunatus Patriarcha natione Tergestinus sedit annis 27; — STANCOVICH, Biografia num. 115; — DELLAGIACOMA, Fortunato da Trieste (Trieste 1876).

¹⁵¹) Egualmente nel CHRONICON VENETUM (altinate) p. 16. Nomina Gradientium patriarcharum: Marcianus qui fuit natione Pirani Istrie; — Epiphanius qui fuit natione Istro Umago, alie Sipars; — Ciprianus qui fuit natione Pole civitate; — Stephanus qui fuit natione Pareneciane civitatis; — Agaton qui fuit natione Iustinopolis caput Istrie civitatis; — Iohannes qui fuit natione Istrie Tergestine civitatis; — Fortunatus qui fuit natione Tergestine civitatis.

¹⁵²) CHRONICON VENETUM (altinate) p. 19: Severinus qui fuit natione Istrie (eletto nell' 869. — STANCOVICH, Biogr. n. 118); — Maximus qui fuit natione Pole civitatis; — Deusdedit qui fuit natione suorum parentum Iustinopolis Istrie civitatis habitatores Rivoalti. — STANCOVICH, Biogr. n. 119 a. 897.

¹⁵³) CHRONICON VENETUM (altinate) p. 21. Nomina Olivolensium episcoporum: Dominicus qui fuit natione suorum parentorum Pole civitatis, habitatores Rivoalti.

¹⁵⁴) CHRONICON VENETUM (altinate) p. 28. Nomina tribunorum et civium veneti quorum qui exierunt de nova civitate et exulo: (pag. 30) Calbani de Capra Istrie venerunt; tribuni ante fuerunt; convenientes, omnem humilitatem habentes; (p. 32) Tyeri de Trieste venerunt; ante fuerunt; similiter magni bellatores.

¹⁵⁵) DANDOLO, Chron. VIII, 4: Petrus Trandonico Dux sublimatus est anno Domini DCCCXXXVI. Hic ex nobilibus ortus parentibus. qui de Pola originem duxerunt, et in Equilio diutius habitaverant, nunc in

Pola in Equilio, e quindi in Rialto, ha dato a Venezia il doge Pietro Trandonico (836-864).

4. Notammo già nell'Introduzione che l'imperatore Giustiniano, venuto in possesso dell'Italia e dell'Istria, abolita la forma di governo introdotta dai Goti, aveva ristabilita nella provincia la costituzione romana, quale essa vigeva nell'ultimo secolo dell'impero, ed aumentata l'autorità del difensore, affinché questi potesse più efficacemente tutelare gl'interessi della città cui era preposto, contro gli abusi degli impiegati governativi. A Capodistria trovammo il comes bizantino Anilano ¹⁵⁶), cui spettava il potere giudiziario ed amministrativo sulla città, subordinato al dux; mentre il tribuno, dipendente dal magister militum, aveva il comando di quelle milizie. Ricordammo la sorveglianza ed il controllo accordato ai vescovi sul comportamento dei funzionari del municipio, il dovere dei pubblici magistrati di render conto ai vescovi del loro operato, e la giudicatura in appello concessuta ad essi nei casi in cui la parte si credesse lesa nei suoi diritti dal giudice civile. E riferimmo pure a questo tempo, ed agli stretti vincoli di amicizia sussistiti fra l'imperatore Giustiniano e S. Massimiano, l'origine delle appellazioni nelle questioni civili dinanzi alla curia arcivescovile di Ravenna, contro le decisioni proferite dai giudici di Pola.

5. Quest'ampia autonomia municipale e provinciale non potè però durare a lungo sia per cagione dell'invadente burocratismo dominante alla corte, che assorbiva e paralizzava ogni altra attività popolare, e sia anche a causa della necessità di mettere la provincia in istato di difesa, allorquando i Longobardi, occupato il Friuli e l'alta Italia, minacciavano di occupare

Rivoalto degens, suis meritis factus est Dux, cognominatusque est a populo Transdominico, sive Trandonico. — STANCOVICH, Biografie n. 358.

Nelle Cronache veneziane antichissime publ. dal MONTICOLO, vol. I, p. 178, n. 2 si legge: « Cron. G.: Petrum filium Dominici Tribuni, il che spiega Trondominico. Tron = Tribuno ».

¹⁵⁶) Vedi Intr. §. 3, 3, nota 69.

queste contrade. Lo stato di guerra, quasi sempre permanente fra Bizantini e Longobardi, fu anzi la ragione principale per la quale le autorità civili, vale a dire il difensore, il curatore, il giudice provinciale ecc., perdettero la loro anteriore importanza, e furono dovunque sostituite dal potere militare. Il maestro dei militi diventò così il vero luogotenente nella provincia, riunendo in sè il potere giudiziario, amministrativo ed esecutivo. Da lui dipendevano i tribuni nelle città maggiori, i vicari ed i loci-servatores nelle minori, questi pure autorità civili e militari assieme, elette però dai provinciali. Essi capitanavano le truppe del loro distretto, ne curavano la difesa, e presiedevano all'amministrazione civile e tributaria ¹⁵⁷). Accanto a questi funzionari dello Stato continuava ad esistere il municipio colle sue attribuzioni sull'agro circostante; continuava la curia con tutte le magistrature minori che vi dipendevano, e con tutte le attribuzioni più o meno onerose, onde l'avevano gravata i precedenti imperatori.

6. Ma qui si presenta anche per noi la domanda: fino a quando durò la **curia** nei municipi istriani? Si spense essa coll'invadente burocratismo e militarismo bizantino, o perdurò ancora dopo che erano passate al maestro dei militi, ai tribuni ed ai vicari, le mansioni del giudice provinciale, dei difensori e del curatore?

Certa cosa è che la curia ed i decurioni esistessero nelle nostre città sino alla fine del secolo VI; ma si conservò poi la curia anche nei due secoli successivi?

È opinione molto diffusa fra gli storici che la curia municipale fosse venuta a cessare nella prima metà del secolo VII, e si dà per ultimo suo ricordo un diploma ravennate del 625. Tuttavolta il tenore degli Atti del placito al Risano è, a nostro parere, troppo esplicito per potersi escludere che una forma di curia abbia esistito nell'Istria *durante tutta* la dominazione bizantina, sia pure con attribuzioni limitate.

¹⁵⁷) Cfr. Introd. §. 3. 7.

7. È da deplorarsi che l'Hegel, il Diehl e l'Hartmann e tanti altri che si occuparono dell'epoca bizantina, non abbiano conosciuto altra lezione dei detti Atti che quella viziata dell'Ughelli (Italia sacra, V, 1097), ove in luogo di « congressus » come sta scritto nel codice della marciana e nel viennese, leggesi invece « consensus » parola priva affatto di significato. Forse che la migliore variante avrebbe fermata l'attenzione di quegli storici distinti su quella parola, e sopra altri passi del diploma, che concorrono a darle il giusto valore.

Noi troviamo, infatti, nel diploma più detto i seguenti accenni all'esistenza della curia:

a) Quando patriarcha in nostram civitatem veniebat, et si opportunum erat propter missos Dominorum nostrorum, aut aliquo placito cum magistro militum Graecorum habere..... Queste parole proverebbero, secondo noi, che sino alla fine del secolo VIII, che è quanto dire sino agli ultimi anni della dominazione bizantina, si solessero tenere a Pola, allora capitale dell'Istria, due specie di adunanze provinciali; l'una coll'intervento del patriarca di Grado, allo scopo di spedire i messi all'imperatore, fissare l'oggetto della loro missione, e per accogliere quelli che venissero da Costantinopoli latori degli ordini imperiali; l'altra (aliquo placito) coll'intervento dello stesso patriarca e del maestro dei militi, per trattare altre faccende riguardanti l'intera provincia.

b) Parentes nostri... per ipsos honores ambulabant ad *communione*m et sedebant in *congressu* unusquisque per suum honorem..... Communio, secondo lo definisce anche il Du Cange « est communitas hominum unius urbis vel oppidi ». O noi c'inganniamo, od abbiamo, dunque, in questa parola il ricordo della vera curia, composta da coloro che avevano coperta una carica pubblica (per ipsos honores), e che a sua volta dava i magistrati alla città, i quali, rimanendo pur sempre membri della curia, tenevano in essa il posto corrispondente alle cariche che occupavano.

c) (Il duca Giovanni) abstulit nostros casinos quos nostri parentes secundum nostram consuetudinem ordinabant.... Liberos homines non nos habere permittit.... Libertos nostros abstulit, advenas hostes ponimus in casa vel ortoria nostra

nec in ipsos potestatem habemus... Libertos vestros (promette il duca Giovanni) reddam vobis secundum legem parentum vestrorum; liberos homines habere vos permittam, ut vestram habeant commendationem sicut in omnem potestatem Domini nostri faciunt... Queste parole, delle quali alcune sono tuttora di colore oscuro, accennano abbastanza chiaramente ad una giurisdizione della città sulle terre del contado (*quos ordinabant*), a giurisdizioni esercitate sui liberi cittadini (*liberos homines*), e quindi anche all'esistenza di una corporazione investita dei relativi poteri, sia pure limitata, come vorrebbe il Savigny ¹⁵⁸⁾ a consigliare soltanto i supremi magistrati nell'amministrazione della giustizia, ed a presenziare le *legis actiones*, e più specialmente i testamenti solenni.

E chi potrebbe dimostrare che i vicari, i locopositi, ed i lociservatores, firmatari del testamento della monaca triestina Maru nell'827, non fossero stati precisamente i membri della curia, chiamati come tali a dare al medesimo la necessaria forza legale colla loro presenza e firma? Ed i primates, dei quali è fatta spesse volte menzione nel placito al Risano ¹⁵⁹⁾, non potevano essere anch'essi i membri principali della curia?

8. Il modo stesso tenuto dagli Istriani nel suddetto placito, le forme della loro protesta, e gli argomenti addotti in difesa dei loro diritti, concorrono pure a dimostrare che quella adunanza non poteva essere stata l'espressione di un popolo intieramente escluso per quasi due secoli dal governo della pubblica cosa, o limitato ad eleggere soltanto alle minori cariche cittadine. Un autogoverno, durato ben cinque secoli, non si cancella tanto presto dalla vita di un popolo ¹⁶⁰⁾, e meno che meno poi quando le condizioni di fatto ne esigevano

¹⁵⁸⁾ Il SAVIGNY c. 2, pag. 59 crede che la curia fosse divenuta una specie di corte giudiziaria; cioè che un certo numero dei suoi membri assistessero il defensor o le altre supreme magistrature, quali consiglieri nell'amministrazione della giustizia, e che dovessero essere presenti nelle *Legis Actiones* in particolar modo poi ai testamenti solenni.

¹⁵⁹⁾ Cfr. Introduzione, 3, 11, nota 105 e 106.

¹⁶⁰⁾ « Les traditions sont des puissances » scrive uno storico francese.

il mantenimento, se anche con altre forme esteriori, e con maggiori impacci nel libero esercizio del medesimo.

L'Istria del tutto appartata dal resto dell'impero, e circondata da ogni lato da popolazioni nemiche ed infeste, aveva bisogno di difendere i suoi confini meglio che coll'incerto sussidio delle truppe imperiali, col proprio braccio, ossia colle milizie urbane e provinciali. Se il Gfrörer sostiene che « la paura dei Longobardi costrinse i Bizantini ad un governo mite e giusto nella Venezia », altrettanto sarà probabilmente avvenuto anche nell'Istria, dove eguale, se non maggiore, era il pericolo dell'invasione straniera, e necessaria una pronta e gagliarda difesa da parte degli abitanti. Pensiamo quindi che, per questo motivo, non sia mancato neppure durante il dominio bizantino nelle città istriane il « **comune** », quest'autorità intermedia fra i dominatori ed i soggetti.

9. Anche il genio della popolazione, dedita principalmente al commercio marittimo, non era fatto per piegarsi tanto facilmente al governo assoluto. Il Lamartine dice dei Liguri che « il mare ed i monti davano loro il sentimento di una doppia indipendenza » ; per identità di ragione è supponibile che altrettanto sia avvenuto anche nell'Istria.

L' Hartmann ¹⁶¹⁾ scrive che nelle città commerciali si conservò più che altrove la municipalità. Il Bethmann-Hollweg osserva ¹⁶²⁾ che il perdurare della costituzione romana è strettamente congiunto alla conservazione della libera nazionalità romana, avente in sua mano la proprietà territoriale. E tali erano appunto le condizioni dell'Istria, la quale, a differenza delle contigue province italiane, carnioliche e dalmatiche, potè conservare *inalterata e pura* la sua nazionalità romano-bizantina, senza mescolanze di popolazioni straniere, fossero germaniche o slave. L'Istria fu dei Longobardi soltanto dal 751-788,

¹⁶¹⁾ Anche HARTMANN, Unters. pag. 47 osserva: Die Städte, die durch Handel und Einwohnerzahl Bedeutung hatten, haben sich vielleicht länger, als andere, eigene Beamte erhalten.

¹⁶²⁾ BETHMANN-HOLLWEG. Ursprung, c. 1, pag. 5: Die Möglichkeit der Fortdauer Römischer Stadtverfassung ist abhängig von der Fortdauer einer freien, mit Landeigenthum versehenen Römischen Nation.

e gli Sloveni vi fecero bensì delle incursioni, portandovi desolazione e morte nei territorî da loro percorsi: ma non la occuparono neppure parzialmente, nè mai si stabilirono in alcuna delle sue città e borgate.

E nessuno nemmeno s'immaginerà che quelle poche centinaia di Slavi pagani, che il duca Giovanni trasportò come *coloni* dalla Carniola sul finire del secolo VIII, per coltivare le terre da lui tolte alle chiese ed ai municipî ¹⁶³), abbiano potuto in qualche guisa alterare le secolari condizioni etnografiche ed amministrative del paese.

10. Aggiungiamo, per ultimo, che ammettendo la continuità della curia nell'Istria bizantina durante i secoli VII ed VIII, non si viene a contraddire alla storia; certo essendo che le curie continuarono a sussistere nell'Impero bizantino nei secoli VII ed VIII, ed anche nel IX, e persino in molte località nel X secolo, come ce lo dimostrano le Novelle 46 e 47 dell'imperatore Leone ¹⁶⁴).

11. Due fatti di grande importanza per le conseguenze morali e materiali che ne derivarono erano avvenuti nella provincia in questo periodo di tempo: lo scisma dei Tre capitoli, e le irruzioni dei popoli barbari.

Se lo scisma fu da principio in buona parte originato, come abbiamo altrove narrato ¹⁶⁵), da un forte sentimento religioso, questo sentimento tralignò in seguito, nelle peripezie della lotta, in odî e rancori, in divisioni di partiti tanto più tenaci, inquantochè ciascun partito traeva alimento alla lotta dalla stessa fede religiosa. Il popolo, che in generale parteggiava per lo scisma, vide allora i suoi vescovi ora tenere per lo

¹⁶³) Cfr. Capitolo I, §. 2, 4.

¹⁶⁴) Nov. XLVI Imperatoris LEONIS (viss. 886-910): Abrogatio quarundam de curiis et decurionibus latarum legum. Nov. XLVII. Abrogatio legis quae senatui praetores, decurionibus vero praefectos consuere concedebat. — ZACHARIAE A LINGENTHAL. Nov. Const. pag. 131.

¹⁶⁵) Cfr. Introduzione, §. 4. — Alle opere che trattano dello scisma dei Tre capitoli, e che furono ricordate nella nota 209 dell'Intr., si può aggiungere: G. TAMASSIA, Longobardi, Franchi e Chiesa romana fino ai tempi di re Liutprando. Bologna 1888.

scisma, ed ora abiurarlo ¹⁶⁶): vide il clero talvolta in lotta fra sè stesso, e talvolta col presule di Grado; vide nel 588 i suoi vescovi tratti prigionie a Ravenna dall'esarca imperiale; udì nel 603 il patriarca Severo predicare la rivolta contro l'autorità vescovile; vide nel 610 i soldati bizantini penetrare armata mano nelle basiliche per costringere i vescovi con minacce e vituperi a recarsi a Grado ed ivi piegarsi al comando imperiale di consacrare Candidiano a nuovo patriarca; vide nel 625 messi a ruba dal patriarca Fortunato i vasi sacri, gli arredi delle chiese, i beni largiti agli ospizi dalla carità dei fedeli; vide nel 725 il vescovo di Pola impadronirsi arditamente della dignità metropolitana, e poi ottenere perdono di questo fatto dal pontefice per le istanze del clero e del popolo ¹⁶⁷): assistè, in una parola, a scene di violenza, a profanazione di chiese, a lotte fra l'alto e il basso clero, nelle quali il sacro era mescolato al profano, e le armi stesse della religione, alleandosi secondo l'interesse del momento alla forza materiale, erano impiegate ora per minacciare e reprimere, ed ora per punire e premiare ¹⁶⁸). Triste quadro, invero, delle condizioni create nella nostra provincia dalla lunga durata di questo scisma!

12. Ma ben più disastrose furono le conseguenze delle irruzioni ¹⁶⁹) dei Longobardi nel 588, degli Avari e Sloveni

¹⁶⁶) Lo prova il fatto che nel 589 gl' Istriani non vollero accettare i vescovi che a Ravenna avevano abiurato allo scisma, (cfr. Introd. 4, 8 e 9). Nel 602 i Triestini rifiutarono obbedienza al loro vescovo perchè si era riconciliato col pontefice. Nel 591 i vescovi scismatici scrivevano all'imperatore Maurizio (Rubeis, Mon. XXXI, 277): si quem de nobis, qui nunc esse videmur, defungi contigerit, *nullus* plebium nostrarum ad ordinationem Aquileiensi Ecclesiae post hoc patietur accedere.

¹⁶⁷) DANDOLO, Chron. VII, 2, 22: Post obitum Donati Patriarchae (a. 725) Petrus Polensis Episcopus contra Statuta canonum ad Gradensem sedem se contulit, et a Gregorio papa indignus utraque sede iudicatus, ad supplicationem Cleri et Populi Venetiae et Istriae in prima sede restitutus est.

¹⁶⁸) JAFFÈ, Reg. pont. n. 1418, giugno 596: (Gregorius papa) Cypriano diacono Iohannem religiosum ab « Illicitorum schismate » ad ecclesiam reversum commendat. Quem pecunia annis singulis sustentari iubet.

¹⁶⁹) Cfr. Introd. §. 2, 9; §. 2, 12-16.

nel 599, dei Longobardi, Avari e Sloveni nel 601, degli Sloveni nel 611, accompagnate dalle fierissime pesti degli anni 591, 600 e 601. Ancora oggi si mantiene presso le popolazioni romaniche una confusa tradizione di queste irruzioni, dello sterminato numero di nemici, di terribili battaglie combattute al passaggio del Monte Maggiore, di eroiche difese, e di barbari saccheggi sofferti. Ci vollero più e più decenni prima che la provincia potesse riaversi dalle stragi, dagl'incendi e dalle devastazioni patite: molti luoghi dell'aperta campagna non risorsero più, altri rimasero deserti, e la popolazione del territorio si concentrò sempre più nelle città marittime ¹⁷⁰⁾, oppure nei luoghi dell'interno meglio fortificati e nelle loro adiacenze, ove sapevano di poter trovare pronto rifugio e difesa nel caso di nuove scorrerie.

Nella nostra provincia cercarono altresì ricovero molti abitanti della Venezia terrestre ¹⁷¹⁾, fuggiti ai lidi istriani per sottrarsi alle stragi longobarde, ed alla dura servitù imposta agl'indigeni dal nuovo popolo dominatore.

13. Dal 611 in poi le contrade pedemontane e marittime dell'Istria andarono esenti da incursioni nemiche, le quali o si rovesciarono dalla Carniola sul Friuli, come avvenne nel 670, oppure mossero dal Friuli contro gli Sloveni carniolici, come accadde nel 631-32, e nel 638. Ebbe a soffrirne invece qualche tratto della vallata dell'alto Timavo (la Carsia), esposta più da vicino alle incursioni dei popoli barbari circostanti, vale a dire dal lato del Friuli a quelle dei Longobardi, da Oriente a quelle degli Avari e Sloveni, da Mezzogiorno a quelle dei Croati. i

¹⁷⁰⁾ Vedi Introd. §. 2, 4 e 5 intorno al risorgimento di Capodistria.

¹⁷¹⁾ CHRON. VENETUM (v. Altinate) 5, 10: *Modo explemus quod fuit desolata a sevissimis paganorum... 36: De eadem Altinensium cives dua pars populi exierunt: peregerunt ex captivitate alii Ravenna, alii Istria, alii Romania.*

Nota il PERTZ (Mon Germ. hist. XIV): *Confundit auctor varios Hunorum et Langobardorum incursus in unum permagnum, quem in saeculo VII. ponit,*

quali ultimi, dopo la loro immigrazione in Dalmazia, si avanzarono alquanto (aliquatenus) sino entro i confini della parte montana appartenente al *numerus tergestinus* ¹⁷²).

14. Gl' imperatori di Bisanzio, tenendo sull' altipiano della Carsia un corpo di limitanei — il *numerus tergestinus* — miravano a rendere con ciò più facile e pronta la difesa delle contrade esposte alle scorrerie nemiche, ed a ridonare nello stesso tempo all' agricoltura, mercè l' opera dei limitanei e delle loro famiglie, quel territorio disertato dalle precedenti incursioni nemiche. E non eravi neppure esclusa la speranza che col ritorno della sicurezza riprendessero ivi il proprio domicilio quelle famiglie indigene ¹⁷³), che dal succedersi di tante invasioni erano state costrette ad esularvi.

Non sembra però che questi tentativi fossero coronati del migliore successo, poichè duravano ancora nell' Istria molte contrade deserte sul finire dell' epoca bizantina ¹⁷⁴).

15. Per oltre un secolo, vale a dire dall' ultima incursione degli Sloveni (a. 611) sino ai tempi di Leone I' Isaurico, la nostra provincia passò anni tranquilli. Le relazioni fra Longobardi e Bizantini eransi fatte amichevoli, e le depredazioni degli Slavi venivano prontamente ributtate dalla spada longobarda, e dagli armati cui era affidata la custodia dei confini dell' Istria.

Lo scongiato decreto delle immagini generò violenta commozione anche presso gl' Istriani, ed offerse, come notammo, propizia occasione ai Longobardi per impadronirsi di Ravenna, e quindi anche dell' Istria. Vinte le truppe che la difendevano, il re Astolfo se ne impossessò nel luglio 751.

16. La conquista longobarda, se peggiorò da un canto le condizioni economiche della provincia causa i molteplici

¹⁷²) Cfr. Introd. §. 3, 45-48.

¹⁷³) *CODEX IUSTIN.* I, 27, 8: pro limitaneis vero ordinandis (quia necessarium nobis esse videtur, ut extra comitatenses milites per castra milites limitanei constituentur, qui possint et castra et civitates limitis defendere et terras colere, ut alii provinciales videntes eos per partes ad illa loca se conferant) exemplum fecimus . . . , Cfr. Introd. §. 3, 27-28.

¹⁷⁴) Atti del Placito al Risano, a. 804: ut eos mittamus in talia deserta loca Cfr. Introd. §. 3, 27, n. 152, e Cap. I. §. 2, 18.

balzelli onde i nuovi dominatori aggravarono la popolazione, e se divenne incentivo di frequenti agitazioni originate dalle gare scoppiate fra i patriarchi di Grado e di Aquileia, non arredo dall'altro canto un radicale mutamento nell'amministrazione della provincia e nella circoscrizione municipale; perocchè anche durante il regime longobardo le città formassero il perno dell'amministrazione politica, nel modo stesso che lo avevano formato nel periodo romano-bizantino. I territori municipali conservarono inalterata la propria estensione; la dipendenza del contado dal municipio rimase immutata: e l'unione di entrambi in una sola unità amministrativa era espressa e rappresentata dalla città, che ne formava il centro.

Le addizioni fatte da re Luitprando al diritto longobardico, e principalmente al diritto civile, offrono la prova che le medesime fossero ispirate alla maniera di pensare, ed alle stesse istituzioni romane ¹⁷⁵⁾.

Il principale mutamento fu quello della sostituzione del maestro dei militi bizantino con un duca longobardo ¹⁷⁶⁾, dei tribuni coi gastaldi, e dei vicari cogli sculdasci.

17, L'occupazione longobarda fu del resto troppo breve — non durò che 23 anni, dal 751 al 774, — per produrre mutamenti profondi nelle istituzioni politico-sociali della nostra provincia, essendovi nuovamente susseguito — dal 774 al 789 — il dominio greco. Ben altre erano, del resto, le cure dei re Longobardi, minacciati allora continuamente dai Franchi e dai loro stessi vassalli sempre pronti alla rivolta.

Laonde, mentre in tutta l'Italia superiore dominava da ben due secoli il feudalismo, si erano ivi radicate le istituzioni longobardo-feudali, ed alla precedente popolazione romana si era sovrapposto un popolo straniero d'origine germanica; nell'Istria perdurava ancora in buona parte la *costituzione* romano-bizantina, ed i suoi abitanti mantenevano pura la propria *nazionalità*, senza mescolanze di popoli stranieri.

¹⁷⁵⁾ LEO, Storia d'Italia. II. 5. 1. pag. 72.

¹⁷⁶⁾ DANDOLO, Chron. VII, 11, 6 a. 756: Desiderius itaque qui dux Istriae erat...

§. 4.

1. Nel 789 l'Istria venne in potere di Carlo Magno e dei suoi Franchi. Di quale rivoluzione fosse stata apportatrice per il nostro paese la conquista franca, l'abbiamo distesamente narrato nel II capitolo. Al sistema autonomo-romano, durato ben otto secoli, veniva repentinamente sostituito il feudale-franco: all'autogoverno del popolo mediante proprie leggi e magistrature, sostituivasi l'altro diametralmente opposto, per il quale, come scrive il Bryce, si legava l'autorità personale alla territoriale, e del proprietario della terra si faceva il sovrano ed il padrone per tutti coloro, che su quella terra avevano dimora ¹⁷⁷⁾.

2. Le istituzioni pubbliche bizantine furono tutte abolite; abolito il maestro dei militi, i tribuni, i vicari; abolita la curia; tolta ogni partecipazione del popolo alle cariche pubbliche ed all'elezione di qualsiasi magistrato; tolta la giurisdizione ai liberi sugli stranieri e sui liberti. Ogni potere civile e militare faceva capo nel duca franco, imposto dal nuovo sovrano, il quale, a sua volta, divideva questi poteri coi centarchi da lui nominati e da lui solo dipendenti, tutti investiti di potere arbitrario, senz'altra limitazione che il volere del duca, unica fonte di legge e di autorità per tutti.

3. I beni pubblici furono confiscati a vantaggio del duca e dei suoi famigliari; spegnevasi ogni autorità e giurisdizione dei comuni maggiori sui luoghi del contado; molte, infine, le località minori donate dal duca ai suoi franchi con lui venuti in buon numero ¹⁷⁸⁾, ed a lui legati dal vincolo di

¹⁷⁷⁾ G. BRYCE, Il sacro romano impero, cap. VIII. La feudalità.

¹⁷⁸⁾ Vedi la nota 190 del presente Capitolo. — Scrive in tale proposito WERNER, Gründung und Verwaltung der Reichsmarken. 1895: p. 65: Nicht allem und jedem gestattete Karl hier Land zu erwerben, vielmehr sandte er selbst fränkische Vassallen als ergebene Werkzeuge für seine Absichten in die Marken. — Vita *Hludovici* c. 3: ordinavit... nec non alios plurimos, quos vassos vulgo vocant, ex gente Francorum... iisque commisit finium tutamen.

vassallaggio. Gli Istriani perdettero non solo ogni partecipazione alla cosa pubblica, ma dovettero altresì subire la dura legge del vinto. Quelli ch'erano stati sino allora liberi di sè e padroni delle terre, vennero considerati e trattati come servi, e costretti ad una serie di opere manuali a vantaggio del duca o dei suoi famigliari e dipendenti, le quali per lo innanzi erano imposte soltanto agli schiavi.

4. Alle angherie ed alle pubbliche rapine si aggiungevano le imposte arbitrarie, esorbitanti, persino il divieto della pesca. E quasi tutto ciò non bastasse, l'alto clero, che avrebbe dovuto difendere coll'autorità propria i diritti del popolo e dei comuni, fece invece causa comune coi nuovi padroni, gareggiando con questi nelle oppressioni, per avvantaggiare sè stesso frammezzo alla pubblica calamità ¹⁷⁹).

5. Fosse pure, come vuole il Gfrörer ¹⁸⁰), il regime bizantino « un despotismo assoluto e codardo »; fossero pure sotto i Bizantini infelicissime le condizioni degli abitanti, incerta la proprietà e la stessa libertà, a motivo della deficiente giustizia e della larga corruzione; fossero pure allora i possessori aggravati da imposte eccessive, a cagione dell'altezza delle gabelle e dei mezzi fiscali di riscossione; fosse, infine, pur dura la sorte dei curiali legati perpetuamente coi loro beni alla curia, e garanti coi loro averi del pagamento delle imposte assegnate al municipio: tutto questo era ben poco di confronto a quel cumulo di angherie e sopraffazioni, di confische e di spogliazioni che venivano commesse dal nuovo governo non più a danno di singoli individui od in singoli casi, ma sistematicamente ed a danno dell'intera popolazione.

Agli altri Italiani, osserva giustamente il prof. P. Tedeschi ¹⁸¹), che avevano provato gli effetti della prepotenza longobarda non frenata da leggi, gli ordinamenti di Carlo Magno potevano apparire, ed erano infatti, una benedizione;

¹⁷⁹) Confr. Capitolo I, §. 2, 7.

¹⁸⁰) GFRÖRER, Storia di Venezia, cap. 1. (nell'Archivio veneto n. 23).

¹⁸¹) P. TEDESCHI, Del decadimento dell'Istria. Capodistria 1880, pag. 30.

non così però agl'Istriani, ai quali, abituati al vivere libero, quei sùbiti ordinamenti dovevano riescire oltremodo gravosi.

6. Notammo altrove che la stessa grandezza del male fu quella che vi apportò poscia un parziale sollievo. Il grido di dolore degl'Istriani giunse mediante il patriarca di Grado, Fortunato, all'orecchio di Carlo Magno, che ordinò tosto l'aprimiento di una severa inchiesta. E fu convocato il placito provinciale al Risano ¹⁸²), ove alla presenza dei messi dell'imperatore, e dinanzi al patriarca di Grado ed all'alto clero istriano, fu posto a nudo dai rappresentanti delle città e castella tutto l'odioso procedere del duca, dei vescovi e dei loro aderenti. I messi imperiali dovettero fare ragione alle giuste lagnanze dei rappresentanti del popolo: vennero restituiti i beni ai comuni e la giurisdizione sui forestieri; esonerati i liberi dalle opere servili; furono soppresse le imposte arbitrarie; ripristinati i tribuni e le altre precedenti magistrature bizantine; e restituito, per ultimo, agl'Istriani il diritto di scegliersi liberamente i magistrati secondo l'antica loro consuetudine — *secundum legem antiquam* —, diritto questo che fu poscia loro confermato con apposito diploma ¹⁸³), nell'815, dal figlio e successore di Carlo Magno, l'imperatore Lodovico il pio.

7. Con questo contegno energico e nello stesso tempo prudente dei proprî rappresentanti, e sorretti dalla bontà della loro causa, dall'intervento del patriarca di Grado, e dalla rettitudine e giustizia dei messi imperiali ¹⁸⁴) gl'Istriani poterono sottrarsi per qualche tempo ancora all'oppressione del sistema feudale, e mantenere almeno in parte la loro passata autonomia.

8. Ma non fu altro che una breve sosta: colle condizioni mutate, le città perdettero un po' alla volta la giurisdizione

¹⁸²) Cfr. Capitolo I, §. 2, 14-22.

¹⁸³) Cfr. Capitolo I, §. 2, 26, nota 79.

¹⁸⁴) WAITZ, dopo aver dato un sunto di questo placito (*Deutsche Verf. g. III*) conchiude a p. 469: *Das Ganze ist ein Zeugnis dass die Wirksamkeit der Königsboten in der That keine erfolglose war, dass sie wirklich dazu dienen konnten um dem Volk Hülfe gegen Unrecht und Vergewaltigung zu bringen.*

sugli antichi territori: la campagna, sciolta dal nesso di subordinazione al municipio, venne facilmente avvolta nelle spire del feudalismo; fattosi poi questo sempre più forte, invase da ultimo e dominò le stesse città.

9. E non poteva accadere altrimenti. Dal giorno in cui l'Istria fu staccata dall'impero bizantino, per passare sotto lo scettro di Carlo Magno, la forma di governo franco-feudale doveva necessariamente imporsi anche a questa provincia, volenti o nolenti i suoi abitanti. Ciò stava nello spirito dei tempi. La storia dei secoli susseguenti ci dirà poi se, ed in quanto, l'avversione degli Istriani al nuovo sistema di governo abbia contribuito a mitigarne gli effetti, e ad abbreviarne la durata.

10. Le decisioni prese nel placito al Risano, e confermate dal privilegio dell'imperatore Lodovico il pio, non rimasero interamente lettera morta. Per tutto il secolo IX, le forme di governo proprie dei tempi bizantini continuarono a mantenersi nelle nostre città. Ciò è dimostrato dai documenti di quel tempo, i quali menzionano i tribuni, i vicari ed i loci servatores, e comprovano altresì che il diritto civile era quello della legge romana. Possediamo il codicillo di una monaca triestina del 26 aprile 847, fatto secondo la forma romana che richiedeva l'intervento di almeno sette testimoni, e di otto qualora il testatore non sapesse o potesse firmare. In calce al codicillo si leggono le firme di due tribuni, di due loci servatores e di due vicari: i nomi dei testimoni sono tutti pretti romani ¹⁸⁵).

Anche la presenza dei loci servatores, i quali erano nello stesso tempo giudici e sentenzianti, vale a dire che giudicavano senza che fosse necessario che altri li presiedesse ¹⁸⁶), ci comprova il perdurare delle istituzioni giuridiche romane nel primo secolo della dominazione franca, ed è un importante

¹⁸⁵) KANDLER, Cod. dipl. istr. Trieste, 26 apr. 847... Signum manus Iohanni Tribuni, Iohanni de Petro Tribuni, Iohannacini de Aquelina Locisalvator, Martino Cabrisano Locisalvator, Tanculo Vigarii, Stefano Vigarii.

¹⁸⁶) FICKER, Forschungen, III, n. 523, p. 199.

corollario del placito al Risano, e del privilegio di Lodovico il pio ¹⁸⁷).

A ragione quindi nota il Kandler che il codicillo del 26 aprile 847 « serve di bell'anello a concatenare il placito di Carlo Magno dell'804, coi documenti del secolo posteriore ».

Vi ha anzi nella costituzione municipale istriana del secolo IX tanta impronta di romanità, che il Bethmann-Holweg ¹⁸⁸), e con lui il Wagner, sostennero persino che la cosiddetta *lex Romana utinensis* debba la sua origine nell'Istria, armonizzando appieno quella legge colle condizioni politiche che quivi allora vigevano per effetto della costituzione franco-romana.

¹⁸⁷) Un'altra prova non meno sicura, abbenchè indiretta, della continuazione delle forme municipali bizantine nell'Istria durante il secolo IX, si è l'assenza completa nella nostra provincia, dopo il placito al Risano, dei centarchi o centenari, autorità feudale che il signore del paese soleva porre al governo delle città da lui dipendenti. Cfr. Prof. SWIDA, *Studien zur Küstenländischen Geschichte im Mittelalter, mit besonderer Berücksichtigung Triests* (Programma dell'i. r. Scuola reale sup. Trieste 1875, pag. 10).

¹⁸⁸) BETHMANN-HOLLEWEG, *Ursprung der lombardischen Städtefreiheit* 1846, pag. 28-50

Quest'opinione però non è condivisa dagli altri scrittori. Così ad esempio Hegel e Pertile attribuirebbero la *lex romana utinensis* alla Rezia curiense, Canciani e Savigny all'Italia longobarda, Schupfer all'Italia settentrionale: e quest'ultima opinione sembra la più probabile. Cfr. CICCAGLIONE, *Enciclopedia giuridica. Feudalità*, pag. 57.

Anche riguardo all'epoca è comunemente accettata l'opinione dello SCHUPFER (*La legge romana udinese*, — *Atti della R. Accad. dei Lincei* a. 1881-82) che l'attribuisce al sec. IX e X.

Questa *lex romana* è un estratto del *breviario visigoto* fatto compilare nel 506 dal re Alarico II, affinchè servisse di codice per i Romani viventi nel suo regno. Ma essa non è un semplice estratto, in quanto che contiene anche numerose modificazioni ed aggiunte, che mostrano evidentemente la mira e lo sforzo dell'autore di adattare la materia da lui elaborata alle mutate condizioni dei suoi tempi e del suo paese. Queste modificazioni ed aggiunte permettono di stabilire l'epoca in cui venne scritta, cioè negli ultimi tempi della dominazione franca, dalla metà del IX secolo alla metà del X.

Chiamasi *utinensis* la legge perchè rinvenuta nell'archivio del duomo di Udine. — Così Hegel, *Storia della cost. dei munic. al. Appendice sulla lex romana utinensis* pag. 414.

11. Non si può fissare che approssimativamente il tempo, in cui i tribuni e le altre magistrature romane cedettero il posto nelle nostre città alle nuove autorità feudali. Ciò sarebbe avvenuto verso la fine del IX e il principiare del X secolo. Pola fu, come sembra, il municipio ove più a lungo si è mantenuta la romanità nelle pubbliche cariche. Quivi la presenza dei tribuni è documentata ancora nell'anno 933¹⁸⁹), quando ormai, come vedremo in seguito, in tutte le altre città istriane funzionava già la istituzione feudale degli scabini.

12. A partire dal 932 al 1030, i documenti ricordano la presenza nelle città di un grande numero di persone e di famiglie, i cui nomi tradiscono la loro origine tedesca. Quelle persone non solo abitavano nelle nostre città, ma coprivano anche le primarie cariche di locopositi, di avvocati del popolo, e di scabini¹⁹⁰).

¹⁸⁹) Nel documento 12 marzo 933 (KANDLER. Cod. dipl. istr.) trovasi fra gli altri de civitate Pola un *Theodorus tribunus*, dal che si potrebbe dedurre essere il tribunato durato in questa città ben addentro nel sec. X. — Siccome però questo *Theodorus tribunus* è l'ultimo nella serie dei polesi, mentre nella serie De Pirano, De civitate Capras, De Trigeste, i titolati occupano il primo posto, e siccome di Pirano, Capodistria, Trieste sono firmati o scavini o locopositi, potrebbe darsi che il *tribunus* aggiunto a Teodoro, non sia un titolo di carica, ma o un soprannome, oppure il nome d'altra persona.

Io però opinerei che il titolo di tribunus, aggiunto a *Theodorus*. indichi la carica ch'egli copriva, primieramente perchè tutte le maggiori città (Pirano, Capodistria, Trieste) sono rappresentate anche da un magistrato, e poi perchè nessun documento fa menzione sino allora di uno scabino polese.

¹⁹⁰) Troviamo nel 932 un Audebertus (locoposito), un Faragarius (avvocato del popolo), un Amelgericus, un Giselpergus, un Folcardus, un Valtran, un Goderam, un Teupaldus, un Gaiperganus, una Limperga, un Teuden, una Alfigunda, un Teuderenus, un Rotecausus, tutti da Capodistria; — nel 933 un Uualtemaro da Pola, un Audivertus ed un Adebortus da Capodistria, ed un Rothicherius da Trieste; — nel 977 un Olmannus (scabino), un Waltram ed un Teuden, tutti da Capodistria; — nel 991 un Wernerius (scabino) da Trieste, un Vernerius (scabino) da Cittanova, un Waltramus da Due castelli, un Alderus di Castel S. Giorgio, un Vinderus da Parenzo, un Waltramus f. Helegardi ed un Olmanno da

La comparsa di questi nomi esotici si lascia facilmente spiegare. Allorquando Carlo Magno infeudò l' Istria al duca Giovanni, questi condusse seco lo stuolo dei suoi famigliari e di altre persone a lui più o meno subordinate, — le *advenas hostes* degli atti del Risano — infeudando loro le terre pubbliche tolte alle città ed alle chiese. Altrettanto avvenne sotto gli altri conti, che ressero l' Istria durante il periodo carolingico ed il sassone. I loro stessi nomi li designano di origine germanica, fosse essa franca o teutonica: Unfredo, Burcardo, Eberardo, Unroco, Grimoaldo, Alboino, Vintero, Popone, Sizone, Variento, ecc. Tutte queste persone si circondarono poi di loro connazionali, cui affidarono le cariche più importanti, ed infeudarono i terreni più fertili. Queste ricche famiglie tedesche presero dapprima dimora nella campagna in mezzo ai loro domini, ma poi vennero a stabilirsi nelle città, ove per gli estesi loro possedimenti ¹⁹¹⁾ e per il favore dei governanti, ottennero ben presto il posto fra i *maiores*, e vennero eletti alle cariche più elevate.

13. Ma se colla libera scelta dei magistrati e colla conservazione delle magistrature romano-bizantine, l'antica costituzione poté sopravvivere al generale naufragio delle antiche istituzioni avvenuto in conseguenza della conquista franca ¹⁹²⁾, le città perdettero nondimeno la giurisdizione sino allora esercitata sugli estesi agri municipali, che rimase ridotta ai soli limiti della città e dell'agro circostante.

Già negli atti del placito al Risano, e nel privilegio di Lodovico il pio, non si fa più menzione della restituzione dell'agro municipale, tolto alle città dal duca Giovanni; e quando anche il medesimo fosse stato loro restituito, quei territorî

Pola; — nel 1005 un *Almannus* ed una *Magiperga* da Pola; — nel 1014 un *Waltrame* f. *Aldegardi*, uno *Stablo* f. *Kadooni*, ed un *Rodaldo* da Parenzo; — nel 1017 un *Vitranus* f. *Atrocalasi* ed uno *Stabilus* f. *Cadoloni* da Parenzo; — nel 1030 un *Ediverus* da Pola.

¹⁹¹⁾ Vedi le donazioni fatte nel 1118 da « *Sigilfredus et Heliza coniugales Parentinae urbis compatriotae et concives nobiles* » alla chiesa di S. Mauro. — Cfr. Cap. II, §. 3, nota 168, e VERNER, *Gründung und Verwaltung der Reichsmarken* alla nota 178.

¹⁹²⁾ SAVIGNY, *Storia del diritto romano*, c. 5, pag. 240.

si staccarono ben presto dalla città, spinti a questo distacco dallo spirito del tempo che manifestavasi avverso alla centralità dei poteri, e dal prevalere della feudalità, che pei propri scopi preferiva di costituirli in altrettante frazioni feudali.

14. Due fatti concorsero particolarmente a favorire questa separazione della campagna dalla città: le immunità del clero e la creazione delle baronie laiche.

In forza delle immunità concesse dai sovrani e principi, il clero fu gradatamente esentato, assieme ai suoi dipendenti ed ai suoi possessi, dalla giurisdizione civile delle autorità provinciali e locali. Ciascun territorio immune diveniva pertanto un corpo politico a sè, separato da tutti gli altri territori. Col l'estendersi poi del feudalismo, il contado veniva smembrato in una quantità di signorie laiche od ecclesiastiche, aventi ciascuna la propria esistenza, il proprio signore, appieno indipendente dalle altre signorie e dalle città; poichè principio fondamentale del feudalismo fosse lo stretto legame intercedente fra la proprietà e la giurisdizione.

15. Nel capitolo II, §§. 2 e 3, abbiamo distesamente trattato della formazione nella nostra provincia di una serie d'immunità vescovili e conventuali; abbiamo veduto borgate, terre, castella e ville infeudate ai vescovi ed agli abati indigeni e forestieri, senza riguardo se le terre infeudate appartenessero ad altra circoscrizione municipale o diocesana; ne abbiamo veduto d'infeudate a principi che ressero il nostro paese, ed a dinasti che nulla ebbero a fare coll'Istria, infeudate o donate poi da cotestoro ad altre persone; cosicchè tutta la campagna andava frazionata in una molteplice quantità di giurisdizioni più o meno subordinate al signore provinciale, ma indipendenti affatto dalla giurisdizione della città, cui prima avevano appartenuto.

16. Nello stesso tempo che le infeudazioni e le immunità operavano questo cambiamento radicale nei rapporti fra le città ed i loro territorî, il feudalismo introducevasi un po' alla volta nelle città stesse, finendo da ultimo a dominarle.

Durante il periodo romano e bizantino, i proprietari (possessori) erano quelli che costituivano la casta dominante nei municipî, perciocchè la partecipazione al governo municipale andasse congiunta ad un determinato possesso, e l'ammissione

dei cittadini alle pubbliche funzioni si regolasse secondo il censo e la imposta da pagarsi. I possidenti erano i primiores civitatis, gli honorati: ad essi erano riservate la curia, la parte attiva nell'amministrazione comunale, il governo del municipio, e le cariche cittadine: di rincontro a questi onori pesava su di essi l'onere del pagamento dei pubblici aggravi. La mercatura e le arti erano considerate siccome opere servili, e lasciate ai clienti, ai liberti, agli schiavi ed agli stranieri; le si chiamavano « sordidae artes ». Il ceto dei mercanti e degli artigiani — fabri et negotiatores — teneva allora un posto di mezzo fra i veri cittadini e gli schiavi, nè potè mai conseguire una importanza civile perfetta, nè salire ad un onore politico superiore.

17. Le cose si cangiarono in loro favore soltanto allorché la difesa del paese, minacciato dalle invasioni nemiche, divenne scopo supremo del governo bizantino, e la costituzione civile della provincia dovette cedere il posto alla supremazia militare. Organizzate le milizie urbane (exercitus) sotto speciali tribuni, e divise in bandi con proprio luogo di riunione (numerus), non solo i piccoli possidenti, ma anche i negozianti e gli artigiani (viri honesti negotiatores), nell'armamento generale del popolo, furono ascritti ad una bandiera, ed adoperati nella difesa della città ¹⁹³). Negli ultimi tempi della dominazione longobarda, per disposizione del re Astolfo ¹⁹⁴), il ceto commerciale venne parificato anzi ai proprietari del suolo negli obblighi e nell'onore del servizio militare, e classificato, secondo il grado di possidenza e della milizia, in « maiores, sequentes et minores ». Colla scomparsa dei possidenti maggiori, causata dall'introduzione del sistema feudale,

¹⁹³) HEGEL. Storia della costit. pag. 173; — DIEHL. Etudes, pag. 308. L' exercitus.

¹⁹⁴) L. del re ASTOLFO, l. 3. (HEGEL, Op. cit. p. 287): Item de illis hominibus qui *negotiantes* sunt et pecuniam (cioè fondi) non habent, qui sunt *maiores* et potentes, habeant loricas, scutus et caballos et lanceas; et qui sunt *sequentes* habeant caballos scutum et lanceam, *minores* habeant coccoras cum sagittas et arcus.

dalla confisca dei grandi possessi pubblici e privati, e dalla perdita della campagna, subentrano a quelli i possidenti minori, e più particolarmente i negozianti e gli artigiani, i quali formano ormai il nerbo della cittadinanza propriamente detta.

18. Col cangiamento della posizione giuridica dei commercianti, e della parte loro assegnata nella difesa del paese, cessano pure, sul finire del IX secolo, le magistrature romano-bizantine dei tribuni, vicari, locopositi ecc., per dare luogo all'introduzione degli **scabini**, voluta dal nuovo ordine di cose, e dal feudalismo, quando questo dalla campagna penetrò nelle città.

19. Il marchese, il conte provinciale, od i loro luogotenenti, non amministravano direttamente la giustizia: essi erano soltanto i presidi dei tribunali, ne tenevano la direzione esterna, e curavano la esecuzione delle sentenze. Il pronunciamento delle medesime ¹⁹⁵⁾, in base al diritto, apparteneva soltanto alla *rappresentanza di cittadini*.

L'imperatore Carlo Magno aveva, cioè, ordinato che per i tribunali fossero eletti dai messi reali, oppure dai conti, colla cooperazione del popolo (*cum comite et populo* ¹⁹⁶⁾), un certo numero di **assessori** stabili, chiamati scabini, i quali dovesero intervenire nella pertrattazione degli affari ordinari imposti dalla legge, ed anche degli straordinari proposti dai conti. E ciò non solo nei giudizi presieduti dal capo della provincia, ma anche in quelli tenuti dai suoi subalterni, allo scopo che servissero d'appoggio e di difesa ai cittadini contro l'arbitraria giurisdizione dei pubblici magistrati. Questi scabini venivano

¹⁹⁵⁾ I singoli Capitolari sono riportati nel WAITZ. Deutsche Verf. IV, pag. 400.

Sugli Scabini. cfr. anche SAVIGNY, St. c. IV, 2, pag. 132: Da Carlo Magno in poi vengono in voga gli scabini di elezione. In teoria tutti i liberi avevano diritto di sedere in giudizio; però di fatto gli scabini eletti, per essere persone pubbliche, ebbero l'obbligo d'intervenire ai giudizi, mentre gli altri liberi ne andavano a libito. — Gli scabini giudicano, il conte presiede ed eseguisce. — Cfr. anche SCHRÖDER, Lehrbuch, §. 25, pag. 163; — FICKER, Forsch. III, n. 437.

¹⁹⁶⁾ Cap. miss. a. 809, c. 22, n. 5.

cletti nelle singole città, ed il loro numero ordinario era di 12. dei quali almeno 7 dovevano essere presenti in ogni giudizio ¹⁹⁷). Quando non si trovavano presenti gli assessori nel numero richiesto dalla legge, altri fra gli astanti potevano essere assunti come tali.

L'attività degli scabini non era limitata soltanto alla città cui appartenevano, ma si estendeva su tutta la provincia.

Siccome vigeva poi nel regno franco il principio del *diritto personale*, per il quale ciascuno era giudicato secondo la legge di quella nazione cui egli dichiarava di appartenere; così ciascuno aveva pure il diritto di essere giudicato dagli scabini della sua legge, o della sua schiatta ¹⁹⁸).

20. Questi scabini li troviamo nell'Istria al principiare del secolo X. Ne sono ricordati a Trieste, Capodistria, Pirano, Cittanova ed a Parenzo ¹⁹⁹). Intervengono non solo nelle questioni della propria città, ma siedono anche come giudici nei placiti giuridici provinciali, come avvenne il 5 ottobre 991, sotto la presidenza del conte Varianto ²⁰⁰).

21. Diamo il contenuto di questo interessante atto giudiziario.

Berta vedova di Cadolao ed il di lei figlio Almerico, signori di Montelino, contestavano al vescovo Andrea di

¹⁹⁷) Cap. miss. a. 803, c. 20 — RICHTER, Annalen, Anh. pag. 630; — BETHMANN-HOLLWEG, Ursprung der lomb. Städtefr. n. 13, pag. 81.

¹⁹⁸) WAITZ, Deutsche Verfassungsgesch. IV, 408; — RICHTER, Annalen, Anh. pag. 632.

¹⁹⁹) A Trieste, a. 933: Andrea de scavino de Trigeste; a. 991: Venerius scavinus civitatis Tergeste; — a Pirano, a. 933: Felix scavinus; a. 991: Iohannes scavinus, Venerius scavinus de Castro Pirani; — a Capodistria, a. 932: Iohannes scavinus, Andreas scavinus, Petrus scavinus, Dominicus scavinus; a. 933: Dominicus scavinus; a. 977: Olmanus scavinus, Benedictus scavinus; a. 991: Germini locopositus et scavinus, Antonius scavinus, Petrus scavinus civitatis Iustinopolis; — a Parenzo: Iohannes de pago locopositus scavinus, Andreas scavinus, Oderbius scavinus, Leo scavinus civitatis Parentinae; a. 1017: Rodoaldus scavinus, Mercurius scavinus; — a Cittanova a. 991: Wido scavinus, Iustus scavinus, Wernerius scavinus civitatis novae.

²⁰⁰) KANDLER, Cod. dipl. istr. 5 ottobre 991.

Parenzo il possesso di un certo monte presso il vico di Rosario, colle sue vigne, coi boschi glandaticum porcorum, e coi pascoli (herbarie pecorum) circostanti. La questione venne portata dinanzi al conte d'Istria Varianto, il quale per giudicarla (ad colloquium) convocò al Traghetto di S. Andrea una corte di giustizia.

Presiedeva il conte stesso Varianto: sedevano quali assessori (iudices) i vescovi di Trieste e di Cittanova (seniores episcopi), e quattordici scabini, cioè quattro di Parenzo, quattro di Capodistria, uno di Trieste, tre di Cittanova, e due di Pirano: v'erano inoltre numerosi astanti, assieme a grande turba di popolo.

Alberico, l'avvocato della chiesa di S. Mauro, in nome del suo signore, il vescovo di Parenzo, pure presente, sostenne dinanzi all'assemblea l'accusa. Vi risposero Berta ed il figlio Almerico mediante il loro avvocato Benedetto da Capodistria, dichiarando di non avere intenzione alcuna di defraudare nei suoi diritti e possessi la chiesa parentina, ma ricordarsi benissimo che Olmano, e dopo di lui il figlio Cadolao, ed anche ora dopo la morte di Cadolao, per un periodo quindi di oltre 30 anni, la loro famiglia aveva posseduto la metà del monte in questione, e la terza parte del ghiandatico per i porci, e dell'erbatico per le pecore.

Sentite le parti, il conte Varianto invitò i giudici a giudicare: e questi sentenziarono dovere Berta confermare col giuramento quanto aveva asserito il suo avvocato, cioè che da oltre 30 anni la sua famiglia possedeva la metà del monte dove erano le vigne assieme al quartese del vino che per quella metà si doveva annualmente corrispondere ²⁰¹⁾, e la terza parte del ghiandatico e dell'erbatico. Berta giurò ²⁰²⁾, e

²⁰¹⁾ de sola medietate una de ipso monte insimul cum sua quarta que de medietate ipsa exinde per annum exire debet de vino, seu et tertia parte de glandatico porcorum et tertiam partem de herbaria pecorum.

²⁰²⁾ de medietate una de monte insimul cum sua quarta, et tertia parte de glandatico porcorum, simul et tertia parte de herbaria pecorum in suam perpetuam hereditatem atque possessionem et suorum heredum veram esse defensavit.

così venne decisa la lite. Per ordine del conte tale giudicato fu scritto ²⁰³⁾ dal diacono e notaio della città di Parenzo in doppio esemplare, uno per i signori di Montelino, l'altro per i vescovi di Parenzo. Si firmarono i giudici, e dopo di loro numerosi astanti.

22. Questo fatto di trovare gli scabini chiamati a giudicare anche in assemblea giudiziaria provinciale, ci dimostra che l'Istria formasse allora un tutto a sè, indipendente da altre province, e che gli scabini medesimi costituissero una specie di corporazione provinciale ²⁰⁴⁾.

23. Lo scabinato non era inoltre privo di una tal quale importanza politica, dacchè gli scabini formassero, nella maggior parte delle città, il punto centrale della costituzione cittadina, nella stessa maniera che la comunità dei liberi ne costituiva propriamente il corpo. Eletti dai liberi cittadini, gli scabini erano i loro permanenti rappresentanti, il centro di unione e la salvaguardia delle libertà rimaste. Vedgiamo, infatti, gli scabini andare nel 932, quali rappresentanti del popolo capodistriano, assieme ad altre persone a ciò deputate, ambasciatori al doge veneto, e stringere con lui dei patti, che vengono poscia giurati dal popolo ²⁰⁵⁾: e sono dessi i primi chiamati, nell'anno successivo, a giurare, assieme ai vescovi, la pace conchiusa dal marchese d'Istria Vintero col doge veneto.

24. Nè si creda che l'attività dei cittadini fosse limitata alla difesa della loro terra ed all'elezione degli scabini, e che soltanto mediante quest'ultimi eglino compartecipassero all'amministrazione della giustizia. Molti altri erano i modi, coi quali i cittadini, costituiti in particolari deputazioni, partecipavano all'intera azienda municipale.

²⁰³⁾ ut de hoc placito seu definitione dijudicati cartulam fieri deberet.

²⁰⁴⁾ FICKER, *Forschungen aus der Geschichte Italiens*, vol. III, n. 454, pag. 51, e n. 467, pag. 87.

²⁰⁵⁾ KANDLER, *Cod. dipl. istr.* 14 genn. 932. . . . cum consensu tocius populi nostri et nostra spontanea voluntate legationis istius causa ad vestram presentiam venimus.

Troviamo in un capitolare ²⁰⁶, longobardo dell'803 la disposizione che per riscuotere le decime ecclesiastiche si scelgano quattro od otto uomini per ogni comune, i quali debbano servire di testimoni fra gli ecclesiastici ed il comune, qualora insorgessero dissidi fra l'una e l'altra parte.

Giusta un'ordinanza di Lodovico il pio dell'817, i messi dovevano eleggere d'accordo col vescovo e col conte, in ogni città (per singulas civitates), dei deputati (missos vel nostros homines ibi commanentes) allo scopo di presiedere al riattamento dei ponti. Dei fiduciari (homines credentes) venivano eletti nelle città (per civitatem) e distretti, coll'obbligo giurato di notificare gli omicidi, i furti, gli adulteri e le illecite unioni ²⁰⁷). Le persone migliori e leali venivano elette dai messi ad inquirere, e ad assistere il conte negli affari giudiziari ²⁰⁸). Dei giurati (homines iurati) erano scelti a sorvegliare le monete ed i pesi.

25. Colla metà del secolo XI cessano gli scabini. (il primo scabino è ricordato in un documento del 932, l'ultimo in altro del 1017) ed al loro posto vengono i « **iudices** » ²⁰⁹). Questo ritorno al titolo romano, in sostituzione al germanico, indica già, come meglio vedremo in seguito, la prevalenza della reazione municipale romana sulla feudalità germanica.

26. In questo frattempo troviamo nella città di Capodistria un'altra carica, quella cioè dell'« **advocatus tocius populi** » ²¹⁰). Quali fossero le di lui mansioni, e se questa carica fosse speciale di Capodistria, o comune alle città istriane, non è

²⁰⁶) Cap. Lang. duplex c. 19. — HEGEL, Op. cit. pag. 111.

²⁰⁷) ... homicidia, furta, adulteria et de illicitas coniunctiones. Capit. Lang. c. 8; — WAITZ, Deutsche Verf. IV, pag. 439.

²⁰⁸) HLUDOV. et HLOTHAR. Cap. a. 829, c. 3. — Es scheint wesentlich auch auf die Verfolgung von Verbrechen berechnet zu sein. WAITZ, Op. cit. IV, pag. 440.

²⁰⁹) I iudices li troviamo menzionati: nel 1060 a Pola, nel 1072 a Capodistria, nel 1114 a Parenzo, nel 1115 a Trieste.

²¹⁰) KANDLER, Op. c. a. 932: Nos quidem Audebertus locopositus et Iohannes scavinus, Faragarius advocatus tocius populi, Andreas scavinus. ...

possibile di precisarlo, mancandoci i documenti del tempo. È probabile però che, come l'*advocatus ecclesiae*, così l'*advocatus totius populi* sorgesse dal bisogno di tutelare i popolani contro le vessazioni e la prepotenza della nobiltà feudale. Certamente esso ricorda molto da vicino il *defensor civitatis* dell'epoca bizantina.

27. Frequente è pure nell'Istria in questo secolo e nei susseguenti il « **locopositus** » ²¹¹). Un Audeberto, locoposito, è il primo dei rappresentanti del popolo Caprense, mandati nel 932 a Venezia: precede gli stessi scabini. Nel 933 questo medesimo locoposito è il primo a giurare la pace in nome della città, ed il locoposito Domenico è il primo che la giura in nome dei Triestini. Al placito giudiziario di S. Andrea al Quietò nel 991, il primo degli assessori di Capodistria è un locoposito scabino: un locoposito scabino è pure il primo degli assessori di Parenzo. Nei patti conchiusi fra Capodistria e Venezia nel 997, subito dopo il conte Sicardo, è firmato il locoposito; gli scabini si firmano appena dopo di lui. A Pola nel 1145, nel trattato di pace conchiuso con Venezia, il primo a sottoscrivere è il conte Enrico, poi viene il locoposito Pencio, ultimi i giudici. È forza quindi ritenere che i locopositi fossero la *prima*

²¹¹) Nelle carte istriane trovansi — a Trieste un *locopositus* nel 933, altro nel 1139, ed un *advocatus locopositus* nel 1115; — a Capodistria *locopositi* nel 932, 933, 977, 1139, ed un *locopositus et scavinus* nel 991; — a Parenzo un *locopositus* nel 1030, e nel 1194, ed un *locopositus scavinus* nel 991 — a Pola un *locopositus* nel 1145.

Locopositus o *Lociservator*, qui loco alterius est, *Vicarius*
Cap. 13 *Comites et locopositi*. *Lex Longob.* l. I, tit. 25, §. 73: *Sculdassii Decani Saltarii vel Locopositi*. Lib. 2, tit. 12, §. 5: *Nemo Comes neque loco eius positus*. Così il *DU CANGE* nel suo *Glossarium*.

WAITZ, Op. cit. vol. III, 403 scrive: *Stellvertreter der Beamten heissen auch locopositi, vielleicht auch loci servatores*. — *Thegan*, c. 6: *ducibus, comitibus, locispositis*. — *Der Name kommt sonst nur in Italien vor*. — *Cap. Lang.* c. 9: *decanos, saltarios vel locopositos*. — *Cap. 801*, c. 7: *comitis vel loci servatoris, qui missus comitis est* — *CARLI*, *Ant. Ital.* IV, 8 a. 804 *vicarius seu loco servatur*. — *Die Worte scheinen mir nicht sowohl einen Ortsvorsteher als vielmehr einen Stellvertreter zu bedeuten*. — Cfr. anche *CALISSE*, *Le condizioni della propr.* c. 4, pag. 86.

carica della città, sia che rappresentassero il conte provinciale ²¹² per quelle città che gli erano immediatamente subordinate come Trieste e Capodistria nel 933, Parenzo nel 991; oppure il conte urbano, tanto se ecclesiastico ²¹³, come erano i vicovi di Trieste dopo il 948, e di Parenzo nel secolo XI; quanto se laico, com' erano il conte Sicardo di Capodistria, nel 977, ed il conte Enrico di Pola, nel 1145 ²¹⁴).

²¹²) Questa è anche l'opinione del GERÖRER, Storia di Venezia, c. 20, pag. 285.

²¹³) CHABERT, Bruchstück einer Staats und Rechtsgesch. §. 53: Wo ein Bischof Herr der Stadt geworden war, wurde die Verwaltung durch seine Beamte geleitet. Als solche stellten sich in Istrien Locopositi.

²¹⁴) BETHMANN-HOLLWEG, Ursprung pag. 46: Für die bürgerlichen Stadtobrigkeiten können nur die Vicarii und Locoservatores gelten, mit denen ich die im zehnten und elften Jahrhd. ebendasselbst städtischen Beamten für identisch halte. — Pag. 63: Im Long. Italien, da die gesammte Civil und Militärverwaltung dem Stadtgrafen oblag, so bedurfte er Unterbeamte und Gehülfe. In der Stadt selbst war diess der von ihm gesetzte Locopositus oder Lociservator der dem Fränkischen Vicarius oder Vicecomes entspricht.

FICKER, Forsch. III, n. 533 p. 217: Es liegt da zweifellos am nächsten den LOCOPOSITUS als Einzelvertreter des Grafen selbst zu fassen, der zunächst dessen Stelle im Gerichte einnimmt, entsprechend dem Vicecomes, der wenigstens in früherer Zeit nicht Unterbeamter in einzelnen Theilen der Grafschaft, wie das später wohl der Fall war, gewesen zu sein scheint, sondern Vertreter des Grafen in der Gesammtheit seiner Befugnisse. Damit würden dann Gesetzesstellen vereinbar sein, wo der Locopositus zwischen dem Grafen und Schultheissen genannt wird. Heisst es in einem um 801 erlassenen long. Kapit. (Mon. germ. 3, 84) dass der ergriffene Dieb ad presentia ducis aut comitis vel loci servatoris qui missus comitis est.... In Istrien, wo manche Einrichtungen sich länger halten, werden noch im X Ihd. in den Urkunden häufig Locopositi und Scabini nebeneinander genannt, durchweg so, dass zwar der Locopositus einen Vorrang vor den Scabini zu haben, übrigens aber eine wesentlich entsprechende Stellung einzunehmen scheint. Und bei einer zahlreich besuchten Gerichtsversammlung 991, wo viele Scabini anwesend sind, werden nur zwei Locopositi genannt, diese aber ganz ausdrücklich zugleich als Scabini bezeichnet. Wir finden weiter, so lange die Richter noch zugleich Urtheiler sind, den Locopositus zwar vor den nur als Scabini bezeichneten Personen genannt, aber doch im Gerichte keine andere Stellung einnehmend, als diese, so dass

28. È rilevarsi anche un altro fatto. All'ambasceria mandata da Capodistria al doge veneto nel 932, oltre al locoposito, all'avvocato del popolo, ed a quattro scabini, parteciparono ancora altre undici persone, e l'atto, col quale si stabiliva un'annua onoranza al doge, veniva firmato da cinquantasei capodistriani. Il solenne patto di reciproca pace fra gl'Istriani e Venezia veniva firmato a Rialto, oltre che dal marchese d'Istria, dai vescovi di Pola e di Cittanova, da due locopositi e da due scabini, anche da dodici altri fiduciari di Pola, Capodistria, Trieste, Muggia, Pirano, portatisi a tale scopo a Venezia, quali rappresentanti degl'Istriani. Questo patto fu per di più giurato da otto fiduciari di Pola, fra i quali il tribuno Teodoro, da due di Cittanova, da quattro di Pirano, fra i quali uno scabino, da quattro di Capodistria (Capras), fra cui un locoposito, da due di Muggia, e da tre di Trieste, fra i quali pure un locoposito.

29. Tutte queste rappresentanze ci autorizzano a concludere che il sistema feudale, sostituitosi al romano-bizantino, non aveva del tutto soppressa *la partecipazione dei liberi comunisti alla cosa pubblica*, ma che o come scabini, o sotto altri nomi diversi, i liberi cittadini continuavano ad avere parte attiva nelle faccende della città ²¹⁵), considerandosi

etwa er als der Vorsitzende, diese als blosse Beisitzer erschienen, wie das doch da der Fall ist, wo der Herzog oder Graf selbst zu Gerichte sitzt; es scheint vielmehr durchaus die Regel zu sein, dass wenn der höhere Richter nicht selbst Gericht hält, er durch eine Mehrzahl gleichgestellter Richter vertreten wird. Wir werden demnach auch den Locopositus oder Vicecomes im Gerichte als Scabinen zu betrachten haben; aber er erscheint sichtlich als ein erster bevorzugter Scabin. Diese Stellung konnte dadurch begründet sein, dass die Skabinen im allgemeinen den Grafen nur im Gerichte vertreten, der Locopositus auch in anderen Richtungen, wo ein einzelner ständiger Vertreter genügen konnte, während im Gerichte die Vertretung durch eine Mehrzahl durchaus üblich gewesen zu sein scheint.

²¹⁵) Il GFRÖRER nell' Op. e l. cit. vorrebbe vedere sia nelle persone che giurano l'onoranza del 932, sia in quelle che firmano e giurano i patti del 933, altrettanti membri del consiglio della città.

Però dimostra nel cap. 22, p. 296, e 23, p. 306, e 25, p. 313, che a Venezia non vi fosse il Gran Consiglio sino al principio del dogado

come corpo politico autorizzato a mandare ambascerie in nome proprio e della loro città, ad obbligarsi a contribuzioni, ed a conchiudere trattati, che venivano poi da loro stessi giurati.

Il patto del 977 ci dimostra che gli abitanti erano divisi in tre classi: « maiores, mediocres, minores »²¹⁶. Se anche non si può ammettere col Savigny (c. 5, p. 237) che i municipi romani non fossero mai cessati, e che il secolo XII facesse rivivere le antiche forme di governo, dapprima semplicemente interrotte, devesi nondimeno riconoscere che quell'álito d'indipendenza che spirava nelle nostre città durante il X secolo, malgrado il più rigido feudalismo, null'altro fosse che la *continuazione* dell'autogoverno goduto durante l'epoca bizantina, modificato soltanto nelle forme *esteriori* col cessare delle curie, dei tribuni, e delle altre magistrature romane.

30. E questo stato di cose era certamente dovuto alla conservazione della **nazionalità romana** nel popolo, immune da infiltrazioni di genti straniere abituate al servaggio, al continuo contatto con Venezia, ed alla necessità di provvedere da sè alla difesa del commercio marittimo, rimasto pressochè unica fonte di ricchezza per le città.

31. Prima di riprendere il racconto degli avvenimenti più importanti di quest'epoca, fa d'uopo di ricordare che non tutte le città istriane si trovavano nelle stesse condizioni politiche; poichè nell'epoca feudale non esisteva la provincialità nel concetto moderno della parola, ma bensì l'individualità. Ogni città formava un ente politico a sè, diviso e distinto

di Pietro Candiano IV, e che la sua istituzione debbasi appunto a questo doge nel 960. Appoggia tale sua asserzione specialmente all'aggiunta inserita nel ms. ambrosiano del Dandolo, Chron. VIII, c. 17, 2.

²¹⁶⁾ Nos omnes, Sigardus comes, una cum cunctis habitantibus in civitate Iustinopolim, tam maiores, quam et minores vel mediocres. Così si legge nei patti del 12 ottobre 977 (KANDLER, Cod. dipl. istr.) La stessa divisione del popolo in maggiori, mediocri, e minori esisteva allora anche a Venezia, come leggiamo nella legge del luglio 971 emanata in Rialto. — Cfr. GFRÖRER, Storia di Venezia, c. 24, pag. 308; — e Fontes rerum Austriac. v. XII. 26 e seg.

dagli altri, con proprio sviluppo storico e proprio ordinamento interno.

Quindi, mentre a capo della provincia stava un conte subordinato sino al 976 al duca di Baviera, e poscia a quello di Carinzia, vario fu invece il modo di costituzione delle nostre città. Trieste era divenuta dal 948, per diploma del re Lotario, una contea ecclesiastica, a capo della quale stava il vescovo, investito dell'autorità civile e criminale sulla città e sul territorio, tre miglia all'intorno²¹⁷⁾. Parenzo si andava formando a contea vescovile, con giurisdizione dal Leme al Quieto. A differenza della contea di Trieste, quella di Parenzo non nasceva dalla diretta concessione imperiale, ma da una specie di usucapione favorita da una serie di circostanze propizie allo sviluppo della potenza secolare dei suoi vescovi²¹⁸⁾. Anche Cittanova fu probabilmente contea ecclesiastica, formatasi forse nella prima metà del secolo susseguente, della quale però poco o nulla sappiamo²¹⁹⁾. Anche Pola deve aver formato una contea ecclesiastica, ma per breve tempo, a motivo dell'immediata vicinanza del feudo di S. Apollinare tenuto dai conti di Gorizia, e dell'energica intromissione dei Veneziani²²⁰⁾. Il vescovo di Pedena godette per lo meno del diritto d'immunità con giurisdizione su alcune terre e castella circostanti²²¹⁾. Capodistria fu invece contea laica, a capo della quale troviamo nel 932 e 933 un luogotenente del conte, cioè il locoposito, e nel 977 il conte Sicardo²²²⁾.

²¹⁷⁾ Cfr. Capitolo II, §. 3, 18.

²¹⁸⁾ Cfr. Capitolo II, §. 3, 22-30.

²¹⁹⁾ Capitolo II, §. 3, 44-49.

²²⁰⁾ Capitolo II, §. 3, 50-55.

²²¹⁾ Cap. II, §. 3, 56; — e Cap. III, §. 9, 15.

²²²⁾ KANDLER. Op. c. 12 ott. 977: Nos omnes, Sigardus comes, una cum cunctis habitantibus in civitate Iustinopolim.

Che questo Sicardo sia conte di Capodistria, e non dell'Istria, lo dimostra, per mia opinione, il fatto che nel succitato documento si tratta di cose esclusivamente appartenenti a quella città, e che per rinnovare i patti con Venezia, non avevano bisogno della presenza del conte provinciale, come non ne abbisognarono quando li conchiusero la prima volta nel 932.

Delle altre terre istriane. Pirano aveva un burgravio che curava la difesa del castello, e presiedeva il collegio degli scabini ²²³); e burgravi avranno avuto molto probabilmente anche Rovigno, Albona e Pingente dipendenti dal conte provinciale. La terra d'Isola formava una immunità laica, per concessione dell'imperatore Ottone I a favore di Vitale Candiano ²²⁴), sino al 977, in cui passò in dominio del patriarca di Aquileia ²²⁵).

32. Le altre terre istriane o dipendevano direttamente dal conte provinciale, che le governava mediante appositi gastaldi, od erano feudi od allodi di nobili famiglie, oppure, e questo era il caso più solito, erano feudi ed assieme immunità vescovili. Laonde si può dire della nostra provincia quanto il Leo scriveva ²²⁶) dell'alta Italia, cioè che anche l'Istria « correva a gran passi verso il suo destino, il quale era di dissolversi in una quantità di piccoli territori appartenenti alla chiesa od ai nobili; e soltanto nelle grandi città si trovavano comuni al tutto liberi che obbedivano ai conti, non per diritto personale che in questi fosse, ma come a funzionari e magistrati del regno ».

(Continua).



Anche il Kandler scrive in proposito: « interviene un conte, del quale è da credersi fosse conte regionario, o diocesano, come erano i conti di Pola e di Trieste ».

²²³) Cfr. Cap. II, §. 4, 7.

²²⁴) Capitolo II, §. 4, 7.

²²⁵) Questi poi nel 1031 la donò al monastero di S. Maria. Cfr. Cap. II, §. 3, 74.

²²⁶) LEO, Storia d' Italia, III. 2. 3. p. 115, anno 858.



FONTES RERUM AUSTRIACARUM ¹⁾

COSE DELL' ISTRIA

Sezione prima : **SCRIPTORES**

VOLUME I

Autobiografia di Sigismondo di Herberstein ²⁾

MCCCCLXXXVI—MDLIII

edita da Th. G. von Karajan.

(Pag. 1^b). Mio padre aveva ricevuto dall'imperator Federico III Adelberga e Vippacco nel Carso. Ed io lì, a Vippacco, venni alla luce l'anno 1486, la sera della vigilia di san Bartolomeo, come mi fu detto da' miei genitori. Quando fu giunto il mio tempo, fui mandato alla scuola: ma poichè nella mia fanciullezza era quasi sempre malato, mia madre Irene

¹⁾ La pubblicazione periodica delle *Fontes* fu deliberata dalla Sezione filosofico-storica dell'Imperiale Accademia delle Scienze in Vienna nella seduta 24 novembre 1817 ed è curata da una Commissione permanente all'uopo eletta. — Stralcio da questa importante pubblicazione, ricca di molti volumi, quelle notizie che riguardano più particolarmente l'Istria.

²⁾ La famiglia degli Herberstein possedeva il castello di Marenfels (Lupoglavo) dal 1409, anno in cui il duca d'Austria, Ernesto, accordava che il feudo tenuto da Anna figlia di Mixe (Michele) di Eberstein passasse dopo la morte di lei al marito Gontiero di Herberstein. KANDLER, annali.

mi recava sommo conforto col promettermi che saremmo andati in pellegrinaggio a Loreto o a Recanati. E que' luoghi ò visitati in età ancor tenera con messer Giovanni, mio fratello. E fui anche a Lovrana in Istria, lì al mare, e feci un viaggio alla volta di Ancona. E la stessa via presi nel ritorno d'Ancona a Lovrana.

(Pag. 3^b). L'anno 1508 l'imperator Massimiliano avea guerra co' Veneziani. Presero questi Gorizia, Trieste, Pisino, Fiume ¹⁾ e tutto quanto l'imperator possedeva nelle boschive regioni dell'Istria e del Friuli. Ed anche Adelberga, ma la dovettero ben restituire in forza d'una tregua nel frattempo conchiusa ²⁾.

Tema principale dell'opera seguente è la guerra combattutasi tra Massimiliano I imperatore ed i Veneziani dal 1508 al 1517, della quale sono narrati tutti gli episodi più importanti con l'autorità del testimonio oculare e con quella libertà di giudizi, che era lecita ad uno che scriveva cose destinate a rimanere sepolte negli scaffali della famiglia. Quindi l'importanza dell'opera, di cui si valsero parecchi storici tedeschi, tra' quali il CHELL (Geschichte Kaiser Friedrich IV. und Maximilian I.), il RANKE (Deutsche Geschichte) e il BROSCHE (Papst Julius II.).

E della nostra provincia vi si parla, perch'essa fu, pur troppo, teatro di quelle lotte sanguinose, tanto che «ne rimase devastata, assottigliata grandemente nella popolazione, specialmente delle campagne», per dire col De Franceschi. Di questo periodo di storia patria trattano quasi tutti gli storici nostri non escluso il DE FRANCESCHI suddetto; solo ch'essi non fanno cenno di certi episodi, di cui il nostro A. parla anche troppo diffusamente, ed i quali non poco dicono sulle condizioni territoriali della Provincia. — Per non privare l'istoria de' maggiori suoi pregi, la semplicità e la scrupolosa esattezza de' particolari, m'ingegnerò di tradurre que' passi che si riferiscono a noi. E non può essere che un ingegnarsi, quando s'ha da fare con un barbaro dialetto, com'è la lingua del nostro testo.

¹⁾ *Sann Veyt am Phlaunb da Fanun S. Viti Flumoniensis o Flumen S. Viti.*

²⁾ È questa la tregua triennale fermata a Santa Maria di Riva il 6 giugno 1508 per mediazione del vescovo di Trento, in forza de' cui patti i Veneziani mantenevano le conquiste fatte durante la guerra, meno Adelberga ch'era stata presa dopo la stipulazione del trattato. MARIN SANUTO Diarii (ed. Fulin), VII, 275-267.

Ed essi l'avevano occupata appunto dopo la pace, insieme a Marenfels ¹⁾, castello di mio padre, posseduto a quel tempo da messer Giovanni, mio fratello ²⁾. Il quale fu costretto ad arrendersi, perchè si trovava nell'Istria, e tutti i dintorni erano in mano de' nemici. Ma questi restituirono a lui ed a' suoi il castello.

Nel 1509 mio padre mandommi a Venezia per trattare che il castello non appartenesse solamente a mio fratello, ma che gli seguissero nel possesso anche gli eredi. A quel tempo, il 14 di marzo, bruciò quello stabilimento che a Venezia chiamano *Arsenal*.

Intanto l'imperatore conchiuse un'alleanza col re Lodovico di Francia, affinchè questi riprendesse la guerra contro i Veneziani ³⁾. E questo li metteva in iscompiglio. Perciò un onest'uomo m'assicurò che avean troppe cose a cui pensare, e ch'io non avrei ricevuto certamente risposta alcuna. E però me ne tornai a casa ⁴⁾.

Poco dopo il Francese diè a' Veneziani una buona sconfitta ⁵⁾. Terrorizzate, abbandonarono quasi tutti i punti nel

¹⁾ Per l'etimologia del nome Marenfels e per la storia del castello v. VALVASOR, *Die Ehre des Herzogthums Krain*, III 354-356, dove vedesi anche un disegno.

²⁾ Dal cenno genealogico posto in capo all'opera si ricava che da *Lienhardt* degli *Herberstein* sposato in *Barbara de' Burggrauen* nacquero quattro figlioli: *Giorgio*, *Hans*, *Sigismondo* e *Guglielmo*. Il primogenito, Giorgio, potrebbe essere colui che morì affetto di pazzia l'anno 1491, nel castello di Lupoglavo. Sospettandosi che la sua malattia e la sua morte derivassero da ammaliamenti di una vecchia donna, questa fu condannata a morte. KANDLER, *Annali*.

³⁾ Lega di Cambray, che da qualche storico italiano è a buon dritto chiamata la Lega dei Rapaci.

⁴⁾ L'ambasciata ebbe però il suo effetto: ne fa testimonianza la seguente decisione del Senato: « 1508. 17 giugno. — A Giovanni Erberstainer che fece spontaneamente omaggio alla Republica del suo castello di Lupoglavo, si concede in feudo il castello stesso, verso la presentazione di un cero di 15 libbre alla chiesa di S. Marco nel giorno della festa del titolare — ogni anno » *Senato Secreti*, vol. XLI, negli *Atti e memorie*, VI, 3^o e 4^o, pag. 278.

⁵⁾ Agnadello, 14 maggio. Comandanti de' Veneti erano l'Alviano e il conte di Pitigliano.

paese: Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Gorizia, Trieste, Pisino, e tutto quanto avean preso all'imperatore ¹⁾. Pisino p. e. fu dato al suddetto mio fratello in nome dell'imperatore ²⁾.

Le cinque provincie dell'Austria inferiore mandarono all'imperatore di bei rinforzi..... e nel numero di quelli mandati dalla Stiria c'ero anch'io, sotto il capitan generale Giovanni di Reichenburg. Con tale esercito marciammo verso Cividale e Udine, ch'erano ricadute in mano de' nemici ³⁾..... Mio padre mi fece chiamare a sè.....

Quando il lavoro de' campi fu bel e finito, tornai in Istria da mio fratello che si sentiva poco bene, affinchè andasse a cambiar aria. Ed andò nel paese della Carniola. Nel frattempo il duca Enrico di Brunswick, supremo comandante di campo, passò per Castelnuovo e Raspo ⁴⁾, ch'egli anche occupò. Alla presa di Raspo ci sono stato anch'io. E poi nel ritorno fui accolto nel servizio dell'Imperatore.

(Pag. 5^b). In seguito il marchese Michele de Gravisi ⁵⁾ riunì le sue forze, e marciando oltre ai Butzkha ed ai Paynakh ⁶⁾, fra Raspo e Marenfels, prese ne' dintorni di Castua

¹⁾ Sguernirono le posizioni meno importanti per concentrare tutte le loro forze là dove maggiore era il pericolo, a Mestre per coprire la capitale. SCHÖNHERR *Der Krieg K. Maximilians I. mit Venedig*, Vienna 1876 dall'«*Organ der militärwissenschaftlichen Vereine*» e SCUSSA *Storia corografica di Trieste*.

²⁾ Un'aggiunta al margine dice fra altro: «Addì 29 ottobre battemmo il marchese Michele *de Gravisiiis*. Addì 5 novembre i Veneziani riconquistarono Raspo (*Raspurg*), addì 6 marciarono contro Marenfels e nulla fecero». S'intende sempre l'anno 1509.

³⁾ Queste città, come anche Trento, Rovereto, Riva, Verona, Vicenza, Padova ecc., furon prese senza colpo ferire, essendosi arrese da sè. HUBER, *Geschichte Oesterreichs*, vol. III, 379.

⁴⁾ Il testo à *Neuhaus und Raspurg*.

⁵⁾ La famiglia Gravisi era, com'è noto, signora di Pietrapelosa. E questo marchesato era molto esteso, se comprendeva le ville di Cepich, Cernizza, Slum, Pregara, Grimalda, Marcenigla, Nugla, Salise, S. Siro e Sdregna.

⁶⁾ *Butzkha* o *Utscka* è il Monte Maggiore, così chiamato dagli Slavi (Monte degli Uscocchi); *Paynakh* non può esser altro che il Plaunik (la nostra Alpe grande).

e di Veprinaz gran numero di bestiame che quei dell'Istria avean oltre cacciato. Quand'ei fece ritorno, chiamai sotto l'armi gente mia e forestieri, cacciai in fuga que' di Colmo ¹⁾, e riacquistai tutto il bestiame.

Dopo d'aver preso al marchese Michele il bestiame, e fatti prigionieri alcuni de' suoi, non potendo tenerli tutti nel castello, li mandai fuor del paese a' miei amici e parenti, sì che, quando i nemici m'assediarono, di buone barbe non ne avea che tre. M'affidavo pienamente a' miei sudditi, i quali contracambiavano il buon trattamento che s'avevano da mio fratello col dimostrarsi fedeli.

Era progettata una marcia fino ad Albona ²⁾, ma per caso venne a coincidere col giorno degli Innocenti. Si disputava se si dovesse passar la giornata nella marcia o nell'assalto. E si finì col decidersi per la prima.

Quando fu data la caccia al bestiame, a cui correvan dietro quei della città, uscimmo dall'agguato e sbarrammo loro la via. Essi si rifugiarono in una chiesa. I Croati andavano scorrendo della buona preda che si potrebbe fare, volendo, col dar l'assalto alla chiesa. Ma io risposi che la casa di Dio dovevasi rispettare, e che Iddio ci avrebbe aiutato in altro modo. Essi m'ubbidirono, e da quel momento la ci è andata sempre bene.

Ai 5 di novembre ³⁾ i Veneziani mossero contro Raspo, e il giorno dopo lo presero. Quindi si rivolsero contro di me a Marenfels; mi volevan metter paura con dei fucili di legno ([?]), si fermaron lì quel giorno intero e l'altro ancora fino a mezzodì. Ma non potendo far nulla, si ritirarono.....

(Pag. 6^a). Alcun tempo dopo — ma tutto questo ebbe luogo ancora nel 1509 — una regione della Stiria mandò di

¹⁾ Forse Colmo sarà significato sotto il nome *Mitterspill* del testo, se *Colmo* puossi derivare da *Colmezzo*.

²⁾ Il testo dice *Alban*.

³⁾ A me pare — e le date *5 novembre* e *giorno degli Innocenti (28 dicembre)* me lo fanno credere fermamente — che questo racconto dovrebbe essere anteposto ai due capoversi antecedenti. Non comprendo come l'Editore non se ne sia accorto!

bel nuovo una mano d'armati comandata da mio fratello, per assediare Gorizia, Pisino e Trieste. Mio fratello assegnò a me 12 cavalli e 40 pedoni, per occupare con questi Pisino. E sotto Pisino mi son fermato finchè avevo sufficienti vettovaglie. Appena mi fui ritirato, un Veneziano di nome *Damiano de Tarsia* ¹⁾, messo insieme un piccolo esercito, mosse alla volta delle fortificazioni e de' castelli appartenenti a Pisino, di cui occupò alcuni. E perciò il reggente del capitanato di Pisino, Andre Wlasitz, vecchio mio servitore, mi scrisse le presenti: « Damian de Tarsia co' suoi à preso *Rakhl* e *Barbana* ²⁾ e un dopo l'altro i fortilizi o *castelli* e muove alla volta di Pisino. Onde mi vedrò costretto di andar dal duca a Gorizia per fargli noti il pericolo e il cattivo stato della città e de' castelli, affinch'egli vi provveda ». M'abbocai allora con mio fratello, ch'era intanto ritornato. E poi ch'io sapeva che il Capitano era cordialmente odiato da' cittadini e da' soldati e che perciò nessuno rimarrebbe con lui, partii da Marenfels per trattenerne la gente. E poi io sapeva benissimo che col l'andar a Gorizia in tanta fretta non avrei fatto nulla, ma che anzi l'andar attorno in cerca di soldati non avrebbe aumentata la buona opinione di me appo il popolo. Presi la via che da Marenfels conduce oltre l'alto monte e mena al castello, con 12 cavalli. Luca Wladesitz, un valente Croato, che a Marenfels aveva sempre fatto il nostro tornaconto, era della compagnia.

Dovendo camminare così armato, mi riscaldai. Quando giunsi nella pianura, soffiava una brezza refrigerante; mi misi tosto a mangiare pesce salato, e la notte mi fe' tanto male

¹⁾ Nacque a Capodistria, Castellano di Castelnuovo e generale della fanteria e cavalleria d'Istria acquistò alla Repubblica i castelli di Barbana, Larsa, Razziza, Draguch, Verch, Sovignaco, Lindaro, Colmo e Chersano, KANDLER Annali e STANCOVICH, Biografia degli uomini distinti dell'Istria, pag. 374-75.

²⁾ L'Editore ci mette una nota che dice: *Borban*, *Barbana* è posta alle foci dell'Arsa nel canal dell'Arsa a sud-ovest di Albona. *Rakhl* è il castello Rachele nell'Albanese.

che mi pareva quasi di morire. E me ne dispiaceva assai, perchè pensava che si sarebbe potuto credere che mi fossi ammalato alla vista del nemico. Ma il Signore mi aiutò.

Quando fui arrivato, l'amministratore mi domandò la ragione della mia venuta. E quando seppe che io voleva rimanere presso di lui, mi ringraziò vivissimamente. Ma allorchè la mattina dopo espressi il desiderio di mandar via i cavalli, ei se n'ebbe a male e mi disse: Mi à reso un gran servizio venendo qui, ma non minor dispiacere mi fa col voler mandare indietro i cavalli. Perchè così anche i Croati vorranno andarsene coi loro cavalli. Ed io: «ò deciso di far così perchè ci mancano vettovaglie, e l'assedio accenna a non essere tanto breve. Ed ognuno sappia che qui vo' rimanere, qui vo' aspettar il nemico. Del resto non veggo alcun motivo perchè altri abbiano ad allontanarsi... Ebbene, riterrò anche il mio cavallo!»

Poco dopo mi si presentarono i croati — era lor capitano un certo Duncovitz — e mi dissero: «Non siam noi mica fanti, che devono guardar le mura. Là, sul campo è il nostro posto». Ma io li consolai col dire che il duca avea impegnata la sua parola di venir in breve a liberarci dall'assedio; e tanto dissi e tanto feci ch'essi mandaron via i cavalli con pochi servi.

I nemici corsero all'assalto. E l'amministratore che conosceva benissimo quant'era odiato, s'offrì di dar a me il supremo comando. Ma io non l'accettai, solo acconsentii di mettermi al suo fianco. I nemici fecero una gran breccia nelle mura, proprio là dove c'era il deposito de' grani. E noi pronti a respingerli, sì che con tutte le mura rovinate, il fortino (?) ci rese migliori servizi di quello che quando le mura erano illese.

La domenica femmo una sortita, uccidemmo alcuni artiglieri; ed i nemici la notte dopo se la svignarono ecc ecc.

(Pag. 140). «Herr Peter bischowe zw Triest» prende parte ai funerali dell'imperator Massimiliano (16 gennaio 1518).

(Pag. 257). Lo stesso col titolo di «Gross Canntzler» siede alla destra dell'Arciduca Ferdinando, fratello di Carlo V, in un grande e solenne giudizio (1522) ¹⁾.

¹⁾ Nella *Synopsis tergestinorum praesulum, quorum nomina reperiuntur* del can. SCUSSA (v. Archeografo triestino, N. S. vol. XIV,

VOLUME V
Codex Strahoviensis ¹⁾

edito da H. Tauschinski e M. Pangerl.

Pag. 15). Fra i « priores et celebriores in exercitu Christi » è nominato « *dux Dalmatie itemque marchio Istriae Pertholdus* » ²⁾.

(Pag. 23). Gli ambasciatori della Dalmazia, ricevuti dall'Imperatore a Nisa il 27 luglio a. s. (1189), lo pregano di chiedere in isposa a nome del proprio figlio la figliola del duca Bertoldo. L'Imperatore accondiscende, per il che « *dux Pertholdus ipsam suam filiam in proximo sancti Giorgii festo (1190, 24 aprile) in partibus Istrie memorato iuveni Tohu dicto se assignaturum eo pacto, quod idem Tohu et sui ex filia ducis Bertholdi heredes mortuo patri in plenitudine potestatis*

fasc. 2, 524) questo prelado occupa il posto LVII. Ecco quanto di lui vi si narra: « *Petrus Bonomo, tergestinus, Maximiliani I imperatoris consiliarius et serenissimae coniugis eius Romanorum reginae cancellarius, ab eodem imperatore laudatus ecc.* » V. anche *L'Istria* del KANDLER, V, 292, 299 e 303.

Da questo volume anche il KANDLER trasse alcune notizie ch'egli pubblicò in un articolo del Giornale « *L'Istria* » IV, 58.

Importanti riescono le cose dette dall'illustre storico nostro in appendice allo scritto suddetto, sopra la persona di Sigismondo Herberstein « letterato distinto che diede notizie sulla Russia, raccolte ne' suoi viaggi in missioni diplomatiche, e che sono preziose ».

¹⁾ È il racconto fatto dal così detto *Ansbert* della crociata dell'imperator Federico I Barbarossa. Sono aggiunte le Croniche del canonico Vincenzo di Praga, e dell'abate Gerlach di Mühlhausen.

²⁾ Bertoldo degli Andechs, duca di Merano. — Spentasi nel 1173 con Engelberto III la linea istriana degli *Sponheim*, l'imperator Federico Barbarossa concesse il margraviato vacante al suo fedele Bertoldo III degli *Andechs*, che lo aveva aiutato nella spedizione italiana del 1154-55 e in quella contro Milano nel 1158-61.

Il nostro Bertoldo è figlio del sopraddetto e successe al padre nel 1188, dopo d'aver ricevuto già nel 1180 lo splendido titolo di *duca di Dalmazia e di Croazia*, titolo che vediamo pompeggiare nel codice nostro. BENUSSI, Nel medio evo — Pagine di storia istriana; cap. III (Atti e memorie vol. X, pag. 168-171).

pre omnibus suis fratribus succederent, quod etiam pactum ipsi comites datis dextris firmaverunt ».

(Pag. 25, 41, 42, 46 e 47). Sono esaltate le belle doti guerresche del duca Bertoldo, rimeritate dall'illimitata fiducia che ne aveva l'Imperatore. Si fa cenno di alcune fazioni.

(Pag. 79). Riccardo, cuor di Leone, abbandonata la Palestina, sbarca nel 1192 a Pola, dove lascia moglie e famiglia, per proseguire sollecito alla volta di Cividale ¹⁾).

Sezione seconda: DIPLOMATARIA ET ACTA

VOLUME I

Diplomatarium miscellum saeculi XIII ²⁾

per Iosef Chmell.

PARTE PRIMA.

IX (16 aprile 1248) e XII (1 aprile 1249). Testimonio « Ulricus episcopus Tergestinus » ³⁾.

LXXVIII *a* e *b*. — 1267, 3 luglio. Il patriarca Gregorio e Alberto conte di Gorizia promettono di aiutarsi a vicenda

¹⁾ Il DOTT. WILKEN nella sua Storia delle Crociate parla degli errori del re inglese sulle nostre coste o, com'ei dice, sulle coste dell'Illyrio. E nell'Illyrio par che comprenda anche l'Istria, se esplicitamente dice in altro punto: Görz in Illyrien. Di una sosta a Pola non fa parola, si bene di una a Gorizia, interpretando così il nome *Gazara* della Cronica di Rodolfo Coggeshale, contro l'opinione di altri che vogliono vedere in *Gazara*, *Zara*.

A sostegno della nostra fonte viene anche l'opera del Canonico GIULIO CESARE AQUILINI « *Annales ducatus Styriae cum adjecta finitimarum provinciarum.... historia ecc.* » (Vienna, Gerold, 1777), vol. II p. 57, dov'è detto che Riccardo cuor di Leone naufragò sulle coste dell'Istria presso a Pola. V. Saggio di Bibliografia istriana al num. 1128.

²⁾ Il volume è registrato anche nel *Saggio di bibliografia istriana* al num. 1302.

³⁾ Lo SCUSSA, tanto nella *Storia cor. di Trieste*, quanto nella *Synopsis terg. praes.* succitate, fa morire Ulrico nel 1247, mentre nel *Syllabus episcoporum* c. gli si dà un successore appena nel 1255. Del resto un biografo del canonico tergestino ci avverte che questo primo lavoro « presenta, massime nel suo principio, molti errori cronologici » V. *Biografia*

contro la città di Capodistria. In caso di felice esito della guerra il patriarca darà al conte metà dei beni mobili posseduti dalla sua chiesa in quella città, metà de' prigionieri di guerra; ma la città rimarrà sotto il potere del solo patriarca, mentre i feudi terranno in comune. Se si verrà a patti, Capodistria pagherà una multa, da dividersi in parti eguali fra i due collegati. « Praesentibus Venerabilibus uiris dominis Alberto Episcopo Concordiensi, Wecelone Abbati Beliniensi, Berengero Preposito Sancti Wodolrici, Magistro Nicolao de Lupic supradicti domini Patriarche Cancellario, et Bernardo de Çucula, Beagnino de Mimilian, Senesio Riccar in Istria et Swarçutto de Top testibus et aliis » ¹⁾.

LXXIX. — 1267, 25 agosto Alberto conte di Gorizia giura di rimettersi pienamente nell'arbitrato di re Ottocaro di Boemia e dell'arcivescovo Vladislao di Salisburgo, per la soddisfazione dovuta al patriarca per la sua catturazione, e per i danni arrecati a lui e a' suoi durante la guerra in Istria, impegnando pel caso di mancata osservanza de' patti le castella di Gorizia e di Casperch ²⁾.

CIV. — 1271, 4 marzo. Testimonio « Haenricus de Miterburch » ³⁾.

dello storico triestino Don V. Scussa ed una sua opera inedita del Prof. don PIETRO DOTT. TOMASIN nell'Archeogr. triest. N. S. vol. XV, fasc. 2°.

¹⁾ È l'epoca in cui le città istriane cercano di romperla col dominio patriarchino, e preferiscono di arrendersi a Venezia. — Capo d'Istria s'era allora rivoltata contro il patriarca, il quale, come si vede, stringe alleanza con Alberto II di Gorizia; ma questi per scissure sorte più tardi si stacca da lui, s'unisce a Capo d'Istria, Pirano ed Isola, lo combatte e fa prigioniero a Rosacis nel Friuli (1267). E come apparirà da altri diplomi, fanno nuovamente la pace ad interposizione del re di Boemia, e dell'arcivescovo di Salisburgo. DE FRANCESCHI, o. c., pag. 129.

²⁾ V. KANDLER, *Annali e CORONINI, Tentamen ecc. Chronicon Goritense*, pag. 317, dove il documento porta la data del 3 luglio, il che è impossibile, dovendosi allora ammettere che la prigionia del patriarca abbia preceduto i patti di alleanza antecedenti.

³⁾ È probabilmente il figlio di Vintero e signor di Pisino, quello stesso che apparisce in due atti del Cod. dipl. del 1261 e 1264,

CXII. — 1271, 27 ottobre. I frati del convento di S. Maria di Lubiana si dichiarano sodisfatti di un debito loro dovuto dalla badessa del monastero di S. Maria in Michelssteten, rinunciando ad ogni diritto loro proveniente « auctoritate cuiusdam priuilegii dati et concessi super hoc ipsis fratribus per dominum H. quondam Marchionem Istrie »¹⁾.

CXIX. — 1300, aprile. Relazione di Pietro Foscarini, incaricato di esigere da Trieste l'estradazione di alcuni delinquenti. Fra i quali son nominati « Gabriel Sabatinus et Copedela forbanniti de Iustinopoli, ac Guozolus de Preuosto et Andreas de Rauerigo de Pyrano, perfidi homicidae et malefactores »²⁾.

CCXXII. — (circa 1300?) *Ista sunt jura domini patriarchae et ecclesie Aquileje in tota Istria*³⁾.

In primis est marchio totius Istrie et habet ibi plenam jurisdictionem in temporalibus etiam, et quicumque habet, habet ab ipso. Item nulla ciuitas aut castrum seu locus uel recinta aliqua potest, nec debet eligere pottestatem, rectorem seu consules uel alios officiales, quocumque nomine censeantur, nisi de speciali licentia et beneplacito ipsius domini patriarche nec possunt mudam seu pedagia uel collectam ponere uel exigere, nec monetam cudere, nec aliquam aliam jurisdictionem exercere, sed dominus patriarcha ponit in infrascriptis terris gastaldiones suos et etiam uicarium in tota provincia Istrie, qui cognoscunt de omnibus causis et habent jurisdictionem plenariam in omnibus questionibus.

¹⁾ Che sia Enrico IV degli Andechs morto nel luglio 1228?

²⁾ V. MINOTTO, Acta et diplomata, ad 1300, aprilis.

³⁾ Sotto il titolo «*Thesaurus Ecclesiae Aquilejensis, opus saeculi XIV*» l'ab. Giuseppe Bianchi pubblicava a Udine nel 1847 un libro, tratto dal codice del cancelliere patriarcale Andrea Odorico, in cui sono distintamente annoverati tutti i privilegi della Chiesa aquileiese. Quel codice fu composto dal suddetto cancelliere sui documenti allora esistiti nella cancelleria patriarcale, nell'anno 1376, sotto il patriarca Marquardo di Randeck (1365-1381).

Con tutto ciò riporto per intero questo documento, contenente un esatto quadro di quello che doveva essere il dominio patriarcale a que' tempi.

In primis in *Mugla* ponit gastaldionem suum qui cognoscit, ut supra, et est terra Mugle camera domini patriarche et habet in dicta terra domum propriam et habet in certis redditibus trecentas decem urnas uini, et tercentas libras olei et recipitur ibi in expensis communitatis quando vadit illuc, et habet a tabellionibus Mugle certum quid, et habet ab omnibus de..... certum quid, et ab artificibus similiter certum quid. Item habet ibidem condemnationes omnes, que fiunt pro offensis. Item habet omnia que pertinent ad regaliam in ipsa terra.

Item in *Iustinopoli* ponit gastaldionem suum, qui cognoscit de omnibus questionibus et punit omnes malefactores et quicumque facit sanguinem uel ferutam que appareat, uel uiolentiam in possessionibus alicuius, componunt centum Bisanzios domino patriarche et satisfaciunt leso, et cum uadit dominus patriarcha illuc causa tenendi placitum regalie, commune sibi facit expensas et quilibet notarius dare debet ipsi domino patriarche quinque soldos Venetos, et habet unam magnam contratam uinearum que est proprietas ecclesie Aquilegiensis de qua potest facere dominus patriarcha prout uult et quilibet nauis cum cabia que intrat portum Iustinopolis debet soluere duos bizanzios. Item habet omnia que pertinent ad regaliam in eadem ciuitate. Item ab artificibus omnibus certum quid.

Item in *Pirano* habet ut in suprascripta ciuitate Iustinopolis. Item habet unam magnam contratam uinearum, que est proprietas Aquilegie ecclesie de qua potest dominus patriarcha facere prout uult.

Item habet *Castrum Veneris* cum toto territorio, pertinentiis et adjacentiis, exceptis iis que ab ipso habent habitatores dicti castri, qui pro iis ipsum castrum custodire et defendere debent, et tenentur et dominum patriarcha siue castaldio eius ordinat cum rusticis eiusdem contrate prout uult tam in collectis imponendis quam in recipiendis hospiciis, seu expensis, et faciendis laborari terris ipsius domini et generaliter in omnibus aliis exercendis, que potest exercere quilibet dominus cum hominibus suis.

Item in *Bullis* ponit gastaldionem suum et totum territorium pertinet ad ipsum dominum patriarcham et hominis terre soluunt collectas ipsi domino patriarche quoties placet ei, et tenentur facere expensas ipsis domino patriarche, et eius comitiue quoties uadit illuc et omnibus nuntiis eius et condemnat ipse dominus patriarcha seu ipsius gastaldio male facientes et generaliter omnem aliam iurisdictionem exercet ibidem tamquam quilibet dominus habens merum et mixtum imperium potest exercere in terra sua et cum hominibus suis, et habet omnes condemnationes et rationes dicti territorii, quilibet qui laborat cum duobus bobus dat unum modium frumenti et unum ordeï, et quilibet habens uineam dat unum congiu uini et sexdecim libras Veronenses. Item de qualibet domo debet habere fascem feni. Item debet habere de quibuslibet decem bestiis unam quartam agni. Item habet multa alia iura minuta et nihilominus potest disponere de dicto territorio ad beneplacitum suum. Item habet omnia que pertinent ad regalia.

Item in *Portule* ponit gastaldionem suum, qui exercet omnem iurisdictionem ut dictum est in *Bullis* et imponit collectas et recipit expensas ut in *Bullis*. Item annuatim Comune solvit sexaginta sex modia frumenti et sexaginta sex modia uini et libras sex Veronenses, et quilibet massarius unum agnum ualentem soldos septem dat, et habet multa alia iura minuta. Item habet omnia que pertinent ad regaliam et omnem iurisdictionem ut in *Bullis*.

Item in *Montona* ponit gastaldionem suum, qui exercet omnia iura et habet omnes regalias ibidem et recipit expensas cum tota comitiua sua a communi cum uadit illuc et habet omnes condemnationes de omnibus maleficiis.

Item in *Sancto Laurentio* ponit gastaldionem suum et exercet omnia iura et condemnat omnes offendentes et condemnationes sunt ipsius domini patriarche et imponit ibi collectas et recipit expensas cum tota comitiua sua cum uadit illuc et nuncii sui scilicet habent expensas. Item habent illic omnes regalias e potest facere de terra, et hominibus sicut uult, sicut de terra et hominibus suis, et habet multa alia iura minuta.

Item in loco de *duobus castellis* ponit gastaldionem suum qui exerceat omnem iurisdictionem et condemnationes omnes offendentes et condemnationes sunt ipsius domini patriarche et generaliter in omnibus facit et habet sicut in sancto Laurentio. ut supra. et in alia iura minuta.

Item in *Rubinio*, ut supra. sicut in duobus castellis.

Item in *Valle*, ut supra in Rubinio.

Item in ciuitate Pole ponit gastaldionem suum qui exerceat omnem iurisdictionem tam in Pola, quam in Polesana et generaliter habet omnia prout in ciuitate Justinopolis.

Item habet in certis redditibus in dicta ciuitate a certis hominibus octuaginta duo modia frumenti et septuaginta quinque modia hordei et habet ibi duo antiqua palatia scilicet Iadrum et Arenam et palatium unum in plathea ciuitatis et quasdam alias domos ¹⁾.

Item quicumque accipit aliquem lapidem de dictis palatiis ladre et Arene pro quolibet lapide, quem accipit, soluit domino patriarche centum Bisancios ²⁾.

Item habet in Polesana infrascriptas uillas que ad ipsum pertinent pleno iure tam in collectis imponendis, quam in albergariis accipiendis et toto territorio earumden uillarum et habet omnem iurisdictionem et omnes regalias et potest facere de uillis, hominibus et territoriis sicut de uillis, hominibus et territoriis suis, scilicet Midilani, Bonioli, Ignanum, Pudizanum, Calisanum, Padernum, Rauorigum, Curanum, Sisanum, Curtilianum, Fasana ³⁾.

¹⁾ Il palazzo pubblico doveva essere costruito da poco (il KANDLER opina intorno il 1300) dai patriarchi sul piano in cui sorgeva il tempio a Diana. Ecco alcuni altri palazzi che più non esistono: il palazzo del Marchese. poi passato ai patriarchi, fra la piazza e il mare; quello del doge fra Porta Monastero e Porta Stovagnaca; uno fra l'odierno municipio e l'estremità del colle del Castello con antichità romane. M. TAMARO « Le città e castella dell' Istria » vol. I, pag. 201-205.

²⁾ A queste misure dobbiamo la conservazione de' migliori monumenti; vedi in proposito i *Cenni al forastiere che visita Pola* del KANDLER.

³⁾ Ecco come altrimenti si chiamano questi luoghi: Midian, S. Michele di Bagnole, Dignano, S. Pietro in Pudenzan, Gallesano, Paderno, Lavarigo, Guran, Sissano Fasana.

Item in *Cuzol* ponit gastaldionem suum, qui exercet omnem iurisdictionem et ponit collectas et recipit albergarias et potest facere ibi in omnibus et per omnia sicut de terris et omnibus suis.

Item in *Albena* ponit gastaldionem suum, qui exercet omnem iurisdictionem et imponit ibi collectas et recipit albergarias et a quolibet qui habet decem oues, uel plures, debet habere annuatim unam ouem cum agno et... unum alium magnum. Item a quolibet massario unum modium frumenti, unum modium annone et unum modium uini. Item a communi libras decem nouem Veronenses habet regalia et omnem iurisdictionem et condemnationem et m. a. iura minuta.

Item in *Flanona* ponit gastaldionem suum, qui exercet omnem iurisdictionem et imponit collectas et recipit albergarias et quolibet habente decem oues et plures, debet habere annuatim unam ouem cum agno et unum alium agnum et a quolibet massario modium unum cum dimidio uini.

Item iuxta Flanonam habet *Qurianam* cum molendino pratis et aliis possessionis adiacentibus. Item habet ripaticum navium et omnia regalia et multa alia iura minuta.

Item in *Cortalba* habet prout in Albena per totum et tanto plus, quod quilibet massarius dat unam bestiam et duos soldos.

Item in uilla *sancti Martini* habet per omnia ut in Cortalba.

Item in *Letano*, in *sancto Petro*, in *Nugla*, in *Roz*, in *Bergont*, in *sancto Sirgo*, inter *Befnaberda*, in *Malazumpica*, in *Sidrena*, in *Valda*, in *Cerneglado*, in *Culmo*, in *Himeld*, in *Grimaldo*, in *Qudel*, in omnibus supradictis uillis ponit dominus patriarcha gastaldiones suos, qui exercent omnes iurisdictiones, ponit collectas, recipit albergarias, habet regalia et condemnationes et de loco, hominibus et territorio facit secundum quod uult, tamquam de suis.

In communitate *Parencii* ponit gastaldionem suum, qui exercet omnem iurisdictionem et habet ibi per omnia, ut in ciuitate Iustinopoli. Item habet domos in eadem ciuitate.

Item castrum *sancti Georgii* cum toto territorio et pertinentiis suis et iurisdictione tota.

Item in *Pinquetto* ponit gastaldionem suum, qui exercet omnem jurisdictionem, imponit collectas, recipit albergarias, habet regalia, et condemnationes et de loco, hominibus et territorio facit secundum quod uult tamquam de suis.

*
* *

Sovra lo fatto de l'Istria. Credo ego Marinus Coppo inducere dominum patriarcham, quod dabit omnia jura, que habet a ponte de sancto Ioanne inde per totam Istriam. Videlicet.

Temporalia ad fictum a vigesimo nono anno, quo jura data fuerunt in scriptis domino Marino Dauro, et domino Petro Theupolo, uolendo facere Venecia domino patriarche res infrascriptas.

In primis petebat patriarcha libras nouicentas de grossis a Venecia.

Item petebat quod Venecia faceret gridare per Istriam quod deberet currere sua moneta de Aquilegia, et quod deberet currere per totam Istriam, sicut currit intus per Forojulium. Item petebat mille centum triginta octo amphoras uini ultra illas que sibi dantur hodie ad trahendum de marchia Anconitana uel de Istria in toto uel parte accipere ad suam uoluntatem et portare in Forojulium.

Item petebat modia tercenta de blaua ad trahendum de Marchia uel Apulia, uel de extra culfum Istrie et adducere in Forojulium, si sibi uideretur, et si sibi uideretur ipsa trahere de Forojulio et portare in Istriam uel in Dalmatiam in terris amicorum et uolebat habere bailiam de portando illa.

Item petebat accipere de Istria, uel de Marchia, uel de Apulia centum milliaria olei et conducere in Foromjulium.

Item petebat quod Venecia non faceret sigillum de aliqua mercantia, quam exercet de Venecia a Tervigio ultra; nec a Tergesto hinc, nisi ad Aquilegiam.

Item petebat ducentos milites omni anno, si sibi essent necessarii ad tres menses ad suum auxilium a ponte sancti Ioannis usque ad Scusam, et ultra ad Taiamentum, et hec omnia intendit uelle dominus patriarcha omni anno.

Item petebat, quod ille qui erit in Istria pro Venecia, tencatur sibi facere satisfieri infra tres menses totum illud quod illis deficiebat de suis rationibus, quod non recepit ita in isto tempore, quomodo etiam in tempore domini patriarche Gregorii ¹⁾).

Millesimo trecentesimo tertio mense martii, indictione tertia ²⁾).

VOLUME VI

Summa de litteris missilibus Petri de Hallis

edita da **Fed. Firnhaber.**

È quel che oggi si direbbe un *Segretario universale*. Ci sono formulari per ogni specie di atti. Cito alcuni titoli: Sic vocatur nobilis ad suscipiendam dignitatem; Sic formantur conspirationes inter principes; Pacis reformatio ecc. Talvolta invece di un semplice formulare son riportati dei documenti realmente stipulati in tempi anteriori, che dal raccoglitore furono stimati degni d'essere preposti ad esempî.

Così al num. LIX « Compromissio in arbitro super lite sopienda » è trascritto il documento con cui Alberto conte di Gorizia si sottomette al giudizio del re Ottocaro di Boemia e dell'arcivescovo Vladislao di Salisburgo, per aver catturato nel 1267 il patriarca Gregorio ³⁾).

E in una nota l'editore riporta anche il diploma con cui il Patriarca accetta l'arbitrato, dal quale trascriviamo quanto segue: « Nos Gregorius dei gratia Sancte Sedis aquilegensis

¹⁾ Gregorio da Montelongo (1251-1269).

²⁾ Questi due documenti si riferiscono evidentemente agli arbitrati conclusi fra i patriarchi (Pietro Gerra e Ottobono dei Razzi) e la Repubblica nel 1300 e nel 1303.

Al secondo dei documenti accenna il MINOTTO, documento ad Forojulium, Terg., Gor., Istria, spect. — ad an. 1303, marcii.

³⁾ V. vol. I della II Sezione, nota 3.

Patriarcha. Universis notum facimus tam presentibus quam futuris quod super facto nostre captiuitatis et super concordia et pace inter nos et nostros ex una parte et ex altera inter Nobilem virum dominum Albertum Comitem Goritie et complices suos.... perpetuo tenenda et super restitutione ipsius comitis et suorum complicum et fautorum statum pristinum facienda, in quo ante captiuitatem nostram ijdem erant constituti in quorum complicum et fautorum numero Iustinopolitana communitas est inclusa, et super renuntiatione impetitionis seu actionis que nobis et nostris successoribus et ecclesie Aquilegensi occasione huiusmodi captiuitatis nostre contra dictum Comitem et prefatos illius complices et fautores ex lege et ex canone competere dignoscitur in hoc facto et super uniuersis iniuriis, uiolentiis, grauaminibus atque dampnis, que uel quas idem comes, complices et fautores sui predicti captiuando personam nostram et ecclesie Aquilegensi eiusdemque ecclesie fidelibus et deuotis irrogarunt ».

VOLUME XII

Documenti per la storia antica commerciale e civile della Repubblica Veneta con ispeciale riguardo a Bisanzio e al Levante, dal IX secolo fino alla fine del XV ¹⁾

editi dai dottori **G. L. Tafel** **G. U. Thomas**.

PARTE PRIMA: 814-1205.

X. — 932, 14 gennaio a Capo d'Istria. Ricordando i benefici avuti dal fatto che « vos dominus *Petrus*, imperialis Protospatarius et gloriosus Veneticorum Dux, filius Petro Duci Candiano, omnibus vestris temporibus et usque ad presens populum ciuitatis nostre suprascripte Iustinopolis mente benigna protexistis » dolendosi di non averlo fatto prima, i capi

¹⁾ Lo trovi registrato al num. 1381 del *Saggio di bibliografia istriana* coi titoli dei documenti che ne riguardano. Vedi inoltre articoli di **FEDERICO LAMPERTICO** su quest'opera nell'*Archivio storico italiano*, tom. XII, disp. 2 e tom. XIII, disp. 1.

della città « cum consensu tocius populis » fanno professione di sudditanza al doge suddetto (vita sua durante)¹⁾ promettendo « honoris causa donare vini boni anphoras centum per tempus vindemie, sive de nostro, sive de populi parte, vel quocunque modo potuerimus, ita ut nulla inde (in) nobis sit negligentia » a scanso di dover dare il doppio in caso d'insolvenza, impegnandosi del pari « vestrum populum servare ed defensare . . . a cunctis adversitatibus, ita ut nullas ab aliquo lesiones vel forcias patiantur », a scanso di una multa di lire « V auri »²⁾. Seguono le firme³⁾.

XI. — 933, 12 marzo, a Rialto. Avendo il marchese Vintero — che governava l'Istria per re Ugo — co' suoi dipendenti, usato delle sopraffazioni a' Veneti dimoranti in Istria ed invaso le proprietà e i diritti del palazzo ducale, del patriarca di Grado e de' vescovi dell'estuario veneto, predate delle navi e uccise delle persone, il Doge proibisce ogni commercio coll'Istria. Il marchese Vintero allora manda ambasciatori al Patriarca Marino pregandolo d'interporre i suoi buoni uffici per far che il doge revochi l'editto. E il doge cede alle istanze, sì che Vintero, Giovanni vescovo di Pola, gli altri vescovi istriani con tutto il popolo promettono di non recar danni ai possedimenti veneti o patriarcali, di procurare che sia pagato annualmente a Venezia il debito degli Istriani, che ognuno paghi specialmente « ripatica et tholonea », di non mover guerra alla repubblica se anche ciò fosse ordinato dal re, di avvisare anzi prontamente ove siffatta cosa avvenisse; e invocano sopra di sè e de' propri

¹⁾ E dice davvero « usquedam in hoc saeculo vixeritis », le quali parole darebbero ragione al Gfroerer (*Bizantinische Geschichten*, I) che opina non doversi considerare questo come un atto di sudditanza a Venezia, ma al doge Pietro Candiano II, che mirava al principato assoluto nella repubblica.

²⁾ V. CARLI, *Antichità italiane*, App. pag. 13 e *Cod. dipl. istr.* ad an. 932 e 933. Del fatto parlano il DANDOLO, *Chron.* e DE FANCESCHI, o. c. pag. 93.

³⁾ Mi dispiace di non aver potuto avere a mia disposizione le rispettive opere per poter confrontare l'ortografia dei nomi nell'ed. nostra, nel Carli e nel Kandler. Se ne potrebbe trarre forse qualche utile deduzione.

successori l'ira divina in caso d'infedeltà. Promettono in fine di pagare «auro fulvo libras centum, medietatem cuique forcia facta fuerit et medietatem palatio regis Italico regno presidenti». Firmano i logotenenti e i primi cittadini di Pola, Cittanova, Pirano, Capo d'Istria, Muggia e Trieste ¹⁾.

XV. — 977, 12 ottobre, a Capo d'Istria. «*Sigardus* Comes una cum cunctis habitantibus in civitate Iustinopolitana, tam maiores, quam et miliores? (minores) vel mediocres, rinnovano al doge Pietro Orseolo i patti già stabiliti del libero commercio fra la Venezia e le città istriane e de' tributi di 100 anfore di vino, protestando di voler essere fedeli al dominio ducale, se anche le altre città dell'Istria avessero a mover guerra alla repubblica. Seguono le firme ²⁾.

XLVIII. — 1145, dicembre, a Rialto. «Hoc est capitulare et pactum, quod pepigit Almericus gastaldio, et Adalperus notarius, et Rantulfus iudex, et populus Justinopolis, id est Caput Istriae et cum Insula, et cum domino nostro Petro Polano, dei gracia Duce Venetiarum, Dalmatiae, atque Chroacie, et cum suis successoribus perpetualiter ³⁾». Promettono di essere fedeli a san Marco e al doge, di armare una galea *sarcinala* ogni volta che Venezia abbia guerra per mare, di prender parte, a seconda delle proprie forze, alle spedizioni militari «de Venetiis usque ad Anconam et infra easdem partes», di proteggere le

¹⁾ V. CARLI, o. c. App. pag. 19 e segg. ROMANIN, Storia documentata di Venezia, I, 367; UGHELLI, Italia sacra, V, 229-231, *Cod. dipl. istr.* e SCHUMI, Urk. und Reg. des Herzogth. Krain, I, 6. Un sunto ne danno il DANDOLO, o. c. pag. 202 e il nostro DE FRANCESCHI, pag. 93-94. Il BENUSSI poi (Nel Medio evo — Pagine di storia istriana, cap. I, pag. 189) cita anche questo diploma a provare «che in tutto questo lungo periodo di tempo i duchi di Baviera nulla hanno avuto di comune colla nostra provincia e che questa rimase costantemente subordinata ai sovrani che ressero l'Italia».

²⁾ V. DANDOLO, Chron. pag. 233; LÜNIG, *Cod. Ital. dipl.*, IV, 1527; CARLI, *Ant. ital.*, App. 16 (assai corrotto), *Cod. dipl. istr.* e DE FRANCESCHI, o. c. p. 93.

³⁾ Nello stesso anno stipulavano simili promissioni anche le città insulari di Ossero, Veglia ed Arbe. MINOTTO, o. c.

persone e gli averi de' cittadini veneti e di vendicarne le offese, di ottemperare in tutto e da per tutto alle leggi della Repubblica, specialmente per quel che riguarda il commercio de' frumenti e de' legumi ¹⁾).

XCVI. — 1202, 5 ottobre, a Trieste. Enrico Dandolo con la sua armata, diretto « in domini servitio et totius Christianitatis ultra mare » approda a Pirano dove riceve una numerosa ambasciata de' Triestini, che promettono piena sudditanza al doge. Il quale accetta e si reca a Trieste, dov'è accolta festosissimamente. Radunato il consiglio, fa promettere soggezione non a lui solo, ma anche a' suoi successori, imponendo quegli obblighi stessi, a cui sottostanno le altre città dell'Istria, non escluso quello di dar la caccia a' pirati fino all'altezza di Rovigno. Seguono 362 firme. — Per di più i presenti di propria spontanea volontà s'impegnano di corrispondere annualmente « ad ripam ducalis Palatii in festo Sancti Martini » 50 orne « optimi vini puri ». Nel caso che venissero a mancare ai patti, pagheranno « auri obrici libras centum ²⁾ »).

XCVII. — 1202, ottobre, a Muggia. Gli ambasciatori della Comunità vanno a Pirano a salutare il doge loro padrone e signore. Il quale aggradito quest'atto di sudditanza recasi a Muggia, ov'è accolto con entusiasmo. E convocato il consiglio si fa promettere le stesse cose che a Trieste (v. doc. antec.). Seguono 204 firme. Per di più, come sopra, i cittadini promettono di dare 25 orne di vino e di pagare la stessa somma in caso d'infedeltà.

VOLUME XIV

(Continuazione III; v. volume precedente).

CCCLXXVI. — 1285, 8 marzo. Scoppiata nel 1283 guerra feroce fra Venezia e il Patriarca, che aveva alleati il conte di Gorizia e il comune di Trieste, guerra che cagionò all'Istria in ispecie « incendia, depopulationes, spolia et infinitae rapinae

¹⁾ V. ROMANIN, o. c., II, 455; *Cod. dipl. istr.*; MINOTTO o. c., e DE FRANCESCHI, o. c. pag. 106-107.

²⁾ V, MINOTTO, o. c. e DE FRANCESCHI, o. c. pag. 112.

crudeli caede ». riescì finalmente a Fra Fulcherio vescovo di Concordia di pacificare le parti belligeranti. E fra i patti della pace ecco quanto importa a noi: Il patriarca restituisce a Venezia i possessi « in Mugla et in Istria », s'incarica di ridurre la Comunità di Muggia al pagamento de' tributi arretrati, alla sodisfazione per i danni fatti a' sudditi veneti nei loro commerci e nelle possessioni, giusta una stima da rilevarsi « per sapientes Venetiarum ». Dal canto suo il doge accetta le scuse fattegli da quei di Muggia, rinunziando ad ogni altra punizione. — Per Trieste poi, « Marcus Raniffo, Rantolfus de Basilio et Cremonesius Cattapane, syndici et curatores comunis et hominum de Tergesto » promettono di prestare i tributi arretrati, giurano di prestar soccorso in guerra a' Veneziani, di demolire le mura e i fortilizi costruiti « supra mare ab initio guerre », « quod mittent Venecias in plateam sancti Marci omnia edificia, quae sunt ibi facta tempore presentis guerre, ad comburendum », di riparare incontinente a' danni di qualsiasi sorte che i cittadini veneti avessero subiti per parte de' Triestini. E il doge accettando le promesse aggiunge che i beni mobili guasti o distrutti durante la guerra, debbano essere pagati a' Veneziani entro quatr'anni, assieme alle 4000 lire « pro restitutione seu emenda equorum, facta equitatoribus domini Ducis tunc, quando capti fuerint illi de Tergesto », assieme alla rifusione delle spese incontrate per i prigionieri triestini. E tutti questi patti sono giurati da 24 cittadini di Trieste. — Intorno poi alle questioni sorte o sorgibili per la giurisdizione temporale del Patriarca sulle città di Capo d' Istria, Parenzo e Cittanova, sulle terre di Pirano, Rovigno ed Umago e sulle castella di S. Lorenzo e Montona, si eleggono quattro arbitri fra cui il Vescovo di Trieste ¹⁾.

¹⁾ V. CARLI, o. c. IV, 220 e App. 58; ROMANIN, II, 315; *Cod. dipl. istr.* e DE FRANCESCHI, o. c. pag. 137.

Il nome del vescovo di Trieste è incerto. L'editore crede sia *Cluinus* e con lui il ROMANIN. Ma colle testimonianze dell'UGHELLI, Ital. sacr. V, 579, che scrive *Ulivinus*, *Ulvinus*, *Usuinus* e *Oliverius* dello SCUSSA, num. XXXII della *Synopsis* citata, e del *Syllabus* edito dall'Ordinariato vescovile di Trieste, credo di poter correggere il nome del vescovo in quello di « *Ulvinus de Portis* ».

CCCLXXXIV ¹⁾. — 1291, 11 novembre, a Treviso. Per interposizione del comune di Padova si viene a concludere la pace, qual fine desiderato della guerra scoppiata « humani procurante generis inimico, qui sue calliditatis versutia non solum gentem contra gentem et regnum adversus regnum, procurat insurgere, verum etiam interdum filios in necem animat genitorum ». Si stabilisce che la questione dei diritti patriarcali in Istria sia rimessa all'arbitrato del Pontefice Nicolò IV, che le parti belligeranti sieno tenute alla vicendevole rifusione dei danni, il castello di Moccò sia restituito a' Triestini, la terra di Muggia sia data al governo proprio dopo distrutte le fortificazioni, e così anche Buie e Due Castelli; Muggia e Castelvenero sieno restituiti al patriarca, le parti contraenti s'obbligino all'estradazione dei banditi dell'altra parte; Trieste abbatta una seconda volta le mura e i fortilizi al mare col permesso di riedificarli dopo 15 anni; il Patriarca e Venezia non debbano dar soccorsi alle terre d'Istria che si ribellano ai proprî padroni ²⁾.

(*Continua*).

F. SALATA.

¹⁾ L'arbitrato, cui accenna il doc. prec. pare che non abbia condotto a nulla, se nel 1287 divampa di bel nuovo la guerra, a cui pone fine appena il presente trattato, comunemente noto sotto il nome di *Pace di Treviso*.

²⁾ V. CARLI, App. 65-89; *Cod. dipl. istr.*; il DE FRANCESCHI non ne dà che un sunto brevissimo.



GIUSEPPE TARTINI

nel secondo centenario della sua nascita



Addì 8 aprile 1892 cadeva il secondo centennio che Giuseppe Tartini, il grande violinista del secolo scorso, traeva i natali a Pirano. Sebbene questa nostra città istriana avesse onorato il suo valente concittadino con un busto marmoreo che si vede sull'orchestra della sala del Casino di Società, con una lapide commemorativa sulla casa già Tartini, ora Vatta, in piazza grande, e con un ritratto ad olio; tuttavia non si era ancor paghi di quanto era stato fatto parecchi anni prima, e si cercava di celebrarlo in modo più corrispondente alla sua fama.

Alcuni egregi concittadini e comprovinciali volevano sciogliere codesto voto il giorno che rammentava la data del primo centenario della morte del violinista, quanto dire il 26 febbraio 1870, ma il generoso proposito non ebbe altrimenti esecuzione, per una serie di circostanze che qui riesce superfluo di sindacare.

Avvicinandosi però il 1892, il Comune di Pirano, nella sua onorevole Rappresentanza, credette di non più differire l'attuazione di quanto stava nel desiderio lungamente nutrito da tanti egregi Signori; e pur rimanendo fermo al concetto di associare all'opera quanti erano i volonterosi di questa

nostra cara patria. decretava nella solenne seduta del 14 aprile 1888 di celebrare solennemente nel 1892 la seconda secolare ricorrenza della nascita di G. Tartini.

Poco stante, infatti, si costituì un grande Comitato provinciale, alla cui testa, per acclamazione universale, fu posto il chiar. Dott. Giuseppe Bubba, quale presidente, ed i chiar. signori Pietro de Madonizza e dott. Attilio Hortis, quali vice-presidenti.

Alla chiama del Comitato risposero, con patriottico slancio, tutti i Municipi dell'Istria, moltissime Associazioni artistiche e musicali della regione e di fuori, e non pochi privati. Dopo ventilate diverse proposte, fu deciso di appigliarsi al predominante parere di erigere una statua al *Maestro delle Nazioni*, da collocarsi nella grande piazza di Pirano, già battezzata col nome di Tartini, e di affidarne il lavoro all'egregio artista prof. Antonio Dal Zotto, scultore di fama già conosciuta.

Per i soliti incidenti che toccano agli artisti, l'opera non potè essere compiuta al tempo stabilito; ma molto più tardi. Si fu appena la domenica del 2 agosto p. p. che Pirano potè scoprire, alla presenza di una folla festante accorsa da tutta l'Istria, da Trieste e da Gorizia, il suo elegante monumento, sul cui zoccolo sta scolpita questa semplice iscrizione:

A

GIUSEPPE TARTINI

L'ISTRIA

1896

Come suole avvenire in siffatte occasioni, ci fu anche in questa una vera fioritura di biografie, di articoli e di componimenti poetici, rivolti ad esaltare o a commemorare il violista piranese. Fra le biografie, per copia di notizie e per analisi critica, vanno ricordare: primo, per anzianità di data, uno studio del prof. Giorgio Benedetti, inserito nel fasc. 1° del vol. XXII dell'*Archeografo Triestino* (nuova serie); quindi uscì alla luce per cura del Comitato provinciale, coi tipi dello

Stabilimento Caprin di Trieste, un volume di 141 pagine, dal titolo: *Nel giorno della inaugurazione del monumento a Tartini a Pirano*. È diviso in tre parti: la prima contiene degli appunti fatti da me sulla vita del maestro violinista; la seconda s'intitola: l'opera musicale del Tartini, studio del chiar. maestro Gustavo Wieselberger di Trieste; la terza infine è occupata da alcuni scritti inediti del celebrato virtuoso, e da alcuni brani del *Miserere* ancora incedito dello stesso.

Eppure, malgrado si facessero gemere tanto i torchi sulle avventure e sulle opere del Tartini, questo genio della musica strumentale settecentista resta ancora in gran parte inesplorato, per il fatto che, essendo le opere sue migliori affatto sconosciute, « ogni giudizio recato fino ad oggi su di lui può ritenersi troppo superficiale e fors'anco *inesatto* » ¹⁾. Se non che, quand'anche io avessi sotto mano tutte le opere musicali predette, non ne sarebbe niente per il giudizio che ne potrei dar io; chè a ciò sono chiamati i competenti in arte e i critici di musica. Ma pure importando che questi nostri « Atti e Memorie » non lascino passare una solennità, che si estrinseca in un'apoteosi dell'arte, quale fu celebrata qualche mese addietro in una generosa città della provincia nostra, ho pur dovuto, non essendomi sobbarcato altri più competente di me, mettere assieme le note che seguono, e che si riferiscono a giudizi già dati, e antichi e moderni, sul nostro Tartini, tanto da nostrani che da stranieri. Le *inesattezze* su dette quindi non presumo di cancellare; solo non vorrei, per avventura, se anche senza malizia, accrescerle; ma se ciò avvenisse, mi sembrerebbe di esimermi, per lo meno, da una gran parte di colpa, trincerandomi dietro le spalle della supposta autorità altrui.

¹⁾ Così il chiar. prof. G. Tebaldini in un articolo inserito nella *Gazzetta musicale di Milano* dello scorso mese di agosto.

I.

«Come Palestrina e Gabrieli — dice il Tebaldini ¹⁾ — aprirono al mondo orizzonti nuovi, sì che tutti alla loro scuola edificarono su solide ed imperiture basi l'edifizio dell'arte che ancor oggi, nella sua modernità più audace, fa tesoro delle potenti creazioni di quei grandi; come Carissimi preparò la strada ad Händel; come Frescobaldi, *in potentia*, fu il generatore dei Bach, così un altro italiano a mezzo il secolo XVIII precorreva quell'Haydn che fu ed è ritenuto tuttora per il fondatore del genere classico, per il compositore che alla forma diede il più sicuro e fondato sviluppo ».

Ebbene, questo precursore fu il nostro Giuseppe Tartini. Pochissimi ingegni musicali, al pari del suo, seppero accoppiare una somma di artistiche attitudini tanto preclare, da non sapere quasi a quale fra queste si debba dare la preferenza. Dei virtuosissimi nel violino ce ne furono, e ce ne sono, infatti, non pochi in Italia e fuori d'Italia; ma dei fondatori d'una vera scuola di codest'arte, prima del Tartini, non si ricorda che il Corelli, e non mi pare che, per influenza didattica universale, escluso ogni altro merito incontestato di preminenza, la scuola di lui possa essere paragonata a quella del Tartini. Sia come si voglia, ad accrescere codesti pregi del nostro Maestro vi si aggiunsero, più preziosi, quello del genio creatore di nuove forme melodiche, e l'altro dello spirito inventore di scoperte acustiche, fondamento di nuovi sistemi di armonie. È cosa, dunque, più unica che rara, fatta ragione all'epoca, di vedere tante doti adornare, in modo sì elevato, se anche non in tutte perfetto, un suonatore di violino. Ed è su questo campo soltanto, escluso ogni accenno alla vita dell'artista, — delle cui avventure leggendarie già si fece, forse, soverchio abuso — che merita, mi pare, di intrattenersi ancora, malgrado i non pochi scritti che videro la luce.

¹⁾ Nel citato suo articolo nella *Gazzetta musicale*.

II.

Non solo i biografi, ma eziandio i trattatisti e gli storici di musica concordano nel riconoscere il Tartini uno dei più grandi, se non anzi il più grande dei violinisti esecutori del secolo XVIII. La sua agilità nel trattar l'arco, particolarmente, era straordinaria: egli portò l'arcata ad una perfezione fino allora affatto sconosciuta. Il Quanz ¹⁾, che lo udì a Praga, restò sbalordito della di lui destrezza, nè potè più dimenticarlo. Tutti i contemporanei lo hanno riconosciuto artista esecutore di primo rango. Ma quello che ridonda a grande sua lode, per il progresso dell'arte, si è, ch'egli s'era formato uno stile di esecuzione tutto suo proprio, che poi trasmise alla sua scuola. La qual cosa risulta, quando non ci rimanessero altre prove, dalla sua famosa lettera diretta alla Signora Maddalena Lombardini, nella quale dà preziosissimi precetti per trattare l'arco.

Se non che riesce molto difficile ai moderni musicisti di riprodurre gli effetti che ritraevano dalle loro suonate i maestri del secolo scorso, e, in ispecie, il Tartini. Il maestro francese Baillot osserva ²⁾ in proposito, che « la maniera di scrivere o piuttosto di notare degli antichi musici, non indicava che vagamente tutto ciò che bisognava fare per ben eseguire la musica; gli adagi principalmente non erano che una specie di abbozzo, su cui l'esecutore lavorava secondo la disposizione della sua anima, a grado della sua immaginazione. Un anodio di Tartini, ch'egli ha intessuto in 17 maniere diverse ³⁾, ci

¹⁾ Così il Mendel nel suo *Musikalisches Conversations Lexicon* (Berlin. R. Openheim, 1878) — Giov. Gioachino Quanz (1697-1773) fu celebre suonatore di flauto. Nel 1718 fu ammesso a far parte della così detta cappella polacca a Varsavia, e viaggiò poi in Italia, Francia e Inghilterra. Era peritissimo nell'arte sua, perfezionò il flauto e fondò nel 1739 una fabbrica che gli fruttò largamente. Compose più di 500 concerti e scrisse un'istruzione per suonare il flauto.

²⁾ Vedi nella Bibliografia universale del De-Prony.

³⁾ Tale componimento si trova in fine della Divisione delle scuole di violino di G. B. Cartier. In questa Divisione c'è anche *L'arte dell'arco* del Tartini e la *Suonata del Diavolo*.

rivela il segreto del suo modo di esprimere la melodia, e, fino ad un certo punto, quello dei suoi espedienti nei particolari..... Il violino, armonico, toccante e pieno di grazia sotto l'arco del Tartini ha preso per la prima volta un'espressione drammatica nei suoi adagi, canti ai quali non è impossibile di attribuire un senso, ed in cui si scorge appena che manca la parola. Ma si dee apporre al Tartini l'abuso dei trilli e degli ornamenti. Reca stupore il vedere una melodia di tanta espressione sopraccarica talvolta di fioretti senza numero che quasi la soffocano. Era la bizzarria del tempo: Corelli non era stato esente da tale difetto. I grandi compositori moderni hanno causato un simile traviamiento, fissando tutte le loro intenzioni con segni positivi. Al tempo di Tartini, la sinfonia, quale da noi si conosce dopo Haydn, non esisteva ancora: tutti gli istrumenti operavano di concerto (come indica il nome concerto), ed entravano quasi sempre in fuga; ora, il carattere essenziale della fuga esige dell'eguaglianza tra le parti che diventano recitanti, ognuna alla sua volta. Tale forma, escludendo la varietà, sotto l'aspetto dell'estensione, impediva al violino di campeggiare più liberamente. Ora che tale impedimento è scomparso o non è che momentaneo, e che gli istrumenti di fiato formano una seconda orchestra, il grande effetto che ne risulta, e l'importanza di essi come soli, hanno permesso al violino di darsi a tutta la varietà dei suoi mezzi, e l'hanno obbligato ad impiegare tutti i prestigii della sua magia per conservare il suo impero. Per tal modo è divenuto sì possente nelle mani di Viotti, di cui sembra che le composizioni abbiano aggiunto quel bello ideale che è fatto per coltivare mai sempre l'ammirazione universale. Ma le commoventi ispirazioni del Tartini, sì bene secondate in lui dalla scienza, saranno ciò non ostante ognora la delizia delle anime sensitive; avranno sempre quel fascino segreto proprio delle opere in cui il cuore ha la maggior parte e rifulgeranno in ogni tempo per quella tenera espressione e quella graziosa mollezza che è tutta particolare della bella Italia ».

Che il Tartini peccasse nel difetto della sovrabbondanza dei trilli, delle fioriture ecc., in modo da lasciare, ordinariamente, in chi l'udiva l'impressione più di stupore e di

ammirazione, che di esaltazione o di commozione, lo dice anche il già ricordato Quanz e qualche altro, nonchè il conterraneo ed amico del nostro Maestro, G. R. Carli. Questi, infatti, nella lettera allo stesso Tartini, colla quale gli accompagna le sue *Osservazioni sulla Musica antica e moderna* ¹⁾ non dubita di dichiararglielo con tutta franchezza in questo modo:

« Se non temessi di offendere la somma vostra modestia, potrei estendermi molto di più nell'onorare i vostri studj, e il merito vostro tanto nell'arte, quanto nella scienza armonica; ma basta a me, che voi siate convinto, che io vi amo e vi stimo; e che non ò inteso di offendervi, allorchè all'occasione di parlarvi dell'ultimo vostro concerto fatto al Santo, io vi richiesi, donde nascesse, che alla vostra sonata io mi sentissi rapito di meraviglia, senza alcun interessamento del cuore: quando un'interna dolce commozione d'affetti mi si risveglia al suono melodioso, ed unisono delle zampogne, e degli organi tedeschi. Voi vi siete quasi adirato; e tuttocchè dimostraste dalle ragioni dette di esserne persuaso, pure nell'ultima vostra lettera, scherzate sugli *organini tedeschi*, e raccomandandomi, che io assolutamente vi faccia tenere le mie *osservazioni sopra la musica*, mi promettete di farmeli dimenticare, allorchè ascolterò le vostre nuove sonate di camera, determinate a rappresentare le varie affezioni, e passioni dell'uomo. Io sono impaziente di sentirle, e frattanto, caro il mio Tartini, con tutto il cuore vi abbraccio ».

Ma, come s'è veduto, codesti erano, più che del Tartini, difetti del secolo ²⁾, o meglio dei musicisti contemporanei al

¹⁾ Dissertazione che si trova nel vol. XIV delle opere del Carli.

²⁾ La musica italiana era venuta al supremo fastigio della sua grandezza e conveniva che declinasse. « La musica moderna — dice l'Arteaga nell'opera *Le Rivoluzioni del teatro musicale italiano*, vol. II cap. XII — invece di rinvigorire le nostre sensazioni semplificandole, altro non fa, che snervarle moltiplicandole all'eccesso, e invece di afferrar il vero ed unico tuono della passione, non si cura se non che di farci sentire trilli, arpeggi, volate con mille altri sminuzzamenti di voce, si ritrova infine come il Mida della favola, che moriva di fame in mezzo agli infiniti ragunati tesori ».

nostro maestro. Lo stesso Carli, in una lettera diretta a suo fratello Stefano ¹⁾, così si esprime:

« Per verità la corruzione del gusto à preso tali radici, che tanto i Maestri di cappella e i Musici, quanto il popolo che ascolta e interviene al Teatro, vanno a gara per farci dimenticare, che il cuore e il sentimento vogliono essere a parte ed interessarsi nello spettacolo: mentre, se in questo Teatro l'illusione, se non è compiuta e coerente, piuttosto che dilettere, arreca noja e disgusto. Io con ciò non intendo di derogare in minima parte alle lodi, che si meritano il *Sassone* in alcuni pezzi, il *Trajetta* nell' *Ifigenia*, il *Gluch* nell' *Orfeo*, *Ciccio* di Majo nel *Montezuma*, il *Buranello* ne' drammi buffi del Goldoni restauratore ed onore del nostro teatro comico, il *Sacchini* nella morte di *Montezuma*, l' *Ostani*, il *Marini*, il *Guglielmi*, il *Paesiello*, il *Piccinni*, l' *Anfossi*, il *Sarti*, e tanti altri ²⁾. Ma io dico, che il comune dei compositori ricerca la novità nel solo artificio, in vece di studiare il bello dell'armonia, nell'imitazione della natura: così che la musica fatta schiava della fantasia e del capriccio, è divenuta un soggetto di moda, come le cuffie, i vestiti, ed altre simili inezie, le quali si lodano oggi e si apprezzano, per poterle domani biasimare e vituperare ». ³⁾

¹⁾ La quale è pure inserita come prefazione alle già citate *Osservazioni sopra la musica* ecc.

²⁾ Dopo il tempo che fu scritta questa lettera (5 marzo 1782) si sono udite le musiche ispirate del grazioso Cimarosa e del dotto Zingarelli.

³⁾ È pur caratteristica la seguente pittura che fa il Cantù, nel suo *Parini*. p. 140 e seg., su la degenerazione della musica.

« Anzichè far progredire l'espressione della musica, cercavansi difficoltà, e fioriture, strascichi, tremoli, finte sincopi e tali galanterie, ed imitare col suono il rumore materiale degli oggetti indicati dalla parola. Ne conseguiva che i cantanti ne pretendessero il primato, poeta e maestro dovessero servire alle loro arroganze: ed erano pagati profumatamente, massime i soprani, fra' quali primeggiò il milanese Marchesi. Le virtuose battevano il tempo collo scettro o col ventaglio, rideano ai palchetti, prendevano tabacco, davano dell'asino al rammentatore, sfiaviavansi per cantar meglio, e alla fine uscivano mezzo

Che cosa direbbe il Carli quando udisse la musica dei nostri tempi!

Ma se il Tartini pagò il suo tributo alla moda del tempo, o, forse, se assecondò il naturale istinto dei virtuosi di tutte le epoche e di tutti gli strumenti, che è quello di far conoscere anche la propria valentia nel superare le più ardue difficoltà della tecnica musicale; non si deve da questo dedurre, che il detto sistema ei tenesse sempre, in ogni tempo e per ogni evento; mentre è noto ch'egli seppe anche, coll'arte sua, intenerire il cuore, e sollevare le più opposte passioni nell'animo, colla magia del suo violino. A questo proposito, ricorda opportunamente il Tebaldini ¹⁾, « molti dei ritrovati di portamento (del violino), di diteggiatura, molti abbellimenti e parecchie altre finitezze o difficoltà di esecuzione di cui si attribuì al Tartini la priorità, erano già state usate ed insegnate all'epoca del Lulli ».

ignude. Il Guadagno facendo da Ezio, al finale mutavasi in Teseo perchè gli piaceva combattere col Minotauro; una bella non volle mai cantare il *larga mercede* di Metastasio, ma *ampia*.

Il ballo compete a vantaggio coll'opera; se a questa due o tre, esso pretendeva sei o otto scene nuove; ed otteneva silenzio nei palchetti, ove durante il canto si schiamazzava, giocava, mangiava. L'orchestra venivasi usurpando l'importanza principale; componevasi la musica prima delle parole; negletti i recitativi; prostituita l'opera buffa. Anche in chiesa musica schiamazzante; una volta si cantarono quattromila *amen*, e perchè gli strumenti da fiato in qualche rito erano proibiti, suonavano di fuori; e gli astanti plaudevano spurgandosi.

Alcuni però avevano ridesta la buona melodia e la graziosa semplicità, e presto sorsero que' gran maestri che furono Corelli, Porpora, Tartini, Paisiello, Cimarosa, Pacchierotti, e quell'Anton Maria Sacchini, graditissimo per un fare facile e per dolcezza, che meritò di essere compianto dal nostro poeta (Parini). I miglioramenti nella musica ne portarono nelle composizioni, si cominciò a far parlare con meno legi gli eroi, si sostituirono soggetti storici ai fantastici, si separò il serio dal buffo; da 5 gli atti furono ridotti a tre; tolti i prologhi; le arie relegate al fine della scena, e fatta parsimonia di decorazioni. Nel che ben meritano Silvio Stampiglia romano, Apostolo Zeno veneto e a tutti superiore il Metastasio ».

¹⁾ Nell'opera *L'Archivio musicale della Cappella Antoniana in Padova*. Padova, Tip. Antoniana, 1895.

Malgrado tutto, però, non cessa che il Tartini fosse una vera meraviglia del tempo. L'Algarotti, scrivendo al gesuita P. Anton Golini, così si esprime ¹⁾: « Non senza ragione si duole V. R. di non aver potuto in codesto suo viaggio toccare Padova, e fermarvisi alquanti dì. Più di una cosa n'avrebbe Ella veduto e sentito degna dell'erudita sua curiosità; quel professor violinista, fra le altre, del Tartini... son certo, che non le parrebbe aver mai più udito violino di vita sua ».

E in altra lettera all'Abate Frugoni ²⁾: « I Zabaglia, i Ferracina, gli Stellini, i Tartini ecc.... ben mostrano che cosa sia l'ingegno italiano, e che nè meno in questo secolo la materia non sarebbe punto sorda a rispondere ».

E il de La-Lande nel suo *Voyage de L'Italie* (tom. 8 pag. 292): « On ne peut parler de musique a Padoue, sans citer le celebre *Iosephe Tartini* qui est longtemps le premier violon de L'Europe. Sa modestie, ses mœurs, sa piété, le rendent aussi estimable, que ses talens: on l'appelle en Italie *Il maestro delle nazioni*, soit pour la composition. *M. Pagin* qui a brillé á Paris, étoit allé a Padoue exprès pour se former avec lui.... Personne n'a mit plus d'esprit, et de feu dans ses compositions, que Tartini ».

Per avere un'idea della sorprendente abilità sua — è sempre il Tebaldini che lo assevera — quale esecutore e musicista, basti narrare, che egli durante le esecuzioni in basilica era solito improvvisare *Intermezzi* e *Concerti* sulla semplice guida di un basso cifrato d'accompagnamento. — La qual cosa, del resto, dal lato artistico, non va lodata; tutt'al più forse si potrebbe trovarla una mitigante, nel senso che il Tartini ciò facesse a risparmio di tempo.

Sappiamo inoltre quale fosse il suo sistema tanto nel comporre che nel suonare. Buon gustaiò, com'era, della poesia, ed ammiratore e studioso, in specie, del Petrarca e del Metastasio, era in questi poeti che cercava le ispirazioni della

¹⁾ Nelle Nuove Memorie per servire alla Storia Letteraria t. V, p. 168.

²⁾ Nuove Mem. t. VI p. 63.

musica che componeva, e del sentimento che ci metteva nell'eseguirli — provando con ciò la sentenza di Plutarco: *Musicae quippe consanguineam esse poeticam palam est omnibus* ¹⁾. Il già ricordato Algarotti, in altra parte delle sue Opere ²⁾, dice:..... « nelle sonate dell'incomparabile Tartini..... trovansi molta varietà congiunta con l'unità più perfetta. Prima di mettersi a scrivere è solito a leggere una qualche composizione del Petrarca, con cui per la finezza del sentimento simpatizza di molto, e ciò per avere dinanzi una data cosa da dipingere con le varie modificazioni che l'accompagnano, e non perder mai d'occhio il motivo, o il soggetto ». Ma, a questo proposito, soggiunge il Wasielewski ³⁾, che probabilmente non si trattava d'altro che di incitare e risvegliare una disposizione particolare, di cui aveva egli bisogno più degli altri artisti. Questa abitudine del Tartini indica però nello stesso tempo una proprietà del suo animo, secondo la quale non poteva essere musicalmente attivo che sotto l'influsso diretto di poetiche visioni. Una prova si è ch'egli soleva anche mettere qualche motto sopra i singoli pezzi delle sue composizioni, motto che esprimeva, talvolta, in guisa misteriosa, appositamente inventata, ed in cifre del tutto inintelligibili per i profani. Il maestro Melchior Balbi di Padova possiede la chiave di questa scrittura. Così si spiega l'iscrizione per una frase da sonata « Ombra sacra », per un'altra « Volgete il riso in pianto, o mie pupille ». Il Tebaldini conferma tutto ciò, e nell'elenco che ci dà delle opere del nostro Maestro conservate nell'Archivio della V. Arca del Santo ³⁾, si riscontra

¹⁾ Così lo Stancovich.

²⁾ Tom. II p. 282.

³⁾ Ios. Wilch. Wasielewski, *Die Violine und ihre Meister* Lipsia, Braitkopf und Härtel, 1869.

³⁾ Nel già citato articolo poi della *Gazzetta Musicale* osserva ancora: Talvolta il Tartini « infiorava i suoi quaderni di sentenze morali, di invocazioni a Dio, alla Madonna, ai Santi; tal'altra — e ciò ricorre assai spesso — si vedono delle segnature, dei motti, al principio d'un *Quartetto* o *Quinetto*, in un carattere che non è nè greco, nè ebraico, ma che forse è uno speciale carattere convenzionale dal Tartini stesso escogitato, e con assidue investigazioni si potrebbe giungere a decifrare ».

appunto questo sistema. Così in un *Quartetto in Do maggiore* (N. 117) all'*adagio* in *sol* reca la seguente quartina:

Felice età dell'oro
bella innocenza antica
quando al piacer nemica
non era la virtù.

Altre sonate portano, come epigrafe, quartine di Metastasio, oppure ottave del Tasso.

L'*allegro* della XX *Sonata*, invece, reca in fronte la seguente epigrafe: *L'onda che mormora — tra sponda e sponda — l'aura che tremola — tra fronda e fronda — è meno instabile — del vostro cuor.*

Ma se è interessante di conoscere il modo con cui il grande Maestro traeva le ispirazioni per le suonate, resta però sempre fermo, che in lui c'era « il violinista perfetto, il virtuoso insigne, l'esecutore prodigioso » ¹⁾.

III.

Quanto il Tartini fosse suscettibile d'un certo misticismo, lo prova la sonata « Il trillo del diavolo », sortita dalla sua mente in seguito ad impressioni ricevute in sogno. La sua comparsa fantasmagorica dimostra quanto volentieri l'artista s'appoggiasse a certi oggetti mistici. Il racconto che fa il La-Lande, a cui l'avrebbe riferito il Tartini stesso, di questo sogno, è troppo noto perchè io creda opportuno di ricordarlo ancora una volta. Sembra l'invocazione diabolica del Faust. Eppure il Tartini poteva essere perfettamente persuaso della verità del suo sogno, come un uomo che, in seguito ad allucinazioni, crede di aver veduto o parlato a degli spiriti. Almeno egli teneva, come una memoria dell'incidente sognato, appesa di prospetto alla porta la sonata del diavolo ²⁾.

¹⁾ Tebaldini, *Ibidem*.

²⁾ Lo racconta anche il letterato tedesco Cristoforo Gottlieb Murr nel Gerber — Così il Wasielewski.

Tartini, come compositore, fu d'una straordinaria fecondità, chè non solo sono di sua fattura i molti Concerti, Sonate e Trii ecc. che vengono elencati dai trattatisti di musica, ma più altri che giacciono ancora inediti, specie nell'Archivio della V. Arca del Santo a Padova ¹⁾, nella famiglia Rampini di Padova, che ereditò parte della sua musica, e forse in qualche altra ²⁾. Non è, dunque, esagerato, come vogliono alcuni, quello che afferma il Gerber, che « oltre a 200 Concerti per violino ed altrettanti *a Solo* si trovano manoscritti in mano dei suoi patrioti ». Il francese Fayolle s'accontenta di sole 100 Sonate ed altrettanti Concerti in manoscritto ³⁾. Il Fetis, invece dichiara avere il Tartini lasciate, oltre le sue opere stampate, 48 Sonate per violino e basso e 127 Concerti per violino solo, con accompagnamento d'un quartetto d'istrumenti d'arco, dei quali una gran parte si trovano copiati nella biblioteca del Conservatorio di Parigi. È provato, ad ogni modo, che Tartini scrisse più musica di quanta fu pubblicata. Le sue opere stampate ammontano ad una cinquantina di Sonate con basso e 18 Concerti con accompagnamento di quartetto ⁴⁾. Comparvero negli anni 1734, 1747 e 1770, ed anche dopo la sua morte, in Amsterdam, a Londra e a Parigi, in diverse edizioni. Si rimarca da taluno, che in mezzo a queste composizioni non si trovi che una sola sonata a *Trio* per due violini e basso, mentre questa specie tanto coltivata dai suoi antecessori e contemporanei rimase di moda sino alla fine del XVIII secolo.

¹⁾ Vedi l'opera già citata del Tebaldini.

²⁾ Non ho potuto mai sapere che cosa avvenisse della musica lasciata dal Tartini al suo scolare conte Turn-Taxis. Probabilmente quei manoscritti si trovano, passati dai Torriani, alla principesca famiglia degli Hohenlohe di Duino. Meriterebbe che qualcuno si occupasse. Il Wasielewski dice, che questi manoscritti probabilmente andarono da Venezia sparpagliati pel mondo.

³⁾ Qui il Wasielewski annota, che il maestro L. Strauss in Londra lo assicurava, che in Inghilterra esiste una raccolta di più di 100 differenti Sonate per violino del Tartini.

⁴⁾ Il Fetis, il Mendel e qualche altro ne danno l'indice.

Non è escluso, però, che se ne possano trovare ancora. Il già più volte ricordato prof. Tebaldini, che poté esaminare l'Archivio musicale del Santo a Padova, ed ebbe quindi sottomano la musica tartiniana, così sentenzia nel suo articolo della *Gazzetta Musicale*:... «nessuno ha ricordato ancora che di Giuseppe Tartini esiste un monumento di arte imperitura ne' suoi numerosi *Quartetti e Quintetti* inediti e racchiusi nell'Archivio » su detto. « Tanto e sì ricco patrimonio il giorno in cui potesse esser reso di pubblica ragione, collocherebbe il leggendario virtuoso violinista nel novero dei grandi compositori classici che precedettero quella scuola tedesca la quale, una volta ancora, apparirebbe così per ciò che realmente deve essere considerata dalla storia: propagine cioè e sviluppo della scuola italiana ». E riferendosi ad altra sua opera ¹⁾, nella quale passò in rivista, comunque di volo, la musica del nostro Piranese, continua: «Tuttavia neppure quei cenni suffragati da documenti, quei pochi raffronti ed esempj cavati dalle opere inedite del celebre maestro, possono bastare per collocare nella sua vera luce il tesoro inestimabile di classiche composizioni tramandate ai posteri dal violinista istriano e gelosamente conservate dalla Presidenza dell'Arca di Sant'Antonio ».

« Francamente — conclude — come a Palestrina, il primo e più grande monumento eretto alla sua memoria, fu la pubblicazione di tutte le sue opere, così per Tartini, prima che ad una statua di bronzo, si sarebbe dovuto pensare ad un monumento ben più duraturo, rendendone note le opere e tramandando così ai posteri un Tartini vero, non già un tipo quasi leggendario, bello, seducente, ma sempre troppo piccolo in confronto alla realtà ».

Tutto ciò è giusto; ma a codest'opera non si poteva sobbarcare il Municipio di Pirano.

¹⁾ Cioè a *L'Archivio della Cappella Antoniana in Padova*. — In quest'opera, esaminando alcune composizioni del Tartini, ne paragona qualche brano al « tema di uno *Scherzo* beethoveniano ».

Dopo ciò, non sarà forse senza frutto, per i digiuni della storia dell'arte, di conoscere i criterî secondo i quali vennero giudicate le composizioni tartiniane; sebbene il giudizio, per le ragioni già dette, non sia da ritenersi del tutto apodittico. Il Wasielewski, che scrisse, com'è noto, la storia del violino e dei suoi cultori, riferendosi al Tartini, presso a poco così si esprime: Se osserviamo le opere musicali del Tartini a noi pervenute, riceviamo l'impressione di una personalità ragguardevole per il suo ingegno. Nell'essenziale appoggiato al Corelli e al Vivaldi, le cui opere gli offrirono norme ormai sicure per la direzione da seguirsi formalmente e spiritualmente, poté mediante il suo alto ingegno innalzare d'un grado la composizione da violino, in confronto ai suoi antecessori. Il progresso da lui attivato è ugualmente grande per forma e contenuto. I motivi diventano più importanti e d'un'impronta melodiosa più pura e più svariata; i passaggi lasciano intravedere uno sviluppo organico come pure una connessione interna con tutta la struttura frasaria. La melodia e la modulazione raggiungono un ricco effetto, conservando una semplice e chiara forma plastica. Infine si distingue la struttura, specialmente dell'allegro, con un profondo risalto di elementi contrastanti, come si osservano del pari delle aggiunte evidenti ai motivi laterali e centrali.

Pure al Maestro non basta di corrispondere, in questo rapporto, a più alte pretese; egli tradisce l'impulso di esprimere con la sua musica un accordo più poeticamente colorito, e sovente gli riesce. — Un lirico tratto elegiaco, saturo di caldi sentimenti, s'innesta nei lenti pezzi musicali del Tartini. Di ciò presentano splendidi esempî le due Sonate in *G. moll* N.º 10 op. I (altra volta conosciuta sotto il nome di « Didone abbandonata ») come anche il N.º 1 op. 2 ¹⁾ e specialmente la così detta *Sonata del Diavolo*, in *G. moll*. Strettamente unito al Corelli ²⁾ e al Vivaldi, egli sorpassa ambidue i maestri,

¹⁾ Si trova nell'*Arte del violino* pubblicata da Witting presso Halle in Wolfenbüttel.

²⁾ Anche il Fanzago dice: « Quale e quanto fu mai lo studio ch' Egli intraprese sulle opere immortali del gran Corelli? Del sugo, del sangue, e del di lui midollo si nutri ».

tanto nella forma quanto nel contenuto. penetrando in regioni particolari dell'accordanza. Pure non raggiunse ancora la struttura musicale tanto più libera del Veracini. Questi presenta una vita musicale più individuale; egli apre ormai la prospettiva dell'avvenire, mentre il mondo musicale di Tartini si trova ancora del tutto sotto l'influenza del *pathos* ecclesiastico: soltanto in singoli casi fa il tentativo di sottrarsi alla sfera che lo signoreggia. Ciò si capisce in parte, perchè molte delle sue sonate e concerti furono scritti esclusivamente per la chiesa, che la servì come suonatore a solo, col massimo zelo fino all'età più avanzata.

Il fastigio raggiunto dal Tartini come compositore di violino è per qualche tempo il dominante. I suoi successi si agitano entro i confini da lui segnati, ma sono di gran lunga posteriori per invenzione e grandezza di stile. Soltanto qua e là fanno trapelare un ampliamento di certe parti tecniche della musica violinistica, ed una certa tendenza alla musica profana.

Riportato così il giudizio d'un molto competente critico musicale straniero, non ci soffermeremo ulteriormente sopra altri giudizi, dati tanto da nostrani che da stranieri, sopra il valore della musica tartiniana; dichiariamo soltanto che tutti, senza eccezione, giudicarono il nostro Maestro come un grande compositore.

L'Arteaga dice ¹⁾, che « v'ha di quegli che l'accusano (il Tartini) di soverchia parsimonia negli accompagnamenti, e certamente se si paragonano in codesto articolo i suoi componimenti a quelli degli altri, la differenza è troppo visibile, ma il difetto si dilegua ben tosto qualora si voglia riflettere, che lo stile tartiniano colorito di tinta finissima perderebbe forse ogni sua grazia, se gli si aggiungessero in troppa copia, oppur caricati di soverchio gli accordi, come se alla linda venustà de' puttini di Albano volesse un pittore accoppiare l'atteggiamento animoso di Giulio o la schietta nitidezza dell'Aminta del Tasso s'esprimesse collo stile lumeggiato e forte d'un Alessandro Guidi, o d'un Frugoni ».

¹⁾ Nelle sue *Rivoluzioni del teatro musicale italiano* tom. II cap. IX,

Gabrielle Fantoni, nella sua *Storia universale del Canto* ¹⁾, parlando del nostro maestro, esclama: « È mirabile poi... scorgere sempre in Tartini il rispetto alla semplicità ed al purismo del canto; vedere quel calcolatore tranquillo innanzi alle più astruse ricerche della scienza, maravigliare alla sua volta ed esaltarsi per poche note facilmente e spontaneamente cantabili. Eccone la sua confessione, che meglio di ogni altro giudizio, nella materia in cui riguardiamo un tal metodista, lo caratterizza.

« L'anno decimoquarto del secolo presente (1714) — è « il Tartini che narra — nel dramma che si rappresentava « in Ancona v'era su 'l principio dell'Atto terzo una riga « di recitativo con accompagnamento da nessun altro stru- « mento che dal basso; per cui tanto in noi professori « quanto negli ascoltanti si destava una tal e tanta com- « mozione d'animo, che tutti si guardavano in faccia l'un « l'altro, per la evidente mutazione di colore che si faceva « in ciascheduno di noi. L'effetto non era di pianto (mi « ricordo benissimo che le parole erano di sdegno), ma di un « certo rigore e freddo nel sangue che di fatto turbava l'animo. « Tredici volte si recitò il dramma, e sempre seguì l'effetto « stesso universalmente; di che era segno palpabile il sommo « previo silenzio, con cui l'uditorio tutto si apparecchiava a « godere l'effetto ».

« Ecco il gran trattatista — soggiunge il Fantoni — il sacerdote delle armonie che s'umilia confuso a un semplice raggio della divinità pura del canto.

« E questa fede si può dire che Tartini l'abbia compen- diata nel melodico adagio della sua *Sonata dell'Imperator*, Carlo VI, cui l'avea dedicata, e nella quale, come scrisse Beiriot, il violino armonioso, toccante e pieno di grazia, prese la prima volta l'espressione drammatica.

« Per la novità dell'immaginazione e le preziose sue ispirazioni fece dimenticare il fiorentino Veracini che avea tanto

¹⁾ Milano. Battezzati 1873 — vol. I pag. 273 e seg.

temuto, e lasciò all'arco di Nardini suo allievo l'eredità de' suoi canti....

« Per simil modo, il Tartini fu ritenuto nuova difesa al mal genio che contro la buona scuola del canto, malgrado tante luci rinate a suo splendore, non cessava dagli attacchi, rinnovandoli in famiglia quando gli stranieri si davano vinti.

« Compositore, animator prodigioso di quello strumento che meglio ai canti si presta, maestro e direttore provetto di cantori e di teatri (?), ben potea direttamente abbattere la nuova reazione sollevata dagli armonicisti del suo tempo, dal lucchese Boccherini e dal Valmadrera, mentre Stamitz, Gairniès, Lalande, Rousseau, piegavansi ammirati e persuasi al suo consiglio.

« E credo volesse alludere alla sua perdita, Santa Rosa, quando accennò che dopo il 1770, non si udì che --- *cantare in sulla cetra il Miserere — collo stile da farsa o da commedia* ».

Ma se questi sono i meriti del Tartini, rispetto alle sue composizioni, in generale, egli ne ha di speciali ancora rispetto alla sua straordinaria attività come primo violino, posto da lui tenuto per dieci lustri nell'orchestra della basilica di S. Antonio in Padova. Il prof. Tebaldini, infatti, chiude il cap. II dell'importante sua opera su *L'Archivio musicale del Santo*, con le seguenti considerazioni:

« Col P. Sabbatini termina la serie dei maestri che nel sec. XVIII seppero non solo conservare, ma ben anco accrescere la fama della Cappella musicale della Basilica del Santo, acquistatasi nei secoli precedenti. Quattro soli nomi dominano la storia dell'intero secolo: Calegari, Vallotti, Tartini e Sabbatini. Eppure essi soli bastarono ad elevare la Cappella del Santo alle condizioni di una propria e vera scuola. L'arte della composizione si volse indubbiamente ad altri ideali di quelli che non formassero l'occupazione della mente e del cuore in epoche anteriori. La forma artistica divenne assai spesso formula artificiosa. Ma simile condizione di cose erasi generalizzata; e non alla sola musica, bensì e precipuamente anche alle altre arti. La musica anzi dovette subire la prepotente imposizione di criterî tutt'affatto speciali, in arte opportunamente significati dal vocabolo *barocchismo*. Nondimeno

una luce, sia pur riflessa, ma pur vivida, riflesse bene spesso nelle composizioni polifoniche del Vallotti. Ampiezza melodica, ricchezza armonica, robustezza di stile, formarono la prerogativa delle creazioni strumentali del Tartini, prelundendo esse virilmente alle grandiosità concettive dei compositori venuti appresso. Grazia fascinatrice, semplicità toccante, adornarono le poche composizioni vocali dello stesso illustre violinista. In pari tempo dottrina profonda, amore del vero e del bello, animarono incessantemente il giovane cuore dei maestri, che già pur vecchi e cadenti, vollero con energia giovanile difendere con ardore quei principî che essi credettero basi indiscutibili dell'arte, pur considerata quale scienza. Onore ad essi! La gloria dei loro nomi attraversa tutti i tempi che la storia dell'arte vedette di poi a succedersi. Fame usurpate, trionfi effimeri, glorie fittizie, clamori volgari, applausi bugiardi, tutto ha seppellito l'opera dei nostri grandi maestri del passato. E le anime che nel silenzio d'un chiostro, nella quiete nascosta d'una cameretta vivono ed amano per le opere di quei grandi, devono ora ed in avvenire gratitudine ad essi, gratitudine e riconoscenza.

L'Italia nostra deve risorgere, deve rifarsi e contemplare il passato, ed imparare da esso affinchè il *Tornate all'antico*, tante volte invocato, non rimanga una vuota e sterile frase, un inutile e retorico motto ».

Auree parole, eloquente conclusione!

IV.

Ed ora conviene esaminare il nostro Maestro come scienziato, o come letterato di musica.

Egli è un fatto positivo che il Tartini, fin dal giorno che si dedicò esclusivamente all'arte dei suoni, non impiegò il suo ingegno soltanto a superare le più ardue difficoltà tecniche del suo strumento, o al comporre dei pezzi di musica; ma s'impegnò ancora con sommo zelo alla disamina di problemi scientifici, il cui scioglimento l'occupò poi tutta la vita.

Durante i suoi studi in Ancona, o dove si fosse, egli aveva scoperto (1714), maneggiando il violino, che il risuono di *tocchi doppi* produce un terzo suono, il così detto « suono di combinazione », e, modernamente, « suono differenziale ». Da questa osservazione trasse egli un vero profitto per l'intonazione, perchè trovò che il terzo suono era soltanto percepibile allora quando gli intervalli risuonavano in piena chiarezza. E tanta cura si dava in questo riguardo, da raccomandare sempre ai suoi allievi l'osservanza di questo criterio nei loro studi. Non s'arrestò peraltro al solo fatto. Egli volle cercare una spiegazione di questo fenomeno acustico e basarla scientificamente.

Sta bene avvertire subito che quanto giuste fossero, per avventura, le sue applicazioni pratiche nel campo armonico musicale, altrettanto infondate si presentassero nella base, su cui volle erigerle. Distinzione questa che conviene tenere ben fissa dinanzi agli occhi, per non cadere in giudizi strampalati ed erronei, ai quali si lasciò andare la massima parte dei biografi elogisti del Tartini, sia per ignoranza, sia per prevenzione, sia per spirito di difendere anche quello che non si intende, basandosi sull'*ipse dixit*. Vero, tuttavia, che in codesto campo dell'acustica non è stata forse detta ancora l'ultima parola. Comunque sia, fare di Tartini un matematico, o un fisico, come taluni pretesero, mi pare, in buona coscienza, non lo si possa; almeno per quel poco che io seppi dedurre dall'esame accurato della questione.

Le cognizioni del Tartini — sia detto con tutta franchezza — non bastavano a spiegare scientificamente il fenomeno del *terzo suono* da lui scoperto, chè l'acustica di quel tempo non offriva ancora un sicuro punto di appoggio per dilucidare il problema. Tuttavia il Tartini, spinto dalla mania del sapere, s'ajutò del suo meglio. Egli compilò, forse per chiarire sè stesso in questa materia, un'opera teorica, voluminosa, facendola stampare a Padova (Stamp. del Seminario, 1754) col titolo di: **Trattato di musica secondo la vera scienza dell'armonia.**

Nella prefazione, fatta dal conte Decio Agostino Trento, ottimo dilettante di musica, si dice che « questo libro.... è

un parto del virtuosissimo Sig. Giuseppe Tartini, il quale volendo graziosamente accondiscendere *a lui*, ch'era voglioso di saper l'origine, e la scienza più tosto che la pratica della Musica, si è adoperato ad estendere questo Trattato, il quale per la novità del metodo, e per la sceltrezza delle cognizioni, supera di gran lunga ogni attentato più vivo di qualunque ricerca, ch'egli gli abbia mai fatta fra i *loro* privati trattenimenti. Imperciocchè siccome Egli è tutto immerso nello investigare, e nello scorrere da capo a fondo la Scienza fisico-armonica; così non può a meno che di questa più assai non tratti che della Musica, piccolo ruscello benchè delizioso, derivante da quella gran fonte ». E continua a dire che in questo Trattato si trova una fonte di cognizioni filosofiche non volgari viva perenne inesausta; mentre dei rari talenti dell'Autore è presto persuasa « qualunque persona erudita, che abbia avuta occasione di praticarlo familiarmente ecc. ».

A questa prefazione segue una lettera del Tartini al detto conte Trento, nella quale professa d'aver scritto il Trattato per suggerimento di lui, e che alle sue obbiezioni gravissime (fatte a voce) ha dovuto pensar molto. « L'ordine preso nella esposizione del Trattato nasce dalle cose... » Egli ha separato da quest'ordine « il breve Trattato della scienza Aritmetica » perchè il Trento possa rivederlo, e tenerlo pronto al bisogno ». Aggiunge:... « Il mio proponimento in questo trattato non altro si è che formare uno scheletro del sistema musicale dedotto dai principî fisici e dimostrativi, e costituito dalle sue parti integrali in tal modo, che non lasci luogo veruno di aggiungere, o levare cosa alcuna alla di lui sostanza, sebben vi resta luogo a molte deduzioni..... » Conclude di scrivere in stile basso e piano, e non alto, perchè scrive di cuore e non di testa.

Questo Trattato (pag. 175 in 4^o) consta di un proemio, di 6 capitoli e della Conclusionè. Nei capitoli tratta delle seguenti materie: 1) del fenomeno armonico, 2) del circolo armonico, 3) del sistema musicale, 4) della scuola diatonica, 5) dei suoni antichi e moderni, 6) degli intervalli e delle modulazioni della musica moderna.

Riescirebbe difficile e forse noioso di seguire l'A. nelle sue elucubrazioni scientifiche, irte di calcoli algebrici e di note musicali; piuttosto, per quel tanto che si è udito parlare del *terzo suono*, non sarà sgradito di leggere come ei lo spiega nel Trattato stesso (pag. 13).

« Dati due suoni — ei dice — di qualunque strumento musicale, che possa prostrarre, e rinforzare il suono per quanto tempo si voglia (trombe, corni di caccia, strumenti d'arco, oboè ecc.) si ha un terzo suono prodotto dall'urto de' due volumi di aria mossi dalli due dati suoni. Nulla importa al presente bisogno la spiegazione del modo, con cui si produce questo terzo suono; basta il fatto, e questo si ha il debito di spiegare. Da un suonator di Violino si suonino equitemporaneamente con arcata forte, e sostenuta i seguenti intervalli perfettamente intunati ». — E qui dà l'esempio in note musicali che io, per ragioni tipografiche, devo omettere; dirò solo, che trattasi di terze, di quarte, e di seste suonate contemporaneamente. E continua:

« Si sentirà un terzo suono affatto distinguibile e sarà il sottoposto segnato in note chiuse musicali (cioè l'ottava della prima nota. N. d. A).

« Lo stesso succederà, se saranno suonati gli esposti intervalli da due suonatori di Violino distanti tra loro cinque, o sei passi, suonando ciascuno la sua nota nello stesso tempo, e sempre con arcata forte, e sostenuta. L'uditore posto nel mezzo rispettivo de' due suonatori sentirà molto più questo terzo suono, che vicino a ciascuno de' due suonatori: segno fisico evidente della cagione del terzo suono, ch'è l'urto de' due rispettivi volumi d'aria mossi dalle vibrazioni delle due corde suonate. Si avrà lo stesso effetto da due suonatori di Oboè posti tra loro in molto maggior distanza. Essendo il suono dell'Oboè più forte del Violino, si sentirà meglio il risultato terzo suono, e nel mezzo rispettivo de' due suonatori si sentirà egregiamente, sebbene si sente abbastanza in qualunque sito. Dedotti tutti i terzi suoni, che fisicamente risultano da qualunque intervallo semplice integrante la serie armonica sino a quel segno, che serve alla pratica musicale, sono i seguenti ».

E qui continua a dare una serie di esempi, che io oltrepasserò, staccandosi l'oggetto dalla parte storico-bibliografica di questo lavoro.

Sta bene precisare che Tartini era venuto già nel 1714 alla scoperta della combinazione dei suoni; però egli non la manifestò che appena nel 1754 nel già mentovato Trattato, durante il qual tempo e Rameau in Francia nel 1751, e Sorge in Germania nel 1745 lo avevano fatto conoscere ¹⁾. Tuttavia perchè Tartini vi fabbricò un sistema d'armonia, così la combinazione dei suoni fu anche chiamata *Suono tartiniano*.

Il sistema di Tartini sollevò aspri contrasti, e specialmente il Serre ²⁾ lo addimostrò addirittura falso e non pratico. Tartini in appoggio ulteriore del suo sistema pubblicò nel 1767 l'opera **Dei principj dell'armonia musicale contenuta nel diatonico genere** (Padova, 1767, in 4° pag. 120), e direttamente contro il Serre si difese collo scritto **Risposta di Giuseppe Tartini alla critica del di lui Trattato di Musica di M. Serre di Ginevra** (Venezia 1767) ³⁾.

In questo intervallo di tempo, un altro famoso ginevrino, Gian'Iacopo Rousseau, l'autore del *Contratto sociale* e di un *Dizionario di musica ecc.*, era sorto a combattere il sistema di Tartini. Contro Rousseau, un anonimo si pose a farne l'apologia, ⁴⁾ rispondendo alle critiche, facendo apparire la verità dell'impugnato sistema, ed estimatore delle profonde cognizioni del Tartini nella nuova scienza numerica, giunse a dire, ch'egli solo in questa parte illustrò le matematiche discipline; e quindi ne venne a lui più rinomanza!

All'anonimo sembrò di cogliere il filosofo ginevrino in contraddizione, in quanto che questi, nel già nominato suo

¹⁾ Cfr. Mendel nell'opera già citata.

²⁾ Nelle *Oservations sur le principe de l'harmonie*, pag. 109-169.

³⁾ Wasielewski dice, nell'op. cit., che a quest'opera abbia posto mano lo scolare di Tartini, il conte Turn-Taxis.

⁴⁾ Lo scritto è intitolato «Risposta di un anonimo al celebre signor Rousseau circa il suo sentimento in proposito di alcune proposizioni del sig. G. Tartini».

Dizionario di musica. aveva innalzato il sistema del Tartini sopra quelli del Rameau ¹⁾ del Marsenne ²⁾, chiamandolo sistema di profondità. e di genio. a portata di pochi, ricolmo di nuovi esperimenti e bellezze. Egli infatti, alla parola *Harmonie*, (*Dict. de musique, Paris, 1768, p. 237*) dopo aver esposto le opinioni dei suddetti autori, dice: « M. Tartini, partant d'une experience plus neuve, plus delicate, et non moins certain, est parvenu a des conclusions assez semblables par un chemin tout opposé » ed a pag. 475 alla parola *Systeme*, dopo aver ragionato dei sistemi di Rameau, e del Serre, aggiunge; « Il n'en est pas de même de celui de l'illustre M. Tartini, dont il me reste a parler; le quel etant écrit en langue étrangère, souvant profond, et toujours diffus, n'est à portée d'être consulté, que de peu des gens, dout même la plupart sont rebutés par l'obscurité du livre, avant d'en pouvoir sentir les beautés ».

Anche in Italia, il Tartini, se ebbe dei sostenitori e difensori, fra' quali, oltre i ricordati, il letterato Ab. Giov. Lami, nelle sue *Novelle letterarie* (N. 6, tom. 29, 1768), ebbe anche dei contraddittori, e di valenti, come il Riccati, il P. Martini e il P. Sabbatini, per citare i principali. Se bene mi appongo, mi sembra che i lodatori a tutto spiano confondessero il sistema di armonia pratica del Tartini, apprezzabilissima, colle teorie fisico-matematiche da lui elucubrate per spiegare i fenomeni

¹⁾ Giov. Fil. Rameau di Digione (1683-1764) figlio di un organista. Visitò l'Italia suonando il violino. Nel 1717 andò a Parigi ove scrisse sulla musica parecchie opere di pregio, tra cui il trattato dell'armonia e il codice di musica pratica. A 52 anni si diede tutto al dramma lirico e compose 22 opere-balli. — Annotazione dell'editore capodistriano della Biografia di Stancovich. — A questo devo aggiungere, che il Rameau era tenuto in gran conto, non così l'Eulero. Questi due autori passavano allora per le mani dei musicisti italiani. E così pure era ricercata la storia della musica del Bonet. — Si avevano delle teorie del suono del Bartoli, Crontarc, Sturmio, Perrault ecc.

²⁾ Marino Marsenne di Oize sul Meno (1688-1747) fu amico di Cartesio. Nel 1611 si fece frate e scrisse un'opera contro lo scetticismo del suo secolo. Fu pure valente fisico, matematico e musicista, Scrisse: *Armonia universale contenente la teoria e la pratica della musica ecc.* Annot. come sopra.

acustici; teorie che non avevano buone fondamenta di verità scientifica. Da qui la lotta che non lasciò pace a Tartini per tutta la vita.

La sua scoperta, infatti, del *terzo suono* è d'incontestabile importanza, ed appartiene, senza dubbio, a lui; ma le deduzioni ch'egli ne trasse offrono molti punti di obbiezione. Da questa scoperta egli volle inferire che ciascun suono si forma da determinate progressioni armoniche, ch'egli chiamò monadi armoniche. Questo principio, per verità, venne a buon diritto riconosciuto ed accettato come fondamentale nella musica. Ma tutto il resto del sistema tartiniano è talmente legato con formole di metafisica e di filosofia platonica e pitagorica, da riescire molto difficile a comprenderlo. Seguendo il sistema di Keplero, Tartini immaginò una produzione metafisica nel circolo, la quale parte da un individuo, per generarne un altro, con questo però che il generante continui ad esistere sempre come il tutto. Ciò stante, il principio armonico è per lui contenuto nell'orbita, il cui diametro vale come corda; principio armonico, ch'egli poi sviluppa secondo le proprietà armoniche, aritmetiche e geometriche del circolo ¹⁾).

La disputa letteraria, come si disse, fu aspra e lunga su di ciò; ma rimase inconclusa, perchè i disputanti non si comprendevano, e non potevano comprendersi, mancando ai musicisti d'allora sufficienti cognizioni della materia che trattavano ²⁾). Appena in epoca recente, il fenomeno della combinazione dei suoni è stato riconosciuto e spiegato mediante le geniali osservazioni ed esplorazioni del prof. Helmholtz. L'effetto del suono rilevato dal Tartini non è altro che le vibrazioni dell'aria od almeno del timpano auricolare che producono il suono di combinazione. E dire che il Tartini attribuiva alle corde codesti effetti, mentre sono prodotti dall'aria, nella concordanza delle oscillazioni! E tanto si fissò su codesto il nostro Maestro, che ancora in tarda età compilò quell'opera in sei libri, o

¹⁾ Così il Mendel nell'op. cit.

²⁾ Così il Wasielewski nell'Op. cit, dal quale traggio ancora le considerazioni che seguono.

dissertazioni — **Delle ragioni e delle proporzioni** — che, inedita e incompiuta, egli lasciò al prof. Colombo, perchè la correggesse e pubblicasse, ciò che non è avvenuto.

L'illustre Poggendorf, professore della Università di Berlino, nella sua *Storia della Fisica* ¹⁾ si occupa, nella parte dell'acustica, anche del nostro Tartini; delle cui cognizioni fisiche formula alcuni giudizi che io cercherò di riassumere brevemente, assieme allo sviluppo di codesta parte della fisica.

L'acustica, nei varî campi della fisica meccanica, rimase più lungamente d'ogni altra parte inesplorata; ma poichè se ne occuparono il Newton e specialmente il Taylor, ed i fisici furono resi attenti della sua produttività, essa ben presto si costituì e se ne avvantaggiò. La sua cultura appartiene quasi esclusivamente al secolo XVIII, chè al XIX non ha lasciato, almeno nelle sue relazioni teoriche, che scarse spigolature da cogliere. Essa peraltro sviluppò di recente il problema delle corde oscillanti, il quale, mercè i grandi lavori di D. Bernoulli (1700-1782) ²⁾ e di L. Eulero (1707-1783) ³⁾, fu condotto in ogni suo indirizzo ad una meta presso che esauriente. L'Eulero

¹⁾ Geschichte der Physik-Vorlesungen-gehalten an der Universität zu Berlin — von J. C. Poggendorf — Dritte Lieferung — Leipzig 1879. I. A. Barth. — p. 822 e seg.

²⁾ D. Bernoulli di Grovinga celebre geometra. Studiò medicina in Italia sotto Micheletti e Morgagni. Professò matematiche a Pietroburgo, poi in causa della mal ferma salute si ritirò. È molto stimato il suo *Trattato di idrodinamica*. Lasciò molte memorie accademiche. Ebbe con Eulero una discussione sulle corde vibranti, diede una spiegazione ingegnosissima della produzione dei suoni armonici, ma Lagrangia ha mostrato che non era fondata.

³⁾ Leonardo Eulero di Basilea, illustre geometra, successe a Bernoulli (nipote dell'anzidetto) nella direzione dell'Accademia di Pietroburgo fondata da Caterina II. Perfezionò il calcolo, estese la teoria delle serie, creò il calcolo delle funzioni circolari, diede uno sviluppo grandissimo alla teoria dei numeri e all'analisi indeterminata, trattò la meccanica affatto algebricamente, perfezionò il calcolo differenziale. Scrisse così un prodigioso numero di memorie e 29 opere diverse, fra cui le *Istituzioni del calcolo differenziale*, pubblicate nel 1787 a Pavia da G. Fontana.

p. e. non trattò soltanto la teoria delle oscillazioni d'una corda distesa sopra un piano, ma portò le sue osservazioni sulle corde pendenti nello spazio col sistema dei pendoli conici, ed osservò che siffatti movimenti rotatori, che del resto nella pratica sono abbandonati, si manifestavano siccome oscillazioni lineari composte.

Dalle corde si passò allo studio delle membrane, le quali colla tensione soltanto acquistano come le corde la proprietà di oscillare, almeno soltanto sotto questo presupposto vennero disaminate, se si eccettuino alcuni studi che appartengono a tempi più recenti. Il primo che prese in considerazione e diede leggi sopra di una membrana oscillante, o meglio d'una pelle distesa, fu il conte Giordano Riccati ¹⁾, nei suoi saggi dell'Accademia di Padova (tom. I, 1786). Il quale ha scritto pure un altro pregevolissimo libro sulle corde, e precisamente: *Delle corde ovvero delle fibre elastiche*, Bologna 1767.

Prosegue quindi a far la storia di codesti studi, e mentre attribuisce al Tartini il fatto della scoperta del terzo suono, dichiara persino che egli lo ha dato d'un'ottava più alto di quello che esso sia di fatto. A Tartini però — soggiunge — ben si possono perdonare questi falli, quando si saprà che egli non era guari un fisico, ma un pratico artista. E continua:

D'una teoria dei suoni di Tartini non è da farne parola, meno ancora di quelle di Rameau e di Sorge. È strano poi che costoro non si sieno avanzati a scoprire la fonte di questi suoni. Era già da lungo tempo conosciuto agli organisti della fine del XVII secolo il fatto di questo suono, in quanto che avvertirono, che toccando simultaneamente due tasti corrispondenti alle canne basse, ne sortiva un suono d'una forza superiore; del qual fenomeno non si seppe nè dar spiegazione, nè si cercò di investigarlo. Questo fece Sauveur

¹⁾ Nacque a Castelfranco presso Treviso nel 1709 e morì in quest'ultima città nel 1790. Egli si procacciò un nome gloriosissimo e come matematico e come architetto e come musicista. Suo fratello Vincenzo (1707-1775) coperse per trent'anni il posto di professore di matematica a Bologna, ed anche il padre, conte Iacopo (1676-1754) era un famosissimo matematico.

(1653- 1716) ¹⁾, e il suo intento arrivò a spiegare, che le battute sortono dalla coincidenza delle oscillazioni dei due suoni.

Fino a Lagrangia ²⁾ non si trovò alcuna affinità fra queste battute ed i suoni tartiniani; ma il prefato torinese, in un suo trattato del 1759, espose che gli ultimi suoni non sono altro che la coincidenza delle oscillazioni di due suoni concomitanti. L' unica differenza fra i suoni tartiniani e le battute di Sauveur sta in ciò, che presso i primi, i suoni derivati hanno un intervallo di suono relativamente grande, mentre nelle seconde le battute seguono più celermente, e tanto presto che l' orecchio non le può distinguere, ma sente un suono solo. In un caso il numero delle battute è uguale alla differenza del numero delle oscillazioni di due suoni concomitanti; mentre nell' altro caso il numero delle battute non è eguale.

Ho voluto fare questa digressione, riportando quanto sopra dalla Storia della Fisica d' un professore tanto autorevole, come è il Poggendorf, perchè fino agli ultimi tempi i biografi del Tartini, parlando della sua scoperta del terzo suono, e del

¹⁾ Giuseppe Sauveur, celebre geometra, nacque a Flèche. A questo dotto si deve *l'acustica musicale*. L' Accademia delle scienze di Parigi lo accolse nel suo seno. Era sordo, ed è curioso che si debba a lui proprio la soluzione di tanti problemi acustici. Le sue scoperte sono esposte in diverse memorie inserite nella *Raccolta* dell' Accademia delle scienze.

²⁾ Giuseppe Luigi Lagrangia di Torino (1736-1813), celebre matematico, uno di quei rari ingeni che onorano, non che la patria, l' umanità intera. La teoria del movimento dei fluidi nella propagazione del suono venne da lui ridotta a quella delle corde vibranti, non considerando nell' aria che le particelle che si trovano in linea retta; e tratta questo problema con tanta maestria di calcolo, correggendo gli errori dei matematici che lo precedettero, ed immaginando nuovi metodi che fanno meravigliare tanto più perchè da lui dettati in età molto giovanile. Egli fa stupire inoltre, perchè maneggiando un soggetto di già trattato dal Newton, Bernoulli, D' Alembert ed Eleuro, ha potuto, siccome fece, seder tra essi come un loro eguale, anzi, come un arbitro che, per far cessare una lotta difficile, mostra in ciascuno di loro in che abbia ragione, ed in che si sia ingannato, li giudica, li riforma e dà infine la vera soluzione che essi hanno traveduto senza poterla ottenere. Scrisse molte opere, fra le quali è rimasta celebre la *Meccanica analitica*.

modo con cui s'intese di applicarla, ne spallarono di tutti i calibri.

Per quanto possa offendere il nostro amor proprio, la verità non va mai sottacciata; ed è ora che anche il grosso pubblico si faccia un adeguato criterio della questione. Del resto anche l'attività letteraria di G. Tartini non cessa di avere la sua importanza, se non altro perchè getta un forte sprazzo di luce sulla impronta intellettuale dell'artista. Avvegnachè, se anche non fu in grado di stabilire, ad onta dei suoi grandi sforzi, una base incontrastabile e sistematica di problemi fisico-acustici, pure dice — il Wasielewski — vi parla abbastanza in favore della sua facoltà intellettuale, il fatto che uomini della scienza non isdegnarono di rimettersi ai suoi pareri. Burney adopera il detto di Socrate, in riguardo ai lavori teoretici del Tartini: « Ciò che io comprendo è perfetto, e perciò sono inclinato a credere, essere parimenti perfetto quello che io non comprendo ». Diffatti la maniera di esprimersi del Tartini nei suoi scritti è spesso designata come oscura ed ampollosa. Il già nominato prof. Colombo sembra aver spiegato questa proprietà di esporre, non troppo raccomandabile, dicendo che il suo amico Tartini « era stato un cattivo maestro d'aritmetica ed un peggior matematico. Egli si fosse perciò ideato un modo tutto proprio nei suoi calcoli musicali, che mediante l'esercizio gli era divenuto tanto facile, quanto rimase oscuro per gli altri, e da ciò le sue tesi sono avvolte in oscurità matematiche ed algebriche ». Comunque sia, conchiude il precitato autore polacco, per quanto alto o meschino si giudichi il valore positivo degli scritti tartiniani, è cosa certa, che egli ha senza confronto più alta importanza per noi come musicista pratico e creatore, anzichè come uomo di scienza.

V.

Dopo il verdetto autorevole di siffatti critici, matematici e fisici, sarebbe superfluo di insistere con altri giudizi in appoggio della scarsa o nessuna attendibilità scientifica dei precetti acustici dati dal nostro Tartini; sebbene la grande

considerazione in cui era tenuto il nostro Maestro dai più illustri teorici musicali suoi contemporanei lasci supporre che la parte pratica delle sue teorie fosse dedotta con esempi di inoppugnabile verità. Sembra una contraddizione questa, ma forse soltanto apparente. nel senso che, se Tartini sbagliava nel fondamento fisico-acustico, dirò, delle sue teorie, altrettanto potevano essere giusti gli esempi pratici che egli dava. Il suo, insomma, non sarebbe stato che un errore di giudizio nel voler applicate le giuste argomentazioni armonico-musicali a teoremi insussistenti, o errati, di fisica e di matematica — scienze queste nelle quali la sua competenza era imponderabile. Un tale giudizio scaturirebbe dalla conoscenza che si ha del commercio epistolare esistito fra il Tartini e i già ricordati Padre Martini e conte G. Riccati — commercio che io brevemente riassumerò a titolo di mera curiosità bibliografica ¹⁾.

È notorio, dunque, che il Tartini, prima di dare alle stampe il suo Trattato di musica, lo inviò al P. Martini accompagnandolo con una lettera (12-III-1751), nella quale, fra altro, gli dice, di volergli far «toccar con mano, qual era la scienza armonica professata da que' tali filosofi antichi», e in conseguenza si propone di discuoprire «(per ora in parte) quel mistero e segreto che hanno custodito con tanta gelosia». «Se io non fossi pieno di scolari, esclama, sarei venuto personalmente costì (a Bologna) a questo effetto, e vi sarei stato fino a negotio consumato ecc.».

E in data 5 novembre dello stesso anno, mentre ringrazia il P. M. che si è messo ad esaminare il suo Trattato, soggiunge: «Sia pur tra noi il patto espresso di proceder con tutto il rigore pel presente affare, et io, che giornalmente esamino il Trattato, sarò il primo, quando vi trovi qualche errore, di farglielo avvertire ecc.».

¹⁾ Circa al piatto sorto tra il Martini e il Tartini dichiaro di valermi dell'epistolario del primo, pubblicato dal Zanichelli a Bologna. In quanto poi all'altro col conte Riccati, avverto che quanto sarò per dire, l'ho ricavato dall'epistolario ancora inedito tra il Riccati e il Tartini, che si conserva nell'Archivio di Pirano.

Poco stante ritorna alla carica per dare spiegazione al P. Martini sopra « sette capi » sui quali il maestro bolognese gli aveva, parecchio tempo prima, chieste dilucidazioni. Ma noi non lo seguiremo in codeste elucubrazioni, che, oltre ad essere oscure, riescirebbero pesanti al lettore. Basti dire che tali riscivano persino al P. Martini; il quale in una sua (7-III-1752) gli dice: « Gli è facile facilissimo il non peccare nell' esporli d' alcuna oscurità, massime per rapporto a chi la prima volta entra a conoscerli, tra quali noi (cioè il P. Martini e il dott. Balbi) certamente siamo, cui giungono molte cose novissime, altre espresse con vocaboli, e termini ambigui, il significato de' quali siccome è necessario a ben giudicar delle cose, così fa mestiere attenderne la dichiarazione ecc. ». Loda ad ogni modo la « docile disposizione » del Tartini nel rassegnarsi ad accettare qualsiasi verdetto che saranno per pronunciare tanto lui che il Balbi sul conto dei suoi studî.

Infatti il P. Martini, con altra lettera (senza data), scende ad esaminare le teorie tartiniane, senza però capacitarsene interamente. È caratteristica pertanto la seguente chiusa.

« L'angustia del tempo fa che non ci allunghiamo; sebben l'allungarsi farebbe torto alla sua perspicacia, come torto gravissimo farebbe alla sua gentilezza, se ancor ci levasse il poter rendergli le grazie dovute, nel ricevere che abbiamo fatto la preziosissima cioccolata inviataci da noi per nulla meritata, i quali per altri titoli ci dichiariamo tenuti ad obbedirla; anzi in questo stesso dobbiamo esserle più tenuti, dando Ella a noi vantaggiosa occasione di trattar cose d' un sommo merito, a fine di scoprire la verità, e di renderla su le di Lei orme illustri, in una tale chiarezza ecc. ».

Ma i dubbî, tanto nel P. Martini che nel dott. Balbi, crescono sempre più, e sono manifestati dal primo, in altra lettera del 4-IV-1752.

Tartini, mentre ha « la consolatione di veder cominciato l' esame » del suo Trattato (lett. 14-IV-1752), si sbraccia a difendere lungamente il sistema criticato, o meglio non ritenuto del tutto esente da oscurità. Parlando del dott. Balbi, esclama: « lo lo conosco per un uomo profondo, e che va direttamente al punto principale. Il mio Trattato non è nè per

la stampa (?), nè per la musica pratica; è per provare la quadratura del circolo (!) per mezzo del terzo suono, e se il mio assunto è vero, io intendo di rinunziare agli uomini Dotti il mio trattato in iscritto, perchè facciano loro quell'uso, che stimano a loro conveniente. Questa è la sostanza, e cento altre cose ivi inserite . . . possono separarsi dal trattato ». — E insiste a pregare i due esaminatori e voler rileggere da capo a fondo il suo manoscritto, « e interessarsi per la sostanza che sola preme ».

E già con altra lettera al P. Martini (19-V-1752) crede di poter venire con loro « a buon fine » della disputa incoata. Lo assicura che non si affatica « nel rispondere alle difficoltà », perchè lo scrivere per lui « è lo stesso che discorrere », solamente lo prega di cuore a compatirlo nel suo difetto, che è quello di essere impetuoso. — Ma dopo tutto, conferma verissima la sua proporzione, « cioè *che il terzo suono prodotto dalle ragioni formanti la serie armonica è voluto dalla natura armonica in genere generalissimo, è costante in infinito, è la radice universale armonica*, e tutto quel di più che si può dire, dando a tal preciso concetto qualunque massima dilazione ». E continua a portare varî esempî musicali per spiegare il suo concetto.

Riprende ancora a dar spiegazioni con altra sua (16-VI-1752), nella quale, in chiusa, propone, fra lui il P. Martini e il Dott. Balbi, un arbitro, a scelta dei due ultimi.

Sette giorni dopo della predetta lettera, Tartini avverte il Maestro di Bologna, che ad istanza del M.^{ro} Vallotti « si è fatta la prova del terzo suono con due Oboè suonati, uno dal famoso Bissoli, e l'altro da un di lui scolare. Il terzo suono si rileva molto meglio che da due Violini, et è lo stesso identico, che risulta da due Violini ».

Senonchè in una terza (15-VII-1752) dice, che non trova necessario di dare « la spiegazione fisica del terzo suono ». — Il suo « discorso naturale è questo. Vi è il terzo suono (sia in qualunque modo); et è la radice armonica. Ciò dato, dimostro, e formo il mio trattato. È impòssibile, che da questo discorso, e da tal metodo nasca la necessità di doversi cercare il modo fisico della produzione ».

In altra successiva (4-VIII-1752) accorda senza contrasto al Dott. Balbi « esser impossibile il determinare, e concretare la quantità della linea retta quadratrice del Circolo, a cui non si può andar incontro, se non per sola approssimazione » Ciò non ostante torna « a dire, e a confermare, che la scienza sola fisico armonica hà il privilegio di poter quadrare il circolo dimostrativamente e fisicamente ».

Ripete circa le stesse cose con una posteriore (8-IX-1752); ma, finalmente, qualche giorno appresso (22-IX-1752) capisce « intieramente che non » si intendono! Ma ciò non lo disanima, e torna « da Capo », dichiarando « che la Geometria serve di bracciolaio alla scienza fisico armonica... ». Si lamenta che i due Bolognesi gli « oppongono difficoltà sopra difficoltà... sempre in falso supposto, perchè credono » che egli « voglia arrivare alla dimostrazione della quadratura in forza di quantità, che si faccia nota per mezzo delle scienze comuni ò geometriche, ò numeriche, ò se altre vi sono ». Questo lo mortifica infinitamente. Egli si dichiara « nel bel principio di quadrare il Circolo in forza di una scienza presentemente ignota. Ò io son pazzo — soggiunge — deviandomi dalla mia scienza alle comunemente note per dedurre da queste il mio fondamento principale, ò le opposizioni fattemi non han che fare col mio trattato ».

Finalmente ringrazia Dio (lett. 1 - XII - 1752) che « dopo tanto tempo si è scoperto il nodo della difficoltà ». Ma se il nodo fu scoperto, non si trovò modo però di intendersi ancora, tanto è vero che il Tartini continua a dar spiegazioni sulla quadratura del cerchio! Qui finisce la corrispondenza, dalla quale si può dedurre, che tanto il P. Martini quanto il dottor Balbi non erano capaci di afferrare il concetto del nostro Maestro, per cui non raggiunsero alcun accordo, almeno in quella parte che rifletteva la quadratura del cerchio. — E questo dev'essere ormai comprensibile anche a' profani di teorie musicali.

Ed ora vediamo come andò finire la stessa disputa fra il Tartini e il prof. conte Giordano Riccati.

Intermediario di codesta corrispondenza si fu il marchese Angelo Gabrielli di Venezia, ottimo dilettante di musica. Il

quale, avendo seguite o scritte certe teorie musicali, queste erano state ripudiate dal nostro Maestro. Da qui sentì il bisogno di ricorrere, dirò, in appello al Riccati che, viceversa, le approvò, senza per questo venir meno all'estimazione verso il Tartini, ch'egli chiama *celebre*. Ed ecco l'origine del carteggio Tartini-Riccati.

Quest'ultimo, pertanto, mandando (15-I-1756) al Gabrielli uno scritto di Tartini, esclama: « Egli ragiona con fondamento e con gran fidanza del suo sistema. Ma la ragione ch'ei richiede, io finora non ho saputo trovarla. Se col suo lume può penetrare l'arcano, non me lo tenga celato, chè tutto il merito già sarà suo... »

E in altra allo stesso (2-II-1760) osserva, che Tartini « ha danato tanta fatica per ritrovare nel circolo il fondamento dell'armonia », concludendo così: « Finisco con una facezia e dico, che quel benedetto circolo ha proprio rovinata la musica, imperocchè se quelle fatiche che il signor Giuseppe ha intorno ad esso impiegate, le avesse rivolte a comporre un trattato persino di contrappunto, il Pubblico ne avrebbe ricevuto un grandissimo giovamento, ed io in particolare avrei avuto occasione di imparar molto, non essendo paragonabile la fatica di un semplice dilettante, quale sono io, alle consumate perizie d'un eccellentissimo Professore, quale è il Sig. Tartini ».

In una terza lettera, senza data, sempre allo stesso, così si esprime:

« I molti studî impiegati dal sig. Tartini, intorno al Circolo, l'hanno troppo innamorato d'una tale figura affatto inetta per servire di base alla musica. Le sue teoriche certamente non reggono, e se non fossi sicurissimo della verità della mia proposizione, non ardirei affermarla. Sappia però il signor Tartini che, ciò punto non pregiudica a quella pienissima considerazione che ho e avrò sempre del suo merito ».

Qualche mese appresso il Gabrielli, mentre manda al Riccati (8-II-'60) uno scritto del Tartini, in tal modo ragiona sul medesimo:

« Scorgerà in esso il carattere d'Uomo circospetto e modesto, da una parte, e immobile dall'altra nella sua opinione, la quale io non vedo finora che possa finire in altro modo che

in un bel giuochetto della figura circolare che formano le vibrazioni ».

« Basta! Lei è entrato ora campione in questa singolare battaglia che io preveggo più che proficua. Starò intanto da Roma attendendo l'esito per applaudire e far aprire il Campidoglio ai vincitori ».

E il Riccati al Gabrielli (12 - II - '60) sullo stesso argomento :

« Si persuada egli (il Tartini) che stimo tanto i suoi discorsi, quanto quelli di Eulero e dell'Alembert, e che quando ho letto il suo Trattato di Musica mi sono posto in quella stessa indifferenza e in quella stessa disposizione di abbracciare quel che giudico vero, di rigettare quel che giudico falso, come se avessi studiato una delle più insigni opere dei mentovati scrittori. L'Eulero è uno dei primi matematici che il Mondo abbia avuti, eppure non è riuscito nel suo *Tentamen novae theoriae Musicae, ecc.* ». E critica del pari le teorie del Rousseau fondate sul terzo suono. Poi continua :

« Ritornando in sentiero dico, che dopo aver esaminato il trattato del sig. Tartini non ho potuto aderire alla sua opinione, che dal Circolo si possano dedurre i principî dell'Armonia. Se il sig. Giuseppe lo bramerà, gli esporrò le ragioni tutte del mio giudizio, ma prima sarà bene che mi comunichi la sua dissertazione manoscritta, della quale, se resterò convinto, lo confesserò apertamente, e ripudierò quei principî che sino al presente mi sembrano evidentissimi ».

E qui comincia il carteggio diretto tra il Riccati e il Tartini, avvisando, per incidenza, che nella disputa era entrato anche il conte Girolamo Rinaldi.

Tartini infatti manda al conte di Treviso la chiesta dissertazione; ma, sebbene la leggesse con somma attenzione, e gli professasse moltissima stima, dichiara di non poter abbandonare la propria opinione, dimostrando con lungo ragionamento matematico la fallacia delle di lui argomentazioni.

Tartini replica molto ingegnosamente e lungamente, ma senza pro, e non senza impazientirsi. Onde il suo contraddittore, mentre gli fa vedere ancora una volta erronee le sue dimostrazioni algebriche e geometriche, così conchiude (2 - V - '60) :

« Ella me le dà molto brusche colla sua ultima lettera, sig. Tartini stimatissimo. Possibile che nella mia esposizione ci sia tanto di confuso e di mal' inteso ? La esami ni più posatamente, la giudichi con più equità, e prescindendo dalle circostanze favorevoli al mio sistema, vedrà che nella sostanza della cosa c'è meno male di quel ch' Ella stima. Ho tanta confidenza nella verità del mio sistema, che unisce assieme l'esperienza con quel discorso che è chiaro, patente e che si tocca colle mani, che io sono pronto ad appoggiarmi alla sua esposizione delle parti essenziali del Contrappunto nell'esame che son per fare, se il circolo lo determini rettamente, la quale esposizione si legge al principio del Capitolo primo della sua dissertazione. Non credo che Ella stesso possa desiderar di più ».

Ed in un'altra lettera dei 23 - V - '60 :

« Quando si tratta di stabilire la teoria della Musica, egli è duopo aver mira alla verità, e non a ciò che hanno pensato i Greci, i Latini, i Moderni. Ho detto nella mia esposizione che la Musica è un misto di Armonia e di Melodia, e cosa intenda io per tali vocaboli, le cose posteriori chiaramente dimostrano. Che i Greci abbiano creato il termine di armonia in altro senso, nulla importa ». Dichiarò poi che per armonia intende i suoni simultanei, e per melodia i consecutivi. Ora nessuno potrà contraddire che la Musica sia un misto di armonia e di melodia.

E sulla tesi discute a lungo. Poi parla dei fenomeni sonori degli strumenti a fiato, delle doppie oscillazioni delle corde « in figura di pendoli » e « in figura di corde sonore » contrapponendo la parabola alla figura del circolo tartiniano, pur dichiarando che l'una e l'altro sieno faci troppo deboli e mal atte a sostenere il musicale sistema ».

Ma il Tartini non si sottomette, per cui l'altro gli propone (23 - VI - '60) un arbitrato. « Nè Ella nè io, dice, siamo buoni giudici in causa propria. Mandi queste mie difficoltà a quanti vuole Fisici, Matematici, i quali peraltro sieno bene informati della Musica teorica e pratica, e quando uno solo si dichiarerà favorevole al suo metodo, le dò vinta la lite ».

L'arbitrato però, a quanto mi consta, non ebbe luogo ; sicchè ciascuno rimase fermo nella propria opinione. Nè si creda che tali dispute ebbero l'effetto di sconcertare i due

uomini dotti, chè anzi influirono a stringerli vicendevolmente di grande rispetto ed amicizia, che coltivarono sino alla loro morte. Il Riccati, infatti, invitava l' amico suo a passare qualche mese di vacanze nella sua villa di Castelfranco; mentre assoggettava i propri lavori di teoria musicale al giudizio di lui ¹⁾).

Nè proseguo in codeste dispute accademiche, tanto più che non risultano a nessuna pratica utilità, per venire alla conclusione.

Pur lasciando da parte parecchi altri contraddittori delle teorie fisico-matematiche del nostro Tartini, noi abbiamo veduto, per sommi capi, le opinioni in proposito di due competentissimi suoi contemporanei, quali furono lo storico-critico-musicale P. Martini, e il fisico-matematico nonchè teorico-musicista conte G. Riccati. Ebbene, e l' uno e l' altro, concordemente e passionatamente, ebbero a dichiarare, che della spiegazione fisica e della rispettiva applicazione teorica che il Tartini voleva dare alla *sua scoperta* del terzo suono, eglino non solo non poterono afferrarne il significato, ma la dichiararono senz'altro inammissibile. Dinanzi a codesto nuovo verdetto, per quanto possa offendere il nostro amor proprio, conviene chinare il capo e adagiarsi. Anch' io mi sono associato, a suo luogo, a coloro che credono, che in codesta materia non sia stata detta ancor l' ultima parola; dichiaro però di escludere affatto — e sarei felice di ingannarmi — che la detta parola possa raggiungere l' effetto di dar torto a tanti illustri scienziati, antichi e moderni, che della questione si ebbero ad occupare. Siamo paghi alla eccellenza musicale del nostro Tartini come esecutore, come compositore e come istruttore, e non cerchiamo di più; riconoscendo francamente che le sue affaticate elucubrazioni, per quanto ingegnose, equivalgono proprio all' antirazionale principio della quadratura del cerchio, su cui erano fondate. Codesta non era altro che una vera fissazione che assorbì e sperperò tanta parte della mente e dell' attività del grande compositore e maestro.

¹⁾ Così avvenne che nel 1763 il conte Riccati gli mandò un « piccolo saggio sopra le leggi del Contrappunto ».

Ciò non significa, tuttavia, ch'egli non avesse, per avventura, un suo modo particolare di applicare praticamente le proprie teorie nei pezzi di musica che andava componendo, ed è qui, forse, che non è stata detta ancora l'ultima parola, e sarà data allora soltanto, quando saranno rese di pubblica ragione tutte le sue composizioni, e sarà reso possibile di mettere al confronto quella parte di esse teorie — che non cozzano coi sistemi già accertati dell'acustica — col modo ond'ebbe ad applicarle.

Che se mi sono diffuso su quest'ultima parte più di quanto comportasse la pazienza del lettore, lo feci non per altro, perchè la materia era stata del tutto fin qui trascurata dai biografi del Tartini, in secondo luogo per disnebbiare, se mai possibile, una questione scientifica molto importante, sulla quale si sono ripetute delle cose che nessuno capiva, e che lasciavano supporre pregi e virtù che non esistevano, a scapito forse di quelle alle quali il nostro Maestro ha pieno diritto di pretendere. Chè non è cosa peggiore di quella, di magnificare anche gli errori di un genio, se non altro perchè si contribuisce a rendere meno credibili le virtù, in chi suole limitarsi alle impressioni del momento.

A completare queste note, avrei da parlare ancora di Tartini maestro e caposcuola; ma in proposito non potrei che ripetere, con lievi aggiunte, quanto dissi nelle precedenti mie note, intorno alla vita di lui. Certo, egli dev'esser stato dotato d'una capacità didattica straordinaria, se i contemporanei gli conferirono, e i posteri gli conservarono, il titolo di *Maestro delle Nazioni*; titolo unico più raro, al quale nessun altro istruttore di strumenti potè ancora aspirare. Ed è perciò anche che fu riconosciuto degno di monumento, poco dopo la sua morte, a Padova, e, ora, a Pirano.

Parenzo, nel novembre 1896.

M. TAMARO

MONS. PAOLO DEPERIS

La Direzione di questa Società istriana di archeologia e storia patria provò una grande angoscia e sentì un vuoto irreparabile nel suo seno il mattino del 5 settembre p. p., allorchè venne a conoscere che il socio-direttore, Mons. Paolo Deperis, aveva esalata l'anima a Dio. Il lutto, oltre che nostro, fu generale in provincia, tante furono le benemerenze che il defunto s'era acquistate, vuoi nel campo dell'apostolica sua attività, vuoi nella palestra degli studi e delle archeologiche scoperte. Chè il Deperis ebbe in dono dalla Provvidenza, coll'animo ardente di cristiano, lo spirito acuto dell'analisi e la scintilla del genio. Più che dottrinario e teorico, tendeva a raggiungere, coll'azione e collo studio, un pratico fine, un'idealità accertata e non vaporosa, e ciò tanto nel campo ecclesiastico, che nel civile e nell'umanitario. Fu una rara quanto complessa figura di sacerdote, di cittadino e di artista. Ma è solo quest'ultima che a noi incombe qui di ricordare, lasciando al biografo i particolari della vita efficacemente operosa del sacerdote e del cittadino.

Si fu coi materiali raccolti da Mons. Deperis, che il Padre A. Maria da Vicenza compose l'opuscolo *Il castello di Valle nell'Istria* (Venezia, 1871). Qualche anno appresso pubblicava egli stesso un dotto *Discorso sulla cronologia evangelica dalla nascita alla morte di G. Cristo* (Trieste, Pastori, 1885) che dedicò al presente Vescovo Mons. G. B. Flapp, nella congiuntura che Sua Sig.^{ria} Rev.^{sima} faceva il suo solenne ingresso nella diocesi. E si ebbe lodi, per questo libro, da competenti in materia, da scienziati e da Cardinali.

Come fosse pronto e arguto a difendere colla penna quella che a lui sembrava la verità, l'abbiamo veduto in queste stesse

nostre pubblicazioni (Ved. vol. X), e precisamente nei due articoli: *Il Duomo di Parenzo e i suoi mosaici* — *Ancora del Duomo di Parenzo e dei suoi mosaici* — in cui dispiega forza di dialettica, acutezza di osservazione e fondatezza di cognizioni svariatissime. Con uno stile improntato a fine ironia, egli seppe confutare, in modo brillante e con genialità artistica, alcuni apprezzamenti poco maturati d' un Architetto romano.

Imperocchè fra le doti non comuni del suo ingegno spiccassero quelle di una soda cultura ed un ottimo gusto sull'arte architettonica ecclesiastica. Su di che egli discorreva come un provetto artista. mentre, all'occasione, sapeva applicare praticamente le sue cognizioni. E più dati ne abbiamo di questa sua spiccata attitudine; ma quello che vince ogni altro si è la erezione della basilica di Valle, con cripta, secondo il disegno e la direzione sue. Senza dubbio, quel tempio, da lui ideato e compiuto, più di ogni altro monumento ricorderà ai posteri il genio e la forza di volontà di questo ingegnosissimo prete-architetto.

Nel campo archeologico poi, tanto sacro che profano, possedeva il Deperis una intuizione divinatrice, che aveva del prodigioso. Pochi resti, qualche pietra, un nome raccolto dalla tradizione popolare servivano a lui come di filo per venire a capo di qualche importante scoperta. Esaminò a palmo a palmo l'interessante territorio di Valle, parte principale dell'antico agro colonico di Pola, e, guidato da sicure traccie, corresse il tracciato della strada consolare romana, costruì un nuovo piano o carta topografica — che sgraziatamente rimane ancora inedita — e spostò del tutto la divisione dell'agro stesso. Ed è con siffatti studî che si è potuta avere la chiave del battesimo dato dai Romani al castello di Valle (*Castrum Vallis*).

Ma dove il Deperis superò sè stesso si fu qui a Parenzo. Alludiamo alle scoperte di altissimo valore archeologico cristiano fatte in questo duomo, scoperte che assunsero, per attestazione di competenti, una importanza assoluta, eccezionale. La nostra augusta Basilica così, mercè sua, non pure aumentò in celebrità, per quanto essa stessa vale artisticamente, ma venne considerata quale centro e nucleo di una serie di monumenti, per quanto frazionati, cui non è dato di ammirare

in nessuna altra parte del mondo. Ed invero, non è che a Parenzo che si può vedere, dopo i ritrovamenti di Mons. Deperis, un complesso cronologico di oratori, di basiliche e di edifizî sacri annessi, quali esistevano fino dai primi albori della cristianità, quando era ancora travagliata dalle persecuzioni, fino all'epoca più gloriosa dell'arte cristiana bizantina. Nè queste scoperte del Deperis si limitano soltanto nel ritrovamento fortunatissimo di preziosi ruderi, ma si collegano — ciò che importa assai — ad un complesso di notizie fondamentali ed essenziali riguardanti i nostri martiri cristiani, la costituzione delle nostre chiese e dei nostri episcopati; alle fonti insomma della nostra storia ecclesiastica. E mentre tutto ciò il Deperis stava illustrando colla penna, mentre era inteso a risolvere, coll'acume e colla dottrina che gli erano proprie, tante questioni e civili ed ecclesiastiche di primaria importanza storica, volle il Fattor d'ogni bene chiamarlo a sè!

Pur troppo di quest'ultimo lavoro di Mons. Deperis non ci sono rimasti che pochi capitoli, e una parte del materiale per l'intera opera; ma, tuttavia, la Direzione cercherà di mettere assieme, il meglio che potrà, quegli importanti cimeli letterarî, rendendoli di pubblica ragione in questi nostri «Atti e Memorie»; e questo sarà il più solenne tributo di onoranza che ella potrà dare ad un uomo tanto benemerito quale si fu Mons. Paolo Deperis.





ROGATORUM PRO FACTIS ISTRIE



M.^o III. XXXV.

Die III. Aprilis

capta

Quod scribatur comitibus Doymo et bartholo de Vegla, et comiti arbi sicut hic lectum est; et quod dictus comes arbi tractet et ponat factum ad punctum quantum potest ita quod adveniente pecunia soldi res et tractatus possit ire ante et procedi ad complementum eius secundum hanc intentionem nostram, et paretur pecunia mittenda, et comes arbi sit caput exercitus pro nostro comuni et cum eo vadat personaliter. et mittatur una barcha armata hac nocte cum dictis litteris, et nichilominus die dominica proxima post nonam vocetur istud consilium pro factis predictis et fiet sicut videbitur melius — et est nostra intencio quod dicta gens sit a. III. ad. IIII. elmos; sicut viderit fore sufficiens ad damnificandas partes Foroiulii et Istric.

72 de parte — 28 de non — 12 non sinceri.

capta

Quod ambaxatores qui venerunt de Foroiulio; scilicet . domini bertuccius bocassio et frescus quirino, addantur cum sapientibus pro factis Istric cum libertate concessa ipsis sapientibus.

Die VI. aprilis

capta

Cum balistarii et ligna nostra que sunt in Ystria plene sufficiant ad conservationem terrarum nostrarum: Vadit pars quod mittatur una barcha hac nocte ad nostrum Capitaneum Unionis, quod recedat cum sua armata ad suum viagium in bona fortuna. et nihilominus mittantur balistarii et lignum armatum quam citius esse potest.

Quod scribatur dicto capitaneo ser marino mauroceno, quod pervenientibus in Ystriam ad nostros provisores. L balistariis hic acceptis dictus capitaneus vadat ad suum viagium in bona fortuna.

Quod pervenientibus in ystria. L balistariis predictis, et illis CC. a lanceis longis qui expectantur, vadat capitaneus ad suum viagium.

Die VIII. aprilis

Dominus

ser andrea bondumerius	}	consilarii
ser blaxius geno		
ser Dardi bembo		
ser Johannes venerius		
ser frescus quirino ambaxator.		

Quod respondeatur ambaxatoribus domini patriarche, quod sua ambaxata et verba ipsius non videntur nobis conveniencia nec inductiva amoris, et propterea si nolunt dicere aliud, possint ire sicut eis placet, veruntamen si volunt aliud dicere, quod honestum videatur et inductivum boni et quietis inter partes, contenti sumus deputare aliquos nostros tractatores cum eis, ad providendum et tractandum id quod esse possit, et redundare et inducere quietem et amorem, intelligendo quod ante omnia, scilicet antequam incipiatur aliquis tractatus quod nostri capti debeant relaxari, Et si de hoc ipsi Ambaxatores erunt contenti, sui capti per nostros similiter relaxentur.

ser <i>marcus</i> dedo	}	consilarii
ser <i>tomas</i> viarus		
ser <i>zen</i> mudacius	}	capita
ser <i>zorzi</i> basilius		

et V. sapientes et ser bertucius bocaxo ambaxator

capta

Quod respondeatur ambaxatoribus domini patriarche, quod sua verba non videntur conveniencia et inductiva quietis et amoris, et ideo si volunt aliud dicere parati sumus audire, sed si nolunt dicere aliud, possunt ire sicut eis placet.

Responsio super predictis data in scriptis dictis ambaxatoribus sicut pecierunt . de parte 78 — de non 1 — non sinceri 2.

Responsio Incliti domini ducis Venecie, ad ambaxatam expositam per honorabiles viros dominos: ambaxatores domini patriarche aquileie, quod dicta ambaxata non videtur conveniens nec inductiva quietis et amoris, Et propterea si dicti ambaxatores volunt aliud dicere paratus est idem dominus Dux audire eos benigne, sed si nolunt aliud dicere possunt ire et stare sicut eis placet.

Die VIII. aprilis

Quod istud factum aquileie pro quo debebat nunc esse congregatum hoc consilium rogatorum, propter absenciam sapientum, et alicuius ex consiliariis inducietur usque cras post nonam cum conditionibus consuetis.

Die X. aprilis

capta

Quod respondeatur provisoribus nostris, quod intellectis litteris suis, nobis placet et volumus, quod illum ser *articum* de porcillis et alios qui fuerunt capti cum eo, cum suis rebus, debeant relaxari, et facere eos conduci cum illa curialitate que convenit cum uno ex lignis, ubi eidem ser *articho* placuerit in partibus Jstrie, vel Gradi cum securitate nostrorum.

De parte 99 — De non 3 — Non sinceri 2.

capta

Quod istud factum ordinatum hodie prorogetur ad diem lune proximam post nonam qua die et hora vocetur consilium sub pena pro dicto facto, Et si ante videretur de vocando consilium, quilibet de collegio habeat libertatem vocandi ipsum ante quantum pro dicto facto.

De parte 82 — De non 2 — Non sinceri 4.

Die XVII. aprilis

Quod in nomine Dei et bone fortune fiat capitaneus generalis in partibus Ystrie et alibi et in omni parte ubi placeret dominio. cum tota et parte sue gentis, et sit per sex menses, et possit accipi de omni loco non perdendo officium, et elligantur duo in consilio rogatorum, et XL per scrutinium, et duo per electionem, in maiore consilio, et omnes quattuor approbentur ad unum ad unum in dicto maiori consilio, et ille qui habuerit plures ballotas habendo maiorem partem consilii, sit firmus, et respondeat ipso die vel sequenti per se vel suum procuratorem, et infra dies XV recedere teneatur, vel ante si videbitur Dominio. Et habeat sex equos, ab armis et IIII. roncinos, et duos socios, et unum notarium, et sint dicti sex equi de precio, unus videlicet librarum decem grossorum ad minus, alius librarum octo, et alius de sex libris, Et reliqui tres equi sint de libris III grossorum ad minus pro quolibet. Et debeat dare cuilibet suorum sociorum solidos XL grossorum pro medio anno, et notario solidos XX. grossorum ad minus pro totidem temporis, Et habeat dictus capitaneus sex domicellos, et sex ragacios ab equis, et unum cochum, et sint domicelli et ragacii ab annis XX supra, et a L infra, et equi sint a quattuor annis completis supra. Et habeat dictus capitaneus decem equitatores inter quos sit unus trombeta, quibus dare debeat in dicto medio anno solidos XV grossorum ad minus pro quolibet, et equi dictorum stipendiariorum sint a XXV. floreni supra pro quolibet, et sint ad soldum et condicionem aliorum soldaderiorum equestrum, scilicet de florenis sex in mense pro quolibet, quos recipiat capitaneus predictus, et sint ab annis IIII completis supra dicti equi soldaderiorum, ut sunt sui, et teneatur etiam dare dictis sol-

datis et equis expensas oris et arma sufficientia pro se et equis, sicut alii equitatores. Et habeat dictus capitaneus pro suo salario libras XIII grossorum in mense, et habeat de presenti solutionem integram de dictis sex mensibus, ad dictam rationem librarum XIII. in mense. Et omnes rectores nostri de ystria faciant et observent que dixerit et ordinaverit dictus capitaneus eis, salvo quod ipsi rectores faciant sua regimina secundum formam suarum comissionum cum condicionibus consuetis, Et de facto Justinopolis, non accipiat etiam inde capitaneus gentem, sed potestas Justinopolis attendat ad custodiam, salvacionem dicte terre cum sua gente. Et possit dictus capitaneus reeligi a capite in dicta capitania cum dictis condicionibus. Et si consilium etc. Et debet dictus capitaneus ad presens recipere pagam de duobus mensibus pro dictis decem equitatoribus.

De non 4 — Non sinceri 5 — De sic 106.

Die XVII. aprilis

Quod de facto medune catur ante quantum potest sicut dictum est hic, sed de facto pro quo fuit vocatum hodie consilium istud. inducietur usque ad diem dominicam proximam et antea si videbitur.

Die XX. aprilis

capta

Quod rescribatur provisoribus, quod conservent fenum quantum possunt pro equitibus venturis, quia male hic potest haberi, Et quod de facto equitum paysanatici de mittendo pro eis nullam fatiant novitatem, cum capitaneus noster generalis ad ipsas partes breviter sit venturus, qui fatiet, et providebit in omnibus, sicut sibi videbitur melius.

I non sincerus — omnes alii de parte.

Die XXIII. aprilis

Dominus

Quod respondeatur domino episcopo concordienti, quod ipse et mundus bene novit iniurias et offensiones nobis et nostris subiectis illatas per dominum patriarcham et suos,

post ambaxatam suam, ad nos missam, et acceptabilem responsionem per nos sibi factam de nostris conveniendis cum suis, nam violenter et iniuriose eius marchio occupavit, et surripuit terram vallis de possessione nostra et nostri domini, et multa damna et derobaciones intulit terris nostri, et locis, ita quod si iuste gravari possumus et debemus, sapientia domini episcopi advertere satis potest, et quod iura volunt in facto spoliationis et damnorum predictorum, Veruntamen pro bono pacis et concordie sumus contenti, quod vallis ponatur in manibus unius vel duorum comuniter eligendi, vel eligendorum per partes, qui nomine partium ipsam terram conservent, et gubernent, et restituantur damna, Et assumantur aliqui per parte, qui amicabiliter videant et examinent de restitutione vallis, si ante omnia fieri debet, Et super aliis que generarent aliquod dubium inter partes. 8.

ser marcus dedo consiliarius.

ser Zen. mudazzio caput.

ser Bertucius gradonico

ser Zia. baduarius

} sapientes

capta

Quod respondeatur ut supra iustificando iura nostra de facto ambaxate nobis facte per magistrum petrum de baono ambaxatorem domini patriarche, et quomodo promiserat per eum, quod per suos non fiet damnum, nec novitas terris nostris, et agravando partem domini patriarche, sicut rationabiliter fieri potest, et de damnis datis, Et quod nos volumus libenter concordiam et amorem cum domino patriarcha, si illa habere possumus cum nostro onore, et conservatione iurium nostrorum, et quod non videtur nobis, quod id quod dixit dominus episcopus sit conveniens nec sufficiens, quia iura, sicut sit, volunt quod spoliatus prius restituatur, Et ideo si dominus patriarcha vult restituere, et restituet nobis terram vallis, et promittet satisfacere damna de quorum quantitate fiet examinatio per illos, qui eligerentur, sumus contenti, quod de facto vallis videatur amicabiliter per comunes amicos, vel quod per modum debitum cognoscatur, ut fuit alias respon-

sum, per quos etiam poterit videri de quolibet alio, quod possit inducere quietem et amorem inter partes.

50. — 59.

ser andreas bondumerio	}	consilarii
ser blasius geno		
ser dardi benbo		
ser thomas viaro		
ser johanes venerio		
ser marcus de priolis sapiens		

Quod respondeatur domino episcopo, iustificando facta nostra, et agravando partem domini patriarche, et damna illata enormiter terris nostris, et quod nos volumus libenter amicitiam et dilectionem domini patriarche, dummodo illam possimus habere cum honore nostro, sed nulla viarum quas dicit dictus dominus episcopus, videtur nobis conveniens, nec inductiva quietis, sed deputentur duo, qui sint cum domino episcopo predicto, et loquantur secum, despiciendo et recusando vias, quas dixit, et iustificando iura nostra in facto restitutionis vallis, que fieri nobis debeant, et super restitutione etiam damnorum nostre gentis, et trahant quantum poterunt a dicto episcopo in predictis usque ad diem Iovis proximum. Et die Iovis sit istud consilium, et fiet sicut videbitur.

17 — 27.

ser bertucius bocassio
ser frescus quirino

Sapientes volunt partem ser andree bondemiro et sociorum predictam, Et si in fine deputati non poterunt aliud trahere, condescendant ad partem domini ducis et eam exequantur — 6.

ser andreas cornario	}	sapientes
ser paulus dodo		

Quod respondeatur domino episcopo cum illis pulchris verbis que dominationi videbuntur, quod satis cognoscimus bonam voluntatem suam, prompte dispositam ad bonum pacis et concordie, et ad honorem nostrum, et sibi super hoc regretietur, sicut videbitur, Et quod libenter optamus in quiete vivere cum quolibet domino, et persona, verum id quod offert

ipse dominus episcopus pro parte domini patriarche aquilegensis, non videtur nobis inductivum quietis inter nos et dictum dominum patriarcham, nec est conveniens, nec sufficiens, attenta spoliatione nostrorum, et indebita occupatione terre vallis, facta per ipsum, seu gentem suam, non habito respecto ad iustam et honestam responsionem, quam feceramus suis ambaxatoribus in facto dicte terre vallis, Et quod non intendimus sibi ad ea, que offert, aliquid respondere. Verum si aliud vult dicere, de quo possimus rationabiliter contentari, id libenter audiemus, et nos dispositos inveniet, in quantum fieri poterit cum honore nostro ad omne id, quod sit inductivum concordie et dilectionis conservatio inter partes.

23 — 28 — non 13 — non sinceri o/3.

capta

Quod terminus qui debebat esse hodie pro istis factis elongetur ad diem Jovis proximum post nonam.

Die XXVII. aprilis

capta

Quod terminus sapientum pro factis ystrie elongetur per totum mensem maii proximum venturum cum conditionibus consuetis.

2 non sinceri — 5 de non — Omnes alii de parte.

capta

Quod terminus qui debebat esse hodie pro factis comitum vegle, elongetur usque ad diem martis proximum post nonam.

2 non sinceri — 22 de non — Omnes alii de parte.

capta

Quod comissio fienda nobili viro, domino Justiniano Justiniano, ituro capitaneo generali in ystriam, sit firma ut hic est lectum et per dictum modum sibi fieri debeat et compleri.

1 non — 2 non sine — Omnes alii de parte.

capta

Quod mandetur provisoribus, quod applicante illuc capitaneo nostro, cum quo remaneant duobus vel tribus diebus, debeant redire cum ligno et gente donati belloto, sed ballistarii

qui iverunt cum dicto ligno, et qui fuerint contenti, si voluerint remanere ad soldum nostrum cum condicione aliorum scilicet non habendo viandam, possint remanere, et aliter redeant cum ligno.

Non sinceri 1 — De non 3 — De parte 95.

capta

Quod committatur capitaneo, quod de equitibus paysanatici, qui dicuntur fugisse, et relinquerunt nostrum capitaneum paysanatici, examinationem fatiat de eorum culpa, et casset ex eis illos qui sibi videbuntur, et nihilominus dictam inquisitionem ad nos mittat in scriptis, et suum consilium, ut si videatur de dando eis maiorem penam, quam de cassando, possit fieri sicut videbitur.

Die secundo maii

capta

Quod scribatur episcopo concordienti ex parte cancellarii, ut hic est lectum, et infra continetur. Et sit terminus de vocando istud consilium pro dictis factis usque ad diem Iovis proximam ad octo dies, vel ante, si haberetur responsio vel videretur.

Reverende pater . quando accepistis comteum a domino, dixistis inter alia, quod induceretis vestro posse dominum patriarcham, consentire fieri compromissum in aliquam certam personam, de qua, ante celebrationem compromissi commune venetiarum esset certum, quod pronunciaret fieri debere restitutionem terre vallis communi venetiarum, et rogastis me, quod vobis scriberem, si putarem, ad hoc commune venetiarum intendere, propter quod paternitati vestre notifico, quod vos scitis, quid fuit vobis responsum de facto vallis, et etiam de satisfactione damnorum, et propterea credo, quod quando aliquis pro parte domini patriarche veniret ad plenum, quod per viam, secundum quam vobis responsum fuit, vel per viam compromissi, sicut dicitis, satisfaciendo damna, sicut vobis fuit alias responsum, quod factum posset recipere bonum finem, Et res ista celeritatem exposcit.

Non sinceri 8 — De non 20 — De parte 75.

capta

Quod ad requisitionem comunitatum foroiulii, mittantur littere securitatis et fidancie ambaxatoribus quos ad nos deposuerunt mittere comunitates prefate.

De non 0 — Non sinceri 2 — Omnes alii de parte.

Die XI. maii

capta

Quod ista facta, pro quibus hodie debebat esse consilium rogatorum, inducentur usque ad diem Iovis proximum post nonam in statu presenti, et interim sollicitentur alia negotia, sicut utilius apparebit, Et ante etiam possit vocari istud consilium pro istis factis si videbitur. — 58.

Quod inducentur usque ad diem lune proximum post nonam per modum predictum. — 20.

De non 23 — Non sinceri 2.

Die XI. maii

capta

Quod responsio fiat dominis Rizado et gerardo de camino, sicut est lectum, ex parte dominorum bertucii gradonico, et Nicolai de priolis.

Non sinceri 0 — De non 15 — De parte 88.

Nota quod forma predictae littere scripta est distincte in libro litterarum pro factis ystrie.

Die XIII. maii

capta

Si videtur vobis attendere ad istud factum istorum comitum, de quibus scripsit comes arbi et si capiatur de attendendo, videbitur post modum de quantitate, et locis, et aliis modis, et conditionibus, qui videbuntur circa hec. Expedicto autem isto facto, veniatur post modum ad factum Medune.

De parte 93 — De non 11 — Non sinceri 3.

Dominus

consilarii

capita

et ser Bart.^s Gradonicus sapiens

capta

Quod respondeatur comiti arbi, quod in nomine domini compleat tractatum cum comitibus doymo et bartolo, fratribus et cum comite hermano de ortemburg, cum gente, et equis, quos scripsit, et si comes doymus non posset venire, accipiat illos equites, quos obtulit in illo casu, firmando de quantitate soldi, sicut habent alii equites nostri, vel si non posset, pro eo soldo, firmet quam melius poterit, pro soldo quem scripsit, scilicet ducatorum decem pro elmo, et sex pro ballistario et arcerio ad equum, pro duobus mensibus, et si plus starent, pro rata temporis recipiant soldum per modum predictum, accipiendo ballistarios et arcerios, in quam minori quantitate poterit, cum pactis tamen, et condicionibus, firmatis cum aliis nostris soldatis, de castris et locis que caperentur, et aliis, que pacta dicto comiti arbi particulariter transmittantur, cui comiti mittatur pecunia necessaria pro dicto facto, cum ligno armato marchie, quod est hic, Et mandetur et committatur eidem comiti, quod procuret et faciat, quod dicta gens, quam citius fieri potest, veniat ad partes ystrie ad nostrum servitium exercendum, ibi in partibus ystrie, et alibi in omni parte, sicut nobis videbitur, et fuerit per nos de hinc ordinatum, Et mittatur istud nostrum mandatum capitaneo nostro generali, scribendo ei per singulum, quod scribimus dicto comiti arbi, et quod si recipiendo nostrum mandatum presens, habuisset vallem supersedeat de mittendo presentes litteras comiti arbi, et nobis rescribat quicquid habuerit, et suum consilium, aliter non mittat litteras et lignum ad comitem arbi ad perficiendum predicta, Et de provisionibus personarum ipsorum comitum quas petunt, faciat comes arbi quam melius poterit, usque ad summam, quam scripsit, Et dominus dux, consilarii, et capita, et sapientes habeant libertatem mittendi personam, vel personas pro facto exstimationis equorum, et page faciende, et providendi eis, sicut eis, vel maiori parti eorum videbitur, et quod si haberent officium, illud non perdant, intelligendo quod quando dicti comites, et gens erunt in ystria, debeant obedire nostro capitaneo generali, Et sumus

contenti. quod dicti comites ponantur in pace. quam faceremus. procurando quod ambo comites vegle veniant in personam, vel ad minus unus eorum. et si omnes dicti comites non possent venire sic cito. cum dicta gente. procuret et sollicitet de mittendo illam gentem. quam poterit. in una vice et pluribus. usque ad summam promissam per dictos tres comites, vel inde infra. Et licet dictum sit. quod habendo vallem. capitaneus supersedeat de mittendo comiti arbi presentes litteras, tamen quia posset habere tale quid, per quod sibi aliud videretur. remaneat in libertate dicti capitanei, etiam habendo vallem, mittendi presentes litteras comiti arbi, et differendi, sicut ei videbitur, et pro tota quantitate et pro parte, sicut ei melius videbitur. Et scribatur comiti arbi, quod remaneat, et non veniat cum gente predicta. — 74.

ser bertucius bonodemino	}	sapientes
ser frescus quirino		
ser Nicolaus de priolis		
ser Andreas cornario		
ser paulus dodo.		

Quod sit in libertate nostri capitanei accipiendi de gentibus istis . scilicet de quantitate ipsorum, de quibus scripsit comes arbi in illa quantitate solum que sibi videbitur oportuna, consideratis factis nostris de quibus est et esse potest plenius informatus.

32 — non 2 — Non sinceri 3.

capta

Quod in facto faciendi iustitiam et rationem de gente comitum. obtineat comes arbi, quod sint ad condicionem aliorum nostrorum soldatorum, et si non posset id obtinere, sit contentus quod ipsi comites faciant rationem et iustitiam de gente sua, et inter gentes suas de omnibus, que haberent facere inter se.

102 — non 6 — non sinceri 3.

capta

Quod istud factum Medune prorogetur ad cras post nonam in statu presenti.

die XV. maii

capta

Cum certum sit. quod parlamentum in foro iulio factum est, vel fieri debet, et utile foret scire, quid factum est in ipso. Vadit pars quod scribatur illis de camino fratribus, ex parte illorum duorum sapientum, quod cum intellexerimus de ipso parlamento, etiam per suas litteras, que placuerunt dominio. de eo scilicet, quod scripserunt, placeat eis nobis rescribere per latorem presentium omnia, que sciunt, vel scire possunt ordinata esse et facta, vel debere fieri in ipso parlamento, et de aliis quibuslibet novis, facientibus pro nostro honore, sicut sunt consueti, Et si pro custodia et conservatione suorum locorum vel alicuius eorum indigerent de gente nostra, id etiam rescribant nobis, quia provideremus inde, sicut fore conveniens. desiderando suam securitatem, sicut nostram, Et propterea inducietur istud factum Medune usque ad diem lune proximam post nonam, vel antea si ante veniret responsio antedicta.

Non sinceri 5 — non 7 — De parte 82.

Nota quod statim fuit facta littera, et missa fratribus supradictis secundum formam partis premissae.

Dominus

Consiliarii omnes excepto ser marcus dedo capite et sapiente.

Die XVIII. maii

capta

Quod mittatur capitaneo generali id. quod habemus de facto fratris episcopi Polensis, capti et derobati per aliquos ex nostris soldatis, mittendo sibi totam inquisitionem, seu eius exemplum, et dicendo sibi, quod res est molesta nobis, sed consideratis omnibus circumstantiis, deliberavimus pro meliori, quod ipse capitaneus per illam viam aptiorem, que ipsi capitaneo melior et utilior videbitur pro factis nostris, inducat procuret et faciat, quod damnum reficiatur, et restituatur, et admoneat bono et quieto modo illos, qui ei melius videbuntur. ita quod de cetero tale quid evenire non possit, *Et quod ipse capitaneus habeat bonam curam, et scribatur etiam comiti, quod*

soldati vel alii non possint exire de nocte, sine sua licentia, (sic) et quod pro ista causa, vel alio banno, quod fecisset pro ipso facto, non faciat aliquam aliam novitatem vel processum. De captis autem scribatur capitaneo, quod ipsos retineri facimus, quousque sciverimus quod damnum sit restitutum, et habito, quod restitutio damni facta sit debeant relaxari. — 49 — 53.

Ser Marcus dedo consiliarius vult partem supradictam cum ista additione, quod ne suspectus aliquis remaneat in animis nostrorum stipendiariorum, si isti starent capti, et quia etiam isti sunt in minori culpa, quam alii deinde, quod ipsi debeant libere relaxari, et de hac relaxatione fiat notum dicto capitaneo. 24/19.

non 8 — non sinceri 19/27.

Die XXII. maii

Dominus

ser bertucius gradonico sapiens

ser *antonius pisanus* caput.

Quod fiat adhuc experientia cum istis ambaxatoribus foroiulii, si potest aliud trahi ab eis, sed si finaliter aliud haberi non posset, ne pro nobis remaneat bonum pacis, et ut ponamus nos in statu, quo apud deum et homines simus rationaliter excusati, dicatur ipsis ambaxatoribus, quod sumus contenti, quod terra vallis ponatur in manibus alicuius nostri veneti, qui eam teneat et gubernet nomine utriusque partis, scilicet pro comuni Venetiarum, et pro domino patriarcha, quousque super restitutione possessionis vallis, per eligendos per partes fuerit diffinitum, Et quod dicti eligendi cognoscant et diffiniant etiam de satisfactione damnorum. — 32 — 46.

ser andreas bondumerius

ser blasius geno

ser dardi bembo

ser thomas viaro consiliarii

ser fi..... orio

ser petrus mauroceno capita

ser ziani baseio

ser frescus quirino

ser andreas corruario sapientes

Cum sepe venerint ambaxatores domini patriarche, et responsio eis facta sit sine dare aliquos tractatores. et nunc isti sint ambaxatores prelatorum et comunitatum, et magis respiciendum sit super deliberatione responsionis eorum, quam super aliis, qui hactenus fuerunt, et quia credendum est, quod ista sit ultima ambaxata, ut a nostro latere dicatur et fiat, quod sit laudabile et honestum, Vadit pars quod induciantur ista negotia ad cras post nonam, et interim committatur illis duobus sapientibus nostris, scilicet ser bertucio gradonico, et ser nicolao de priolis, quod loquantur ambaxatoribus foroiulii, et conferrant cum eis, et trahant ab eis quicquid poterunt magis ante, et cras cum eo quod habuerint crimus hic, et fiet sicut videbitur. — 20.

ser marcus dedo	
ser marcus mauroceno consiliarius	
ser bertucius ben (<i>demiro</i>)	} sapientes
ser nicolaus de priolis	
ser paulus do.....	

capta

Quod respondeatur ambaxatoribus prelatorum, nobilium, et comunitatum foroiulii, agravando factum et partem domini patriarche, et iustificando factum nostrum, sicut melius fieri potest, et quod id quod dicunt et offerunt, est circa id, quod alias dictum est per alios ambaxatores, ad quos est per nos iuste responsum, et propterea si volunt aliud dicere, parati sumus audire, et ex nostra parte reperietur id quod conveniet, et quod spectet ad bonum concordie cum nostro onore.

Ad alias ambaxatas comitisse goricie, et tergesti, respondeatur regratiando eis cum pulchris verbis, et agravando factum patriarche, et iustificando nostrum, et quomodo ex nostro latere non remansit, nec remanet velle id quod conveniet, et quod quotienscumque per aliquem diceretur vel procureretur id quod spectaret ad bonum pacis cum honore nostro, in nobis reperiretur omni vice id quod esset conveniens, atque decens. — 55 — 62.

non 2 — non sinceri 2/2.

Die XXVI. maii

Dominus
consilarii
capita
et sapientes

capta

Quod scribatur nostro capitaneo generali, quod ipse sepius nobis scripsit, quod scriberemus ei de intentione nostra, damnificandi in ystria inimicos nostros, et quod in hoc, sicut ei pridie respondimus, eius commissio clare loquitur, dando sibi libertatem in omni loco in ipsis partibus ystrie, et cum tota et parte gentis sue, damnificandi inimicos et offendentes nostros. Tamen cum statio sua in pola non videatur nobis, quod sit cum sinistro vel damno inimicorum, sed sit cum multo damno nostrorum fidelium, qui ab inimicis et contratis plurimum et sepius damnificantur, scribimus ei, quod nobis videtur pro meliori, quod ipse habeat alibi, si ei videbitur melius, in terris nostris ystrie, ubi sibi melius videbitur, esse et morari cum tota vel parte gentis sue, cum ordinando in uno loco, et pluribus, et cum eo, et sine eo, sicut ei utilius videbitur pro honore nostro, et offensione inimicorum, et aliorum offendentium nostros, et conservatione fidelium nostrorum, providendo tamen de pola, sicut ei videbitur convenire, Et ante suum recessum de pola, debeat cum sua gente, quam habet, facere inferri omne damnum et guastum, quod poterit fieri, illis de valle, in suis bonis, et vineis, et bladis, et aliis, Et licet sic dictum sit, tamen omnia in suo arbitrio relaxamus, quia est presens, et melius potest sibi dare formam, et cognoscere potest, quid sit utilius in agendis 93.

non 6 — non sinceri 6.

dominus
consilarii
capita
et sapientes

capta

Cum scripserit nobis capitaneus de illis de comitatu, qui receptaverunt et receptant nostros inimicos et predas, factas

nostris subiectis in suis terris, et nos habuerimus per nostros provisores, et alios rectores, quod plures de comitatu fuerunt cum nostris inimicis, antequam capitaneus illuc iret, ad damnificandum nostros, Vadit pars, quod respondeatur nostro capitaneo, mittendo sibi illos in scriptis de comitatu, quos scripserunt nostri provisores, et alii rectores, fuisse ad damnificandum nostros, quod ipse examinet et inquiret diligenter quam citius potest de predictis, vel aliis de comitatu, qui fecerunt nostris damnum, et receptaverunt bona nostrorum derubata, et habita veritate in predictis, mittat vel scribat ad dominam comitissam cum illis verbis, que sibi videbuntur, petendo emendam et satisfactionem damnorum illatorum per suos nostros, ut dictum est, et restitutionem eorum, que sic receptassent de bonis nostrorum derobatorum, et quod cessent in posterum a receptatione predictorum, et favore prestando inimicis nostris, dando illum brevem terminum, qui dicto capitaneo videbitur conveniens, infra quem expectet dictam satisfactionem, et restitutionem, et cessassionem, que si facta fuerit, bene quidem, aliter, elapso termino, intencio nostra est, quod ipse intendat ad damnum illorum de comitatu, sicut ei videbitur pro honore nostro, et sic expresse dici faciat eidem domine comitisse, et sic observet, et faciat observari per nostras terras et fideles de ystria. 59.

Non 20 — non sinceri 26.

Dominus
consiliiarii
capita
et sapientes

capta

Quod ad factum gentis Sclavonie respondeatur capitaneo, quod nos scribimus, et sic scribi debeat comitibus vegle, quod in suo adventu veniendo in ystria, intendant ad destructionem, mortem, et damnum Volvini de stalimberg, ostis publici nostri comunis, et hominum, terrarum, locorum et bonorum suorum, et ad damnificandos alios, de quibus scriberet eis capitaneus noster, Et mittantur littere in manibus dicti capitanei, et exemplum earum, cui scribatur, quod habita certitudine de

adventu dictorum comitum ad servitium nostrum, dictas litteras sollicite eis mittat, et informet eos per suas litteras, sicut ei videbitur, in predictis pro onore nostro. 102 — non o — non sinceri 4.

Dominus
consilarii
capita
et sapientes

capta

Quod respondeatur capitaneo ad factum terrarum ystrie, subiectarum patriarchatui, quod in sua commissione est insertum unum capitulum de ipsis terris, quod nobis videtur sufficere, videlicet quod de subiectis patriarchatui qui cessavissent cum sua gente a damnis nostrorum, et cessarent ab iniuriis nostre gentis, habeat libertatem damnificandi, et non damnificandi, et tenendi illam viam, que sibi videbitur pro honore nostro, Et ideo cum ipsum capitulum videatur nobis bene stare, et clare loqui in facto predicto, aliud ei non videtur nobis scribendum, nisi sicut in ipso capitulo continetur, Et sic observet in illis de predictis, qui receptavissent, vel receptarent de bonis nostrorum derubatis. 102 — non i — non sinceri 3.

capta

Quod supersedeatur pro modo, quousque aliud videbitur, de mittendo, nostro capitaneo illos centum pedites, quos per suas litteras requisivit. — 61.

Quod dicti pedites mittantur dicto capitaneo ut requirit. 41 — non sinceri 1.

Die XXVI. maii

Dominus
consilarii
capita
et sapientes

capta

Quod scribatur capitaneo super facto captorum, quomodo miramur de eo. quod dicunt commestabiles de marcharuffis quia ipse capitaneus scit. et ipsi sciunt clare pacta tractata et firmata cum eis, que clare loquuntur, quod capti. quando equitant ad risicum nostri comunis, debent esse nostri comunis, et sic volumus, quod servetur, sicut eis servamus pacta, et plusquam pacta, sicut sciunt. et ita etiam eis scribatur: Et de facto denariorum dicatur etiam capitaneo. quod in hoc servare intendimus pacta sua, et ultra etiam fecimus eis, et non modicum, sicut sciunt. 91.

non 7 — non sinceri 8.

Die XXVIII. maii

Dominus
consiliarii
et sapientes
capta

Quod scribantur capitaneo nova. que habemus de Justino-
poli a nostro potestate, que credimus eum similiter habuisse,
et quod superinde providerit, sicut utile est, et spectat pro
nostro honore, tamen quia sicut ei pridie scripsimus, non
videtur nobis quod in pola sua mora sit utilis, scribimus ei,
quod si non recessisset, inde recedat, providendo de facto pole,
sicut ei videbitur convenire, et veniat et intendat viriliter ad
damnum et destructionem nostrorum inimicorum subiectionum
patriarchatui, ubi et sicut ei melius videbitur, et illorum etiam
de comitatu, qui alias de novo fuerunt ad damnificandos nos-
tros fideles, sine facere requisitionem comitisse, vel expectare
aliquem terminum, Et mittatur omnibus nostris terris quod
similiter intendat ad damnificationem predictorum suo posse.
Et mittatur in continenti ad reperendum centum equites, de
quibus providebitur, sicut videbitur. Et nihilominus eligantur
per electionem quinque sapientes, qui consulant super omnibus
factis, usque ad diem martis proximum post nonam, qua die
erimus hic, et fiet, sicut videbitur. Et quilibet possit ponere
partem, et alii sapientes soliti dent etiam per se suum consi-
lium in scriptis, ut dictum est supra de aliis. — 60.

capita de quadraginta.

Capita de quadraginta volunt per totum partem predic-
tam, et tanto plus, quod mittantur Justinopolim centum pedites,
ut petit capitaneus. 41 — non 7 — non sinceri 6.

sapientes	{	ser Balduinus delphino
		ser Johanes quirino boctius
		ser Marcus Justiniano sancti Johanis bragore
		ser Jacobus gradonico
		ser federicus dandulo.

Die penultima maii

Dominus dux

ser andreas cornario	}	sapientes
ser paulus dodo		

Quod ad presens accipiantur ad nostrum soldum illi cen-
tum elmi, quos promiserunt Rizardus et Gerardus de camino,
Et etiam accipiantur ipsi domini cum illa gente sua quam
promiserunt tractatoribus nostris, et cum illis pactis que
tractata fuerunt si melius fieri non potest, Et committatur
tractatoribus predictis, quod sic secum compleant, Et nihilo-
minus illi centum equites pro quibus mittitur ut est captum,
mittantur illuc vel alio sicut videbitur, Et mittatur pro pre-
dictis dominis de camino ut venient ipsi vel unus eorum
ad complendum predicta cum nostris tractatoribus ad locum
solitum. 62.

ser baldoinus delphino	}	sapientes
ser Jacobus gradonico		
ser Johanes quirino		
ser federicus dandulo		
ser Marcus Justiniano		
Et ser frescus quirino		

Cum honor noster et conservatio fidelium nostrorum re-
quirat, quod attendatur sollicite ad propulsationem offensionum
et iniuriarum, que per dominum patriarcham et subditos suos
nobis continue irrogantur, nec sit in hoc ulterius differendum,

cum addantur per eos continue mala malis. Ideo consulunt sapientes, quod scribatur gerardo et rizado fratribus de camino, quod ipsi ambo, vel unus eorum, cum sufficienti mandato, et commissione alterius, veniant ad locum solitum, sicut alias venerunt, ubi cum eis, vel eorum altero, conveniant ser bertucius gradonico, et ser nicolaus de priolis, et acceptent, et firment, oblationem ipsorum de camino de terra medunè, per modum alias tractatum, et datum eis in scriptis per dictos ser Bertucium, et ser nicolaum, et omnia ponant ad punctum, ita et taliter, quod nichil aliud restet, nisi mittere gentem nostram ad terram predictam. Et venientibus centum equitibus, de quibus captum est, quod debeant soldizari, mittantur ipsi equites centum ad terram medune, cum eis intendatur solícite, et viriliter ad damnum et offensionem illorum de foroiulio, inimicorum nostrorum, sicut pro honore nostro, et bono agendorum fuerit oportunitum. Et licet ipsi de camino se liberaliter obtulerint servitio nostro, tamen ex nunc firmetur, quod quandocumque dicti equites nostri applicuerint ad terram medune, ipsi de camino cum equitibus triginta, quos secum obtulerunt habere, a nostro comuni percipiant salarium, sicut alii equites nostri. 32 — non 6 — non sinceri 8.

Die penultimo maii

ser balduinus delphino	}	sapientes
ser Jacobus gradonico		
ser Johannes quirino		
ser Federicus Dandulo		
ser marinus Justiniano		

capta

Et quia est necessarium exquirere omnes modos, per quos possit inimicis nostris gravitas irrogari, consulunt sapientes, quod mittantur ad Belforte duo vel tres magistri inzegneri, sicut dominationi videbitur, qui cum capitaneo nostro in dicto castro, examinent et videant diligenter, quomodo pons et stabula ibi fieri possent, sicut esse consueverant tempore alterius guerre, et que forent propterea necessaria pro constructione, et conservatione, et securitate dicti pontis, et

postmodum Venetias revertantur, cum quorum relatione et consilio, venietur ad istud consilium, et fiet sicut videbitur, cum quibus magistris vadat unus notarius, qui ordinate scribat omnia, que oportuna fuerint ad predicta. 80 — non 20 — non sinceri 8.

Sapientes predicti

Cum autem quilibet affectet, quod hec negotia cum honore nostro breviter finiantur, et hoc esse non possit, nisi habeamus equites ad sufficienciam ad stipendium nostrum, nec simus certi, si comites vegle et de Ortemburg sunt venturi ad servitium nostrum, et si venient, nesciamus, si sufficient pro factis nostris. Ideo consulunt sapientes, quod scribatur comiti arbi, et ser marino venerio, et ser Zanachi georgio, quod sollicitent toto posse, quod ipsi comites, quam citius esse potest, veniant ad servitium nostrum, et si aliquis eorum recusaret venire, peccuniam eis habundantem nobis solícite debeant destinare, Et quia ser bertucius gradonico et ser nicolao de priolis sunt propter eorum regimina occupati, nec possunt ad haec attendere absque eorum magno sinistro, pro nunc eligantur per electionem tres sapientes in isto consilio, qui inquirent, et procurant de possendo habere equites ad stipendium et servitium nostrum, de qualibet parte, que ipsis melior, velocior, et utilior apparebit, possendo propterea mittere et expendere, sicut eis pro bono facti utilius apparebit, non firmando propterea aliquid cum aliquibus equitibus, nisi sicut per istud consilium fuerit ordinatum, Ut si nobis deficeret servitium comitum predictorum, vel non deficeret, nihilominus, simus provisi de factis nostris, et habere possimus equites sufficientes in quolibet casu, ad servitium nostrum, quando voluerimus, Verum dicti sapientes accipiant de firmo centum equites, sicut nuper captum fuit in isto consilio, Et detur dictis sapientibus consilium rogatorum, quotiescumque ipsi, vel duo eorum ad minus ipsum petierint pro dictis factis — 41.

Die penultimo maii

sapientes

Cum habeamus per litteras comitis arbi, quod comes Duymus de vegla non sit venturus, ut sperabamus ad nostrum

servitium, et propterea nostra intencio non adimpleretur. Vadit pars quod scribatur ipsi comiti, quod si dictus comes duymus non veniret ad nostrum servicium ut scripsit, quod procuret celeriter habere et accipere de aliis melioribus deinde et de illis qui sint magis apti ad bellum et magis dextri pro contrata sicut sibi videbitur, usque ad summam videlicet pecunie quam sibi missimus, Et sollicitet mittere totam ipsam gentem in ystriam quam celerius esse potest, non induciendo propterea quod non mittat celerius illos quos mittere potest, Et elligantur tres sapientes probabendis de aliis, per modum contentum in parte precedenti aliorum sapientum.

capta

Quod dicti sapientes sint usque ad medium mensem Augusti proximum, et quilibet possit ponere partem.

sapientes electi	}	ser Nicolaus mauroceno
		ser petrus corrario
		ser marcus ruzini

Sapientes omnes

Quod scribatur omnibus nostris rectoribus ystrie quod procurent sollicite facere fieri, quod omnia bestialia sua ponatur in locis securis et taliter quod inimici de ipsis non possint aliquid habere, et si hoc facere non possent, videant per omnem modum quomodo fieri potest vel per venditionem vel aliter, quod dicta bestialia expediatur ut ad manus inimicorum non valeat pervenire.

Die primo Junii

Dominus

consiliarii

et capita excepto ser Marco Capello

capta

Quod eligantur quinque sapientes per electionem in isto consilio et possint accipi de omni loco, exceptis illis tribus sapientibus, hic de novo electis, qui sapientes debeant examinare, et inquirere ac consulere super omnibus factis, que

haberemus facere pro factis ystrie. et occasione ipsorum. sicut videbitur. pro honore nostro. et bono agendorum ipsorum. Et habeant terminum ipsi sapientes usque ad medium mensem augusti proximum. Et tres eorum ad minus possint petere consilium. quandocumque eis videbitur. Et vocetur sub pena soldorum decem. Et quilibet possit ponere partem. Et teneantur omni die convenire in mane. in simul ad campanam in palatio. ubi eis videbitur. et tantum plus. quantum fuerit necesse. ad providendum in factis predictis. — 64.

ser marcus capello caput.

Quod eligantur sex sapientes per modum predictum. qui per duas manus divisim scilicet tres pro qualibet manu inquirent. examinent. et exequantur. ut continetur in parte premissa. Et sit quilibet manus cum libertate et condicione contentis in parte predicta. Et sint per totum mensem presentem. cum condicione quod in capite mensis veniatur ad istud consilium. et ponatur pars. si videbitur. quod debeant confirmari usque ad medium mensem augusti. 34 — non o — non sine o.

Quod isti sapientes. eligendi. sicut est captum. examinent et consulant etiam super ambaxata tergestinorum. et aliis factis sibi commissis. Et cras post nonam vocetur istud consilium. et fiet sicut videbitur. 47.

capta

Vel non 52 — non sinceri 3.

capta

Quod super facto albone scribatur nostro capitaneo generali. quod nunquam recepimus aliquam litteram suam. que de facto albone faceret mentionem. Et quod habemus. quod albona. et alie terre circa vicine. que forent inimicorum nostrorum. sint de ystria. sicut alie terre ystrie.

Sapientes	}	ser Balduynus delphino
		ser Philippus bellegno
		ser Johannes gradonico sancti leonis
		ser Marcus Justinianus sancti Johanis Bragore
		ser Hermolaus Zane.

Die primo Junii

capta

Cum potestas Justinopolis, jam pluribus diebus miserit Venetias occasione novitatum ystrie, aliquos cives Justinopolis. Et ser bertucius Gradonico iturus potestas Justinopolis instanter petat, quod ipsos possit conducere secum in Justinopolim, Vadit pars, quod ipse ser bertucius possit eos, et omnes et partem, conducere et dare licentiam redeundi domum cum eo, — non sinceri 1 — de non 3 — omnes alii de parte.

Die III. Junii

ser balduinus delphino	}	sapientes
ser Johanes gradonico		
ser marcus Justiniano		
ser hermolaus zane		

Quod pro facienda guerra nostra potenter, sicut convenit pro nostro honore, recuperentur et accipiantur quam celerius et sollicitius fieri poterit elmi ducentum, Intelligendo pro quolibet elmo unum equum ab armis et unum ronzinum, ultra gentem, quam habemus, et ordinatum fuit pridie recuperari. 24.

ser marcus mauroceno	}	sapientes
ser petrus corrario		
ser marcus ruzini		

capta

Quod ultra gentem ordinatam per istud consilium accipi ad stipendium nostrum, committatur tribus sapientibus electis super facto providendi et inveniendi equites, quod cum omni sollicitudine et velocitate que fieri potest, accipiant de firmo ad stipendium nostrum equites ducentos pro pretio et conditionibus consuetis, Intelligendo pro quolibet equite unum equum ab armis, et unum ronzinum. Et pedites ducentos inter pavesarios, lanceas longas, et ballistarios, sicut videbitur — 80.

non 2 — non sinceri 3.

ser dardi bembo	}	consilarii et capita
ser thomas viaro		
ser marcus maurocenus		

capta

Quod de gente comitisse duyni accipiantur ad servicium nostrum pro mensibus duobus equites XXV. Intelligendo pro quolibet equite unum equum ab armis et unum ronzinum Et committatur nostro capitaneo generali vel potestati Justinopolis, sicut videbitur. quod accipiat gentem ipsam, que sit de melioribus. quos habuerit comitissa predicta. Et eos accipiat cum ista condicione. quod teneantur inimicari, et toto posse facere guerram et damnum, patriarchatui, et quibuslibet aliis inimicis nostris in omni parte, sicut eis per capitaneum nostrum fuerit ordinatum, et nisi hec servare, et effectualiter facere promiserint. et iuraverint, non accipiat aliquem eorum ad stipendium nostrum. 46/68.

ser marcus mauroceno	}	sapientes
ser petrus corrario		
ser marcus ruzini		

Quod addatur in parte predicta, et specificetur, quod dicti equites XXV. teneantur inimicari etiam comitatui goricie, sicut per capitaneum nostrum eis fuerit ordinatum. Et in omnibus aliis fiat per totum ut continet pars prescripta. — 25.

ser balduinus delphino	}
ser Johannes gradonico	
ser Marcus iustiniano	
ser hermolaus zanc.	

Quia de bona voluntate quam habet dona de Duyno et sua gens ad istud Dominium, Ut detur eis maior causa animandi se fortius ad que spectent ad nostrum honorem contra inimicos nostros, Vadit pars, quod accipiantur per duos menses ad nostrum stipendium et servicium de gente dicte done de Duyno usque ad quinquaginta Elmos. scilicet equum ab armis et ronzinum pro quolibet elmo, vel inde infra, si non possent haberi tot, sicut videbitur Capitaeco vel Potestati Justinopolis cui commissum fuerit ipsos accipere, elligendo de melioribus hominibus quos habebit qui inimicari et offendere debeant quoscumque habemus inimicos. Et insuper propter bonum

portamentum quod fecerunt homines de Duyno mittantur littere donec prefate, regraciando sibi cum illis verbis que expedientia videbuntur. 29/31.

non 7 — non sinceri 3/11.

Dominus
consiliarii
capita
et sapientes V.

capta

Quia Marcus marcaruffo stipendiarius et conestabilis noster in ystria missus ad nos per capitaneum, erga ipsum capitaneum sicut per litteras ipsius accepimus inobedienter se habuit et responsiones fecit presumptuosas, propter quod sua statio ad hec nostra negocia, non sit utilis sed potius inductiva scandali. Vadit pars, quod fiat preceptum eidem Marco marcaruffo, de non eundo ad aliquam terrarum nostrarum ystrie. Et quod ad hoc quod suis fratribus remanentibus in nostro servitio detur bona causa circa nostra servitia, Et hoc etiam ut dictum est hic placere videtur ipsi Marco committatur nostro capitaneo generali, quod suam banderiam, committat fratri dicti Marci minori, qui est cum ipso capitaneo, ad beneplacitum dicti capitanei. — non sinceri 4. — non 1 — omnes alii de parte.

capta

Quod dominus. Consiliarii, et capita, pro maiori parte possint expendere usque ad libras Quinquaginta grossorum, pro tractanda destructione et consumptione aliquorum, qui non cessant tractare et prope et longe sinistram et damnum nostri communis. — 19 — non sinceri 14.

Die VIII Junii

capta

Quod in nomine domini fiat syndicus pro communi ad confirmandum et complendum pacta et condiciones tractata. et concordata cum dominis rizado e Gerardo de camino fratribus, comitibus cenetensibus, per dominos bertucium grado-

nico, et Nicolaum de priolis, sicut hic est lectum. Et fiat syndicus Nicolinus de fraganesco, notarius curie. — non 1 — non sinceri 1 — de parte 100.

presentibus domino cancellario, et Jacobello venerio notario curie, et aliis.

capta

Quod pro expeditione magis favorabili agendorum nostrorum, committatur ista gens soldata occasione dictorum pactorum ser Gerardo de camino, in minori ex dictis fratribus, ut pro nostro communi, quousque aliud voluerimus ordinare, sit capitaneus et rector dicte gentis, Et mittatur etiam pecunia stipendiariorum, et extimatores equorum quam citius esse potest, ut facta procedere possint secundum nostrum honorem. 5 non sinceri — 1 non — de parte 97.

capta

Quod ser marinus venerio, et unus alius, qui videbitur collegio et cum eis vadat etiam ser zanachi georgio vadant ad partes mote pro extimandis equis predictis, et fatienda paga, et videnda monstra, et facta extimatione, et paga, et monstra, redeat ser zanachi, et ser marinus et alius remaneat ibi quousque aliud sibi ordinabimus, cui ser marino et alii providebitur, sicut videbitur collegio, et ser zanachi, quia est pagator, providebitur, si videbitur, et sicut videbitur dicto collegio.

capta

Quod possint accipi usque ad quinquaginta ballistarios pro custodia caprularum et gradi, et aliorum locorum nostrorum, sicut videbitur collegio ordinandum, et plures possint mittere, si dicto collegio videbitur opportunum.

capta

Quod de facto marci manfredo et sotiorum collegium habeat libertatem ordinandi, promittendi, et faciendi, pro damno inimicorum nostrorum, et honore nostro, sicut dicto collegio videbitur, vel maiori parti, Et similiter dictum collegium habeat libertatem levandi et restringendi bulletas merceationes

nostrorum ad partes foroiulii. — non 2 — non sinceri 6 —
de parte 95.

Die VIII. Junii

capta

Quod respondeatur comiti arbi. quod respondeat comiti bartholo, quod omni tempore suum servitium requireremus confidenter, et fratris sui. sicut dilectorum civium nostrorum. de quibus nos et nostrum dominium multum confidimus. sed quantum ad presens, habita responsione prima, quam fecit comiti nostro arbensi, frunivimus nos de gente ad plenum pro presenti. sed si servitium ejus, et fratris sui necessarium nobis fuerit, illud cum omni confidencia, ut dictum est. requireremus, sicut fecimus semper cum predecessoribus suis. et sic respondeat aliis, qui fuerunt in hoc facto. — non 2 — non sinceri 4 — omnes alii de parte.

Die VIII. Junii

Dominus, consilarii, capita et sapientes, ex libertate eis tradita heri in isto consilio ut continetur in parte in precedenti latere scripta, ordinaverunt et firmaverunt, quod ser marinus venerius, et alius qui debet mitti cum eo ad partes mote, habere debeant pro quolibet libras tres grossorum in mense pro salario, tenendo duos famulos pro quolibet et habeant unum notarium curie, cui faciant expensas et suo famulo.

electus. ser fantinus Mauroceno pro socio domini Marini Venerio, — plegius ser blasius geno Electi ad eundum arbam
ser dardi mauroceno
ser petrus nani

Die VIII. Junii

ser dardi bembo } consilarii
ser thomas viaro }
ser petrus mauroceno caput

Quod pro eo quod factum comitis bartholi est factum expeditum, et sine inducia, quod potest respondere in nostrum

honorem, et confusione inimicorum, et equites, quos querimus habere nimis tardabunt. Vadit pars, quod mittatur comiti arbi, quod compleat tractatum cum ipso comite bartholo, et aliis secundum formam litterarum nostrarum, ei missarum, fatiando in hoc, posse suum, Et si non poterit obtinere in tribus capitulis secundum continentiam dictarum litterarum, nihilominus compleat, sicut respondit et petit dictus comes bartholus, et sollicitet ipse comes arbi, quod dictus comes bartholus, et alii cum sua gente preparent se taliter quod adveniente pecunia, quam in continenti mittemus, et erit ad eum sine mora equitare, et venire possint ad nostrum servitium antedictum. 26.

ser m Mauroceno sapiens
capta

Quod scribatur comiti arbi, quod procuret complere tractatum cum comite bartholo secundum continentiam nostri mandati, et capitulorum ei missorum, et de hoc faciat posse suum, Si vero illa obtinere non posset, finaliter, si poterit obtinere capitulum, quod comes bartholus sit contentus obedire nostro capitaneo de equitando et fatiando, sicut ordinaverit, sicut capitulum nostrum continet, de aliis duobus capitulis, si melius non poterit facere, sit contentus et compleat factum. Et mittatur pecunia, ut si factum fuerit completum, idem comes, et alia gens expediri possint, sine tarditate ad veniendum et perfitiendum servitium nostrum. 35/58 — non 29/36 — non sinceri 9/6.

Die X Junii

Dominus, consilarii et capita, et sapientes ex libertate eis tradita per istud consilium, ut constat per partem captam die XIII maii, nuper elapsi, ordinaverunt, quod ser marino venerio, et ser Zanachi georgio, pro via arbi quam pridie fecerunt, provideatur de florenis decem septem auri pro quolibet.

Item ordinaverunt et firmaverunt, quod illis, qui nunc mittendi sunt ad partes arbi predictas, provideatur de uno floreno in die pro quolibet eorum, si stabunt diebus viginti vel inde infra, Si vero starent ultra dies viginti propterea

habeant per totum unum mensem ultra ducatos viginti. Si vero plus mense stabunt, ab inde in antea habeant in ratione mensis pro quolibet solidos quadraginta grossorum.

Item quod notario curie, qui est iturus ad partes ipsas. et qui alias ivit, provideatur pro via preterita et presenti de soldis viginti grossorum.

Die XII. Junii

capta

Cum quamplures de Justinopoli non audeant nec possent stare in Justinopoli, occasione condemnationum pecuniariarum factarum in eos per preteritos potestates, qui si conjungerentur cum inimicis nostris, inferre possent factis nostris plurimum nocumenti, Vadit pars, quod concedatur ser bertucio gradonico. ituro potestati Iustinopolis, libertas et sibi committatur, quod non obstante sua commissione de his talibus possit tenere illam viam, et de remittendo, et de mitigando ipsas condemnationes, sicut ei videbitur, pro honore nostro, et bono agendorum nostrorum deinde. — 82 — non 4 — non sinceri 4.

capta

Quod dicatur marco Manfredo, et Cavobello, et sociis. quod fatiant suum posse in damnificando omnes de foroiulio, exceptis illis de portuguario, latisana, et marano, quousque aliud ordinaverimus eis. Et sic possit ordinari aliis nostris gentibus, que videbuntur. — non 7 — non sinceri 3 — de parte 80.

capta

Quod pagator qui debebat ire motam cum ser marino venerio, et soto, sicut pridie captum fuit in isto consilio, remaneat, et predicti duo fatiant et exequantur id quod ipsi tres simul facere tenebantur. Et si consilium etc 81 — non 4 — non sinceri 3.

capta

Quod respondeatur nuntio domini rizardi de Camino superiori cum pulchris verbis, excusando ed recedendo a facto,

sicut melius et curialius fieri poterit. — non 7 — non sinceri 7 — de parte 73.

capta

Quia facit pro bono agendorum nostrorum habere gentem selavonic ad servitium nostrum, Vadit pars quod scribatur comiti arbi, quod si non posset obtinere cum comite bartholo capitulum nostrum de obediendo nostro capitaneo, sicut nuper sibi scripsimus per ser petrum nani, et ser dardi mauroceno. quod non recedat propterea a facto, sed finaliter sit contentus. quando aliud obtinere non posset, et acceptet servitium suum, sicut se obtulit, non obstante capitulo supradicto, et si consilium etc. — non 43 — non sinceri 13 — de parte 56.

47 ————— 9 ————— 58.

Die XVII. Junii

capta

Quod mittantur ad nostrum capitaneum, duo nobiles, qui sint obedientes dicto capitaneo nostro sicut petit — 81 — vel non 16 — non sinceri 8.

capta

Quod dicti nobiles habeant libras sex grossorum in mense pro salario pro quolibet, et solvatur eis in continenti de quattuor mensibus, et teneantur habere duos equos ab armis pro quolibet, et duos ronzinos, de quibus equis ab armis unus sit de pretio librarum sex grossorum vel inde supra, et alius de libris quattuor grossorum, et de quatuor annis, sicut de aliis dictum est. Et insuper habeant unum hominem pro equo ab armis, et alios tres famulos. Et sint dicti nobiles de annis triginta vel inde supra, et a quinquaginta infra. Et respondeant cras ad terciam, et recedant infra octo dies sequentes.

97 — non 5 — non sinceri 2.

capta

Quod isti duo eligantur hoc modo, videlicet una manus per dominum consiliarios et capita, et alie due per duas manus

electionum in isto consilio, et approbentur ad unum ad unum

electi		ser Iohannes michael sancti gervasii
		plezius ser marcus dedho
		ser marcus de andre (sic) sancti luce — refutavit
		plezius ser franciscus trimo

capta

Quod scribatur nobili viro ser bertucio gradonico, ituro potestati Iustinopolis de facto illorum hominum de duyno, qui promiserunt venire ad nostrum soldum, quod debeat providere et facere de toto et parte ipsorum usque ad quantitatem de qua fuerunt in pacto cum nostris, et de livrando soldum, sicut ei melius videbitur pro honore nostrorum, et damno inimicorum. Et nichilominus quod capitaneus noster possit de eis ordinare, et eos conducere et mittere, sicut placuerit sibi.

Electus ser hermolaus balbi
plezius ser marcus bruyosso.

Die XX. Junii

capta

Quod respondeatur comiti arbi recomandando sollicitudinem suam, quod nobis placet via albone et flaone, quam recordatus est comes bartholus, et sumus contenti, si ipsi comiti bartholo videbitur melius, quod faciat dictam viam intendendo ad damnum inimicorum viriliter, sicut dicit. Et propterea scribatur comiti et comuni arbi, quod faciant armari galeam, et lignum suum per illud tempus, quod videbitur ipsi comiti arbi cum quam minori expensa nostri comunis, poterit, Et mittatur etiam comiti chersi, quod faciat armari suum lignum magnum pro isto servicio, sicut ei scribet noster comes arbi, et quod lignum nostrum armatum, quod est ibi, debeat esse et remanere cum predictis ad dictum factum, Et scribatur ipsi comiti arbi, et nostris, quod sollicitent expeditionem et adventum dicte gentis, quam citius possunt, Et super facto provisionum comitis gregorii, et bon Iacobi vicecomitis de quibus scripsit, respondeatur ei, quod nos damus nostris comestabilibus duplam pagam, sicut ipse dixit, et sic. procuret facere cum eis

suo posse, et si non posset hoc obtinere, possit promittere ultra, sicut ei videbitur melius faciendo quod hoc habeatur secretum, quantum potest, sicut res exposcit.

non 1 — non sinceri 3 — de parte 103.

Quod respondeatur dicto comiti arbi ad verba que scripsit de facto vulvini, quia sensus est facere cum quolibet facta sua, quod sumus contenti, et nobis placet, quod comes bartholus tractet et procuret cum dicto vulvino, et cum aliis, sicut ei videbitur, de dando nobis vallem, et quod propterea sumus contenti dare et solvere, habendo ipsam terram in nostra forcia usque florenos duo millia, Et si melius non posset, usque in tres milia, et perdonando sibi injurias et offensiones 54/49.

capta

Ser marinus capello, ser petrus mauroceno capita de XL. Volunt per totum partem predictam, dicendo de florenis quattuor milia. 51/56 — non 2 — non sinceri 2/3.

capta

Quod duo ganzaroli possint armari per modum alterius, qui nuper fuit missus ad partes foroii, et mitti, sicut videbitur domino consiliariis et capitibus, vel majori parti.

Die XX. Junii

capta

Quod scribatur ser marino venerio, et ser fantino mauroceno, quod conferrant cum dominis rizado et gerardo de camino, et quod si sunt contenti servire nobis cum gente, quam ibi habebunt, receptis presentibus litteris nostris, placet nobis, quod fatiant de eis fieri monstram, et incipiant soldum suum, non accipiendo postmodum ultra dictam quantitatem aliquos equites ad stipendium nostrum, cum ordinaverimus de hinc mittere ad partes illas equites CC cum armis, pars quorum de venetia recedent usque ad duos vel tres dies, Verum si volunt stare pactis, contentamur etiam stare dictis pactis, et quod incipiant pagam, ut continetur in pactis, predictis — 3 — non sinceri 2 — alii de parte.

capta

Quia nostri receperunt sinistrum in partibus foroiulii, patriarchatui subiectis, ut hoc in posterum evitetur, clametur publice, quod aliquis noster fidelis, de cetero non possit ire vel mittere ad partes aliquas subiectas patriarchatui. Et scribatur potestati clugie, quod ibi simile publice faciat proclamari.
non 1 — omnes alii de parte.

ser balduinus delphino
ser Iohannes gradonico
ser Enricus Zan.

capta

Quod de soldatis nostris ad equum qui sunt ad presens veneciarum et de aliis qui primo venient, mittantur motam ducenti, cum equo uno ab armis pro quolibet, et cum ronzinis eorum si quos habebunt — 3 non sinceri — 3 non — CI de parte.

Die XXII. Junii

Quod mittatur in ystriam unus pagator qui elligatur hic per electionem, qui habeat libras tres grossorum in mense, et vadat et stet omnibus suis expensis, tenendo duos famulos et unum scribanum ad suum soldum et expensas, et teneatur facere pagas et omnia que sibi fuerint commissa per dominium, et debeat scribere sua manu in concordia cum suo notario omnes pagas et soluciones que fient, et recipere Et de scribania medietatem habere debeat notarium solutoris, et aliam medietatem notarius capitanei, et accipiat notarium cum beneplacito domini et consiliariorum. Et si consilium etc Et respondeat cras per diem et vadat ad beneplacitum domini.

Electus pagator ser Zaninus Memo

Plezius ser Niger Cocho

Quod respondeatur comiti Gradi, quod non faciat bulletam de aliquibus rebus defferendis ad partes Foroiulii. Et quod homines gradi non vadant nec utantur in ipsis partibus, et quod si potest facere fieri damnum illis de Foroiulio, inimicis nostris cum securitate terre gradi, id fieri faciat et procuret

sicut melius poterit, et sibi videbitur pro nostro honore, Et sic scribatur caprulis et aliis terris nostris, et declaretur eis quod non offendant illos de marano, portogruario et latissana.

Dicta die fuit infrascriptum bannum cridatum

Quod cridetur publice quod omnes illi qui sunt subditi patriarchatus aquilegie, debeant recedere de Venetiis et districtu usque ad octo dies proximos cum suis bonis et rebus, sciendo quod inde in antea procedere contra eos tamquam contra inimicos nostri domini, exceptando quod non intelligatur in hoc illi de marano portu gruarii et latissana qui sunt devoti nostri domini.

Super equis electus

ser Nicolaus miani sancti vitalis. — Plezsius ser Fredericus miani.

Die XXVII Junii

Quod occasione verborum dictorum per ser Lencium de societate bardorum, pro parte domini patriarche, ut clarius possit haberi et cognosci quid melius sit, Committatur nostris quinque sapientibus quod loquantur cum eo, et presentiant et trahant ab eo quantum poterunt super omni eo quod ipsis sapientibus videbitur spectare, ad nostrum honorem et bonum, et securitatem, pro presenti tempore et futuro, Et cum eo quod invenerint et habuerint, venietur huc et fiet sicut videbitur, et possint ipsi sapientes si eis videbitur habere consilium in hiis factis et cum quibus eis videbitur.

De non 2 — non sinceri 3 — De sic 93.

Cum captum fuerit de mittendo ducentos equites ad motam de primis, et missi sint LXXVII et roncinos triginta septem, et capitaneus noster generalis in ystria sicut scribit dimiserit equites nostros per alias terras nostras ystrie, non dimittendo aliquos in Iustinopoli, que terra sicut habetur per potestatem Iustinopolis et suum ambaxatorem cum maximo periculo remaneret pro bonis suis de extra Vadit pars quod mittantur Iustinopolim. L. equites de primis non intelligendo de banderiis illorum qui iverunt motam, non obstante eo

quod captum fuit pro mota, adimplendo tamen id quod captum fuit pro mota de aliis qui equites sint ibi ad mandatum et voluntatem potestatis Iustinopolis, reservato tamen arbitrio capitanei generalis, quod possit de ipsis ordinare et facere si aliud sibi videretur melius, sicut potest facere de aliis custodientibus ad eum.

I non sinceri — 8 de non — 99 de sic.

Die XXVII. Junii

Quod detur licentiam Francisco de macharuffis, veniendi Venecias sicut petit, ut possit intelligi id quod vult dicere in facto vallis, cum dicat se habere et sentire in ipso facto rem que nostro honori spectat. dimissa sua furnitione ibi ad nostrum capitaneum. — 3 de non — 66 de sic.

Quod scribatur nostro capitaneo et illis duobus nobilibus qui nuper missi sunt ad capitaneum supradictum, quod deputare et consegnare debeant equos suos, quos per formam suarum commissionum tenentur habere, et ipsos faciant extimari, non possendo extimari ultra pretium ordinatum pro soldatis, scilicet de libris X grossorum vel inde infra, quantumque forent majoris precii, ut si contingeret satisfactionem debere fieri, possit fieri iuste pro comuni et ipsis.

3 non sinceri — 8 de non — 93 de sic.

Die penultimo Junii

Dominus
consilarii
capita
et sapientes

capta

Quod nostri Sapientes respondeant isti ser Lencio quod ipsi audiverunt omnia, que dixit eis, et ipse etiam intellexit, ea que ipsi Sapientes ei responderunt, et dixerunt, et ipse dicit, quod non habet mandatum complendi aliquid, Et propterea si venerit ipse vel alius cum mandatu sufficienti, tunc poterit procedi in tractatu, et fieri dante Deo quod fuerit

laus Dei. honor partium. et bonum quietis, Et cum eo quod habebitur, venietur huc, et fiet sicut videbitur.

non 3 — non sinceri 1 — de parte 93.

Die primo Julii

capta

Quod dicatur ser Nicolao Victuri, quod respondeat ser Federico de ecelli, monstrando. quod habemus ad bonum de sua bona voluntate, et de eo quod fideliter operatur in nostrum honorem, et quod ipse recedat curialiter a dicto facto, sicut ei melius videbitur — non sinceri 1 — non 2 — de parte 99.

capta

Quod donec equites nostri erunt ad sanctum nicolaum de littore, aliqua persona non audeat ire ad sanctum nicolaum de littore, nisi occasione portandi et vendendi victualia ibi, sub pena soldorum centum parvorum pro quolibet illis de maiori consilio, et soldorum XL parvorum illis qui non essent de maiori consilio. Et hoc committatur dominis de nocte, et capitibus sexteriorum, qui inquirant predicta, et a contrafactibus exigant dictas penas, de quibus habeant partem, sicut habent de aliis penis sui officii, Et si videretur eis, quod aliquis iret illuc malitiose sub specie portandi et vendendi victualia, habeant libertatem, habito respectu ad quantitatem victualium, que portassent, condemnandi et non condemnandi ipsos tales, sicut videbitur eis. Et ut predicta melius valeant observari, committatur dictis dominis de nocte, et capitibus sexteriorum, quod diebus dominicis et festivis, unus eorum pro quolibet dictorum officiorum, vadat et stet per totum diem cum suis custodibus ad litus predictum, et in aliis diebus stet ibi solum unus ipsorum, sicut presentialiter servant. Et predicta cridentur hic, et in sancto Nicolao, ut illi qui sunt ibi recedant inde. — non 11 — non sinceri 1 — de parte 90.

Nota quod statim predicta hic et in sancto Nicolao fuerit publice proclamata.

Die secundo Julii

capta

Quod circa septem banderias equitum que sunt hic parate. mittantur ad motam cum illa sollicitudine, que fieri poterit. ut cum eis, et aliis nostris equitibus, qui sunt ibi, possit procurari et fieri quod sit honor noster, et confusio inimicorum nostrorum. Et si consilium est contra sit revocatum.

Die tertio Julii

Dominus
consiliarii
capita
et sapientes

capta

Quod scribatur illis de annona habendo adgrave, violentiam factam, nostris soldatis, de capto quem acceperunt de suis manibus, et mirando de eo, quod non amicabiliter se gerunt cum nostris soldatis, nec permittant eos emere de suis victualibus sicut habuimus per litteras nostrorum qui sunt in partibus mote, Et quod scribant nobis si intendunt esse nostri amici quod nobis placet, sed quod debeant hoc ostendere per effectum operis, non gravantes nostros, aut si intendunt stare nobiscum aliter, Ut scita eorum voluntate clare, sciamus qualiter nos et nostri secum vivere habeamus. — 95.

III capita

Quod scribatur ser Gerardo de Camino nostro capitaneo in partibus mote, quod presentatis litteris predictis, dictis de annona si non se gerent et habebunt erga nostros, ut amici, ex nunc sibi libertatem plenam concedimus damnificandi eos sicut pro honori nostro crediderit esse bonum.

10 — non sinceri 2 — non o.

Die quinto Julii

Dominus
Consiliarii
Capita, excepto ser Federico Dandulo
et sapientes.

Cum dicatur, quod ille Lencius de societate bardorum redierit a patriarcha cum episcopo concordiensi, cum pleno mandato. Vadit pars quod nostri Sapientes loquantur cum eis. et videant primo. si habent suficiens mandatum, et si inventum fuerit eos habere suficiens mandatum, sicut hic captum fuit. procedatur in tractatu. circa id quod fuit hic ratiocinatum. sicut videbitur domino consiliariis et capitibus, et illis Sapientibus, vel maiori parti, Et cum hiis que invenerint et ordina-verint. seu scripta fuerint. venietur huc. et fiet sicut videbitur melius isti consilio. — 52/51.

Die quinto Julii

ser Federicus dandulo caput consentientibus ejus socii.
capta

Quod fiat ut predicatur in parte premissa. sed nihilominus pro honore nostro, et ne videamur tepidi in agendis, procedatur cum quanta sollicitudine fieri potest, ad electionem et missionem novi capitanei generalis, ballistariorum, et equitatorum etiam ad partes illas, pro conservatione nostri honoris, et tutela partium nostrarum de inde, ac offensione inimicorum nostrorum. 59/64 — non 1 — non sinceri 6/3.

capta

Quia fuit pridie captum de mittendo istos primos equites Iustinopolim. Vadit pars quod id revocetur in tantum, quod isti primi equites mittantur ad nostrum capitaneum pro modo.

capta

Quod donentur illis de prem (sic) pro suo bono portamento, et in bonum exemplum aliorum ducati ducenti.

Quod fiat in nomine domini, die dominico proximo capitaneus generalis in partibus ystrie cum salario et condicionibus domini Iustiniani Iustiniano nunc capitanei — 54.

capta

Quod fiat dictus capitaneus cras in mane. — 59 — non sinceri 3.

Die VII. Julii

Quod in nomine domini compleatur tractatus concordie inter nos, et dominum patriarcham secundum formam hic lectam. Et si capiatur de complendo, ponetur postmodum, Si videtur vobis de specificando nominatim terras, vel non specificando. Et etiam si videtur vobis de remittendo damna hinc inde, vel de ponendo ea in compromissum.

52/54/53/53

non 39/42/41/42

non sinceri 25/20/23/22

Die VIII Julii

Quod in nomine domini compleatur tractatus concordie inter nos et dominum patriarcham, secundum formam hic lectam. Et si capiatur de complendo, tunc ponetur, Si videtur vobis de specificando nominatim terras vel non specificando. Et etiam si videtur vobis de remittendo damna hinc inde vel de ponendo ea in compromissum — 50.

ser fredericus dandulo caput

ser andreas mauroceno — ejus consocius consentiens.

capta

Quod ista facta, quia sunt ardua et bonam et maturam deliberationem requirunt, Et etiam ut possimus habere nova de hiis que fecerit gens nostra, que est ad motam, et que venit de sclavonia, inducentur usque ad diem martis proximum in mane, quo die et hora vocetur istud consilium, et fiet, sicut videbitur — 63 — non 1 — non sinceri 3.

Die XI. Julii

capta

Quod in nomine domini compleatur tractatus concordie inter nos et dominum patriarcham secundum formam hinc lectam. Et si capiatur de complendo, tunc ponetur, Si videtur vobis de specificando nominatim terras, vel non specificando. Et etiam si videtur vobis de remittendo damna hinc inde, vel de ponendo ea in compromissum.

62 — non 37 — non sinceri 19.

capta

Si videtur vobis de specificando nominatim polam et alias terras in compromissum fiendum — 88 — vel non 7 — non sinceri 18.

capta

Si videtur vobis de remittendo hinc inde damna illata 83 vel quod ponantur in compromissum 14 — non sinceri 13.

Die XII Julii

capta

Quod scribatur comiti nostro arbi et capitaneo generali, quod si illi qui sunt in valle, pro domino patriarcha, voluerint ipsi comiti nomine nostri comunis dare terram vallis, eam recipere debeat. Et recepta et habita terra vallis in nostra fortia et dominio, tunc faciat eam bene furniri sicut est necesse, et faciat tunc etiam cessare gentes nostras ab offensione hominum patriarchatus et aliorum qui fuissent cum eis, et rescribat statim nobis de ipsa restitutione, et tunc receptis suis litteris de ipsa restitutione, cridetur hic pax, Sed quousque non fuerit sibi data libere terra vallis, intendat capitaneus ipse noster, et studeat suo posse cum nostris gentibus, ad damnum et offensionem predictorum de patriarchatu, et aliorum secundum formam sue commissionis.

Non 8 — non sinceri 6 — 87 sic.

capta

Cum scriptum fuerit comiti arbi, quod posset ipse seu comes bartholus posset promittere usque ad quattuor mille florenos pro habendo vallem, Vadit pars quod scribatur ipsi comiti arbi, quod de facto ipsius promissionis, de ipsa scilicet pecunia, debeat supersedere, remanentibus aliis factis in suo statu, et secundum formam litterarum, quas sibi mittimus cum presentibus — 83.

capta

Quod scribatur comiti et capitaneo nostro predicto, quod ipse scripsit nobis de comite Maynardo quod debeat in medio hujus mensis esse in partibus ystrie ad nostrum servitium,

Sed cum habeamus gentes ad sufficientiam ita quod non egemus suo servitio, si ipse comes Maynardus non venerit ad suum terminum, cum non recipiat nec gentem suam ad nostrum servitium, Sed si veniret in termino, teneat illam viam que sibi videbitur melior et utilior, pro nostro honore in spargnum expensarum nostri comunis, cum voluntate tamen ipsius comitis Maynardi sicut de ipso confidimus et speramus. — 75.

capta

Quod de facto compromissi, dominus consilarii, capita et sapientes habeant libertatem eligendi et assumendi unum pro nostra parte, illum scilicet qui eis vel majori parte videbitur melior pro nostro comuni, et altera pars suum accipiat.

25 non — 2 non sinceri — 76 sic.

Die XII Julii

In sala majoris consilii, presentibus domino Nicolao Cancellario Ducatus, ser Iohanne Marchesini, Manuele Benedicto, Iohanne Vacondeo scribis dicti ducatus.

Dominus dux etc... fecit suum syndicum etc... ser Nicolinum de Fraganesco etc..

Die XIII. Julii

capta

Cum scriptum sit comiti arbi et capitaneo generali quod habita terra vallis in fortia nostri communis faciat cessare nostras gentes ab offensione patriarchatus etc, et nobis statim rescribat, et nihil dictum fuerit de gente nostra mote, Capta fuit pars quod scribatur dicto nostro capitaneo quod restituta ei valle, libere ut est dictum, scribat etiam suas litteras domino Gerardo de camino capitaneo nostro in partibus mote, quod cesset ab offensione hominum et terrarum patriarchatus, Et de hinc scribatur dicto ser gerardo quod observet dictas litteras dicti nostri capitanei. Sed interim quousque non receperit dictas litteras vel aliud nostrum mandatum, intendat sollicite cum gentibus nostris ad omne damnum inimicorum nostrorum — 5 de non — 2 non sinceri — 41 de sic.

Die XV. Julii

Quod respondeatur ser marino venerio et ser fantino mauroceno in partibus mote. quod intelleximus litteras suas inter alia continentes. quod noluerant consentire, quod exercitus poneret obsidionem ad sacilum. quod nobis placuit et placet, et de hiis et aliis fideliter procuratis per eos, suam solitudinem comendamus, Et scribatur etiam nostro capitaneo. d. gerardo de camino, recomandando cum de damnificatione facta inimicis nostris secundum quod per litteras nostrorum habemus — 3 non sinceri — 1 de non — 92 sic.

capta

Quod respondeatur comiti et capitaneo nostro generali super facto allune (Albone?) et petri de petra pilosa, quod non intendimus, quod habeat aliquem tractatum cum eis, cum isti sint de prioribus et magis principalibus qui faciunt contra nostrum honorem et in offensionem nostre gentes, et quod intendat ad damnum eorum quantum potest — 1 non — 3 non sinceri — 91 sic.

capta

Quod fiat bulleta illis de latisana et aliis mercatoribus forensibus de suis mercacionibus portandis latisanam, et de sale detur eis modo aliqua parva quantitas pro suo usu, sed quando erit apertum omnibus, detur eis secundum usum. — 1 non — 2 non sinceri — 88 sic.

Die XVII. Julii

capta

Quod concedatur licenciam marco macharuffo, quod pro suis necessariis agendis, de pecunia scilicet, quam habet exigere, ut exponit, a stipendiariis, quos conduxit ad partes ystrie, possit ire, et stare in partibus ystrie per dies decem — 55 — non 9 — non sinceri 2.

Die XVIII Julii

capta

Quod illi qui fuerunt capti pro facto fratris Episcopi pole relaxentur et si habuissent aliquid de damno quocumque

modo, illud prius satisfaciant. et quando videbitur scribatur capitaneo nostro generali, quod residuum damni procuret recuperare ab illis qui debent solvere, scito a ser Iustiniano qui sunt illi qui debent solvere. 46.

Quod relaxentur libere 29 — 1 de non — 9 non sinceri.

Die XXIII Julii

capta

Cum occasione pacis plurima incumbant provideri et ordinari in avantagium et bonum comunis pro facto equitum, ut possit reperiri aliquod bonum remedium. Vadit pars, quod dominus, consiliiarii, capita, et quinque sapientes habeant libertatem in predictis providendi, fatiendi, et committendi pro utilitate comunis, totum id, quod eis vel majori parti eorum videbitur melius, tam de gente que est in partibus mote, quam de illis, qui sunt in partibus ystrie — 53 — non 9 — non sinceri 4.

Die XXVII. Julii

capta

Cum equites soliti paysanatici sint inutiles et maxime pro tempore presenti, pro novitatibus occursis, et necessarium sit provideri de bona gente, que sit ad soldum nostrum in ystria pro paysanatico, et facere quod terre nostre ystrie solvant in pecunia id quod sit conveniens pro equis quos tenent, et sint absoluti ab ipsis equis tenendis, Vadit pars, quod dominus dux, consiliiarii, capita, et quinque sapientes, habeant libertatem in predictis, providendi ordinandi et faciendi per omnia, et de numero equitum accipiendorum et stipendiario- rum, et aliis oportunis, sicut eis vel majori parti videbitur, solvendo nostrum comune id quod deficeret ab eo quod haberetur a dictis terris.

de non 9 — non sinceri 4 — 75 de sic.

Die XXVII Julii

Dominus

ser Federicus barbaro	} consiliiarii
ser marcus dedo	

capta

Quod mittatur una bona persona que regat illos de valle qui habeat libras III grossorum in mense, III famulos, duos equos, unum notarium et unum ragacium, et solvatur sibi pro mensibus sex, recipiendo suam sollicitudinem deinde scilicet in ratione ejus quod prius habebat noster rector, et residuum recipiet a nostro communi, et regat eos cum ordinibus consuetis ante guerram, et recedat infra octo dies, et respondeat altero die postquam electus erit, et fiat electio ejus hic. 52.

consilarii	{	ser iacobus gradonicus
		ser petrus mi
		ser andreas cornario
capita	{	ser bernardus de canal
		ser andreas mal

Quod dictus rector eligatur in majori consilio et habeat libras tres grossorum in mense pro salario, et teneat sex famulos et tres equos, et unum notarium, et duos ragacios, Et sit per unum annum, et fiat per quattuor manus approbando eos ad unum ad unum, et qui habuerit plures ballotas habendo majorem partem consilii sit firmus, et si nullus haberet majorem partem, duo habentes plures ballotas vadat unus per medium alterius, et alia sint ut supra in precedenti parte.

29 — 4 de non — 3 non sinceri.

1335. die XXVIII Julii

Consultum et terminatum per dominum ducem, consiliarios, capita, et sapientes, vigore libertatis sibi tradite per consilium rogatorum et XL die XXIII Julii, quod acceptetur tractatus factus per nostros cum soldatis nostris equestribus missis motam, scilicet de dando eis pagam unius mensis, cum dimidio, et insuper capitibus florenos centum pro quolibet, liberando nostrum commune desuper omnia, et ultra debent habere quattuor corum florenos L pro quolibet, scilicet domini xibretus miles, Iohannes de chincheberg, Iohannes de strata et avoranus.

Item acceptetur tractatus et firmetur cum domino Gerardo de Camino et suis tribus Conestabilibus, videlicet, pulce, bertolameo, et petro cum suis centum decem septem helmis, scilicet quod cum fuerint firmati pro octo mensibus, et pagam receperint de duobus, quod pro toto tempore quo servire restabant, et comune sibi erit obligatum, habeant pagam de duobus mensibus, et ultra hoc tam ipse dominus Gerardus quam dicti Conestabiles, habeant ducatos centum pro quolibet pro sua provisione.

Item firmetur cum domino Guilielmo de Analdo, qui restabat adhuc servire secundum formam, per duos menses in ystria, quod habeat pagam de uno mense, Et insuper pro sua provisione habeat ipse Guilielmus et pro damno et injuria quam se asserit parencii et montone recepisse ducatos centum.

Item firmetur cum Alexandro de Colonia pro se et Guilielmo de Flane conestabilibus, cum suis L. elmis, qui recipant pagam per duos menses, et firmati erant per sex menses, in hunc modum, videlicet quod ultra predictam pagam, habeant pagam adhuc unius mensis et dimidii, et insuper pro sua provisione ducatos centum pro quolibet dictorum conestabilium.

Item firmetur cum ser Francisco Macarufi qui adhuc ultra presentem pagam quam servit erat firmus per alios duos menses, quod habeat pagam medii mensis et insuper provideatur ei de florenis XXV.

Ceteri autem conestabiles, scilicet, marcus macarufo. dominus marcolinus, Tiso de campo sancti petri, fuerunt in concordia cum comite arbi capitaneo nostro secundum quod distincte scripsit.

1335

Die XXIX Julii

Pars domini ducis, ser philippi barbaro (?)
ser Iacobi gradonico et

ser andree cornario consiliariorum
et capitum et sapientum
excepto ser ma . . . Iustiniano

capta

Quod mittatur ambaxata pro facto aconcii inter patriarcham aquileiensem et dominum Rizardum de Camino superiori, et pro facto etiam nostrorum Rizardi et gerardi de camino inferiori de facto medune. — 45 — 16 de non — 11 non sinceri

capta

Quod respondeatur ambaxatori domini patriarche quod intendimus pacem et pacta, noviter condita cum domino patriarcha, pure et sincere observare et sic intendimus et speramus servari ex parte domini patriarche, et quod nos respondebimus eidem domino patriarche per nostros ambaxatores.

capta

Quod mittantur duo ambaxatores solemnes ad dominum patriarcham, cum expensis et familiis cum quibus iverunt ser bertucius bocassio et ser frescus quirino et vadant ad beneplacitum domini ducis, consiliariorum, et capitum, et respondeant cras ante terciam — 62.

Die penultimo Julii

capta

Quod mittatur littera domino patriarche, sicut hic lecta est. — 6 non sinceri — 14 de non — 70 de parte.

capta

Quod mittatur littera domino Rizardo, et gerardo de Camino, fratribus sicut hic lectum est.

47 de sic — 40 de non — 3 non sinceri.

1335. Die IIII. augusti

Consulta et provisata per dominum ducem, consiliarios, capita, et sapientes.

Quod provideatur quod in Istria sint quinquaginta elmi cum uno equo et roncino loco equorum qui tenebantur in

paysanatico, et quod terre ystrie tenentes equos pro paysanatico, solvere debeant usque ad duos annos solidos triginta grossorum omni anno, pro quolibet equorum, quos tenent pro Paysanatico pro gravitatibus quas supportaverunt pro guerra, et sint absolute de tenendo ipsos equos, Et a duobus annis in antea, solvant solidos quadraginta grossorum, pro equo, et hec revocari non possint nisi per V consiliarios et duas partes rogatorum.

Item quod libre quattuor mille que solvuntur per comune Iustinopolis, exigantur et solvantur et convertantur in expensas paysanatici.

Item quod equites soliti paysanatici, completa paga, quam receperunt, licentientur a soldo, et amplius non teneantur.

Item quod exigatur et recuperetur a Marco Manfredo et Cavobello et aliis pro facto bestiarum totum id quod exigi et recuperari poterit et aliud dificiens solvat comune.

Item quod concedantur ipsi Marco Manfredo et Cavobello due barche longe in riperie ystrie et Gradi ad custodiendum riperiam pro facto contrabanorum.

Die V. augusti

Dominus et ser blasius geno consiliarius.

Quod mittatur vallem unus rector pro medio anno, et fiat electio in majori consilio, cum aliis condicionibus contentis in parte capta hic XXVII Julii — 23.

pars dominorum Iacobi gradonico petri minio (?)
andree cornari consiliariorum et andree mauroceni capitis.

Quod fiat dictus rector pro uno anno cum salario librarum XXXVI grossorum in anno, cum tribus famulis, uno notario, duobus equis, et uno ragacio, etc ut continetur in parte premissa. — 25 — 35 secunda vice.

Philippus barbaro consiliarius
et bernardus de canale capitis.

capta

Quod dictus rector fiat sicut fiebat ante guerram.

34 — secunda vice 47.

capta

Quod scribatur ser andree cornario qui est capitaneus paysanatici in sancto laurencio, quod in termino quando complet terminus anni. de regimine patris sui, redeat Venetias et scribatur ser andree michaeli capitaneo generali, quod provideat de mittendo personam illuc ad regendum locum sancti laurencii, quousque per nos aliud fuerit ordinatum.

41 de parte — 6 de non — 24 non sinceri.

1335.

Die X. augusti

capta

Quod respondeatur ambaxatoribus nostris qui sunt in Foriulio quod recepimus et intelleximus litteras suas scriptas die VIII hujus mensis, quibus intellectis, eis scribimus et mandamus, quod Venetias redeant, salvo, quod si de novo haberent tale quid per quod viderit nobis.

capta

Quod terminus V sapientum pro factis ystrie qui complet ad medium mensis augusti proximi elongetur in statu presenti usque per totum mensem presentem.


(Continua).





NEL MEDIO EVO

Pagine di storia istriana



(Cont. vedi vol. XII, fasc. 1.^o e 2.^o)

CAPITOLO IV



Comuni.

§. 5.

1. Ed ora ritorniamo al racconto. Quanto vivo fosse il commercio che le città istriane mantenevano nei primi secoli dell'impero colle altre città dell'Adriatico e con quelle del mar Ionio e persino colle terre dell'Africa settentrionale, l'abbiamo altrove rilevato. Sopraggiunta la trasmigrazione dei popoli, occupate dai barbari le regioni transalpine, ogni scambio con queste contrade venne a cessare, per cui l'attività commerciale degl'Istriani fu presso che ristretta alla sola via marittima lungo l'Adriatico.

2. Sulla opposta riva di questo mare, di fronte all'Istria, era fra tanto sorta Venezia, e prendeva il posto già tenuto da Aquileia. La comunanza d'origine, di lingua e d'istituzioni, i vincoli di parentela che legavano le famiglie delle due province, sia a cagione di quelle che dalla Venezia si erano ricoverate

nell'Istria, o che da questa si erano trasferite nelle lagune venete, la vicendevole dipendenza dallo stesso sovrano di Bizanzio e dal presule ecclesiastico di Grado, avevano mantenuti i popoli delle due coste adriatiche in una intimità di reciproci rapporti.

3. Venuti i Franchi, e caduta l'Istria in potere di Carlo Magno, Venezia aveva saputo respingere i loro assalti in grazia della sua posizione lagunare, ed era rimasta sotto il dominio greco. Ma neppure allora alteraronsi le antiche relazioni: nella pace conchiusa fra i Greci ed i Franchi nell'812, restava assicurata ai Veneziani la piena libertà di commercio in tutto il regno franco,²²⁷⁾ e quindi anche nell'Istria, verso il pagamento di un annuo tributo.

Nel febbraio 840, l'imperatore Lotario conchiuse un vero trattato commerciale col doge veneto, al quale parteciparono pure, fra le altre province italiche, i Friulani e gl'Istriani²²⁸⁾. L'imperatore prometteva ai Veneziani, in questo trattato, di non esigere da loro per l'approdo e per il passaggio dei fiumi altri contributi che non fossero i soliti, di non aggravarli di altre tasse, nè di usar loro alcuna molestia; ma che potessero viaggiare liberamente per terra e per i fiumi, in tutto il territorio imperiale, a loro beneplacito. In compenso, eguale libertà e sicurezza dovevano godere i sudditi imperiali (e quindi anche gl'Istriani) presso i Veneziani nei loro viaggi e nelle loro intraprese marittime²²⁹⁾. Questi reciproci accordi vennero rinnovati poscia anche al tempo di Carlo il Grosso a Mantova, nel maggio 883.

²²⁷⁾ DANDOLO, Chron. VII, c. 13, 20: ... et quod Veneti possessionibus libertatibus et immunitatibus quas soliti sunt habere in italico regno, libere perfruantur.

²²⁸⁾ KANDLER, Cod. dipl. istr. 23 nov. 840. Pavia. ... inter Veneticos et eorum vicinos constituit. Vicini vero Veneticorum sunt ad quos hujus pacti ratio pertinet Histrienses, Foroiulienses, Cenetenses etc....

²²⁹⁾ De ripatico vero et transituris fluminum stetit ut secundum antiquam consuetudinem debeamus tollere per portus nostros et flumina, et nullum gravamen vel violentiam faciamus, et homines vestri licentiam habeant per terram ambulandi, vel flumina transeundi, ubi voluerint, similiter et homines nostri per mare.

4. I legami fra i due popoli, già abbastanza stretti dall'affinità di origine, dai vincoli di parentela, e dai trattati commerciali, si consolidarono vie più col pericolo comune ond'era minacciato il loro commercio marittimo dai **corsari Slavi**. Nessun legame è più forte di quello che si stringe sul campo di battaglia, e si cimenta col sangue.

Narrammo nell'Introduzione che, nella prima metà del VII secolo, due stirpi slave si erano stabilite nella Dalmazia, cioè i Croati al Nord, ed i Serbi al Sud della Cetinia. I primi, abbracciato il cristianesimo, seguirono i consigli e gli eccitamenti del pontefice, vissero in buoni rapporti colle popolazioni romane confinanti, non recando loro veruna molestia: i secondi, più noti col nome di Narentani, dal fiume Narenta, attorno al quale si erano stanziati ²³⁰⁾, di natura più selvaggia e d'indole più bellicosa, si mostrarono invece restii ad abbandonare l'idolatria, e per molti secoli durarono ancora nel paganesimo ²³¹⁾. Approfittando dell'anarchia apertasi nel regno italico dopo la morte di Carlo Magno ²³²⁾, dell'impossibilità in cui si trovavano i Franchi, privi com'erano di legni armati ²³³⁾, di mantenere la sicurezza del mare, e dell'inefficienza e debolezza dei Greci, i Serbi si diedero a corseggiare per l'Adriatico, ad assalire e depredare le navi, rendendo così quanto mai pericolosa la navigazione.

²³⁰⁾ COST. PORFIROGENITO, De adm. imp. c. 31. — DÜMLER, Über die älteste Geschichte der Slawen in Dalmatien, pag. 381. — GERÖRER, Byz. Geschichten, II, pag. 15. — Le relative fonti sono anche raccolte dal RACKI, Documenta historiae chroaticae periodum antiquam spectantia. Zag. 1877. pag. 334 e seg. — G. VASSILICH, Due Tributi delle isole del Quarnero. Trieste 1885.

²³¹⁾ Pagani autem, qui et Arentani Romanorum lingua nuncupati sunt COSTANT. PORFIR. De adm. c. 29; — c. 30: Ab Orontio flumine (la Narenta) Paganica incipit et porrigitur usque ad Zentinam flumen. . . et oriundi sunt et ipsi Pagani a Serblis non baptizatis. — DANDOLO, Chron. VIII, c. 3.

²³²⁾ COSTANT. PORFIR. Historia Basilii imp. c. 53: Sic igitur Occidentis rebus constitutis, inque eum modum per anarchiam laborantibus ac perturbatis.

²³³⁾ CHRON. SALERN. (Pertz. Mon. Germ. hist. III, 521).

5. L'esempio dei Narentani fu imitato ben presto anche dai Croati. Acquistata maggiore unità e compagine interna sotto i bani Borna e Ladislao, e fattasi soltanto nominale la signoria franca sul loro paese²³⁴), i Croati non si curarono più delle promesse fatte per l'addietro al pontefice, chè anzi molti di essi abiurarono persino al cristianesimo per non avere più alcun legame colle popolazioni romane²³⁵), e si diedero alla pirateria, incrociando coi loro agili navigli, e sorprendendo sul mare le terre vicine, a scopo di bottino.

6. I Veneziani, abbandonati totalmente dai sovrani di Bizanzio loro signori, dovettero pensare da soli ai casi proprî, e conchiusero²³⁶) pace nell'829 coi più pericolosi dei pirati, cioè cogli isolani della Narenta. Sarebbe stata però ben vana la speranza che quella barbara gente mantenesse la pace conclusa. Diffatti, pochi anni appresso, alcuni Veneziani, reduci da Benevento, furono da quelli presi ed uccisi. Il doge Pietro Tradonico, di famiglia polese, volle vendicare l'uccisione dei suoi, ed infrenare nello stesso tempo le piraterie dei Croati. Mosse pertanto nell'839 contro di loro; ma stimando le sue forze troppo deboli per una doppia guerra, preferì venire a trattative. Conchiuse la pace di S. Martino²³⁷) col duce dei Croati

²³⁴) GFRÖRER, Op. c. II, pag. 64. — Sulla ribellione dei Croati di cui parla erroneamente il Porfirogenito (820-829), cfr. DÜMLER, Op. c. pag. 391.

²³⁵) COST. PORFIR., *Historia Basilii imp. c. 52...* Plerique vero maioris defectionis specimine etiam baptismum ejuraverunt, ut nullum erga Romanos amicitiae ac subiectionis pignus retineret. — RACKI, Op. c. pag. 339.

²³⁶) GIOVANNI DIACONO, *Chron. ven. c. 12 b.*: missus Slavorum de insula Narentis ad domnum Iohannem ducem veniens (MONTICOLO, *Cronache veneziane antichissime*, vol. I, p. 110).

²³⁷) GIOV. DIACONO. Op. c. e l. cit. — GFRÖRER, Op. c. pag. 61; — DANDOLO, *Chron. VIII.* — Secondo la maggior parte degli scrittori questa pace sarebbe stata conclusa a S. Martino sull'isola di Cherso; — il VASSILICH, Op. c. pag. 10, n. 24 vorrebbe ricercare questo sito di S. Martino sulla costa dalmata o su qualche isola fra Zara e Spalato. — Il RACKI, Op. c. p. 336: *Situs loci ignotus sed omnino in Chroatia ad mare iacebat.* — MONTICOLO, Op. cit. p. 112, n. 3: Sulla costa della Croazia al Nord delle isole Narentane.

Micislavo; e portatosi poscia contro gl'isolani della Narenta, conchiuse altra pace col loro duce Drosaico. Ma queste paci non furono di nessun valore — licet minime valeret, dice il cronista —: il doge dovette ritornare contro di essi con una nuova flotta nel successivo 840. Perduti molti dei suoi rimpatriò ²³⁸⁾ senz'aver raggiunto lo scopo; ed allora nessun freno ebbero più i corsari nelle loro piraterie.

7. E quasi questo non bastasse a rovinare il commercio dei nostri sull'Adriatico, vi si aggiunse un nuovo ed ancor più pericoloso nemico, i Saraceni.

Occupata buona parte della Sicilia, i Saraceni avevano depredate nell'840 le coste della Dalmazia, e per 15 mesi tenuta assediata Ragusa, impadronendosi poscia di Bari e di Taranto. I Veneziani armarono, per invito dell'imperatore bizantino, 60 navi, e vennero contro il nemico sino a Taranto; ma quivi giunti (a. 842) furono totalmente disfatti ²³⁹⁾ dal duce Saba, il quale, per vendicarsi dell'assalto, penetrò nel golfo, e nella seconda festa di Pasqua prese Ossero, e la incendiò ²⁴⁰⁾. Indi passò ad Ancona, poi ad Adria, e nel ritorno s'impadronì di una intera squadra veneta, che ritornava dalla Sicilia e da altri porti. Venezia non si scoraggiò per questi infortuni, e quando seppe, due anni dopo, che i Saraceni si avanzavano verso il golfo, mandò loro incontro una nuova flotta. Si scontrarono nel Quarnero colla armata nemica, ma neppure allora arrise loro la fortuna; i Veneziani furono di bel nuovo sconfitti presso l'isola di Sansego ²⁴¹⁾, non lungi da Lussino.

²³⁸⁾ GIOVANNI DIACONO, Chron. ven. c. 13 b.; — DANDOLO, Chron. VIII, 4 — MONTICOLO, Op. c. 113.

²³⁹⁾ RACKI. Op. c. pag. 355, nota 2.

²⁴⁰⁾ GIOVANNI DIACONO, Chron. ven. c. 13 b.: Saraceni ad Absarensem civitatem usque pertingere non dubitaverunt, et in feria secunda pasce incendio eam devastantes. . . . Postquam vero ad exitum Adriatici culfi pervenerunt, naves veneticorum quae de Sicilia seu de aliis partibus revertebantur, omnes ab eisdem comprehense sunt. — DANDOLO, Chron. VIII, c. 4, 8.

²⁴¹⁾ GIOV. DIAC., Chron. ven. c. 14 a.: Saraceni maximo cum exercitu usque ad Quarnarii culfum pervenerunt. Quos Venetici navali

8. Questi ripetuti disastri dei Veneziani resero gli Slavi ancor più arditi: nell'846 una squadra di Croati si spinse sino entro le lagune per assalire Venezia stessa; ma, grazie alla vigilanza degli abitanti, tutto si limitò ad un colpo di mano su Caorle ²⁴²), che fu dai Croati saccheggiata.

9. Dinanzi all'imponenza del pericolo urgeva di adottare un pronto e vigoroso rimedio. I Veneziani non potevano bastare da soli all'ardua impresa, e all'imperatore allora regnante, Michele III, mancava l'energia sufficiente alla grande bisogna. Lotario re d'Italia conchiuse perciò coi Veneziani un trattato formale ²⁴³), allo scopo di combattere gli Slavi. Il conte Eberardo, da lui posto a margravio del Friuli e dell'Istria, tenne con successo lontana dalle sue province questa continua oppressione; vinse ripetutamente Slavi e Saraceni, e molti ne uccise ²⁴⁴). In grazia dell'opera concorde dei Veneziani, del re italico, e del margravio Eberardo, i nostri godettero di un periodo di pace e tranquillità, che durò circa trent'anni. Domagoi, principe degli Slavi, assalito dal doge veneto Orso, fu obbligato a concludere con lui un trattato di pace, e dare ostaggi al doge in garanzia della fatta promessa.

espedicione aggredientes, acriter iuxta locum, qui Sansagus nominatur, supra eosdem irruerunt. Sed demum Venetici dantes terga, victi regressi sunt.

DANDOLO, Chron. VIII, c. 4, 15. — Monasterium S. Michaelis de Sansicovo; RACKI, Op. c. p. 89.

²⁴²) GIOVANNI DIACONO, Op. c. 14 a.: Sclavi venientes ad Veneticorum loca expugnanda, Caprulensem tantummodo castrum depredaverunt. — DANDOLO, Chron, VIII, c. 4, 17.

²⁴³) KANDLER, Cod. dipl. istr. 23 febr. 840... ad vestrum solatium annuale exercitum contra generationes Sclavorum inimicos vestros in quo potuerimus, solatium praestare debeamus absque ulla occasione.

²⁴⁴) ANDREAE BERGOMATIS, Chron. (PERTZ, Mon. Germ. hist. V, Script. III, pag. 235) Multa fatigatio Longobardi et oppressio a Sclavorum gens sustinuit, usque dum imperator Lotharius Foroiulanorum Ebherardo principem constituit.

Nella Hist. eccl. CISONIENSIS si legge di Eberardo: ... Qui Sclavos fortes, Numidas, Maurosque feroces Saepe triumphavit, interfecit, spo-
— liavit. RACKI, Op. c. pag. 364; — DÜMMLER, Op. c. pag. 400.

10. Senonchè, morto Eberardo del Friuli, e decaduta sempre più l'autorità imperiale e regia nell'Italia, gli Slavi ritornarono alle rapine: tanto più che i Serbi ed i Croati unitisi allora, come si afferma dai loro storici, in un solo stato sotto il bano dei Croati, Domagoi, erano giunti a tale potenza ²⁴⁵) da poter armare 80 *sagene* di 40 uomini l'una, e 100 *condure* di 10 o 20 uomini.

Neppure le istanze del romano pontefice valsero a frenarli nelle loro scorrerie ²⁴⁶). Nell'872 alquanti predoni Slavi, che stavano appiattati dietro la punta di Salvore, assalirono una barca veneta che si dirigeva a quella volta, mandata da Grado in esplorazione, e dopo un aspro combattimento se ne impossessarono, uccidendone i marinai ²⁴⁷). Tre anni dopo (a. 875) i Saraceni tentarono un colpo di mano su Grado; ma furono valorosamente respinti dagli abitanti ²⁴⁸). Nell'876 gli Slavi della Croazia e Dalmazia ²⁴⁹), malgrado la pace conchiusa nell'865,

²⁴⁵) Così il PORFIROGENITO, De admin. imp. c. 31. — GFRÖRER, Op. c. II, pag. 134 spiega la potenza a cui allora erano saliti questi popoli supponendo la formazione d'un regno solo dei Croati e Serbi sotto Domagoi principe croato.

²⁴⁶) Lettera del papa Giovanni VIII « Domagoi glorioso duci ». — JAFFÈ, Reg. pont. n. 2585; — RACKI, Doc. n. 3.

²⁴⁷) GIOV. DIAC., Chron. ven. c. 15 b. . . . qui (exploratores) cum Gradensi de civitate Istriam petituri exissent, predones Sclavi, qui in portu Silvoclis reclusi latitabant, supra eandem naviculam velociter iruerunt. — DANDOLO, Chron. VIII. c. 15, 14. — Silvodis sta scritto nella lezione del Pertz, Silvoclis in quella del Dandolo e del Monticolo. — CASTELLANO DA BASSANO, Venetianae pacis. . . (HORTIS, Arch. Triest. v. XV, a. 1889) lo chiama Salboic, Salbloie, Salblore. — MONTICOLO, Intorno alla cronaca del diacono Giovanni, scrive a pag. 257: La lezione è senza dubbio « in portu Silvoclis ». Il nome odierno di « Salvore » risale per lo meno al secolo XVI, perchè in una nota marginale al luogo corrispondente del codice Marciano Lat. X, 1,11 della nostra cronaca a c. 16 si legge la parola « Salvori ».

²⁴⁸) GIOVANNI DIACONO, Chron. ven. c. 16 a: Circa hec tempora Sarraceni advenientes, Gradensem urbem capere conati sunt; sed civibus fortiter decertantibus, Sarracenorum impietas non praevaluit. — DANDOLO, Chron. XIII, c. 5, 21.

²⁴⁹) I primi sarebbero i Croati che nell'865 avevano conchiusa la pace coi veneti, i secondi invece i Narentani. — GFRÖRER, Op. c. II,

vennero nuovamente a depredare le coste dell'Istria. Devastarono le città di Umago, Cittano a, Sipar e Rovigno; quindi si diressero contro Grado. Il doge Orso, avvisatone in tempo, mosse loro incontro con 30 navi, ed assaliteli nelle acque istriane, diede loro una tale sconfitta, che tutti caddero in sua mano. Attribuendo questa insperata e splendida vittoria all'aiuto divino, il doge restituì alle chiese istriane quanto quei corsari avevano ad esse rubato, e fece indi trionfale ritorno a Venezia ²⁵⁰).

11. Nell'anno seguente (876), essendo morto il bano Domagoi, pessimo principe, come lo chiama il cronista veneto, i Veneziani conchiusero pace coi Croati, ma continuarono la guerra contro i Serbi narentani. Nel gennaio 879 i Veneziani strinsero patti ²⁵¹) coll'imperatore Carlo il Grosso, allora re d'Italia, non solo per difendersi con tutte le forze unite dagli assalti degli Slavi, ma per portare altresì la guerra nel loro stesso paese.

12. Sul trono di Costantinopoli era frattanto succeduto all'inetto e vizioso Michele III, che non si era mai occupato della sicurezza dell'Adriatico, ed aveva lasciato senza alcun

pag. 67 e 118, opina che anche i Narentani dipendessero in questo tempo dal principe croato Domagoi, il quale avrebbe così riunite nelle sue mani le due stirpi slave sino allora divise.

²⁵⁰) GIOVANNI DIACONO, Chron. ven. c. 16 b. Tunc Sclavorum pessime gentes et Dalmacianorum Istriensem provinciam depredare ceperunt; quattuor videlicet urbes ibidem devastaverunt, id est Umacus, Civitas Nova, Sipiars atque Ruinius. Deinde nunciatum est domno Urso duci, quod Gradensem ad urbem vellent transire; cum triginta navibus ad predictam civitatem venit. Inde pertransiens Istriam, audacter super eosdem Sclavos intruens, in tantum eosdem cede prostravit, ut nemo illorum evadens patriam valuit reverti. Quoniam hisdem princeps celitus victoriam consecutus, sclavos, quos in hoc certamine ceperat, liberos dimisit, ecclesiarumque res, quae sublatae in praelibata provincia fuerant, restituit. . . — DANDOLO, Chron. VIII, c. 5, 24; — SANUTO, Vite, pag. 456: E gli Schiavoni poi vennero colle sue navi nell'Istria e depredarono Umago, Emonia e Rovigno luoghi dell'Istria.

²⁵¹) DANDOLO, Cron. VIII, c. 5, 30. — RACKI, Doc. n. 186. — Nel Cod. dipl. del KANDLER ai patti fra Carlo il grosso ed i Veneziani è assegnato l'anno 883.

aiuto i suoi sudditi contro i corsari, l'imperatore Basilio, sovrano energico ed intelligente. E sotto di lui le cose presero effettivamente un nuovo indirizzo.

Tolse ai Saraceni la città di Bari, la base delle loro operazioni di guerra contro i popoli dell'Adriatico; quindi, cogliendo pretesto dalle piraterie degli Slavi, ed abilmente approfittando dell'ambizione dei principi croati, e delle condizioni dell'Italia, occupò tutta la Dalmazia, e ridusse in suo dominio ²⁵²), nell'877, tanto i Croati, quanto i Narentani. Per guadagnarsi poi questi suoi nuovi sudditi, concesse loro, qual pegno di pace, quel tributo che sino allora le città romane della Dalmazia ²⁵³) pagavano al proconsole (stratego) bizantino. Si fu così che oltre a Spalato, Zara, Traù ed Arbe, anche le città bizantine di Veglia ed Ossero dovettero pagare ai Croati quel tributo che per lo innanzi avevano versato ai greci loro signori ²⁵⁴). Questo sovrano si adoperò inoltre con buon successo nella propagazione del cristianesimo fra i Narentani e le altre tribù serbe; e per opporsi all'influenza franca, procurò di subordinare i vescovi dalmati al patriarca di Costantinopoli, favorendo così

²⁵²) DÜMMLER, Op. c. pag. 404, nota 3.

²⁵³) È noto che per la pace conclusa nell'812 fra Carlomagno e Niceforo, erano rimaste soggette ai greci le città di Ragusa, Spalato, Traù, Zara, Arbe, Veglia ed Ossero. — COSTANT. PORFIR., De adm. c. 29.

²⁵⁴) COSTANT. PORFIR., De adm. c. 30: *Is itaque imperator auctor fuit ut ea omnia quae praetori solvebant, Sclavis darent pacis causa. . . . atque ex illo tempore omnes istae urbes Sclavorum tributariae pacta ipsis solvunt. . . . Opsara centum nomismata, Becla centum.* — VASSILICH, Due tributi, pag. 21.

Secondo il DÜMMLER, Op. cit. pag. 405, anche i Veneti sarebbero stati persuasi dall'imperatore Basilio a pagare un tributo al duce dei Croati, per essere liberati dalle loro molestie e scorrerie. Così il detto Autore spiega il passo della Cronaca veneta di Giovanni Diacono: *Petrus Orseolus a. 991 solitum censum primus dare interdixit, per il che i Croati iterum censum inopportune ducis exiere.*

Forse con questo tributo i Veneti volevano assicurarsi la pace coi Croati, per dirigere tutte le loro forze contro i Serbi ed i Narentani nemici più pericolosi ed infesti. — Il GFRÖRER, Op. cit. c. 30 crede che questo tributo dati dai tumulti che seguirono la caduta di Candiano IV nel 976.

la chiesa greca. Combattè la pirateria, ed usò delle stesse armi degli Slavi contro i nemici del nome romano ²⁵⁵). Ma non vi riuscì intieramente; tanto è vero che il doge Candiano si trovò costretto, già nell'agosto 887. ad intraprendere una spedizione contro gli Slavi narentani. Cominciata sotto lieti auspici, la spedizione si chiuse luttuosamente; sopraffatto dal numero dei nemici, il doge vi perdette la vita, ed i suoi dovettero ritirarsi ²⁵⁶).

13. Dal loro canto i pontefici romani non potevano permettere che, un po' alla volta, fosse staccata dall'immediata dipendenza della chiesa romana una provincia ecclesiastica così vasta, per subordinarla alla chiesa greca; tanto più che questa aveva anche tollerato che alla tradizionale liturgia latina si sostituisse la liturgia slava ²⁵⁷).

Questo antagonismo fra la chiesa di Costantinopoli e quella di Roma, fu cagione di molte lotte intestine ²⁵⁸), in cui agli odî religiosi fra i seguaci dell'una e dell'altra chiesa,

²⁵⁵) COSTANT. PORFIR., Leonis imp. c. 101; *Slavenis Basilius imperator persuaserat ut veteres deponerent mores... et contra gentes Romanis inimicas arma ferre docuit.*

²⁵⁶) GIOV. DIAC., Chron. ven. c. 19 a.

²⁵⁷) La liturgia slava si era diffusa nella Croazia per opera di quei sacerdoti slavi seguaci di Metodio, che, cacciati dalla Moravia nell'886, si dispersero qua e là (*Vita Clementis*, c. 14) ed alcuni dei quali si ricoverarono presso i Serbi ed i Croati, accolti specialmente dal vescovo di Nona. Costui, spinto dall'ambizione di divenire metropolita della Dalmazia slava, s'adoperò a favorire la diffusione della liturgia slava: ma gli stessi duci slavi Tamislao dei Croati e Michele dei Zacculmi, e l'arcivescovo di Spalato, assieme ad altri vescovi della Dalmazia, si rivolsero al romano pontefice, affinché ponesse fine a tale abuso. E Giovanni X, consentiente in ciò con Stefano VI, il quale nell'885 aveva deciso che le dottrine di Metodio erano da rigettarsi perchè contrarie in molti punti agl'insegnamenti della chiesa romana, e che la liturgia slava era assolutamente da rifiutarsi, fece dal concilio di Spalato condannare e togliere tali innovazioni. — DÜMMLER, *Op. cit.* p. 417; — RACKI, *Doc.* 149; — WATTENBACH, *Beitr.* p. 27 e 46; — FARLATI, *Illyricum sacrum*, III, p. 92; — BENUSSI, *La liturgia slava nell'Istria*, §. 4, pag. 37 e seg.

²⁵⁸) GFRÖRER, *Op.* c. pag. 185.

concorrevano le ambizioni personali del clero e dei secolari. Queste lotte contribuirono pure al decadimento della potenza dei Croati; mentre i Serbi, i quali si erano sottratti, dopo la morte di Domagoi, alla dipendenza croata, erano ridotti all'orlo della rovina dalle irruzioni dei Bulgari.

E ciò spiega pure la ragione per la quale gli Slavi, Serbi e Croati, altravolta così potenti in mare, a mala pena fossero allora in grado di armare 30 *sarene* ed un corrispondente numero di *condure* ²⁵⁹), e Venezia e l'Istria potessero godere per circa sessanta anni la piena sicurtà dei mari e della navigazione.

14. Nel 925 il concilio di Spalato pose fine alla lotta religiosa nella Dalmazia, colla piena vittoria della chiesa romana e della liturgia latina ²⁶⁰).

15. Questa serie di guerre, combattute dai Veneziani contro gli Slavi della Dalmazia, a difesa del commercio marittimo, e per vendicarsi delle incursioni sofferte, ravvivarono vie più, come bene si comprende, i vecchi rapporti fra Venezia e l'Istria. Oltre alle battaglie ricordate dalla storia, oltre alle piraterie degli Slavi, e le spedizioni dei Veneti menzionate nelle cronache di Giovanni diacono, quante altre volte i Veneziani e gl'Istrianzi non si saranno incontrati armata mano sul mare, per difendersi ed assalire, o per vendicarsi degli oltraggi patiti? Quante volte le vittorie dei Veneziani non saranno state festeggiate dal popolo istriano, quasi fossero vittorie proprie? Quale sentimento di gratitudine non avrà destato nell'animo dei nostri antenati l'atto generoso del doge Orso, quando restituiva alle loro chiese i tesori rapiti dai corsari Croati e Narentani? Era naturale quindi che le relazioni di buon vicinato fra gl'Istrianzi ed i Veneziani si facessero allora

²⁵⁹) COST. PORFIR., De adm. imp. cap. 31.

²⁶⁰) RACKI, Documenta (Rescripta et synodalia) pag. 191. Capitula concilii X: Ut nullum episcopus nostrae provinciae audeat in quolibet gradu sclavinica lingua promovere . . . nec in sua ecclesia sinat eum missam facere. — BENUSSI, La liturgia slava nell'Istria, §. 4, pag. 39, nota 84.

I vescovi di Arbe, Veglia ed Ossero vennero confermati quali suffraganei del primate di Spalato.

più intime, e che tutti collegassero le proprie forze per tenere testa al pericolo comune, unico mezzo suggerito dalle circostanze per mantenere sicuri i vicendevoli scambi commerciali, e per trovarsi sempre pronti alla difesa.

16. Il primo esempio lo diedero i **Capodistriani**, che erano stati sempre favoriti dal doge Pietro, ed avevano potuto viaggiare e mercanteggiare con sicurezza nel territorio veneto, senza sottostare a gravezze e molestie di sorta. Decisero di donare ogni anno al detto doge, a titolo di speciale onoranza, al tempo della vendemmia, *cento anfore* del miglior vino.

Una solenne ambascieria, composta dei magistrati della città, ossia del locoposito, di quattro scabini, dell'avvocato di tutto il popolo, e di dodici altre persone, presentò al doge, in proprio nome ed in quello di tutto il popolo capodistriano, l'offerta onoranza ²⁶¹⁾, promettendo di difendere i Veneziani in qualunque contingenza, affinchè non avessero a soffrire danno o molestia nelle loro persone, o negli averi.

Questa solenne promessa fu scritta in apposito diploma firmato da cinquantasei cittadini di Capodistria.

17. Questo atto dei Capodistriani, che non implicava altro che una semplice onoranza verso la persona del doge veneto Pietro Candiano ²⁶²⁾, allo scopo di conservarsi il suo affetto e la sua protezione, venne più tardi erroneamente interpretato dai cronisti veneti come un atto di dedizione di Capodistria a Venezia, confondendo così fatti e tempi fra loro diversi. Il Dandolo ²⁶³⁾, e con lui il Sanudo ²⁶⁴⁾, scrivono che in questa

²⁶¹⁾ KANDLER, Cod. dipl. istr. 14 genn. 932:..... promittentes nos vobis per omnemannum, usquedum in hoc seculo vixeritis, honoris causa donare viri boni amphoras centum per tempus vindemie.

²⁶²⁾ promittentes vobis per omnem annum usquedum in hoc seculo vixeritis, . . . Quod si diebus vite vestre ipsum vinum non dederimus. . .

²⁶³⁾ DANDOLO, Chron. VIII, c. 11, 5, a. 932: Per idem tempus Audebertus Locopositus, et Ioannes Scavinus, Faragarius Advocatus totius populi Civitatis Iustinopolis, huic duci (Pietro Candiano II) urbem *suam faederatam et censualem* exhibuerunt, promittentes uno quoque anno dare centum amphoras vini et Venetos in toto districtu suo defendere et conservare.

²⁶⁴⁾ SANUTO. Vite dei Duchi di Venezia p. 460, a. 932. (MURATORI, Rer. Ital. Scriptores, v. XXII): Ancora quei di Capodistria ch'erano

occasione Capodistria si fece « federata e tributaria » di Venezia; ed il Navagero ²⁶⁵): « che i Capodistriani avendo deliberato di stare e vivere sotto la signoria di Venezia, mandarono gli ambasciatori loro alla detta signoria, sottomettendosi a quella, acciocchè la signoria li difendesse da chi li volesse offendere » ²⁶⁶).

18. Questi amichevoli rapporti degl'Istriani coi Veneziani, sudditi bizantini, non garbavano al marchese Variento, che allora reggeva l'Istria in nome del re d'Italia Ugo. Sia che egli vedesse in queste relazioni troppo intime un pericolo per la dominazione italica nell'Istria, sia che temesse che i Bizantini, approfittando dei forti imbarazzi del re Ugo, rioccupassero l'Istria, come anni prima avevano occupata la Dalmazia, sia per altre ragioni ancora a noi sconosciute, fatto si è che Variento coi suoi vassali ²⁶⁷) si decise

dominati da un signore vedendo crescere il potere dei Veneziani, mandarono ambasciatori al doge (Pietro Candiano II) e si fecero censuali e confederati, promettendo ogni anno di dare al Doge cento anfore di vino; e all'incontro i Veneziani promisero loro in tutto il suo distretto di difenderli e conservare. In questi giorni Emitereo Marchese dell'Istria venne in discordia coi Veneziani, ma per mezzo di Don Marino patriarca di Grado fu fatta la pace con tal condizione che i danni fatti dall'una parte all'altra si dovessero soddisfare e rimanessero nella prima amicizia come già erano... Nella chiesa di S. Zaccaria fu sepolto. E questo è il suo Breve: Comaclos expugnavi. Iustinopolim censualem reddidi.

²⁶⁵) NAVAGERO a. 940 pag. 952. Pietro Sanudo.

²⁶⁶) Il GFRÖRER, Storia di Venezia c. 20, pag. 277 scrive: « Il doge Pietro II Candiano fece la sua seconda conquista in Istria, ottenendovi la città di Giustinopoli e propriamente sotto forma di alleanza ».

A questa conclusione può venire chi si basa esclusivamente sulle parole del Dandolo, e non tiene conto del contenuto del diploma di onoranza, la sola fonte legittima in tale questione. Nè le ragioni svolte dal GFRÖRER nella pag. seg. (278) danno maggior forza al suo asserto; poichè i Capodistriani potevano benissimo obbligarsi al pagamento di una multa e potevano promettere di proteggere le persone ed i beni dei Veneziani, senza per ciò violare la costituzione del regno italico e sottrarsi all'autorità del legittimo loro signore.

²⁶⁷) Cum nos Uvintherius et homines nostri invasimus res proprietatum de patriarchatu... res palatii Veneciarum et de episcopatibus Veneciarum.

a romperla coi Veneziani. Invaso le proprietà che il patriarca di Grado, il palazzo ducale (la camera di S. Marco), ed i vescovi veneti tenevano nella polesana ed in altre parti dell'Istria: intercettò le somme di denaro che gl'Istriani dovevano ai Veneziani: negò a questi ultimi ogni giustizia; impose loro nelle città da lui dipendenti nuovi contributi; catturò e predò molte delle loro navi; ed uccise persino alcuni Veneziani.

La notizia di questi fatti destò grande fermento in Venezia: il doge Pietro ordinò per rappresaglia che si rompesse ogni relazione commerciale cogl'Istriani, in guisa che nessun veneziano potesse recarsi nell'Istria, e nessun istriano a Venezia ²⁶⁸).

19. Questo modo di procedere del marchese contro i Veneziani, coi quali gl'Istriani erano sempre vissuti nella migliore armonia, ma specialmente la rottura delle relazioni commerciali, per le quali questi ultimi venivano privati d'una delle principali fonti di prosperità ²⁶⁹), sollevò nella provincia un grave fermento, tale che il marchese, temendo maggiori

NAVAGERO, St. Ven. a. 970. pag. 954: Volendo il Signor d'Istria mettere certa angaria ai mercanti Veneziani e inteso questo a Venezia, fu determinato pel consiglio che nessun suddito del detto signore non potesse far mercantanzia nei luoghi dei Veneziani, nè niun Veneziano potesse mercantare con loro nè nei luoghi loro. Dimodochè il detto signore ebbe di grazia di levare la detta angaria. La qual cosa fu acconciata per mezzo del Patriarca di Grado figliuolo del Doge (Pietro Sanudo).

²⁶⁸) DANDOLO, Chron. VIII, 11, 6, a. 932: Cum Uvinterius Marchio Istriae insolitas exactiones ab hominibus Venetiarum extorqueret, et incolis in eorum possessionibus degentibus collectas et angarias imponeret, et Venetis jura petentibus denegaret justitiam, ideo contra eum et subditos suos Dux saluberimum sancivit decretum, inhibens Venetis ne in Istriam pergerent, et Istriensibus ne Venetias accedere auderent. Quod tandem dux removit, precibus delinitus Marini Patriarchae Gradensis, qui supplicatione Marchionis et populi Istriae se mediatorem apposuit, promittentibus illis duci, Venetos et eorum bona in suo districto conservare, et insolitas exactiones remove, et si jussio regalis advenerit ut contra Venetos aliquid mali agatur, eos praevisos reddere, ne quid damni in personis, vel rebus suis pati valeant.

²⁶⁹) GFRÖRER, Storia di Venezia. c. 20 pag. 280.

turbolenze, dovette venire a miglior consiglio, ed officiare il patriarca Marino d'intromettersi presso il doge come mediatore di pace.

La intercessione del patriarca non fu inutile. Il doge, piegatosi alle di lui istanze, concedette pieno perdono di quanto gl'Istriani avevano commesso a danno dei Veneziani, e permise che si riprendessero le relazioni commerciali fra le due popolazioni. Di rincontro il marchese Vintero, due vescovi, e 16 altre persone, che con lui si erano recate appositamente a Venezia, giurarono colà, in nome proprio ed in quello di tutto il popolo istriano ²⁷⁰), per sè e per i successori loro ed eredi: — 1. di rispettare sempre e dovunque, e di far rispettare da tutti i loro dipendenti, i beni e le persone che il patriarca di Grado, il palazzo ducale ²⁷¹), e le chiese venete avevano nell'Istria, e l'esercizio della loro autorità mediante propri ufficiali (fideles) sui coloni ²⁷²) che dimoravano su quei beni; — 2. di

²⁷⁰) Ideo ego Uvinterius Marchio, una cum Johanne episcopo urbis Polane et cum ceteris Hystriensium episcopis et cum omni populo Istriense.

²⁷¹) Non riteniamo corrispondente al contenuto del documento quanto il KANDLER scrive in calce al medesimo: « Il principe veneto aveva pure esazioni di Principato, ciò che è espresso colla voce *Palatium*, (nec illas de vestro palacio) le quali, per quanto apprendiamo da carte posteriori, consistevano in contribuzioni di denaro, di generi, di uomini per la flotta, e di certe regalie al Doge medesimo in generi siccome vino olio e selvaticina. Le quali tutte poi, crediamo, derivavano dalla polizia di sicurezza nell'Adriatico mediante la flotta veneta e prima la ravennate, dalla quale la veneta fu staccata da Traiano ».

Non lo crediamo perchè *palatium* esprime quasi sempre il fisco; perchè le contribuzioni di danaro, generi, uomini ecc. sono di origine posteriore; e perchè questa dipendenza degl'Istriani da Venezia fu una conseguenza di fatti che si svolsero lentamente, ma con ineluttabile necessità. I Veneziani non hanno mai accampato diritti quali successori dei ravennati: li chiesero dopo averne conchiuso formale trattato. — Anche il GFRÖRER, Storia di Venezia p. 284 scrive: L'espressione *palatium ducis* vi è adoperata rettamente, perchè quelle terre non appartenevano alla persona di questo o quel doge, ma alla sede ducale; esse erano i beni demaniali del dogato.

²⁷²) Semper ab omnibus nostris, qui sub nostra potestate degunt, defense ipse proprietates et homines vestros maneant, et vestra dominatio per vestros fideles in ipsos colonos discurrat.

rendere ogni anno giustizia, affinchè fossero pagati i debiti che gl'Istriani dovevano ai Veneti; — 3. di abolire le nuove imposizioni, e di esigere da ogni singola persona soltanto quei dazi e pedaggi che esistevano per antica consuetudine; — 4. di non danneggiare giammai colle loro navi le navi venete, ma di vivere sempre coi Veneziani in buona armonia reciproca, rispettandone le leggi ed i diritti ²⁷³). — 5. Se poi venisse l'ordine dal re di guerreggiare i Veneziani, gl'Istriani si obbligavano di farglielo sapere quanto prima fosse possibile, affinchè potessero rimpatriare sicuri ed incolumi ²⁷⁴). — 6. Gl'Istriani si obbligavano infine, qualora venissero danneggiati i beni del patriarca di Grado, del palazzo ducale, dei vescovi veneti, o di qualsiasi loro dipendente, di pagare una multa di cento libbre d'oro puro al palazzo ducale, metà per il danneggiato, metà per la camera del re italico ²⁷⁵).

Il solenne trattato di pace fra l'Istria e Venezia venne firmato a Rialto, dal marchese d'Istria, dai vescovi di Pola e di Cittanova, da due locopositi e da due scabini, da dodici altri

²⁷³) *Ut nullo unquam tempore cum nostre naves super vestre in contrarium ire non debeamus, ut vestri Venetici mala patiantur, sed omni tempore in pace et caritate ab invicem vobiscum manere debeamus, ut omnem legem et justitiam a vestris Veneticis observare promittimus.*

²⁷⁴) *... Si jussio regis venerat ut contra Veneticos aliquid mali agant, primitus cum nos potuerimus, scire eos faciamus, ut illesi ad suam patriam revertantur.*

²⁷⁵) *Et in palatio vestro auro fulvo libras centum, medietatem cuique forcia facta fuerit, et medietatem palatio regis Italico regno presidenti.*

Ci pare esagerata, anzi falsa, l'interpretazione che il GFRÖRER, *Op. cit.* p. 283 dà a questa promessa scrivendo: «Essi riconobbero la supremazia del Doge e de' suoi giudici sull'Istria, obbligandosi a pagare in certi casi l'enorme multa di cento libbre d'oro; perchè da quel momento in poi competeva ai soli tribunali di Venezia il decidere quando e perchè dovesse essere applicata la pena stabilita nel trattato».

fiduciari di Pola, Capodistria ²⁷⁶). Muggia, Pirano, ivi convenuti: inoltre fu giurato da appositi fiduciari di ciascuna città ²⁷⁷).

20. Questo documento getta un vivo sprazzo di luce sulle relazioni fra Venezia e l'Istria. Non solo ogni città marittima dell'Istria prometteva per sè di non danneggiare in alcun modo le navi venete, vale a dire di astenersi verso di esse da qualsivoglia atto di pirateria, ma il marchese stesso si obbligava a non muover guerra (di suo impulso) per mare ai Veneziani col naviglio istriano; e qualora, violando la fatta promessa, si ostinasse a guerreggiarli, gl'Istriani potevano negargli il loro contingente. Soltanto nel caso che il re d'Italia, supremo signore dell'Istria, intimasse guerra a Venezia, solo allora gl'Istriani erano tenuti ad essere pure nemici dei Veneziani; ma dovevano avvertirli dell'ordine ricevuto prima che scoppiassero le ostilità, e lasciar loro il tempo necessario a mettersi in salvo colle loro navi e colla loro gente: locchè, nelle condizioni d'allora, era quanto rinunciare a fare la guerra. Con questa pace i Veneziani si assicurarono per tanto contro quel solo pericolo che avrebbe potuto danneggiare più da vicino il loro commercio marittimo, ponendosi, coll'amicizia degl'Istriani, al coperto di ogni sorpresa, e riducendo il marchese d'Istria quasi all'impossibilità di guerreggiarli per mare. E si noti che anche la Dalmazia era in quel tempo tenuta dai Bizantini; dai quali, almeno di nome, dipendeva la stessa Venezia.

21. L'obbligo assunto dai nostri di rispettare e tutelare le possessioni dei Veneziani nell'Istria, di riconoscere la loro indipendenza dalle magistrature indigene, e la subordinazione agli

²⁷⁶) Si noti in questo documento i due nomi dati a Capodistria promiscuamente. Nelle firme sta « locopositus de civitate Iustinopolim: — fra i delegati al giuramento » De civitate Capras juret.

²⁷⁷) Perchè non giurarono questa pace anche Rovigno e Parenzo? Il KANDLER dice « perchè forse non ostili ai Veneziani »

E si può pensare che i Capodistriani, i quali nell'anno precedente avevano votato l'annua onoranza al doge, si fossero ora schierati fra i suoi nemici?

ufficiali nominati dal doge di tutti coloro, e non erano pochi, che abitavano e coltivavano i terreni appartenenti alla casa ducale, ai vescovi od a qualsivoglia persona di Venezia; l'illimitata giurisdizione che il doge veneto godeva già in forza del diploma di Carlo il Grosso del maggio 883 su tutti i Veneziani dimoranti nelle province italiane, e quindi anche nell'Istria; e soprattutto la comminazione della multa di 100 libbre d'oro, qualora il marchese, o la sua gente, o gl'Istriani stessi mancassero ai patti, tutto questo creava ai Veneziani una situazione così singolarmente privilegiata, da somministrare loro una quantità di pretesti ed occasioni per intromettersi nelle cose interne dell'Istria, far valere nei tribunali e nelle decisioni del popolo la propria influenza e volontà, e, richiedendolo la ragione di stato, per legittimare anche l'intervento della forza. Questo trattato lo si può quindi a buon diritto considerare come la *pietra angolare* su cui Venezia inalzò più tardi l'edificio della sua dominazione nell'Istria. L'affinità di origine, la comunanza d'istituzioni, gl'interessi commerciali, attirando gl'Istriani sempre più nell'orbita della politica di Venezia, fecero poi il resto pel trionfo dei suoi disegni su questa provincia ²⁷⁸).

22. Uno degli articoli principali del commercio marittimo d'allora era il trasporto e la vendita degli **schiaivi**, i quali dalle regioni transalpine venivano condotti in buon numero ai nostri lidi ed a quelli della Venezia e della Dalmazia, e quivi poi venduti ai negozianti che ne facevano traffico con altre terre d'oltremare, specialmente colle terre dell'impero greco e con quelle tenute dai Saraceni. Stazione importante di questo commercio dovette essere Pola ²⁷⁹), dove gli schiaivi affluivano numerosi, condottivi dalle province contermini dell'Ungheria e

²⁷⁸) Laonde le parole del GFRÖRER: « In somma il trattato del marzo 933, contemplato nella sua vera luce, è un atto in forza del quale s'assoggettava al doge coi più stretti vincoli » sono false, se ci teniamo al loro senso letterale, possono essere vere se pensiamo alle complicazioni che poteva dare origine questo trattato ed ai molteplici mezzi che offriva al doge di far valere e rispettare la sua autorità nell'Istria. Non è nel presente, ma nell'avvenire che sta l'importanza di questo atto.

²⁷⁹) GFRÖRER, Op. cit. c. 23, pag. 303.

della Carniola, e da colà mandati poi altrove su navi venete od istriane.

23. Ad istanza del patriarca di Grado e dei vescovi, il governo veneto aveva tentato già nel secolo precedente ²⁸⁰, d'interdire ai suoi sudditi tale barbaro commercio: ma la proibizione rimase lettera morta. Perciò nell'anno 960, d'accordo col patriarca, col clero, e coi più distinti cittadini, il governo emanava altro decreto severissimo, col quale proibiva ai Veneti ogni sorta di commercio di carne umana, per conto proprio, od altrui, comminando pene fortissime ai trasgressori, e vietava di ricevere schiavi, o chi di essi ne facesse traffico, sui navigli in qualsiasi porto della Venezia, dell'Istria, della Dalmazia, od in qualunque altro luogo. Si proibiva poi particolarmente di trasportare schiavi da Pola ²⁸¹) nella Grecia, ed in altri paesi.

24. Questa proibizione fatta dal doge veneto ai suoi sudditi mancava di un valore diretto per gl'Istriani, dipendenti allora dall'imperatore Ottone I. Ma ne aveva almeno uno indiretto e non piccolo, poichè è da ritenersi che il clero istriano, subordinato al patriarca di Grado, non avrà mancato di usare della propria grande influenza per porre argine all'obbrobrioso commercio privato degli schiavi. Restava però ancora permesso quello per il servizio del doge, oppure per iscopi di utilità pubblica del paese, la quale eccezione impediva poi che il male fosse troncato alla radice ²⁸²).

²⁸⁰) DANDOLO, Chron. I. VIII, c. 5, 23: Quo tempore Mercatores Veneti lucri cupidi a piratis et latrunculis mancipia comparabant, et transfretantes de eis commercium faciebant: cui manifesto facinori Duces obviare dispositi, una cum Clero et populo Venetiarum pie decreverunt, ne quis de mancipiis commercium faciat, vel in navibus recipiant, imponentes graves poenas contrafacientibus.

²⁸¹) ... Ut, quicumque in navibus nostris nauclerus fuerit, nullatenus debeat in navi sua levare mancipia, neque de Venetiis, neque de Histria, neque de Dalmatia, neque de aliis locis... Et nullus Veneticus audeat ultra Polam mancipia detransportare, neque in terram graecorum. — KANDLER, Cod. dipl. istr. 960. giugno. -- GFRÖRER, Op. cit. 23, pag. 298.

²⁸²) LEO, Storia d'Italia IV, 2, 1 pag. 149: Un ramo di commercio assai lucrativo, il traffico degli schiavi, sopperiva a que' tempi alla

25. Altro articolo importante di commercio si era il **legname**, ed in particolar modo quello per le costruzioni navali. Tronchi d'olmo e di quercia, tavole, remi, pertiche, erano ricercati dai Veneziani non solo per armare la loro numerosa flottiglia, ma per trasportarli altresì nell'Italia meridionale e nella Sicilia, ove i Saraceni pagavano a caro prezzo questo materiale per gli usi di guerra. I boschi dell'Istria, allora così estesi e ricchi d'eccellente legname da costruzione, provvedevano ai bisogni non solo del paese, ma anche dei Veneziani, tanto per la costruzione delle loro navi, quanto per farne oggetto di speculazione, con grande vantaggio materiale degli Istriani.

26. Di rincontro ai vantaggi materiali, dovuti alla sicurezza della navigazione ed alla pace, il documento del marzo 933 e l'altro dell'ottobre 977, sul quale ritorneremo più avanti, ci dimostrano quale fosse il grado di cultura nella nostra provincia, costringendoci, pur troppo, a riconoscere che quivi pure l'introduzione del feudalismo e le condizioni sociali create dal nuovo ordine di cose, favorirono il ritorno alla barbarie ed all'ignoranza, e che il secolo X fu anche per l'Istria il *secolo di ferro* nei riguardi della cultura intellettuale. Su 18 persone che nel 933 firmarono la promessa al doge veneto in nome dell'intera provincia, e che, come giova credere, dovevano appartenere alla classe più eletta della popolazione, soltanto i due vescovi (di Pola e di Cittanova) ed il locoposito di Capodistria sapevano scrivere; gli altri 15, fra i quali un altro

quasi assoluta mancanza di oggetti manufatturati, si davano uomini invece di quelle cose che noi cambiamo oggidì coi prodotti dell'Oriente. La fondazione delle Marche germaniche nelle provincie slave ripuarie dell'Elba, che fu cagione di sanguinosissime guerre nel tempo che regnò la casa sassone ed anche prima, non che le guerre intestine degli Slavi — essendo che la perfidia e crudeltà dei principi loro specialmente nel sec. X e nei primi anni dell'XI possono compararsi con quelle dei merovingi — fornivano quasi continuamente caterve di prigionieri di guerra ai mercatanti ebrei che li menavano ai mercati di Venezia o veramente di Costantinopoli. VALSECCHI, Bibliografia analitica della legislazione della repubblica di Venezia. Parte III, tit. 2. Della schiavitù. (Archivio veneto n. 25 pag. 108 e seg.).

locoposito e due scabini, erano illetterati, così che in luogo dell' ego ecc. firmarono col signum manus. Alla promessa dell' ottobre 977 seguono le firme di 26 Capodistriani, delle persone, cioè, più ragguardevoli della città. Ebbene, nessuno di loro sapeva scrivere, neppure il conte Sicardo, neppure il suo locoposito Pietro ²⁸³).

27. Il Sanudo nella Vita del doge Candiano III, che resse le sorti di Venezia dal 942 al 953, ci dà due notizie che si riferiscono al nostro paese: la prima, che questo doge prendesse il castello di Capodistria; la seconda che i Triestini rapisero in quel tempo le spose venete.

È ignota la fonte dalla quale il Sanudo, scrittore del secolo XV, trasse la prima notizia. Nessun cronista ne parla, non Giovanni Diacono contemporaneo a questi fatti, non il Dandolo, diligente raccoglitore di tutte le memorie storiche di quel tempo, e neppure il Navagero. Il silenzio di tutti questi cronisti sarebbe sorprendente, trattandosi dell' occupazione di una città sull' altra sponda dell' Adriatico, e quindi di un avvenimento non privo d' importanza per la Venezia d' allora.

28. La seconda notizia si riferisce al ratto delle spose (novizze) veneziane.

Le fidanzate appartenenti alle famiglie più distinte di Venezia solevano celebrare le nozze tutte assieme alla stessa messa a Castello nella chiesa di S. Pietro, l' ultimo giorno di gennaio, ed usavano di andarvi ornate delle loro gioie, e tenendo in mano una cassetta con entro i doni nuziali. I Triestini — è sempre il Sanudo che parla — venuti a cognizione di questa usanza, la notte precedente alla festa approdarono con due legni, una galera ed una galeotta, a Venezia, mettendosi in agguato tra le folte macchie, onde a quel tempo era ingombra l' isola d' Olivolo. Alla mattina seguente, mentre nella chiesa di S. Pietro si celebrava la solenne messa nuziale, questi pirati scesero inavvertiti a terra, e con un ardito colpo di mano

²⁸³) In un documento del 960, su 69 rappresentanti della città di Venezia, 35 lo firmarono coll' ego ecc., gli altri 34 col signum manus: in un altro del 971, su 81 sottoscritti soltanto 18 firmarono coll' ego.

s' impadronirono delle spose e delle loro ricche suppellettili, ed imbarcate queste e quelle nella galera, veleggiarono verso Trieste. Non appena il doge seppe di questo ratto, che in tutta fretta armò quanta più gente potè, ponendosi egli stesso a capo del naviglio per inseguire i sacrileghi rapitori. Questi, intanto, si erano fermati in un porto al di qua di Caorle, e se ne stavano gettando la sorte per dividersi la preda, quando il doge fu loro sopra, e dopo una sanguinosa battaglia, che durò quasi un intero giorno, li vinse, e fece tagliare a pezzi quanti potè avere in mano. La galera triestina fu abbruciata. Così il doge ricuperò le spose cogli averi loro, e ritornò trionfalmente in Venezia.

Tutto questo sarebbe accaduto, secondo alcuni cronisti, ai 2 di febbraio, secondo altri al 1º, ed avrebbe dato origine alla festa delle Marie ²⁸⁴).

29. Che il felice salvamento delle spose veneziane, rapite dai pirati, possa aver dato motivo alla festa delle Marie, è cosa possibile; ma quando precisamente il ratto sia stato commesso, e da chi, ciò è quanto s'ignora, com'è del pari molto improbabile che autori del ratto delle spose fossero stati gl' Istriani.

Le cronache contemporanee ne tacciono affatto ²⁸⁵); ne tace anche, e questo è un argomento gravissimo, Martino da Canale, cronista del secolo XIII; ne tace infine il Dandolo. La prima volta che si dà la ragione della festa si è in una cronaca compilata nel 1292, sopra libri francesi, da un certo Marco, il quale, al titolo « De Gaiolo pirata », ci racconta delle ruberie commesse da questo arditto pirata istriano e dai suoi seguaci a danno dei Veneziani sino entro le stesse lagune;

²⁸⁴) Il più antico documento che ne parli è dell'anno 1142, ma si riferisce ad un'antica consuetudine e tratta particolarmente dell'ordine da tenersi nella processione — ROMANIN. Op. c. I, 5, pag. 235 e seg. trovasi la descrizione di questa solennità.

²⁸⁵) MARTINO DA CANALE, La chronique des Veniciens (Archivio storico italiano. Firenze 1845, v. VIII, da pag. 269). A pag. 567, ove descrive la festa delle Marie, questo cronista non fa cenno alcuno nè del ratto delle spose, nè di Gaiolo pirata, nè degl' Istriani.

quindi della sua uccisione, avvenuta il giorno della Purificazione, in un agguato tesogli da quelli in uno dei loro canali: aggiungendo che, per essersi finalmente liberati dalle piraterie di sì pericolosissimo corsaro nel giorno della festa della Purificazione, allora e negli anni seguenti fu celebrata questa festività con grande pompa e concorso di genti ²⁸⁶. Ma non havvi in questa cronaca menzione alcuna del ratto delle donzelle. Invece l'intimo legame fra la festa e le spose appare appena negli scrittori che vissero intorno alla fine del 1500. E chi di essi

²⁸⁶) Estratti dall' opera ms. del cronista MARCO esistente nella Marciana (Archivio storico italiano, v. VIII, Firenze 1845, p. 255), p. 265. Estratto III. De Gaiolo pirata. Vir quidem improbitatis permaxime Gaiolus nomine in ystriana provincia esurexit qui tandem ardore auri enormiter scisciens aliena spolia predabat piraticam exercendo. Sed pauca ipsius neque potentia cum vasselis armatis furtim annis singulis non solum semel sed pluries et pluries usque ad civitatem veneticam discurebat et in rivis eiusdem terre utriusque sexus homines qui spe securitatis minus de subita invasoris nequicia vacilabant depredatis eorum spoliis carceralibus suppliciis infestabat quousque pro eorum liberatione secundum cuiusque facultatem auri copiosam congeriem largirentur... Sed postremo adveniente tempore quo a radicibus succideretur hec arbor que fructus produxerat tam enormes idem pyrata fuit sibi eventus inscius more solito in offensione venetice nationis pyriticum navigium preparavit. Interea vero venecialis comunitas deliberavit ut armata manu inimicis supervenientibus obviaret. Cumque Gaiolus cum navigio suo ad veneticam civitatem accederet ut iuxta ritum venetos predaret illi qui caute de ipsius adventu providerant permittentes ipsum cum suis vascellis habere introitum usque ad canalle armata manu cum apparatu scaularum in predicto canali predonis accursibus obviarunt et innito utique prelio contra hostes fortuna que Gaiolo persepe secunda successerat eventus prosperos in vices contrarias variavit. ipse namque pyrata qui indigne multos aflixerat in festo virginis cerealis digne cum suis seguacibus sentiit se conflictum. multi namque ex predonis contubernalibus gladijs fuerunt expositi multi in aquis vitam misere finierunt Gaiolo a mortis suplicio non escluso. Ab ea igitur die in antea qui affligi consueverant et torqueri insultibus pyrataram a predonum stimulis quieverunt. quia igitur dignum erat ut tanti festi solemnitas in qua fidelium et proborum victoria fulxerat circa posteros perhemni memoria perfulgeret venetorum comitas provido deliberavit consilio ut ad futuram victorie huius memoriam annis singulis in honore Virginis scaularum festiva celebraretur solemnitas....

riferisce il fatto ai tempi di Candiano II. chi a quelli di Pietro Tradonico (a. 836) e chi, persino, lo dice avvenuto al tempo dei tribuni nel 466²⁸⁷).

D'altro canto è ben difficile di ammettere col Sanudo che pochi anni dopo i patti solenni, giurati nel marzo 933, gl'Istriani, od i Triestini, come meglio si voglia, siensi resi colpevoli di un delitto così enorme verso Venezia, aggiungendo al ratto anche il sacrilegio. Se gl'Istriani, od i Triestini, avessero commesso questa rapina, certo che Venezia avrebbe subito aperto la guerra contro gli uni, o contro gli altri. Ma ostilità non ci furono; ed il cronista Giovanni, contemporaneo a questi fatti, ed il Dandolo, nulla ricordano che possa far supporre relazioni meno che pacifiche ed amichevoli fra Venezia e l'Istria. Narrano, invece, che il doge Pietro Candiano fu costretto a mandare due volte nel 948 un'armata contro gli Slavi narentani; laonde parrebbe assai più probabile che questo preteso ratto delle spose veneziane sia stato piuttosto perpetrato dai Narentani, contro ai quali venne diretta la duplice spedizione²⁸⁸).

Il Molmenti, che parla di questo fatto negli *Albori della vita italiana*²⁸⁹), si chiede se il ratto delle spose veneziane sia leggenda o storia; e risponde: « Non la storia soltanto, anche la fantasia ha i suoi diritti ».

Qualunque sia l'opinione che portiamo in tale proposito, e sulla conseguente istituzione della festa delle Marie, il racconto che ci fa il cronista Marco delle audaci imprese del pirata istriano Gaiolo rappresenta, a nostro modo di vedere, quasi la sintesi delle piraterie commesse dagli Istriani a danno dei Veneziani nel periodo delle reciproche loro ostilità, prima che queste degenerassero in guerra aperta; vale a dire attorno il

²⁸⁷) ROMANIN, Op. cit. I, pag. 234.

²⁸⁸) ROMANIN, Storia doc. di Venezia, I, 5, pag. 234: Questa vittoria è probabilmente quella che il cronista Marco (fine del sec. 13° -- Archivio storico ital. VIII, app.) attribuisce ai Veneziani sopra Gaiolo, pirata che rapiva uomini e donne; le quali parole farebbero credere che con questo fatto stesse in relazione il famoso rapimento delle spose veneziane.

²⁸⁹) MOLMENTI, Venezia e le repubbliche marinare, pag. 96.

977, o il 1145, o 1150, oppure in altri decenni; cioè in un tempo quando un ardito pirata, che colle sue fuste e colle sue genti piombava derubando sulle coste nemiche, non era moralmente per nulla inferiore al nobile barone che, cinto dalle sue masnade, scendeva dal turrato castello a saccheggiare i campi altrui ed a deprestarne gli averi.

30. La causa poi, per la quale si addebitava, nei secoli XIV e XV, ai Triestini questo ratto delle spose, ce la dà indirettamente il Navagero ²⁹⁰), scrivendo: « i Triestini ch' erano vicini a Venezia ed avevano molto odio coi Veneziani rubano le dodici donzelle spose ». Ma l' odio dei Triestini contro Venezia non esisteva nel secolo X, nè nell' XI, e datava appena dal secolo XIII, quando le due città s'incontrarono rivali nel commercio, e sostennero quella lotta accanita, secolare, che finì colla dedizione di Trieste agli Absburgo nel 1382! Questo è l' odio ricordato dagli scrittori del cinquecento, i quali, con cause recenti, tentarono spiegare erroneamente, o addirittura travisarono avvenimenti lontani ²⁹¹).

31. Riprendendo ora il racconto, si dirà che la sicurezza goduta dai nostri sul mare svanì tosto che i Serbi poterono ristorare alquanto, intorno al 934, le loro forze. Ritornati di bel nuovo alla pirateria, Venezia dovette prepararsi a dare loro la caccia, e ad aprire contro di essi le ostilità. Forse che lo stesso ratto delle spose avrà influito a spingere il doge Candiano III a sollecitare gli armamenti, per vendicare su tutti i Narentani quanto avevano commesso i più arditi di loro, e non è escluso ch'ei sentisse anche forte in sè il desiderio di vendicare la morte del padre, avvenuta ²⁹²) per mano di Narentani nel settembre 887.

Ma le due spedizioni intraprese nel 948 mancarono del desiderato successo. Nella prima, l'armata veneta, forte di

²⁹⁰) NAVAGERO, Storia di Venezia (MURATORI, *Rer. ital. Script.* XIII) pag. 950.

²⁹¹) Il DARU nella sua Storia della repubblica veneta I, 2, 12, parla soltanto di corsari in generale, e racconta il ratto come avvenuto ai tempi di Candiano II (932-939).

²⁹²) GIOVANNI DIACONO, *Chron.* c. 19 a. 18 settembre 887.

33 gumbarie, ritornò in patria senza aver fatto nulla di notevole. Allora il doge armò una seconda spedizione di egual numero di navi: e questa finì con un trattato di pace²⁹³), col quale i Narentani si saranno verosimilmente obbligati a desistere dalle loro piraterie.

Anche la potenza dei Croati si era in questo frattempo rialzata sotto Cresimiro II e suo figlio, il re Drizislao. E ben se ne accorsero le nostre città, e sopra tutte Rovigno, che nel 964 venne pressocchè distrutta « dai nefandi Slavi e crudeli barbari » come si legge²⁹⁴) in un documento contemporaneo.

32. Quali danni arrecasse alle nostre città ed ai loro commerci, e quindi alla prosperità del paese, questo continuo ripetersi delle piraterie dei Croati e dei Narentani, lo dimostra lo stato di miseria in cui erano cadute allora molte chiese istriane, specialmente la parentina²⁹⁵), un tempo annoverata fra le più ricche dell'Istria. La stessa chiesa aquileiese non andò esente da gravissimi danni²⁹⁶). Questa miseria delle chiese era la conseguenza della povertà estrema della popolazione, impotente a pagare i tributi e le decime.

²⁹³) Petrus Candianus dux triginta et tres naves, quas Venetici gumbarias nominant, contra Narentanos Sclavos misit, quibus Ursus Badovarius et Petrus Rosolus prefuerunt. Qui absque effectu reversi sunt. Iterum namque totidem contra eos mittere studuit. Quae foedere firmato ad propria redierunt. — GIOV. DIAC., Chron. ven. c. 22 a; — DANDOLO, Chron. VIII. c. 13, 6.

²⁹⁴) Nella donazione fatta della terra di Rovigno dal patriarca Rodaldo al vescovo di Parenzo il 20 gennaio 965 (KANDLER, Cod. dipl. istr.): ... quendam Terram, quae de nostro Episcopatu, nobisque, nostraeque Ecclesiae pertinet, Rubinensi nomine, quod etiam, heu proh dolor, nuper a nefandis Sclavis ac duris Barbaris destructum...

²⁹⁵) Scrive il patriarca d'Aquileia nella succitata donazione 5 gennaio 965... Ecclesiam (Parentinam) magna inopia et calamitate oppressam cognoscentes...

²⁹⁶) Nel diploma di Ottone II, Ravenna 12 gennaio 981, col quale conferma alla chiesa d'Aquileia i suoi possessi, si legge: ecclesie Aquileiensis iam dudum a paganis malisque predonibus devastate subvenientes. — JOPPI, Diplomi inediti di Aquileia (Mitth., des Inst. für österr. Gesch., forsch. vol. I, pag. 291, n. 13).

33. Quando successe al doge Candiano III, nel 959, il figlio Pietro Candiano IV, le relazioni di Venezia coll'imperatore di Germania Ottone I, divennero ancora più amichevoli di quanto lo fossero state per lo innanzi.

Il doge conseguì da questo sovrano, nel dicembre 964, il rinnovamento dell'antico trattato carolingico, e l'assicurazione al clero ed al popolo di Venezia del tranquillo possesso di tutti i beni acquistati sul suolo italico ²⁹⁷). Questo imperatore concesse inoltre, per intercessione del doge, in data 2 gennaio 967, al patriarca di Grado, ed alle sedi suffraganee da lui dipendenti, gli stessi privilegi goduti dalla sede romana ²⁹⁸). Nello stesso diploma, Ottone I accordava che per l'avvenire dovesse sempre ed irrevocabilmente valere l'antico trattato esistente fra Venezia e gli abitanti del regno italico.

La ragione di questi buoni rapporti fra il doge e l'imperatore va ricercata nel fatto che il primo tendeva ad assicurarsi, coll'appoggio dell'imperatore tedesco, la signoria assoluta su Venezia; mentre il secondo, coll'aiuto concesso a Candiano, mirava a subordinare sempre più il nuovo stato lagunare agli interessi germanici, in opposizione ai sovrani dell'Oriente.

34. Queste relazioni fra il doge veneto e l'imperatore Ottone I, cui era pure soggetta l'Istria sino dal 951, non saranno rimaste senza influenza sulle condizioni politiche interne della provincia. Abbiamo già accennato al dono fatto dall'imperatore a Vitale Candiano, della famiglia ducale, della borgata istriana d'Isola colle sue pertinenze ²⁹⁹).

²⁹⁷) STUMPF, Reichsk. n. 435; — Acta imperii n. 11 e 12.

²⁹⁸) Cfr. Capitolo II, §. 3. 21.

²⁹⁹) KANDLER, Cod. dipl. istr. 8 gennaio 973; — STUMPF, Reichskanzler, n. 50, a. 972.

Era, come vorrebbe il GERÖRER (Op. cit. 3o, pag. 89), questo Vitale Candiano il figlio del doge, patriarca di Grado fra il 966-1016? Non ci pare, perchè non ci sapremmo in questo caso spiegare la vendita fatta da questi della borgata d'Isola nel 977 al suo più mortale nemico il patriarca Rodoaldo di Aquileia, e neppure le parole colle quali Ottone II nel diploma di conferma del 17 aprile 977 accenna a questo Vitale cioè: *quamdudum videlicet beatae memoriae Genitor noster cuidam Venetico Vitali Candiano nominat* per *praecepti paginam* tribuit. Con queste espressioni non si allude per certo al patriarca di Aquileia.

I conti che governavano allora l'Istria si saranno pure studiati di mantenere e di far mantenere dai loro dipendenti i migliori rapporti collo stato vicino, amico del loro sovrano. Le stesse condizioni politiche generali, unite al desiderio di conservarsi la protezione del doge, avranno infine persuaso il popolo di Capodistria a continuare ai successori di Candiano II l'onoranza delle 100 anfore di vino, sebbene promessa soltanto alla di lui persona, e vita sua durante³⁰⁰⁾, ed indotto parimenti anche le altre città ad osservare scrupolosamente i patti giurati nel 933.

§. 6.

1. Le cose cangiarono però improvvisamente, allorchando scoppiava a Venezia, nell'agosto 976, la rivolta contro il doge ed il suo sistema politico, e Candiano IV cadeva vittima dei congiurati. Rotta allora la pace per tanti anni durata fra Venezia e l'imperatore tedesco, l'Istria ne risentì pure grave scossa. I Capodistriani, retti dal conte Sicardo, tentarono di sottrarsi all'onoranza promessa e mantenuta per tanti anni al doge veneto, tanto più che il documento relativo era perito nelle fiamme che abbruciarono il palazzo ducale nell'insurrezione contro Candiano IV.

Gravi scissure derivarono da questo fatto fra i Capodistriani e Venezia³⁰¹⁾; sembra, anzi, che anche le altre città approfittassero delle mutate circostanze politiche, per disfarsi quanto più ne potevano dei patti loro imposti dal trattato di Rialto.

2. Una delle prime cure del nuovo doge fu quindi quella di sopire queste discordie, e regolare le cose cogli Istriani, ed

³⁰⁰⁾ KANDLER, Cod. dipl. istr. 12 ottobre 977: Unde nos vestris predecessoribus soliti facere fuimus servitium anforas de vino centum.

³⁰¹⁾ DANDOLO, Chron. VIII, 15, p. 6: Secundo anno Ducis (Pietro Urseolo dal 976) inter Venetos et Sicardum Comitem ac populum Iustinopolitanae urbis jam nata discordia de novo contracto foedere pacificata est, cujus tenor talis est.

in particolar modo coi Capodistriani, coi quali conchiuse a Capodistria stessa, il 12 ottobre 977, un nuovo trattato ³⁰²⁾, del tenore seguente:

Il conte Sicardo, assieme al popolo capodistriano, per ristabilire la pace, ed eliminare ogni motivo di discordia ³⁰³⁾, promette: — 1. che, come per lo innanzi, così anche nell'avvenire, tutti i sudditi veneti potranno liberamente andare, venire e negoziare a Capodistria, senza ostacolo di sorta e senza pagare alcun dazio d'entrata ³⁰⁴⁾, dal momento che non lo pagavano neppure i Capodistriani nelle città venete; — 2. che l'obbligo della contribuzione delle 100 anfore di vino sarà ogni anno sodisfatto tanto al doge Orseolo, quanto a tutti i suoi successori in perpetuo, e che il doge potrà tenere in Capodistria un suo speciale incaricato ³⁰⁵⁾; — 3. che se uno dei Veneziani dimoranti a Capodistria volesse ricorrere ai tribunali, gli dovrà essere fatta giustizia secondo la consuetudine di ambedue i paesi; — 4. che se le altre città istriane

³⁰²⁾ Trovasi anche nel Cod. dipl. istr. del KANDLER copiato dal Liber albus dell'Archivio veneto. Il DANDOLO ne dà un sunto talvolta letterale nella sua Cronaca VIII, c. 15, 7.

³⁰³⁾ Nos omnes, Sigardus comes una cum cunctis habitantibus in civitate Iustinopolim, tam maiores, quam et minores vel mediocres, convenientibus una vobiscum Pietro Orseolo gloriosissimo Domino. — DANDOLO, Chron. VIII, c. 15, 7: Sicardus comes cum cunctis habitantibus civitatis Iustinopolitanae, tam maioribus quam mediocribus et minoribus...

... Ob reformandam pacem... cuncta a nobis purgata discordia preterita... sta scritto nel surricordato trattato di pace del 12 ottobre 977.

³⁰⁴⁾ Nullum vero teloneum ab eis nihil sumere debeamus, sed pacifice remeare ad sua debeant propria, quia vos a vestra digna mercede ita nostris de prefata nostra civitas ostendere dignati estis.

³⁰⁵⁾ Unde nos vestris predecessoribus soliti facere fuimus servitium anforas de vino centum; et iterum simili modo dare et adimplere per omnique anno debeamus tam vobis, quam et a vestris successoribus usque in perpetuum; et in nostra civitate habuerit hominem.

SANUTO, Vite 943. pag. 464. Pietro Candiano IV. ... Descritto l'incendio del palazzo, continua: ... « Ancora quei di Capodistria promiserò pagare ogni anno al Doge 100 orne di vino e 300 di ribola: e all'incontro il Doge abbiali a difendere come figliuoli e amici vicini. »

Non sappiamo d'onde trasse la notizia delle 300 orne di ribolla.

venissero a questioni, oppure a guerra con Venezia, i Capodistriani continueranno egualmente la corrisponsione delle 100 anfore di vino, e rimarranno sempre fermi nella pace promessa ³⁰⁶); — 5. che se qualche Capodistriano, dimorante fuori della città, si schierasse fra i nemici di Venezia, essi difenderanno sempre i diritti dei Veneziani; — 6. che non introdurranno mai a Venezia degli stranieri, facendoli passare per cittadini di Capodistria, allo scopo che possano mercanteggiare; — 7. che si faranno reciprocamente giustizia come era sempre d'uso nei tempi passati ³⁰⁷); — 8. i Capodistriani si obbligavano, infine, ad osservare ed adempiere tutte le suaccennate condizioni, salvo il comando dell'imperatore (*absque iussione imperatoris*) ³⁰⁸): mancandovi, pagherebbero al doge una multa di cinque libbre d'oro.

³⁰⁶) Et si omnes civitates Istrie inter vos et illos rixa et contentio aliqua orta fuerit, vel acciderit ad invicem, nostra civitas, cuncto populo in ea commorante, vobiscum in una debeamus persistere pacem et verissimam caritatem.

³⁰⁷) Legem inter utrasque partes invicem adimplere debeamus ut semper solitum extitit a nostris predecessoribus.

³⁰⁸) Hec cuncta ut supra continet, omnibus profuturis temporibus observare et adimplere promittimus absque iussione Imperatoris.

Il GFRÖRER, Storia di Venezia, c. 27, pag. 48 traduce l'*absque iussione imperatoris* « senza alcun riguardo a qualsiasi comando dell'imperatore ». E continua: « Nella rinnovazione del trattato del 933 fatta col presente documento, l'imperatore Ottone II ebbe l'onore di essere nominato signore e sovrano dell'Istria. Ma come lo era? in apparenza soltanto. Le suaccennate parole sono veramente oscure, od espresse a bella posta con ambiguità, ma esse non possono guari avere altro senso che questo: noi manterremo la nostra promessa quand'anche l'imperatore volesse imporre o proibire diversamente ».

Che l'imperatore Ottone I e suo figlio Ottone II fossero veramente signori dell'Istria, sono troppi i documenti (ignoti al GFRÖRER) a provarlo: basterebbe la donazione di Isola a Candiano — nè fa quindi bisogno di soffermarsi in tale proposito. È vero che la frase *absque iussione* è ambigua: ma appunto perciò, prima di tradurla e spiegarla, fa duopo servirsi non solo degli argomenti lessicali, ma anche storici. — Già il DU CANGE nel suo Glossario all'*absque* mette quale corrispondente la voce *praeterquam* che significa salvochè, eccettochè: e questa interpretazione basterebbe ad abbattere l'edificio costruito dal GFRÖRER.

Questo documento venne firmato dal conte Sicardo, dal suo locoposito Pietro, dallo scabino Olmanno, e da 28 altre persone.

3. Come si vede, questo nuovo patto non è in complesso che la rinnovazione dei trattati del gennaio 932 e del marzo 933, con alcune aggiunte però, e con modificazioni importantissime, le quali ci permettono di riconoscere l'indirizzo politico che Venezia imprendeva a seguire nelle sue relazioni colle città istriane, soggette all'imperatore germanico.

Intanto, l'annuo contributo delle 100 anfore di vino, promesso spontaneamente al doge Candiano II a titolo di onoranza *vita sua durante*³⁰⁹⁾, diventa ora un vero tributo, se pure velato col titolo di *servitium*; e questo tributo non è

Inoltre, i patti dell'ottobre 977 non sono altro che la sintesi dei due precedenti, cioè di quelli del gennaio 932 e del marzo 933; ed in quest'ultimo si dice categoricamente che *si iussio regis venerat*, gl'Istriani (e quindi anche i Capodistriani) dovranno far guerra a Venezia. Da ultimo, come si concilierebbe l'interpretazione del *GFRÖRER* coll'intestazione, nella quale Ottone II è chiamato dai Capodistriani *Dominus noster*, e colla presenza e colla firma del conte Sicardo ch'era il rappresentante indiretto dell'imperatore? Il dichiarare in un pubblico istrumento che si obbligavano a mantenere i patti anche contro il volere del loro legittimo imperatore, non costituiva forse un delitto di alto tradimento? Non era questa una sfida all'imperatore ed ai suoi rappresentanti? Sfida, del resto, che la saggezza politica del doge Orseolo non avrebbe mai permesso che venisse registrata in un pubblico documento, in un tempo quando gl'interessava riannodare amichevoli relazioni colla corte germanica.

Pensiamo che appunto perciò il doge facesse porre alla chiusa del documento l'*absque iussione imperatoris*, per mettere sè e la Republica al coperto d'ogni rimprovero e per indicare che sarebbe sempre rispettata la volontà dell'imperatore. Era quanto si vuole una pura formula, ma una di quelle formole che salvano la sostanza.

Anche nel Crisobolo del marzo 992, il diritto per le navi venete di non essere trattenute nei porti greci più di tre giorni è limitato dal caso in cui forza maggiore (vale a dire un ordine del sovrano) richiegga il contrario.

³⁰⁹⁾ *Leto corde et animo, nemine umquam cogente aut suadente... Glorie vestre recompensemus et honorem in aliquo impendamus... Honoris causa donare vini...*

più personale, ma obbligatorio a perpetuità. Nella città di Capodistria risiederà d'ora innanzi un veneziano come fiduciario e quasi rappresentante del doge, affine di controllare il pieno adempimento dei patti, esigerne all'occorrenza l'osservanza, e di tenerne informato il suo governo. I commercianti veneziani non dovevano soddisfare più a Capodistria il solito dazio d'entrata. Capodistria non è più legata all'azione delle altre città rimpetto a Venezia; i nemici dell'Istria non sono anche nemici suoi; le città istriane non sono più le sue città consorelle: essa si obbliga a conservare sempre la pace con Venezia, anche quando tutta l'Istria fosse in armi contro la Republica.

4. Fra le righe di quel trattato si può leggere anzi qualche cosa di più che esso non dice, cioè che quel rappresentante del doge risiedente a Capodistria aveva un altro ben più delicato ed importante incarico che non fosse quello di sorvegliare semplicemente la corrisponsione delle 100 anfore di vino. Al capitolo 3 della pace era detto: « se uno dei Veneziani che dimorano a Capodistria vorrà ricorrere alle vie legali (*legem inquirere voluerit*), si farà uso della consuetudine nostra e vostra » ! Ora il crisobulo del marzo 992, per il quale ³¹⁰⁾ i Veneziani dimoranti a Costantinopoli potevano venire giudicati soltanto da un tribunale misto, formato dal logoteta e da giudici veneti, ci spiega anche il significato di quel capitolo di pace. Il rappresentante del doge a Capodistria aveva la veste ufficiale di **console veneziano** ³¹¹⁾ investito del potere di sedere a tribunale, e giudicare assieme ai giudici capodistriani, « *secundum consuetudinem nostram et vestram* » ogni qual volta un veneziano dimorante nella detta città aveva bisogno di ricorrere alla giurisdizione indigena.

5. Venezia agiva anche in questa circostanza colla sua solita abilità e circospezione. Di mano in mano che si estendeva

³¹⁰⁾ GIOV. DIAC., Chron. ven. c. 27 b. — DANDOLO, Chron. IX, c. 1, 1; — GFRÖRER, Storia di Venezia, c. 31, pag. 95.

³¹¹⁾ DANDOLO, Chron. VIII, c. 11, 1: *Petrus Candianus II... aucta Venetorum potentia, vicinos populos aliquos Consules... perfectit.*

il suo commercio marittimo, le faceva d'uopo di assicurare altresì al suo naviglio la piena sicurezza nell'Adriatico, e di legare più strettamente a sè ed ai suoi interessi materiali la penisola istriana situata dirimpetto a lei, la quale coi suoi porti, coi suoi marinai, coi suoi boschi, colle sue navi costituiva un fattore non isprezzabile nell'acquisto del predominio dell'Adriatico superiore. E tutto ciò Venezia si studiava a conseguire senza destare sospetti nell'imperatore di Germania, senza attentare, almeno in teoria, a nessuno dei suoi diritti di sovranità sulla penisola istriana.

Ma l'Istria non formava una provincia nel senso moderno della parola. Frazionata dal feudalismo in una quantità di territorî separati fra loro, ogni città formava quasi una repubblica a sè, per nulla interessata alle sorti della città vicina. Dei quattro principali municipî istriani, Trieste era già da 50 anni in pieno dominio del vescovo, suo immediato signore feudale; — a Parenzo, l'autorità dei vescovi, se non era ancora assoluta, era però già tanto progredita da paralizzare ogni azione del popolo; — Pola, la città imperiale e reale, la figlia di Roma ³¹²), per lunghi secoli la capitale dell'Istria, superba della sua passata grandezza, non si sarebbe così facilmente piegata a dipendere da un'altra città, a ricevere un padrone straniero in casa sua. Quindi, di queste tre città, le due prime, perchè i vescovi avevano tutto l'interesse di tenersi ligi ed ossequienti all'imperatore di Germania, da cui ripetevano in massima parte la loro autorità secolare, e la terza, per le sue gloriose tradizioni, dovevano nutrire, se non una palese inimicizia, almeno una tal quale avversione verso Venezia.

³¹²) ANONIMO. Dialoghi sulle antichità di Pola, pag. 132: Cum autem diebus aliquot secundis flatibus adnavigassent (S. Fiore di Cittanova ed il suo arcidiacono) ad magnam Polae civitatem prospere pervenerunt; erat namque civitas Polae valde formosa, utpote quae *imperialis* et *regia* et tam tempore quam dignitate *Romae filia* vocabatur, cuius civitatis magnificentia testabatur aedificiorum et aedium structura singulariter admiranda.

Capodistria, invece, ripopolata nel secolo VI dagl'Istriani ivi ricoveratisi al sopraggiungere dei Longobardi, più affine a Venezia per la sua origine e per la sua posizione insulare, legata seco lei dal commercio del sale e forse anche da stretti vincoli famigliari, era più inclinata ad unire i propri destini a quelli della fiorente Repubblica. Venezia ne seppe approfittare subito colla sua abituale finezza: si guadagnò i Capodistriani coi benefici, legò indi più intimamente i suoi coi propri interessi, e staccolli infine dalle altre città istriane; dichiarando però sempre che intendeva rispettare tutti i diritti che gl'imperatori germanici vantassero sulla città.

6. Per il doge Orseolo la pace con Capodistria era voluta anche da altre ragioni. Venuto al dogado per opera del partito antigermanico, i suoi nemici, e nominatamente il patriarca Vitale, figlio dell'ucciso Candiano, si erano affrettati a chiedere vendetta al di là delle Alpi della morte del suo antecessore. Quindi, temendo Orseolo le ostilità dell'imperatore, era cosa importante per lui di assicurarsi almeno una parte dell'opposta riva dell'Adriatico, e di confermare nella fede a Venezia i suoi antichi aderenti ³¹³).

7. Il sopra ricordato documento ci porta ad altre considerazioni ancora. Desta meraviglia la grande autonomia spiegata in questa circostanza dal popolo capodistriano, ed il modo tenuto nel concludere il trattato, senza quasi ricordarsi della sua dipendenza dal potente imperatore tedesco. Capodistria concede ai Veneziani piena libertà di commercio; dispone indipendentemente dei dazî d'entrata, condonandoli ai Veneziani; si obbliga a perenne tributo; accetta la presenza nella città di un console veneto; e promette di mantenere la pace con Venezia anche se gli altri Istriani la guerreggiassero. Dell'imperatore Ottone I si fa un cenno fuggevole solo nell'introduzione « imperante domino nostro Ottone serenissimo imperatore », e nella chiusa coll' « absque iussione imperatoris ».

8. Il conte Sicardo, il rappresentante dell'autorità feudale a Capodistria, non fa poi la miglior figura, quando, costretto dalla

³¹³) DANDOLO, Chron. VIII, c. 15, 4.

volontà del popolo, sottoscrive un trattato ch'era la negazione della sua propria autorità. Laonde, se il Gfrörer vede in questo conte Sicardo lo stesso console veneziano ³¹⁴), la sua opinione, storicamente falsa, sembra quasi giustificata dal fatto che egli aveva in questa guisa palesemente sacrificato gl'interessi dell'impero all'utile di Venezia.

9. Il doge Orseolo si salvò dalla rivolta preparatagli dal partito imperiale a lui avverso, ritirandosi nel monastero di Monte Cusano (sett. 978). Ottone II accordò la pace al di lui successore Vitale Candiano, ma essa non fu di lunga durata; poichè eletto il doge Memmo (979-992), Ottone II scese in Italia, e tentò, coll'aiuto di alcune famiglie malcontente, d'impadronirsi di Venezia ³¹⁵). Ne derivò una guerra di due anni (981-983), e solo dopo la sconfitta di Basantello, l'imperatore, lusingandosi di avere in suo aiuto la flotta veneta nella nuova guerra contro i Greci dell'Italia meridionale ³¹⁶), si rappattumò nel giugno 983 colla Repubblica, e confermò

³¹⁴) GFRÖRER, Storia di Venezia cap. 20: « Dandolo ricorda con vanto che il Doge Pietro Candiano II impose dei consoli ad alcuni popoli vicini. Ora questo atto non riguarda forse anche l'Istria? Crediamo di sì. La parola *console* è un'espressione che fin dal X ed XI secolo, come abbiamo dimostrato in altro luogo (Gfr. Gregorio VII, v. 5, 169, 175) fu usata invece dell'altra solita, *comes*, ossia *conte*. Quaranta anni dopo stretta la convenzione del gennaio 932, accanto ad un *locopositus* ossia governatore di Capodistria, si presenta pure un conte, Siccardo, che rinnova il primo trattato ed agisce quindi a favore di Venezia. È quasi impossibile dubitare che questo conte sia stato nominato senza la cooperazione del Doge. Era ben naturale che i Veneziani non s'accontentassero punto dell'assicurazione data nel trattato, per cui gl'Istriani avrebbero sempre messo il Doge in guardia contro ogni possibile assalto del re d'Italia..... per mettersi al sicuro essi dovettero fare in modo che gli uffici e le magistrature principali della penisola toccassero ad uomini che dipendessero da loro ».

Sono opinioni delle quali lasciamo tutta la responsabilità al Gfrörer, perchè non conformi allo sviluppo storico della nostra provincia; e meno di tutto poi alle ostilità scoppiate a Capodistria contro i Veneziani nel 976.

³¹⁵) ROMANIN, Op. cit. I, 6, pag. 262.

³¹⁶) HIRSCH, Henrich II, v. I, pag. 167.

ai Veneziani ³¹⁷⁾ i precedenti privilegi, di potere cioè abitare, possedere, e commerciare liberamente in qualunque parte dell'impero.

10. Non conosciamo dai documenti dell'epoca come siensi comportati i nostri allorchando, scoppiata la guerra, l'imperatore proibì ogni commercio con Venezia e l'importazione di viveri in quella città, e quando proscrisse i Veneziani residenti nei suoi stati. Se stava negl'intendimenti dell'imperatore di prendere Venezia colla fame, non vi ha dubbio ch'ei dovesse intercettarle i viveri provenienti anche dalla costa istriana. E se i Veneziani soffersero in questa occasione, come ci raccontano i cronisti, una orribile fame ³¹⁸⁾, ciò dimostra che l'imperatore era riuscito nel suo severissimo intento, e che neppure le navi istriane potevano approdare a Venezia.

11. Nel marzo 992 fu eletto a doge Pietro II Orseolo. Nessuno più di lui contribuì ad accrescere la potenza della sua patria.

Ottenne dai sovrani di Costantinopoli, Basilio e Costantino, un crisobolo in cui erano concesse importantissime franchigie ai commercianti veneti nell'impero orientale. Ma più importanti per noi sono gli accordi conclusi da questo doge coll'imperatore Ottone III, abilmente sfruttando a proprio vantaggio il sogno di questo fantastico sovrano di un impero universale col centro a Roma, al quale impero Venezia avrebbe poi data la flotta, ed assicurato così il dominio sui mari.

Da Ottone III, cui premeva tenersi amico il doge delle lagune, ebbe l'Orseolo la conferma delle concessioni ottenute da suo padre, vale a dire che nessuno degli ufficiali dell'imperatore potesse esercitare giurisdizione sopra i sudditi veneziani se non alla presenza del doge ³¹⁹⁾, o riscuotere da essi

³¹⁷⁾ GIOV. DIAC., Chron. ven. c. 26 a; — STUMPF, Reichsk. n. 845, 7 giugno 983.

³¹⁸⁾ DANDOLO, Chron. VIII, c. 17, 5: Veneti undique circumsepti in-natam sibi libertatem desiderantes conservare, inestimabili inedia graviter afflicti sunt.

³¹⁹⁾ DANDOLO, Chron. IX, c. 1, 3: aliquem Veneticorum distringere vel ad placitum ducere nisi in presentia illorum ducis . . . neque iustitiam aliquam accipere presumat, nisi in presentia Dominorum suorum.

KANDLER, Cod. dipl. istr. 19 luglio 992; — STUMPF, Reichsk. n. 970.

contribuzioni per le proprietà site nell'impero. Se il conte negasse per tre volte di far giustizia ad un veneziano, questi poteva rivendicare i suoi diritti coi propri mezzi: ad un ribelle non si doveva concedere rifugio nel territorio dell'impero.

12. Ottone III aveva concesso anche in questo diploma, che fossero restituite ai Veneziani tutte le terre loro usurpate nell'ultimo trentennio. Senonchè il vescovo Giovanni di Bel-luno, appoggiato in secreto da Enrico il Rissoso, duca di Baviera e suo signore feudale, si rifiutò di restituire le terre tolte agli Eracliani un decennio prima. Il doge tacque sino a che il duca non venne a visitare la marca di Verona; ma quando giunse in Italia, si lagnò con lui del vescovo renitente. Il duca promise rimediarvi, ma non andò oltre alle parole. Vista allora la inutilità di questo passo, il doge — così continua il cronista Giovanni — proibì sotto pene severissime ogni commercio colla marca di Verona e colla marca d'Istria ³²⁰⁾, soggette entrambe al duca di Baviera. Questo divieto giovò: gli abitanti della marca veronese, non potendo vivere senza i guadagni provenienti da Venezia, ed andando a male i loro armenti per la mancanza di sale, insistettero presso il duca Enrico, affinchè costringesse il vescovo a restituire i beni ingiustamente ritenuti ³²¹⁾. Ed anche gl'Istriani

³²⁰⁾ GIOV. DIAC., Chron. ven. c. 28 b.: Inevitabile decretum supra suos imposuit, quo nemo illorum aliqua praesumptione fultus predictam seu Istriensem ausus foret marchiam adire, neque aliquod venale vicissim vendere vel comparare.

³²¹⁾ GIOV. DIAC., Chron. ven. c. 28 b.: Caeptum vero iurgium a duce diutissime perduravit, in tantum videlicet ut non solum illius marchiae peculia salis egestate consumerentur, verum etiam homines subsidiis Veneticorum carentes, miserabili calamitate perpepsi, sedule ad ducem pacem, quam consequi non valebant, humiliter efflagitent. — MARIN, Storia del commercio dei Veneti, II, pag. 235.

Il DANDOLO, Chron. IX, c. 1, 4 non parla della marca istriana ma soltanto della veronese, per la ragione, supponiamo, che le misure prese dal doge erano rivolte specialmente contro quest'ultima. Ecco le sue parole: Dux salubri usus consilio statuit ut Veneti praedictam Marchiam ausi non forent adire, vel cum eis commercia agere. Unde incolae regionis illius carentes sale, et aliis rebus maritimis, pacem a Venetis petierunt.

appoggiarono energicamente le istanze dei loro vicini, tanto più che dovevano soffrire per causa altrui.

La lite però non finì intieramente se non dopo che Ottone III. sceso in Italia nel 996, si pronunciava in favore dei Veneziani.

13. Il doge, sentendosi forte dell'appoggio incondizionato dell'imperatore ³²²), ed essendo riescito a concludere altri trattati coll'Egitto, colla Siria e colla Spagna, a vantaggio dei commerci e della potenza delle isole venete, stimò ormai troppo vergognoso per sè e per Venezia la continuazione ulteriore agli Slavi del tributo, quale prezzo per la sicurezza della navigazione, ed ordinò ai Veneziani di non più pagarlo ³²³).

14. I Croati allora, per vendicarsi del negato tributo, ritornarono alle solite piraterie, e si rifecero specialmente a spese delle città dalmate ed in particolare su Zara. Il doge li punì prontamente, mandando contro Lissa (a. 996) una flottiglia di sei navi da guerra comandate da Badoario Bragadino, che prese l'isola, e condusse a Venezia molti prigionieri. Quest'atto energico accrebbe maggiormente l'ira degli Slavi, che pretendevano con insistenza la continuazione del tributo. Ai loro messi il doge rispose: « verrò io stesso a portarvelo ». Assicuratosi per tale impresa il consenso della corte bizantina e della tedesca, preparò una numerosa flotta, tanto più che le città dalmate, spinte alla disperazione dalle continuate ruberie dei Croati e dei Narentani, avevano deciso in un'adunanza generale di offrire la loro perpetua sommissione al doge veneto, qualora fosse venuto a liberarli dalle aggressioni nemiche. Una loro ambascieria era giunta a Venezia con tale offerta ³²⁴).

15. Ai 9 maggio dell'anno 1000 ³²⁵), il giorno dell'Ascensione, celebrata la Messa solenne, e ricevuto dalle mani del

³²²) DANDOLO, Chron. IX. c. 1, 17; — GFRÖRER, Op. cit. 31, pag. 98.

³²³) GIOV. DIAC., Chron. ven. c. 29 b.; — DANDOLO, Chron. IX, c. 1.

³²⁴) GIOV. DIAC., Chron. ven. c. 30 b, e 31 a.

³²⁵) Scrive il MONTICOLO (Cronache veneziane antichissime v. I) nelle note alla Cronaca veneziana di Giovanni Diacono pag. 156: « Il settimo anno di Pietro Orseolo Il sarebbe stato il 998, ma il cronista

vescovo « il vessillo della vittoria » triumphale vexillum ³²⁶⁾ — il doge s'imbarcò sulle navi che per la prima volta salutarono sulla bandiera ammiraglia il leone di S. Marco. Pernottato a Iesolo, presso le foci del Piave, le navi veleggiarono il giorno seguente per Grado, d'onde diritte lungo la costa istriana giunsero all'isola di S. Nicolò fuori di Parenzo ³²⁷⁾. Quivi, ammainate le vele, si disposero a passarvi la notte. Il vescovo di Parenzo, Andrea, portatosi incontro al doge, ed ossequiatolo, lo pregò di voler visitare la tomba di S. Mauro. Il doge annuì, ed alla mattina seguente ³²⁸⁾, circondato da fitta schiera di armati, entrò in città, ed assistette alle sacre funzioni. Finite le quali, s'imbarcò nuovamente. Spirando contrario il vento, l'armata, a forza di remi, giunse verso sera all'isola di S. Andrea alla bocca del porto di Pola, accolta ospitalmente dai monaci ivi dimoranti: e colà pernottarono. Il vescovo di Pola, Bertaldo, si presentò la mattina dopo al doge, seguito da grande stuolo di sacerdoti e di popolo ³²⁹⁾, e lo salutò

stesso poi afferma di aver saputo la notizia del trionfo quando Ottone III nella sua terza discesa in Italia giunse a Pavia, cioè nel principio del luglio dell'anno 1000. La spedizione cominciò il 9 maggio (festa dell'Ascensione) del 1000; il 19 maggio il doge si trovava già ad Ossero ».

Seguendo l'opinione generale assegniamo ancor noi, forti del «septimo sui ducatus anno », nel Capitolo II, §. 3. 52 questa spedizione all'anno 998.

³²⁶⁾ Così lo chiama il cronista Giovanni c. 31 a. testimonio oculare. Il GFRÖRER, Op. cit. 31, pag. 99 crede che in questa spedizione per la prima volta le bandiere venete fossero ornate del leone di S. Marco.

³²⁷⁾ Su quest'isola v'era allora l'abbazia di S. Anastasio, la quale nel luglio 1114, perchè priva di abbate e quasi interamente abbandonata dai monaci, fu dal vescovo di Parenzo Bertoldo donata al monastero di S. Nicolò del Lido in Venezia.

³²⁸⁾ Il cronista non lo dice, ma l'andamento del racconto fa supporre che la visita alla tomba di S. Mauro avesse luogo nella mattina seguente all'arrivo.

³²⁹⁾ GIOV. DIAC., Chron. c. 31: Inde pelagi sulcando undas. Istriensem ad provinciam transeuntes, civitatis Parentinae iuxta insulam velis depositis pernoctare disposuerunt: quibus venerabilis Andreas Episcopus occurrens, famulamina Petro Duci multum impertitus est; quem humiliter rogans, ut Sancti Mauri Oraculum adire non recusaret. Cuius petitioni acquiescens, multo milite stipatus Urbem intravit, et expletis

nella sua doppia qualità di vescovo e di conte della città³³⁰). Quindi il doge se ne partì, e navigando giunse ad Ossero, ove i cittadini di quella città, e tutti gli abitanti delle terre confinanti, tanto Romani, quanto Slavi³³¹), convennero per prestargli il giuramento di rimanere d'allora in poi sempre soggetti alla sua signoria.

Proseguendo il cammino, il doge giunse a Zara, ed ivi pure gli si fecero incontro il priore ed il vescovo. Radunati i maggiorenti, fra cui i vescovi di Veglia e di Arbe, ricevette il giuramento di sommissione.

16. Frattanto il re dei Croati, ben sapendo che scopo della spedizione era quello di distruggere la sua potenza — ad suae gentis depopulationem — tentò di scongiurarne il pericolo offrendo trattative di pace; ma il doge, con isprezzo, non ammise neppure alla sua presenza i di lui ambasciatori.

La spedizione contro i Croati ed i Narentani fu una vittoria continua. Orseolo II assoggettò l'isola croata di Pasman non lungi da Zara vecchia, l'isola Vergada, la città di Traù. Quivi

in Sancti Mauri Ecclesia ministeriis sacris, arrepto exin itinere, remigantibus nautes, apud Monasterium Sancti Andreae Insulam, quae iuxta Polensem civitatem manet, grata hospitia habere voluerunt. Illuc Bertaldus Episcopus polensis eximius antistes cum Clericorum et Civium multitudine festinus advenit, et utroque honore eundem Ducem glorificavit...

DANDOLO, Chron. IX, c. 1, 17 riproduce alla lettera la Cronaca di Giovanni Diacono; soltanto all'illuc del cronista sostituisce un «mane».

³³⁰) Vedi la spiegazione dell'« utroque honore eundem ducem glorificavit » nel Capitolo II, §. 3, 52.

³³¹) GIOVANNI DIACONO. Op. e l. cit.: Deinde vasto velificando aequor Auserensem ad urbem delati sunt. Ubi non modo cives, verum omnes de finitimis tam Romanorum quam Sclavorum castellis convenientes, tanti ospitis adventum se praevenisse gaudebant. Et sacramentis ab omnibus peractis sub illius principis potestate manere decreverunt.

Sorprende che il ROMANIN nella sua Storia doc. di Venezia I, 276 traduca «approdò alle isole di Cherso ed Ossero possedute allora dagli Slavi Croati». — Cfr. in tale proposito VASSILICH, I due Tributi.

Ameno è il SANUTO, Vite, a. 998, ove scrive: Il doge fu visitato a S. Andrea da Bertoldo vescovo di Pola che vennegli incontro colla Chieresia e gran moltitudine di popolo. E poi *montò il Doge a cavallo*, e andò alla città di Ossero.

Surigna, fratello del re, e da lui cacciato dal trono, giurò fedeltà al doge. Ricevette quindi il giuramento di sudditanza da Spalato. Allora anche il principe dei Narentani chiese ed ottenne la pace verso rinuncia al solito tributo e promessa di non più molestare le navi venete. Curzola e Lesina, due nidi di pirati, dai quali specialmente i mercanti veneti venivano manomessi e derubati, avendo ricusato di arrendersi, furono prese a viva forza e devastate.

Benchè il doge non si spingesse oltre la Narenta, il terrore delle sue armi giunse fino nei paesi estremi della costa: l'arcivescovo di Ragusa venne al campo dei Veneziani, accompagnato da molti cittadini, e prestò il giuramento di sottomissione.

17. Compiuta con sì prospero successo l'impresa, il doge, ritoccando le città per le quali era passato ³³²), ed accolto dovunque trionfalmente, fece ritorno a Venezia. Per le vittorie riportate e per concessione avutane dall'imperatore greco, il doge di Venezia prese d'ora in poi il titolo di duca della Dalmazia.

18. I risultati ottenuti da Pietro Orseolo II erano stati veramente splendidi. Con questa spedizione, egli aveva non solo liberato il mare dai pirati, e resa sicura la navigazione, facendo ovunque rispettato il vessillo di Venezia; ma guadagnato pure alla sua patria il dominio di una ricca provincia, e con questo l'incontrastata signoria sull'Adriatico.

In memoria delle gesta di questo illustre doge fu istituita la festa dello spozalizio del mare; simbolo del dominio che vi teneva la potente Repubblica ³³³).

Se il Gfrörer, nella sua Storia di Venezia (c. 31) non potè trattenersi dal salutare la bandiera ammiraglia dell'armata che partiva per questa guerra, colle parole: « Salve o vessillo di S. Marco, salve splendido simbolo della signoria dei mari, simbolo dell'energia dell'azione, e della perspicacia dell'intelletto politico » con quanto maggiore entusiasmo gl'Istriani non

³³²) GIOV. DIAC., Chron. c. 33 a.: Inde predictas civitates repetendo, remeans ad Veneciam cum tali triumpho tandem regressus est.
DANDOLO, Chron. IX, c. 1, 31.

³³³) DANDOLO, Chron. IX, c. 1, 31.

avranno salutata ed accolta l'armata veneta, reduce dalla gloriosa spedizione, dopo avere debellato quei Croati e Narentani che per oltre un secolo avevano tenuto in continue angustie le città, rovinato il loro commercio marittimo, e disseccata una delle fonti principali di prosperità? Le vittorie dell'Orseolo avevano assicurato anche all'Istria la navigazione sull'Adriatico ed il commercio colla Dalmazia e coll'Italia meridionale; perciò radicavasi sempre più negl'Istriani la persuasione che soltanto dallo stretto accordo colla potente Repubblica, signora dell'Adriatico, poteva venire loro la protezione necessaria alla conservazione ed allo sviluppo del proprio commercio marittimo ³³⁴.

19. Di un'altra circostanza ancora occorre di fare qui menzione.

Il cronista Giovanni, contemporaneo ai fatti che racconta, scrive ³³⁵) che Bertaldo vescovo di Pola ossequiò il doge nell'una e nell'altra forma di onore — Bertaldus antistes utroque honore duces glorificavit —, le quali parole, secondo il Gfrörer (c. 31, pag. 101) vorrebbero significare: « che non Pola e Parenzo soltanto, ma l'Istria tutta riconobbe allora così la supremazia politica e la spirituale di Venezia ».

Nel Capitolo II, § 3, 52 abbiamo dimostrato l'erroneità di questa opinione rispetto alla dipendenza spirituale dal doge di Venezia, che sarebbe stata riconosciuta in quella occasione dal vescovo di Pola; altrettanto dicasi ora anche della pretesa supremazia politica su Pola e Parenzo, ed in generale sull'Istria tutta.

Il doge Pietro Orseolo intraprende, come abbiamo veduto, la spedizione contro i Croati ed i Narentani, previo accordo

³³⁴) HIRSCH, Heinrich II, I, p. 169: Dass ihm auf dem Boden von Istrien zu Parenzo und in St. Andrea bei Pola von den Bischöfen, die doch an jeder Stelle die ersten Autoritäten in unserem Reich, hohe geistliche Ehren zu Theil werden, zeigt recht, wie wichtig es auch dort schon schien, sich dem mächtigen Mann zu verbinden.

³³⁵) Cfr. la nota 325.

coll' imperatore tedesco ³³⁶), del quale l' Istria era pur sempre provincia: a Parenzo ed a Pola si ferma soltanto per pernottarvi; non entra neppure colle sue navi nel porto interno delle due città, ma getta l'ancora presso l'isola di S. Nicolò nella prima, e presso l'isola di S. Andrea, nella seconda sera. A Parenzo non sbarca che in seguito alle pressanti istanze del vescovo, e solo per visitarvi la tomba di S. Mauro; a Pola non mette piede in città, ma sono invece il vescovo ed il popolo coloro che vanno ad onorarlo sull'isola di S. Andrea. Il doge, nei suoi atti, pone quindi la massima cura di non destare, col suo comportamento verso le città istriane, alcun sospetto nell'animo dell'imperatore di Germania, suo amico ed alleato. Di un giuramento di obbedienza al doge, prestato a Parenzo od a Pola, non si fa la più lontana allusione. Ma quando la flotta arriva alle isole del Quarnero, e poscia nella Dalmazia, allora il cronista comincia a parlare chiaro di sottomissione e d'obbedienza.

20. Che se si volesse per avventura sforzare il senso delle parole, ponendo da parte anche la storia, non l' *utroque honore* del vescovo di Pola, bensì il *famulamina* del vescovo di Parenzo potrebbe dare origine a qualche sospetto, dal momento che non solo nella lingua medioevale il famulamen ed il famulatus equivalgono, come si legge nel Du Cange, a *servitus* e *vassallicus*, ma il cronista stesso adopera questa parola in significato di « sottomissione », quando p. e. fa dall'Orseolo intimare ai Croati di Pasman: *ut si spontaneum famulicium persolvere et fidelitatem sibi curare vellent . . .* Considerato adunque che non si possa qui seriamente parlare di assoggettamento e di obbedienza dell'Istria al doge veneto, come a suo capo temporale, e meno che meno ancora spirituale, ci siamo creduti abbastanza autorizzati dalle circostanze del tempo per riferire l' « honor » non al doge, ma al vescovo stesso, traducendo le parole del cronista così: « Il vescovo Bertaldo, nella sua duplice

³³⁶) GIOVANNI DIACONO, Cron. c. 33 a.: *Iohannes Diaconus, supradicti Petri nuncius, suum seniorem profectum ad debellandam Sclavorum duriciam imperatori nunciavit.*

qualità di vescovo e signore (conte) di Pola, fece omaggio al doge veneto ».

21. Ma il vescovo di Pola era poi veramente insignito, oltrechè della dignità ecclesiastica, anche della comitale sulla sua città, come lo era il vescovo di Trieste, e presumibilmente anche quello di Parenzo? Di sicuro non lo possiamo dire: ma nulla havvi, d'altronde, di accertato che ci costringa a negarlo. I vescovi di Parenzo e di Pola si presentano al doge quali veri e soli rappresentanti della città. Ad essi non si unisce verun'altra autorità secolare: non il conte laico, che non avrebbe potuto mancarvi, quando il clero ed il popolo andavano a prestare al doge, amico dell'imperatore e re, atto di riverenza; non altri magistrati della città. A Zara il doge viene invece omaggiato dal vescovo, unitamente al priore della città, e questi figura pure nel 1018 a lato dei vescovi di Veglia, Arbe ed Ossero.

22. Sino a che visse Ottone III, le relazioni fra l'impero ed il doge Pietro Orseolo, si mantennero ottime, e durarono tali anche colla ascesa al trono di Enrico II (1002-1024). Questo sovrano confermò al « doge di Venezia e duca della Dalmazia » nel novembre 1002 tutti i diritti e le franchigie concesse ai veneziani dai precedenti sovrani ³³⁷).

23. Quando morì Pietro II Orseolo nel settembre 1009, e fu eletto a doge suo figlio Ottone, il re croato stimò essere giunto il momento di rifarsi a spese delle città venete della Dalmazia dell'umiliazione patita sotto il precedente doge. Prese quindi a molestare Zara e le altre città dalmate con frequenti rapine. Gli oppressi chiesero soccorso a Venezia: il doge Ottone si mosse in persona con una flotta nel 1018; fuggì il nemico, e riconfermò le città nella loro fede ed obbedienza verso Venezia ³³⁸).

Mentr'egli ritornava trionfante, gli vennero incontro i Vescovi di Veglia, Arbe ed Ossero, accompagnati dal priore e

³³⁷) STUMPF, Reichsk., n. 1333, 16 nov. 1002. Ratisbona, Enrico II conferma i precedenti trattati con Venezia — HIRSCH, Jahrb. I, 235.

³³⁸) DANDOLO, Chron. IX, c. 2, 5.

dal popolo ³³⁹), promettendo ad esso doge ed ai suoi successori un tributo annuo perpetuo: Arbe di 10 libbre di seta greggia, Ossero di 40 pelliccie di martoro, Veglia di 30 di volpe ³⁴⁰).

24. Il doge Pietro II Orseolo aspirava a rendere il dogado ereditario nella sua famiglia, appoggiandosi di preferenza alla classe più bassa della popolazione, ch'ei si era fatta amica col nimbo della gloria che circondava la sua persona, colle conquiste e coi facilitati commerci. A questo intento aveva fatto nominare il figlio Ottone a suo collega nella suprema carica, e l'altro figlio Orso a patriarca di Grado. Ma già Enrico II, allorchè credette di non dover più temere Arduino d'Ivrea, aveva cominciato ad osteggiare la troppo grande potenza degli Orseoli. Questa politica ostile alla famiglia del doge, si fece ancora più marcata sotto il di lui successore Corrado II, ascenso sul trono di Germania nel 1024, il quale si diede a sostenere le pretese di Popone patriarca di Aquileia, e suo fedele, sul patriarcato di Grado, ed a favorire in Venezia il partito repubblicano, avverso agli Orseolo. Le discordie nelle lagune crebbero a tal punto che il doge ed il patriarca suo fratello furono costretti ad abbandonare Venezia ed a rifugiarsi nell'Istria ³⁴¹), ove contavano numerosi fautori

³³⁹) Mentre il DANDOLO, Chron. IX, c. 2. 6 dice: ab universo clero, prioribus et populo, nelle relative promesse di tributo è scritto: episcopus, cum toto clero, simul cum priore nostro et omnes habitatores in civitate ista.

I relativi documenti sono publicati per intero da RACKI, Documenta, n. 24, 25 e 26; — e VASSILICH, I due Tributi, pag. 41.

³⁴⁰) ROMANIN, Storia di Venezia, I, pag. 280 scrive: Ritornò Orseolo II trionfante in Rialto Lieve tributo fu imposto alle città. Arbe aveva da pagare 10 libre di seta, Ossaro 40 pelli di martore, Veglia 15 di martore e 30 di volpe. Pola somministrava 2000 libbre d'olio alla chiesa di S. Marco e qualche barca. Simile censo di certa quantità di vino o di olio o di barche aveano parimenti promesso le altre città dell'Istria, come Muggia, Umago, Cittanova, Trieste.

Dove il Romanin abbia trovato l'indicazione del tributo di Pola e delle altre città istriane nel 1018, non possiamo dirlo: al certo egli confonde il 1018 col 1149 e col 1202.

³⁴¹) DANDOLO, Chron. IX, c. 2, 12: ut dux et frater eius patriarcha, relictis propriis sedibus, apud Istriam exulare coacti forent.

ed aderenti. Ma ben presto, col trionfo dei loro partigiani, vennero richiamati a Venezia. Il trionfo fu però di corta durata: in una sollevazione scoppiata contro di essi nel 1026, il doge Ottone fu deposto e mandato prigioniero a Costantinopoli. Questa insurrezione e la prigionia del doge troncarono d'un colpo i progetti ambiziosi degli Orseolo di fondare a Venezia una propria dinastia.

25. Pietro II ed Ottone Orseolo tentarono la stessa via di Pietro Candiano II, ed ebbero la medesima sorte.

Il dogado di Flavanico scorse tranquillo, e sotto di lui venne rinnovato l'antico vincolo di amicizia con Bizanzio.

Nel 1043 gli successe il doge Contarini, che assodò la dominazione di Venezia sulla città di Zara e sulle altre terre dalmate, nonostante le contrarie pretese del re d'Ungheria. Regnò sino al 1071.

Lo seguì Domenico Silvio. Al cominciare della lotta per l'investitura, egli parteggiò per l'imperatore Enrico IV contro Gregorio VII; ma poscia si staccò da lui nel 1081. Dovette portarsi in Dalmazia con numerosa flotta, affine d'impedire che i Normanni vi prendessero stabile piede. Richiesto d'aiuto dall'imperatore Alessio contro di essi che già da ogni parte stringevano Durazzo, e minacciavano l'esistenza dell'impero bizantino, giunse a Durazzo, battè l'oste nemica, e liberò la città dall'assedio, ond'era stretta dalla parte di mare. Questa vittoria non valse però a salvare la città; poichè, sconfitto Alessio in terra ferma, i Normanni se ne impadronirono da questo lato.

Più grave pericolo corse l'impero greco, quando Roberto Guiscardo si preparò a passare con grandi forze dall'Apulia nell'Epiro. I Veneziani, chiamati di nuovo in soccorso del minacciato impero, occuparono (a. 1084) Corfù per sbarrare la strada al nemico, ma furono ivi completamente sconfitti. Questo disastro costò la porpora al doge Silvio.

26. Deposto dal dogado, venne eletto in sua vece Vitale Faledro. Questi strinse nuova alleanza coll'imperatore greco, ma pur troppo con non migliore fortuna; poichè fosse anch'egli sconfitto dai Normanni. Soltanto la morte di Roberto Guiscardo rese possibile ai Greci di rioccupare Durazzo, la

chiave della via marittima, salvandoli dal pressante pericolo che li minacciava.

L'intervento di Venezia, tuttochè sfortunato, aveva contribuito alla salvezza dell'impero greco in quelle difficili contingenze ³⁴²). N'ebbe in compenso il crisobulo del 1084, col quale, fra tanti altri diritti, si concedeva ai Veneziani la facoltà di esercitare liberamente i loro commerci di compera e di vendita con ogni sorta di merci ed in qualsiasi punto dell'impero, senza pagare alcun dazio, nè altra imposta di qualsivoglia titolo e nome; e si confermava loro la signoria sulle città della Dalmazia e della Croazia ³⁴³), già appartenenti all'impero bizantino.

27. Ogni accrescimento della potenza di Venezia nell'Adriatico, ed ogni aumento dei suoi privilegi nelle province orientali, equivaleva ad un aumento d'influenza anche sulle città istriane.

Gl'Istriani comprendevano la necessità di rimanere attaccati a Venezia, onde assicurarsene la protezione; e Venezia, alla sua volta, ne approfittava per stringerli maggiormente a sè, come aveva fatto per lo innanzi colle città della Dalmazia. Con questa differenza però, che mentre Venezia aveva spiegato contro quest'ultime tutta la propria energia, e si era servita anche della forza materiale per vincolarle a sè, malgrado fossero dipendenti dall'imperatore greco, non più temuto per la sua debolezza, circondavasi per l'opposto delle maggiori cautele nella sua azione verso le città istriane, siccome dipendenti dal potente imperatore tedesco, dal quale Venezia aveva tutto da temere, se non per mare, sicuramente almeno nelle sue relazioni continentali, particolarmente colle province dell'alta Italia.

Questa differenza di rapporti fra l'uno e l'altro impero spiega anche il diverso modo di agire della Republica. La conquista della costa dalmata venne fatta da lei coll'impiego

³⁴²) GFRÖRER, Storia di Venezia, c. 39, pag. 343.

³⁴³) Fontes rerum austriacarum, v. XII, 50.

della forza, ed in uno spazio di tempo relativamente breve; l'acquisto delle città marittime istriane fu invece il frutto di due secoli di abile e conseguente politica, mai perduta d'occhio.

§. 7.

1. Anche nell'Istria era grande in questo tempo la smania di possedere reliquie o meglio ancora interi corpi di Santi, per assicurare in tal modo al paese la loro protezione ed alla chiesa che li possedeva vivo concorso di fedeli e nobile fama.

Uno dei fatti più clamorosi in tale riguardo si fu la venuta e la dimora fra noi di **S. Romualdo**, il fondatore dell'ordine dei Camaldolesi.

2. Questo Santo, nativo di Ravenna, divenuto celebre per la conversione del doge Pietro Orseolo (a. 976), si era recato da prima in Francia, ove fu tenuto in tanto pregio che quando volle ritornarsene in Italia, i Francesi adoperarono tutti i mezzi per disuaderne; e non essendovi riesciti, decisero di farlo uccidere « preferendo, con empia pietà, come si esprime P. Damiani suo biografo ³⁴⁴), di averlo a patrociniatore del loro paese esanime cadavere, dal momento che non ve lo potevano trattenere vivo ». Il fanatismo di avere un santo nel proprio paese, od almeno di possederne le reliquie non conosceva più limiti, ed a tale giungeva il grado di aberrazione, cui conduceva l'esagerato sentimento religioso, da legittimare persino l'omicidio.

3. S. Romualdo poté tuttavia abbandonare incolume la Gallia, e, ritornato a Ravenna, passò di là nell'Etruria, ove

³⁴⁴) P. DAMIANO, Vita S. Romualdi, c. 13, p. 212: Audientes autem illius regionis (Galliae) incolae, quia Romualdus abire disponderet, nimio moerore turbati sunt. Et tractantes inter se qualiter ab hac illum intentione reprimerent, hoc illis tandem potissimum visum est, ut eum missis interfectoriis, impia pietate perimerent, quatenus quia eum non poterant retinere viventem, haberent pro patrociniis terrae vel cadaver exanime. — Sulla frenesia invalsa allora nell'Italia ed altrove di possedere corpi e reliquie di santi sino a credere lecito il furto, vedi DRESNER, Cultur und Sittengeschichte, VI, 2, p. 279.

fondò il monastero di S. Michiele Arcangelo a Bagno. Quivi inasprì i suoi monaci colla rigidezza ed energia della disciplina, ben opposta ai loro costumi rilassati: laonde, dopo di averlo per bene percosso, lo cacciarono dal convento. Allora egli si recò di nuovo a Ravenna, e non potendo neppure colà vivere secondo che gli dettava il suo fervore religioso, salito su d'un naviglio, si portò nell'Istria e sbarcò a Parenzo (a. 1002), dove rimase tre anni. Nel primo anno ³⁴⁵⁾ fondò il monastero di **S. Michiele Arcangelo** al Leme, ordinò l'abate e regolò la vita claustrale dei nuovi monaci: poscia si ritirò in un eremo, che porta ancora oggidì il suo nome, ed è noto come «grotta di S. Romualdo» ³⁴⁶⁾, situata al Leme. Quivi il nostro Santo rimase chiuso per due anni, separato totalmente dal mondo, e visse di quella vita tutta contemplativa, alla quale sentivasi potentemente inclinato.

4. Al vescovo di Parenzo Andrea non sodisfaceva questa stretta clausura in cui viveva il celebre santo: avrebbe desiderato che si fosse mostrato più di frequente al popolo, e fosse intervenuto anche alle solennità religiose nella cattedrale, dal che ne sarebbe derivata grande celebrità alla chiesa parentina, e numeroso concorso di fedeli. Ma S. Romualdo non si sentiva disposto a prestarsi alle ambizioni altrui, ancorchè coperte dal manto della religione, e continuava a starsene ritirato nella sua cella, ove si aveva fatto costruire un piccolo altare, beato nella sua solitudine. Neppure gli sforzi del vescovo di Pola per indurlo a portarsi presso di lui, ove avrebbe

³⁴⁵⁾ P. DAMIANO, Op. cit. c. 30: Videns ergo Romualdus quod secundum suae voluntatis ardorem ibi laborare non posset . . . navim ascendens ad civitatem Parentium transfretat. — c. 31: Romualdus autem tribus annis in Parentinae civitatis finibus habitans, in uno Monasterium construxit, et abbatem in eo cum fratribus ordinavit, in duobus vero inclusus mansit

È ricordato questo monastero in una donazione di madonna Azzica del 15 settembre 1040 ed in altro documento del 1305 — Cfr. Capitolo II, §. 3, 36; — F. M. POLESINI, Cenni storici sulli conventi della città e Diocesi di Parenzo (Istria, a. IV, n. 29, pag. 113.)

³⁴⁶⁾ M. TAMARO, Le città e castella dell'Istria. Parenzo 1893, vol. II, pag. 421 e seguenti.

potuto essere di maggiore edificazione ai fedeli ³⁴⁷⁾ di quello che rimanendo rinchiuso nel suo eremitaggio, non valsero a smuovere il Santo dal suo proposito.

Se non che, dopo qualche tempo, alcuni monaci del convento di Bifurco (sull'Appennino toscano) vennero a lui, mandati dai confratelli, per chiedergli spiegazione come, vivendo in un eremo, si potesse resistere alle tentazioni del demonio. Ed il Santo rispose loro: Ora appunto sto scrivendo sulla pugna dei demoni, vi darò lo scritto; o forse verrò io stesso con voi. All'udire queste ultime parole i monaci di Bifurco gli si gettarono ginocchioni pregandolo che non indugiassero di venire, e con tanta insistenza lo supplicarono, ch'egli, già nel giorno seguente, cedendo alle loro istanze, mandò a ricercare una barca.

5. Quando il vescovo di Parenzo conobbe il divisamento del Santo, n'ebbe grande rammarico, ed incontratosi nei monaci che andavano in cerca di una barca, li coprì di ogni sorta di contumelie, e mandò in pari tempo a tutte le barche che si trovavano nel porto l'ordine che interdiceva irremissibilmente il ritorno a chiunque si fosse permesso di trasportare altrove S. Romualdo. I monaci allora inviarono un messo al vescovo di Pola, Bertoldo, per avere da lui la barca desiderata, calcolando sulla gelosia esistente fra le due cattedrali, e memori delle precedenti istanze fatte dal vescovo polese a S. Romualdo ³⁴⁸⁾.

³⁴⁷⁾ Vedi la nota seguente.

³⁴⁸⁾ P. DAMIANO, Op. cit. cap. 33: Audiens hoc Parentinus episcopus nimio moerore percussus est. Inveniens quoque Monachos propter navigium discurrentes, multis contumeliarum eos dehonestavit iniuriis. Hoc etiam cunctis juxta portum manentibus promulgavit edictum, ut quicumque Romualdo navim dare praesumeret, ipse quoque una cum ipso irrevocabili profectioe demigrans, Parentium alterius non rediret. Festine igitur nuntius ad Polensem episcopum mittitur, ut beato vero navigium mittere non moretur. Saepe namque praefatus Episcopus adhortatus illum fuerat, ut nequaquam de cetero in tam obscuro recessu inclusus lateret. sed illuc potius se conferret, ubi animarum lucrum copiosius facere potuisset.

Alla mattina seguente, era giorno di Domenica, all'albeggiare, il Santo vide far vela dall'alto mare due navigli verso la riva.

Appena giunti, chiese ai marinai se volessero prenderlo a bordo coi suoi compagni. Quelli annuirono, ma rifiutarono di partire in quella stessa mattina perchè minacciava un fiero temporale; e soltanto verso sera, cedendo alle istanze del Santo, spiegarono le vele. Ma non appena si furono allontanati dalla riva, ecco scoppiare l'uragano con tanta violenza che stavano tutti per naufragare. S. Romualdo li incoraggiò a non temere; ed allora si vide la nave da sè stessa dirigersi verso il porto di Caorle, e quivi approdare. Così P. Damiani, il biografo del nostro Santo.

6. Da Caorle S. Romualdo si portò a Bifurco: poscia lo troviamo attivo nell'Ungheria, nella Toscana, e da ultimo a Ravenna. Ma egli non poteva dimenticare i tre anni di pace goduti sul suolo ospitale istriano, e con desiderio ricordava il suo eremo tranquillo là sulla aprica costiera del Leme. Nel 1021 fece ritorno a Parenzo, ove sperava di chiudere nella pace della solitudine la travagliata sua esistenza. Il Sommo pontefice e la cittadinanza romana gli mandarono però colà una legazione per indurlo a rimpatriare, promettendogli, qualora ritornasse, di accondiscendere a tutti i suoi desideri: se poi rifiutasse, il Sommo pontefice lo minacciava della scomunica³⁴⁹).

Allora il Santo cedette, ed abbandonò per sempre il nostro paese.

7. Sul finire del X ed al principiare del secolo seguente, l'ignoranza dei laici e quella del basso clero era tanta che molti sacerdoti non conoscevano che poco o nulla delle sacre scritture, e molti di essi non sapevano neppur bene il simbolo

³⁴⁹) Cap. 42: Post haec Romualdus denuo Parentium navigavit. sed apostolicae Sedis Antistes, et Romani cives ad eum redeundi legationem dirigunt quod si reverteretur, facturos se omnia eius praecepta promittunt; sin autem excommunicationis sententiam comminantur. Hoc itaque modo suum Romualdum alumna Italia recuperare promeruit.

Mori nel convento in Valle de Castro (Eremus S. Blasioli.) PERTZ. Mon. Germ. hist. IV p. 846, ed. Waitz.

della fede ³⁵⁰). I vescovi si erano adoperati con tutte le loro forze a rialzare la coltura del clero, ed a circondare altresì di maggiore solennità le funzioni della chiesa. Era questo un valido mezzo per accrescere il fervore religioso del nostro popolo, più accessibile, come tutti i meridionali, alle impressioni del culto esteriore.

Uno dei vescovi più benemeriti per questo zelo religioso si fu **Sigimbaldo** di Parenzo, il quale, « affinché i suoi sacerdoti avessero il necessario nutrimento di dottrina e di verità, a vie meglio combattere le tentazioni e gli errori » chiamò nel 1014 i suoi sacerdoti, i diaconi, ed il rimanente clero a frequenti *conferenze*, allo scopo di esporre loro con esempî del vecchio e nuovo Testamento come la pietà divina venga in soccorso a coloro che a lei fiduciosi si rivolgono: e dopo di avere così benevolmente istruiti i suoi sacerdoti, stabilì anche che nella chiesa vi fossero dei **cantori** e dei **lettori**, i quali durante il divino sacrificio cantassero i salmi quotidiani con melodia, ed inalzassero quindi non solo colla sublimità della parola, ma anche colla soavità dei suoni, l'animo del popolo ad onorare i celesti ³⁵¹).

³⁵⁰) DRESNER, Op. cit. v. I, p. 180: Bei Einer Untersuchung über die geistliche Bildung der niederen Veroneser Geistlichkeit stellte es sich heraus dass die meisten nicht einmal das sogenannte apostolische Glaubenssymbol kannten, und Rather musste eine Verfügung erlassen, wer in einem Sprengel Priester sein oder bleiben wolle, müsse die drei Symbole — das apostolische, das athanasianische und das zur Messe gesungen — auswendig lernen. — Ed a pag. 186: Nur geistliche Bildung verlangt man jetzt, die weltlich wissenschaftliche wird verabscheut. Das ist das Zeichen eines neuen Geistes, der bereits sein Haupt erhob, und dieser Geist fand seinen vollen Vertreter in der Reformpartei.

³⁵¹) D. Sigimpulduis providens literarum doctmata atque nutrimenta secundum legem existere posse videretur, vocatis sacerdotibus suis atque diaconibus atque totius ordinis cepit veteris ac novi testamenti predicari, quomodo ad se venientibus, et nobis suadentibus ac petentibus presbyteris, et diaconibus subvenit sibi pietas Domini: qua cum instructi essent omnes misericordia Episcopii, inde etiam Cantores in Ecclesia statuit, atque lectores, qui tempore sacrificii quotidianos psalmos cum melodia canerent, atque animos populi circumstantes ad honore Celestium non solum sublimitate verborum, sed etiam suavitate sonorum, que

È da ritenersi che l'operosità del vescovo Sigimbaldo rivolta ad elevare l'istruzione del clero e la religiosità dei fedeli, non sia rimasta isolata, ma trovasse imitazione anche nelle altre diocesi istriane ³⁵²).

8. L'anno 1096, calamitoso per fame e per altri disastri elementari che desolarono tutta la Venezia ³⁵³), fu anche l'anno della **prima crociata**.

Mentre parte dell'esercito francese, capitanato da Goffredo di Buglione, si dirigeva a Costantinopoli attraverso l'Ungheria e la Bulgaria, e l'esercito dei Normanni passava per mare dall'Apulia nella Grecia, le schiere dei conti di Tolosa, e quelle del vescovo Ademaro di Puy, scelsero la via per l'alta Italia, ed attraversata la Lombardia ed il Friuli, giunsero ad Aquileia, d'onde continuarono il loro viaggio **per l'Istria** e per la Dalmazia ³⁵⁴).

dicebantur, erigerent. — Così si legge nella donazione fatta dal detto vescovo di Parenzo, Sigimbaldo, ai suoi canonici il 10 novembre 1015 della peschiera di S. Andrea, e pubblicata dall'UGHELLI, Italia sacra, v. V, e dal KANDLER, Cod. dipl. istr. 10 nov. 1014 (più esattamente 1015 in cui cadeva l'anno II dell'indizione XIII).

³⁵²) DRESNER, Op. cit. v. II, pag. 216: Wo eine schola cantorum sich findet, darf man mit ziemlicher Sicherheit darauf schliessen, dass der geistliche Unterricht, und mithin auch der Zustand der allgemeinen Bildung und des Schulwesens bei der Geistlichkeit kein schlechter war: denn ein Sänger konnte ein gewisses Mass liturgischer Kenntnisse und eine leidliche Kenntniss der lateinischen Sprache schwer entbehren. Damit stimmt es überein, dass wir Sängerschulen meist an solchen Orten finden, die wir schon anderweitig als Bildungstätten kennen.

Di queste « scholae cantorum » ne troviamo, oltre a quella di Roma fondata da S. Gregorio Magno, anche a Lucca, a Verona, Bergamo (973), ad Arezzo (996), a Pisa (1000), a Canossa, a Firenze (1025 circa), a Milano ed in altre maggiori città.

³⁵³) DANDOLO, Chron. IX, 9, 10, a. 1096, 10 settembre: Cum valido ventorum turbine Terraemotus factus est media nocte . . . , Fames diu concepta validissime ingravatur, et fit annus calamitosus.

³⁵⁴) RAIMUNDI DE AGILES, historia Francorum qui ceperunt Jherusalem. (Recueil des historiens des Croisades, publié par les soins de l'Académie imp. des Inscriptions et belles lettres. Historiens occidentaux v. III, pag. 253-6. Parigi 1866) — RACKI, Doc. n. 229. — Comes Tolosanus et episcopus Podiensis cum suis agminibus . . . in Italiam descenderunt,

Qui torna in acconcio di rilevare il fatto che i crociati, appena giunti nella Dalmazia, si accorsero della presenza di una doppia popolazione. l'una dissimile dall'altra per lingua e per costumi. Trovarono, cioè, nelle città marittime una popolazione romana, e nell'interno genti di origine slava e di costumanze ancora barbare³⁵⁵). Queste genti, fuggite su pei monti all'avvicinarsi dei crociati, sbucavano dai loro boschi, assalivano gli sbandati della retroguardia, ed i vecchi inermi, e trucidavanli miseramente; mentre altri irrompevano sui fianchi dell'esercito, e costringevano i crociati a terribili rappresaglie. Nulla di tutto questo essi avevano veduto o sofferto nell'Istria: e questo comprova che le condizioni della Dalmazia erano *affatto diverse* da quelle dell'Istria per nazionalità dei suoi abitanti, e per costumi. Dal che è lecito anche d'inferire che la lingua allora parlata dagli Istriani era *una sola per tutti*, cioè *la romana*, e che i crociati non ebbero motivo di lamentarsi dell'accoglienza ricevuta dagli abitanti.

È facile d'immaginarsi la grande impressione destata nell'animo del nostro popolo dalla presenza di queste schiere che, animate da fervido sentimento religioso, si portavano a riscattare, a prezzo del loro sangue, i luoghi ove il nostro Signore era vissuto e morto. Se pensiamo che in pari tempo anche Venezia mandava³⁵⁶) nelle acque dell'Oriente una squadra di 200 legni sotto il comando del figlio del doge Vitale, Giovanni Michiele, è lecito di ritenere che altrettanto vigoroso per la crociata fosse anche l'entusiasmo fra gli abitatori dell'Adriatico

transcursaque Lombardia per eam regionem quae Forum Julii appellatur, iuxta Aquileam transeuntes in Istriam, inde tamen in Dalmatiam descenderunt.

³⁵⁵) Est autem Dalmatia longe patens regio . . . exceptis paucis qui in oris maritimis habitant, qui ab aliis et moribus et lingua dissimiles latinum habent idioma, reliquis sclavonico sermone utentibus et habitu barbarorum RAIMUNDI DE AGILES, Op. c l. cit. — MICHAUD, Storia delle crociate, v. I. 2, p. 161; — RAUMER, Geschichte der Hohenstaufen, v. I, p. 57.

³⁵⁶) ROMANIN, Op. cit., vol. I, pag. 9, 12, 14. — DANDOLO, Chron. IX, c. 10, 1-9.

superiore, e che molti Istriani accorressero pure ad ingrossare le file dei militi della croce. E non per nulla tante città istriane portano ancora oggidì l'insegna della croce sul loro stemma!

9. I Veneziani, usando con destrezza ed abilità politica della loro potenza marittima, seppero aumentare negli anni delle crociate i privilegi e le franchigie che godevano nell'Oriente. Ma come che era passato oltre un secolo dalla trionfale spedizione del doge Pietro Orseolo contro le piraterie degli Slavi Croati e Narentani, e le navi istriane commerciavano perciò sicure nelle acque della Dalmazia e dell'Adriatico inferiore, così erasi altresì lentamente affievolito nelle nostre città costiere il sentimento del bisogno della costante protezione e di una quasi permanente tutela su di esse da parte della Republica veneta.

S'aggiunga che, come nell'alta Italia, così anche nelle città istriane manifestavasi l'aspirazione alla completa autonomia municipale, e la tendenza di affrancarsi da ogni dipendenza da predominio straniero. Questa era l'idea predominante di quel tempo, che, riuscita in fine vittoriosa, diede nascimento e vita ai liberi comuni italiani.

10. Ma il diffondersi di queste aspirazioni nelle città istriane era congiunto per Venezia ad un doppio pericolo: temevasi, cioè, che sottraendosi le città alla sua influenza, non diventassero istrumento in mano dei suoi nemici; e temevasi egualmente che l'una o l'altra delle città maggiori, salendo a troppa potenza, riuscisse ad imporsi alle altre città, e stringendole a sè formasse poscia con queste una federazione marittima, oppure fondasse addirittura una vera signoria sull'opposta riva dell'Adriatico.

Se interessava adunque a Venezia che non le fossero chiusi i porti dell'Istria, e che non si adoperasse contro di lei il naviglio istriano, doveva tenersi pronta ad approfittare di qualunque pretesto per imporsi colla sua potenza alle città istriane, e per sostituire in esse all'onoranza la fedeltà, al protettorato la signoria.

11. E ben presto le si offerse l'occasione desiderata. Fossero velleità di indipendenza maggiore, più larga di quanto era forse gradito a Venezia, o fossero questioni d'indole commerciale

o marittima, certo è che fra Venezia e le città di Capodistria, Isola e Pola devono essere scoppiate nel 1145 delle ostilità, se nel dicembre di quello stesso anno i rappresentanti delle nominate città dovettero recarsi a Venezia, e quivi giurare sopra i santi Evangelii perpetua **fedeltà** vera e leale a **S. Marco**, al doge P. Polano, a tutti i suoi successori, ed al comune di Venezia, come fossero esse altrettante città del dogado, obbligandosi per di più a rinnovare lo stesso giuramento all'elezione d'ogni nuovo doge, come usavano fare le altre città venete ³⁵⁷).

Capodistria ed Isola promisero inoltre: — 1. di armare una galera quando Venezia ne armasse quindici: se questa ne armasse un numero maggiore, non sarebbero egualmente obbligate che a quella galera soltanto. Se poi il doge, od il suo luogotenente, andasse, nell'interesse del comune, a guerreggiare al di qua di Ragusa ed Ancona, le due città dovrebbero prestargli aiuto con tutte le proprie forze ³⁵⁸). — 2. Di assicurare

³⁵⁷) Cfr. le note 215 e 216 e 220.

³⁵⁸) DANDOLO, Chron. IX, c. 13, 14: Ducis (Petri Polani ex 1130) anno XVI Iustinopolitanus populus cum Insulano, qui antiquitus Ducibus fuerunt tributarii, nunc fideles effecti, Duci cum stolo XV galearum a Ragusio supra mittere unam galeam, et a Ragusio infra pro rata hominum mittere, Venetosque ubilibet immunes habere perpetualiter, promiserunt.

MINOTTO, Doc. dec. 1145. — KANDLER, Cod. dip. istr. a 1145. — Pactum Iustinopolis, que dicitur Caput Istrie. In nomine d. n. I. Ch a. d. 1145 m. decembris, indict. nona, Rivoalto. Hoc est capitulare et pactum quod pepigit Almericus gastaldio, et Adalperus notarius et Rantulfus iudex et populus Iustinopolis, idest Caput Istrie et cum Insula et cum d. nostro Petro Polano d. gr. duce Ven. Dalm. atque Chroacie et cum suis successoribus perpetualiter. Primum itaque debet unusquisque concivis et habitator eiusdem Iustinopolis et prefate Insule facere *fidelitatem* S. Marco et duci Venetie. Sane stabilitum est inter nos quod, quandocumque Venecia mandaverit XV galeas et nobis notificatum fuerit a duce Ven. quod nos debemus venire in Ven. et recipere unam galeam sarcinatum, si illam nobis dederit et armare illam debemus cum nostro expendio et ire cum ceteris galeis in servicium Venecie, ubicumque ipse iverint. Si vero Venecia amplius fecerit, nos tantum unam galeam armare debemus: verum si dux vel suus missus iverit per Comune ad preliandum de Venecia usque ad Ragusium et de Venecia usque ad Anconam et

ai Veneziani piena sicurtà negli averi e possessi in tutti i luoghi da esse dipendenti ³⁵⁹); 3. se un Veneziano avesse a soffrire qualche danno dai loro conterranci, di fargli ottenere pieno indennizzo *secondo l'uso* della terra; — 4. di osservare, per ultimo, i bandi emanati da Venezia circa al formento ed ai legumi, come li osservavano gli altri veneti ³⁶⁰).

I **Polesani** promisero dal proprio canto ³⁶¹): 1. che qualora Venezia armasse una squadra di quindici galere, essi ne armerebbero una a proprie spese in suo servizio: se la squadra contasse maggior numero di navi ne armerebbero soltanto una ogni quindici. Se Venezia avesse guerra nell'Adriatico al di qua di Ragusa e di Ancona, appena avvisati, si armerebbero in suo aiuto: se poi delle navi corsare od altre nemiche entrassero nel golfo da Pola in su per danneggiare Venezia, si porterebbero con tutte le loro forze contro il nemico ³⁶²; —

infra easdem partes, eodem modo nos homines suprascripte Iustinopolis et Insule secundum nostrum posse cum eis in servitium Venecie ire debemus.

³⁵⁹) Homines quidem Venecie cum illorum habere et bonis salvi et securi debent esse in omnibus pertinentiis nostris.

³⁶⁰) Si vero aliquis veneticus passus fuerit aliquam incomoditatem a nostris concivibus secundum more terre nostre illis emendatum esse debet. Homines itaque supra scripte Iustinopolis et Insule fidelitatem ducibus qui perpetualiter erunt in Venecia, iurare debent ut suprascripta sunt. Bannum vero quod Venecia collocaverit de omni genere frumenti et leguminis sicut Venetici constricti erunt per sacramentum, eodem modo per sacramentum debemus observare. Si quis igitur nostrorum de predicto frumento et leguminibus comparaverit infra subscriptum bannum, iurare debet quod extraneis hominibus illud vendere non debeat, sed pro utilitate sua et suorum concivium, nisi forte permissum fuerit a duce Venecie vel suo misso. Actum est in curia d. nostri Petri Polani ducis in presentia iudicum et sapientum eius.

³⁶¹) DANDOLO, Chron. IX, c. 13, 15: Eodem anno Urbis Polae municipes Duci fideles esse, et erga eius aemulos a Ragusio supra de XV galeis unam et ab inde infra pro hominum rata mittere, et Venetos immunes habere, et Duci illuc applicanti obsequiosa servitia exhibere, similiter promiserunt.

³⁶²) MINOTTO, Doc. a. 1145, dec. Pole: — KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 1145: Nos quidem populus polanus de civitate et *omni comitatu* a majore usque ad minorem, qui ad iusiurandum faciendum aptus est ab

2. che i Veneziani godrebbero a Pola e nel suo territorio piena sicurtà, come nella stessa Venezia³⁶³): — 3. che i Veneziani sarebbero esenti dal dazio del maiatico e dallo staio di vino, cui sino allora pagavano per ogni porta della città, e che godrebbero libera l'entrata e l'uscita, esenti da ogni aggravio, fatta eccezione del solo portatico³⁶⁴): — 4. che insorgendo lite fra essi ed i Veneziani, se un Veneziano citava in giudizio uno di Pola, si pronuncierebbe la sentenza secondo la *consuetudine*

hodierno in antea usque in perpetuum, integram fidelitatem supra sancta dei evangelia iuramus deo et b. Marcho apostulo et evangeliste ac. d. Petro Polano duci Ven. sive tocius Venetie Comuni: itaque eis veram et integram fidelitatem conservabimus: sicut una de Veneciis civitatibus, in omni tempore pacis et vere, que eis acciderit. Quocumque enim tempore facere eis contingerit navigium XV galearum, tum nos de XV galeis unam galeam cum omni suo apparatu de nostris propriis expensis in servizio Ven. parare et dare debemus. Si vero a XV galeis usque ad C vel eo amplius, ampliozem vel minorem numerum navium fecerint apparatus, nos non amplius quam videlicet de XV unam galeam in eorum servizio dare debemus. Nos autem si prefatam galeam non habuerimus, tunc ipsi unam de suis galeis nobis dabunt, quam et nos cum omnibus necessariis in servizio Ven. mittere debemus. Verum a Ragusio usque Veneciam et exinde usque Anconam si ipsi Veneti aliqua guerra increverit, unde d. dux cum suo consilio contra suos inimicos ire voluerit, et illuc per se vel per suum missum expeditionem suam direxerit, postquam nobis sicut uni de suis civitatibus mandando notificaverit, tunc nos velut temporis spacium nobis permiserit, subito vel diucius nostrum apparatus facere oportuerit, ita nos cum omni comuni prompto animo ac mente fideli in suum servicium venire et esse debemus. Quod si forte aliqua navis cursalium aut aliorum hominum volencium malum inferre Venecie intraverit ipsum mare a Pola usque Veneciam, quantocius sciverimus, contra illos nostras naves parare debemus, eos inseguendo et adversando quantum poterimus ac de illis d. duci et Ven. Comuni renunciare curabimus.

³⁶³) Homines vero Venecie et in Pola et in omni nostro tenumento ita ipsi cum omnibus suis rebus securi esse debent sicut in propria Venecia.

³⁶⁴) De dacionibus civitatis videlicet maiaticum et pro unaqueque porta civitatis starium unum de vino, quod soliti fuerant ipsi venetici persolvere, omnia eis de cetero pretermittimus et in omne nostrum tenumentum, tam in civitate quam extra civitatem sive omni dacione, preter portaticum, ire et redire debent.

polesse; se poi un Polesano impetiva un Veneziano, si renderebbe a questi giustizia secondo l'uso del suo tribunale ³⁶⁵). — 5. Per tale ragione i Polesani dovevano assegnare al doge veneto ed al comune di Venezia, nella città di Pola, *una casa* onorevole vicino alla porta di S. Maria de Monastero in prossimità del porto, affinchè quivi fosse la sede del suo tribunale (sui dominiū iudicium) ed in quella potesse albergare lo stesso doge, o qualunque altra persona fosse a lui piaciuto ³⁶⁶). — 6. Il doge giurava poi di proteggere ed aiutare i Polesani contro tutti i loro nemici sia per terra che per mare. Se il nemico assediava Pola per mare, il doge verrebbe a liberarla con tutta la flotta; se dalla parte di terra, le manderebbe in aiuto 100 uomini, o una galera, o una peata, secondo sembrerà più conveniente ³⁶⁷); — 7. i Polesani dovevano, infine, godere a

³⁶⁵) Quod si litigium vel alicuius ideis exactio inter polisanum et Venetos accreverit, videlicet veneticus, si polisanum appellaverit juxta rectam consuetudinem polisani, de eo Veneticus iusticiam recipiat eodemque modo polisanus, si veneticus requisiverit secundum ritum sue curie, de venetico, ipse iusticiam recipiat.

³⁶⁶) Veruntamen in eadem nostra civitate d. nostro duci et omni Ven. Comuni honorabilis mansio posita juxta portam civitatis prope portum, que porta S. Marie de Monasterio dicitur, ab hodierno die in ante damus ac propter sui dominiū iudicium transactamus, ut in ea si sibi placuerit hospitetur ipse d. noster dux vel quicumque ei placuerit. Predictam vero fidelitatem ita pleniter in perpetuum observare debemus d. nostro duci et universo Ven. Comuni, et cunctis ducibus qui per tempora post eum successuri sunt et in ingressu univērsus cuiusque ducis ipsam ei fidelitatem renovare velut unaqueque Ven. civitas facere consuevit, et omnia sicut supra dictum est in perpetuum observare debemus.

³⁶⁷) Nos autem Petrus Polanus d. gr. Ven. Dalm. atque Chroacie (dux) cum nostro Com. Ven. sub sacramento securitatis stabilimus polisanos nostros fideles manuteneere ed adiuvere contra eorum inimicos, qui eos et Polam eorum civitatem obsederint per terram vel per aquam: si enim aliquando aliqua gens contra eos veniens eorum civitatem navigio obsederint, tunc nos cum nostro navigio eis succurrere ac nostra auxilia prebere debemus ad eorum inimicos debellandos et ab eis expellendos. Si vero a terra eis obsidionem posuerint, tunc eis cum C hominibus succurrere debemus, aut cum galea aut cum platis prout oportunum fuerit nobis.

Venezia la medesima sicurtà per le loro persone e cose, come la godevano gli stessi Veneziani ³⁶⁸).

12. Ecco fatto per tanto da Venezia un nuovo passo sulla via dell'assoggettamento delle città costiere, mentre a capo della provincia stava il margravio Engelberto III degli Sponheim, vassallo dell'imperatore Corrado III di casa sveva. Capodistria non è soltanto censuale a Venezia, non solo deve astenersi di farle guerra, ma giura di esserle sempre fedele, e di unire le sue forze marittime a quelle della potente Republica. « Antiquitus tributarii, nunc fideles » scrive giustamente il Dandolo (Chron. IX, c. 13, 14). I diritti di Venezia su Capodistria da negativi ch'erano prima, si convertono ora in diritti *positivi*. Sino a questo tempo Venezia si era limitata ad impedire che le forze dell'Istria venissero adoperate a suo danno; ora le vuole soggette a sè ed a tutto suo vantaggio.

Il trattato di Pola era ancora di maggiore importanza per Venezia e per l'Istria. Mentre per Capodistria il trattato del 1145 era in gran parte una conseguenza logica, una necessaria derivazione di quello del 977 — conseguenza e necessità alle quali l'animo dei Capodistriani si era andato da lunga pezza di tempo in certo qual modo preparando — per Pola, invece, sempre gelosa della sua libertà ed indipendenza, sempre superba delle sue tradizioni romane, e quindi anche centro e speranza del partito ostile a Venezia, la pace del 1145 segnava una propria e vera umiliazione, vuoi per la fedeltà giurata, vuoi per l'aggravio delle navi, ma sopra tutto per la continua presenza di un commissario veneziano, quasi luogotenente del doge.

Le promesse della Republica di un eventuale aiuto contro i suoi nemici erano un magro compenso, non bastevole per

³⁶⁸) Ipsi quoque polisani in Venecia ita salvi et securi esse debent cum omnibus suis rebus velut ipsi venetici.

Henricus comes, Pencius Locopositus, Andreas De Locoposito, Ursus, Petrus Sclavus, Polianus Odiberti filius, Andreas Malavolta, Adam, Arpus de Tribblo, Otto de Rantolfo, Odiberto filius d. Andree, Iohannes Masaro iudex, Artuhiccus judex et universus populus hec sacramento firmavit.

certo a rendere meno sensibile ai cittadini un patto in cui, sotto l'apparenza di amicizia e di reciproche concessioni, la Repubblica veneta si era riservata la parte del leone.

Da questo tempo la città di Pola ³⁶⁹⁾ ebbe a sua insegna il vessillo di S. Marco.

13. E qui ci sia permesso di spingere più addentro lo sguardo nelle cause che determinarono lo scoppio di queste ostilità, che poscia condussero al trattato del dicembre 1145. Il Dandolo tace affatto in tale proposito, e nel ricordare ³⁷⁰⁾ la promessa di Capodistria e di Pola, non fa cenno alcuno delle cause che condussero alla guerra. Laonde, se dobbiamo anche accontentarci di semplici congetture, queste non saranno forse del tutto prive di qualche valore.

Il primo fra coloro che in nome della città di Pola e del suo distretto (*de civitate et omni comitatu*) firmarono il trattato di pace ³⁷¹⁾ si è un *Enricus comes*; il secondo un *Pencius locopositus*: questo conte Enrico lo dobbiamo quindi considerare quale prima e maggiore autorità di Pola. Ma chi era egli? A quale famiglia apparteneva? Era forse il conte Enrico di Gorizia, il fratello di Engelberto II, avvocato della chiesa parentina? ³⁷²⁾

Se così fu, come sembra probabile, gli avvenimenti si sarebbero in questo caso sviluppati nel modo seguente. I **conti di Gorizia**, avvocati dei patriarchi di Aquileia e dei vescovi di Parenzo, e già allora in possesso di Pisino e di altri feudi parentini nell'Istria interna, e forse anche signori

³⁶⁹⁾ MINOTTO, Doc. a 1318, 3 iulii. L'ambasciatore veneto dichiara al patriarca di Aquileia: *Pro d. duce et c. v. sunt pacta antiquissima de eorum iuribus a. CLXXIII et CXVII et ultra. per que com. et hom. Pole dicto d. duci et c. v. de fidelitate tenentur et eam iurant et vexillum S. Marci recipiunt et solvunt comuni Ven. regaliā et extoleo Venec. dant unam galeam pro XV venetas.*

Probabilmente anche Capodistria avrà da questo tempo adoperato il vessillo di S. Marco.

³⁷⁰⁾ Cfr. le note 358 e 361.

³⁷¹⁾ Cfr. la nota 368.

³⁷²⁾ Cfr. il Capitolo III, § 7, 12.

del feudo ravennate di S. Apollinare nella Polesana, avidi di dominio come essi erano, avranno cercato di estendere e consolidare la loro potenza ed autorità sull'Istria meridionale, coll'ottenere o da Engelberto III degli Sponheim, margravio d'Istria, o dai Polesi stessi in lotta coi loro vescovi, i *diritti comitali sulla città di Pola e sul suo territorio* (civitas cum comitatu). I Polesani ed il conte Enrico vennero di questa guisa a mettersi in contrasto diretto cogli intendimenti di Venezia, la quale da due secoli mirava a trarre nella sua sfera politica tutte le città marittime istriane. Da quanto avveniva a Pola, i Veneziani videro seriamente minacciati i loro interessi marittimi e la loro autorità sulle coste istriane, tanto più che anche a Capodistria il partito ostile alla Republica aveva rialzato per questo motivo più ardito il capo. I Veneziani non attesero per tanto a lungo questi avvenimenti: ma approfittando del primo pretesto loro offerto, decisero di troncargli, con un colpo energico, il male alla radice. Quindi la spedizione del 1145, i duri patti imposti ai vinti, e la presenza continua di un luogotenente del doge a Pola, allo scopo di sorvegliare più da vicino il partito nemico, e mettersi al coperto di ogni sorpresa.

14. Quanto pesasse poi sui cittadini di Pola questo trattato, e quanto ardente fosse il loro desiderio di approfittare della prima occasione propizia per sbarazzarsene, lo dimostrano i fatti successi pochi anni appresso.

Nel febbraio 1149 l'imperatore **Corrado III**, condotta a fine la seconda crociata, e di ritorno dal suo viaggio dalla Grecia lungo l'Adriatico, assieme al vescovo di Basilea, al cancelliere Arnoldo, ed al fratello il duca Enrico, sbarcò a Pola ³⁷³), d'onde, per la via di terra, continuò per Aquileia e per la Germania.

³⁷³) OTTONIS FRISINGENSIS, Gesta Friderici imperatoris (PERTZ, Mon. Germ. hist. Scrip. XX) liber I, c. 59, p. 385: Expleta vero et hac expeditione (la seconda Crociata) principes ad propria redire disponunt. Conradus Romanorum princeps . . . transactis aliquot quibus in Graecia quieverat diebus (sino al 2 febbraio 1149) habens secum praedictum Basiliensem episcopum et cancellarium Arnaldum fratremque suum Noricorum ducem Heinricum, nam Guelfo dux per Calabriam et Apuliam

La presenza dell'imperatore tedesco a Pola contribuì a procurare il sopravvento al partito avverso ai Veneziani, il quale, notevolmente ingrossato in conseguenza delle dure condizioni imposte dal trattato del 1145 alla città, trovò numerosi aderenti nel partito antiveneziano, o germanico³⁷⁴⁾ che dir si voglia, esistente a Rovigno, Parenzo, Cittanova ed Umago. Non solo non si mantennero quindi più i patti promessi, ma si passò anche alle vie di fatto contro i Veneziani, e molte delle loro navi furono dagl'Istriani assalite e predate. L'assenza della flotta veneta, occupata allora nella guerra contro i Normanni e nell'impresa di Corfù, infuse coraggio anche ai più tepidi.

15. Questa del 1150³⁷⁵⁾ fu una vera levata di scudi dell'**Istria meridionale contro il predominio di Venezia**. L'Istria superiore, invece, ed in prima linea Capodistria, tennero staccata la loro causa da quella delle altre città consorelle.

Se non il capo, uno dei principali fautori della rivolta si fu per certo il vescovo di Pola³⁷⁶⁾ Varnerio, giovandosi della

reversus fuerat, per Illyricum Dalmaticumque remigans aequor, in propriis imperii sui finibus apud Polam Histriae civitatem applicuit, ibique sonipede insidens ac per Aquileiam transiens in Iuvavia pentecosten celebravit. — RAUMER, Geschichte der Hohenstaufen, v. I, p. 343.

³⁷⁴⁾ Il nome del vescovo, Varnerius, è tedesco, e tedeschi sono i nomi di Engelberto, Bertramo, Elgifredo, Waltramo, che a Pola giurano la pace del 1150.

³⁷⁵⁾ L'anno non è ben sicuro, Il MINOTTO ed altri prima e dopo di lui assegnano a questa spedizione il 1149; siccome però il DANDOLO (cfr. la nota 226) asserisce categoricamente ch'essa ebbe luogo nel *terzo* anno del dogato del Morosini, che fu eletto doge nel 1148, deve essere posta nel 1150-51.

³⁷⁶⁾ Lo si arguisce dal giuramento che fecero prestare a *lui singolarmente*; ego Warnerius episcopus Pole iuro quod a modo in antea consilium dare debeam domino duci... et ut omnia suprascripta *ei complaceantur* a civibus pole; — dal fatto che i 17 rappresentanti di Pola giurano i patti al doge « cum *consilio* episcopi nostri omniumque nostrorum civium »; — e finalmente dall'aver i Veneziani, al cominciare della guerra, occupati i beni del clero, che furono restituiti dopo il trattato di pace (et bona ecclesiastica libere nobis reddidistis, si legge nella pergamena del 2 aprile 1153 esistente nell'Archivio di Stato a Venezia, e pubblicata dal KANDLER nel Cod. dipl. istr.).

grande popolarità colà acquistatasi come capo ³⁷⁷⁾ del partito venuto al potere dopo l'umiliazione del 1145.

Venezia non poteva naturalmente permettere che si mancasse ai patti giurati pochi anni innanzi, e molto meno poi che un partito a lei avverso, capitanato dai Polesani, mettesse radice sulla costa orientale dell'Adriatico. Laonde il doge Morosini, appena informato di quanto avveniva nell'Istria, mandò una flotta di 50 legni bene armati, sotto il comando del figlio Domenico e di Marino Gradonico, per punire i colpevoli. La flotta mosse difilata su Pola, il centro e l'anima della rivolta, e la strinse da duro assedio. Gli abitanti si difesero valorosamente e respinsero varî assalti dei Veneziani; ma poscia, sopraffatti dalle forze nemiche, dovettero cedere ed implorare perdono e **pace**. ³⁷⁸⁾ E questa fu loro anche concessa alle seguenti condizioni: — 1. I rappresentanti della città rinnovarono, in nome del vescovo e di tutti i loro concittadini ³⁷⁹⁾ il giuramento di perpetua fedeltà al doge veneto; e questo giuramento doveva venire prestato da tutti i Polesi dai 12 anni in su. — 2. Ai Veneziani era concessa piena sicurezza, ed esenzione da ogni dazio di terra e di mare. — 3. I Polesi dovevano contribuire annualmente, dal prossimo Natale, due mila libbre d'olio; mille per l'opera di S. Marco, e mille per l'illuminazione. — 4. Dovevano inoltre dare la caccia ai pirati da Medolino a Rovigno e consegnarli, colla nave catturata, al doge. — 5. Se Venezia intraprendesse una spedizione con più di 15 galere, Pola vi concorrerebbe con una galera

³⁷⁷⁾ Cfr. il Capitolo II, § 3, 54.

³⁷⁸⁾ DANDOLO, Chron. IX, c. 14, 4: Dux Dom. Maurocenus anno tertio galeis quinquaginta bene paratis Dominicum Maurocenum eius filium et Marinum Gradonico Capitaneos esse decrevit, illosque contra Polam, et aliquas Urbes Istriae marinis latrociniiis deditas mittens, primo Polam obsederunt. Incolae autem primis insultibus resistentes, postea fidelitatis promissae memores humiliter veniam postularunt. Qua obtenta, renovata fidelitate, uberius duo miliaria olei pro illuminatione Ecclesiae S. Marci annuatim persolvere promiserunt.

³⁷⁹⁾ Nos quidem..... cum consilio nostri omniumque nostrorum civium maiorum ac minorum....

soltanto ³⁸⁰); se la spedizione, invece, fosse al di qua di Zara e di Ancona, vi contribuirebbe come le altre città del dogado ³⁸¹).

Il giuramento fu prestato da 17 rappresentanti in nome del vescovo e dei cittadini; poscia singolarmente dal vescovo, il quale promise sui santi Evangelii di adoperarsi affinchè i Polesi mantenessero i patti promessi ³⁸²; per ultimo da 15 ville del territorio di Pola ³⁸³).

16. Sottomessa Pola, la flotta veneta si portò a **Rovigno**, ove una speciale deputazione, a nome di tutti gli abitanti,

³⁸⁰) Si confronti le parole del trattato del 1145: *nos de quindecim galeis unam galeam cum omni suo apparatu de nostris propriis expensis in servicio Venetie parare et dare debemus; si versa quindecim galeis usque ad centum vel eo amplius ampliorem vel minorem numerum navium fecerit apparatum, nos non amplius quam videlicet de quindecim galeam in eorum servitio dare debemus*, con quelle del trattato del 1150: *et si Venecia per commune stolum fecerit a XV galeis et supra unam galeam cum ligno venecie facere debemus*.

³⁸¹) stabilivimus quod omnes nostros homines a XII anno in antea eandem fidelitatem praefato domino nostro duci facere compellemus et omnibus successoribus eius usque in perpetuum. Et omnes Veneti salvi et securi et sine omni dacione in omnibus nostris destretis in mare et in terra esse debent. Et a prima nativitate domini quam expectamus in antea per unumquemque annum duo miliaria de oleo, uno in opere Sancti Marci, et aliud illuminare persolvere debemus. Et si a Medolino usque Ruignum aliquem latronem in mari senserimus, cum si possumus capere debemus, et cum tota nave domino nostro duci mandare debemus. Et si Venecia per commune stolum fecerit a XV galeis ut supra, unam galeam cum ligno venecie facere debemus si nobis imperatum fuit. Et si Venecia fecerit oste usque ladram vel usque Anconam, nos sicut una civitas eius fecerit, facere debemus.

Archivio generale di Venezia; pergam. n. 28. — Notizie storiche di Pola, pag. 275; — MINOTTO, Documenta, pag. 7, a 1149.

³⁸²) Ego quidem Warnerius episcopus Pole iuro supra sancta dei evangelia quod a modo in antea consilium et auxilium dare debeam dom. dominico mauroceno incl. d. Veneciarum et eius successoribus sine fraude et malo ingenio ut omnia suprascripta ei compleantur a civibus Pole.

³⁸³) Cioè: Medolinum, Pompinianum, Lisinianum, Quornianum, Sissanum, Nornianum, Barbolanum, Tortilianum, Orines, Cimelimone (o Cipiclrone), Aream, Pomarium, Azanum, Tavianum, Urcivanum.

giurò che i Rovignesi obbedirebbero d'allora in poi a S. Marco, rimarrebbero fedeli al doge ed ai suoi successori, pagherebbero ogni anno 5 romanati all'opera di S. Marco, e terrebbero sempre i Veneziani in piena sicurezza ed esenti da ogni dazio ³⁸⁴).

Anche **Parenzo**, al giungere della flotta, ottenuto perdono, promise perpetua fedeltà al dominio veneto, 15 libbre d'olio ogni anno al beato Marco per l'illuminazione, franchigia, sicurezza ed esenzione da ogni dazio ai Veneziani, come la godevano gli stessi abitanti, e 20 arieti ogni anno al doge ed ai suoi successori. Si obbligò inoltre di concorrere colle sue navi alle spedizioni sino ad Ancona e Zara, purchè non ne venisse dispensata ³⁸⁵); tutti i Parenzani dai 12 anni in su giurerebbero perpetua fedeltà al doge ed ai suoi successori.

Il medesimo giuramento di fedeltà da serbarsi in perpetuo, di sicurezza e di esenzione da garantirsi ai Veneziani, e di

³⁸⁴) Nos quidem omnes de ruyno . . . per consensum omnium vicinorum nostrorum maiorum ac minorum iuravimus a modo in antea obedire beato Marce et fidelissimi permanere domino nostro d. mauroceno inclito duci et ei qui post eum venerit. Insuper omni anno quinque romanatos ad operam Sancti Marci deliberare debemus. — Arch. gen. n. 28: — **BENUSSI**, Storia doc. di Rovigno; — **DANDOLO**, Chron. IX. c. 14. 5: Cumque Rubinum postea pergerent, venerunt municipes, et humiliter perpetuae fidelitatis iuramentum, Venetosque immunes habere, et Romanatos V operae Ecclesiae S. Marci singulis annis Ducali nomine Capitaneis solvere promiserunt.

³⁸⁵) Nos quidem omnes de parencio, scilicet per comune consensum et collaudacionem omnium vicinorum nostrorum super sancta dei evangelia iuravimus fidelitatem domino nostro d. Mauroceno gl. duci Venecie et eius successoribus usque in perpetuum, fidelitatem similiter facere et observare promittimus. Beato vero Marco apostolo et ev. per unumquemque annum XV libras olei luminaria, dabimus, et omnes veneticos salvos et securos sine omni dacione Domino vero duci in omni anno XV arietes dare promittimus et eius successoribus. Et insuper si Venecia per commune stolum fecerit ad Iadram vel Anconam nos vobiscum stolum facere promittimus nisi per vos remanserit...

DANDOLO, Chron. IX, c. 11, 6; Parentium autem cum accessissent, incolae obtenta venia, perpetuo fideles esse, Venetosque immunes habere, et hostem mittere a ladra et Ancona infra, cum Dux miserit, et operi S. Marci libras XV olei, et arietes XX Duci annuatim solvere polliciti sunt. — Notizie storiche di Pola, p. 276; — **MINOTTO**, Doc. p. 7.

partecipazione allo stolo sino ad Ancona e Zara. lo prestarono anche i **Cittanovesi** e quelli di **Umago**; coll'aggiunta ancora ³⁸⁶⁾ che i primi si obbligarono di passare ogni anno 40 libbre d'olio all'illuminazione di S. Marco, i secondi di corrispondere al doge ogni anno nel mese di settembre due romanati.

Dopo di ciò la squadra veneta vittoriosa fece ritorno a Venezia.

I succitati avvenimenti avevano offerto a Venezia novella occasione di fare un passo avanti verso l'assoggettamento dell'Istria, senza ledere, almeno in teoria, i diritti degl'imperatori tedeschi e dei margravî, dai quali questa dipendeva. Venezia non solo aveva ottenuto per sè libertà di commercio in tutte le suddette terre istriane e completa esenzione da ogni dazio e da qualsiasi altro aggravio, non solo aveva imposto a Pola, come per lo innanzi a Capodistria, un proprio rappresentante che controllasse la puntuale esecuzione dei trattati, e fosse sempre presente nei tribunali e fuori, per proteggere i Veneziani da ogni angheria e sopraffazione; ma erasi rese altresì tributarie le città istriane con denaro, o prodotti, e tutte poi soggette rispetto al naviglio, del quale Venezia poteva fare libero uso, qualora si guerreggiasse al di qua di Zara e di Ancona.

L'importanza che la Republica annetteva a questi successi, ed alla conseguente subordinazione delle città marittime istriane, è comprovata dallo splendido trionfo ³⁸⁷⁾ con cui fu ricevuta a

³⁸⁶⁾ Omnes de Civitate nova Beato vero Marco per unumquemque annum XXXX libras olei luminaria dare promittimus... Homines de Umago et dom. duci per omnique annos in mense septembris romanatos duos persolvere debemus.

DANDOLO, Chron. IX, c. 14, 7: Postea ad Aemonia Civibus eadem clade infectis fidelitatis et solutionis XI. librarum olei B. Marco annuatim, et exercitus, ut praedicitur, destinandi, cum immunitate Venetorum, promissionem recipiunt. Dehinc Vitali Michaeli Umagum misso oppidani duos romanatos singulis annis Duci dare, et reliquia omnia, quae caeteri Istrienses facere promiserant, et ipsi adimplere contenti sunt.

³⁸⁷⁾ DANDOLO, Chron. IX, c. 14, 7: Quibus gestis, stulus cum triumpho repatriavit.

Venezia la squadra col Morosini e Gradonico, che ritornava vittoriosa dalle acque dell'Istria.

17. Il Navagero, nella sua Storia di Venezia, a. 1150, racconta che, assoggettate le città marittime istriane, il doge veneto aggiungesse agli altri suoi titoli quello di « *Dux totius Istriae* ». E di fatti questo titolo lo troviamo nel giuramento prestato dai Parenzani nel 1150 al doge Morosini (D. Mauroceno Dei gratia gloriosissimo duci Venecie Dalmatie atque Chroacie et tocius Istrie inclito dominatori), e lo vediamo ripetuto nella rinnovazione dello stesso giuramento, il 21 maggio 1205. Ma invano lo si cercherebbe in altri pubblici documenti, neppure quando si riferiscono alle cose dell'Istria: non compare nel giuramento prestato al suddetto doge Morosini dalle altre città istriane Pola, Rovigno, Cittanova, Umago, nel medesimo anno 1150; non compare nel giuramento di fedeltà prestato nel 1202 dai Muggisani e dai Triestini al doge Enrico Dandolo (ricordato soltanto come Venetie, Dalmatie atque Chroatie dux); non nel giuramento dei Polesani del 1153 e 1243, non in nessuno degli altri trattati conchiusi fra la Republica e l'Istria. Dopo gli acquisti fatti nella quarta crociata, il titolo ufficiale del doge veneto era questo:... Dei gratia Veneciarum, Dalmatiae atque Chroatiae dux, quartae ac dimidiaie partis totius imperii Romaniae dominator.

18. Conchiusa la pace, il senato restituì tutte le persone, tanto maschi che femmine, fatte prigioni durante la guerra, e che esso aveva non solo preservate da ogni danno ed offesa, ma trattate eziandio nel modo più amichevole e umano: restituì pure generosamente tutti i beni del clero e quelli dei privati, dei quali si era impadronito allo scoppio delle ostilità, e provvide con energiche misure per tutelare Pola da coloro che, approfittando delle presenti sue contingenze, si andavano armando ai suoi danni ³⁸⁸). I Polesani rinnovarono quindi il 2 aprile 1153

³⁸⁸) Preterea quia personas tam nostras quam uxorum et filiorum et filiarum iure belli captas immunes servastis, et sicut christiani et amici custodistis, et bona ecclesiastica libere nobis reddidistis et bona nostra propria similiter sicut convenimus et pepigimus, et quia ab inimicis nos defenditis qui volunt turbare nos....

le promesse fatte tre anni innanzi, aggiungendovi la multa di 20 libbre d'oro, qualora avessero a mancare al giuramento prestato ³⁸⁹).

Anche sulle altre terre dell'Istria, che si attendevano fiere rappresaglie del naviglio depredato e degli altri danni inflitti ai Veneziani, i vincitori non fecero pesare le dure conseguenze della sconfitta, e si comportarono con tanta umanità e mitezza, che gl'Istriani non cessarono mai dal lodarne il Morosini, ch'era a capo della spedizione ³⁹⁰).

A Venezia bastava infatti che le città istriane si convincessero quanto forte fosse il suo braccio, quanto pericoloso fosse il cimentarsi con lei. Raggiunto questo scopo principale, essa si studiò di risparmiare quanto potè i cittadini, e d'impedire che inutili crudeltà contro i prigionieri, o la perdita dei beni e dei possessi, mantenessero negl'Istriani uno strascico d'odio e di rancore contro il governo della Repubblica. Venezia non intendeva d'inalzare colla forza brutale l'edificio della sua signoria sulle città marittime istriane. Trattò invece gl'Istriani anche durante la guerra, piuttosto da amici ³⁹¹) fuorviati, che da nemici.

19. A questo tempo all'incirca, cioè alla metà del secolo XII, appartiene il cosiddetto **Libro del re Ruggero**, compilato per ordine di questo re dal dotto sceriffo Edrisi, nato a Ceuta nel 1100 ³⁹²), nel quale leggiamo una breve descrizione dell'Istria, cioè del « *paese di Aquileia* » come l'autore la denomina,

³⁸⁹) Questo documento trovato dal JOPPI nell'Archivio dei Frari e pubblicato dal KANDLER nel Cod. dipl. istr. sembra più tosto un abbozzo d'un trattato, o una monca copia del medesimo, in quanto che vi mancano le firme ed i nomi dei rappresentanti del popolo.

³⁹⁰) DANDOLO, Chron. IX, c. 14, 9: Anno quarto; Dominicus Mauroceno Ducis filius, cuius acta Istricus populus laudare non desinit, Jadrae comes efficitur.

³⁹¹) Nos semper tenuistis amici et tractastis benigne. — KANDLER, Cod. dipl. istr. 2 aprile 1153.

³⁹²) Fu pubblicato con versione italiana e note da M. AMARI e C. SCHIAPPARELLI negli Atti dell'Accademia dei Lincei, Roma 1883, e per quella parte che si riferisce all'Istria, anche nell'Archivio storico per Trieste, l'Istria ed il Trentino, vol. III, pag. 131 e seg.

nei seguenti termini: « Dal mare mediterraneo si dipartono due seni, l'uno è il golfo de' Veneziani (Mare Adriatico) il quale proseguendo fino a toccare la costiera veneziana fa capo al paese di *iqlayah* (Aquileia). Qui s'incurva la spiaggia ritornando a levante verso la *g. rwasiah* (Croazia), la *dalmasiah* (Dalmazia) e l'*squalawmiah* (Schiavonia) [Nel paese di Aquileia] vi è: *Kradis* (Grado) città grande con molta popolazione e gran concorso di gente; ivi è un continuo arrivare e partire di navi. Da Grado a *stag an. hu* (Trieste), città fiorente, larga di perimetro, popolata di milizie, intraprenditori d'industrie, gentiluomini, mercatanti ed artieri, 5 miglia. È città ben difesa sopra un fiume che, quantunque scaturisca non molto lungi, pur è grosso e la provvede d'acqua da bere. Giace in fondo al golfo dei Veneziani, sul confine del loro territorio, ed è stazione navale del paese di Aquileia dove stanno adunate le navi che si mandano in corso. Di là il golfo si piega verso levante e con esso il paese di Aquileia. Fra le città continentali dipendenti da Aquileia si annoverano *b. runah* o, secondo altri *b. ranah* (Pirano), *bug. lah* (Bugle, Buie) e *tamat. r. s* (Mattarada?). *B. runah* è città ragguardevole che dista da *tamat. r. s* una breve giornata. Così da Mattarada (?) a Buie città grande e popolata 9 miglia. Da questa ad *um. lah*, che dicesi pure *ng. lah* (Insula, Isola) città popolata di Franchi 3 miglia. Da Isola a *q. udilat al ifran. giyun* (Candela dei Franchi?) 3 miglia. Da questa a *b. runah* della quale già abbiamo fatto parola, due miglia. Queste sono tutte terre continentali del territorio di Aquileia. Quanto alle città marittime fra queste noi troviamo *d. st. ri. s* (Capodistria), la quale è lontana da *tam. at. r. s* 23 miglia. Da questa alla città di *mugaw*, o come altri dice, *umagu* (Umago) 9 miglia. Così pure dalla città di Pirano la continentale alla città di Umago 18 m. La popolazione di Umago è di Franchi e la città è posta alla marina. Da Umago a *g. b. tnubah* (Cittanova) che è la nuova città appartenente ai Franchi, 8 miglia. Essa è divisa in due parti delle quali l'una è al piano, l'altra sopra un monte che domina il mare. Da Cittanova a *b. r. ngu*, che altri chiamano *b. r. uzu* (Parenzo) 12 m. Parenzo è città popolata, molto fiorente, ed ha legni da guerra e navi numerose. Da questa a

rig. nu (Rovigno) che appartiene ai Franchi. 15 m. Rovigno è città grande, con dintorni ameni e molto popolata. Da qui a *bulah* (Pola) 12 miglia. La città è grande bella e popolata, ed ha naviglio sempre allestito. Da Pola a *mudulinah* (Medolino) città ragguardevole e popolata 16 miglia. Da questa ad *albanah* (Albona). 40 miglia. Da Albona a *f. lamuna* (Fianona) 6 miglia. Queste due città sono popolate, i loro territorii sono contigui e somiglianti le loro condizioni. Da Fianona ad *al. wranah* (Lovrana) 4 miglia. Lovrana è città grande popolata in prospere condizioni; ha navi pronte e costruzioni navali incessanti. Essa è l'ultima città marittima del paese di Aquileia³⁹³). — Sul confine orientale di questa regione trovansi montagne continue e deserte lande. — Alle terre di Aquileia seguono quelle della *g. rwasiah* (Croazia).

20. Ritornando ora alla storia, vediamo che la Republica veneta andava sempre più rafforzando, negli anni susseguenti ai fatti surriferiti, il suo dominio sulla Dalmazia e sulle isole del Quarnero. A conte di Zara venne rieletto Domenico Morosini; a Bartolomeo e Guido figli del conte Doimo fu nel 1162 confermata l'investitura della contea di Veglia, ma a condizioni più strette che per lo addietro; Nicolò figlio del doge Michiel fu nominato conte di Arbe, e Leonardo, altro dei suoi figli, ebbe la contea d'Ossero³⁹⁴).

³⁹³) Affinchè il lettore si formi un'idea del modo col quale si scrive lassù a Lubiana la nostra storia, citerò la seguente conclusione che ritrae dal libro del re Ruggero il prof. S. RUTAR, *Krains mittelalterliche Handelsbeziehungen zu den Städten an der adriatischen Küste* (Mitth. des Musealver. für Krain, a. III, Lubiana 1892) pag. 89: Als Städte, die eine fränkische (italienische) Bevölkerung haben, führt Edrisi in Istrien an: Capodistria, Isola, Pirano, Umago, Cittanova und Parenzo. *Alle anderen Orte hatten eine slavische Bevölkerung.* — E perchè slava e non otten-totta? — Eppure se il prof. Rutar avesse avuto un po' di pazienza, avrebbe trovato anche in Edrisi città slave: ma le avrebbe trovate nella Dalmazia.

Non a torto quindi scrive il DOTT. I. SEPP, professore della regia Università di Monaco (*Ansiedlung der Slaven in Altbayern* 1897 p. 1): *Es ist an der Zeit den literarischen Panslavismus zu bekämpfen....*

³⁹⁴) ROMANIN, *Storia doc. di Venezia*, V. 4. c. pag. 77.

Nel 1171 scoppiava la guerra fra Manuele imperatore di Bizanzio ed i Veneziani, i quali volendo ad ogni costo che i Greci mantenessero i patti ripetute volte giurati, allestirono una numerosa armata, chiamando anche gl' Istriani ed i Dalmati a fornire quanto più potevano di navi e soldati³⁹⁵). Laonde quando la flotta veneziana forte di 100 galere e 20 vascelli nel settembre spiegò le vele contro il nemico, anche le galere istriane³⁹⁶) si unirono alle venete. Ragusa fu nuovamente costretta alla soggezione: ma l'impresa contro i Bizantini andò pressochè interamente fallita.

Si fu allora, e per questa ragione, e per i tumulti accaduti nel seguente anno 1172, che i Veneziani dovettero provvedere a frenare la licenza popolare nella loro città, ed a fare in modo che le deliberazioni riguardanti la guerra e la pace, le leggi e gl'interessi generali dello stato, venissero sottratti alla volubilità del popolo, ed assegnati in quella vece ad un consenso di uomini probi ed illuminati. Così si venne a comporre, o meglio a riformare, il gran Consiglio di 480 membri, cui spettava la distribuzione degli uffici a maggioranza di suffragi, e la preparazione delle leggi e degli altri oggetti da sottoporsi alla pubblica concione³⁹⁷).

Le inimicizie coi Bizantini durarono ancora per vari anni; anzi il nuovo doge Sebastiano Ziani strinse lega coi Normanni per combatterli più efficacemente.

21. In questo frattempo accadevano grandi avvenimenti nell'alta Italia, i quali influirono notevolmente anche sulle condizioni interne dell'Istria.

A tutti è nota la guerra combattuta fra l'imperatore Federico Barbarossa e le città lombarde, le quali avendo avvocato

³⁹⁵) DANDOLO, Chron. IX, c. 15, 19: Dux (Vitalis Michael) Istricis et Dalmatinis populis praeceptum dedit ut juxta posse eis concessum se taliter praepararent, quod illuc applicante stolo, cum eo pergere invenirentur fulciti. — ROMANIN, Op. cit. V, c. 4, pag. 86.

³⁹⁶) DANDOLO Chron. IX, c. 15, 19: Dux de mense Septembris cum centum galeis et viginti navibus egrediens decem galeas Istriensium et Dalmatinorum assumpsit.

³⁹⁷) Così il ROMANIN, Op. cit. V, c. 4, pag. 90. — D'altra opinione è, come vedremo a suo luogo, il GFRÖRER nella sua Storia di Venezia, c. 35.

a sè tutto il potere sino allora esercitato dai conti imperiali, affidandolo ai propri magistrati liberamente eletti, intendevano di conservare questo diritto di elezione, e la franchigia dai balzelli; mentre l'imperatore, appoggiandosi all'antico diritto, voleva, invece, riservata a sè la nomina di tutti i magistrati delle città, e la facoltà di legiferare anche in materia di aggravî.

La guerra fu decisa a favore della Lega lombarda colla battaglia di Legnano il 19 maggio 1176. alla quale prese parte ³⁹⁸⁾, a fianco dell'imperatore, anche il margravio d'Istria Bertoldo III degli Andechs colle sue genti.

I Veneziani, che si erano da prima avvicinati ai Lombardi, accettarono poscia volentieri le parti di mediatori fra il pontefice e l'imperatore. Per questo motivo il papa Alessandro III scelse come luogo di convegno la città di Venezia; ed imbarcatosi il 9 marzo 1177 sulle galere siciliane, giunto ai 13 a Zara, arrivò il 23 a S. Nicolò del Lido. Il giorno seguente, con grande pompa ed onore, fece il suo solenne ingresso nella città delle lagune, e sbarcò in piazza S. Marco. Quivi giunse pure l'imperatore Federico il 24 luglio, accolto con grande onoranza; ed il 1 agosto venne firmata da lui e dal pontefice la pace che porta il nome di « pace di Venezia ». Vi erano presenti ³⁹⁹⁾ anche il vescovo Filippo di Pola, il vescovo Varnando di Trieste, il vescovo Pietro di Parenzo, e Giovanni arciprete di Pola, con numeroso seguito.

In questo congresso fu posto termine finalmente, come venne altrove narrato (cap. II, § 4, 26), anche alle secolari discordie fra i patriarchi di Grado e quelli di Aquileia intorno alla giurisdizione metropolitana sui vescovati istriani, la quale rimase definitivamente attribuita al presule aquileiese.

A questa pace fra l'imperatore e le città lombarde susseguì nel 1183 la pace di Costanza, che venne pure firmata dal surricordato margravio d'Istria Bertoldo III degli Andechs ⁴⁰⁰⁾.

³⁹⁸⁾ Cfr. Cap. II, §. 4, 13.

³⁹⁹⁾ Cfr. Cap. II, §. 6, nota 346.

⁴⁰⁰⁾ Cfr. Cap. III, §. 4, nota 306.

Altro speciale trattato fu conchiuso il 16 settembre fra Federico e Venezia, col quale l'imperatore rinnovava e confermava le concessioni dei precedenti sovrani. Pagando il solito ripatico ed il quadragesimo, i Veneziani erano in facoltà di commerciare in tutti i domini dell'imperatore per terra e per i fiumi, senza altro dazio o gravezza; mentre gl'imperiali non potevano andare per mare che sino a Venezia, e non più oltre ⁴⁰¹).

22. Gl'Istriani ebbero parte, come credesi, agli avvenimenti che prepararono la vittoria dei Lombardi, e la conseguente pace del 1177.

La città di Venezia aveva assunta nel 1175 la parte di mediatrice fra l'imperatore, il pontefice ed i Lombardi, anzi si era firmato in quella occasione un compromesso a Mombello, che però non condusse alla pace desiderata. L'anno dopo furono riprese le ostilità, e se è vera ed autentica la superba lettera scritta dal Barbarossa ai Veneziani, essa deve essere stata scritta nel 1176 al riaprirsi delle ostilità. Con questa lettera sarebbesi intimato ai Veneziani di staccarsi dalla lega lombarda, e di unirsi all'imperatore. I Veneziani rifiutarono, e si venne alla **battaglia di Salvore**.

L'armata imperiale, forte di 75 galere fornite dai Genovesi e dai Pisani, era comandata da Ottone figlio dello stesso Federico, ed entrata nell'Adriatico, si scontrava coll'armata veneta all'altezza del promontorio di Salvore. Questa componevasi di 30 galere venete, e del naviglio istriano, poichè i trattati precedenti obbligavano le città istriane a venire con tutte le loro forze in aiuto di Venezia, qualora l'armata nemica penetrasse nel golfo. Dopo sei ore di combattimento, i Veneziani, favoriti dal vento propizio, sconfissero l'armata imperiale,

⁴⁰¹) Ipsi vero Veneti per totum imperium, et per totam terram, quam vel nunc habemus vel in postero habituri sumus, liberi sint ab omni exactione et datione, et licentiam habeant homines ipsius Ducis ambulandi per terram seu per flumina totius imperii nostri, similiter et nostri per mare usque ad eos et non amplius. — PERTZ, Mon. Germ. hist. IV, p. 161; — ROMANIN, Storia di Venezia, V, c. 5, p. 109; — KANDLER, Cod. dipl. istr. 17 ag. 1177; — STUMPF, Reichskanzler, n. 4210,

fecero prigioni 48 galere nemiche e lo stesso capitano, il principe Ottone ⁴⁰²).

Si è molto dubitato se questa battaglia sia realmente mai avvenuta. A simili dubbî si può rispondere col Romanin ⁴⁰³ : « La battaglia navale di Salvore non si può rifiutare così di leggeri, poichè se nulla è più facile che anche i contemporanei possano essere tratti in errore circa ad un fatto particolare, altrettanto pare inverosimile che s'inventi del tutto una battaglia, fatto tanto notorio e clamoroso ». Aggiunge ⁴⁰⁴) il De Franceschi: Il trovare accennato senza riserve il fatto della battaglia di Salvore nella cronaca del doge Andrea Dandolo, scrittore riputatissimo, e la cui esattezza e sincerità è riconosciuta dagli storici moderni, deve dissipare ogni dubbio, tanto più se si riflette ch'egli nacque nel 1307, quindi soli 130 anni dopo la detta battaglia.

⁴⁰²) DANDOLO, Chron. X, c. 1, 23: Igitur contra Ottonem imperatoris filium venientem cum galeis septuaginta quinque proficiscenti Sebastiano Ziano Venetiarum Duci cum galeis non amplius XXX. Et cum processissent Veneti per miliaria quinquaginta de Christi auxilio confidentes in Sancto Ascensionis die stolum Imperatoris aggressi, victoriam habuerunt, et Imperatoris filium Venetias perduxerunt.

Nel margine del codice ambrosiano sono registrati i nomi dei 30 prefetti delle triremi venete che combatterono contro Ottone.

Nel poemetto del CASTELANO BASSANESE (pubblicato dal DOTT. ATT. HORTIS nell'Arch. triest. v. XV, a. 1889) l. I, v. 520, si descrive così l'arrivo della flotta nemica :

Puppis ab Histriacis veniebat nuntia terris
Quae festina duci properantes nuntiat hostes :
Iamque Polam transisse refert, transisse Rubignum
Atque gradu celeri scopulos superasse Parenti
Et iam Saboiae penetrasse per invia linguam
Aequora nec Caprulis longe distare vadosis.

Quindi dal v. 529-685 è la descrizione della battaglia e della vittoria dei Veneti

. quod pandit aperte
Pro Venetis pugnassee deum typicumque leonem.

⁴⁰³) Storia doc. di Venezia, IV, 5, p. 116.

⁴⁰⁴) L' Istria. Note storiche, p. 109 e seg. in cui sottopone a rigorosa critica la storia di questa battaglia.

Il pontefice Alessandro III avrebbe concesso alla chiesa di S. Giovanni di Salvatore, appunto in memoria di questa battaglia, alcune indulgenze, confermate poscia da Innocenzo III nel 1207, da Eugenio IV nel 1437 e da Pio II nel 1459 ⁴⁰⁵).

23. Se Venezia aveva usato della sua potenza per mutare in vassallaggio i rapporti di buon vicinato che da secoli le professavano le città marittime istriane, queste seppero, alla loro volta, approfittare dei mutati rapporti per vantaggiarsene nei loro commerci, sicure ormai per ogni evento della protezione della Republica. Via via che la potenza di Venezia rafforzavasi nella Dalmazia e nell'Adriatico inferiore, e migliorava le sue relazioni coi Normanni, anche le città istriane estendevano il proprio commercio marittimo, e lo assicuravano colla stipulazione di **speciali trattati** di pace e d'amicizia colle varie città della Dalmazia. Un esempio lo abbiamo nel trattato di pace firmato in questo periodo di tempo fra Rovigno e Ragusa, rinnovato ⁴⁰⁶) poi nel 1188. Anche Pirano allargava i suoi commerci nell'Adriatico inferiore, ed era venuto a concludere un trattato di pace e di sicurezza con Spalato, rinnovato con speciale documento ⁴⁰⁷) il 4 aprile 1192. Queste due città si giuravano reciprocamente pace e sicurezza tanto nelle persone, quanto nel naviglio che arrivasse nel loro porto. Se un Piranese offendeva uno Spalatino e si portava

⁴⁰⁵) Mons. TOMMASINI, Comm. p. 359. — MORTEANI, Notizie storiche di Pirano, pag. 12.

⁴⁰⁶) Nos hominibus de Rubinio facimus rescriptum de renovatione pacis. quod fuit inter nos et hominibus Ragusii. Ego Bertoldus gastaldio filius Siponi ed Iohannes filius Somini Scandole et Iohannes de Antonio, et Pensu filius Dominicus Cavalero, Dominicus Galiopo Tallia vento, filius Iohannis Sigilfredo, Cesarius filius Vitalo. Isti homines iuraverunt firmam pacem in perpetuum cum hominibus Ragusii, Anno domini millesimo centesimo octogesimo octavo, indictione sexta, octava die intrante mense octubris, firmatum est hoc capitulare. Ego diaconus Marinus, et comunis notarius Ragusii exemplavi precurrente anno domini MC. nonagesimo mensis februarii. die sancti Blasii — BENUSSI, Storia doc. di Rovigno, p. 53.

⁴⁰⁷) KANDLER, Cod. dipl. istr. 4 aprile 1192. (Dall'archivio municipale di Pirano).

l'accusa ai magistrati di Pirano, questi dovevano fare giustizia entro 15 giorni secondo il diritto e la consuetudine di Spalato, se il reo si trovava a Pirano; e se fossero assenti da Pirano tanto l'uno che l'altro, il Piranese verrebbe citato in giudizio al suo ritorno e si farebbe giustizia fra 65 giorni, secondo gli antichi accordi ⁴⁰⁸). In base ai quali, le due città si obbligavano di mantenere la pace fatta e confermata secondo la consuetudine ed il diritto, senza alcuna frode od inganno.

24. Anche Capodistria, che dopo il 1145 era stata sempre fedelissima a Venezia, e non aveva preso parte alcuna ai movimenti del 1150, seppe vantaggiarsi della benevolenza del doge veneto, attirando a sè il monopolio del **commercio del sale** che si faceva nella nostra provincia per la via di mare. Vediamo ⁴⁰⁹), cioè, i rappresentanti di Capodistria portarsi a

⁴⁰⁸). plenam racionem facere debemus p. scripta antiqua et pacem pro vobis ipsi factam et adprobatam secundum morem et jus damus nostro castro firmam incorruptam pacem observare debemus sine fraude.

⁴⁰⁹) MINOTTO, Documenta ecc. publ. negli Atti e memorie della Soc. istriana, vol. VIII, a. 1892, pag. 17.

D. VI. b. 4.

1182. Veneciis. Aureus Mastropetrus D. gr. Venecie, Dalmacie atque Chroacie dux in suo palacio cum resideret cum suis iudicibus et sue terre sapientibus venerant ad eum legatis civitatis Iustinopolis, Hermanus, Almericus, Epus, Mengossus offerentes ei preces ut in eorum civitate portum salis largiretur et ut publicum faceret edictum imperii quod nullus salem portet in aliqua partium Ystrie a Gradu usque Polam nisi illuc. Ad quod d. dux, consensit statuens quod unam galeam eis concederet, et ipsi statuerunt cum eo quod cum ipsa custodire debent mare ita quod nullus nec veneticus nec aliquis aliud debeat via cum sale in aliqua partium Ystrie a Gradu usque Polam nisi Iustinopolim: et si aliquis contra faceret, eum debent capere et tollere ei salem de quo Com. Ven. medietatem et Com. Iustinopolis medietatem habeant: itaque fiet si quis portaverit ibi salem sine ducis sigillo, nisi portaverit pro necessitate domus sue usque duo vel tria staria. Quae omnia ipsi miraverunt servare et quod venetos securos et custoditos habebunt in illis partibus.

De redditibus qui in ipsam terram entraverint, de omnibus mercationibus que illuc venerint et ad muduam pertinent hoc est de hominibus qui de foris veniunt per terram, Communis Venetie tertiam partem habeant

Venezia nell'anno 1182 dal doge Mastropietro, e pregarlo che volesse largire alla loro città il diritto di scalo, rilasciando l'ordine che nessuno dello stato veneto potesse portare sale in alcun altro porto della costa fra Grado e Promontore, se non in quello di Capodistria. Il doge acconsentì alla domanda, e fu stabilito che darebbe ai Capodistriani una galera, colla quale custodirebbero il mare, affinchè tutte le navi che giungevano nell'Istria, fossero costrette a rispettare questo accordo, e fare porto col sale a Capodistria. In caso contrario, il sale verrebbe loro sequestrato. Se però si trattasse d'una nave veneziana, e questa non volesse far porto a Capodistria, ma andare a Venezia, non si sarebbe potuto impedirglielo: così pure se i Veneziani fossero diretti colà con altre merci. I contrabbandieri verrebbero presi, ed il sale confiscato andrebbe a beneficio per metà del doge, e per metà di Capodistria. Lo stesso avverrebbe di chi portasse sale senza il suggello del doge ed il suo speciale permesso, purchè non servisse per i bisogni di famiglia, e non eccedesse la quantità di tre staia. Se i Capodistriani, nel far rispettare quest'ordine, dovessero soffrire molestia da parte di altri, il doge verrebbe in loro

et cives Iustinopolis aliam tertiam partem ; episcopus eorum et Marchio atque comes eorum reliquam tertiam partem pro eo quod strata debent secura reddere, omnibus, qui illuc venire voluerint : querentur etiam quod strata illuc faciat cursum : si hoc facere noluerint, Com. Ven. de predictis omnibus habeant medietatem et civitas Iustinopolis aliam. Cives Iustinopolis sint studiosi ad defendendum quod nulla magna navis que veniat ab illa parte Ystrie debeat fecere portum, de sale in aliqua Ystrie et si venerit navis, cogant eam revert. unde venit: quod si redire noluerit salem eis pro posse tollant. Si navis veneticorum fuerit et in eo loco noluerit facere portum, sed venire voluerit Veneciam non debet impediri: ac etiam si Venetici per illas partes ire voluerint cum aliis mercibus impediri non debent. Si propter hoc civibus Iustinopolis impedimentum evenerit ab aliquo Veneticorum d. dux C. V. ipsos defensere debent: et si impedimentum evenerit per aliquem alium, Communis Ven. et Iustinopolis debet esse inimicum.

Conventio ista duret usque ad XXIX annos completos et inde ni anteam usque dum d. ducis in unum convenerint voluntates ut ergo super hoc civibus Iustin. indubitata fides et firma permaneat. Paterniano sub diacono et notario.

aiuto, e se le ostilità venissero da stranieri, li combatterebbero di comune accordo.

I Capodistriani giurarono anche in questa circostanza piena sicurezza e difesa dei Veneziani che si recassero nei loro luoghi, ed in compenso di questo favore loro concesso dal doge, si obbligavano di corrispondere al comune di Venezia la terza parte dei redditi derivanti dalla « muda », cioè, di quanto pagavano i mercanti che entravano per la via di terra nella città⁴¹⁰). Altra terza parte restava al comune di Capodistria, ed il rimanente terzo doveva essere versato parte al vescovo, e parte al marchese ed al conte, affinchè quest'ultimi mantenessero in buono stato e sicure al commercio le strade che mettevano alla città. Che se mancassero a quest'obbligo, l'ultima terza parte sarebbesi divisa per metà fra i Veneziani ed i Capodistriani.

La durata di tale convenzione venne fissata a 29 anni compiuti, il qual termine s'intendeva tacitamente prolungato, qualora il doge non lo disdicesse a tempo opportuno.

25. Un indirizzo affatto opposto seguiva invece Pola. Questa città non poteva dimenticare il primato goduto per tanti secoli nella provincia, nè sapeva rassegnarsi ad essere tributaria e vassalla di Venezia. Non si tratteneva quindi dal dimostrare la sua avversione alla Repubblica ogni qual volta le si offriva propizia occasione.

Nel 1193 Venezia trovavasi impegnata in una guerra per ricuperare la Dalmazia che le si era ribellata ad eccitamento dell'Ungheria; ed i Pisani, chiamati in aiuto dai ribelli, erano in quell'anno penetrati colla loro flotta sino entro il Golfo. L'armata veneta, forte di 16 grosse navi da guerra e di altre onerarie, partita dal Lido sotto il comando di Giovanni Morosini e di Ruggero Permarino per combattere i Pisani, fece porto a Pola, e chiese ai Polesi il concorso di navi ed uomini, cui si erano obbligati nei precedenti trattati. I Polesi vi si rifiutarono, ed al rifiuto aggiunsero l'insolenza e le beffe.

⁴¹⁰) Ancora esiste a Capodistria « *la muda* » cioè la porta alla quale metteva l'unica strada che allora congiungeva la città colla terra ferma.

Ne sorse quindi terribile mischia: le soldatesche veneziane presero a viva forza la città, e ne smantellarono parte delle mura. Gli abitanti furono nuovamente costretti a giurare pace e fedeltà a Venezia ⁴¹¹).

Non si sa bene se l'eccitamento a questa **rivolta di Pola** fosse venuto dall'esempio delle città dalmate e dalla speranza di aiuto da parte dei Pisani; oppure dalla precedente presenza di un sovrano nella città, come era accaduto nella ribellione del 1150. Le cronache tedesche narrano che il re inglese, Riccardo Cuor di Leone, nel ritorno dalla terza crociata, ove non erano corsi i migliori rapporti fra lui ed i Veneziani ⁴¹²),

⁴¹¹) *Historia ducum veneticorum. Supplementum* (PERTZ, Mon. Germ. hist. v. XIV, pag. 91): A. D. 1194 completis treuguis Pisanorum, contra dictos Pixanos piraticam exercentes omnesque pro posse dampnificantes in mari galee 10 et naves 6 in Venecia subito armate fuerunt; cuius exercitus domini Ioannes Mauroceno et Rucerius Permarino fuerunt in capitaneos deputati: qui cum navibus mercatorum insimul de Venecia discendentes, urbem Pollanam applicuerunt et a civibus dicti loci quod de iure dare Venetis tenebantur humiliter pecierunt. Qui Polenses cum verbis obprobriosis et turpibus capitaneis dare aliquid denegarunt. Veneti vero dicti exercitus indignati nimium et irati, civitatem potenter expugnare ceperunt, quam invictis civibus habuerunt, et expoliata civitate murisque diruptis, eos reduxerunt ad fidelitatem pristinam.

DANDOLO, Chron. X, c. 3, 8: Henricus Dandolo, anno quarto erga Pisanos, nunc finitis treuguis decennalibus, galeas X et naves VI mittens, Ioannem Mauroceno et Rugerium Premarino Capitaneos ordinavit qui Polanam Urbem obsequia debita denegantem potenter aggressi sunt, quam postea obtinentes, maritimis destructis muris, ad pristinam fidelitatem reduxerunt.

NAVAGERO, a. 1193: L'armata parti da Venezia (per assalire i Pisani entrati in golfo) e andò a Pola per mettersi in ordine. Ma que' di Pola beffarono i Veneziani; per la qual cosa il Capitano Domenico Morosini fece combattere la terra, la quale fu presa per forza e messa a sacco. E poi il Capitano astrinse i cittadini a essere tributari come erano prima. — ROMANIN, Storia doc. di Venezia, l. VI, c. 1, pag. 145. a. 1193.; — DE FRANCESCHI, Note storiche p. 112.

⁴¹²) Così p. e. mentre il Riccardo sosteneva in Palestina i diritti di Guido di Lusignano alla corona di Gerusalemme, Filippo di Francia coi Veneziani teneva per Corrado di Monferrato; anzi i Veneziani dal detto Corrado di Monferrato, re titolare di Gerusalemme, con assenso ed

fosse sbarcato a Pola ⁴¹³) nel dicembre 1192. d'onde continuava poi il viaggio per il Goriziano ed i territori austriaci.

approvazione di Filippo re di Francia ottenevano durante l'assedio di Acri la conferma delle concessioni fatte alla Republica dal patriarca Garimondo e dai Baroni il 1123. — ROMANIN, Storia di Venezia. v. II, l. 5, pag. 134; — MICHAUD, Storia delle crociate, v. II, p. 367 e 569.

⁴¹³) ANSBERTUS. Istoria de exp. Friderici (F. R. A. V., I, p. 79) a. 1192 — Rex Angliae Richardus pacem cum Saladino ad quinque annos faciens et firmans, cum uxore navigio post alios revertitur et ventorum impulsione in mari periculis multis, circumductus iactatur, tandemque ad Polam civitatem Istriae ad litus fertur et applicare cogitur. Ubi uxorem et familiam totam incertis undis maris reliquens, ipse per Forum Iulii cum paucis de periculis maris egressus, licet incognitus esse cupiens, a pluribus tamen cognitus et in via suis aliquibus captis, aliquibus truncatis, rebus etiam suis perditis, in Austriam transivit.

Invece il cronista inglese ROD. COGGESHALLE, la fonte più importante per le avventure marittime del re Riccardo, nel suo *Chronicum Anglicanum*, lo fa approdare a « Gazara in partibus Sclavoniae »; — e ROGERO HOVEDEN a « Gazere apud Raguse ». — Nelle *Historiae ducum Normandiae et regum Angliae* (PERTZ, *Mon Germ. hist.* v. XXVI, p. 703 e 704) si legge semplicemente: mais tormente le (Richards) chaça entre Aquilee et Venice, au il perilla.

WILKEN, *Geschichte des Kreuzzüge nach morgenländischen und abendländischen Berichten*. Lipsia 1826. P. IV, l. 5, c. 14, pag. 593, scrive: Im Hafen von Corfu, in welchem sie (cioè il re Riccardo ed i pirati che avevano assalita la sua nave) nach geschlossenem Vertrage einliefen, gewann Richard solches Vertrauen, dass er das Eine ihrer Schiffe für sich, die beiden ihn begleitenden Geistlichen, Meister Philipp und den Kapellan Anselm, den Vogt Balduin von Bethune, der Ritt. W. de l'Etage und einige Templer zur weitem nach der Küste von Istrien miethete. . . . Zwischen Venedig und Aquileia litt er Schiffbruch, doch kam er glücklich an Land. — Nella nota relativa però, forte dell'autorità del Coggeshale, fa approdare il re inglese a Gazara cioè a « Görz in Illirien ». — Il RAUMER, *Geschichte der Hohenstaufen* v. II, p. 367 cerca di conciliare il racconto delle cronache tedesche ed inglesi e fa approdare il re Riccardo dapprima a Zara (Gazara) poscia a Pola. — Il RACKI, nei suoi *Documenta*, tace di questo fatto, e quindi lo suppone avvenuto fuori della Dalmazia. — A. KNELLER, *Des Richard Löwenherz deutsche Gefangenschaft*. Friburgo 1893, p. 27: Allein noch einmal verfolgte die Vielverschlagenen die Ungunst des Himmels: zwischen Venedig und Aquileia warf sie der Sturm schiffbrüchig ans Ufer Sie befanden sich im Gebiete der Grafen von Görz in nicht allzuweiter Entfernung von der gleichnamiger Residenz.

26. Anche il vescovo Gardolfo di Halberstadt, ritornato nel 1197 dal pellegrinaggio in Terra santa, volendo sfuggire alla mala fede dei Greci, fece il viaggio per mare, e sbarcò coi suoi nell'Istria⁴¹⁴), proseguendo indi il cammino per terra verso Gorizia.

Questi sovrani, principi, e vescovi che, ritornando dalla crociata, sbarcavano a Pola; il commercio degli schiavi di cui quella città era uno dei centri principali⁴¹⁵); il racconto di cronisti posteriori dei viaggi di Federico II⁴¹⁶) e di Corrado IV⁴¹⁷) dall'Istria all'Apulia, e viceversa; e, da ultimo, i patti commerciali conchiusi⁴¹⁸) fra Venezia e Trieste nel 1233,

Dal che si scorge come ancora oggi resti insoluta la questione del luogo ove realmente approdò il re Riccardo. Sia che supponiamo avvenuto questo approdo sulla costa aquileiese o su quella dell'Istria, esso si accorda egualmente bene col racconto dei cronisti di quanto successe fra il re inglese e Mainardo II di Gorizia.

⁴¹⁴) *Gesta episcoporum Halberstadensium* (PERTZ, Mon. Germ. hist. XXIII, 112) - a. 1197: *Sed domnus Gardolfus episcopus saniori usus consilio, grecorum fidei nullatenus se committens, cum sociis suis navem que casu advenerat ascendens, meliori auspicio, aura secunda ad partes Histrie est advectus, indeque per terram nobilis viri Meyneri comites de Gorze...*

⁴¹⁵) Cfr. in questo Capitolo il §. 5, 22-24.

⁴¹⁶) *Annales S. Iustinae Patavini* (PERTZ, Mon. Germ. hist. Script. XIX, 154). Anno Domini 1232: *Federicus imperator in mense Martii, dum de Apulia vellet in Istriam navigare, impulsus vi ventorum venit Venetias, et inde in Forum Iulii transmeavit.*

⁴¹⁷) *BARTOLOMAEI Scribae Annales* (PERTZ, Mon. Germ. hist. Script. XVIII p. 230) a. 1251: *In ipso anno rex Conradus... ad Italiam per partes Verone et Marchie venit, et ut consolaretur suos venit Cremonam. Volens ad regnum proficisci, transiens per Marchiam venit in partibus Istrie. Ibi que 16 galeas regni, que serio parate erant, ipsum regem cum sua committiva levaverunt, ac ipsum in Apuliam transduxerunt.*

MINOTTO, Docum. 14 dec. 1251. *Super ripam apud S. Mariam Rose de Pirano. D. Corradus electus Romanorum et Sicilie rex precipit...*

⁴¹⁸) Nei patti fra il comune di Trieste e quello di Venezia conchiusi il 23 agosto 1233 per le cose di commercio, il rappresentante di Trieste, giurando fedeltà ai Veneziani, prometteva di eseguire « omnia sacramenta et precepta, que dominus dux Veneciarum cum suo consilio mihi fecerit in civitate Tergesti, tam de facto lignaminum, quam de facto

ci attestano che numerosi stuoli di pellegrini scendevano dalle province limitrofe per imbarcarsi nei nostri porti e sulle nostre navi, in ispecie a Pola, a Trieste, a Capodistria, e continuare il loro viaggio verso le spiagge della Terra santa: e dimostrano pure quanto vivo fosse allora il commercio fra i nostri porti e quelli della Dalmazia, ed i porti dell'Italia meridionale. E come nei secoli XI e XII facevano scalo alle nostre città i pellegrini che si portavano in Terra santa, o che di là ritornavano, così vi giungevano parimenti in quei secoli e nei susseguenti XIII, XIV e XV tutti quei devoti che recavansi o a Roma o a Loreto, conosciuti sotto il nome di romעי o di romieri ⁴¹⁹).

27. Ridotte ad una specie di vassallaggio le principali città marittime a mezzogiorno di Salvore, cioè Pola, Rovigno, Parenzo, Cittanova, Umago, e prima di queste anche Capodistria ed Isola, era troppo naturale che Venezia cercasse di condurre ad eguale sottomissione le altre terre istriane, ossia Trieste, Muggia e Pirano.

Quali rapporti corressero fra Venezia e **Pirano** non lo sappiamo con sicurezza. Secondo il Navagero ⁴²⁰), il capitano dell'armata veneta nella spedizione del 1150, dopo assoggettata Umago, sarebbe portato a Pirano, sottomettendolo alla devozione di Venezia cogli stessi obblighi e condizioni di Cittanova.

salis et peregrinorum. — KANDLER, Cod. dipl. istr.; — ATT. HORTIS, I Romieri a Trieste (Arch. triest. vol. VIII, a. 1880, pag. 203 e seg. e pag. 452).

⁴¹⁹) ATT. HORTIS, I Romieri a Trieste. (Arch. triest. v. VIII, a. 1880, pag. 203 e seg., e pag. 452); — S. RUTAR, Krains mittelalterliche Handelsbeziehungen zu den Städten an der adriatischen Küste (Mitth. des M. vereines für Krain, a. III, Lubiana 1892, pag. 71 e seg.). — Nel 1525, anno del giubileo, s'imbarcarono a Trieste diretti per Ancona 2478 romieri.

⁴²⁰) NAVAGERO, a. 1151: Da Cittanuova il capitano andò ad Umago e a Pirano e a Isola sottomettendole alla devozione di Venezia con gli obblighi, modi e condizioni di Cittanuova. E così il detto capitano acquistò tutta l'Istria cioè le marine. E di poi ritornò a Venezia a disarmare, dove fu aggiunto al doge, oltre gli altri titoli, quello Totius Istriae.

È certo che le relazioni fra le due città dovevano essere buone dal momento che nè le cronache, nè i documenti fanno menzione di ostilità sorte fra loro. D'altro canto, abbenchè ciò non trovisi registrato in alcun documento, devesi avere per certo che, o nel 1150, come racconta il Navagero, ovvero qualche decennio dopo, anche i Piranesi si trovarono indotti, o furono costretti a legarsi a Venezia colle stesse promesse e cogli stessi obblighi che furono imposti alle altre città istriane. Ed infatti, quando nel 1231 Pirano giura fedeltà perpetua al patriarca di Aquileia ed ai suoi successori, lo fa colla clausola « salvo honore regali et Veneciae » ⁴²¹); e quando nel 1267 la Republica ordina alle città istriane di armare la pattuita nave, lo ordina anche ai Piranesi ⁴²²).

28. Alquanto più tese dovettero essere le relazioni con **Trieste e Muggia**, per le cose di mare ⁴²³), specialmente sul finire del secolo XII. Ma anche la loro subordinazione a Venezia non era che questione di tempo e di occasione favorevole. E questa si presentò nel 1202.

Partita da Venezia il dì 8 ottobre di quell'anno « la più bella flotta che mai avesse solcato l'Adriatico », sotto il comando del vecchio doge Enrico Dandolo, per condurre i crociati in Terra santa, essa gettò nel giorno seguente l'ancora nella

⁴²¹) MINOTTO, Doc. a. 1231, 22 febbraio . . . iuraverunt vicinitatem perpetualem cum. d. B. Patr. Aquil. suisque successoribus et civit. Aquileje, salvo honore regali et Venecie.

⁴²²) MINOTTO, Doc. a. 1268, 5 gennaio. Cum quedam cedula foret data d. duci et Consilio eius cum qua advocatores Com. notum eis faciunt, quod homines comitatum Vegle, Pirani, Tergesti, Capitis Istrie, Mugle, Ruigni et Civitatis nove debent solvere Com. Ven. tempore elapso pro armamento galearum. . .

⁴²³) DANDOLO, Chron. X, c. 3, 26: Dux tunc Tergestinos et Muglenses mare infestantes comprimere anhelans, cum parte stoli illuc divertit, et illos apertis portis obvios habuit, votivam fidelitatem et subjectionem offerentes. Dux autem mallens eos fideles quam subiectos acquirere, de perpetua fidelitate serbanda, et immunitate Venetorum, et annuali censu quinquaginta urnarum vini a Tergestinis, XXV a Muglensibus sibi et successoribus exhibendo promissionem suscepit; et illi missis Syndicis Venetias, haec observare polliciti sunt.

rada di Pirano. Allora i Triestini ed i Muggesani, temendo che il doge approfittasse delle ingenti forze navali che stavano a sua disposizione per vendicare i torti che loro venivano attribuiti ⁴²⁴), preferirono di scongiurarne il pericolo ⁴²⁵) col mandare un'ambascieria al doge stesso, offrendogli la piena sottomissione della città ⁴²⁶) e dei suoi abitanti. Da Muggia venne il gastaldione Ingelperto ed il giudice Bertaboo; da Trieste pure il gastaldione Vitale ed il giudice Pietro, accompagnati dai migliori e più influenti uomini della comunità.

Il doge li accolse benevolmente, e rispose loro che li riceveva tutti nella sua grazia, e ritornassero ad annunciare ai loro concittadini che tosto egli stesso verrebbe nella loro città. Si portò diffatti a Muggia ed a Trieste, ove venne accolto con tutti gli onori dal clero parato dei suoi ornati solenni, colle candele accese ed al suono festivo delle campane, e dall'intero popolo che si sottomise alla sua podestà ⁴²⁷). Convocati gli abitanti, Enrico Dandolo fece loro giurare fedeltà a sè ed ai suoi successori; piena sicurezza per i Veneziani nelle persone e nelle cose, ed esenzione da ogni dazio; la prestazione di tutte quelle servitù alle quali erano tenute le altre terre istriane; da ultimo, la imposizione dell'obbligo di tenere libero il mare dai pirati da Rovigno in su, consegnando i prigionieri ⁴²⁸).

⁴²⁴) *Nos vero homines Mugle, qui domini Ducis indignationem incurramus... Dux non considerata nostrorum malitia... Nos homines Tergestinae civitatis qui domini Ducis gratiam amiseramus... si legge nel documento del 26 ottobre 1202 (KANDLER. Cod. dipl. istr. l. cit.)*

⁴²⁵) ... ne forte a suo exercitu lederemur.

⁴²⁶) ... ut nos et terram nostram ac omnia nostra sub sua potestate subponerent, et omnia precepta illius iurarent: Così quei di Muggia. — ... hos et terram nostram ac omnia nostra sue potentie facere subditos; così quei di Trieste.

⁴²⁷) ... supponentes nos per omnia sue potentie.

⁴²⁸) *Usquedum vixerit (d. dux) simus fideles; post decessum vero eius similiter suis successoribus fidelitatem servabimus. Et quod homines Venetiarum in personis et rebus in toto nostro districtu securos sine datione aliqua haberemus, et quod servitia debita illi facere deberemus, sicut alie civitates Istric faciunt, secundum nostram tamen*

A Muggia giurarono questo trattato 204 persone, a Trieste 361, e fu esteso speciale rogito notarile per ognuna delle due città: aggiungendovi che la città di Muggia si obbligava a contribuire ogni anno 25 orne di vino puro del suo territorio, e Trieste 50, e che cadauna città si assoggettava al pagamento della multa di 100 libbre d'oro, qualora avesse mancato ai patti.

La flotta veneziana coi crociati continuò poi il suo viaggio per Zara.

29. La città di Parenzo rinnovava ⁴²⁹⁾ il 21 maggio 1205 il giuramento di fedeltà prestato al doge Morosini ed ai suoi successori nel 1150. Non si conoscono le ragioni di questa rinnovazione di giuramento. Forse, questa più stretta unione con Venezia doveva servire di arma al comune parentino per meglio combattere le pretese signorili del suo vescovo, appoggiate dai patriarchi di Aquileia e dai margravi d'Istria della casa degli Andechs-Merania.

30. Nel trattato di pace conchiuso nel 1145, il doge veneto prometteva ai Polesani di aiutarli per terra e per mare contro i loro nemici ⁴³⁰⁾ se la città fosse da questi assediata; ed in quello del 2 aprile 1153, i Polesani esprimevano la loro riconoscenza verso il doge ed il comune di Venezia per la difesa ricevuta contro i nemici che tentavano di molestarli ⁴³¹⁾. Dobbiamo da tutto ciò concludere che anche nell'Istria, al tempo del risorgimento dell'autonomia comunale, si accendessero frequenti lotte fra le singole città, allo scopo di soverchiarsi a vicenda, oppure causate dall'ambizione delle città maggiori di allargare il loro dominio a spese delle più deboli. E certamente le promesse fatte da quei di Barbana nel febbraio,

possibilitatem. Et si contingerit piratas vel alios predones a Rubino infra venire, nos illos persequi et debellare debeamus, et si capere eos poterimus. ipsi d. duci eos representari faciemus.

⁴²⁹⁾ KANDLER, Cod. dipl. istr.

⁴³⁰⁾ Cfr. la nota 221.

⁴³¹⁾ Et quia ab inimicis nos defenditis qui volunt turbare nos. . .

e da quei di Plagna nel marzo 1199 al comune di Pola ⁴³²), sono la conseguenza di guerre anteriori condotte dai Polesani contro le terre circostanti, affine di sottomettere alla loro giurisdizione tutte le contrade ch'erano incluse entro l'antico loro agro sino all'Arsa.

Nella **guerra fra Pirano e Rovigno** del 1207 abbiamo un altro esempio delle guerre combattutesi fra le città istriane per gelosia di predominio, o più spesso per rivalità nei commerci e nella pesca.

I Capodistriani, probabilmente, per causa della prima di queste ragioni, ed i Piranesi, per cagione della seconda, fecero lega fra loro ⁴³³), e si condussero nel 1207 a combattere contro Rovigno, devastandone il territorio. Ben presto i Piranesi, pentitisi della loro cooperazione in questa guerra fratricida, si staccarono dalla lega, e mandarono a Rovigno il proprio podestà Leonardo de Tricano ed il notaio Almerico, che teneva nello stesso tempo l'ufficio di gastaldione, per conchiudervi pace, la quale fu stretta e firmata ⁴³⁴) il 4 gennaio 1208 alle seguenti condizioni: — 1. Pirano pagava a Rovigno un'indennità di 20 marchi d'argento per i danni inferti; — 2. fra le due città doveva sempre durare la pace, pena 100 marchi chi la violasse; — 3. sotto la stessa comminatoria le due città si garantivano reciprocamente libertà e salvezza nei beni e nelle persone tanto entro la città, quanto in tutti i luoghi, nei quali si estendeva la propria giurisdizione (distretto) ⁴³⁵); — 4. se quelli di Capodistria prendessero in qualsiasi tempo le armi contro Rovigno, i Piranesi non li ajuterebbero in nessun modo; — 5. giammai, nè singolarmente, nè quali alleati d'un

⁴³²) KANDLER, Notizie storiche di Pola, pag. 278 e 280.

⁴³³) Quum homines de capite histriae una secum predictum Rubinium invaserint . . .

⁴³⁴) KANDLER, Cod. dipl istr. — BENUSSI, Storia doc. di Rovigno, pag. 56 e 330.

⁴³⁵) Homines de Rubinio sani et salvi in bonis et personis in Pirano et sub omni districtione sua fieri esse debent, homines de Pirano in Rubinio et sub omni districtu suo simili modo sani et salvi in bonis et personis fieri debent.

terzo. l'uno danneggerebbe l'altro; — 6. non solo i cittadini presenti, ma, dopo la loro morte, anche i loro figli giurerebbero questa pace, come la giuravano egualmente tutti i distrettuali ⁴³⁶).

(*Continua*)



⁴³⁶) Item quod filii ft. mortuorum donec venerint ad perfectam etatem Rubinienses... eos ad eandam pacem firmam per sacramentum sub eadem pena illibata servare cogant, et hanc pacem per sacramentum jurare tenentur ex utroque loco se firmam illibatamque servare quilibet *mansarius*.

I *mansari* sarebbero, secondo il KANDLER, « i proprietari dell'agro giurisdizionale dei due comuni contraenti »; opiniamo invece che sieno i censuali o affittaiuoli della campagna in opposizione ai cittadini. Leggesi nel Glossarium del DU CANGE: *Mansuarius*, qui mansum ingenilem aut servilem excolebat, et certum censum aut annuam pensio-nem domino praedii ac fundi praestabat.

A Buic: quilibet massarius unum agnum dat domino patr.; — in Albona: dat unum modium frumenti, unum alvone, unum vini... Così leggesi nei Iura Ecclesiae Aquilegensis.



SENATO MARE

COSE DELL' ISTRIA

(Cont. vedi vol. XII, fasc. 1.º e 2.º)

Registro 66 — (1606).

1606. — 10 giugno. — In seguito alle suppliche presentate dai morlacchi di Mompaderno, Villanova e Catuni, comunità esistenti nel territorio di San Lorenzo, si delibera quanto segue:

(Copia) — Quanto al primo Capitolo circa il modo di elegger i stimadori delli Terratici. — Che per ogni Reggimento siano nel Consiglio della Terra di San Lorenzo eletti sei almeno delli più pratici, et intelligenti, il nome de quali sia imbossolato, et estrattone a sorte doi nell'istesso Consiglio; questi siano, et s'intendano deputati nel carico de stimadori per quel Reggimento i quali havuto il giuramento, siano tenuti a spese del publico solamente stimar li Terratici al tempo, che il formento serà maturo et così debba osservarsi di Reggimento in Reggimento.

Quanto al secondo: Sia dechiarito, che li sodetti comuni debbano pagar alli Rettori il formento, che sono tenuti pagar di Terratico, crivellato con due, e tre mani di crivelli, et non in altra maniera; sollevandoli dall'abuso introdotto di darlo curato a grano per grano.

Quanto al terzo delle legne: Che l'obbligo di dar alli Rettori le legne per uso del Palazzo a soldi otto il carro, sia limitato in Ducento carra di legne all'anno, et non più quali debbano esser condutte in Palazzo senza spesa delli Rettori; i quali non possano, o debbano stringer alcuno di essi Comuni a condur. o far condur per conto loro, ovvero di Cancellieri o Cavalieri alcuna quantità di legne, poca o molta che sia al Porto di Leme, ovvero altrove: ma volendone far condur, debbano convenir volontariamente della mercede, et sodisfar i conduttori nel modo, che fanno gl'altri particolari.

Sopra il quarto delli sevi: L'obbligo di dar sevi alli Rettori sia limitato in libre cento di sevo all'anno a soldi tre la libra per il consumo del Palazzo, et non più, quando però vi sia obbligo di dar sevi alli Rettori al sopradetto precio, et volendone maggior quantità, oltre le predette cento lire, lo debbano pagar al precio ordinario, al quale vien pagato da cadauno.

Sopra il quinto circa le mercedi de Cancellieri et Cavalieri: sia prohibito loro in pena di privatione dell'Offitio, et di restituir dupplicatamente quello, che havessero tolto di più, il poter ecceder la Tariffa fatta dalli Sindaci nostri in Terra ferma, la quale volemo, che sia inviolabilmente osservata et eseguita.

Sopra il sesto. Siano tenuti li stimadori delli Terratici subito fatte le stime, et nel medesimo luogo dove le faranno, darle in scrittura alli interessati; affinchè non possano essere alterate le predette stime et conseguentemente defraudati quelli poveri huomeni.

Et della presente deliberazione sia mandata copia al Podestà di San Lorenzo presente et successori et dove facesse bisogno; perchè sia da chi si aspetta inviolabilmente eseguita.

+ 134 — 2 — 11. (c. 38. t.º).

1606. — 17 giugno. — Atteso l'utile servizio che rendono i soldati a cavallo soggetti al reggimento di Raspo, i quali, oltrechè difendere i confini dagli arciducali, si prestano ad altre occorrenze, si stabilisce di aumentare il loro salario di un ducato per paga in modo che invece di otto paghe annuali

da lire diciotto, soldi otto, ne abbiano altrettante da lire ventiquattro soldi dodici. (carte 39).

1606. — 23 giugno. — Atteso il fedele servizio che presta Rocco Brignoli in qualità di Capo dei bombardieri Capodistriani, si aumenta il salario mensile dello stesso di lire otto, soldi dodici sicchè riscuota ogni mese ducati otto. — (carte 39 tergo).

1606. — 16 agosto. — Si loda il Capitano di Raspo per la cura con cui difende continuamente quei sudditi dai danni che loro tentano d'inferire alcuni scellerati, e gli si commette di dar qualche ricognizione alle ordinanze che lo aiutano in tale opera. — (c. 66 t.^o).

1606. — 16 settembre. — Essendosi inteso dalle lettere del Capitano di Capodistria lo stato di disordine in cui si trovano i fondaci della provincia Istriana, si comunica alla carica suddetta la commissione data in proposito al Cap.^o di Raspo, al quale dovrà comunicare quanto le venne sino ad ora a notizia circa i detti fondaci. (c. 77 t.^o).

1606. — 16 settembre. — Succedendo gravi disordini nell'amministrazione dei fondaci Istriani, non senza colpa dei pubblici rappresentanti, che si fanno lecito « di riscuotere la pena senza il capitale » per somme considerevoli, specialmente a Dignano, si commette al Cap.^o di Raspo che, assunta ogni informazione sull'argomento dalla carica di Capodistria, si trasferisca dovunque sarà bisogno a regolare l'amministrazione dei fondaci suddetti, procedendo contro i deputati agli stessi, nonchè contro i pubblici rappresentanti che condannerà alla restituzione di quanto riscossero malamente; inoltre possa creare debitori anche quelli che più non si attrovassero in carica, con minaccia che non soddisfacendo entro un mese di tempo saranno mandati debitori al Palazzo, nel qual caso i processi si spediranno ai tre savij sopra conti. (c. 78).

1606. — 21 ottobre. — Commissione alle cariche di Capodistria, Montona e Raspo che procurino quanto maggior copia potranno di biada da cavalli, comunicandone al più presto possibile il prezzo e la quantità raccolta alla Signoria. (c. 85 tergo).

1606. — 21 ottobre. — Si approva la elezione fatta dal Cap.^o di Raspo Costantino Renier nella persona di Marco Verci, figlio di Ricciardo cittadino capodistriano, a coprire una delle cariche di capitano dei cavalleggeri e delle ordinanze in luogo di Alessandro Verci, mancato di vita. (carte 86).

1606. — 27 ottobre. — Trovandosi il nobile Giovanni Pasqualigo provveditor sopra i boschi in Istria, si delega a questo la commissione già data al Cap.^o di Raspo circa l'ordinamento dell'amministrazione dei fondaci di quella Provincia, e gli si accorda la stessa autorità anche relativamente ai debitori di altra natura. (c. 91 tergo).

1606. — 7 novembre. — Ha inviato il Provv.^{re} Generale in Dalmazia dodici barche armate di Albanesi alla volta di Venezia, e ciò dietro ordine impartitogli alcuni mesi fa; ma non essendovi al presente bisogno delle stesse in questa città, si commette alle cariche di Capodistria, Rovigno, Pirano e Parenzo che al giungere nei loro porti di tali barche le rimandino al servizio del Provveditore suddetto. — (carte 97).

1606. — 16 novembre. — Si stabilisce di mandare a Capodistria duecentoventotto moschetti « perchè oltre li vinti ordinarij per cento ne siano aggiunti altri dieci in tutte le compagnie di ordinanze ». — (carte 99).

1606. — 16 dicembre. — Che si mandino al Cap.^o di Raspo duemila lire di polvere fina, mille di corda cotta, e cento spade, le quali spade saranno pagate da quelli a cui verranno consegnate. — (c. 108 t.^o).

1606. — 16 dicembre. — Non trovandosi alcuno che accetti il grado di bombardiere in Albona per la scarsa retribuzione assegnatagli, si aumenta la stessa di un ducato mensile: inoltre si mandano a quel Podestà lire cinquecento di polvere fina, cinquecento di polvere grossa, cento di corda cotta, numero cento palle di ferro da 6 e cento palle da tre. (c. 109).

1606. — 16 dicembre. — Si commette ai Provveditori alle Fortezze che mandino al Pod. di Montona ducati settecento per le riparazioni necessarie a quelle mura, dovendo gli abitanti della terra stessa provvedere, come hanno promesso, la calce, le pietre ed i « manoali ». — (c. 109).

1606. — 20 gennajo m. v. Si avverte Giovanni Pa-squaligo, provv. sopra i boschi in Istria, che l'autorità confe-ritagli addì 27 ottobre circa le correzioni da farsi alle cattive amministrazioni dei fondaci di quella provincia, s'intende estesa anche alle amministrazioni difettose di quelle scuole, fabbricerie, fraterne ed ospedali. — (carte 126),

1606. — 20 gennajo m. v. — Si comunica la parte odierna, relativa alle amministrazioni dei fondaci Istriani, alle cariche di Raspo e Capodistria, acciocchè non s'oppongano all'esecuzione della stessa. — (c. 126 t.^o).

Registro 67.

1607. — 11 marzo. — Si loda il Provv.^{re} sopra boschi in Istria per quanto sino ad ora operò nel regolare le male amministrazioni di quella Provincia; si approva la termina-zione da lui fatta circa sette disordini rinvenuti nelle ammi-nistrazioni stesse: essendo poi conveniente riparare ai danni che subiscono quei sudditi per le usure dei mercanti coi quali trattano, si dà ordine ad esso Provv.^{re} di adoperarsi per ri-mediare anche a tali inconvenienti, ed allo scopo si mande-ranno alle sue dipendenze tre ufficiali. — (carte 8).

1607. — 20 marzo. — Piacque molto alla Sig.^{ria} la pron-tezza con cui i soldati delle ordinanze di Montona concorsero, non essendo obbligati, alla riparazione di quelle mura; suppli-cando poi gli stessi di non essere perciò astretti anche in seguito ad altri gravami, si conferma loro la concessione 29 giugno 1593. — (carte 11 tergo).

1607. — 24 marzo. — Che i provv.^{ri} alle fortezze mandino ducati duecentocinquanta al Cap. di Raspo perchè li spenda nelle riparazioni necessarie al castello di Fianona, ed i patroni all'arsenal mandino al Provv.^{re} residente in Albona, per sicu-rezza di quella terra, 50 archibugi da mostra, 40 archibugioni, 24 armi d'asta, 24 spiedi, 5 barili di polvere grossa, 5 di fina, 150 mazzi di corda cotta, 100 libbre di picombo. — (carte 15 t.^o).

1607. — 24 marzo. — Che in cambio di altrettante man-date da Alessandro Priuli già Pod. di Grisignana, alla casa

dell'arsenale, questa spedisca a quella comunità le seguenti armi e munizioni: « 41 corazzini » 8 archibugi da cavalletto, 24 armi d'asta tra « partesane » e spiedi, 54 morioni d'ogni sorta, pezzi di corazzina e lastre diverse, 27 forme d'archibugio piccole e grandi, 52 fiaschi, 63 archibugi, 10 forche di ferro d'archibugi, 1 « piron » da colobrina, 1 badile da stalla, « serpe » d'archibugio, e cinque manici di ferro, in tutto n.º 17. — (c.º 16 t.º).

1607. — 5 maggio. — Che si mandino ducati seicento alla carica di Capodistria per le riparazioni necessarie a quelle mura. — (carte 36).

1607. — 5 maggio. — Si avverte il Podestà di Capodistria che, in seguito alla deposizione fatta dal perito inviato a Grisignana circa il bisogno di riparazioni che hanno il palazzo del Pod. di quest'ultima terra come pure gli armadi della Cancelleria e le botti della cantina, si spediranno a Capodistria lire mille settecentocinquantauno da impiegarsi in tali riparazioni, e si manderanno a Grisignana i « maieri » richiesti nella polizza del perito suddetto. — (c.º 36 tergo).

1607. — 7 giugno. — In seguito alle differenze insorte tra gli abitanti della villa di Sterna in quel di Capodistria, ed i consorti di Poloni e Gravisi, i quali ultimi oltre la decima di ogni sorte di frutta, pretendono dai contadini suddetti ancora altre imposizioni dette « praude », si stabilisce che i dieci Savì del corpo del Senato assieme ai quindici aggiunti devano ascoltare le parti contendenti e sentenziare inappellabilmente. — (carte 46 t.º).

1607. — 26 giugno. — Si approva la parte presa dal Consiglio di Dignano circa la condotta di Giuseppe Spadone quale precettore di quella Comunità. — (carte 51).

1607. — 18 luglio. — Che il sopracomito Bragadin, il quale si trova a Rovigno, vada subito all'obbedienza del Cap.º contra Usocchi. — (carte 58).

1607. — 13 luglio. — (non data in tempo). — Si avverte il Cap. di Raspo che, per il caso dell'omicidio di Matteo Naicinovich, fu riconosciuto spettare il giudizio al Podestà di Montona, siccome quello nella cui giurisdizione avvenne il delitto, non trattandosi di persona descritta fra i nuovi abitanti, nè di cosa relativa alla coltivazione dei terreni. — (carte 58 tergo).

1607. — 13 luglio. — (non data in tempo). — Si avverte il Pod. di Montona che fu ammonito il Cap.^o di Raspo a recedere dalla pretesa d'ingerirsi nel caso dell'omicidio di Matteo Naicinovich. — (carte 59).

1607. 31 luglio. — In seguito a deprezzazioni commesse dagli Uscocchi presso Parenzo e Rovigno, sopra parecchie navi, si ordina al Cap.^o Generale da Mar che provveda alla sicurezza del Golfo. — (carte 61).

1607. — 18 agosto. — Che si mandino al Pod. di Montona ducati duecento per le riparazioni necessarie a quelle mura. — (carte 66 t.^o).

1607. — 3 ottobre. — Ducale ai Provv.^{ri} e Cap.ⁿⁱ delle navi destinate ai viaggi di Alessandria e Soria, la quale ordina che muovano dal porto di Malamocco e assieme al « Peota d' Istria » vadano alla volta di Brioni, dove riunite attenderranno per la partenza gli ordini del Provv. e Cap. Memo. — (carte 79).

1607. — 27 ottobre. — Atteso il bisogno di riparazioni che hanno il molino e la vatea posti sul fiume che passa sotto il castello di Sovignacco, nel Capitancato di Raspo, si mandano alla carica di questa terra lire trecentosessantotto, somma necessaria allo scopo suddetto. — (carte 83 t.^o).

1607. — 20 dicembre. — Si conferma alla Comunità di Raspo il privilegio di poter ogni anno confermare, o cassare i preti di quella Chiesa. — (carte 105 t.^o).

1607. — 21 febbraio m. v. — Elezione di Francesco Priuli a provveditore in Istria sopra la Sanità; avrà al suo servizio due barche di Albanesi e potrà chiedere ai varî Reggimenti di quella provincia anche il servizio delle rispettive ordinanze; potrà punire le trasgressioni relative a leggi sanitarie con ogni pena che crederà opportuna, anche colla capitale; dovrà attendere che non passino a Venezia od in altri luoghi della Sig.^{ria} vascelli stranieri senza le pratiche necessarie; potrà valersi di ogni sorta di denaro, esistente nella Camera di Capodistria, ed avrà per tutte le spese sue e di famiglia ducati duecento al mese. — (carte 120 tergo).

Registro 68 — (1608-1609 agosto).

1608. — . . — marzo. — Essendo insorte alcune differenze tra il popolo di Pirano ed i cittadini della terra stessa per certa gravezza, a cui si dice ingiustamente soggetto esso popolo, si stabilisce l' elezione di uno degli Avogadori di Comun ultimamente usciti di carica, il quale si porti a Pirano, e, assunte le necessarie informazioni, ritorni a questo consiglio, che provvederà convenientemente. — (carte 2 t.^o).

1608. — 15 marzo. — Avendo il Provv.^f sopra la Sanità in Istria riferito che possono apportare danni a quella Provincia anche le imprese degli Uscocchi, lo si avverte che fu commesso al Cap.^o General in Dalmazia che mandi all' obbedienza di esso provv.^{re} il governor Paolo Ghini con non meno di sei barche armate, anzichè con due, come erasi stabilito. — (carte 8).

1608. — 15 marzo. — Ordine al Provv.^f Generale in Dalmazia in conformità alla parte precedente. — (carte 8).

1608. — 27 marzo. — Attesi i servigi fruttuosi che presta al presente Antonio Vicich di Raspo, nonchè i meriti antichi della sua famiglia, gli si concede un caposoldo di duc. quattro per ogni paga, oltre il soldo consueto. — (c. 10 tergo).

1608. — 15 aprile. — Che si mandino ducati duemila al Provv.^f sopra la Sanità in Istria per paghe alle sei barche armate inviategli dal Provv. Gen.^l in Dalmazia. — (carte 14).

1608. 15 aprile. — Essendo abbastanza buone le condizioni sanitarie in Istria, si delega a quel Provv.^{re} Francesco Priuli la pratica che addì 1 marzo decorso fu stabilito affidare ad uno degli Avogadori usciti di carica relativamente alla contesa insorta tra il popolo ed i cittadini di Pirano. — (carte 14).

1608. — 29 aprile. — Che si mandino al Provv.^{re} in Istria dodici remi per supplire al bisogno delle due barche armate che si trovano alla sua obbedienza. — (carte 21).

1608. — 31 maggio. — Si fanno elogi al Provv.^f Priuli in Istria per la prudenza usata nel condurre alcune difficili

trattazioni col Pievano Vicario foraneo di Pinguento, e gli si commette di esprimere la soddisfazione della Sig.^{ria} per l'affetto che le addimostrarono in tale occasione il Vescovo Contarini ed il Padre Inquisitore. — (carte 29).

1608. — 31 maggio. — Si manda al provv.^r sopra la Sanità in Istria il Colonnello Francesco Maria Ornano Corso con duecento dei suoi soldati da impiegarsi dove occorresse il bisogno per frenare la temerità degli Uscocchi. — (c. 30).

1608. — 3 giugno. — Che si mandino al Provv.^{te} sopra la Sanità in Istria ducati seicento da spendersi nelle riparazioni necessarie alla muraglia di Pola, e nella fattura delle porte nuove, essendo in facoltà di esso Provv.^{te} di chiuderne tre ed anche più, ove non sia di nocumento alla città, ed essendo conveniente che, al paro dei cittadini, contribuiscano ai trasporti di pietre e simili opere anche quelli del territorio, che al sopravvenire d'un pericolo usano riparare nella città stessa. — (carte 31).

1608. — 19 luglio. — Si è inteso dal precessore dell'attuale Podestà di Capodistria, come pure dall'Ambasciatore di detta comunità, che quelli di Trieste, allo scopo di rivolgere alla loro parte le merci provenienti dai paesi superiori e dirette alle terre Istriane, hanno posto ultimamente una gabella tripla di quella che si pagava in passato sopra tutti i carichi di legnami destinati a dette terre, accrescendo fortemente i dazî anche per le altre merci; ed aggiungendosi a tuttociò che usano anche della forza per condurre i navigatori predetti alla volta di Trieste, si commette al Cap. e Pod. di Capodistria che faccia proclamare la proibizione ai sudditi della Signoria o ad altri di portare dalle terre della stessa alcuna quantità di sale nei paesi arciducali sotto gravissime pene, e perchè meglio siano impediti i contrabbandi, il Provv.^{te} in Istria manderà all'obbedienza di esso Cap.^o due barche di Albanesi, che si terranno sempre in moto, avvicinandosi spesso anche a Trieste, e potendo aver nelle mani dei trasgressori, li condurranno coi loro carichi a Capodistria, dove saranno puniti nel modo debito; si commette infine a quel Pod. che mandi al Cap.^o di Trieste persona adatta ad esprimere il rammarico della Sig.^{ria} per tali fatti, la quale sarà forse costretta ad espedienti più gravi. — (carte 45).

1608. — 19 luglio. — Che il Provv.^{re} in Istria mandi alle dipendenze del Cap.^o di Capodistria due barche di Albanesi. (carte 45 tergo).

1608. — 12 settembre. — Che il Provv.^{re} in Istria, ed in sua assenza, il Cap.^o di Capodistria diano mezzo di rimpatriare ai duecento soldati corsi colà mandati in addietro, non essendovene più bisogno ed aggiungendosi che parecchi infermano per la qualità delle arie. — (carte 65).

1608. — 16 ottobre. — Essendo rimpatriato il Provv.^r in Istria, al quale era stato affidato l'incarico di procedere alle restaurazioni necessarie alle mura di Pola, si stabilisce che l'importo per detto lavoro sia mandato al Pod. di Montona che si assumerà di provvederne all'esecuzione. — (carte 85 tergo).

1608. — 3 ottobre. — (non data in tempo). — Si approva l'elezione fatta dal Pod. di Capodistria nella persona di Fabio Sereni alla carica di stimatore dei vini di quel territorio in luogo di Pietro Paolo Zarotto, defunto. — (carte 89).

1608. — 14 novembre. — Avendo i podestà di Pirano, Cittanova ed Umago impedito a quei di Buggie che possano caricare nei porti delle loro giurisdizioni vini, ogli ed altri prodotti da condursi a Venezia, si ordina che tale proibizione non possa in avvenire essere rinnovata. — (c. 93 tergo).

1608. — 6 dicembre. — Si approvano le terminazioni fatte dal Pod. di Montona relativamente alla riparazione di quelle mura ultimamente eseguita. — (carte 100 tergo).

1608. — 24 gennaio m. v. — Si delega al Cap.^o ed ai consiglieri di Capodistria la procedura relativa alla vertenza tra Girolamo di Orlandi ed il Cancelliere del Pod. di Pirano. — (carte 113 tergo).

1608. — 30 gennaio m. v. — Si comunica al Pod. di San Lorenzo non sussistere il debito di L. 40 di piccoli ed una di pepe a carico di quel Castello verso la Comunità di Pisino, come pretende il Cap.^o di quest'ultima; siccome però detto Cap.^o è passato alla esecuzione ritenendo il cavallo ed altre cose di Vido Matehatovich nostro sudd., si commette alla carica di San Lorenzo che esprima al Cap.^o di Pisino il proprio dolore perchè si usa violenza mentre egli cerca di accomodare le difficoltà. — (c. 115).

1609. 16 maggio. — Si annulla l'investitura di alcuni terreni fatta al Pod. di Umago Giorgio Benzoni dal Cap.^o di Raspo, intendendosi annullate quante altre investiture di simil genere fossero state accordate dai Rettori di quella provincia. — (c. 139 t.^o).

1609. — 16 maggio. — Avendo riferito il nunzio della Comunità di Umago che quel Pod. si è impadronito del terzo delle condanne dovuto alle riparazioni del palazzo e non lascia vedere ai deputati i libri delle comunità e delle scuole, si commette alla carica di Capodistria che, assunte le debite informazioni, ponga rimedio ai due inconvenienti suaccennati. — (carte 140).

1609. — 16 maggio. — Si aumenta di dieci ducati annui il salario di Benedetto dal follo da molti anni custode e masaro delle munizioni di Capodistria. — (carte 153 tergo).

Registro 69 — (1609 sett. 1610).

1609. — 29 settembre. — Si approva l'elezione fatta dal Cap.^o di Raspo nella persona di Giovanni Verci, ora inteso al governo delle ordinanze Istriane, alla carica di contestabile di venti cavalli leggieri di Raspo in luogo di suo padre Rizzardo, ultimamente decesso. — (carte 7).

1609. — 10 ottobre. — Si approva l'elezione fatta dal Pod. di Capodistria nella persona di Francesco Muradori fu Giacomo da Rimini alla carica di contestabile di quella corte in luogo di Angelo Bagaia fu Vincenzo da Murano, che nello spazio di due anni non ha mai presentato la sua fede di vita. — (carte 12 t.^o).

1609. — 10 dicembre. — Che si mandino ducati settantotto, grossi dodici, al Pod. di Capodistria perchè faccia riparare il palazzo e le prigioni della terra di Grisignana. — (car. 26).

1609. — 30 dicembre. — Che si mandino lire seicentounovantasei alla carica di Capodistria perchè provveda alle riparazioni di cui abbisogna il palazzo del Pod. di Dignano. — (c. 33).

1609. — 2 genn. m. v. — Si approva la elezione fatta dal Cap.^o di Raspo nella persona di Scipione Verci alla carica di contestabile di venti cavalleggeri di quella terra in luogo del fratello Giovanni Verci, testè decesso. — (c. 36).

1609. -- 2 genn. m. v. — Si aumenta di due ducati per paga il salario del Cap.^o Annibale Angelini da Gubio in premio dei suoi servigi e dello zelo con cui attende anche attualmente alle ordinanze del territorio di Capodistria. — (c. 36 t.^o).

1609. — 8 gennajo m. v. — Che i Provv. all' Arsenal mandino parecchi attrezzi in Istria per le barche armate che stanno all' obbedienza del Provveditor Zorzi. — (c. 37).

1609. — 23 genn. m. v. — Che i Provv.^{ri} alle artiglierie mandino alla carica di Raspo sessanta ducati da darsi al capo dei bombardieri che stanno in Albona, e mandino alcune armi e munizioni per sicurezza di detta terra. — (Segue l'elenco - c. 50 t.^o).

1609. — 26 febb. m. v. — Si stabilisce che sebbene col finire del presente mese si chiudano i quattro mesi che devono rimanere in carica i dieci savij di questo consiglio, possano tuttavia continuare in tale ufficio fino alla soluzione della causa vertente tra la comunità ed il popolo di Pirano. — (carte 58).

1610. — 21 aprile. — Scrivendo il Provv.^r al Sale in Istria che dovrà portarsi a Sebenico per ragioni del suo ufficio, gli si commette che, recandosi a detto viaggio, lasci a sostituirlo il Capit.^o di Raspo. — (carte 72).

1610. — 3 giugno. — Si approva la concessione fatta dal Consiglio di Rovigno a Giovanni Caluci e discendenti di appartenere in perpetuo ad esso consiglio, e ciò a compenso dell'essersi il sudd.^o obbligato a pagare certo debito di quella Comunità. — (carte 85).

1610. — 12 giugno. — Che si mandi al Pod. di Albona il danaro necessario per le riparazioni della muraglia di quella fortezza, dovendo frattanto quei sudditi preparare le materie per tale lavoro. — (carte 88 tergo).

1610. — 23 settembre. — Avendo Nicolò Toffanio, conduttore del dazio della nuova imposta sul sale in Capodistria, sofferto gravissimo danno dalla proibizione fatta ai sudditi di trattare cogli arciducali in materia di sale, dopo la costruzione

in Trieste di una salina, si accorda al suddetto remissione di ducati ottocento del suo debito, nella speranza che possa così più agevolmente soddisfare dentro i tre anni prossimi alla restante somma che deve alla Signoria. — (carte 116 tergo).

1610. — 6 novembre. — Si accorda al Pod. di Cittanova di far condurre in Venezia non più di tre barche « delle cime, e Ramazzi de roveri tagliati in tempo del suo Reggimento per servitio della casa dell' Arsenalè nelli boschi sottoposti a quel Regg.¹⁰ che sono di sua regalia ». — (carte 133 tergo).

1610. — 6 novembre. — Che si diano ad Alvise Zorzi eletto provv.^f generale ed Inquisitor in Istria ducati trecento per acquisto di cavalli e trenta per acquisto di « coperte e forcieri » secondo il consueto. — (c. 134 t.^o).

1610 — 18 dicembre. — Essendosi inteso dal Podestà di Grisignana il malo stato a cui sono ridotte quelle armi, si avverte la carica suddetta che dal Podestà di Capodistria verrà mandata colà persona capace di accomodarle: in seguito poi dovranno esser custodite in una delle stanze di quel palazzo; la carica di Capodistria mandi anche persona perita ad esaminare quale spesa sia necessaria per le riparazioni del palazzo medesimo. — (carte 145 tergo).

1610. — 18 dicembre. — Che il Cap.^o di Capodistria mandi a Grisignana l'armajuolo ed il perito di cui la parte precedente. — (carte 146 t.^o).

1610. — 23 dicembre. — Essendo divenuta, per ragione di debiti, proprietà dell' ufficio del sale la casa di Giacomo da fin di Capodistria, si commette a quel Pod. che assegni detta casa nonchè l' attiguo negozio al consigliere e successori per abitazione, dovendo di tempo in tempo versare alla Sig.^{ria} i ducati trentasei che s' impiegavano per l' affitto della casa dei consiglieri stessi. — (carte 148).

1610. — 23 dicembre. — Che si mandino al Cap.^o di Raspo ducati sessanta del deposito sopra camere per un anno di paga da darsi al Capo dei bombardieri di Albona, dovendo sempre in appresso esser tolto da tale deposito il compenso suddetto. — (carte 148).

1610. — 23 dicembre. — Commissione ai Rettori d'Istria e ai Capi da Mar di far proclamare sopra le galee certo

ordine per ovviare al danno che patisce il dazio del sale in questa città a causa dei molti contrabbandi. — (c. 148 tergo).

1610. — 23 dicembre. — Avendo riferito il Capitano di Capodistria che si trovano in quella camera due.^{li} mille di cattiva valuta, si ordina alla carica suddetta che li faccia cambiare da chi spetta. — (carte 149).

1610. — 8 gennaio m. v. — Attesi i fedeli servigi prestati dalla famiglia Brutti, si concedono ad Alessandro Brutti « libere le saline de 200 cavedini in Capodistria » che furono già concesse a quella casa, a condizione però che il tratto, in caso di vendita, sia investito a beneficio di esso Alessandro e dei discendenti dovendosi godere la concessione anche dal resto della famiglia. — (c. 132).

1610. — 22 gennaio m. v. — Si delega Agostino Vida da Capodistria a custodire le scritture di quella Cancelleria, non potendo per tale ufficio riscuotere altro compenso che le utilità per le copie delle scritture da esso regolate. — (c. 157 t.º).

Registro 70 — (1611-1612 agosto)

1611. — 29 marzo. — Si approva la elezione fatta dal Podestà di Capodistria nella persona di Gio. Carlo Costantini fu Gio. Batta da Venezia, alla carica di « trombetta e comandador » di quella città in luogo di Benedetto dal follo, che vi rinunziò. — (carte 10 tergo).

1611. — 25 giugno. — Chiedendo i Savî del Consiglio ed altri che il Provv.^r Generale ed inquisitor Pesaro, destinato per l'Istria, si porti in detta provincia all'esercizio del suo carico, ed essendo invece conveniente per i pubblici rispetti che ciò non avvenga, si revoca la commissione e si stabilisce che i Savî del Collegio entro quindici giorni devano proporre a questo Cons. quanto stimeranno giusto commettere al Cap.^o di Raspo per servizio di quella provincia. — (c. 38).

1611. — 29 giugno. — Essendo stata sospesa l'elezione di Giacomo da Ca da Pesaro alla carica di Provv.^r ed Inquisitor nell'Istria, e non essendo giusto che egli deva soggiacere alle spese incontrate per disporsi a tale viaggio, si stabilisce che

gli siano rilasciati ducati milletrecento che ricevette per dette spese, obbligandolo alla restituzione di soli duc.^{li} trecentosessantatré datigli per le spese dei ministri. — (c. 39).

1611. — 14 giugno. — (Detta parte non deve essere *dala in tempo*). Essendo necessario accrescere lo stipendio ad uno dei periti che vanno in Istria con Giacomo da Ca da Pesaro, si stabilisce di far eccezione per questo caso alla legge che stabilisce non si possano accrescere stipendij dopo rilasciate le commissioni. — (carte 39).

1611. — 28 luglio. — Essendo stato formato processo da Francesco Priuli mentre era Provv.^f alla Sanità in Istria contro alcuni Piranesi, fu poi questo delegato successivamente ad Alvise Zorzi e Giacomo da Ca da Pesaro destinati provv.^{ri} Generali ed Ing.^{ri} in Istria; non avendo però questi mai assunto detto carico, si manda il processo stesso al Cap.^o di Raspo perchè venga a conclusione. — (carte 53).

1611. — 4 agosto. — Ducale alle cariche d'Istria perchè prestino al Cap.^o di Raspo tutti gli aiuti di uomini e di cose che richiederà, essendogli stato deputato l'incarico di Provv.^f alla Sanità in quella Provincia in seguito allo svilupparsi della pestilenza a Fiume. — (c. 55).

1611. — 4 agosto. — Si affida al Cap.^o di Raspo il provveditorato alla Sanità in Istria per la peste scoperta a Fiume; potrà esso punire con ogni pena i trasgressori di leggi sanitarie; avrà alla sua obbedienza una barca di Albanesi, e riscuoterà centoventi ducati al mese per tutte le spese a lui necessarie. — (c. 56).

1611. — 6 ottobre. — Che si mandino al Pod. di Capodistria ducati duecentonovantasette per le riparazioni necessarie al palazzo di Grisignana, e ducati venticinque per accomodare le armi della stessa terra. — (carte 75).

1612. — 29 marzo. — Avendo i Conti della famiglia dei Cacichi abbandonata la patria per passare ai servigi della Sig.^{ria} si commette al Cap.^o di Raspo che dia loro sufficiente quantità di terreni liberi, dovendo la stessa carica con tale occasione inviare alla Sig.^{ria} l'elenco di tutti i terreni che si possono consegnare a persone di simile genere. — (carte 130).

1612. — 30 aprile. — Spiacque fortemente alla Signoria intendere che certi carichi di biade diretti a questa città furono tratti dai rappresentanti pubblici di Rovigno, Parenzo etc. malgrado l'ordine in contrario del Cap.^o contra Usocchi, epperò si commette a dette cariche che devano subito restituire il frumento tolto ai padroni nel caso fosse ancora libero, e se fosse venduto, devano farli retribuire nel modo che stabiliranno i Provv.^{ri} sopra biade. — (c. 142).

1612. — 12 aprile. — (Non data in tempo). Essendo stato riferito alla Sig.^{ria} circa i grandi inconvenienti che si commettono in Istria nell'amministrazione dei fondaci e delle fraglie, il che contrasta col fine di popolare e far coltivare quella Provincia, fu nei decorsi mesi stabilito che Ottaviano Bon, provv.^{re} in Terraferma, compita la visita del Friuli, procedesse a quella dell'Istria; non essendosi però ciò fatto perchè il sudd. Bon fu inviato pod. a Brescia, si stabilisce di divenire alla elezione di altro nobile col titolo di provv.^{re} ed ing.^{re} in Istria, il quale abbia gli stessi poteri che gl'Inquisitori in T. F., possa esser tolto da qualunque ufficio o consiglio, resti in carica sei mesi o più secondo gli sarà comandato, abbia duecentocinquanta ducati al mese per tutte sue spese e trecento in dono per acquisto cavalli ed altro, e tenga in sua compagnia un segretario, un cancelliere, un ragioniato, un capo con dodici archibugieri, ed un cavaliere. — (c. 143 t.^o). Da approvarsi nel Mag. Cons.

1612. -- 12 aprile — (Non data in tempo). Recandosi in Istria Francesco Priuli destinato Cap.^o di Raspo, si affida allo stesso il carico di Provv.^r ed Ing.^r in Istria con obbligo di visitare tutta quella provincia. — (c. 144 t.^o). Da approvarsi nel M. C.

N.B. Esaminati i Reg. del M. Cons. non si trovò cenno di questa parte nè della precedente.

1612. — 10 luglio. — Ducale alle cariche d'Istria perchè prestino obbedienza, nelle cose relative alla sanità, a Francesco Priuli, Cap.^o di Raspo, al quale fu data commissione di visitare quella provincia coll'autorità di Provv.^{re} ed Ing.^r. — (carte 172 t.^o).

1612. — 2 luglio. — Commissione a Francesco Priuli, Cap.^o di Raspo, di visitare l'Istria siccome Provv. ed Ing.^{re}; resterà in detta carica sei mesi, cessandogli per tale tempo la provvigione assegnata per la descrizione e disegno di quella Provincia, ai quali lavori però potrà parimenti sovrintendere; decorsi detti sei mesi gli resterà il carico per altrettanti ed allora farà residenza a Raspo per ultimare quanto non lo fosse stato durante la visita. — (c. 172 tergo).

1612. — 2 agosto. — Che il Capitano di Raspo, Provveditor e Inquisitor in Istria, al suo giungere in Capodistria assuma le necessarie notizie circa le visite troppo spesse che il Pod. di quest'ultima terra non cessa di fare al Pasinatico, le quali riescono pregiudizievoli anche per lo spreco di danaro pubblico che vi si fa, ed assunte tali notizie deva esso provvedere. — (carte 178 tergo).

1612. — 11 agosto. — Che il Cap.^o di Raspo possa impiegare nelle riparazioni di cui abbisogna il palazzo di sua residenza e nella costruzione di una prigione a Pinguente ducati trecento del denaro che incassa dalle condanne inflitte siccome provv.^r ed ing.^r in Istria. — (carte 179).

1612. — 11 agosto. — Si trasmettono al Cap.^o di Raspo due scritture presentate da Cesare Dolfin ed altri creditori della Comunità di Muggia perchè se ne serva nell'esecuzione delle sue commissioni. — (carte 179).

Registro 71 — (1612 settembre 1613).

1612. — 15 settembre. — Che i Provv.^{ri} all'arsenal consegnino ai commessi della Dogaressa cinquanta archibugi da mandarsi a difesa del castello di San Vincenti in Istria ad essa pertinente dalle incursioni degli Usocchi, e dei suddetti archibugi la casa dell'arsenale sarà compensata con altrettanti che le si manderanno da Brescia. — (c. 3 tergo).

1612. — 18 settembre. — Essendovi dubbio fra i Consiglieri se la votazione della parte relativa alla libertà da concedersi ai Fiumani banditi dal Pod. d'Albona sia soggetta alla legge dei cinque sestì, si stabilisce che il bossolo bianco

indichi la metà dei voti, il bossolo verde i cinque sestì ed il bossolo rosso i non sinceri. — (c. 6).

1612. — 28 settembre. — Che i provveditori alle fortezze mandino ducati trecento al Cap.^o di Raspo per le riparazioni al suo palazzo in Pinguente e per la costruzione di una carcere nella stessa terra. — (carte 11 tergo).

1612. — 3 novembre. — Che si mandino ducati tre mila al Cap.^o di Raspo per pagare la milizia còrsa che sta alla sua dipendenza. — (carte 35).

1612. — 15 novembre. — Che il Capitano in Golfo mandi, appena ne sarà avvisato dalla carica di Raspo, a ritirare ad Albona diecimila ducati per paghe alle genti delle sue galee. — (carte 37 t.^o).

1612. — 15 novembre. — Che si spediscono tredicimila dei ventimila ducati, che si trovano sulla galea Trevisan, al Cap.^o di Raspo, il quale ne impiegherà tremila per paghe ai soldati còrsi e manderà gli altri ad Albona dove li ritirerà il Cap.^o in Golfo. — (c. 37 tergo).

1612. — 29 novembre. — Si mandano al Provv.^r Generale Pasqualigo, perchè provveda secondo il bisogno, lettere del Cap.^o di Raspo, nelle quali sta scritto come, recandosi ancora genti arciducali a Zemino, sarebbe opportuno che le due compagnie di Còrsi, già inviate al Cap.^o in Golfo, si distribuissero a presidio in Albona, Dignano e Pola. — (c. 41).

1612. — 29 novembre. — Essendosi inteso che le cariche d'Istria sono troppo facili nel concedere ai debitori della Signoria lunghi termini di tempo per soddisfare ai loro debiti, si commette al Cap.^o di Raspo che annulli quante crederà di tali concessioni: in appresso gli si comunicherà la deliberazione dei Provv.^{ri} alla Sanità circa il ricevere sali a compenso dei debiti stessi. — (c. 42 t.^o).

1612. — 1 dicembre. — Attesi gl'importanti disordini riscontrati dal Cap. di Raspo in quella camera, e dietro richiesta dello stesso sul da farsi relativamente ai Rettori ed altri nobili trovati colpevoli, gli si commette che «*citra poenam sanguinis*» debba procedere alla loro condanna, ed inviare poi alla Sig.^{ria} l'elenco dei detti rei, limitandosi alla sola istruzione del processo qualora li credesse meritevoli di gravi pene. — (c. 44).

1612. — 20 dicembre. — Che si mandino ducati tremila al Prov. ed Inquis.^r nell'Istria Priuli per paghe a quelle milizie còrse. — (c. 49 t.^o).

1612. — 28 dicembre. — Commissione a tutti i Rettori d'Istria e Dalmazia che relativamente ai vascelli che perverranno nei loro porti con merci destinate a paesi alieni, applichino il disposto delle parti 1553. 19 genn. m. v., e 1562 5 dicembre. — (carte 51).

1612. — 16 febbraio m. v. — Che si mandino ducati tremila al Cap.^o di Raspo per paghe ai soldati còrsi. — (carte 74 t.^o).

1613. — 14 marzo. — Essendosi stabilito addì 1 dicembre p. p. che coloro i quali fossero condannati dal Cap. di Raspo non potrebbero ricorrere ad appello senza aver prima depositato in quella Camera l'intero importo della condanna, ed avendo Paolo Capello intenzione di appellarsi contro la sentenza pronunciata a danno di suo zio Francesco Capello, gli si concede, attesa la ristrettezza di tempo, di poter eseguire il deposito, anzichè in Capodistria, nella zecca di questa città. — (carte 84).

1613. — 29 marzo. — Si accorda a Marcantonio Contarini, siccome fu già concesso a Paolo Capello ed a Francesco Contarini, che, volendosi appellare dalla sentenza del Cap.^o di Raspo, possa eseguire il suo deposito in Venezia. — (c. 91).

1613. — 29 marzo. — Che la definizione delle difficoltà vertenti tra la Comunità di Muggia ed i nob. Pellegrino Venier e Cesare Dolfin circa gl'istrumenti di alcuni livelli sia delegata ai Conservatori delle leggi uniti ai tre sopra gli atti dei sopra-gastaldi. — (c. 91 t.^o).

1613. — 20 maggio. — Essendosi compiuti i 6 mesi, durante i quali il Cap.^o di Raspo dovea tenere il grado di Prov.^r e Ing.^r in Istria, e non avendo lo stesso peranco finita la sua visita, si prolunga il termine fissato di altri quattro mesi. — (c. 107 t.^o).

1613. — 24 maggio. — Che si diano ducati centocinquanta di sovvenzione a Ottavio Eugenio governatore delle ordinanze Istriane, che ora si porta al Cap.^o di Raspo. — (c. 108).

1613. — 1 giugno. — Che il Cap.^o di Raspo mandi quanto prima alla Sig.^{ria} l'architetto Bergomi, che si trova presso lui. — (c. 113 tergo).

1613. — 6 luglio. — Che il bailo di Costantinopoli permetta al dragomano Barnaba Brutti di portarsi per sei mesi a Capodistria sua patria, come ha supplicato di poter fare. — (c. 125).

1613. — 26 luglio. — Si avverte la carica di Capodistria che circa alla vertenza incontrata col Cap. di Raspo si astenga per ora da ogni pratica, dovendo essere deputato ad assumere le notizie su detto caso un Avogadore di Comun. — (carte 130).

1613. — 26 luglio. — Che la carica di Raspo desista da ogni atto circa la vertenza incontrata col Cap.^o di Capodistria per l'elezione del medico salariato di detta città, e per la prigionia inflitta al suo Cancelliere ed ufficiali; partirà un Avogadore di Comun per assumere il processo. Fu eletto l'Avogadore Giacomo Basadonna. — (c. 130 t.^o).

1613. — 13 agosto. — Atteso il malo stato in cui si trova la compagnia del Cap.^o Paolo Guidetti, si ordina alla carica di Raspo che la mandi alla Sig.^{ria} dovendo in sostituzione portarsi in Istria la compagnia del Cap.^o Santo Lonato Côrso. — (c. 135 t.^o).

1613. — 13 agosto. — Che il Provv.^f Generale in Dalmazia ed Albania mandi nell'Istria la compagnia del Cap.^o Santo Lonato che si trova a Vegia. — (c. 136).

1613. — 31 agosto. — Si avverte il Pod. di Capodistria che, in riguardo ai privilegi di quella comunità, furono dati gli ordini necessari al Cap.^o di Raspo perchè l'elezione del medico sia fatta da essa Comunità e non da altri. — (c. 141).

1613. — 31 agosto. — Intese la Sig.^{ria} della vertenza insorta a causa dell'elezione del Medico di Capodistria, come pure ciò che fu operato rettamente dal Cap.^o di Raspo per l'istanze fattegli dal D.^f Dal Seno, ma essendo giusto che si rispettino i privilegi di quella città, si commette a detta carica di Raspo che annulli quanto fece contro il medico eletto dai Capodistriani essendo anche trascorsi i dodici mesi considerati nell'elezione di esso Cap.^o alla carica di Provv.^f ed Ing.^f in Istria e non spettando perciò più a lui tale causa. — (c. 142).

1613. — 28 settembre. — Che si assumano informazioni dal Cap.^o di Capodistria attuale e dal suo predecessore Giovanni Minotto, come pure dal Cap.^o di Raspo, circa la supplica presentata da quei di Mumigliano richiedenti l'appello al Capit.^o di Capodistria da una sentenza di bando proclamata dal Cap.^o di Raspo Provv.^{re} ed Inqui.^{re} in Istria. — (carte 151 t.^o).

1613. — 5 ottobre. — Che si mandino ducati trecento a Cristoforo Suriano destinato provv.^{re} sopra la Sanità in Istria. — (carte 161).

1613. — 12 ottobre. — Avendo il Pod. di Capodistria trattenuto a titolo di contrabbando certe materie a Lodovico Urbani e compagni da Fiume, gli si commette che deva subito farne eseguire la restituzione essendo stato pagato il dazio di legge, ed in caso fossero state le suddette materie vendute deva risarcire del prezzo i padroni. — (carte 165).

1613. — 19 ottobre. — Si esorta il Cap.^o di Raspo a rimanere negli uffici esercitati fino ad ora in quella provincia, attesi i molteplici attuali bisogni, e nel caso continuasse la sua mala salute, si soddisferà al suo desiderio con dargli riposo. — (carte 169).

1613. — 13 novembre. — Si annulla l'effetto della votazione relativa al partito proposto in collegio del Sal da Marzio Marchesetti addì 25 settembre 1612, di quella relativa all'approvazione dell'altro partito proposto dal sudd. addì 2 settembre decorso circa i centomila moggia di sale, e di quella relativa alla commissione data ai Provv.^{ri} al Sal di comperare tutti i sali di Capodistria. — (carte 182 tergo).

1613. — 16 novembre. — Si avverte il Provv.^{re} sopra la Sanità in Istria che fu dato incarico al Provv. generale di mandargli una barca armata. — (c. 184 t.^o).

1613. — 16 novembre. — Che il Provv.^r generale mandi una barca armata al Provv.^r sopra la Sanità in Istria. — (carte 185).

1613. — 25 novembre. — Si conferma la terminazione presa addì X ottobre decorso che non possano concorrere che i soli pedoti Istriani alla elezione dell'ammiraglio del Porto di San Nicolò del lido. — (c. 190).

1613. — 21 dicembre. — Che si mandino ducati mille cinquecento al Cap.^o di Raspo per paghe alle milizie corse. — (c. 200 tergo).

1613. — 4 gennaio m. v. — Avendo scritto alla Sig.^{ria} il Provv.^f sopra la Sanità in Istria che alcuni scellerati, in numero di circa venti, vanno facendo gravi danni in quella provincia, si commette al Cap.^o di Raspo che coi suoi soldati Còrsi procuri di averli nelle mani e punirli. — (c. 202).

1613. — 4 gennaio m. v. — Avvertenza al Provv.^{re} sopra la Sanità in Istria dell'ordine dato al Cap.^o di Raspo in data odierna. — (carte 202 tergo).

1613. — 10 gennaio m. v. — Atteso il cessare della pestilenza nei paesi arciducali vicini all'Istria si dà licenza al Provv.^f sopra la Sanità in quella provincia di poter rimpatriare. — (carte 203 tergo).

1613. — 15 febbraio m. v. — Essendovi parità di voti nella definizione del processo formato in Capodistria per motivi di sanità dal Provv.^f Surian, e dovendosi venire a conclusione si aggiunge l'ultimo sopraprovveditore uscito di carica perchè si rinnovi la votazione. — (carte 213 t.^o).

Registro 72 — (1614).

1614. — 5 aprile. — Atteso l'utile servizio prestato al Cap.^o di Raspo nell'estirpazione dei ladri che infestavano quella provincia da Gasparo Pellizzaro e Giovanni di Montona si accorda ad esso Cap.^o di poter « realdirli (i suddetti) sopra li bandi, che hanno, uno da Capodistria, et l'altro da Valle per homicidij puri ». — (carte 16 tergo).

1614. — 21 aprile. — Essendosi intesa l'offerta fatta da Giovanni Jacovich di passare in Istria con alcune famiglie, che nella scorsa estate si portarono dai paesi turchi a Polizza, villa arciducale di Tersato presso a Fiume, ed essendo quest'offerta a proposito per la qualità di dette famiglie e perchè sono provviste di animali, si commette al Cap.^o di Raspo che assegni loro dei migliori terreni e che deva ritenerle in ogni controversia siccome soggette alla sua giurisdizione. — (c. 22 t.^o).

1614. — 6 maggio. — Si approva la elezione fatta dal Podestà di Capodistria nella persona di Ottonello di Belli dottor nobile di quella città alla carica di Avvocato fiscale in luogo di Gio. Batta del Bello, decesso. — (carte 33 tergo).

1614. — 10 giugno. — Commissione al Cap.^o di Rovigno che, arrivando gl'interessati a ritirare da quel porto il vascello di Antonio Braca e compagni, deva rilasciarlo agli stessi che lo condurranno in Venezia, dove i cinque savì alla mercanzia instruiranno il processo relativo. — (c. 39 t.^o).

1614. — 10 giugno. — Gratificazione in denaro concessa ai figli di Giacomo Brutti Cap.^o di schiavi in Istria. — (carte 39 tergo).

1614. — 10 giugno. — Che si mandi a tutte le cariche d'Istria, Dalmazia etc. il contenuto della terminazione fatta addì 5 genn. decorso dal Provv. generale Filippo Pasqualigo, relativa alle condanne pecuniarie.

1614. — 13 giugno. — Trovandosi a Rovigno sessanta-sette fanti della compagnia Cap. Tiverini, il quale li abbandonò allorchè doveano imbarcarsi, si stabilisce che quel Pod. somministri loro il bisogno fintantochè verranno condotti alla destinazione. — (c. 41).

1614. — 12 luglio. — Si stabilisce che Giacomo Mazanti, capitano delle ordinanze di Capodistria, per ragioni di salute ed altre cause possa essere trasferito in altro paese della Sig.^{ria}. — (c. 56).

1614. — 29 luglio. — Essendo opportuno dare ascolto alle incessanti istanze dei sudditi istriani, si stabilisce di eleggere un Provv.^{te} ed Inq.^r generale in Istria, al quale spetti l'autorità, che, relativamente a questa Provincia, fu data addì 17 febb. passato al Provv. gen.^e in Dalmazia, abbia autorità criminale anche contro i pubblici rappresentanti « citra poenam sanguinis » dia principio al suo mandato in Capodistria, riceva ducati duecentocinquanta al mese per tutte le spese e conduca seco un segretario, un cancelliere, un ragioniato, un capo con sei alabardieri, ed un cavaliere. — (c. 66).

1614. — 8 agosto. — Elezione di Marco Loredan a Provv.^r ed Inq.^r General in Istria; gli spetterà in ispecie di rimediare a tre disordini cioè, ai bandi contro le leggi, ai molteplici ed

indebiti proclami. ed agli abusi nell'esazione delle regalie: dovrà eseguire in conformità alla giustizia per ciò che riguarda alcuni capitoli presentati da quei di Buggie. ed un ricorso degli abitanti di Mumigliano: del resto si atterrà al disposto della parte 29 luglio decorso. — (car. 71).

1614. — 23 agosto. — Che dei tremila ducati destinati al Cap.^o di Raspo per paghe ai soldati Còrsi, si detragga la somma di cui è creditore Francesco Priuli, e si diano ducati duecentocinquanta a ciascuno dei Capitani di essi Còrsi per sovvenzione della paga che comincerà addì 28 corr. — (c. 84).

1614. — 31 ottobre. — Quantunque gli Avogad.^{ri} di Comun abbiano verificato che nessuno dei processi ad essi presentati da Francesco Priuli, già Provv.^r in Istria, oltrepassa i poteri datigli. tuttavia si mandano tali processi all'attuale Provv.^{re} in detta provincia perchè eserciti la sua autorità e li rimetta poi di nuovo all'Avogaria onde sia fatta giustizia a tutti. — (carte 115).

1614. — 4 novembre. — Che si mandino al Provv.^r ed Inquisitor in Istria cento pagliericci e cento schiavine per quei soldati còrsi. — (c. 116 t.^o).

1614. — 29 novembre. — Attese le indisposizioni di salute a cui va soggetto Rinaldo Gavardo fu Gio. Francesco di Capodistria. lo si libera dall'obbligo di mantenere due cavalli conservandogli in vita lo stipendio di ducati sei al mese. — (c. 127 t.^o).

1614. — 10 dicembre. — Che si mandino ducati ottocento al Provv.^r ed Inq.^r general in Istria perchè provveda alle riparazioni di cui abbisogna il palazzo della carica di Umago. -- (carte 132).

1614. — 10 dicembre. — Che il Provv.^r in Istria proceda, ove si presenti l'occasione, all'assegnamento di alcuni terreni di quella provincia a certi Carapotani trasferitisi ultimamente all'obbedienza della Sig.^{ria}. — (carte 141).

1614. — 14 gennaio m. v. — Che i cinque savî alla mercanzia siano deputati giudici nel caso della barca carica di miele proveniente da Trieste, che il Podestà di Pirano trattenne e mandò ad essi Savij, e circa all'arresto di Zulian Padoan padrone di detta barca. — (c. 143).

1614. — 22 gennaio m. v. — Si manda il governatore Davilla a reggere le cernide Istriane, e cessando da detto carico Lorenzo Todini, si ordina al Provv.^r generale in Istria che questi venga mandato all'obbedienza del Cap. Generale in Dalmazia. — (carte 145).

1614. — 24 gennaio m. v. — Si approvano i capitoli inviati alla Signoria dal podestà di Capodistria Scipione Minio, relativi alle regole a cui devono attenersi il notajo ordinario ed il Cancelliere di quella Cancelleria, con espressa condizione che in avvenire le copie eseguite dal detto notaio non possano occupare più di venti righe per facciata. — (carte 148 t.^o). -- I capitoli si trovano in filza.

Registro 73 — (1615).

1615. — 10 aprile. — Chiedendo il Provv.^r Gen.^{le} in Istria di conoscere la volontà del Senato circa l'uso da farsi dei processi ad esso inviati dagli Avog.^{ri} di Comun, gli si comunica che possa accordare il beneficio della « realdizione » a quelli che da esso ammessi si presentarono. — (carte 22 tergo).

1615. — 10 aprile. — Si commette al Provv.^{re} in Istria che dia esecuzione a parecchie terminazioni prese in addietro da varie cariche e disponenti che i « Morlacchi vicini della Villa di Rovigno » siano compresi nel numero degli altri nuovi abitanti e godano di tutte le prerogative a questi concesse. — (carte 23).

1615. — 15 aprile. — Che il Provv.^r Gen.^{le} in Istria licenzi subito Giulio Pamperga, — (carte 24 t.^o).

1615. — 28 aprile. — Dovendo il Governatore dei condannati prendere in sua « conserva » la galea Gradenigo, si commette al Provv.^r in Istria che nel frattempo destini alla guardia di Trieste delle barche armate. — (carte 26 t.^o).

1615. — 19 maggio. — Si dà licenza al Provv.^r Generale di poter rimpatriare, atteso lo stato di sua salute. — (c. 36 t.^o).

1615. — 21 maggio. — Che il Cap.^o di Raspo assuma la sovrintendenza di tutte le milizie che si trovano in Istria al partire del Provv. Gen.^{le} Loredan. — (carte 37).

1615. — 29 luglio. — Che il Cap.^o di Raspo provveda alle riparazioni di cui abbisogna la residenza del Pod. di Umago, non avendo potuto il Provv.^r in Istria eseguire tale commissione che già gli era stata data. — (carte 62).

1615. — 1 agosto. — Per compensare il Cap.^o Stefano da Risano, il quale prese una barca uscita da Trieste, si commette al Pod. di Capodistria che faccia mettere a pezzi detta barca dividendo le cose che in essa si trovano tra il suddetto Stefano ed i suoi soldati. — (carte 63).

1615. — 1 agosto. — In seguito all' accidente occorso tra la compagnia del Cap.^o Giulio Ornano Corso e gli Albanesi delle barche armate che sono in Capodistria, ad evitare ulteriori scandali, si commette al Provv. Gen.^{le} in Dalmazia ed Albania che richiami alla sua dipendenza la barca di Albanesi del Cap.^o Stefano da Risano, a sostituzione della quale la Sig.^{ria} manderà la barca del Cap.^o Pietro Sarcovich: essendo poi venuta a Venezia altra barca di Albanesi comandata da Gio. Todari, i cui soldati intervennero al fatto sudd., si manda questa pure presso al Provv.^r gen.^{le}, mentre il Pod. di Capodistria è incaricato di formare il processo relativo. — (carte 63).

1615. — 1 agosto. — Partecipati al Cap. di Raspo i movimenti, di cui la parte precedente, gli si commette che instrutto il processo relativo al disordine avvenuto, ne dia avviso al Provv.^r Gen.^e in Dalmazia ed Albania. — (carte 63 tergo).

1615. — 18 agosto. — Si commette al Cap.^o di Raspo che faccia tagliare nel bosco di Montona diecinueve piedi d'olmo necessari per il ristauo della Valea costrutta in quel Castello per la follatura dei panni, che faccia costruire in pietra e nel numero che crederà opportuno i caselli delle sentinelle sopra le mura, potendo fabbricare quelle per le munizioni nel sito entro alle dette mura da esso destinato, e lasciando il vecchio per una sentinella « che guardi la cortina da quella parte, che è la più lunga, e la porta maggiore »; faccia inoltre trasportare in luogo sicuro la calce fabbricata nelle ville di quella giurisdizione mentre era provv.^r in Istria il Loredan, e paghi al maestro della « Calcara » ovvero fornace, i ducati sedici promessigli a compenso del suo lavoro. Si stabilisce ancora che al sudd. Cap.^o si mandino ducati quattromila per paghe a quelle milizie. — (carte 71).

1615. — 29 agosto. — Si fa elogio al Pod. di Rovigno per la cura con cui quietò la sollevazione seguita in quella terra, a causa della uccisione di alcuni sudditi commessa dai soldati delle barche armate, e gli si dà incarico di formare il processo relativo rimettendolo poi al Provv. in Dalmazia. — (carte 76).

1615. — 3 settembre. — In seguito a supplica di Orsato Giustinian lo si libera dal carico ultimamente affidatogli di Provv.^r in Istria, al quale si eleggerà altro nobile. — (c. 78).

1615. — 3 settembre. — Atteso il bisogno di frumento che hanno le terre d' Istria, si commette al Provv.^r al Sal che va in quella provincia di condur seco cinquecento staja del genere suddetto, il tratto dei quali dovrà investire in sali che acquisterà da quei sudditi. — (carte 79).

1615. — 3 settembre. — Che vadano in Istria per servire a quella cavalleria un « marescalco et un trombeto ». — (carte 79).

1615. — 18 settembre. — Si mandano al Pod. di Montona duemila lire di polvere grossa da quattro, mille di piombo, mille di corda cotta, più centoventi ducati perchè provveda alle riparazioni della muraglia che rovinò nel borgo di San Cipriano. — (c. 80 t.^o).

1615. — 18 settembre. — Si commette al Provv.^r Gen.^{lc} in Dalmazia che faccia giustizia contro alcuni della terra di Albona, i quali tentano distorre alla pubblica obbedienza quei contadini. — (c. 81).

1615. — 18 settembre. — Si commette al Podestà di Albona che, formato il processo relativo a Giovanni Poldagro ed agli altri ribaldi, che tentano indurre alla disobbedienza quei sudditi, lo mandi subito al Provv.^r Gen.^{lc} in Dalmazia. — (carte 81 tergo).

1615. — 17 ottobre. — Avendo desiderato Gio. Batta. del Monte, nipote del fu Cap. Gen.^{lc} delle infanterie, di passare alcun tempo in Istria per acquistare esperienza, si avverte quel Provv. che il sudd. si porterà alla sua obbedienza. — (carte 95).

1615. — 17 ottobre. — Si commette al Pod. di Rovigno che mandi alla Sig.^{ria} l' inventario di quanto trovasi su due

barche di sudditi arciducali ferme in quel porto, come pure tutte le notizie che potrà dare in proposito. — (c. 95).

1615. — 24 ottobre. — Dietro consiglio del Colonnello Fabio Gallo, destinato a servire in Istria, si mandano in quella Provincia cento alabarde, cento petti, cento « taschineti a bota » e dieci « pezzetti dell'Albergheti ». — (carte 97 t.^o).

1615. — 24 ottobre. — Acciocchè il colonnello Fabio Gallo possa portarsi subito al servizio in Istria, si stabilisce di anticipare allo stesso due « quartieri ». — (c. 98).

1615. — 24 ottobre. — Che si mandino al Provv. Gen. in Dalmazia centocinquanta archibugi da fuoco per la terra di Rovigno. — (carte 98).

1615. — 28 ottobre. — In esecuzione della promessa fatta a quei di Capodistria quando fu loro tolto il commercio addì 2 agosto passato, si concedono a detta Comunità tremila ducati ad imprestito, i quali dovranno cominciare ad esser restituiti tostochè il commercio sarà ripristinato. — (c. 99).

1615. — 29 ottobre. — Si delega ai dieci Savì del Corpo del Senato il processo formato dal Cap.^o di Capodistria relativo a Giovanni Vecchioni e Giacomo Sottolich da Pinguento. — (c. 100).

1615. — 26 novembre. — Che i Provv.^{ri} all' armar facciano passare gli « sforzadi » delle tre ultime galee venute a disarmo sulle tre che prime saranno ad ordine, e le mandino subito in Istria dove sono necessarie. — (c. 105 t.^o).

1615. — 26 novembre. — Che il Pod. di Chioggia mandi subito presso al Provv.^r in Istria le due barche armate che si trovano al suo servizio. — (c. 106).

1615. — 26 novembre. — Spedizione di armi e munizioni al Cap.^o di Raspo perchè se ne serva a difesa di Pinguento. — (c. 106 t.^o). — Segue l'elenco di dette materie.

1615. — 28 novembre. — Altra spedizione di munizioni alla carica di Capodistria. — (c. 107). — Segue l'elenco.

1615. — 28 novembre. — Che si tolgano subito da vari depositi ventimila ducati da spedirsi metà al Provv.^r Lezze in Istria, e metà al Provv.^r in Dalmazia. — (c. 107 t.^o).

1615. — 30 novembre. — Che si mandino alla Comunità di Pirano per sua difesa cento archibugi, cento moschetti da

forcina. cinquecento lire di piombo ed altre munizioni. — (carte 110).

1615. — 30 novembre. — Si comanda a tutte le cariche d'Istria che prestino obbedienza a Marco Loredan eletto Provv.^f Gen.^c in quella provincia. — (c. 110).

1615. — 4 dicembre. — Che si mandi in Istria alla sovrintendenza di tutte quelle milizie Paolo Emilio Martinengo. — (c. 111).

1615. — 7 dicembre. — Si provvede all'invio ad Isola di certa quantità d'armi e munizioni e si commette al Provv. Gen.^c in Istria che faccia riparare le mura della stessa terra. — (c. 114).

1615. — 10 dicembre. — Che il processo in cui sono implicati Gio. Verchiotti (sic) e Giac. Sottolich sia delegato al Cap. di Raspo anzichè ai Savì del Senato, potendo per tale mutazione venir più presto ultimata la causa. — (c. 115).

1615. — 10 dicembre. — Che il Console residente a Genova riferisca se esistano figli od altri parenti del Cap. Vincenzo Padenzano morto ultimamente servendo la Sig.^{ria} in Istria. — (c. 115).

1615. — 12 dicembre. — Che sia inappellabile la sentenza che il Cap.^o di Raspo pronunzierà contro Giovanni Vecchioni (sic) e compagni. — (c. 116).

1615. — 15 dicembre. — Si mandano armi e munizioni a Grisignana, Muggia, ed Umago, e si commette al provv.^f in Istria che faccia riparare le mura delle stesse località. — (c. 116 t.^o).

1615. — 31 dicembre. — Che il Provv.^f in Istria mandi a Caorle la nave Mocenigo per levarvi denari ed uomini destinati al Provv.^f in Dalmazia; inoltre conoscendo che in qualche terra dell'Istria vi fosse numero superfluo di armi e munizioni ne mandi parte alla comunità di Pola, che ne fece richiesta. — (c. 121).

1615. — 9 gennaio m. v. — Che si mandino ducati diecimila al provv. in Istria per paghe a quelle milizie. — (c. 130).

1615. — 29 gennaio m. v. — Si accorda a Vincenzo Avogadro di « poter contar a valuta corrente, com'egli l'ha riscosse lire mille novecento ottantasei, che in tanti buoni

cecchini si trova haver nelle mani di ragion di condanne del Regg.¹⁰ di Dignano * dovendogli esser dato credito di altra somma equivalente. — (c. 144).

1615. — 20 febbraio m. v. — Che il Provv.^f General in Istria lasci in libertà duemila staia di biada, che il commissario in campo s'era procurato in quella provincia per la cavalleria del Friuli. (carte 156 t.^o).

Registro 74 — (1616).

1616. — 5 marzo. — Si commette al Provveditor in Istria che procuri a quei di Parenzo certe armi e munizioni che richiesero alla Sig.^{ria}; conforme a domanda dello stesso gli s'invia il materiale per ferri da cavallo, e lo si avverte del piacere provato in seguito ai progressi di quei da Pisino contro gli arciducali. — (carte 1 tergo).

1616. — 9 marzo. — Invio al Provv.^f Generale in Istria di alcune armi e munizioni, di cui fece richiesta la Comunità di Due Castelli già due volte vittoriosa contro il nemico. — (c. 5 t.^o).

1616. — 9 marzo. — Si mandano al Provv.^f in Istria armi e munizioni per i bisogni eventuali di quella terra, dovendone esser consegnata una parte a quei di Grisignana, che ne fecero richiesta alla Signoria. — (carte 6 tergo).

1616. — 9 marzo. — Che il provv.^f in Istria desista dal partito di mandare una per volta a Venezia le navi che armarono quest'anno, allo scopo che prendano quanto loro abbisogna, essendosi invece stabilito che il tutto venga loro spedito al più presto. — (c. 6 tergo).

1616. — 12 marzo. — Si accordano alla Comunità di Muggia diciotto mesi di tempo per pagare cinquecento staia di frumento che le concesse ultimamente quel Provveditore. — (carte 7 t.^o).

1616. — 12 marzo. — Si mandano al Provv.^f in Istria armi e munizioni, che consegnerà alla Comunità di Albona, lo si avverte che altre armi furono consegnate al nuncio di quella terra, come pure del legname per ristauero della porta

principale: gli si commette di compensare quei sudditi per il porto di lettere alle cariche in Dalmazia, qualora non siano per qualche causa obbligati a farlo, e che riferisca sul bisogno da essi addotto di fabbricare alloggiamenti per soldati. — (carte 8).

1616. — 18 marzo. — Che il Provv.^{re} in Istria somministri al Cap.^o di Raspo il denaro per pagare i conduttori di certa quantità di legname per uso del Mag.^{to} delle artiglierie, permettendosi questo compenso in vista della miseria di quella Provincia. — (carte 10 tergo).

1616. — 18 marzo. — Che il Cap.^o di Raspo faccia eseguire il trasporto dal bosco di Montona del legname necessario. — (carte 12). — Vedi parte precedente.

1616. — 24 marzo. — In seguito ad istanza di Silvio Monferà amb.^{or} di Montona, si concedono a questa terra le armi e munizioni che richiede. — (carte 18).

1616. — 18 aprile. — Si avverte il Cap.^o di Raspo che piacque alla Sig.^{ria} il suo partito di condurre i Carsi in luoghi più sicuri di quelli che abitavano, per toglierli alle vessazioni, mentre le tornò spiacevole che i preposti alle terre, in cui essi furono condotti, abbiano voluto aggravarli di decima ed erbatico, le quali gabelle fu già ordinato che siano tolte. — (carte 24 t.^o).

1616. — 18 aprile. — Attesa l'inopportunità che i Carsi paghino altra decima ed erbatico, mentre pagano la decima per gli animali a Pinguento, si commette al Provv.^r Loredan che deva farli esonerare dalle dette nuove gravezze. — (carte 25).

1616. — 18 aprile. — Consegna a Pietro Grimani fu Almorò di dodici moschetti per difesa del castello di San Vincenti in Istria. — (carte 26 t.^o).

1616. — 18 aprile. — Che il Provv.^r in Istria trattenga dalle paghe di quella cavalleria il costo del fieno consegnatole, non avendolo esse voluto pagare. — (c. 26 t.^o).

1616. — 18 aprile. — Che le cariche Istriane liberino i Carsi ultimamente recatisi nelle loro terre dalle nuove imposizioni di decima ed erbatico. — (c. 27).

1616. — 18 aprile. — Il Provv.^{re} in Istria faccia eseguire le riparazioni di cui abbisognano il palazzo della carica di Capodistria e le artiglierie di essa terra. — (c. 27 t.^o).

1616. — 21 aprile. — Che si mandino al Provv.^r in Istria le armi e munizioni da consegnarsi al Co. Rota Simone per difesa del castello di Momiano. — (c. 27 t.^o).

1616. — 26 aprile. — Spedizione di armi e munizioni per le terre di Montona e San Lorenzo. — (c. 31 t.^o).

1616. — 5 maggio. — Allo scopo di meglio disporre qualcuno a partire col Pod. di Capodistria Francesco Querini, siccome suo cancelliere, si stabilisce che, per i primi sei mesi prossimi, restino a vantaggio di esso Cancelliere i ducati duecentoquattro che sarebbe tenuto a versare annualmente in quella Camera, come pure i duc. dodici dovuti all'ufficio delle Rason Vecchie. — (c. 33).

1616. — 6 maggio. — Si stabilisce di eleggere un successore al Provv.^r in Istria Marco Loredan, che soffre gravi indisposizioni. — (carte 34 tergo).

1616. — 6 maggio. — Che il Provv.^{re} in Istria somministri al Cap.^o di Raspo il denaro necessario per pagare i conduttori di trecento olmi per conto del Mag.^{to} delle artiglierie, compenso stabilito per sovvenire alle tribolazioni di quei sudditi. — (carte 37 tergo).

1616. — 6 maggio. — Ordine al Cap.^o di Raspo di pagare i conduttori del legname destinato al Magistrato delle Artiglierie. — (c. 37 t.^o). — Vedi parte prec.

1616. — 9 maggio. — Spedizione di armi al Provv.^r in Istria perchè ne consegna una parte alla Comunità di Grisignana; provveda pure alle riparazioni di cui abbisogna la muraglia della terra stessa, e riferisca se possa esserle veramente necessario qualche pezzo d'artiglieria. — (c. 39).

1616. — 9 maggio. — Che si mandino alcune armi al Provv.^r in Istria per difesa del Castello di Monmarano nel territorio di Pola. — (c. 39 t.^o).

1616. — 10 maggio. — Si avverte il Cap.^o di Raspo che si spediscono i pagliericci e le schiavine richiesti, e che fu aumentato di quattro ducati mensili lo stipendio dell'alfiere dei soldati italiani, che si trova a Dragucchi, e ciò a compenso del valore mostrato nell'ultima difesa di quel Castello. — (c. 40 t.^o).

1616. — 17 maggio. — Che si faccia uso di qualunque sorta di denaro di Zecca per pagare i cinquecento staia di frumento, che devono consegnare i Provv.^{ri} alle Biade a quei di Muggia, essendo poi detta Comunità tenuta alla soddisfazione dell'equivalente. — (c. 42 t.^o).

1616. — 17 maggio. — Si avverte il Provv.^r Loredan in Istria che al giungere colà di Antonio Barbaro, eletto a suo successore, possa ritornarsene in patria. — (c. 43).

1616. — 21 maggio. — In relazione a quanto fu deliberato addì 15 dicembre 1615, 12 marzo e 17 maggio a. c. si stabilisce che i Provv.^{ri} alle biade tolgano dalla provvisione straordinaria il frumento che devono ancora alla comunità di Muggia, e che resti sospeso l'obbligo del compenso da farsi mediante denari pubblici, esonerandosi il Cassiere dell'ufficio sudd. dal dovere di versarlo in zecca. — (c. 45).

1616. — 21 maggio. — Che si diano alcune armi a Giulio Contarini per difesa del castello di Piemonte, ed a Pietro Grimani per quello di Visinada, dovendo il Provv. in Istria restituire alle ordinanze del castello di Piemonte suddetto le armi loro tolte e consegnate ad imprestito alle ordinanze Padovane che si trovano in quella provincia. — (c. 45 t.^o).

1616. — 24 maggio. — Spedizione di bombardieri e di armi al Provv. in Istria, ed elezione di un medico e di un chirurgo per quelle milizie. — (c. 46 t.^o).

1616. — 26 maggio. — Attesi i molti bisogni che ha l'ospitale di Capodistria ora che vi concorrono anche i soldati infermi, si stabilisce di acquistare cento moggia di sale di ragione dello stesso, e si accorda al Cap.^o di questa terra che prenda ad affitto con denaro pubblico alcune case attigue. — (carte 47).

1616. — 28 maggio. — In seguito a richiesta del Cap.^o Prezioso San Fiorenzo deputato alla custodia del Castello di Fianona, si commette al Provv.^r in Istria che faccia riparare la muraglia di essa terra provvedendole anche le armi di cui abbisogna: lo stesso provv.^{re} dia a quei sudditi le lire trecento, dovute per porto di lettere, qualora non v'abbia provveduto il suo precessore. — (c. 49).

1616. — 28 maggio. — Si avverte il Pod. di Albona che si porteranno al suo servizio venticinque cavalli con un Cap.^{no} — (carte 50).

1616. — 6 giugno. — Spedizione di armi al Provv.^{re} in Istria per difesa di Pola. — (carte 55).

1616. — 10 giugno. — Che il Provv.^{re} in Istria scelga un successore a Paolo Tiepolo nella carica di Provv.^{re} nella terra di Antignana, essendo esso Tiepolo affetto da forti indisposizioni per le fatiche sostenute contro i nemici. — (c. 56 t.^o).

1616. — 10 giugno. — Spedizione d'armi al Provv.^r in Istria per difesa di Montona e Portole. — (c. 58).

1616. — 16 giugno. — Che il Cap.^o Romano Morati Corso distintosi alla presa di Antignana resti al servizio del provv.^r General in Istria assieme al fratello essendosi prolungato di quattro mesi il termine fissatogli per la formazione di una compagnia di còrsi. — (carte 62).

1616. — 16 giugno. — Non potendo le cariche di Raspo e Capodistria pagare i soldati e salariati delle loro giurisdizioni perchè i conduttori dei dazî non pagano i loro debiti a causa del danno prodotto dalle presenti perturbazioni, si stabilisce che il Provv.^r in Istria somministri alle due cariche suddette le somme necessarie per tale pagamento. — (c. 62 t.^o).

1616. — 18 giugno. — Che siano dati trecento archibugi, di quelli riservati, alle milizie croate dei governatori Cambio e Giustinian perchè si portino subito in Istria. — (c. 66).

1616. — 25 giugno. — Si accorda al Cap.^o di Capodistria che possa vendere al prezzo corrente per tanto sale, a lire sei il moggio, i frumenti e le farine di quel fondaco, che minacciano andar guaste, e gli si comunica il piacere della Sig.^{ria} per i buoni successi della prov.^{cia} Istriana. — (c. 68 t.^o).

1616. — 25 giugno. — Si manifesta al Provv. in Istria la soddisfazione della Sig.^{ria} per l'impresa felicemente condotta contro gli Arciducali presso Zumino e Cosliacco, e per le operazioni di valore con cui si distinsero Nicolò Malatesta, capitano di corazze, che fu anche ferito, ed il Cap.^o Scipione Guerzi: si commette allo stesso Provv.^{re} che affidi la compagnia del Cap.^o Giacomo Santo Campo casso, morto sotto Cosliacco, al fratello di esso defunto, e abbia cura affinchè i

soldati appartenenti a detta compagnia siano remunerati di preferenza nella dispensa del bottino, dovendo anche schivare ogni causa di discordia nel dare i compensi alle milizie Croate ed Albanesi che presero parte ai fatti in questione. — (carte 69 t.^o).

1616. — 30 giugno. — Si avverte il Provv.^r Generale in Istria che furono aggiunti tre ducati per paga al Cap.^o Marino Bracich a compenso del servizio che presta a Muggia e nelle fazioni contro il nemico, e che furono donati ducati cinquanta ad un prigioniero ed altrettanti ad un bandito, i quali servono di scorte al Provv. dell'Armata per devastare le saline e distruggere tre ville e dieci molini in quel di Trieste. — (carte 72 t.^o).

1616. — 2 luglio. — Che il Provv.^r in Istria formi processo perchè si venga a conoscere chi fu causa del tumulto sorto in Rovigno tra le genti di detta terra e quelli delle galee. — (c. 74).

1616. — 8 luglio. — Si commette ai Provv.^{ri} d'Istria, di Dalmazia, dell'Armata etc. che s'attengano ad alcuni provvedimenti per impedire la fuga degli scapoli dalle galee allo scopo di assoldarsi nelle milizie di terra. — (c. 79 t.^o). — Vedi anche c.^{te} 80 t.^o

1616. — 14 luglio. — Che il Provv.^r in Dalmazia sciogla la compagnia Silvaneti da lui mandata in Istria, e che se ne ritorna perchè inatta al servizio, semprechè il sudd. Cap.^o non s' impegni di rimetterla ad ordine. — (c. 83).

1616. — 14 luglio. — Che il Provv.^r in Istria mandi alla Sig.^{ria} le informazioni circa buona quantità di fieno andato guasto in quella provincia; lo si loda per l'esattezza con cui invia i ruoli e pagamenti di tutte le milizie a piedi ed a cavallo; gli si spediscono ducati quindicimila per detti stipendii. — (carte 83 t.^o).

1616. — 14 luglio. — Che il Provv.^r in Istria mandi la compagnia del Cap.^o Schiavetti, che trovasi in disordine, al Provv. Gen. Zane, e che questi mandi ad Albona in compenso una compagnia vecchia di Dalmazia. — (c. 84).

1616. — 28 luglio. — Che i presidenti sopra l'esazione del danaro pubblico devano giudicare delle differenze insorte

tra Marco Loredan ex provv.^{te} in Istria, e Benedetto da Lezze attuale Provv.^r della Cavalleria in essa provincia relativamente a certa quantità di fieno inviato al sudd. Loredan. — (c. 87 t.^o).

1616. — 12 agosto. — Essendo giusto sollevare Benedetto da Lezze dalla carica di Provv.^{te} della Cavalleria in Istria, si stabilisce di eleggergli un successore che parta entro quindici giorni da quello dell'elezione, conduca seco un luogotenente e riceva centottanta ducati mensili per tutte le sue spese. — (c. 95 t.^o).

1616. — 16 agosto. — Affine di diminuire alquanto le soverchie attribuzioni del Provv.^r Gen.^{le} in Istria, si stabilisce di delegare uno speciale commissario alla sorveglianza delle munizioni, dei viveri ed altro. — (c. 99).

1616. — 27 agosto. — Ducale alle cariche d'Istria perchè riconoscano, quale Provv.^{te} della cavalleria in quella Provincia, Alvise Zorzi, ultimamente eletto a tale carica. — (c. 103).

1616. — 27 agosto. — Avendo riferito il Cap.^o di Raspo che quella compagnia di cavalleggeri è ridotta a mal termine per le continue fazioni e per la piccola paga « di soli sette ducati ogni 45 giorni » e che chiede le sia ridotta detta « paga a mese corrente » si avverte il Provv.^r in Istria che fu fatta tale concessione: si spediscono allo stesso Provv.^{te} quattrocento pagliericci e quattrocento schiavine per quelle milizie. — (c. 103 tergo).

1616. — 27 agosto. — Il Provv.^r Gen.^{le} in Istria licenzi il Provv. alla cavalleria Lezze al giungere del nuovo eletto Zorzi. — (c. 104). Segue pari data la Commissione al Zorzi.

1616. — 29 agosto. — Ducale alle cariche d'Istria perchè riconoscano quale commissario sopra le provvigioni, munizioni e viveri in quella provincia Marino Mudazzo ora eletto a tale ufficio. — (c. 105). Segue pari data la Commissione.

1616. — 6 settembre. — Che il Cap.^o Gio. Antonio Negri si porti al servizio del Provv.^r Generale in Istria. — (c. 110).

1616. — 10 settembre. — Che i Presidenti sopra l'esazione del danaro pubblico eseguiscono quanto fu loro deputato addì 28 luglio decorso circa le vertenze tra Marco Loredan ex provv.^r Gen.^{le} in Istria e Benedetto da Lezze. — (c. 113 t.^o).

1616. — 19 settembre. — Attese le operazioni fedeli gratuitamente prestate da Guerzo Guerzi, si stabilisce di assumerlo al servizio del Cap.^o di Raspo con dieci ducati al mese di compenso sua vita durante. — (c. 117).

1616. — 22 settembre. — Che il Provv.^r General in Istria faccia metter ad ordine la compagnia di Nicolò Malatesta e la invii a Mestre, dove riceverà nuovi ordini. -- (c. 118 tergo.).

1616. — 26 settembre. — Si avverte il Commissario in Istria che fu commessa la spedizione, parte a Rovigno, e parte a Fasana per Dignano, dei fieni ed altre cose richieste: lo si loda per lo zelo che addimostra nel servizio. — (c. 121 t.^o).

1616. — 26 settembre. — Essendo giusto concedere ad Antonio Barbaro provv.^r general in Istria che venga in patria a curare la salute, si stabilisce di eleggergli un successore, il quale avrà quaranta duc. al mese più di quanto è fissato a tale carica, perchè possa sopperire a certi servigi che per le attuali condizioni di quella Provincia non possono prestargli gratuitamente i sudditi della stessa. — (c. 123 t.^o).

1616. — 29 settembre. — Che gli esecutori delle deliberazioni del Senato mandino in Istria per cura di quelle milizie due chirurghi, e per comodo delle stesse duecento pagliericci e duecento schiavine, ed i provv.^{ri} alle fortezze mandino a quel Commissario venti caselli di legno per sentinelle. — (c. 124 t.^o).

1616. — 15 ottobre. — Che si mandino in Istria a quel Provv.^r Gen.^l venti caselli da guardia e venti « gabani ». -- (carte 133 t.^o).

1616. — 18 novembre. — Si concede a Gio. Batta dal Monte, che trovasi in Istria, di portarsi per quattro mesi a curare la sua salute a Firenze. — (c. 139).

1616. — 23 novembre. — Si avverte il Provv.^r Gen. in Istria che quella compagnia di cavalli fu affidata al fratello del Mondino che n'era Cap.^o; e che a Giuseppe Macaropio luogotenente della Comp.^a stessa fu concessa, a premio del suo valore, esenzione dall'obbligo di tenere per otto mesi un soldato al campo del Friuli. — (c. 139 t.^o).

1616. — 23 novembre. — Si avverte il Commissario in Istria che si spediscono duecento pagliericci ed altrettante schiavine

per uso specialmente delle milizie che servono ai confini di Trieste. — (c. 139 t.^o).

1616. — 30 novembre. — Si assolda per cinque anni Angelo Giustinian a compenso del servizio prestato in tante occasioni nell'Istria. — (c. 143).

1616. — 7 dicembre. — Che il Provv.^f General in Istria mandi in Friuli i Capitani Attilio Cechini e Alfonso Valdera affinchè sia esaudito Don Giovanni de Medici che assume il comando dell'esercito. — (c. 147).

1616. — 7 dicembre. — Si avverte il Provv.^f della Cavalleria in Istria che la Sig.^{ria} si compiaque per la presa da lui fatta di Novaco e per gli altri favorevoli successi. — (c. 147).

1616. — 7 dicembre. — Che i Provv.^{ri} all'Arsenal mandino cento fiasche d'archibugio al Cap.^o di Raspo per uso di quelle milizie. — (c. 147 t.^o).

1616. — 7 dicembre. — Essendo morto a Raspo Verzo Verzi, il quale per i suoi servigi zelanti era stato assunto a servire la Sig.^{ria} in vita, con ducati dieci al mese di compenso, si stabilisce che tale salario sia assegnato al figlio dello stesso, Francesco Guerzi. (c. 147 t.^o).

1616. — 9 dicembre. — Attese le continue indisposizioni di salute del Provv.^{re} in Istria Antonio Barbaro, si stabilisce l'elezione d'un successore. — (c. 149). Vedi parte 1616 — 26 settembre.

1616. — 28 dicembre. — Si concede a Francesco Grisonio, sindaco della comunità di Capodistria, di poter estrarre da Venezia cinquecento staia di frumento per quella città. — (c. 154).

1616. — 28 dicembre. — (Non data in tempo). Ducale alle cariche d'Istria perchè riconoscano a successore di Antonio Barbaro nel Provveditorato dell'Istria Maffio Michiel. — (c. 157). Segue avviso al Barbaro di tale elezione.

1616. — 6 gennaio m. v. — Si avverte il Cap.^o di Raspo ed il Provveditore Generale in Istria che circa i prigionieri arciducali venuti nelle loro mani si attengano a queste regole; che essendo detti prigionieri di quegli Usocchi di Segna, che presero parte alle piraterie, devano essere impiccati, gli altri se di qualche grado, o di età minore, o donne, incarcerati,

altrimenti mandati alle galee. Si commette alle cariche stesse lo scambio di prigionieri. — (c. 159 t.^o).

1616. — 7 gennaio m. v. — Si approva il partito preso dal Pod. di Capodistria di chiamare gli stessi cittadini e popolani alla difesa di quella città; quanto all'aumento richiesto di soldati per il presidio ordinario gli si commette di accordarsi col Provv. Gen.^{le} in Istria. — (carte 162 t.^o).

1616. — 13 gennaio m. v. — Che Domenico Ornano, pubblico stipendiato, si porti subito al servizio del Provv. Generale in Istria Michiel. — (c. 163 t.^o).

1616. — 14 gennaio m. v. — Attesi i danni sofferti dalla Comunità di Montona nelle presenti turbolenze, le si concede di poter pagare di qui a due anni le lire novecento che deve per la cavalleria di Pinguento. — (c. 165).

1616. — 19 gennaio m. v. — Attese le poche sovvenzioni che percepisce anche attualmente il cancelliere del Pod. di Capodistria per le vessazioni cui fu soggetta quella terra, si concede a Giovanni Petrelli, il quale al presente tiene tale ufficio, che continui la sospensione accordata sei mesi fa dei pagamenti dovuti a quella camera ed al Magistrato delle Rason Vecchie da esso cancelliere. — (c. 167).

1616. — 28 gennaio m. v. — Che il Provv.^f Generale delle armi destinato in terraferma ed Istria provveda nel modo che crede più opportuno al recapito ed alla custodia del denaro che verrà spedito per i bisogni del campo. — (c. 170).

1616. — 11 febbraio m. v. — A compenso dei meriti di Francesco Capogrosso, il quale resse e regge la compagnia del Cap.^o Cambio morto in servizio, si concede che il figlio di detto defunto goda il salario che avea il padre e che ad essa compagnia resti preposto esso Capogrosso. — (c. 173).

1616. — 23 febbraio m. v. — Attesa la scarsezza di denaro che obbligò la carica di Raspo a far provvedere di cibarie quella soldatesca dagli osti e panettieri, si commette al Provv. generale in Istria di consegnare a detta carica la somma necessaria e di mandare a Raspo per i servigi necessarî un capitano di milizia. — (c. 181).

Registro 75. — (1617).

1617. — 1 marzo. — Si manda al Provv.^{re} in Istria Bernardino Rota da Bergamo, che già militò in quella provincia siccome lancia spezzata sotto il Co. Paolo Emilio Martinengo, e si stabilisce che deva servire al Capitano di Raspo nella custodia di Pinguento od altrimenti, potendo tenere anche il grado di Capitano in qualche compagnia a cui mancasse tale carica. — (c. 1 t.^o).

1617. — 3 marzo. — Che si diano ottantacinque ducati di anticipazione ad Ottavio Corsi, il quale si porta in Istria. — (carte 3).

1617. — 3 marzo. — A maggiore sicurezza degli abitanti d'Isola si stabilisce di mandare colà un bombardiere in sostituzione di quello morto, e si commette al Provv.^{re} in Istria che vi torni a stabilire le cerne ritirate, o vi provveda in altra guisa. — (carte 3 t.^o).

1617. — 18 marzo. — Si dà lode al provv.^{re} della Cavalleria in Istria per le imprese felicemente condotte contro la terra di Treviso ed i borghi di Pedena, i quali luoghi vennero distrutti. — (c. 12 t.^o).

1617. — 18 marzo. — Si augura al Provv.^r Generale in Istria il ristabilimento di sua salute, lo si avverte che fu fissato uno stipendio di ducati sei al mese vita durante a Giovanni Petrenich, che fu guida alla sorpresa di Zemino, il quale Petrenich però si porterà a dimorare in Candia, da ultimo gli si commette di apparecchiare quanto potrà far bisogno ai vascelli Olandesi che si portano al soldo della Repubblica e già sono in viaggio. — (carte 13).

1617. — 21 marzo. — Attesa la malattia di Maffio Michiel Provv.^r Generale in Istria, si delega a sostituirlo nel Generalato il Cap.^o di Raspo, che potrà servirsi dell'opera di Domenico Vico già segretario del suddetto. — (carte 15 t.^o).

1617. — 21 marzo. — A compenso dei servigi prestati da Monforino Parmesano si accorda allo stesso di poter

pagare in rate annuali di venti ducati la somma di ducati seicentotrentadue, soldi otto, che gli viene addebitata dai Savi sopra conti, nel quale obbligo incorse mentre era cancelliere a Capodistria in causa delle gravezze, a cui è soggetta colà detta carica, non meno che degli Usocchi. — (c. 20 t.^o).

1617. — 28 marzo. — Essendo morto Maffio Michiel Provv.^r Gen.^{lc} in Istria, si stabilisce che venga fatta elezione di un successore. — (c. 23 t.^o).

1617. — 30 marzo. — Si approvano le disposizioni del Commissario in Istria per il buon accoglimento delle milizie Olandesi; lo si avverte che il Vice Provv.^r Tiepolo gli somministrerà del denaro, e lo si persuade che sebbene quella Provincia si trovi in istrettezza di carni, formaggi e vini, tuttavia « quando resti publicato dove se ne habbi a far l'esito, molti tratti dal commodo et utile, che spereranno cavarne, concorreranno a portarne abbondantemente da ogni parte... » — (carte 26 t.^o).

1617. — 30 marzo. — Che il Vice Provv.^r Gen.^{lc} in Istria faccia trasportare dove crede necessario alcuni pezzi di artiglieria che il Provv.^r della Cavalleria Zorzi riferisce trovarsi a San Vincenti senza alcuno scopo; faccia restaurare con denari della Sig.^{ria} il molino abbruciato di Capodistria, restando poi obbligati i padroni dello stesso a versare il danaro prestato; dia una paga in dono a quelle cerne vicentine che tanto valorosamente si diportano nella difesa dei molini di Risano presi d'assalto dagli Arciducali; provveda infine perchè siano tolte le molestie arredate ai poveri sudditi del Carso, che nello scorso anno furono consigliati a trasferirsi nelle parti più basse di quella Provincia. — (c. 27).

1617. — 30 marzo. — Si dà lode al Pod. di Capodistria per le sue operazioni, e lo si avverte che la Sig.^{ria} non dimenticherà in altro tempo di compensarlo e terrà conto anche della diminuzione d'interessi ch'egli subisce in causa delle ville distrutte. — (c. 28).

1617. — 7 aprile. — Che sia letta al Provv.^{rc} dei galeoni la lettera pervenuta dal Pod. di Capodistria con « aviso che li Bertoni di Napoli il primo del presente si trovavano in bocca di Colfo » e sia comandato al Provv.^{rc} stesso che domani infallantemente detti galeoni devano partire. — (c. 33).

1617. — 10 aprile. — Spedizione al Cap.^o di Raspo di materiali necessari alla riparazione di Muggia. — (c. 35).

1617. — 15 aprile. — Atteso il fedele servizio che presta Celso Gavardo nell'Istria senza compenso di sorta, si stabilisce che fintanto dureranno i presenti moti egli resti all'obbedienza del Provv.^r Gen.^{le} con dieci ducati al mese. — (c. 36).

1617. — 15 aprile. — Spedizione al Commissario in Istria di schiavine e formaggi salati per quelle milizie. — (c. 37).

1617. — 26 aprile. — Si commette al Provv.^r Gen.^{le} Zane destinato nell'Istria che persuada i membri del Consiglio di Capodistria ad accordare la nobiltà di quella città a Bernardo, Francesco e M. Antonio Borisi nobili di Antivari, che dopo la perdita di questa ripararono col loro parentado in Capodistria, la qual grazia fu concessa pure ai Brutti loro zii. — (c. 44 t.^o).

1617. — 3 maggio. — Si approva l'opera del Cap.^o di Raspo nel provvedere di cibarie le ville al confine di quelle parti, e di contenere le milizie dal far danni alle ville stesse; lo si avverte che tra poco giungerà colà il nuovo Provv.^r Zane, che fu scritto all'Amb.^{re} a Roma in favore del Cap.^o Cori e che il Co. Ernesto si porterà tra poco a quella volta. — (c. 54).

1617. — 6 maggio. — In proposito al ricupero dei suditi fatti prigionieri dal nemico, si commette al Cap.^o di Raspo che lo effettui colla restituzione dei nemici fatti prigionieri che si trovano sulla nave Canal. — (c. 55 t.^o).

1617. — 6 maggio. — Si avverte il Vice Provv.^r Gen.^{le} in Istria che per la rassegna delle milizie Olandesi che si trovano in Istria, si manda colà Francesco Colini ragioniere ducale, siccome quello che è esperto in tale professione e che trattò il negozio col Co. Gio. Ernesto di Nansan; detto Conte è già partito alla volta del campo e poi passerà presso le sue genti; si porteranno colà anche milleseicento fanti Olandesi che ora si trovano a Venezia. A compenso poi delle benemeritenze di esso Cap. di Raspo, si stabilisce che gli venga pagato l'intero stipendio assegnato al Provv. Gen. per tutto il tempo che ne tenne le veci. — (c. 56).

1617. — 12 maggio. — Che si diano ducati centocinquanta al sopracomito Gabriele Canal per le spese che incontrerà nel condurre in Istria il Duca Gioachino Ernesto di Olsazia, il Conte Guglielmo di Nansau, ed altri personaggi, ed a compenso delle spese già fatte il giorno dell'Ascensione, in cui accolse e banchettò nella sua galea il Co. Gio. Ernesto di Nansau con molti altri cavalieri. — (c. 56 t.^o).

1617. — 13 maggio. — Si stabilisce che sia dato un successore al Pod. di Capodistria che si ritirò dalla carica, e che il nuovo eletto percepisca dalla Sig.^{ria} ducati quaranta al mese, importo che in addietro doveano pagargli le ville ora distrutte. — (c. 58).

1617. — 20 maggio. — Si dà lode al Provv.^{re} della Cavalleria in Istria per il buon esito della fazione da lui condotta contro gli Uscocchi tra Montona e Visignano con uccisione di molti capi nemici tra cui quello che diè morte al sopracomito Venier. — (c. 60).

1617. — 21 maggio. — Che il Cap.^o Troilo Rubera Corso si porti in Istria col nob. Giacomo Zane eletto Provv.^r Gen.^{le} in quella provincia. — (c. 61 t.^o).

1617. — 30 maggio. — Che il Provv.^r Gen.^{le} Zane spenda fino a trecento ducati per riparare le mura di Rovigno. — (c. 69).

1617. — 15 giugno. — Che si diano al medico ed al chirurgo, che vanno al campo in Istria, quindici ducati per il viaggio e due mesi di paga anticipati. — (c. 77 t.^o).

1617. — 21 giugno. — Si scrive al Provv.^r in Istria che le cerne Vicentine, Friulane e del Polesine, colà poste a presidio, potranno in seguito alle istanze da loro presentate alla Sig.^{ria} ritornare alle proprie case tostochè giungeranno altri soldati a sostituirle, ritenendosi però tale licenza per quelle sole di dette cerne che servono come « principali non come sostituti »: si stabilisce che in avvenire non si possano far sostituzioni se non col padre, coi figli o fratelli; si chiede infine alla carica suddetta se crede che in luogo delle cerne in partenza si possano mettere gli abitanti di quella Provincia ritenuti abili. — (c. 80 t.^o).

1617. — 20 luglio. — Si approva l'elezione fatta dal Cap.^o di Capodistria nella persona di Giovanni Manzuol alla carica di stimatore ordinario di vini nel territorio di quella città in luogo di Fabio Sereni, testè morto. — (c. 103).

1617. — 22 luglio. — Si danno istruzioni al Provv.^r Gen.^{le} in Istria per l'esazione di molti crediti che ha la Sig.^{ria} in quella provincia. — (c. 105).

1617. — 11 agosto. — Si dà ordine al Provv.^r Gen.^{le} che paghi al Cap.^o Girolamo Arniero il credito che ha verso la Signoria. — (c. 111 t.^o).

1617. — 18 agosto. — Si avverte il Provv.^r in Istria dell'ordine dato al Pod. di Verona di mandare sessanta ordinanze in quella Provincia, all'arrivo delle quali partiranno per le loro case quei soldati della Scala, che già da molti mesi servono colà. — (c. 112 t.^o).

1617. — 19 agosto. — Si concede esenzione per questa volta agli Istriani dall'obbligo di trasportare al luogo d'imbarco certa quantità di legname tagliato per l'arsenale specialmente nella valle di Montona. — (c. 113 t.^o).

1617. — 21 agosto. — Patente che comunica a tutte le cariche d'Istria l'elezione di Antonio Barbaro a Provv.^r Gen.^{le} in quella provincia. — (c. 117 t.^o).

1617. — 25 agosto. — Che il Provv.^r Gen.^{le} in Istria assegni durante le presenti occorrenze un salario di 7 ducati per paga a Giuseppe Saluti di Capodistria quale compenso dei suoi fedeli servigi. — (c. 120 t.^o).

1617. — 26 agosto. — Che il Provv.^r Gen.^{le} si procuri notizie circa due memoriali del nunzio Pontificio, dei quali dovea rispondere il Pod. di Rovigno. — (c. 121).

1617. — 2 settembre. — Si commette al Pod. di Rovigno che restituisca il vino e l'acquavite trattenuti ai mercanti Riminali Bonori e Cortinovi. — (c. 127 t.^o).

1617. — 7 settembre. — Si conferma al Cancelliere che andrà con Pier Paolo Battaglia, nuovo Podestà di Capodistria, l'esenzione dagli aggravî di cui fu già alleggerito il cancelliere del Pod. Querini. — (c. 129).

1617. — 11 settembre. — Si accorda che il ragionato del Provv.^r Gen.^{le} abbia un ajutante come fu fatto per quello del

Prov. ^{re} precedente, e si sollecita l'esazione di quanto è rimasto di credito alla Sig. ^{ria} dopo la partenza di Bernardo Tiepolo Capitano di Raspo. — (c. 131).

1617. — 16 sett. — Si commette ai Prov. ^{ti} alle fortezze che mandino a Capodistria i materiali necessari ai restauri di quel ponte. — (c. 135).

1617. — 23 sett. — Si dà lode al Prov. ^r Gen. ^{lc} per lo zelo che addimosta nel mettere in assetto le barche che trovansi in Capodistria e per le felici scorrerie nel paese nemico dovute alla sua prudenza. — (c. 137 t. ^o).

1617. — 23 sett. — Attese le amoroze cure che Gasparo Rossetti chirurgo di Capodistria applica da buon tempo per quegli ammalati senza alcun compenso, si commette al Prov. ^r Gen. ^{lc} di assegnargli qualche provvigione per la cura dei soldati, essendo la città impotente a dargli per ora alcun pagamento. — (c. 138 t. ^o).

1617. — 25 ottobre. — Si stabilisce di acquistare dalle monache di Santa Chiara di Capodistria centotrentadue moggia di sale per sovvenire così alla loro povertà. — (carte 156 t. ^o).

1617. — 11 dicembre. — Attesi i fedeli servigi che presta il capitano Paolo Invisis, si stabilisce che, cessati i presenti moti nell'Istria, esso deva portarsi a servire colla sua compagnia in Candia. — (c. 186).

1617. — 22 dicembre. — Atteso il danno gravissimo che arrecarono ad Andrea Ghisi, destinato Podestà a Pirano, gli Uscocchi e Triestini, che in parte depredarono ed in parte gettarono all'acqua le suppellettili di ragione del suddetto colà dirette, si stabilisce che gli siano dati in sovvenzione ducati mille. — (c. 190 t. ^o).

1617. — 5 gennaio m. v. — Si concede al Commissario in Istria Mudazzo di far ritorno a Venezia. — (c. 201).

1617. — 5 gennaio m. v. — Che il Capitano di Raspo possa coi danari che gli sopravanzarono dai trasporti di legname, eseguiti negli anni 1614-1615, provvedere al pagamento dei trasporti che si fanno al presente. — (c. 202 t. ^o).

1617. — 1 febbraio m. v. — Essendo stato eletto Cap. ^o Gen. ^{lc} da Mar Pietro Barbarigo, che ora tiene il carico di provv. ^{re} gen. ^{lc} delle armi in Terraferma ed Istria, si stabilisce

che, sino a tanto gli sarà dato il successore nel provveditorato delle armi, deva Antonio Barbaro provv. gen.^{lc} in Istria portarsi in Friuli dove supplirà col Provv.^r Giustinian a quanto occorre, tenendo esso Barbaro come più vecchio il carico di Provv.^r Gen.^{lc} delle armi in luogo del Barbarigo, il quale all'arrivo del successore si porterà subito in Venezia: in assenza poi del Gen.^{lc} Barbaro il governo dell'Istria resti al Cap.^o di Raspo. — (c. 219).

1617. — 3 febbraio m. v. — Si avverte il Provv.^{re} della Cavalleria in Istria che tra poco gli sarà concesso di ritornare in Venezia per attendervi alla sua salute. — (c. 224).

1617. — 24 febbraio m. v. — Che essendo cessata la necessità delle barche armate d'ordine del Provv.^r Gen.^{lc} Barbaro, deva il viceprovv.^{re}, Capitano di Raspo, procedere al disarmo delle stesse. — (c. 250).

Registro 76. — (1618).

1618. — 2 marzo. — Si concede a Michele Agostini, il quale a nome della comunità di Grisignana assunse al pubblico incanto l'entrate che ha in quella terra la Sig.^{ria}, di poter pagare a questa in rate annuali di duecentocinquanta ducati il debito contratto di ducati mille. — (c. 3 t.^o).

1618. — 6 marzo. — Che il Provv.^r Gen.^{lc} in Istria mandi alla Sig.^{ria} la descrizione di tutte le milizie che si trovano in quella provincia. — (c. 8).

1618. — 8 marzo. — Che al Cap.^o di Raspo, provv.^r generale in Istria, sia corrisposto, dal giorno in cui assunse le veci del Barbaro, quel salario che ricevette in altre occasioni sostenendo tale carica. — (c. 8).

1618. — 20 marzo. — Che il Provv. Gen.^{lc} mandi a Venezia le compagnie dei Cap.ⁿⁱ Corsi Giorgio Morato, Guido Morato, Antonio Arrighi, Paolo Santo, Campo Casso ed altri che si trovassero in Istria, essendo volere della Sig.^{ria} che tali milizie passino nello stato veneto in Lombardia. — (c. 12).

1618. — 12 maggio. — Essendosi stabilito di provvedere al rimpatrio di duemila soldati Olandesi condotti dal Colonello Roccalaura, si scrive al Provv.^r Gen.^{lc} delle armi che li mandi a Monfalcone, ed al Provv.^r Gen.^{lc} in Istria che con apposite barche li faccia condurre a Rovigno od in altro luogo, donde prenderanno posto nelle galee che manda colà la Signoria; il luogo più opportuno all'imbarco saranno i campi di Pola. — (c. 53).

1618. — 5 giugno. — Si concede al Provv.^{rc} della Cavalleria in Istria che avendo già servito in quella carica per ventitrè mesi possa, appena partite le milizie Olandesi, far ritorno a Venezia. — (c. 68 t.^o).

1618. — 5 giugno. — Si conferma la elezione fatta dal Pod. di Capodistria nella persona di Gio. Francesco Gavardo alla carica di Cap.^{no} degli schiavi di quella giurisdizione. in luogo di Giacomo Brutti, mancato di vita. — (c. 69).

1618. — 7 giugno. — A compenso dei fedeli servigi prestati alla Sig.^{ria} da Orazio Negri nob. di Albona particolarmente nelle ultime avversità toccate all'Istria, dove senza compenso tenne sempre avvisati i pubblici rappresentanti circa i pensieri del nemico, intervenne talora anche con venti cavalli alle fazioni più importanti, ed ospitò in sua casa le cariche suddette, si stabilisce che gli sia fatto dono di una catena alla quale sia appesa l'immagine di S. Marco. — (c. 73 t.^o).

1618. — 27 giugno. — Si approva che la cavalleria d'Istria sia messa in assetto conforme alle regole che suggerisce il provv.^{rc} della cavalleria stessa. — (c. 83).

1618. — 17 agosto. — Si commette al Pod. di Capodistria di procedere ai restauri di cui abbisogna il palazzo della carica di Grisignana. — (c. 108 t.^o).

1618. — 18 agosto. — Che le compagnie di « capelletti » a cavallo, le quali servirono negli ultimi tempi in Istria e Friuli, si portino ora in Dalmazia. — (c. 110 t.^o).

1618. — 23 agosto. — Che il Provv.^r Gen.^{lc} in Istria faccia subire tre tratti di corda al padrone di un vascello carico di vini e diretto alla volta di Trieste, il quale all'intimazione fattagli dal Cap.^o della barca lunga dell'ufficio del sale di non proseguire, rispose con colpi di moschetto: lo stesso Provv.^{rc}

mandi a Venezia la compagnia d'Italiani lasciata di guarnigione a Pinguente. — (c. 112).

1618. — 27 settembre. — Atteso lo stato rovinoso in cui furono ridotti per gli ultimi moti avvenuti in Istria i mulini di Gradole nel territorio di Grisignana, avendo anche gli eredi di Almorò Grimani, padrone di un terzo degli stessi, dichiarato di sostenere per il loro ristauero la parte dovuta, si commette agli ufficiali alle Rason Vecchie d'impiegare all'uopo fino a trecento ducati. — (carte 136).

1618. — 6 ottobre. — Che Paris Malipiero deputato colla galea Bellegno alla custodia delle rive d'Istria e Quarnero parta subito per sostenere tale carica e nella distribuzione delle barche armate ne lasci due di Albanesi alla custodia dell'Istria. — (c. 146).

1618. — 10 ottobre. — Che il Podestà di Capodistria mandi a Venezia 25 migliaja di biscotti ivi rimasti dopo gli ultimi combattimenti. — (c. 150).

1618. — 19 ottobre. — Che si mandino al Cap.^o di Raspo ducati millecinquecento per l'acquisto di buoi che consegnerà ai Carsolini abitanti nelle undici ville soggette alla sua giurisdizione, il qual denaro sarà dagli stessi restituito in rate eguali nei quattro anni prossimi. — (c. 157).

1618. — 23 ottobre. — Che il Podestà di Capodistria mandi a Venezia tutte le schiavine, i pagliericci, armi, munizioni ed altri materiali che furono mandati colà per l'ultima guerra ed ora non fanno più bisogno. — (c. 159).

1618. — 25 ottobre. — Si esortano il Podestà di Capodistria ed il Capitano di Raspo a far in modo che le compagnie d'ordinanze Istriane siano in pieno ordine di numero e di armi, e si mandano al primo ducati duecentosessanta perchè continui il ristauero delle mura di Muggia. — (c. 161 t.^o).

1618. — 25 ottobre. — Che Antonio Coccapani si porti in Istria al governo di quelle ordinanze in luogo di Alvisè Davila. — (c. 164 t.^o).

1618. — 1 dicembre. — Si avverte il Pod. di Capodistria che se le cariche di Rovigno ed Isola continueranno a trasgredire gli ordini di esso Podestà, circa il dar sollievo ai propri sudditi, usi di ogni sua autorità a vantaggio degli

stessi: in caso di estorsioni od altre oppressioni a cui fossero assoggettati formi processo contro esse cariche, oppure ne informi il consiglio di X; deva poi dare presta spedizione al processo formato contro il temerario cancelliere di Rovigno. — (c. 185).

1618. — 11 dicembre. — Che si dia soddisfazione a Lu-grezia Zanotti di Capodistria per aver ospitato nella sua casa i soldati ammalati, di cui non era capace quell'ospitale. — (c. 190 t.^o).

1618. — 14 dicembre. — A compenso dell'amore con cui Marco e Scipione Verzi servirono anche ultimamente alla Signoria quali capitani l'uno di cavalleria e l'altro di fanteria a Raspo, ricevendo dai nemici danni gravissimi, si assegna loro in vita un salario mensile di ducati sci. — (c. 193).

1618. — 22 dicembre. — Si stabilisce di eleggere un Cap.^{no} alla guardia delle rive d'Istria ed isole del Quarnero in luogo di Leonardo Foscolo eletto Governatore delle galee dei Condannati. — (c. 195 t.^o).

1618. — 4 gennaio m. v. — Che Antonio Barbaro destinato Provv.^r sopra le ordinanze d'Istria e di Terraferma faccia l'uso che crederà opportuno di tutte l'armi e munizioni raccolte in Capodistria, e per l'acconciamento delle stesse tenga sempre seco un armajuolo. — (c. 198).

1618. — 8 genn. m. v. — Ritornando il Cap.^o Bellegno all'armata si esonera Paris Malipiero della custodia delle rive d'Istria ed isole del Quarnero. — (c. 204).

1618. — 4 genn. m. v. — Si elegga un governatore di galea grossa in luogo di Gio. Mocenigo deputato a custodire le riviere d'Istria ed isole del Quarnero. — (c. 204).

1618. — 30 genn. m. v. — Si concede facoltà a quei di Capodistria di prorogare per altri tre anni il pagamento in rate annuali dei ducati tremila loro prestati dalla Sig.^{ria} per l'erezione del Monte di Pietà. — (c. 219 t.^o).

1618. — 8 febbraio m. v. — Essendosi inteso dell'arrivo in Istria di alcuni vascelli Perastini carichi di frumento s'invita il Pod. di Capodistria ad invigilare che neppur piccola parte dello stesso venga portata fuori del dominio della Signoria. — (c. 224 t.^o).

1618. — 13 febbraio m. v. — Attesa la loro povertà, si conferma alle ville di Capodistria a tutto il mese di settembre pross. l'esenzione dall'obbligo di quaranta ducati al mese che devono al loro Podestà. — (c. 228 t.^o).

Registro 77. — (1619).

1619. — 16 marzo. — Si commette al Provv. Barbaro destinato sopra le ordinanze d'Istria che giunto in quella provincia faccia pratiche perchè a suo tempo non manchi la Comunità di Capodistria di restituire i ducati tremila prestatile, inoltre provveda all'esazione di ottomila duc. circa di cui la stessa è debitrice per frumenti e cibarie, e di altri duc. mille-trecentotrentotto dovuti da quei di Muggia. — (c. 20).

1619. — 23 marzo. — Attesa la fedeltà di quei di Montona e la povertà in cui si trovano si accorda loro un prestito di duc. millecinquecento da restituire nei quattro anni prossimi. — (c. 25).

1619. — 3 maggio. — Si avverte il Pod. di Capodistria che abbisognando quella camera di danaro per pagare i soldati della barca armata fu scritto al Provv. Barbaro di somministrargli il necessario. — (c. 58 t.^o).

1619. — 11 maggio. — Si mandano al Pod. di Albona duc. trecento per le riparazioni alla muraglia del castello di Fianona, e si commette al Cap.^o delle rive Istriane che si rechi sul luogo del lavoro e ne informi la Signoria. — (c. 63).

1619. — 24 maggio. — Si concede a Gio. Batta Dal Nero, sergente maggiore di Alvise Davila governatore delle ordinanze Istriane, un soldo di ducati quattro al mese vita durante a compenso dei servigi prestati per quarantasei anni. — (c. 67).

1619. — 25 maggio. — Che il Pod. di Capodistria impieghi nel riparare le mura della sua città duc. centocinquanta dei crediti non ancora riscossi; qualora poi detto ristauero fosse d'obbligo della Comunità ne sarà essa addebitata. — (c. 68 t.^o).

1619. — 25 maggio. — Non potendo la camera di Raspo pagare i leggeri e gli altri stipendiati a suo carico perchè

mancano le altre comunità alla contribuzione dovuta, si mandano al Cap.^o della terra sudd. ducati seicento all'uopo, dei quali sarà fatta debitrice quella camera. — (c. 70 t.^o).

1619. — 25 maggio. — Si stabilisce che l'elenco delle ordinanze Istriane messe in assetto ed accresciute di numero da Antonio Barbaro venga rimesso all'ufficio dei ragionati ducali, e che siano dallo stesso Barbaro consegnate a chi spetta le lire ottomilaottocentosei, soldi otto, che gli sopravvanzarono dalle sedicimilatrecentotrentasei, soldi sedici esatte nell'Istria dai debitori della Sig.^{ria} e delle quali lire seimilatrenta, soldi otto lasciò alla Camera di Capodistria per paghe alla barca armata, e lire millecinquecento per la fabbrica di Muggia. — (c. 71).

1619. — 28 maggio. — Si concede ad Antonio Tomaso, che in qualità di cancelliere prestò servizio al Pod. di Capodistria Angelo Gabrieli, l'esenzone dai pagamenti che sarebbe obbligato a fare a quella Camera ed all'ufficio delle Rason Vecchie. — (c. 73 t.^o).

1619. — 13 giugno. — Non essendosi accordata a quei di Pirano la commutazione delle loro ordinanze con un numero minore di scolari bombardieri, si commette al Pod. di Capodistria che il numero di centoventi cerne della terra suddetta, deva essere al completo imponendo alle stesse di dover entro un anno esser abili nel maneggio delle armi. — (c. 87).

1619. — 5 luglio. — Si avverte il Pod. di Capodistria che fu dato ordine al Cap.^o delle isole del Quarnero e rive d'Istria di dover esso pagare la barca armata che sta alla custodia della città sudd. e di mutare ogni mese la barca stessa per togliere ai suoi soldati occasione di venir meno alla disciplina colla lunga lontananza dai Capi; lo stesso pod. di Capodistria farà migliorare il luogo del bersaglio purchè non occorra spesa maggiore di ducati cinquanta. — (c. 99).

1619. — 14 settembre. — Si concede alla Comunità di Pingente che sopra un terreno concessole nel 1518 per la fabbricazione di una chiesa, già edificata in onore dello Spirito Santo, possa ora costruire un convento capace di tre o quattro Padri che siano dell'Ordine Franciscano. — (c. 142).

1619. — 21 settembre. — Che il Cap.^o di Raspo impieghi fino a ducati cento nelle riparazioni di cui abbisogna il palazzo pretorio di S. Lorenzo. — (c. 149 t.^o).

1619. — 29 settembre. — Si concede a Pietro Antonio Bertani, cancelliere del Pod. di Parenzo Gio. Donà, esenzione, per tutto il tempo che occupò tale carica, dalla tassa che dovrebbe pagare quella Cancelleria, il che fu concesso anche al Cancelliere del podestà successore Zorzi, quantunque cessati gli accidenti della guerra. — (c. 150).

1619. — 29 settembre. — Che siano dati ad Antonio Tonetti, conduttore della Marchesia di Fianona, ducati settantacinque per i danni che gli apportarono gli ultimi moti di guerra. — (c. 151 t.^o).

1619. — 29 settembre. — Attesa l'opportunità di dare miglior forma alle mura di Capodistria, e di cominciare il lavoro in altra stagione, si commette al Cap.^o di detta città che per ora faccia chiudere con un muro secco la parte di cinta rovinata. — (c. 152).

1619. — 30 ottobre. — Si avverte il Podestà d'Isola dell'ordine dato alla carica di Capodistria di non impedire, fino ad altro ordine prossimo della Sig.^{ria}, l'estrazione che fanno gl'Isolani dei proprî vini. — (c. 175)

1619. — 14 novembre. — Essendosi stabilito nel 1616 che per i vini che si estraggono dall'Istria devano esser fatte le bollette nella Cancelleria più prossima con obbligo di farle sottoscrivere ai due Castelli, e succedendo invece che per i venti contrarî certi carichi di vino, imbarcati lungi dalle cancellerie, vanno direttamente ai due Castelli, si stabilisce che in avvenire sia quest'ultimo il sito fissato per la fattura delle bollette suaccennate. — (c. 185 t.^o).

1619. — 16 novembre. — Si conferma l'aggregazione al Consiglio di Albona di Gio. Batta, Giulio Cesare, e Bartolomeo Manzini, abitanti di quella terra. — (c. 189).

1619. — 8 gennaio m. v. — Attesi nuovi guasti avvenuti nelle mura di Capodistria, si stabilisce di procedere subito alle riparazioni necessarie contro il disposto 29 sett. decorso. — (c. 221).

1619. — 10 gennaio m. v. — Si avvertono le cariche d'Istria che arrivando colà, come avviene di spesso, vascelli Perastini carichi di frumento ne mandino duemila staja alla fortezza di Palma. — (c. 221 t.^o).

1619. — 18 gennaio m. v. — Che si mandino altri duecentocinquanta ducati al Cap.^o di Raspo per le riparazioni necessarie al palazzo di S. Lorenzo non bastando i duecento di cui fu fatta spedizione. — (carte 228 t.^o).

Registro 78. — (1620).

1620. — 7 marzo. — Si commette al Podestà di Capodistria che mediante le riscossioni dei crediti della Sig.^{ria} ivi esistenti rimetta in quella camera le lire centonovantatre, grossi dodici, impiegate nel compimento del baluardo di Muglia. — (c. 4 t.^o).

1620. — 18 marzo. — Si avverte il Cap.^o di Raspo che fu concesso agli abitanti « nella parte di Poglie di Carsi sudditi di quel Capitaneato » che il termine per cominciare la restituzione dei ducati millecinquecento loro prestati nel 1618 sia differito al marzo dell'anno prossimo. — (c. 12 t.^o).

1620. — 18 marzo. — A compenso delle benemerenze acquistate negli ultimi movimenti d'Istria dall'alfiere Paolo Gianulovich, il cui padre fu già capitano di barca armata, si assegna al sudd. un caposoldo di ducati due al mese. — (c. 13).

1620. — 21 marzo. — Si stabilisce che il Cap.^o di Raspo formi processo circa l'incendio di un bosco nelle vicinanze di Rovigno, di cui sono accusati i nuovi abitanti. — (c. 22 t.^o).

1620. — 30 aprile. — Essendosi inteso che alcuni vascelli carichi di frumento si trovano nelle acque Istriane e depongono in quelle terre detti grani con pericolo che vengano poi condotti a Trieste, si commette alle cariche di Capodistria, Rovigno e Pirano che a detti vascelli ed a quanti altri arrivassero in avvenire nei loro porti diano ordine di portarsi tosto a Venezia. — (c. 54 t.^o).

1620. — 2 maggio. — Trovandosi nella valle di Montona buon numero di olmi tagliati per uso del Magistrato alle artiglierie, si stabilisce che la condotta degli stessi sia per metà eseguita da quei comuni e per metà pagata dalla Signoria. — (c. 59 t.^o).

1620. — 9 maggio. — Si mandano al Pod. di Capodistria alcune armi per quelle ordinanze, ed a quello di Raspo ducati duecentocinquanta per pagare i leggieri ed i salariati, avvertendo quest'ultimo che sarà presa qualche deliberazione per le Comunità che a causa delle male amministrazioni non contribuiscono al compenso degli stessi. — (c. 63 t.^o).

1620. — 16 maggio. — Attesa la miseria in cui si trova la contadinanza del territorio di Capodistria per una tempesta universale che colpì quella campagna nello scorso anno, si stabilisce che per otto mesi siano esenti dall'obbligo del salario e delle regalie al loro Pod. Barbaro che sarà invece soddisfatto dai Camerlenghi di Comun. — (c. 70).

1620. — 23 maggio. — Si concede a Gio. Paolo Scampicchio di poter far tagliare per dieci anni legna lunga nel suo bosco di Cere nel territorio di Albona con obbligo di far condurre tutto il materiale a Venezia. — (c. 75 t.^o).

1620. — 26 maggio. — Occorrendo che per la mala amministrazione delle entrate delle varie comunità Istriane queste non possono contribuire al compenso per i leggeri e salariati di Raspo, si commette al Cap.^o di detta terra che metta ordine per torre tale grave inconveniente. — (c. 78).

1620. — 17 luglio. — Essendo che passerà vario tempo prima che le comunità d'Istria siano regolate in modo da contribuire la loro quota per i leggeri e salariati di Raspo, si mandano all'uopo a questo Cap.^o ducati cinquecento, e gli si commette che cerchi di conoscere le cause per le quali furono alienati parecchi stabili in Dignano ed altrove. — (c. 112 t.^o).

1620. — 25 luglio. — Essendosi inteso che il Pod. di Pirano non osserva quanto fu disposto addì 30 aprile pass. gli si commette di notificare subito alla Sig.^{ria} la quantità di frumento accolta nella sua terra. — (c. 122).

1620. — 11 agosto. — Attesi i lagni che espongono gli ambasciatori di Capodistria contro Bernardo Malipiero ultimo

ritornato da quella podestaria, si stabilisce che un Avogadore di Comun si porti colà e ne formi il processo. — (c. 131 t.^o). Fu scelto l'Avogadore Nicolò Venier. — (c. 132).

1620. — 28 agosto. — In seguito alla vertenza tra gli abitanti di Buggie ed il loro Pod. Benedetto Balbi, si commette all'Avogadore Venier che trovandosi in Istria formi diligente processo anche per questo conto, e se Paolo figlio del Podestà stesso fosse d'impedimento, gl'intimi di partirsi subito da quella terra. — (c. 144).

1620. — 5 settembre. — Che si provveda al ristauero di parte della muraglia di Albona che ha rovinato. — (c. 152).

1620. — 9 settembre. — Abbisognando di grandi riparazioni le mura, il ponte ed il castello di Capodistria, si stabilisce che i provv.^{ri} alle fortezze mettano all'incanto detti lavori, i quali saranno eseguiti sotto l'ispezione di quel Podestà con avvertenza che nella spesa fissata dal perito di circa duemilasettecentoquaranta ducati sia usato ogni risparmio possibile, potendosi anche per il ponte e le prigioni tagliare nei boschi di Capodistria roveri non buoni per l'arsenale. — (c. 154).

1620. — 18 settembre. — Che il Cap.^o di Raspo si porti a Pirano e continui l'istruzione del processo che sta formando quel Capitano contro certi scellerati rei d'aver proferite cose empie e scandalose. — (c. 164).

1620. — 6 ottobre. — Che Francesco Valier, provv.^{re} al Sal, il quale deve portarsi in Istria e Dalmazia, impedisca i numerosi contrabbandi di sale che commettono i Piranesi. — (c. 174).

1620. — 8 ottobre. — Ad istanza del Nunzio Papale, si stabilisce che il Pod. di Capodistria liberi dal sequestro due cassette di quadri devoti dirette all'Imperatore ed ai suoi baroni, nonchè le lettere del Principe Savelli ambasciatore cesareo a Roma, i quali oggetti da Ancona veniano condotti a Trieste per poi essere inviati a Vienna. — (c. 115 t.^o).

1620. — 8 ottobre. — Si accorda a Benedetto Capello di Francesco e fratelli, padroni di parte del feudo di S. Andrea di Calisedo nell'Istria, che, come era concesso ai Geroldi proprietari in addietro degli stessi beni, e come nel 1605 fu

concesso a Vincenzo Morosini, possano nei boschi di loro spettanza situati in quel di S. Lorenzo, di Parenzo e di Due Castelli tagliare legna lunga per non subire i danni che altrimenti loro arreca la lontananza dai carradori. — (c. 176).

1620. — 10 ottobre. — Essendo Antonio Coccapani occupato nella leva di cinquanta « archibusieri a cavallo » si manda in sua vece al governo delle ordinanze Istriane Vincenzo Ferri. — (c. 176 t.^o).

1620. — 10 ottobre. — Attesa la vecchiaja ed impotenza del Cap.^o Pietro Rini si stabilisce che il compenso pagatogli fino ad ora dalla camera di Treviso gli venga in appresso corrisposto da quella di Capodistria. — (c. 177).

1620. — 31 ottobre. — Che il Cancelliere del Podestà di Pirano si presenti al Magistrato alle Biade per rispondere a quanto è deposto contro di lui. — (c. 202).

1620. — 31 ottobre. — Si manda presso al Cap.^o di Raspo l'ingegnere Capi perchè lo ajuti nella « descrizione, cattastico, e disegno delli terreni dell'Istria ». — (c. 203).

1620. — 11 novembre. — Essendo insorte delle vertenze tra le cariche di Rovigno e Parenzo per la ricuperazione di quanto si trovava sulla marciliana Barbarigo che naufragò presso Orsera, si commette al Cap.^o di Raspo che metta pace fra le stesse. — (c. 213 t.^o).

1620. — 17 novembre. — Che il Podestà di Capodistria si serva della barca armata per essere meglio avvisato di tutti i vascelli Albanesi carichi di frumento che giungono nell'Istria, essendo volere della Signoria che senza ostacolo alcuno gli stessi siano condotti a Venezia. — (c. 216).

1620. — 21 novembre. — Riferiscono il Podestà e gli abitanti di Muggia la scarsezza di frumenti che patiscono e perchè quella terra è poco fertile, e perchè dopo gli ultimi moti non è loro permesso di farne acquisto dagli arciducali, e perchè in seguito alla proibizione del Senato ai vascelli Albanesi di portare biade in Istria è tolta attualmente ai supplicanti anche questa occasione di acquistarne, il che considerato, si stabilisce che il Pod. di Capodistria permetta alla Comunità di Muggia di provvedersi col proprio denaro della quantità di frumento necessaria per il vitto ordinario. — (c. 225).

1620. — 19 dicembre. — Che il Cap.^o Girolamo Franchi si porti al comando delle cerne di Dignano. — (c. 243 t.^o).

1620. — 8 gennaio m. v. — Essendosi commesso al Pod. di Buggie che, qualora non sia vero, come ha giudicato il Provv.^r Gen.^{lc} Pasqualigo, che Benedetto Balbi fu ultimo Podestà di quella terra siasi ingerito nelle condanne, dovesse far eseguire al Cancelliere Domenico Dal Monte la relativa fede con sottoscrizione perchè il Balbi possa andar a cappello, ed essendosi rifiutato esso Dal Monte di obbedire, si stabilisce che persistendo nel rifiuto deva entro giorni otto presentarsi agli Avogadori di Comun. — (c. 255).

1620. — 12 gennaio m. v. — Che il Pod. di Pirano mandi al Senato il processo istruito contro il Cap.^o della barca armata che eseguiva in quelle acque gli ordini del Cap.^o di Capodistria circa i vascelli carichi di frumento non dovendo esso Pod. più ingerirsi in tal materia. — (c. 262 t.^o).

1620. — 14 gennaio m. v. — A vantaggio della Comunità di Montona le si accorda un anno di ritardo al pagamento della prima rata dei ducati millecinquecento che ebbe a prestito. — (c. 264).

(Continua).





NEL TERZO CENTENARIO DELLA MORTE

DI

FRANCESCO PATRIZIO

VII febbraio MDCCCXCVII ¹⁾



Signore, Signori!

Solo per mezz'ora vorrei l'arte di resuscitar le cose morte; vorrei rievocar dinanzi a' vostri occhi una di quelle celebri dispute, nelle quali, continuando le nobili tradizioni del Rinascimento, s'intratteneva la corte degli Estensi a Ferrara nella seconda metà del secolo decimosesto. Vorrei ricostruire le sale sfarzose e scintillanti, ricomporre l'eletta compagnia delle dame e dei cavalieri, de' poeti e de' filosofi e far sorgere a un cenno della Reina Francesco Patrizio a discorrere, come soleva, della bellezza, dell'amore, della nobiltà, delle armi e delle lettere. Vorrei che l'ascoltaste estasiati profondere i tesori della sua dotta eloquenza e del suo fine criterio estetico: e le sue parole e gli applausi e le gratulazioni, onde vedreste salutato quel nostro Grande da persone, il cui nome è scritto

¹⁾ Conferenza tenuta a Cherso nel Casino di società «Francesco Patrizio» la sera dei 7 febbraio 1897. — Con Appendici.

indelebile nella storia, vi direbbero assai meglio di una commemorazione di quale e quanto uomo noi possiamo andar alteri.

Ma giacchè il tempo dei miracoli se n'è ito, permettete ch'io m'accinga trepidante al grave compito dalla dolce violenza de' vostri Direttori impostomi, sperando — dirò indegnamente col Patrizio — « che le alme intelligenze che qui d'intorno a' nostri cuori assidono, debbiano, in me volgendo i lor lucidissimi rai, accender lume ed eccitar moto nel mio oscuro e pigro intelletto ».

I.

Dalla nobile famiglia de' Petris, che a questa città e all'isola diede in ogni tempo lustro ed onore, nasceva Francesco Patrizio il giorno 25 d'aprile dell'anno 1529. Incominciò l'istruzione in patria nella scuola, che i nostri maggiori provvidamente sostentavano ab antiquo dal pubblico erario. Non ancora decenne s'imbarca nella galea dell'isola, corre i mari dell'Albania e della Grecia ed è presente, con proprio grave pericolo, alle più importanti fazioni della guerra che allora combattevasi contro la barbarie turchesca. Nel '42 lo troviamo a Venezia, dove riprende gli studi nella scuola di grammatica, contro il desiderio dello zio che voleva mandarlo alla « scola d'abaco e quaderno » per farne un pratico mercante. Poi, non si sa nè come nè con chi nè perchè, valica le Alpi e va ad Ingolstadt, donde ritorna allo scoppiar della guerra di Carlo V contro a' Protestanti, con l'animo giovanile educato a quella libertà, di cui allora annunziavasi maestra al mondo la dotta Germania. Nel 1547 è a Padova, nel celebre Ginnasio, ove — com'egli stesso dice nell'autobiografia — « quella prima state, trovato un Xenofonte greco e latino, senza niuna guida o aiuto, si rimise nella lingua greca, di che havea hauuti certi pochi principî in Inghilstat, e fece tanto profitto, che a principio di novembre ardì di studiare e il testo greco d'Aristotele e i commentatori sopra la loica Greci ». Ed è così che iniziatosi a gli studi filosofici, vi persevera con ognor crescente zelo,

tutto approfondendosi in Platone, trascurando la medicina a cui il padre volea che si dedicasse. Ebbe maestri Lazzaro Buonamici, Francesco Robertello e Marcantonio Genoa e condiscepoli Nicolò Sfrondato che divenne poi papa Gregorio XIV, Gerolimo della Rovere, Scipione Gonzaga, Agostino Valier e altri molti, la cui amicizia gli fu più tardi di gran giovamento.

Riveduta la patria per due volte a cagion di certe liti coi parenti e fallitogli il tentativo di ottenere un beneficio a Roma, accetta dal conte di Zaffo la carica di governatore di Cipro. Dopo una saggia ed operosa amministrazione, che rammenta quelle altrove condotte dal Boiardo e dall'Ariosto, ritorna in Italia come segretario generale dell'arcivescovo Filippo Mocenigo. Ridatosi a' suoi studj dilette imprende viaggi a dritta e a manca, quasi che una forza irresistibile gl'impedisce di rimanersene tranquillo in un luogo: serve come filosofo a Barcellona il vicerè di Catalogna, ritorna poco dopo in Italia, va quindi ambasciatore di Venezia a Genova e a Madrid, per proporre « al re e a Don Giovanni un modo di far un'armata di trecento galere con util suo e senza aggravio de' popoli ». Quivi vende alla biblioteca dell'Escuriale molti libri greci rari scritti a mano, raccolti ne' suoi antecedenti viaggi di Cipro. Esausto di mezzi, « dopo tre anni di continui travagli » riede definitivamente in Italia, si ferma a Modena, dove conosce la celebre letterata Tarquinia Molza; fino a che il duca Alfonso II, andando in visita dello stato, lo chiama nel 1577 a Ferrara e lo fa partecipe di quella pace, nella quale vivevano operosi — per dir solo de' maggiori — Torquato Tasso, Giambattista Guarini, il Salviati, il Pigna e il Montecatini.

In questa società, che fra le feste e i carnevali chiassosi e il sorriso delle dame colte e belle e le invidie cortigiane vive una vita tutta poesia e studj severi, il nostro Patrizio, sollevato da ogni cura materiale, studia e scrive la massima parte delle sue opere. E poichè il duca, seguendo l'uso degli Estensi, non concede a nessuno degli illustri suoi protetti l'ozio, così anche il Patrizio è professore all'università insiem col Tasso e col Salviati e viene adoperato come negoziatore politico.

Finalmente nel 1592 il sogno della sua giovinezza si compie: Clemente VIII, successo a Gregorio XIV sul seggio pontificio, chiama il nostro Francesco a Roma. Tutti i riguardi di gratitudine per gli Estensi non lo trattengono dal cedere alla forza di attrazione che l'Urbe esercita in ogni epoca sui grandi ingegni italiani e stranieri. A Roma il nostro Patrizio ottiene la prima cattedra di filosofia, donde può bandire al mondo il verbo delle sue dottrine, ammirato dai discepoli, temuto dagli avversari e ricolmo di onori dal pontefice, dal cardinal Cinzio Aldobrandini e da tutti i grandi della corte.

E a Roma il Patrizio chiude la vita il giorno 7 febbraio dell'anno 1597, quando con la morte del duca Alfonso, il maggior mecenate del nostro filosofo, Ferrara ricade nel diretto dominio pontificio e cessa di essere « lo asilo de' letterati ».

II.

Questa a larghi tratti la vita del Patrizio, la quale attende dagli studiosi, ricercatori di documenti, non poca luce: vita, come vedete, oltre modo avventurosa nella prima parte, calma in apparenza ma ancor più agitata in essenza nella seconda.

E non poteva essere altrimenti in un'epoca come quella: epoca di preparazione a gran rivolgimenti nella scienza e nel pensiero umano: epoca in cui diverse correnti, le une alle altre opposte, disputavansi il dominio su gli intelletti e le coscienze, non volendo le soccombenti cedere le armi neppur di fronte all'evidenza dei fatti naturali. — Il Patrizio fu soldato dell'idea sana e retta.

Se non temessi di mettere a troppo dura prova la vostra pazienza, o signore, ve lo dimostrerei rifacendo sulle orme altrui la storia del pensiero moderno: da Bernardino Telesio che dice « essere la *natura* il libro della filosofia », da Giordano Bruno che afferma « essere questo libro *infinito* » a Galileo Galilei, il quale conchiude « che il libro è scritto in caratteri assoluti cioè *matematici* ». Vi direi che la filosofia naturale italiana di quell'epoca fortunosa à il compito di abbattere l'idolo di Aristotele imperante da per tutto e di studiare la natura in sè e per sè, nelle cause di ogni fenomeno, senza

vieti pregiudizî scolastici. E appunto perchè contrario ad Aristotele, questo sistema s'avvicina a Platone, rinnovato e modificato nel così detto neoplatonismo. Ora, chi cerca di combinare questo neoplatonismo con la filosofia naturale telesiana, a traverso tutto un lungo ordine di cause e di effetti, di naturalismi e di simbolismi, di luci di calori e di moti — emanazioni della Divinità —; colui che più d'ogni altro contribuisce a distruggere l'inveterata infallibilità dello Stagirita, si è appunto Francesco Patrizio. Il quale, principalmente nelle *Discussioni Peripatetiche*, imprende una vera crociata contro Aristotele e contro « il senato e il popolo peripatetico » — com'egli scherzosamente dice — assoggettando a severa critica la vita, le opere e i costumi di questi filosofi e tutto quanto il loro sistema, per dimostrare poi non esistente la vagheggiata concordanza di principî fra Aristotele e Platone. Ma poichè a questo lavoro di demolizione deve necessariamente seguire quello ben più utile della sostituzione e alla critica tener dietro la dommatica, ecco il nostro filosofo scrivere la maggior sua opera *Nova de universis Philosophia* stampata l'anno istesso nel quale il Campanella pubblicava a Napoli la sua prima opera *Sul senso delle cose* e il Bruno a Francoforte i suoi *Poemi* latini: tre opere — scrive l'illustre prof. Fiorentino — che sono i principali monumenti del pensiero speculativo della Rinascenza. In questa Nova Filosofia il Patrizio con una vera smania d'innovazioni tenta di stabilire un sistema filosofico universale, modificando il sistema telesiano alla stregua della ragione e dell'esperienza. E per l'insegnamento di questa filosofia reclama dal pontefice il bando degli Aristotelici, la cui dottrina dichiara empia e contraria alla cattolica religione: mentre colla filosofia propria, ch'egli chiama platonica, si ripromette di guadagnare i traviati della Germania assai più facilmente che con le scomuniche e le armi, mezzi codesti coercitivi talvolta, persuasivi giammai.

E quanto vicino fosse il Patrizio a quel metodo sperimentale ch'ebbe attuazione sì splendida poco dopo col Galilei, dimostrano a bastanza i quindici libri che scrisse sulla *Nuova Geometria* e la traduzione e i commenti che fece degli *Elementi teologici e fisici di Proclo*; inoltre le dotte osservazioni che si

trovano nelle altre sue opere, intorno alla storia fossile, all'astronomia, alla meteorologia e alla fisica anche dinamica. Di fatti egli professa sullo stato primiero del globo delle teorie che si scostano dall'ordinario e propone quello stesso sistema, forse un po' capriccioso, che l'inglese Burnet copiò da lui nel secolo seguente. Il sistema sessuale delle piante, adombrato confusamente da Teofrasto Paracelso, Patrizio sviluppò e così fece strada al gran Linneo e insegnò — scrive il Monti — il sistema copernicano vent'otto anni prima dell'abiura di Galileo. Inoltre dal ponte della Cavanella che le nostre due isole congiunge, egli studia il flusso e il riflusso del mare; imprende una gita fino alle foci dell'Arsa per interrogare alcuni pescatori, sulla barca dei quali erasi fermato un gran globo di fuoco volante: mette assieme poco dopo progetti di deviazione di fiumi, di prosciugamento di paludi e tocca via, trasportando così le teorie astratte nel campo della pratica utilità. E come se tutto ciò non bastasse, detta leggi d'istrumentazione musicale.....

III.

Peccato che anch'egli abbia dovuto subire l'influenza dei tempi. In un'altra epoca, meno contraria alle novità e non dominata come quella dal terrore della Riforma luterana, il Patrizio sarebbe stato un luminare del progresso. Ma anche nelle condizioni poco propizie in cui visse, ei difese le proprie idee contro nemici acerrimi e non sempre leali, sacrificando la pace e gli agi della vita, con una tenacità che trova riscontro nelle rocce dell'isola natia.

Ma poi per aggradire a' suoi protettori, pontefici e cardinali, e per isfuggire alle armi dell'Inquisizione che colpito avea di già alcune delle sue opere, si sforza di conciliare il sistema filosofico da lui ideato sulle orme del Cardano e del Telesio colle esigenze della teologia di allora, dimostrando in Platone e nei Platonici contenuto tutto intero il Cristianesimo. E in questo lavoro smarrisce la via e si perde dietro a certe utopie bizzarre, a cui dà il battesimo di nomi peregrini e antichi.

Ma confortiamoci, o signori: questo nulla detrae ai meriti incontestabili del Patrizio come restauratore della filosofia contro la tirannide aristotelica. Pensiamo che il nostro filosofo può essere considerato figlio di quel secolo che per l'Alfieri « delirava »; rammentiamo che — come disse un illustre pensatore moderno — « da Dante al Campanella voi non incontrate nessun grande ingegno senza un' utopia ». Ma furono queste utopie e questi travimenti che aprirono al pensiero umano la via per la quale esso giunse a poco a poco all'odierna altezza, donde, volgendo disdegnoso lo sguardo al passato, par che ripeta col Monti:

Che più mi resta? Infrangere
Pur della morte il telo
E della vita il nettare
Libar con Giove in cielo!

IV.

Non solo nel campo della filosofia propriamente detta lottò il Patrizio per il trionfo delle nove idee: le arti e le lettere, ancor sepolte nella schiavitù Aristotelica in onta ai splendidissimi esempli de' Sommi, ebbero anche da lui eccitamento efficace a metodi più liberi e però più rispondenti alla natura dei tempi e alla dignità degli uomini.

Le leggi poste da tanti secoli per Aristotele, valevano ancora per i poeti quanto per i giurisperiti i canoni giustinianei: nulla si ammetteva nella poesia che non fosse contemplato dall'antico Savio ed ogni creazione si plasmava entro i limiti delle celebri unità e delle altre regole servili.

Il Patrizio scrisse a questo proposito i trattati *Della Poetica*, divisi in due Deche, nella prima delle quali « con dilettevole antica novità, oltre à Poeti e lor poemi innumerabili che vi si contano, si fan palesi tutte le cose compagne e seguaci dell' antiche poesie e con maravigliosa varietà e notizia di cose, maraviglioso piacere ed utile, si pone avanti à Leggitori e si gittano i veri fondamenti dell' arte del poetare ». Nella seconda Deca, la Disputata, « e per istoria e per autorità de' grandi

antichi si mostra la falsità delle più credute vere opinioni che di Poetica à di nostri vanno intorno ».

In queste due opere, nelle quali è ammirabile davvero la padronanza della materia, il Patrizio di gran lunga sorpassa gli altri numerosi scrittori di Poetiche del suo tempo, non solo per l'erudizione e l'esattezza, ma molto più per l'espressione continua e multiforme di quel bisogno di libertà, ond'erano agitate le menti degli scrittori. E se non avessi di già varcati i limiti del mio discorso, ben volentieri vi delincerei le principali regole che con esempi vecchi e novi a' poeti prescrive il nostro filosofo: tollerate soltanto che vi ripeta la sintesi che dell'opera sua fa il Patrizio con queste caratteristiche parole: « Con le quali tutte cose a dietro e dette e disputate, conchiudiamo brevemente raccogliendo di haver assai chiaramente fatto palese, che gl'insegnamenti Aristotelici più communi e quei, che quasi principi presupposti sono dell'arte sua poetica, non sono veri nè quanto all'origine sua universale, nè quanto a di molte spezie particolari, nè veri eziandio, nè propri, in quanto viene detto, ch'ella tutta sia imitazione, nè che ogni poeta sia stato imitatore o sia; nè quanto è che l'Epopèa si possa in prosa comporre; nè meno, in quanto la favola sia più propria opera del poeta, che il verseggiare; nè similmente, quanto è alle materie al poeta sottoposte, che non possano essere, nè naturali, nè di istoria, nè di altra scienza od arte. Et appresso, che egli non è vero, che l'armonia e 'l ritmo fossero a pieno stati stromenti di poetica imitazione; e che finalmente de modi dell'imitare, nè a compiuto nè vero, fu da Aristotele trattato. Tra le quali universali disputazioni, non poche altre ci son venute fatte più al particolare: dimostranti che nè questi nè i generali precetti Aristotelici predetti non sono nè veri nè propri della poetica, nè bastanti ».

Ed in omaggio a queste idee che volevano ritornata l'arte a' suoi veri ideali, il nostro Patrizio si trovò di fronte a Torquato Tasso, nel cui animo è noto quale evoluzione si compisse per ridurre il cantor di Sofronia e di Olindo al rifacimento della Gerusalemme. Senza ripetere le cause e le fasi della celebre disputa, alla quale andiam debitori del *Parere in difesa*

dell' *Ariosto* e del *Trimerone*, riesce davvero confortevole di poter constatare — come provò di recente il chiar.mo Oddone Zenatti — che il Patrizio non dee venir messo in un sol mazzo col Salvati, col Rossi e cogli altri ignobili persecutori del Poeta, come colui che « scrisse guidato solo da amor di verità, intorno a principi generali d'arte, senza mai scendere a pesar col suo giudizio che sarebbe stato autorevole, nella quistione della supremazia dell' *Ariosto* e del *Tasso*, il quale evitò persin di nominare, poi che non il *Tasso* nè il poema di lui era l'argomento delle sue pagine ».

Ed è perciò che ritrovatisi più tardi a Roma, il *Tasso* e il Patrizio continuarono l'antica e cordiale amicizia, per modo che di frequente vedevasi il poeta della Gerusalemme « nel circolo di lettori e giovani studiosi dopo la lezione del Patrizio alla Sapienza Romana »; mentre al nostro filosofo era riservato il doloroso ufficio di accompagnare all'ultima dimora l'infelice poeta.

E prima di lasciar questo argomento a me piace di rilevare alla vostra attenzione un'analogia assai importante. Il Patrizio scrisse le sue Poetiche, contro il costume dell'epoca, in italiano, non già perchè si sentisse impotente ad usare il latino, di cui poc' anzi aveva dati splendidi saggi nelle *Discussioni Peripatetiche*, ma per cooperare al trionfo del Volgare, di cui si fa difensore nella prefazione. E come in quest'opera di altissima importanza per le sorti della letteratura nazionale si trovano uniti al Patrizio il Muzio giustinopolitano e il dalmata Fortunio, così è sintomatico che queste stesse sponde orientali dell'Adria dieno nel nostro secolo i migliori grammatici e lessicografi italiani nel Moise, nel Bazzarini e nel gran dalmata Niccolò Tommaseo !

V.

Ma non solo scrittore di regole poetiche fu Francesco Patrizio, ma anche poeta. Scrisse in fatti a lode della Casa d'Este l' *Eridano* in un novo metro ch'egli chiamò « heroico » e che sta fra i primi saggi della così detta poesia barbara. E quando questa fu ripresa dall'arte classica di Giosuè Carducci e della

sua scuola, allora vedemmo il poeta laureato ristampare quel poema del nostro Patrizio e il Guerrini e il Chiarini e il Cavallotti scrivere con intelletto d'amore dell'antico maestro.

E dopo tutto ciò che son venuto esponendovi finora e che basterebbe a raccomandare alla posterità il nome del Patrizio, avrei ancora tante cose da dirvi di lui. Ma sarò breve.

Disputandosi nel secolo XVI sui metodi della storiografia, il Patrizio, non estraneo a nessun movimento letterario, scrisse dieci dialoghi, ch'ebbero l'onore di essere pubblicati, tradotti in latino da Nic. Stupano, nell'opera *Methodus Historica* edita a Basilea nel 1576. Ed in appendice a questi dialoghi, ch'egli appella « prima decina della sua impresa dell'eloquenza », scrive nel '62 altrettanti dialoghi della *Retorica*, « ne' quali si favella dell'arte oratoria con ragioni repugnanti all'opinione che intorno a quella ebbero gli antichi scrittori ».

E finalmente mettendo a contributo l'esperienza fatta negli anni giovanili e corrispondendo al desiderio del duca Alfonso che stava studiando sempre novi ordinamenti militari, scrive il nostro Francesco *La milizia romana di Polibio, di Livio, di Dionisio Alicarnasseo*, « la quale a pieno intesa non solo darà altrui stupore de' suoi buoni ordini e disciplina, ma ancora, in paragone, farà chiaro quanto la moderna sia difettosa ed imperfetta ». E due anni prima di morire ritorna sull'argomento coi *Paralleli militari* dove estende e completa il paragone fra le milizie antiche e le moderne.

VI.

Questa, o signori, imperfettamente ritratta, l'opera di Francesco Patrizio, sulla quale ancor molto resta da studiare: opera, come di leggeri si scorge, quasi enciclopedica, che abbraccia tutte le parti dello scibile e nella quale allo studio profondo dell'antichità s'accompagnano l'esperienza della vita e il genio vivificator di cose nove. Onde sorvolando i difetti, immancabili in chi volle descriver fondo a tutto l'universo, è meritata la lode che ne proferiva il Tiraboschi: « Fornito di vivissimo ingegno, avido di tentar vie non più battute, tutto

quasi sconvolse il sistema della filosofia, propose nuove opinioni e troppo angusto riuscendogli il campo di una scienza sola, fu a un tempo medesimo filosofo, geometra, storico, militare, oratore, poeta; e appena vi sarà capo di questa storia letteraria, in cui non si debba ragionarne con lode ».

Nessuna meraviglia adunque, o signori, se il nostro Francesco fu considerato fra i più notevoli personaggi dell'epoca, disputato dalle più illustri corti d'Italia, allora quanto mai desiose di risplendere della luce de' protetti ingegni; nessuna meraviglia se quando sonò anche per lui l'ora della morte, il Pontefice decretò che fosse sepolto con solenni esequie nella chiesa di Sant'Onofrio sotto la stessa pietra che chiudeva ormai le ossa dell'infelice cantor della Gerusalemme!

Di un tanto ingegno che l'Eritreo chiama « il più dotto fra tutti gl'italiani non del suo secolo soltanto » e Pietro Bayle « gran filosofo », di lui che passò ammirato a traverso la critica de' secoli, fino a Vincenzo Monti che lo propose ad esempio a' suoi discepoli fra i primi scopritori del vero; di lui il cui nome sarà ricordato eternamente insieme a quelli del Telesio, del Bruno e del Galilei; di lui era ben giusto si ricordasse questa città, della quale egli è il massimo ma non il solo ornamento.

E questa commemorazione, promossa dalla società che del nome suo s'onora, non è che il prodromo a ben maggiori onoranze, alle quali co' l'plauso e l'aiuto della Regione dovrà provvedere un apposito Comitato. Oltre a un doveroso tributo di riconoscenza verso l'uomo che non disconobbe mai la propria patria ma la confessò sempre in tutti gli atti della vita, saranno codeste onoranze un'affermazione solenne di quella cultura italiana, ch'è indigena al nostro paese e vivrà eterna nella vita del popolo cosciente, checchè faccia la gran Slavia dicendo sue le glorie nostre.

Perocchè, mentre il caos panslavista mugga a noi d'intorno e con ròco brontolio par minacciare le fondamenta stesse di questa secolare nostra civiltà, è bello, è utile, è necessario rievocar la memoria dei nostri Grandi. I quali dall'un canto dimostrano il passato glorioso onde può andar altera nostra gente; dall'altra abbattono con la muta loro eloquenza le

pretese di chi svisando la storia e brandendo l'arme della violenza, vorrebbe imporsi padrone in casa altrui; mentre ai non degeneri figli sono nobile incentivo e felice augurio per le terribili battaglie che la difesa della lingua e delle consuetudini avite ci appresta.

Sotto questi auspici e con questi intendimenti, a cui s'informarono le feste a Dante a Trento, a Tartini a Pirano, a Tommasco a Sebenico, onoriamo anche noi il nostro Patrizio.

Signore, Signori!

Giunto al fine del mio dire, lasciando libero il volo al pensiero, io m'esalto e mi sottraggo all'oscurità di quest'ora e alto grido: Salve o patria terra! Sia che chinato ai ruderi e ai cimelii dissepoliti nella vetustissima Ossero o dall'alto del Monte dominando il bel seno d'Augusto e le colonie e i presidii posti a guardia de' confini d'Italia, io oda la voce delle grandezze e delle miserie di Roma; sia che gli alati leoni, o pompeggianti alle porte di Ossero o scalpellati dal conquistatore sugli archi di Cherso dinanzi alla folla plaudente a San Marco, a noi parlino dell'immenso amor nostro a Venezia ¹⁾; sia che rivediamo nella fantasia Collane Drasa sventolante l'azzurro nostro vessillo nelle acque cruento di Lepanto ²⁾; sia

¹⁾ Per questi fatti rimando il lettore alle pagine 30-35 dello studio « Il Governo della Repubblica Veneta nell'isola di Cherso — Memorie e documenti raccolti da Silvio Mitis », dove con le testimonianze de *L'Osservatore Triestino* si narra come sia avvenuto a Cherso nel 1797 il cambiamento di governo.

²⁾ Nel quadro ad olio, che si conserva a Roma nel palazzo Colonna ai Santi Apostoli e rappresenta « l'ordine che tenne l'armata veneziana a Lepanto », si legge il nome della galera *Leone con mazza da Capodistria* e di fianco quello della *San Nicolò con la corona di Cherso*. E sopracomito della nostra galea fu Collane Drasa, nobile di Ossero, del cui valore fa testimonianza il seguente documento: *Sebastianus Venerio S. Marcj Procurator et Capitaneus Generalis Maris. È di sommo contento appresso gli huomeni che ben servono la Serenissima Signoria nostra hauer presso di se testimonio delle loro operazioni, à imitacion di Posterì Soi. Da qui viene che siamo mossi ad affirmare con le presenti*

che sulle pagine ingiallite dei nostri archivi leggiamo la latina saviczza de' nostri maggiori, o ricerchiamo nella natura delle cose e nella lingua e nei costumi del popolo non una memoria, ma l'immagine della madre comune: sia che in fine ai nomi de' nostri Grandi, vissuti a onore e gloria della nazione, aggiungiamo quello del venerando Abate che dall'estrema Assirtide manda all'Italia la migliore grammatica: tutto qui insomma dimostra commenta e illustra la nostra italianità.

E chi a questo sacro retaggio attenta, troppo facilmente oblia d'esser stato raccolto dalla nostra pietà nelle campagne desolate e diventa simile a quegli Uscocchi contro a' quali i maggiori nostri eressero mura e torri. Ma noi stringiamoci in falange e con le memorie del passato rinvigorendo la lotta dell'avvenire, rinnoviamo anche in quest'ora solenne il patto comune, gridando: Maledetto colui che l'infrange!

Con questa imprecazione ch'è augurio e speranza insieme, io m'inchino reverente dinanzi a Francesco Patrizio, come a genio tutelare.

F. SALATA.

nostre come il fidel Domino Collane Drasio sopracomito della galea Chersana ha avuto sempre, et ha al presente bonissima galea et del novero delle migliori della nostra Armata, per la bontà della quale, et per l'ardente suo desiderio di ben servir, l'habbiamo mandato doi fiata à intender li progressi dell' Armata nemica, et la seconda fiata fu fugata, et la conserva sua Trona restò presa: All'esser nostro à Messina l'habbiamo addoprato più volte in diversi servitij dove bisognava valersi di bone galee: et il dì della battaglia navale remurchiò una delle nostre galeazze avanti la nostra Armata ad investir lj nemicj, et egli si ritirò poi al suo loco nella sua schiera, et à tempo debbito investìle et prese una galea de nemicj soccorrendo delle altre nostre che hauenuano bisogno, facendo tutte le sopradette cose con molta prudentia, et valore; delle qual sue honorate operationi restamo ben soddisfatti, et ne merita molta laude. Però lo raccomandamo alla bona gratia della Sublinità Vostra. Data di galea à Corfù Die XII j Marcij 1572. Sebastianus Venier Procurator et Capitano General da Mar. Franciscus Stella Segr. — Questo documento, trascritto a carte 317 del Liber Tertius Consiliorum Iadrae, si legge nel raro opuscolo del chiar.mo nostro prof. Silvio Mitis Frammenti di storia liburnica. Zara 1890, pag. 21.

BIBLIOGRAFIA

I. OPERE DI FRANCESCO PATRIZIO ¹⁾

1. *La città felice; dialogo dell'onore; discorso della diversità dei furori poetici e lettura sopra un sonetto del Petrarca*. Venezia per Giov. Griffio 1553, in 8°.

2. *L'Eridano in novo verso heroico. Con i sostentamenti di detto verso*. Ferrara per Fran.co de Rossi 1557, in 4°. Ristampato dal **Carducci**, *La Poesia Barbara nei secoli XV e XVI*, Bologna Zanichelli 1881, pag. 328-345 e 443-450.

3. *Della historia dieci dialoghi*. Venezia per Andrea Arrivabene 1560, in 4° e 1598 in 4°. Voltati in latino da **Nic. Stupano** in *Bodini Methodus Historica*, Basilea 1576.

4. *Discorsi sopra le rime di Lucca Contile* — in *L. Contile, Rime con discorsi ed argomenti di Fr. Patrizio e di A. Borghesi*. Venezia per Fran.co Sansovino 1560, in 8°.

5. *Della rettorica dieci dialoghi*. Venezia per Fr. Sanese 1562, in 4°.

6. *De legendae scribendaeque historiae ratione*. Venet. Ital. Basil. 1560, 1570. 8°.

7. *Discussionum peripateticarum tomi IV, Quibus Aristotelicae Philosophiae universa Historia atque Dogmata cum Veterum Placitis collata eleganter et erudite declarantur*. Venetiis 1571-81. Basileae ad Perneam Lecytham 1581, in 4° (*coll' effigie dell' Autore*).

¹⁾ In questa prima parte della Bibliografia è seguito l'ordine cronologico, nella seconda seguirò l'alfabetico.

8. **Ordinamenti alle « Imprese » di Ierolimo Ruscelli.** Venezia 1572.

9. **La Milizia Romana di Polibio, Tito Livio e Dionigi Alicarnasseo, dichiarata e con varie figure illustrata.** Ferrara per D. Mammarelli 1583, in 4°. Voltata in latino col titolo: *Res militaris Romana ex Italico in Latinum versa a Ludolfo Ncocoro* (secondo altri *Lud. Küstner*) in **Graevii Thesaurus Antiquitatum Romanarum**, tom. X pag. 821 ¹⁾.

10. **Procli Elementa Theologica et Physica latine reddita a F. P. Ferrariae** per D. Mammarellum 1583, in 4°.

11. **Iohannis Philoponi comm. in Aristotel. metaph. latine ex interpretatione F. P. Ferrariae** 1583.

12. **Parere del S. F. P. In difesa di Lodovico Ariosto. All' Ill. Sig. Giovanni Bardi di Vernio.** Ferrara, Cagnaccini 1585, in 8°. Sta anche nelle pp. 162-188 della Raccolta di scritture intorno alla Gerusalemme edita « In Mantova, Per Francesco Osana 1585 », ristampa della prima edizione uscita, com'è detto sopra, « In Ferrara, appresso Giulio Cesare Cagnacini, et fratelli »; nella quale il *Parere* sta alle carte L 4 — N 2. Nella seconda ristampa del 1586 « Ad istanza di G. Vasalini » occupa le pp. 276-299.

13. **Della Poetica la deca istoriale, nella quale con dilettevole antica novità, oltre à Poeti, e lor poemi innumerabili, che vi si contano: si fan palesi tutte le cose compagne, e seguaci dell' antiche poesie. E con maravigliosa varietà e notizia di cose, maraviglioso piacere ed utile, si pone avanti à Leggitori e si gittano i veri fondamenti dell' arte del poetare alla ser.^{ma} Madama Lucrezia da Este, Duchessa d' Urbino.** In Ferrara, Per Vittorio Baldini 1586, in 8°.

14. **Della Poetica la Deca Disputata.** Nella quale, e per istoria, e per ragioni, e per autorità de' grandi antichi, si mostra la falsità delle più credute vere opinioni che di Poetica a di nostri vanno intorno. Et vi è aggiunto il **Trimerone** del medesimo, in risposta alle opposizioni fatte dal Signor Torquato

¹⁾ Com'è noto, anche il Tommaseo stampò le *Traduzioni di Dionigi d' Alicarnasso* (1828); ma del Patrizio non fa cenno.

Tasso Al parer suo scritto in difesa dell'Ariosto. All' Illustriss. ed Eccell.^{mo} S. D. Ferrando Gonzaga. In Ferrara Per Vittorio Baldini 1586, in 4° picc.

15. ***Della nuova geometria libri XV.*** Ferrara per Vittorio Baldini 1587. in 4°.

16. ***De rerum natura libri II — De spatio physico et de spatio mathematico.*** — Ferrariae 1587 in 4°. (*Con ritratto in legno*).

17. ***Risposta a due opposizioni di Iacopo Mazzoni.*** Ferrara per V. Baldini 1587. in 4°.

18. ***Difesa dalle cento accuse dategli da I. Mazzoni.*** Ibidem.

19. ***Nova de universis Philosophia.*** Ferrariae apud B. Mammarellum 1591. Venetiis apud R. Mejettum 1593. Londra 1611. Fu pubblicata anche sotto il titolo: *Magia Philosophica* etc. Venetiis 1593 in 4°. Hamburgi 1593 — senza i testi greci.

Il titolo completo dell'edizione di Venezia è il seguente: ***Nova de Universis Philosophia Libris quinquaginta comprehensa. In qua Aristotelica methodo non per motum, sed per lucem et lumina ad primam causam ascenditur. Deinde nova quadam, ac peculiari methodo tota in contemplationem venit divinitas. Postremo methodo Platonica rerum universitas à conditore Deo deducitur. Auctore Francisco Patritio Philosopho eminentissimo, in celeberrimo Romano Gymnasio summa cum laude eandem Philosophiam publice interpretante. Quibus postremo sunt adiecta:***

Zoroastris oracula CCCXX. ex Platonicis collecta.

Hermetis Trismegisti libelli, et fragmenta, quocunque reperiuntur. ordine scientifico disposita.

Asclepii discipuli tres libelli.

Mystica Aegyptiorum, à Platone dictata, ab Aristotele excepta et perscripta Philosophia.

Platonicorum dialogorum novus perictus à Francisco Patritio inventus ordo scientificus.

Capita demum multa, in quibus Plato Concors, Aristoteles vero Catholicae fidei adversarius ostenditur.

Venetiis. Excudebat Robertus Meiettus 1593.

La dedica «*Sanctiss. D. N. Gregorio XIII. Pont. Max. Futurisque Romm. Pontif. Max.*» porta la data «*Ferrariae. Augusti Die V. Anno MDXCI*».

L'opera del Patrizio è poi divisa in *Panaugia*, *Panarchia*, *Pampsychia* e *Pancosmia*.

20. **Pancosmae** *de aethere ac rebus coelestibus libri XIII.* Ferrariae 1591.

21. **Paralleli militari**, *ne' quali si fa paragone delle milizie antiche con le moderne.* Roma per Guglielmo Facciotto 1594-95, in fol.



II. SCRITTI SUL PATRIZIO



1. Alexandri, Octo indices librorum prohibitorum. Romae, 1667, pag. 51: La « Nova Philosophia » è proibita « nisi fuerit ab Auctore correcta et Romae cum approbatione R. P. Magistri Sacri Palatii impressa ».

2. Angelucci, Theod. Sententia quod Metaphysica sit eadem quae Physica. Venetiis, 1584, in 4°.

3. —.—, Exercitationum cum Francisco Patritio liber. Venetiis, 1585, in 4°.

4. Barotti, Giannandrea, Memorie istoriche de' letterati ferraresi. Ferrara, Camerale, 1777.

5. Baruffaldi, G. Notizie storiche delle accademie ferraresi ecc. Ferrara. 1787, per gli eredi di G. Rinaldi.

6. Barzillotti, G. Il razionalismo nella storia della filosofia moderna sino al Leibniz. Roma, 1881.

7. Baumgarten, Nachrichten von einer hallischen Bibliothek. Halle, 1748, I pag. 199-215 e II pag. 420-421.

Nota. Non accolgo in questa bibliografia quei dizionari e quelle storie letterarie, che non contengano ampie notizie del nostro.

Rendo grazie vivissime all' egregio signor Giuseppe Martissa di Capodistria, il quale mise a mia disposizione alcune sue note bibliografiche.

8. Bayle, Pierre, Dictionaire historique et critique. Rotterdam 1697 e nelle « Ouvres diverses ». Haag 1725: nova edizione Parigi 1820-24.

9. Beer, dr. Rudolf, Handschriftensätze Spaniens — in « Sitzungsberichte der philos. — histor. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien », vol. 124-130, nr. 134 ¹⁾.

10. Bibliothecae Iosephi Renati Imperialis Sanctae Romanae Ecclesiae Diaconi Cardinalis Sancti Georgii Catalogus. Romae 1711: Philosophi Platonici.

11. Biographie universelle, ancienne et moderne. ou histoire, par ordre alphabetique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes. Paris, chez Michaud frères, 1811-28, tom. XXXII. pag. 263-264. L'articolo sul Patrizio è firmato da C (laudie) Marie Pillet).

12. Böcler, Joh. Henr. Bibliographia critica. 1715. pag. 608.

13. Borsetti, Historia almi Gymnasii Ferrariensis. Ferrara, Pomatelli 1735, vol II pag. 202 e segg.

14. Bovio, Giov. Il Pensiero italiano nel secolo XVII — fra le Conferenze fiorentine sulla Vita Italiana nel Seicento. Milano, f.lli. Treves 1895.

15. Brucker, Jac. Kurze Fragen aus der philosophischen Historie. Leipzig, 1731-36, vol. VI pag. 641.

16. —.— Historia critica philosophiae a mundi incunabulis ad nostram usque aetatem deducta. Lipsiae 1742; tom. IV, p. I, 422-430 e III, 41.

17. Bruno, Giordano, Della causa, principio et uno. Edizione di Wagner, Lipsia 1830, pag. 250 ²⁾.

¹⁾ Questo libro e gli altri segnati coi numeri 36, 56 e 75 si riferiscono al tesoro di manoscritti greci e latini, venduto dal P. a Madrid. Maggiori notizie su la quantità, la qualità e il contenuto di questi codici ò chieste direttamente alla direzione della Biblioteca reale di Madrid per mezzo della nostra Società di archeologia e storia patria.

²⁾ Non occorre ch'io rilevi l'importanza di tutte le opere del Bruno, del Telesio e degli altri filosofi dell'epoca, siccome indispensabili a ben comprendere il valore del nostro Patrizio. Qui segnerò soltanto quegli scritti loro, ne' quali è fatto cenno del filosofo chersino.

18. Buhle, G. A. Geschichte der neueren Philosophie seit Wiederherstellung der Wissenschaften. Göttingen 1800, vol. II, 630 e segg.
19. Burckhardt, La civiltà del secolo del rinascimento in Italia. Traduzione del prof. D. Valbusa con aggiunte e correzioni. Firenze, Sansoni 1876.
20. Cantù, Cesare, Storia universale. Torino 1845, vol. XVI, pag. 509.
21. Capasso, G. B. Historiae Philosophicae Synopsis. Napoli 1728, lib. IV, cap. 4.
22. Carducci, Giosuè, La poesia barbara nei secoli XV e XVI. Bologna, Zanichelli 1881; pag. 328-345 e 443-450.
23. Caterbi, La chiesa di Sant' Onofrio e le sue tradizioni storiche, artistiche e letterarie. Roma 1858, pag. 143.
24. Cavallotti, Felice. Anticaglie. Roma 1879.
25. Chiarini, I critici italiani e la metrica delle odi barbare — Prolusione alla seconda edizione delle odi. Bologna, Zanichelli 1878.
26. Conti, Augusto, Storia della Filosofia — lezioni. III edizione 1882, Firenze, Barbera.
27. Crasso, Laur. Elogi d'uomini letterati. Pars I. Venezia, 1666.
28. Crawford, N. History of the house of Este, from the time of Forrestus to the death of Alfonsus the last duke of Ferrara. London 1681, in 8°.
29. Curci, padre, Un nuovo dissidio fra il Vaticano e l'Italia.
30. D'Ancona, prof. Alessandro, L'Italia alla fine del secolo XVI — Giornale del viaggio di Michele de Montaigne in Italia nel 1580 e 1581. Città φ Castello, Lapi 1889.
31. Delambre, Histoire de l'Astronomie moderne. Paris 1821.
32. De Thout, Histoire universelle. Basilea, Brandmüller 1742. Tomo IX, pag. 140.
33. Di Giovanni, V. Giordano Bruno e le fonti delle sue dottrine. Palermo, tip. F. Banavecchia e f. 1888.
34. Dizionario classico di medicina etc. Venezia, Antonelli 1835, vol. XXII, pag. 810.
35. Dubia in I et II libr. De rerum natura B. Telesii — in due lettere al Telesio, la prima dd. Venezia 26 giugno 1572

e la seconda senza data — in F. Fiorentino, Bern. Telesio ossia studi storici su l'idea della natura del risorgimento italiano. Firenze, Le Monnier, 1872-74 vol. II pag. 375-391. ¹⁾).

36. Edward Edwards, Free town libraries, their formation, management and history... together with brief notices of books-collectors. London 1869, II Parte nr. 721.

37. Erdmann, dr. loh. Ed. Grundriss der Geschichte der Philosophie. Berlin 1866, vol. I, pag. 537 e segg.

38. Erythrei I. N. Pinacotheca Imaginum illustrium viro-
rum, tomus I, 203-204 dell'edizione 1692.

39. Fabianich, padre Donato, Cenni sulle scienze e lettere in Dalmazia. Venezia, G. B. Merlo 1843.

40. Fabricii loh. histor. bibl. tom. V, pag. 497 e segg.

41. —.— biblioth. graec. l. I, c. 36, pag. 248-249.

42. Fiorentino, F. Bernardino Telesio ecc. Firenze, Le Monnier 1872-74, 2 voll. Specialmente importanti per il Patrizio sono della parte III i cap. III, IV, V e VII.

43. —.— Lezioni di filosofia. VIII edizione. Napoli, Morano 1885.

44. Fischer, Kuno, Geschichte der neueren Philosophie. München 1878, vol. I, pag. 86 (Der italienische Neuplatonismus und die Theosophie) e pag. 96 (Die ital. Naturphilosophie).

45. Fontanini, mons. Biblioteca della eloquenza italiana, con le annotazioni di Apostolo Zeno. Venezia 1753, vol. I pag. 100.

46. Fontanini, Giusto, L'Aminta di T. Tasso difeso ed illustrato. Roma, Zenobi e Placo, 1700 (e Venezia, Coleti 1730), dove l'A. a pag. 376 combatte l'opinione del Menagio ²⁾).

47. Fortia d'Urban, Nouveau systeme bibliographique. 1821 in 12, pag. 273-276.

48. Fortis, ab. Alb. Saggio di osservazioni sopra l'isola di Cherso ed Ossero. Venezia, Storti 1771. Parla del Patrizio la lettera « Al Signor Giovanni Symonds, Gentiluomo inglese » stampata dalla pag. 147 impoi.

¹⁾ Cfr. i numeri 42, 119 e 120,

²⁾ Cfr. il num. 73.

40. Freytag, Fr. Gotth. *Adparatus litterarius, ubi libri partim antiqui, partim rari recensentur.* Lipsia 1752-55, vol. III, pag. 83 e 97.

50. —. — *Analecta*, pag. 663.

51. Frizzi, *Memorie per la storia di Ferrara.* Ferrara 1848, specialmente il vol. V.

52. Gaddius. *De scriptoribus ecclesiasticis.*

53. Ginguenè, P. L. *Histoire littéraire d'Italie.* Paris, Michaud 1824, vol. VII, pag. 465-477. Traduzione italiana di B. Perotti. Milano 1823-25.

54. Gliubich, Sim. *Dizionario degli uomini illustri della Dalmazia.* Vienna 1856, Rod. Lechner. Zara, Battara, pag. 241 e segg.

55. Graesse, Théod. *Tresor des livres rares et précieux.* Dresde 1894. Tom. V pag. 169.

56. Graux, *Essai sur le origines du fond grec de l'Escurial* — *Bibl. de l'École des hautes études.* Paris 1880.

57. Guasti, *Le lettere di Torquato Tasso.* *Le Monnier* 1853-55.

58. Guerrini, Olindo, *Di Fr. Patrizio e della rarissima edizione della sua « Nova Philosophia »* — nel *Propugnatore*, Ann. XII, disp. 1^a e 2^a, Bologna 1879.

59. Hillebrand, K. *Études historiques et littéraires.* Paris 1868, tomo I.

60. Iöcher, Ch. G. *Allgemein. Gelehrten-Lexikon etc.* Leipzig 1750-51. Parte III, col. 1302-03.

61. Iourdain, A. *Recherches critiques sur l'âge e l'origine des traduction latines d'Aristotel.* Paris 1819 e 1843. Traduzione tedesca di Stahr, Halle 1831.

62. Kirchner, *Katechismus der Geschichte der Philosophie.* II. Aufl. Leipzig 1884, pag. 255-256.

63. Kukuljević-Sakcinski, Iv. *Slovník umjetnikah jugoslavenskih.* Vedi a proposito di questo dizionario gli articoli « Ognuno a casa sua » del dott. E. Nacinovich ne *La Provincia dell'Istria*; per il Patrizio Anno XXIV (1890) nr. 12 e XXV (1891) nr. 5.

64. Ladvoat, *Dizionario storico*, tom. V, pg. 108.

65. Launoy, Ioh. *De varia Aristotelis fortuna*, c. 7, pag. 88 e c. 14, pag. 281 dell'edizione di Haag del 1656.

66. Luciani, Tommaso. Di alcuni Gentiluomini Chersini che si distinsero nelle lettere e nelle armi. Lettera al chiar.mo ab. Giovanni Moise ne La Provincia dell'Istria, Anno XVIII (1884) nr. 8 ¹⁾.

67. Lunadoro, cav. Girol. Relatione della Corte di Roma ecc. In Padova. Per P. Frambotto, 1650.

68. Mader, I. I. De bibliothecis atque archiviis virorum clarissimorum libelli et commentationes. Helmenstadii, Georg. Wolf 1702: vol. IV (Francisci Patricii de bibliothecis).

69. Manolesso, Emil. Relazione di Ferrara del 1575 in Relazioni degli ambasciatori veneti, Firenze 1841. Vedila anche in Molmenti, Storia di Venezia nella vita privata. Torino 1885, pg. 287, n. 3.

70. Marnavich, Tomco Giov. De Illyrico Caesaribusque Illyricis. Ms.

71. Maver, Zaccaria, Profili filosofico-morali. Gradisca, tip. A. Bello 1884, cap. IV, § 21.

72. Menage, Egidio, Annotazioni all'Aminta di T. Tasso, in prefazione all'edizione dell'*Aminta*, Parigi, Courbè, 1655 (e Venezia, 1730), dove l'A. crede che il nome di *Mopso* nasconda Fr. Patrizio.

73. Menard, L. Hermes Trismégiste tradition etc. Paris, 2 éd. 1868.

74. Michieli-Vitturi, Conte Rados Ant. Saggio sopra Francesco Patrizio Dalmatino — negli Opuscoli, Ragusa, tip. Ciccarelli 1811.

75. Miller, Catalogue des manuscrits grecs de l'Escorial.

76. Miraci Elogia illustrium scriptorum.

77. Monnier, Marco, L'Italia è la terra dei morti? Napoli tip. A. Morelli 1860, pag. 39 e segg.

78. Monti, Vincenzo, Dell'obbligo di onorare i primi scopritori del vero — Prolusione — nel vol. V delle Opere, ed. Milano - Roma 1842.

¹⁾ Nello stesso numero è stampata una lettera di certo Gius. Barsotti scritta di Murano 17 maggio 1764 indirizzata a un cittadino capodistriano, nella quale è riportato quanto del Patrizio scriveva il Brucker. Vedi num. 15 di questo elenco.

79. Morhof, D. G. Polyhistor, tom. 2, l. 1, c. 8, § 3, pag. 44 dell'edizione del 1708.

80. Muti Francisci Consentini Apologia contra calumnias Theodori Angelutii. Ferrariae 1584.

81. —.— Disceptationum libri V, contra calumnias Th. Angelutii in maximum philosophum Franciscum Patricium, in quibus pene universa Aristotelis philosophia in examen adducitur. Ferrariae 1588.

82. Niccron, I. P. Memoires pour servir a l'histoire des hommes illustres dans la république des lettres. Paris 1727-45, tom. XXXVI. Traduzione tedesca col titolo: Nachrichten von den Begebenheiten und Schriften berühmter Gelehrten, von S. I. Baumgarten. Halle 1749-77, 24 voll. in 120.

83. Olzato, Gio. Gonzio, Storia Filosofica. Iena, 1716.

84. Papadopoli, Nic. Comn. Historia gymnasii patavini cum auctario de claris cum professoribus tum alumnis ejusdem gymnasii. Venetiis, apud Seb. Coleti, 1726. II, nr. 162.

85. Persii Antonii Apologia pro Bernardino Telesio adversus Franciscum Patritium. — Ant. Persii Responsiones ad obiecta Francisci Patrizii contra Telesium. Ms. della Biblioteca Magliabecchiana di Firenze.

86. Petris, prof. Stef. Sui natali di Francesco Patrizio — nel Programma del Ginnasio superiore di Capodistria 1891-92, pag. 1-36.

87. —.— Documenti, in appendice all'indice dell'Archivio della Comunità di Ossero, nello stesso Programma, 1894-95.

88. Pietschman, R. Hermes Trismegistus, nach ägypt. griech. etc. Überlieferung. Leipzig 1875.

89. Pocaterra, Annibale, Due dialoghi della vergogna. In Ferrara appresso B. Mammarelli 1592. Dial. secondo, pag. 142.

90. Pope-Blount, Thom. Censura celebrium auctorum seu tractatus auctorum etc. Londra 1690 in 4° e Venezia 1694.

91. Raineri-Biscia, Camillo, Ricordi bibliografici. Livorno, tip. di F. Vigo 1885, a pag. 129, a proposito dell'*Eridano* ristampato dal Carducci.

92. Rambelli, G. Intorno invenzioni e scoperte italiane — lettere — Modena, Vincenzi e Rossi, 1844.

93. Ritter, dr. Heinrich. Geschichte der christlichen Philosophie. Hamburg 1850, V. Theil. pg. 588-589 e segg.

94. Rixner e Siber, Leben und Lehrmeinungen berühmter Physiker am Ende des XVI und am Anfange des XVII Jahrhunderts. Sulzbach, Siedel 1823; IV. Heft: Franciscus Patritius. Di pag. 198 *col ritratto del Patrizio* e un elenco dei termini tennici della *Nova Philosophia*.

95. Romei, Annibale, Discorsi divisi in cinque giornate. In Venetia appresso Fr. Ziletti 1585. Giornate I, II, III, V e VII.

96. Rose, Valentin. De Aristotelis librorum ordine et auctoritate. Berolini 1854.

97. Rosmini, Aristotele esposto ed esaminato. Torino 1858.

98. Schröck, Kurze Geschichte seit der Reformation, III, pg. 150.

99. Scritti inediti di Fr. Patrizio, ne L'Unione - cronaca capodistriana - Anno IV (1877) nr. 4, 5, 7, 9, 10 e 11. Sono: quattro lettere dirette alla celebre Tarquinia Molza, una al cardinal Cornelio Bentivoglio, cinque al duca Alfonso II e due foglietti intitolati « de' Corpi e del Cielo ». Furono estratti da autografi della r. Biblioteca Estense di Modena.

100. Serassi, Vita di Torquato Tasso. Roma 1785, Firenze 1858, II 146, 259, III 92, 243 e 270.

101. Settembrini, L. Lezioni di letteratura italiana, dettate nella Università di Napoli, vol. II.

102. Solerti, Angelo, Autobiografia di Francesco Patricio nell'Archivio Storico per Trieste, l'Istria e il Trentino, diretto da S. Morpurgo ed A. Zenatti — vol. III, fasc. 3-4, Roma 1886. Alla lettera a Baccio Valori che contiene l'autobiografia, è aggiunta un'altra in cui il P. dà l'indice o il disegno della *Nova Philosophia*. Si fa cenno poi di altre sei lettere trovate assieme nelle filze Rinuccini della Biblioteca Nazionale di Firenze.

103. —.— Ferrara e la Corte Estense nella seconda metà del secolo decimosesto — Discorsi di Annibale Romei, gentiluomo ferrarese. Città di Castello, S. Lapi 1891.

104. —.— Appendice alle opere in prosa di T. Tasso. Firenze, Le Monnier, 1892, in 8°; vedi il num. 12 della Bibliografia delle Polemiche.

105. —.— Vita di Torquato Tasso. Torino, Loescher 1895, vol. I. pag. 40, 122, 166, 421, 425-428, 730, 735, 736, 757, 823; vol. II. pag. 340 (CCCXLVII e CCCLVIII), pag. 388 (CDXXVII).

106. Sorellus, De perfectione hominis. p. 517.

107. Sotomajor, Indices librorum expurgatorum et prohibitorum. Madrid 1667, pag. 421: Della « Nova Philosophia » si dice ch'è proibita « donec expurgetur ».

108. Spaventa, Bertrando, Saggi critici sul Bruno e sul Campanella.

109. Spontone, Ciro, Bottringero, Dialogo IV. Verona 1589.

110. Šrepel, dr. Milivoj, O Patricijevoj poetici — nel « Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti ». lib. CVIII, Zagabria 1892.

111. Stanleii, Tom. Historia philosophiae a G. Oleasio in latinum sermonem conversa. Lipsiae 1711.

112. Stollens, Gottl. Historic der Gelahrheit pag. 375-376, e gli scritti là citati.

113. Talamo, Salv. L'Aristotelismo nella Storia della Filosofia. Napoli 1873.

114. —.— L'Aristotelismo della Scolastica. Napoli 1875.

115. Tasso, Torquato, Ghirlinzone o vero l'Epitafio, dedicato nel giugno del 1585 a Leonora d'Austria, duchessa di Mantova.

116. —.— Risposta del S. T. T. alla lettera di Bastian Rossi, Accademico della Crusca, In difesa del suo Dialogo del Piacere Honesto et della Lettera. Et un discorso del medesimo Tasso, sopra il parere fatto dal Sig. Franc. Patricio, in difesa di Lodovico Ariosto. In Ferrara nella stamperia di Vitt. Baldini 1585; pag. 97-117.

117. Teichmüller, Aristotelische Forschungen; II, pg. 419. e segg.

118. Teissier, Les eloges des hommes savants tirez de l'Histoire de M. De Thon avec des additions etc Leida 1715, tomo II 277 e IV 219, 318-324.

119. Telesii, Bernardini varii libelli De rebus naturalibus, ex edit. Antonii Persii. Venetiis 1590. Vedi specialmente la dedica del Persio al Patrizio dell'opuscolo « Sul mare ».

120. —.— Solutiones. Risposte alle obiezioni del Patrizio — in Fiorentino, op. cit. al num. 42, vol. II, pag. 391-398.

121. Tennemann, Storia della filosofia con note di Giandomenico Romagnosi e Baldassare Poli. Milano, A. Fontana 1832-36, 3 vol.

122. Thuan, Historia sui temporis. lib. CXIX. pag. 772.

123. Tiraboschi, Storia della Letteratura Italiana. Napoli 1781, vol. VII pag. 359 e segg. e Venezia 1824, VII, 2, 608.

124. Tommaseo, Storia civile nella letteraria. — Studi — Torino, Loescher 1872, pg. 507-508.

125. Überweg, Grundris der Geschichte der Philosophie etc. bearbeitet und herausgegeben von prof. M. Heinze. III ediz. Berlino 1888, vol. III, pag. 31-38.

126. Ursini, Ioh. Henr. De Zoroastre, Hermete et Sanchuniatone. Nürnberg 1661.

127. Vogt, Ioh. Cataologus librorum rariorum. Hamburgi 1753.

128. —.— Catalogus histor. crit. 521: dov'è detto che la Nova Philosophia è tanto rara da valere assai più di un'intera biblioteca.

129. —.— Thesaurus bibliothecalis. Tom. I, pag. 252.


130. Wetzer und Welte, Kirchenlexikon; vol I, pg. 427: Patricius, ein Hauptgegner der Scholastik.

131. Zanotti, F. La filosofia morale secondo l'opinione dei Peripatetici. Firenze, Barbera 1881.

132. Zeller, Die Philosophie der Griechen. Leipzig 1869 e 1892 I. Theil.

133. Zenatti, Oddone, Francesco Patrizio, Orazio Ariosto e Torquato Tasso: a proposito di dieci lettere del Patrizio finora inedite. — Per nozze Morpurgo — Franchetti. Verona, stab. Franchini, 1896.

134. Zoccolo, Lodovico, Dialoghi. Venezia 1625.



APPENDICE



Nel disporre in ordine alfabetico i libri sul Patrizio mi sono dimenticato, non so come, di alcuni fogli di annotazioni bibliografiche fatte da lungo tempo. Accortomi dell'omissione appena adesso che il lavoro è composto e impaginato, mi vedo costretto a fare quest'appendice.

135. Acontii Epistola de ratione edend. libr. Chemn. 1791, pag. 55 e segg.

136. Bacone da Verulamio, Descriptio globi intellectualis Edit. Hasmiens. 1694, col. 617.

137. Baillet, Jugemens des Sçavans. Paris, Dezallier 1683-86.

138. Buret de Longchamps, Les fastes universels. Paris, 1821, pag. 205 e segg.

139. Carafa, mons. De Gymnasio Romano et de ejus Professoribus. Romae 1751, pag. 339.

140. Cicogna, E. A. Saggio di bibliografia veneziana. Venezia 1847, pag. 163, num. 1134.

141. Conringius, Herm. De Hermetica Aegyptiorum veterè et nova Paracelsiorum medicina. Helmstadt 1648, c. 14, p. m. 155.

142. Contile, Luca, Lettere. Pavia 1564.

143. Cornelio, T. Epistola ad Franc. et Ianuar. de Andrea. Et progymn. 2: De rerum initiis.

144. Gerdes, Florilegium histor. critic. librorum rariorum. Groningue 1740, pag. 273.

145. Gesner, Conrad, *Lexikon histor. univ.* Zürich 1545, tom. III.
146. Gimma, Giac. *Idea della storia dell' Italia letterata.* Napoli 1723, tom. III, artic. IV, V e VI, pag. 499-511.
147. Götze, *Merkwürdigkeiten der Kön. Bibliothek zu Dresden.* Dresden 1743-48, tom. III, pag. 78.
148. Grässe, dr. I. G. Th. *Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte aller Völker der Welt.* Leipzig 1859, vol. V pag. 674, 686, 951, 961, 982, 1071 e 1212.
149. Graevii *Praefatio ad Thes. Antiq. Rom.* t. X, p. 424 ecc.
150. Keppler, I. *Epistola explicante propositum operis de Harmonia mundi.* Lincii 1619.
151. König, G. M. *Bibliotheca vetus et nova.* Altdorfü 1678, pag. 612.
152. Lotteri, G. *De vita et philosophia B. Telesii,* Lipsia 1733, pag. 56, 57 e 61.
153. Mazzoni, Iacopo, *Della Difesa della Commedia di Dante.* Cesena, Raverij 1587, pag. 492.
154. —.— *Discorso intorno alla risposta e alle opposizioni fattegli dal sig. Francesco Patricio.* Cesena, 1587.
155. —.— *Relazioni delle cose dette e di alcune autorità citate ecc.* Cesena, 1587.
156. Moreri, *Grande dizionario istorico.* Parigi, Coignard 1725, pag. 822.
157. Naudè, Gabr. *Bibliographia politica.* Wittembergae 1641, pag. 33 e 130.
158. *Observationes selectae ad rem litterariam spectantes.* Hallae 1702, tom. VI, observ. 15.
159. Possevino, *Biblioteca selecta,* lib. XVII, cap. II.
160. Rapin, *Ouvres diverses concernant les belles lettres.* Amsterdam 1693-94, tom. II: *Reflex sur le poetique,* pag. 115.
161. Salviati, *Lo 'Nfarinato secondo ecc.* Firenze 1588, in principio.
162. Scaligeri, *Epistolae,* Leyde 1600 e Hanau 1612; lib. II, ep. 119 e passim.
163. Schröckh, Kirch. *Geschichte seit der Reformation.* III, 150.

164. Schwindel, Thesaurus bibliothecalis. Nürnberg 1738-39.
tom. I. pag. 252 e segg.

165. Simon. Rich. Nouvelle Biblioteque choisie. Amsterdam
1714. p. 166.

166. Statii, P. Pap. Quae extant ex recensione Casp. Barthü,
Cygnae 1664. tom. II.





ELENCO

dei doni pervenuti al Museo archeologico provinciale
ed alla Biblioteca sociale durante l'anno 1896



OGGETTI ANTICHI.

Dal socio sig. *Giuseppe Parentin* di Cittanova : sette medaglie (medii bronzi romani), tredici monete medioevali e moderne, una forma romana in cotto di lucerna fittile.

- » » » *Giovanni Pieri* di Montona : una moneta romana di argento dell' imperatore Decio.
- » » » *March. Benedetto Polesini* di Parenzo : una lira veneta di argento del 1802.
- » » M. R. *Don Giovanni Mizzan* di Corridico : un denaro romano.

LIBRI.

Dall' *i. r.* *Ministero del culto ed istruzione pubblica* in Vienna :
« Kunstgeschichtliche Charakterbilder aus Oesterreich-
Ungarn ».

Dal sig. *Dott. Domenico Lovisato* prof. alla *r.* Università di Ca-
gliari : « Mémoires de la Société Géologique de France.
— Paléontologie — Tome V, Fasc. II. Paris, 1895.

« Il granato a Caprera ed in Sardegna » Estratto dal
Vol. V 1 sem. serie 5, fasc. 2 dei Rendiconti della
R. Accademia dei Lincei. a. 1896.

« Nuovi lembi mesozoici in Sardegna » Estratto dai
Resoconti della *r.* Accademia dei Lincei. a. 1896.

« Notizia sopra la ittiofauna Sarda ». Nota estratta dai
Rendiconti della *r.* Accademia dei Lincei. a. 1896.

» » *Prof. Giuseppe Occioni-Bonaffons* di Venezia : « Ruggero
Bonghi — Commemorazione ». Venezia, 1896.

» » *Prof. Albino Zenatti*, preside del *r.* Liceo in Messina :
Per Nozze Ciano-Weiss : « Giulio Cesare Muzio, vice-
sopracomito della galera istriana nella guerra contro
i Turchi degli anni 1571-72 ».

» » *Dott. Alessandro Tosi* di Rimini : « Di alcune tombe
tipo Villanova scoperte a Verucchio ».

Dallo Spettabile *Municipio di Capodistria* « Lettere inedite di
Girolamo Muzio giustinopolitano » pubblicate nel IV
centenario della sua nascita a cura di Albino Zenatti.

Dal socio sig. *Prof. Giuseppe Vattova* di Capodistria : « La co-
lonna di S. Giustina a Capodistria, illustrata al popolo ».

« 3 aprilis 1536 — Processus confinium Rachel et
Barbana » di Giovanni Vesnaver. Per nozze Vidali-
Vattova.

- Dal sig. *Prof. Giorgio Benedetti* di Trieste: « Giuseppe Tartini » Estratto dall' « Archeografo Triestino » a. 1896.
- Dal socio sig. *Giovanni Vesnaver* di Trieste « Stemmi e iscrizioni venete di Portole nell' Istria » Estratto dagli « Atti e Memorie » della Società istriana di archeologia e storia patria. 1896.
- Dal sig. *Abate Girolamo Figini* di Bergamo: « I Tassi ed i Feudi di Rachele e Barbana nell' Istria — L'opera dei Tassi nello sviluppo delle Poste. — con albero genealogico ».
- Dal socio Mons. *Canonico Giovanni Pesante* di Parenzo: « I fratelli giurati nella Diocesi di Parenzo nella prima metà del secolo XVIII ».
- Dal sig. *Comm. Ulrico Hoepli* di Milano « Catalogo giubilare » Milano 1872-1896.
- Dalla Spettabile *Direzione del « Club » di scienze naturali in Fiume*: « Mittheilungen der naturwissenschaftlichen Clubs in Fiume » 1896.
- Dalla onor. *Famiglia di Cesare Cantù* in Milano: « In morte di Cesare Cantù, a cura della famiglia » Milano XI marzo 1896.





ELENCO

dei Soci iscritti alla Società istriana di archeologia
e storia patria per l'anno 1896



- | | |
|---|-------------|
| 1. Amoroso dott. Andrea, avvocato, | Parenzo |
| 2. Bartole Antonio fu Antonio, | Pirano |
| 3. Bartoli dott. Matteo, avvocato, | Rovigno |
| 4. Baseggio de cav. dott. Giorgio, avvocato, | Milano |
| 5. Baseggio de dott. Giorgio, avvocato, | Trieste |
| 6. Baseggio de dott. Giulio, avvocato, | Pola |
| 7. Basilisco can. Antonio Maria, parroco-decano, | Pola |
| 8. Basilisco cav. dott. Giuseppe, avvocato, | Rovigno |
| 9. Becich conte dott. Guido, | Parenzo |
| 10. Belli dott. Nicolò, avvocato, | Capodistria |
| 11. Bembo Antonio, notaio, | Rovigno |
| 12. Bembo dott. Giacomo, medico, | Dignano |
| 13. Benedetti dott. Giacomo, maestro-dirigente, | Parenzo |
| 14. Bennati dott. Felice, avvocato, | Capodistria |
| 15. Benussi prof. dott. Bernardo, direttore del
Liceo civico | Trieste |
| 16. Benussi Giovanni fu Valerio, | Rovigno |
| 17. Biscontini Angelo, | Capodistria |

18. Bolmarcich dott. Matteo, medico,	Pola
19. Bronzin Antonio,	Rovigno
20. Bubba dott. Giuseppe, notaio,	Pirano
21. Buje Municipio	
22. Caenazzo canonico Tomaso,	Rovigno
23. Camera di commercio e d'industria dell'Istria,	Rovigno
24. Campitelli cav. dott. Gius. Matteo,	Parenzo
25. Camus Carlo, ingegnere,	Parenzo
26. Camus Ernesto,	Trieste
27. Camus Fedele, farmacista,	Pisino
28. Canciani dott. Giovanni, avvocato,	Parenzo
29. Candussi-Giardo Domenico,	Rovigno
30. Candussi-Giardo Vittorio,	Rovigno
31. Candussio de Giovanni, farmacista,	Parenzo
32. Capodistria Municipio	
33. Carbucicchio Pietro, farmacista,	Pola
34. Castro Francesco, farmacista,	Parenzo
35. Cech dott. Giuseppe, notaio,	Pisino
36. Cleva can. Giovanni, preposito capitolare,	Pola
37. Chersich dott. Innocente, avvocato,	Parenzo
38. Cleva dott. Giovanni, medico,	Parenzo
39. Coana Gaetano,	Parenzo
40. Cobol Giorgio,	Capodistria
41. Cociancich don Carlo, parroco,	Grisignana
42. Combi Cesare,	Trieste
43. Comisso Luigi,	Pisino
44. Comisso don Francesco, parroco,	Verteneglio
45. Corazza Antonio, ingegnere,	Montona
46. Corva-Spinotti Nicolò,	Grisignana
47. Costantini dott. Francesco, avvocato,	Pisino
48. Covaz Antonio,	Pisino
49. Còvrich Matteo, professore,	Verteneglio
50. Crismanich Domenico, ingegnere,	Parenzo
51. D'Andri Giovanni,	Trieste
52. Danelon Angelo,	Parenzo
53. Danelon cav. cap. Corrado,	Parenzo
54. Del Bello dott. Nicolò, notaio,	Capodistria
55. Del Negro Giovanni,	Pola

56. Depangher-Manzini dott. Giacomo, ingegnere. Pola
 57. Depiera dott. Camillo, notaio. Trieste
 58. Dignano Municipio
 59. Doblanovich dott. Giuseppe, medico, Rovigno
 60. Fachinetti de Giovanni, Visinada
 61. Fortuna Eugenio, agronomo. Visignano
 62. Fragiaco Antonio, Pola
 63. Fragiaco dott. Domenico, avvocato, Pirano
 64. Franceschi de Giambattista, Seghetto (Umago)
 65. Franceschi de dott. Giacomo, medico, Seghetto (Umago)
 66. Franco dott. Giorgio, avvocato, Buje
 67. Frauer Emilio, Trieste
 68. Fridrich prof. dott. Francesco, direttore della Scuola reale civica, Trieste
 69. Gallo dott. Augusto, avvocato, Capodistria
 70. Gabinetto di lettura, Pola
 71. Gabrielli Italo, Pirano
 72. Gambini dott. Pier'Antonio, avvocato, Parenzo
 73. Gandusio Silvano, giudice distrettuale, Pinguente
 74. Ghera dott. Pietro, medico, Albona
 75. Giachin Giacomo, maestro-dirigente, Dignano
 76. Gioseffi Alessandro, professore, Gorizia
 77. Gironcoli dott. Luigi, medico, Buje
 78. Glezer dott. Felice, notaio, Pola
 79. Gonan Lorenzo, maestro, Trieste
 80. Granich P. Girolamo Maria, Spalato
 81. Grisignana Municipio
 82. Grossmann Guglielmo, maestro-dirigente, Lovrana
 83. Hortis dott. Attilio, bibliotecario civico, Trieste
 84. Hugues Carlo, professore, Parenzo
 85. Hütterott cav. Giorgio, Trieste
 86. Isola Municipio
 87. Ive dott. Antonio, professore, Innsbruck
 88. Laginja dott. Matteo, avvocato. Pola
 89. Lazzarini Carlo, Pola
 90. Lazzarini-Battiala barone Giacomo, Albona
 91. Lius dott. Antonio, medico, Parenzo
 92. Longo dott. Pietro, avvocato, Capodistria

93. Madonizza de dott. Pietro,	Capodistria
94. Majonica prof. Enrico, i. r. Conservatore,	Gorizia
95. Malusà Domenico,	Pola
96. Manzutto comm. dott. Girolamo,	Umago
97. Marchesi Antonio,	Dignano
98. Martinolich Carlo,	Pola
99. Mattiassi Giovanni,	Pola
100. Mendler Edoardo,	Pola
101. Minach dott. Girolamo, avvocato,	Volosca
102. Mizzan don Giovanni, parroco,	Corridico
103. Montona Municipio	
104. Morteani Luigi, professore,	Trieste
105. Mrach dott. Adamo, avvocato,	Pisino
106. Mrach dott. Egidio,	Pisino
107. Muggia Municipio	
108. Nacinovich Ernesto,	S. Domenica (Albona)
109. Negri Nicolò fu Girolamo,	Pola
110. Parentin Giuseppe, maestro-dirigente,	Parenzo
111. Parenzo Municipio,	
112. Pesante canonico Giovanni, decano capit.	Parenzo
113. Petris de Steinhafen dott. Andrea,	Cherso
114. Petris dott. Giuseppe, notaio,	Cherso
115. Petris dott. Stefano Nicolò,	Cherso
116. Petronio Giuseppe « Campo »,	Pirano
117. Pieri Giovanni, farmacista,	Montona
118. Pirano Municipio	
119. Pisino Municipio	
120. Pogatschnig dott. Antonio,	Parenzo
121. Pola Municipio	
122. Polesini barone Benedetto,	Parenzo
123. Polesini barone dott. Giorgio,	Parenzo
124. Prinz Martino, giudice distrettuale,	Pola
125. Privileggi Gilio,	Parenzo
126. Pulgher cav. Domenico, architetto,	Trieste
127. Puschi prof. Alberto, direttore del Museo civico,	Trieste
128. Radoicovich Francesco,	Parenzo
129. Righetti cav. dott. Giovanni,	Trieste
130. Rismondo Alvise, notaio,	Rovigno

131. Rizzi dott. Lodovico, avvocato,	Pola
132. Rizzi Nicolò,	Pola
133. Rota conte Stefano,	Pirano
134. Rovigno Magistrato civico	
135. Sandrin dott. Antonio, avvocato,	Pinguente
136. Salata Francesco, studente di legge.	Ossero
137. Sbisà Luigi fu Francesco.	Parenzo
138. Sbisà Pietro, notaio,	Dignano
139. Scampicchio dott. Antonio, avvocato.	Albona
140. Schiavuzzi dott. Bernardo, medico,	Pola
141. Scuola reale superiore civica,	Trieste
142. Società degli Artieri,	Pola
143. Società Filarmonico-Drammatica,	Trieste
144. Società Fratellanza polense,	Pola
145. Società Operaia,	Pola
146. Sotto Corona Tomaso,	Dignano
147. Stanich dott. Domenico, notaio,	Pola
148. Stenta dott. Michele, professore,	Trieste
149. Stossich Michele, professore,	Trieste
150. Stradner Giuseppe,	Graz
151. Suran dott. Giovanni, avvocato,	Montona
152. Tamaro prof. dott. Domenico, Grumello del Monte (Bergamo)	
153. Tamaro dott. Giovanni, medico,	Volosca
154. Tamaro dott. Marco,	Parenzo
155. Tomasi Agostino,	Parenzo
156. Tomasi Natale, architetto, i. r. ingegnere,	Trieste
157. Torcello Elio,	Grisignana
158. Tromba Giovanni, farmacista,	Rovigno
159. Umago Municipio	
160. Urizio dott. Giovanni, medico,	Cittanova
161. Vatova Giuseppe, professore,	Capodistria
162. Vatta Domenico fu Pietro, professore,	Pirano
163. Venier Domenico fu dott. Francesco,	Pirano
164. Venier Nicolò fu dott. Francesco,	Pirano
165. Venier de dott. Silvestro, avvocato,	Buje
166. Vergottini de Fabio,	Orsera
167. Vergottini de Giuseppe,	Parenzo
168. Vergottini de dott. Tomaso, avvocato,	Parenzo

- | | |
|--|---------|
| 169. Vesnaver Giovanni, maestro, | Trieste |
| 170. Vettach Giuseppe, direttore del Ginnasio com. | Trieste |
| 171. Vidali Gio. Antonio. farmacista, | Parenzo |
| 172. Volpi de Giuseppe, | Parenzo |
| 173. Zarotti Nicolò di Lorenzo, | Pirano |



DB
329
S6
v.12

Società istriana di arche-
ologia e storia patria,
Poreč, Istria
Atti e memorie

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
